

LO STATO

POLITICO, ED ECONOMICO
DELLA DOGANA
DELLA MENA DELLE PECORE
DI PUGLIA.

E S P O S T O

ALLA MAESTÀ
D I

FERDINANDO IV.

RE DELLE SICILIE

GERUSALEMME ec. ec. ec.



T O M O III.



NAPOLI MDCCLXXXI.

PRESSO VINCENZO FLAUTO REGIO IMPRESSORE.



Con pubblica autorità.





PARTE TERZA.

C A P I T O L O I.

Della particolare divisione de' pascoli Fiscali.

§. I.



A istorica esposizione delle Leggi della Dogana, e l'esame de' varj cambiamenti del di lei Economico Stato, non sono bastanti a dare una distinta, e chiara idea del sistema di quella particolare legislazione; nè possono facilitare la cognizione delle buone regole della Pastorizia, e dell'Agricoltura, e delle varie pratiche, adottate pel più felice regolamento di quelle utili primitive industrie, che in questo Regno costituiscono la vera ricchezza de' Popoli, e del Regio Erario. Ma siccome, fra la confusione, e la ignoranza di quelle fondamentali Leggi, furono moltiplicati gli abusi, ed introdotte nuove contrarie massime di economia, con sommo pregiudizio della Pastorizia, e dell'Agricoltura, e con grave danno delle Reali Finanze; così non possiamo noi soddisfare in altra maniera al proposto impegno, che coll'esaminare particolarmente tutte le minori parti della economica legisla-

A 2

slazio-

stazione della Dogana, con rintracciare l'origine, e con esporre la regolarità delle pratiche da tempo in tempo adottate, nella direzione di quegli economici affari. Questo dettaglio esposto alla benefica suprema penetrazione del Glorioso MONARCA, che ci governa, potrà rendere più facile la desiderata correzione de' vecchi abusi, e'l sospirato sollievo delle stesse utili primitive industrie, dalle quali dipende la costante dovizia de' Popoli, e del Sovrano medesimo. E poichè la pratica più importante della Dogana è quella, che riguarda la divisione de' pascoli Fiscali, che in ogni anno far si deve fra i Pastori; perciò da questa cominciare conviene la particolare proposta esposizione.

§. 2. La giusta premura di dare alle greggi un comodo sostegno, e di mantenere fra i Pastori la reciproca armonia, non solo fece dividere gli erbaggi della Dogana in diverse classi, distinte col nome di *Locazioni*; ma diede motivo alla designazione de' particolari siti delle mandre, sparse in una giusta distanza, nel recinto di ciascuna *Locazione*; affinchè ogni Pastore potesse far godere alle proprie greggi una corrispondente porzione de' pascoli saldi, e coltivati, senza darli luogo alla confusa barbara comunione, che sempre ha prodotto il maggior danno delle industrie. Il luogo destinato al ricovero degli animali fu distinto col nome di *Posta*, ed il contiguo territorio saldo, circoscritto da certi limiti, prima fu chiamato *Tavoliere*, e poi *Quadrone*. Il numero delle *Poste* non fu lo stesso in ogni *Locazione*; perchè si variò, secondo la maggiore, o minore estensione de' Territorj uniti pel pascolo. Col passare degli anni fu quello da' Pastori medesimi o ristretto, o accresciuto, senza che si fusse mai pensato alla stabile costruzione degli ovili, sempre conosciuti necessari a difendere gli uomini, e gli animali dalla rigidezza dell'inverno, e per gli altri usi più importanti, di premere, ed unire il latte, e manipolare il cacio, e la ricotta. La moltitudine delle ferule, che ne' piani della Puglia crescono prodigiosamente, la facilità di avere le canne selvatiche, che nascono ne' luoghi umidi, o ne' laghi, e la costante abbondanza delle paglie, che dopo mietute le biade restano ne' campi
col

col nome di *Ristoppie*, hanno sempre persuasi i Pastori di non alterare la primitiva barbara economia, che gli ave addestrati a formare in ogni anno nelle *Poste* del Real Tavoliere i pagliai adattati all'abitazione degli uomini, e agli altri usi della Pastorizia, ed a costruire le spalliere di ferule, e di canne selvatiche nel recinto delle Mandre, per difendere le pecore dall'impeto de' più rigidi venti del Settentrione. Furono ne' primi tempi scelti a questo uso i luoghi, che naturalmente aveano il maggiore pendio, ed erano più esposti all'oriente, ed al mezzogiorno; anzi coll'esserfi costantemente erette le Mandre nel medesimo sito, e fatto un picciolo fossato nella parte di dietro, e ne' lati, il suolo formato dallo stabbio delle stesse greggi è divenuto stabile, netto, ed eguale, senza essere alterato dalle piogge, nè dalla orina degli animali; giacchè l'intrinfeco calore di quegli escrementi, la particolare aridità de' terreni di Puglia, e'l giusto pendio del suolo medesimo, dissipano sollecitamente qualunque abbondante umore, e mantengono pulite, ed asciutte le pecore. Ma siccome queste *Poste* non erano tutte della stessa perfezione; così sempre più divenne necessaria la particolare distribuzione.

§. 3. In tempo, che il pagamento della Fida fu regolato dall'annuale numerazione degli animali, la divisione de' pascoli dipendea dal prudente arbitrio del Doganiere, e degli altri Ufficiali della Dogana; perciò nelle savie Leggi, date dai gloriosi SOVRANI ARAGONESI, non solo fu proibito il passaggio delle greggi da una *Locazione* all'altra, ed inculcata ogni maggiore attenzione, perchè i Pastori più accorti, e potenti non profittassero della debolezza, e semplicità de' compagni; ma si stabilì pure, che gli erbaggi si dovessero prima della divisione riconoscere da' più probi periti, per dichiararne la sufficienza, così a riguardo della quantità del territorio, che per rapporto della qualità, ed abbondanza del pascolo; affinchè le greggi concorse in Dogana restassero nello inverno collocate colla maggior sicurezza, e comodo. Colle posteriori Leggi dal Vicerè D. PIETRO DI TOLEDO fu con maggiore chiarezza confermata la stessa

●

stessa economia; ma perchè allora era moltiplicato il concorso degli animali, ed al sostegno non erano bastanti i soli erbaggi Fiscali, fu ordinato al Doganiere, che nell'esercitare l'incontrastabile diritto della privativa *distribuzione degli altri erbaggi straordinarij*, posseduti da' varj particolari di quelle Provincie, usar dovesse la prudente economia di assegnare ad ogni Pastore la giusta rata de' pascoli delle *Locazioni*, e degli altri de' particolari, distinti col nome di *Ristoro*, senza permettere la menoma parzialità, o contemplazione. Dovea perciò essere affistito da uno de' più probi *Cavallari*, informato della qualità de' Pastori medesimi, e delle altre circostanze, che poteano evitare gli errori pregiudiziali ai più poveri: anzi per togliersi ogni motivo di gravezza fu pure stabilito, che gli erbaggi straordinarij, dati col titolo di *Ristoro*, fossero i più comodi, e vicini agli altri delle *Locazioni*; affinchè le greggi non fossero disperse in luoghi lontani, ma potessero con maggior facilità essere difese dagli sconcerti della rigida stagione.

§. 4. Erasi allora conosciuto, che il maggior danno di quella industria nasceva dal confuso godimento de' pascoli; perciò la divisione costantemente si eseguiva nel tempo, che gli animali erano trattiene ne' designati generali *Riposi*; affinchè spiegandosi nella stabilita distribuzione delle *Liste*, gli erbaggi particolarmente assegnati a ciascun Pastore, le greggi passassero senza confusione a goderli. Per la più esatta osservanza di questa importante economia, nelle stesse Leggi del Vicerè di Toledo fu obbligato il Doganiere di dover procedere alla distribuzione de' pascoli nella *Serra Capriola*, luogo posto ne' confini del *Riposo del Saccione*, poco lontano dalle ordinarie *Locazioni di Puglia*, senza poterla differire oltre il giorno 8. del mese di Novembre. Ma perchè gli erbaggi fossero colla maggior gelosia riferbati pe' tempi più pericolosi della rigida stagione d'inverno, si diede allo stesso Doganiere la piena libertà di far trattenere gli animali ne' *Riposi*, anche dopo compita la distribuzione generale, e particolare. La sinistra interpretazione di questa ragionevole facoltà, l'uso di mandare un Supremo Ministro a vedere la *Locazione generale*,

nerale, e la libertà data al Doganiere di ricevere in *Foggia* i volontarj manifesti degli animali, e di eseguire nella stessa Città la generale, e particolare distribuzione degli erbaggi, senza più trasferirsi nella *Serra Capriola*, fecero da anno in anno differire, oltre del giorno 8. di Novembre, quella necessaria divisione. Dall'altra parte il particolare impegno de' Pastori più accorti di ottenere una maggior porzione degli ottimi erbaggi del Real Tavoliere, avea fatto abbandonare il sistema della numerazione, ed introdotta la libertà di accrescersi anche idealmente il numero degli animali, e di ripetersi secondo le circostanze della stagione i volontarj manifesti fino al punto della generale divisione: ma questa nuova economia siccome moltiplicava idealmente il numero degli animali con vantaggio del Fisco, così rendea necessario l'aumento de' *Ristori*, più difficile la particolare divisione degli erbaggi, e più sensibile la parzialità, e contemplazione usata da' Doganieri nell'assegnamento annale de' pascoli straordinarj. Quindi divenne necessaria la osservanza dell'antico sistema di assegnarsi a ciascun Pastore la giusta porzione degli erbaggi della *Locazione*, e de' *Ristori*, corrispondente al numero degli animali manifestati, restando poi obbligato al peso della Fida, per quella sola parte degli erbaggi straordinarj, che si era dagli animali occupata, e goduta. La gara della volontaria *Professione* fece alterare l'osservanza dell'antica Legge, che vietava il passaggio delle greggi da una *Locazione* all'altra; perchè non essendo eguali i segreti manifesti, e volendosi dare a tutti la giusta porzione de' *Ristori*, gli animali sopravvanzanti alla stabilita *estima* di una *Locazione*, doveano riceverli nelle altre, dove il concorso era stato minore.

§. 5. Il vantaggio del Fisco, e la libertà de' Pastori non fecero allora conoscere il grave danno dell'industria, prodotto dal ritardo della particolare distribuzione de' pascoli; ma senza considerarsi l'evidente pericolo, a cui erano esposte le greggi fra gli anticipati non insoliti rigori della stagione vernina, se in forza delle antiche Leggi doveano restare ne' designati *Riposi* fino al compimento della *Locazione* generale, fu continuato il siste-

sistema di differirsi oltre del tempo stabilito la divisione degli erbaggi. Allora i più accorti, e potenti Pastori procurarono di assicurarsi anticipatamente della parziale distribuzione de' *Ristori*, e poi violando l'osservanza delle leggi, faceano passare confusamente le proprie greggi nelle *Locazioni*, prima di essersi compiuto il particolare necessario assegnamento delle *Poste*. Così la gelosa importante custodia degli erbaggi vernini era preterita da tutti gli altri Pastori, senza che il rigore delle pene corporali, ravvivato ne' bandi del Doganiere *Fabrizio di Sangro*, e nelle Leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA, servisse di freno a quello anticipato passaggio; anche perchè la intrinseca esorbitanza, ed l'improporzione delle pene stabilite persuadeva i Magistrati a procurarne l'abolizione. Si credè di dar riparo a quel male, coll'esserfi nelle stesse Leggi ordinata la più esatta, ed imparziale distribuzione de' *Ristori* di qualunque qualità, e natura, volendosene scrupolosamente esaminata l'estensione, la qualità, e la sufficienza; perchè nel farsi l'assegnamento, fossero distinti quelli, che si doveano godere dagli animali nel tempo del maggior bisogno, dagli altri, che si doveano aggiugnere, unicamente per uguagliare nella distribuzione il numero delle pecore idealmente aumentato dalla sola gara della libera volontaria *Professione*. Questi espedienti sostenevano la libertà pastorale; ma fecero preterire l'osservanza della più importante economia, di far restare le greggi ne' *Riposi*, fintanto che si eseguiva la particolare divisione delle *Poste*: unico sicuro mezzo di soddisfare alla diligente cura di riferbare que' pascoli pe' tempi più pericolosi dell'inverno. Crederono i Doganieri, che coll'esserfi abolito il sistema della numerazione degli animali, e data a' Pastori la libertà di aumentarne anche idealmente il numero, fossero essi dispensati dalla cura della particolare divisione degli erbaggi, e della buona situazione delle greggi; perciò nel solo caso, che uno stesso *Ristoro* si fosse assegnato a varie *Locazioni*, deputarono uno Ufficiale di Dogana per farlo dividere secondo il numero delle pecore, caricate ad ognuna senza potersi alterare la stabilita tassa.

§. 6.

§. 6. Per rendere più facile la particolare divisione, nell'assegnamento si distinguevano i pascoli, soliti a goderli dalle greggi, dagli altri aggiunti colla tassa ideale, distinta colla espressione *per empire*. Si spiegava pure il numero degli animali, che passar doveano ad occupare gli erbaggi delle *Locazioni* meno desiderate, e tutto si descrivea nel registro chiamato *Squarciafoglietto*, senza mai confondersi una *Locazione* coll'altra. Ma siccome il maggior numero delle pecore manifestate, assicurava l'acquisto di una più estesa porzione degli erbaggi migliori, così nello stesso registro erano spiegati tutti i Pastori ammessi in ciascuna *Locazione* coll'intero numero degli animali professati. Sopra di questi notamenti far si dovea la particolare divisione degli erbaggi, che dal Doganiere fu lasciata nel solo arbitrio degli stessi Pastori, credendosi compita l'opera della *Locazione* generale colla solenne consegna di quelle particolari note, distinte col nome di *Liste*, nelle quali erano distinti gli erbaggi ordinarij, colla loro inalterabile stima, da' *Ristori* dati per effettivo uso di pascolo, e dagli altri aggiunti colla tassa ideale *per empire*. Ma perchè il maggior numero degli animali manifestati rendea sempre più difficile la particolare divisione de' pascoli; perciò il Doganiere *Alfonso Caracciolo*, volendo sostenere l'osservanza delle Leggi del Vicerè *TOLEDO*, dirette a mantenere fra i Pastori la più esatta uguaglianza, prescelse i migliori Ufficiali della Dogana, e diede a ciascuno l'incarico di regolare la divisione degli erbaggi di ogni *Locazione*, coll'espresso ordine di dovere usare la massima diligenza; perchè nel particolare assegnamento delle *Poste*, e de' *Ristori*, si evitassero gli aggravi, e gli errori pregiudiziali ai più poveri; e si tenesse lontana ogni ombra di parzialità. Si consegnava all'Ufficiale incaricato la *Lista* di tutti gli erbaggi assegnati alla *Locazione* unita all'altra delle pecore manifestate da ciascuno Pastore, affinchè ognuno ricevesse la quantità del Territorio corrispondente al numero degli animali soggetti al peso della Fida; e dopo adempita la particolare divisione, formar si dovea il chiaro registro della quantità dell'erbaggio, dato particolarmente ad ognuno, così nella *Locazione*,

T. III.

B

che

che ne' *Ristori*, colla Legge di doverfi dare situazione a tutte le pecore manifestate, ed occupare intieramente gli erbaggi assegnati. Dagli atti della divisione, che presentar si doveano al Doganiere, restava con chiarezza liquidato, se oltre degli erbaggi dati colla tassa ideale *per empire*, qualche altro fondo fosse stato da' Pastori rifiutato nel tempo della particolare distribuzione; giacchè la libertà della volontaria *Professione* avea reso costante il sistema di minorarsi il peso della Fida per quel numero di pecore, che non aveano occupati gli erbaggi straordinari dispensati.

§. 7. Questa pratica divenne sempre più costante, dopo che le *Locazioni* particolari si unirono alle generali, e la distribuzione de' *Ristori* ordinari fu dichiarata fissa, ed imparziale; tanto più, che i Supremi Ministri, destinati in ogni anno a regolare gli affari della *Locazione* generale, erano poco informati di quella economia, e non abbracciavano volentieri la noiosa cura della particolare divisione de' pascoli assegnati: ma essendo allora cresciuto il potere de' minori Ufficiali della Dogana, la particolare divisione si vide sempre più ritardata, e le greggi continuarono a desolare confusamente gli erbaggi vernini; credendosi abolite, colla sola pubblicazione delle *Liste*, le savie Leggi del Vicerè D. PIETRO DI TOLEDO, che con premura inculcarono la gelosa custodia, e la riserba del pascolo delle *Locazioni* pel tempo più pericoloso dell'inverno. La inosservanza di questa importante economia produsse spesso gravissimi danni dell'industria; perciò nell'esserfi dal Fisco conchiusa la transazione col Comune de' Pastori, per l'annuo pagamento della Fida, fu espressamente convenuto, che i Ministri destinati al governo della Dogana dovessero conchiudere la *Locazione* generale, e distribuire le *Liste* nel primo giorno di Novembre. Non si provvide allora alla particolare divisione degli erbaggi; ma fu maggiormente abbandonata alla privata direzione degli stessi Pastori, ed alla cura dell'Ufficiale destinato a regolarla; perciò da' più accorti, e potenti si occupavano i pascoli migliori, lasciandosi ai più deboli gli altri della inferiore condizione, ed i più gravati
del

del peso della Fida; con essersi anche aumentato l'abuso dell'anticipata comunione de' pascoli. Dopo ristabilita la volontaria *Professione*, il lento concorso de' Pastori non solo rendea meno difficile la particolare divisione, ma spesso facea restare invenduti gli erbaggi Fiscali; onde i più accorti Ministri, destinati al governo di quel Real Patrimonio, adottarono la pratica di esporre anticipatamente all'incanto gli erbaggi di quelle *Locazioni*, e *Ristori*, che aveano la minore concorrenza degli animali. E sebbene questo espediente potesse moltiplicare il vantaggio del Fisco, assicurare la custodia de' pascoli, e togliere gl'incomodi della particolare divisione, e della confusa comunione dell'uso; pure i Pastori più accorti, ed i minori Ufficiali della Dogana procurarono di attraversarlo; i primi per non perdere la libertà di scegliere le migliori *Poste*, e gli altri per continuare a godere de' considerevoli lucri, che esigevano per la sola assistenza. Fu allora creduto, che coll'assumerli anticipatamente da ciascuna *Locazione* il peso della Fida per la stabilita *estima* di tutti gli erbaggi assegnati, l'interesse del Fisco fosse meglio assicurato, la distribuzione de' pascoli divenisse più libera, e la loro custodia, affidata agli stessi Pastori, fosse meglio adempita.

§. 8. La confusione, in cui erano involuti gli economici affari della Dogana, non fece su le prime conoscere il grave pregiudizio, che si facea a' Reali interessi coll'abbandonarli alla sola privata cura de' Pastori la particolare divisione degli erbaggi delle *Locazioni*; perciò i Credenzieri, e gli altri Subalterni destinati a legittimare quegli atti attendevano unicamente a formare il registro del particolare assegnamento delle *Poste* e delle diverse modificazioni stabilite fra gli stessi Pastori per gl'interessi, e spese della Comunità; affinchè potessero riscuotere da ciascuno la giusta rata delle introdotte annuali pensioni, delle quali partecipava lo stesso Ministro Governatore. Ma quando il florido stato della Pastorizia fece nascere il desiderio del giusto aumento di quelle Reali rendite, gli accorti Ministri, destinati al governo della Regia Dogana conobbero, che la gara della segreta volontaria *Professione* non potea sostenerfi,

quando non si prendea particolare cura della divisione degli erbaggi di ciascuna *Locazione* ; perciò dal Presidente *D. Gian Francesco de Puga*, fu con particolare bando della data de' 14. di Aprile dell' anno 1692., proibito a' Pastori di fare nelle proprie Patrie eseguire la particolare distribuzione delle *Poste*; affinchè quella si facesse in Dogana coll'assistenza del Ministro destinato, e dopo distribuite le *Lijte*. Questa proibizione fu poi costantemente rinnovata ne' bandi generali dello annuale invito; anzi nell' anno 1694., vedendo il Presidente *Ulloa*, che nel ragguagliarsi gli erbaggi al numero delle pecore volontariamente manifestate, i più accorti, e potenti pregiudicavano i più deboli, ordinò, che la particolare imposizione delle *Poste* dovesse farsi alla di lui presenza, coll' intervento di tutti gli interessati, affinchè il numero delle pecore corrispondesse con giusta proporzione alla quantità, e qualità del pascolo, che si assegnava.

§. 9. Ma siccome, per le antiche leggi della Dogana, nello entrare la primavera, e propriamente nel giorno de' 25. di Marzo, i Pastori acquistano la piena libertà di far passare le proprie greggi negli altri pascoli, o nelle stesse Montagne; così nelle *Istruzioni* formate pe' *Cavallari*, fu a' medesimi ordinato di usare una particolare diligenza per prendere conto degli erbaggi abbandonati, ed ammettervi altri animali stranieri, col pagamento della Fida *Statonica*; furono però esentati da questo peso tutti gli animali concorsi, e manifestati in Dogana, che aveano acquistato il diritto di godere i pascoli Fiscali fino al giorno 8. di Maggio. Questo stabilimento fece adottare il sistema di osservarsi la particolare separazione delle *Poste*, fino allo stesso giorno de' 25. di Marzo; ma dopo di quel tempo le greggi godeano la piena libertà di pascere confusamente tutti gli erbaggi del Real Tavoliere. Col passare degli anni questa illimitata facoltà produsse degli sconcerti non indifferenti a danno de' più poveri, e deboli; onde fu creduto necessario di permettere agli stessi Pastori di poter riservare dal comune uso quella parte de' pascoli assegnati al soste-
gno

gno de' castrati, e degli agnelli, che si doveano mettere in commercio nella Fiera, per sodisfare i debiti Fiscali. Ma i Pastori più accorti, e potenti cominciarono pure a fare abuso di questa facoltà; onde il savio Presidente *D. Andrea Guerrero* pensò, con particolare bando della data de' 12. Aprile 1697., di stabilire, che gli erbaggi riserbati non potessero eccedere la quantità di un carro, e mezzo per ogni cento castrati, o ciavarri, ed un carro per ogni cento agnelli. Questa economia si è poi costantemente osservata; anzi nell' anno 1742. fu dichiarato, doverfi permettere la stessa riserba ne' pascoli assegnati a' Vitelli; e nell' anno 1750. fu la quantità limitata per un solo carro a centinaio di animali. Hanno però i Pastori goduta la libertà di rinunciare a quel comune uso, allorchè dopo la *Locazione* generale si sono congregati, per la particolare divisione de' pascoli della propria *Locazione*: ma siccome i Compratori degli erbaggi di *Lefina*, e *Castiglione* venduti dal Fisco allo incanto, non hanno fra di loro il menomo rapporto di comunità; così quelle *Poste* sono state riputate esenti dalla generale confusione, e restano sempre assolutamente addette al pascolo delle greggi assegnate.

§. 10. Per rendere più libera, e facile la particolare divisione, ed abolire ogni ombra di parzialità, fu conosciuto necessario di usare l'incanto nella distribuzione delle *Poste*, colla legge di dovere ognuno offerire il solo numero delle pecore già volontariamente manifestate, senza che gl'incanti potessero essere minori di *venticinque* pecore. All' offerente fu tolta la libertà di proseguire la competenza, oltre il numero delle pecore manifestate, e descritte nelle *Liste* generali, quando non avesse il soccorso dagli altri Pastori, che hanno fatta una maggiore *Professione*; ma per non ledere la pastorale libertà, fu adottato il sistema di fargli tutti dividere in varie compagnie, affinchè si concorresse allo incanto con egual numero di pecore, e la particolar divisione riuscisse più giusta, ed utile; tantopiù, che l'aumento prodotto dalla maggior concorrenza alle *Poste* migliori, minora la prima imposizione delle altre meno desiderate; onde que' Pastori, che non possono situare le proprie greggi ne' pasco-

pascoli più squisiti godono il vantaggio della minorazione del peso della Fida, e della maggior quantità del territorio meno perfetto. Le compagnie sono sempre nate dalla libera volontà degli stessi Pastori; potendo ogni particolare concorrere anche solo allo incanto delle *Poste*, col numero delle proprie pecore professate, senza farsi distinzione di quelle descritte col nome di *Reali*, dalle altre aggiunte colla espressione *in alia*, e sottoposte al pagamento della Fida col titolo di *Caccito*. Nel formarli le particolari compagnie, distinte in Dogana col nome di *Masse*, si è sempre procurata una giusta uguaglianza, perchè la gara dell'incanto fosse sostenuta nel più giusto equilibrio. Deve poi uno de' Pastori assumere il carattere di regolatore, e capo di ciascuna compagnia, per avere il nome di *Capo Massa*: questi comparisce nelle *Licitazioni*; ed usa nel tempo stesso la maggiore cautela, e riserba, per tenere occulto il numero, e qualità degli individui suoi compagni; giacchè dovendo concorrere solo al particolare incanto delle *Poste*, la gara sarebbe raffreddata dal saperli la forza di ciascuna compagnia, costituita dal solo numero delle pecore manifestate da' Pastori arrollati nella *Massa*; oppure diverrebbe quella astiosa, ed ingiusta, se si facesse nota la particolare affezione, che qualche uno de' Pastori può avere più per questo, che per quel sito.

§. 11. La premura di non perdere il necessario comodo de' soliti Pagliai, ed altri pastorali ricoveri, costruiti a proprie spese colle ferule, canne selvatiche, e paglie, che abbondano ne' piani della Puglia, e colle leggi di Dogana riserbate al libero uso degli stessi Pastori, suole per lo più produrre la particolare affezione nell'acquisto delle *Poste*; perciò la gara dell'incanto riesce sempre più giusta, ed eguale, quando il regolatore della compagnia fa usare una maggiore accortezza, ed indifferenza nell'acquisto delle particolari *Poste* della propria *Locazione*. Ma se gli accorti Ministri della Dogana si fossero impegnati a far formare a spese del Fisco, e del Comune de' Pastori tante case rurali, e tanti stabili ovili, quante sono le antiche *Poste* del Real Tavoliere, la particolare divisione degli erbaggi farebbe più facile, ed eguale:
gli

gli uomini, e le greggi non dovrebbero restare esposti alle intemperie, e rigidezza della stagione, allorchè da' *Riposi* passano nelle *Locazioni*; ed i Pastori non dovrebbero soffrire il grave annuale incomodo di formare a proprie spese i Pagliai, o gli altri ricoveri, che sono distrutti, o abbandonati nella primavera, quando gli animali tornano al pascolo delle montagne. Dall'altra parte la fissa costruzione degli ovili difenderebbe la industria da quelle sciagure, che fra l'anticipata non insolita rigidezza dello inverno, hanno spesso prodotta grave mortalità di pecore, o la perdita de' teneri agnelli, e del latte; anche perchè il sistema adottato nella congiunzione delle pecore fa riuscire la figliatura, per la maggior parte, nel tempo, che gli animali entrano nelle *Locazioni*; per questo motivo la stabile costruzione degli ovili non solo farebbe utile, ma necessaria: e pure la cieca venerazione, e'l pregiudiziale amore per gli antichi rozzi costumi, ne hanno sempre impedita l'esecuzione, col massimo danno dell'industria.

§. 12. Nell'esserfi adottato il sistema dello incanto, per la particolare divisione degli erbaggi, non si volle togliere a' Pastori l'antica libertà di assegnare buonamente ad ognuno la giusta quantità del territorio, corrispondente al numero delle pecore manifestate, tanto col nome di *Realì*, che col titolo di *Cac-cito*, senza entrare in competenza; ma perchè in questa distribuzione gli interessi del Fisco non fossero pregiudicati, e la gara della volontaria *Professione* non fosse minorata, si pensò di obbligare i Credenzieri alla continua assistenza; giacchè era del loro particolare incarico il sostenere le ragioni Fiscali, e'l regolare la distribuzione del peso della Fida; tanto più, che per questa fatica partecipavano delle annue pensioni, pagate dal Comune de' Pastori, nella somma di ducati *mille cinquecento ottanta*: erano questi divisi con giusta proporzione fra tutte le ventitrè *Locazioni* del Real Tavoliere, per unirsi ogni anno alle altre spese più necessarie di ciascuna Comunità, tassate col consenso de' Pastori interessati, che si congregano nel tempo della stabilita divisione de' pascoli. Nel primitivo assegnamento furono quel-
le

le somme quasi egualmente distribuite fra il Presidente Governatore, i due Credenzieri, ed i varj Subalterni, che col carattere di particolari Commissarj erano in ogni anno destinati a regolare gli atti della divisione delle *Poste* di ciascuna *Locazione*; ma poi gli accorti Credenzieri, col pretesto di dovere essi soli prendere cura di quella gelosa economia, si appropriarono nella maggior parte le pensioni assegnate a' Subalterni Commissarj; e perciò nell'anno 1708. si mosse il Presidente *D. Andrea Guerrero* ad ordinare, che nel tempo avvenire la porzione de' lucri, assegnata a' Subalterni Commissarj, ed usurpata da' Credenzieri, dovesse dividersi per metà fra il Ministro Governatore della Dogana, e gli stessi Credenzieri; giacchè tutti erano egualmente obbligati di assistere, e legitimare quegli atti, e di soffrire le fatiche delle particolari divisioni. Questa nuova distribuzione fece in appresso accrescere a danno de' *Locati* quelle spese; giacchè non potendo i soli Credenzieri disimpegnare gli atti della divisione di tutte le *Locazioni*, ed essendovi positivo bisogno dell'assistenza de' Subalterni Commissarj, le prime pensioni furono aumentate, caricandosi con altro titolo nelle note delle spese, che col consenso de' Pastori si formavano in ogni anno nel tempo della distribuzione delle *Poste*.

§. 13. Il congresso de' Pastori di ciascuna *Locazione* si è sempre considerato per una vera Comunità politica, dichiarata legittima dalla presenza del Magistrato, e dall'assistenza del Subalterno Commissario; ma siccome quella unione si rende solamente facile nel tempo della particolare divisione degli erbaggi; così allora si debbono esaminare gli affari più importanti della Comunità, e si eleggono fra gli stessi Pastori due, o più Deputati, che nel corso dell'anno rappresentano l'intera *Locazione*, difendono i diritti, regolano gl'interessi comuni, e suppliscono alle spese più necessarie, godendo la libertà di raccogliere il prodotto della vendita de' *Ristori* meno utili, permessa colla Prammatica dell'anno 1668., e le porzioni delle pene de' *disordini*; e delle *scommissioni*, assegnate a' *Locati*, coll'obbligo di darne chiaro conto, nella maniera stabilita per tutti gli altri Amministratori

stratori delle Società politiche. Debbono gli stessi Deputati intervenire ne' parlamenti generali, ed assistere a tutti gli affari del comune interesse, senza potere oltrepassare le facoltà, che nel tempo della elezione gli sono state comunicate; giacchè sogliono allora i Pastori fare varj particolari stabilimenti, che riguardano il comune interesse; ed eliggono anche gli Avvocati, e Procuratori, con tassare il loro salario, affinchè i Deputati non si abusino delle loro facoltà, non facciano cambiamenti, nè spese eccessive. Nel tempo della divisione de' pascoli debbono gli stessi Deputati additare a' Subalterni Commissarj tutt' i Pastori impotenti, incogniti, e poveri, che non posseggono animali, o non gli hanno condotti nella *Locazione*, onde nella distribuzione degli erbaggi le *Poste* siano assegnate ai più ricchi, e potenti, e si sappia, chi debba occupare la rata de' pascoli, che corrisponde al numero delle pecore manifestate da' Pastori non concorsi, o con nomi incogniti, o resi impotenti; affinchè nel tempo della esazione della Fida possa il Fisco essere puntualmente soddisfatto; e dall'altra parte la *Locazione* sia riserbata alle sole greggi, che concorrono in Dogana.

§. 14. La gara della volontaria *Professione*, e la libertà dell'incanto produssero l'impegno dei più potenti, per essere, anche con diversi nomi, ammessi in varie *Locazioni*; affinchè, se la gara dell'incanto rendea difficile l'acquisto delle migliori *Poste* in una, potessero rimanere le proprie greggi negli erbaggi dell'altra. Questa libertà, data a' Pastori più accorti, e potenti ne' tempi più infelici della Dogana, ritardava in ogni anno la particolare divisione de' pascoli: perciò dal Presidente *Guerrero* fu nell'anno 1709. accortamente limitata. Onde per eludere l'esecuzione di quegli ordini, furono dagli stessi più accorti *Locati* moltiplicati i nomi incogniti, o falliti, de' quali si servivano nella particolare divisione de' pascoli: ma siccome questa nuova impresa rendea sempre più difficile l'esazione della Fida, così i Savj Ministri della Giunta eretta dal Glorioso Imperadore CARLO VI. per la riforma della Dogana, cercarono nell'anno 1729. di rimuovere quegli abusi, coll'avere

T, III.

C

ordi-

ordinato, che i *Ripartimenti* generali si dovessero fare dai soli Credenzieri, e loro Ajutanti, e non dagli altri Subalterni; perchè i primi sapevano a quali Pastori si erano liberate le *Poste*, ed invigilassero di farle assegnare ai più comodi, e potenti, che pel privilegio Fiscale della insolidità restavano obbligati a pagare la Fida anche per gli altri Compagni, nel tempo che gli animali si allontanano dalla Puglia, ed i Pastori debbono ottenere le licenze distinte col nome di *Passate*. Questa necessaria antica cautela era spiegata in Dogana colla espressione di *spogliare la Posta*; nè mai si è dubitato, che quel Pastore, al quale si trova assegnata la *Posta*, debba pagare al Fisco la Fida, per l'intero numero delle pecore offerte nell'incanto; giacchè dalla unione degli altri ha ricevuta la forza di competere nella divisione, e di ottenere i pascoli più desiderati; tantopiù, che egli solo colla qualità di capo, e regolatore della Compagnia può sapere se gli altri Pastori hanno goduta la porzione de' pascoli assegnati. Ma perchè questa cautela Fiscale fosse più esattamente osservata, si obbligarono gli stessi Credenzieri di supplire ogni danno; circostanza, che diede motivo alle loro lagnanze: onde coll'imperiale rescritto de' 27. Maggio 1730. fu ordinato al Vicerè di far eseguire gli ordini della Giunta, per l'assegnamento degli erbaggi alle persone comode, e note; ma che per l'obbligo de' Credenzieri facesse sollecitamente esaminare in giustizia il loro ricorso. Per togliere ogni dubbio pensò il Savio Presidente *Ruoti* spiegare, in un particolare bando della data de' 26. Novembre 1730., che i Commissarj incaricati de' particolari *Ripartimenti* dovessero obbligare i Deputati di ciascuna *Locazione* a dichiarare solennemente, prima di darli principio alla distribuzione, tutti i Pastori impotenti, *specorati*, estinti, o assenti; affinchè le *Poste* fossero assegnate a' soli comodi, e ricchi, che restavano obbligati al pagamento dell'intero debito, in forza della spiegata insolidità; e dall'altra parte si sapesse con chiarezza, da chi si era goduta la porzione de' pascoli spettante agli animali professati dagli assenti, o con nomi incogniti, o falliti; volendosi, che in ogni caso di mancanza gli stessi Deputati dovessero soddisfare l'intero debito Fiscale,

§. 15.

§. 15. Dopo assicurati gl'interessi del Fisco per la esazione della Fida, fu conosciuto, che il maggior danno de' Pastori più poveri nasceva dal ritardo della divisione, sempre procurato da' più accorti, e potenti, che faceano con anticipazione passare le greggi nelle *Locazioni*, a pascere confusamente in tutte le varie *Poste*; tanto che nell'eseguirsi la particolare distribuzione gli erbaggi assegnati si trovavano intieramente desolati, e distrutti. Volle il Presidente *Ruoti* metter freno a questo abuso, e coll'altro bando della data de' 25. Novembre 1732. ordinò, che tutti i particolari *Ripartimenti* dovessero essere perfezionati nel perentorio termine di quattro giorni, proibendo nel tempo stesso a tutti i pastori di far passare confusamente le greggi nelle *Locazioni*, prima di eseguirsi la particolare distribuzione. Questo bando si è rinnovato in ogni anno, senza che l'anticipato passaggio degli animali si fusse impedito; giacchè ogni Pastore è stato persuaso di essere sempre maggiore il pericolo nel lasciare gli animali nei *Riposi*, esposti alla rigidezza della stagione, che il danno della confusa desolazione de' pascoli vernini, prodotto sempre dal ritardo della divisione. Conobbe il Presidente *Ruoti*, che la speditezza de' particolari *Ripartimenti* non si sarebbe ottenuta, quando i soli Credenzieri, ed i Subalterni loro ajutanti doveano esservi occupati a regolargli; perciò volle accrescere il numero de' particolari Commissarj; e sebbene cogli ultimi ordini dati dalla stessa Giunta, le antiche pensioni, pagate per quelle particolari fatiche, si fossero ridotte a soli docati mille quattrocento ottanta, senza poterli aggiugnere altre spese; pure conoscendo i pastori, che quelle somme si dividevano intieramente fra il Presidente Governatore, ed i Credenzieri, vollero assegnare altre ricognizioni ai Subalterni Commissarj; che far doveano la maggiore fatica. Ma perchè il di loro numero non fu mai uguagliato a quello delle *Locazioni*, la ordinata speditezza de' particolari *Ripartimenti* non fu ottenuta; tanto più, che dopo abolite le cariche di Credenzieri, ed eletto l'Avvocato Fiscale, la maggior parte di quelle commissioni si diedero a'

due Subalterni destinati a formare tutti i registri Fiscali, col nome di *Scrivani del Real Patrimonio*.

§. 16. I danni sofferti dagli animali nell'anno 1739., e'l sistema adottato di eseguirsi la distribuzione delle *Liste* nella sera de' 25. Novembre, diedero motivo alle lagnanze del Comune de' Pastori, per le quali la *Locazione* generale fu anticipata nel seguente anno 1740.; e nel rinnovarsi il bando del Presidente *Ruoti*, il termine assegnato pe' particolari *Ripartimenti*, fu limitato a due giorni, senza che si fosse accresciuto il numero de' Commissarj. Il Presidente *de Philippis* ebbe solamente cura di metter freno alle spese, che si moltiplicavano allo eccesso in danno de' Pastori; perciò con un bando della data de' 20. di Novembre 1740. stabilì, che in ogni *Locazione* dovesse il Subalterno Commissario formare le note delle sole spese necessarie, ed inescusabili, con ricevere l'espresso consenso di tutti i Pastori interessati, e poi fosse nell'obbligo di presentarle al Presidente Governatore, per riportarne l'approvazione. Allora i Ministri destinati al governo della Dogana crederono più utile la cura della moderazione delle spese de' *Ripartimenti*, che l'altra della necessaria speditezza de' medesimi; perciò non furono impegnati a sostenere la libertà della divisione fatta per mezzo degl' *Incanti*; ma tollerarono, che i Pastori più accorti, e potenti ripigliassero le antiche private convenzioni, e simulati accordi, ne quali faceano con facilità la scelta delle *Poste* migliori, senza che i più poveri potessero esporre le gravezze ricevute. Nel permettersi questi *Ripartimenti*, distinti in Dogana col titolo di *accomodo*, non fu considerato il pregiudizio, che si facea alla libertà della volontaria *Professione*, ed alla legge della desiderata uguaglianza, non si calcolò il danno del Fisco, privato del beneficio della Competenza, nè l'altro de' Pastori, condannati a ricevere gli erbaggi della inferiore condizione, senza godere della minorazione del prezzo, sempre prodotto dallo incanto. Per modificare questi pregiudizj fu in Novembre dell'anno 1746. formato un nuovo bando, diviso in otto Capitoli,

pitoli, co' quali non solo fu inculcata la maggiore speditezza de' particolari *Ripartimenti*, ma si diede pure la norma da tenersi nella formazione delle *Note* delle spese, nello eseguirsi la giusta imposizione delle *Poste*, e nel regolare la uguaglianza delle *Masse*, che debbono competere nello incanto.

§. 17. Nelle suppliche umiliate al glorioso MONARCA CATTOLICO N. S., dopo le disgrazie dell'anno 1745., non si parlò degli abusivi *Ripartimenti* fatti a sola contemplazione de' più potenti, e giustificati collo improprio nome di *accomodo*; ma tutte le lagnanze riguardarono l'antico ritardo della *Locazione* generale, l'aumento delle spese caricate in ogni anno alla Comunità, e la ingerenza de' Commissarj negli affari delle *Locazioni*. Perciò nel Real decreto dell'anno 1747. fu inculcata la maggior sollecitudine per la distribuzione delle *Liste*, si lasciò all'arbitrio del Presidente Governatore il destino, e mutazione de' Commissarj, si proibì l'alterazione delle solite spese, e si volle, che niuno Ufficiale dovesse prendere parte nella risoluzione degli affari di ciascuna *Locazione*; affinchè i Pastori con piena libertà esaminassero i proprj interessi. Ma perchè in quella Sovrana determinazione fu solamente ordinato di non doverli pregiudicare il Presidente Governatore, per la solita rata delle stabilite pensioni, senza spiegarsi le somme, che pagar si doveano all'Avvocato Fiscale, ed ai Subalterni Commissarj, si pretese, che da' ducati *mille quattrocento ottanta* dovessero prima pagarsi al Presidente Governatore i soliti ducati *ottocento*, tassati dal Presidente *Guerrero*, e gli altri ducati *seicento ottanta* si dovessero dividere fra l'Avvocato Fiscale, ed i Subalterni Commissarj, senza caricarli alle *Locazioni* le altre spese, che volontariamente si erano poi aggiunte, per dare un giusto compenso alle fatiche di tutti gl'impiegati a quella opera. Questa quistione produsse il maggior ritardo de' particolari *Ripartimenti* di quello anno; ed essendosene avanzate le doglianze al Tribunale della Camera, fu supplicato lo stesso MONARCA per la spiega dell'ultimo Real decreto, e colla Sovrana determinazione de' 14. Febbrajo 1748. fu dichiarato, doverli solamente dalle
Lo-

Locazioni portare il peso de' ducati *mille quattrocento ottanta*, tassati dalla Giunta dell' anno 1732., e che di quella somma, ducati *cinquecento ottanta* spettassero al Presidente Governatore, altri ducati *cinquecento* all' Avvocato Fiscale, ed i restanti ducati *quattrocento* si dovessero dividere fra i Subalterni Commissarj, proibendosi espressamente l' esazione di qualunque altra pensione, ancorchè si desse col titolo di fatiche straordinarie. Ma siccome questo peso si è sempre diviso fra le ventitrè *Locazioni* del Real Tavoliere, a proporzione dell' *estima del Possedibile* di ciascuna, così il maggior lucro resta per que' Subalterni, ai quali sono assegnate le *Locazioni* più vaste: circostanza, che rende sempre più giusta, e necessaria la ordinata annua variazione, e'l cambiamento de' particolari Commissarj.

§. 18. La lentezza de' Pastori nel concorrere in Dogana a manifestare i proprj animali; e la giusta premura di vantaggiare le vendite degli erbaggi di *Lefina*, e *Castiglione*, hanno obbligato i Ministri destinati al governo della Dogana, di adottare il sistema, di distribuire costantemente le *Liste* della *Locazione* generale, nella sera de' 25. Novembre, termine assegnato dalle Leggi per impedire ogni maggiore dilazione. Ma questo ritardo non ha mai fatto sospendere l'altra pratica, di permettere, prima di quel giorno, alle greggi di varie *Locazioni* di entrare ne' pascoli demaniali, posti nel recinto del Real Tavoliere, nè si è considerato, che quella libertà conveniva solamente nell'antico sistema, in cui la distribuzione degli erbaggi vernini era eseguita ne' primi giorni di Novembre. In queste circostanze la confusa anticipata desolazione si è resa più facile; nè i rigorosi ordini da anno in anno rinnovati, o la presenza de' subalterni, e *Cavallari*, hanno mai ottenuta la desiderata custodia di que' pascoli; onde spesso fra gli sconcerti delle stagioni, e la mancanza de' necessarij ricoveri, gli animali sono rimasti esposti a gravissimi danni; ed i bandi, rinnovati per la maggior speditezza de' particolari *Ripartimenti*, non hanno potuta ottenere la desiderata esecuzione: dopo che, per dare compenso alle gravi fatiche de' due *Scrivani del Real Patrimonio*, si sono asse-

assegnate a' medesimi sedeci *Locazioni*, quattro le più vaste si trovano date ad altro subalterno impiegato in altri affari, e le ultime tre sono distribuite dall' arbitrio del Presidente Governatore. La superstiziosa osservanza delle antiche pratiche ha sempre impedito in Dogana il giusto esame de' vecchi abusi; perciò i Pastori più accorti, e potenti si sono impegnati a provvedere alla sussistenza de' proprj animali, coll' anticipato acquisto di altri erbaggi ben custoditi, e riserbati; e frattanto mantenendo le proprie greggi al confuso pascolo delle *Locazioni* procurarono di dilatare maggiormente la particolare distribuzione delle *Poste*, col mettere in esame il maggiore utile delle private convenzioni, e de' simulati accordi maliziosamente introdotti ne' *Ripartimenti*, per abolire la giustissima, e libera divisione, fatta coll' incanto. A questo gravissimo male la sola clementissima paterna cura del glorioso SOVRANO darà quello efficace rimedio, per cui la Pastorizia possa trovare il desiderato sollievo.



CARO.

CAROLUS DEI GRATIA REX

D. Andrea Guerrero de Torres, Cavaliere dell' Abito d' Alcantara, del Consiglio di Sua Maestà, suo Presidente della Regia Camera della Summaria, Governatore Generale della Regia Dogana di Foggia, e Doganella d' Apruzzo, & in omnibus per Suam Excellentiam specialiter Delegatus &c.

Essendo antico solito, e costumanza, in ogni anno scommetterli il giorno de' 25. Marzo tutte le Poste del Tavoliero della Puglia, e pascolarsi confusamente con gli animali in tutte dette Poste, senza che l'uno padronale possa dare impedimento all'altro, riserbandosi assolutamente da medesimi nelle Poste a loro assignate, qualche porzione d'erba per pascolo d'animali mascoli per uso di Fiera; e perchè giornalmente ci veugono doglianze de' locati, che molti di essi, col pretesto di riserva d'erbaggi per animali di Fiera, si fanno guardare da' Guardiani, e loro Pastori le Poste intiere, o la maggior parte d'esse a loro arbitrio, e con detto pretesto, e loro potenza se ne servano poi per le loro pecore, facendo scacciare da dette Poste gli animali dell'altri, contro la forma del solito, ed in pregiudizio della Generalità de' Locati. Per tanto volendomo rimediare a simili inconvenienti, ed abuso, che si pretende introdurre, abbiamo stimato fare il presente Bando, col quale dicemo, ed ordinamo a tutte, e singole persone Padronali di detti animali, loro Massari, Guardiani, Pastori, ed altri a chi spetta insolidum, che da oggi avanti nessuno ardisca di farsi guardare la Posta, ed impedire, che in quella non entri a pascolare con li suoi animali altro locato, ancorchè sia col pretesto d'erba riserbata per uso di detti animali mascoli di Fiera, ma permettere, che possa pascolarsi generalmente in tutte le Poste, senza impedimento alcuno. E quelli Locati, che da oggi avanti averanno di bisogno d'erba per uso di detti animali di fiera, possono solamente riservarsi quelle quantità che effettivamente necessitaranno; cioè per ogni centinaro di castrati, e ciavarri un carro, e mezzo d'erba; e per ogni centinaro d'Agnelli un carro, e lasciar libera l'altr'erba della Posta per il pascolo dell'animali, che scommetteranno; con avvertenza, che l'animali, che dovranno scommettere, s'intende, che siano di quelli soliti, e che portano il peso della Regia Dogana, e non altri, mentre essendo di quelli non soliti, non solamente restaranno per soliti; ma si procederà contro de' Padroni di essi all'esazione, ed esecuzione delle pene che qui sotto si descriyono, incaricando a tutti, che succedendo scommessione di detti animali non soliti, debbiano subito darne avviso, acciò possiamo farne accapare l'informazione, & così da

da tutti si esegua per quanto si stima cara la grazia Regia, e sotto pena alli controvenienti, la prima volta di docati cinquanta per ciascheduno, e di due mesi di carcere, e la seconda volta del duplicato; & affinchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, volemo che si pubblichi nelle piazze, & luoghi soliti di questa Città, e delli sottoscritti luoghi, con affigersene copia, e vaglia come se fusse notificato di persona, e si conservi nel Terzo Tomo delle Istruzioni. Foggia li 12. Aprile 1697. -- D. Andrea Guerrero de Torres -- Freda -- Giordano -- Francesco Galluccio Segretario.

CAROLUS DEI GRATIA REX

Illustris Marchio D. Carolus Ruoti Miles &c. U. D. Regie Camerae Summariae, Praesidens Generalis, Gubernator Regiae Dohanæ Mene-pecudum Apuliae, Dohanellæ Aprutii, & in omnibus per S. M. specialiter Delegatus &c.

COnoscendosi da noi tutto giorno quanto convenga l'osservanza delle Regie Istruzioni, per mantenere tra' locati la buona, retta, ed eguale distribuzione degli erbaggi, che se li assegnano dalla Regia Corte, colle liste Generali, e si dividono tra di loro per mezzo de' Ripartimenti particolari, quali ad arte si vanno differendo da' Potenti, e che posseggono maggior numero di pecore viventi, ad oggetto di poterli con queste pascere confusamente gli erbaggi della locazione, fino che siegua il detto Ripartimento particolare; dal che ne nasce il danno, e l'interesse de' poveri, e la di loro mancanza nel sostenere li pagamenti, che poi sono tenuti contribuire alla Regia Corte. E volendosi da noi dare l'opportuno rimedio a simili sconcerti, per sollievo di detti poveri locati, acciò l'industria si mantenga, ed avanzi: per tanto col presente Bando valituro così per l'anno presente, come in tutti gli altri susseguenti ordinamo, e comandamo a' locati di tutte le ventitrè locazioni ordinarie, ed a' magnifici Deputati tanto Generali, quanto Particolari di ciascuna locazione, che ricevute avranno da noi le liste del General Ripartimento, niuno ardisca partire da questa Città, ma immediatamente li Deputati, e locati Principali, o pure li di loro Massari di ciascuna locazione, uniti avanti de' Commissarij, che si destinano, debbiano fra il termine di giorni quattro disbrigare, e fare con effetto rispettivamente lo di loro ripartimento particolare, acciò possa ogni locato andare nella Posta, e rata dell'erba che li spetta: pendente il qual

T. III.

D

ripar-

ripartimento particolare niuno ardisca d'andare colle pecore, ò altri animali a scommettere gli erbaggi della locazione, senza la nostra licenza in iscritto, che si darà nel caso di preciso bisogno, colle solite cautele: ed acciò non vi sia scusa, o pretesto da ritardare l'accennato particolare ripartimento, col dire, che non vi siano tutti l'interessati, o perchè non venuti, o perchè partiti da questa Città, le quali, ed altre cose, che si allegassero, non potendo ad essi giovare, avendone detti locati l'obbligo d'accudire in questa Regia Dogana nel tempo del ripartimento generale; anche per esecuzione degli altri Bandi da noi emanati, e successivamente accudire per li ripartimenti particolari, prima de' quali a niuno è lecito di andare con suoi animali negli erbaggi delle dette locazioni; vogliamo, e permettiamo a coloro che si ritrovano presenti al detto general ripartimento, di fare liberamente l'accennato particolare ripartimento, assegnando all'assenti la rata dell'erba, che li spetta. Il tutto inviolabilmente si esegua, sotto la pena in caso di controvenzione a ciascuna delle cose da noi ordinate nel presente Bando di ducati cinquanta, da pagarsi a beneficio del Regio Fisco da ogni persona che controvenisse, ancorchè fusero molti per una medesima Causa, e questo di più della pena prescritta dalle istruzioni, ed altri Bandi, nel caso che seguisse la scommessione, alla quale similmente vogliamo, che debbano irremissibilmente soggiacere. Ed acciò venga a notizia di tutti, e niuno alleghi causa d'ignoranza, si debba il presente Bando leggere, e pubblicare nell'atto che si daranno le liste generali, dove intervengono li magnifici Deputati, ed i locati, con affiggersene copia nella stanza dove si regge la Dogana, e vaglia detta pubblicazione, come se fusse notificata a tutti personalmente, conservandosi l'originale nel Quarto volume delle Regie istruzioni, per futura memoria, e così &c. Foggia li 25. Novembre 1732. -- D. Carolus Ruoti -- Franciscus Ceribelli Secretarius -- Bando, ut supra.

CAROLUS DEI GRATIA REX

*D. Franciscus Marchant Miles &c. U. J. D. Presidens Regiæ Cameræ
Summarie, Generalis Gubernator Regiæ Doganæ Mænepecudum
Apuliæ, Dohanellæ Aprutii, & in omnibus per S. M.
specialiter Delegatus.*

ESendosi conosciuto per esperienza, che nelli Ripartimenti particolari delle Locazioni seguano diversi maneggi ed abusi, in pregiudizio de'
lo-

locati, e massime de' poveri. E volendo per quanto sia possibile quelli togliere, ed impedire; pertanto col presente Bando valituro così per lo presente anno, come per tutti gli anni susseguenti, ordiniamo, e comandiamo, che li detti ripartimenti particolari si facciano nel modo seguente, cioè.

Primo. Che tutti, e singoli li detti ripartimenti particolari, di ciascheduna delle ventitrè Locazioni, tanto per via d'accomodo, che d'incantico, si facciano indispensabilmente in questo Doganale Palazzo, ad effetto, che da noi vi si possa assistere quando lo richieda il bisogno.

Secondo. Che anche le note delle spese si facciano in questo medesimo Doganal Palazzo nell'atto del ripartimento, acciò vi concorra il consenso di tutti li Locati, che dovranno al medesimo intervenire, secondo sia ordinato nel precedente Bando, da noi fatto pubblicare nella presente sera sotto le pene in esso contenute.

Terzo. Che in detta nota si pongano solamente le spese necessarie, ed inescusabili delle Locazioni, che a tutti li Locati generalmente appartengono, e non per causa, o cause particolari di alcuni di essi, con essere tenuto il Commissario di ciascheduno rispettivo Ripartimento particolare, far sottoscrivere la nota sudetta non solo dalli Deputati delle rispettive Locazioni, ma ancora da tutti li Locati, che fanno scrivere; e per quelli, che non sapranno scrivere, debba il Commissario sudetto riceverne il consenso in voce, con attestar poi sotto detta nota, che li Locati sudetti, che non sapranno scrivere, abbiano acconsentito alle spese contenute in detta nota. Ed in caso, che vi siano uno, o più de' Locati sudetti, che non vogliono acconsentire, dovrà detto Commissario immediatamente condurli avanti di noi, per udire le loro ragioni, e dar la provvidenza, che sarà conveniente, siccome terminato che sarà il ripartimento, dovrà il medesimo Commissario presentarci la nota sudetta, per poterla osservare, e determinare se si debba interamente, o in parte eseguire, mentre senza il nostro *exequatur* non avrà vigore alcuno.

Quarto. Che parimente ciascun Commissario prima di cominciarsi il Ripartimento, debba leggere ad alta, e chiara voce l'imposizione, o stima delle Poste, ed erbaggi della Locazione, acciò venga a piena notizia di tutti li Locati, quali dovrà interrogare se ne rimangono soddisfatti, ed in caso, che alcuni la reputassero lesiva ed alterata, ce la debba immediatamente portare, acciò, intese le Parti, si possa da noi dar la provvidenza, che sarà conveniente.

Quinto. Che principiato, che sia il Ripartimento, o per via d'accomodo, o d'incantico non si possa in conto veruno sospendere, nè differire ad altro giorno, ma si debba irremissibilmente proseguire, e terminare in quel medesimo giorno.

Sesto. Che rimanendo qualche Locato solo, senza essere aggregato ad alcuna massa, debba similmente il Commissario condurlo avanti di noi per udirlo, ed esaminare le circostanze del fatto, farlo provvedere prima degli altri, o darsi altra provvidenza, che si giudicherà conveniente.

Settimo. Che il suddetto Commissario nel caso che per lagnanza dei Locati, o in altra forma si accorgesse colla sua avvedutezza, che nel farsi gli incantichi vi fosse qualche massa assai più poderosa delle altre, ed avesse uniti li due terzi delle pecore professate in quella Locazione, o siano reali fisse, o in alia: In tal caso debba sospendere l'incantico, o venire da noi a parteciparcelo, acciò si possa da noi medesimi senza far scoprire il segreto delle masse, ridurre quelle, che fossero sì notabilmente inferiori dell'altra, ad una certa convenevole proporzione, da potere con quella in qualche modo contrastare, e non rimanerne oppresse, e così ancora detto Commissario dovrà praticare in ogni caso, che discoprisse esservi negli incantichi degli illeciti maneggi, ed oppressioni, acciò si possano da noi togliere, ed impedire colle opportune provvidenze.

Ottavo. Che nella elezione de' Deputati particolari di ciascheduna Locazione, si debbano considerare, ed eleggere li soggetti più degni, abili, ed idonei, e non altrimenti.

Quali cose tutte, e ciascheduna di esse, si debbano puntualmente, ed inviolabilmente osservare, ed eseguire da tutti, e singoli li Locati di ciascheduna Locazione, e rispettivamente da tutti li Scrivani Commissarij, sotto la pena alli Locati in ciaschedun caso di controvenzione di docati cinquanta, da pagarsi irremissibilmente in beneficio del Regio Fisco da ogni Padrone, che controvenisse, ancorchè fossero molti per una medesima causa, e sotto altre pene a nostro arbitrio riservate: e rispettivamente per ciò che riguarda li Scrivani Commissarij, sotto la pena di sei mesi di carcere, ed altre a nostro arbitrio. Ed acciò il presente Bando venga a notizia di tutti, e non se ne possa da alcuno allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che si legga, e pubblici nell'atto che si farà il Ripartimento generale, e si daranno le liste Reali, e si ne affigga copia nella sala di questa Regia Dogana, onde vaglia come se fosse a tutti, e singoli li Locati, e loro magnifici Deputati Generali, e Particolari di persona notificato, conservandosi l'originale nel Sesto Tomo delle Regie Doganali Istruzioni. Foggia 25. Novembre 1746. -- Francesco Marchant -- Vidit Fiscus -- Scigliani Segretario-- Bando come sopra --

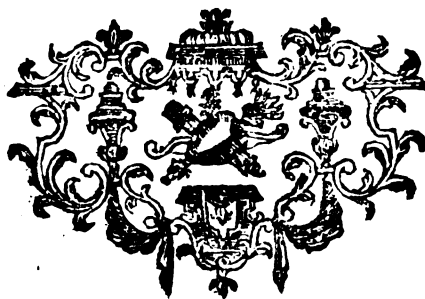
HO rassegnata al Re la consulta, che in data de' 29. del caduto gli ha umiliata il Tribunale della Camera, sopra l'istanza fatta da D. Or-
zio

zio Zunica, locato di cotesta Dogana, tanto in suo nome, che in quello di tutt'i Locati; perche essendosi fra le provvidenze date da S. M. col suo Real Decreto, stabilita la inviolabile osservanza degli ordini dati dalla Giunta di cotesta Dogana nell'anno 1732. pei diritti dei Ripartimenti, che pagano i Locati nella somma di ducati *mille quattrocento ottanta*, senza che fossero obbligati a maggior quantità, con doverli quelli dividere tra il Presidente Governatore della Dogana, Credenzieri, e per essi coll' Avvocato Fiscale, Commissarj, e Scrivani dei Ripartimenti; ma per non essersi spiegata la rata spettante a ciascuno, e non volendosi pregiudicare quella dei ducati *ottocento* pretesa dal Presidente della Dogana, si era trovato dubbio nella esecuzione; perchè gli altri ducati *seicento ottanta* non bastavano pei riferiti Individui, che per tal motivo ricusavano di assumere la fatica; ed in conseguenza restavano impediti li Ripartimenti con pericolo di causarsi danno agli animali; su di che si domandò pronta provvidenza, anche per quello che riguardava alla vendita dell'erbe dei Ristori, e con ispecialità della Locazione di Casalnuovo per la causa dei PP. Gesuiti di Orta. Informata S. M. di quanto in questa dipendenza le ha consultato la Camera, e delle pronte provvidenze date per la puntuale osservanza degli ordini antecedenti, e del suo Real decreto; ed anche per quel che riguarda alla vendita dell'erba dei Ristori, per essere cose, che non ammettono dilazione: E tenendo anche S. M. presente, che col decreto della Giunta di cotesta Dogana dell'anno 1732., in cui fù ordinato il pagamento dei sudetti diritti dei Ripartimenti nella somma di *mille quattrocento ottanta ducati*, non si spiegò il modo come si doveano ripartire fra il Presidente Governatore, e gli espressati individui di cotesta Dogana: e che col riferito Real Decreto comandò S. M., che la divisione di tali diritti si facesse, senza pregiudicare al solito praticato col Presidente Governatore; lo che ha dato motivo al dubbio, nel quale sono entrate le signorie loro Illustrissime; ha stimato S. M. risolverlo, con ordinare la esatta esecuzione dello stesso suo Real Decreto per la sola somma dei *mille quattrocento ottanta ducati*; ma che questi si dividano nella maniera seguente. Cinquecento ottanta ducati al Presidente Governatore di cotesta Dogana per esser Capo, che presiede al Governo della stessa: cinquecento ducati ai Credenzieri, e per essi all' Avvocato Fiscale: e gli altri rimanenti ducati quattrocento ai Commissarj, e Scrivani dei Ripartimenti: ben inteso, che i sudetti Commissarj, e Scrivani non possano pretendere altra cosa per tali Ripartimenti sotto niuno pretesto, anche di fatica straordinaria; e neppure possano a loro beneficio mettere la menoma cosa nelle liste delle spese, che si fanno in tempo dei Ripartimenti: comandando altresì S. M. alle signorie loro Ill.me che effettivamente facciano pagare ai sudetti Commissarj,

27, e Scrivani l'interi ducati quattrocento, senza che abbiano a partecipare di altra cosa, sotto niuno motivo, o pretesto.

E quanto a quel che tocca ad un ricorso degli Scrivani del Patrimonio per altri diritti: vuole, e comanda S. M., che se gli permetta la riscossione da tutti quelli, che dalla Giunta gli stanno assegnati. Queste sono, sopra tutti i due punti divisati, le Sovrane determinazioni di S. M., che si debbono dalle signorie loro Illustrissime eseguire puntualissimamente; al di cui oggetto mi ha comandato di parteciparvele: e che si registrino nei libri Doganali, affinchè in ogni tempo siano note. Iddio guardi a loro Signori Illustrissimi per molti anni, come desidero. Napoli a 14. febbrajo 1748. -- Il Marchese Brancaccio -- Signori Ministri della Dogana di Foggia.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, conservato nel 6. Tomo fol. 318. e 321.



CAP. II.

C A P I T O L O II.

Delle Poste fisse, e separate.

§. 1. **L**A separazione delle greggi de' ricchi, e potenti, sollecitata dal Comune de' Pastori, ed ottenuta dalla clemenza del Savio FERDINANDO I. D'ARAGONA, era necessaria a mantenere illesa la pastorale libertà, ed a sostenere la indipendenza, ed uguaglianza della industria, senza farsi pregiudizio ai Reali interessi; giacchè l'esazione dipendeva dalla sola rigorosa numerazione degli animali, onde l'accrescere il numero delle *Locazioni* particolari non importava altro, che anticipare la particolare divisione delle *Poste*, in favore di qualche dovizioso Possessore di animali. Il più antico esempio di questa separazione è quello della *Posta di Parite*, che fu divisa dagli erbaggi della *Locazione di Candelaro*, per comodo degli animali del *Monistero di Santo Spirito de' Celestini di Sulmona*; poichè nell' essersi eseguita la generale reintegrazione, fu dall'estima di quella *Locazione* dedotto il peso di pecore *duemila, e duecento*, caricato a quei Monaci, per gli erbaggi della *Posta di Parite*, riputata come un'altra particolare *Locazione*; onde da quel tempo in tutti gli *Squarciafogli*, rimasti nell' Archivio della Dogana, quella *Posta* si vede separatamente assegnata per la stessa antica *estima*, e nella quantità di carra ventidue. Col decreto del Collaterale Consiglio della data de' 2. Settembre 1551., fu poi permesso al Cardinale *de Gadis Abate Commendatario del Monistero di S. Lionardo delle Matine*, di riserbare pe' suoi armenti gli erbaggi della *Posta del Forcone* parte del proprio *Feudo di Torre di Alemani*, con essersi tassato il numero degli animali, e stabilito il pagamento della Fida in beneficio del Fisco, col rilascio di un solo scudo per ogni cento pecore, che si deve credere per compenso dell'intrinfeco valore di que' pascoli. Per esecuzione di tal decreto, in tutti gli antichi *Squarciafogli* si legge registrata, separatamente

te

te dalle *Locazioni*, la *Posta* di quell' Abadia, col nome di carra-
venti; giacchè secondo l'*estima del Feudo*, e le regole della nu-
merazione, quella quantità di Territorio corrispondea al nume-
ro di *duemila* pecore, stabilito nel decreto del Collaterale. Que-
ste divisioni non erano allora pregiudiziali al Fisco; ma giova-
vano a' Pastori per la più facile, ed esatta custodia, e per la
certezza di far sempre godere alle greggi gli stessi erbaggi.

§. 2. Dopo che in Dogana fu confermata la libertà di
moltiplicarsi colla volontaria *Professione* il numero degli ani-
mali, col fine di ottenere una maggiore quantità di erbag-
gi, la separazione delle *Poste* divenne pregiudiziale a' vantaggi
del Fisco; perciò fu proibito agli antichi possessori delle *Loca-
zioni* particolari di accogliere altre greggi, o di far commercio
di que' pascoli, assegnati pel solo mantenimento de' proprj ani-
mali. Per impedire queste frodi il Doganiere destinava in ogni
anno gli ordinarij Ufficiali, o altri Subalterni per riconoscere,
e numerare le pecore mantenute in quegli erbaggi, coll'ordine
di liquidare i veri Padroni, perchè quando fossero diversi da
quelli ammessi nelle stesse *Locazioni* particolari, potesse il Fisco
esigerne l'intera Fida, e pretendere la esecuzione della pena
della perdita degli animali, stabilita ne' bandi. Fu allora cono-
sciuto necessario questo rigore, per sostenere il giusto vantaggio
della volontaria *Professione*, e della generale uguaglianza. Creb-
bero dall' altra parte le premure per la particolare separazio-
ne delle *Poste*; onde il *Duca di Torre maggiore*, profittando del-
la favorevole circostanza del tempo, domandò al Vicerè la con-
cessione delle *Poste*, chiamate l' *Orto del Rosso*, e la *Valle di
Mastrojanni*, parte del di lui Feudo di *Cantigliano*, che era uni-
to alla *Locazione di Candelaro*; ma prima di accordarsi la solle-
citata separazione, si fece esaminare posatamente dal Supremo
Tribunale della Camera le varie circostanze, che vi concorre-
vano. Dopo fatte le giuste osservazioni, fu rilevata la qualità
boscosa di que' pascoli, e la ripugnanza degli altri Pastori nel
farli godere dalle proprie pecore: quindi discusso l'affare nel
Collaterale Consiglio, con decreto de' 12. Luglio 1577., si
dichia-

dichiarò, poterfi permettere a quel Feudatario di ritenere pel pascolo de' proprj animali le due *Poste* dimandate, fintanto che sarebbe piaciuto allo stesso Vicerè; ma per la esazione della *Fida* si ordinò al Tribunale della Camera di dover fare la *tassa* del vero numero delle pecore, che poteano mantenersi in quegli erbaggi, per farsene poi la deduzione dalla intiera *estima* della *Locazione di Candelaro*, da cui le due *Poste* doveano separarsi. Per fissare con giustizia questo peso, volle il Tribunale della Camera prender conto del numero degli animali situati nelle stesse *Poste* negli anni antecedenti, e poi nell'anno 1579. fissò l'*estima* per la *Fida* di pecore *quattromila cento settantacinque*, ed a premura dello stesso Duca di *Torremaggiore*, permise la miglioramento di que' Territorj col solo taglio delle spine, e roveti, che deterioravano la condizione de' pascoli, senza poterli ridurre a coltura. Ne' primi giorni dell'anno 1580. si diedero gli ordini alla Dogana per eseguirsi la divisione di quelle due *Poste* dal corpo della *Locazione di Candelaro*, minorandosi proporzionatamente la stabilita *estima del Possedibile*: allora quegli erbaggi furono descritti fra le altre *Locazioni particolari*, assegnate a' Pastori più ricchi, secondo le grazie del savio FERDINANDO I. D'ARAGONA.

§. 3. La esposta particolare grazia ottenuta dal Duca di *Torremaggiore* diede motivo al Comune de' Baroni di dimandare al Vicerè Marchese di MONDEJAR, doverfi generalmente dare la facoltà a tutti i Padroni degli erbaggi *straordinarj soliti, ed insoliti* di ritenergli pel solo uso delle proprie greggi, in preferenza di ogni altro Pastore, che concorreva in Dogana, coll'obbligo di pagare al Fisco la stabilita *Fida*, a proporzione della quantità degli erbaggi riservati. Ma nello esaminarsi dal Collaterale Consiglio le dimande, fu considerato, che quella prelazione violava la libertà, e l'indipendenza promessa a tutta la Comunità de' *Locati*, e distruggeva la giusta gara della volontaria *Professione*; perciò fra le varie provvidenze date in Agosto dell'anno 1579., fu ordinato di non doverfi alterare l'osservanza della imparziale divisione de' pascoli Fiscali, stabilita col-

T. III.

E

le

le primitive leggi della Dogana, e solamente si diede a' Ministri incaricati di quella economia la facoltà di esaminare ne' casi particolari, se senza il pregiudizio degli altri Pastori, convenisse di usare qualche contemplazione per le greggi de' padroni de' fondi. Allora fu introdotto in Dogana di sentire particolarmente i *Locati*, prima di accordarsi la separazione delle *Poste*; solennità non osservata nella concessione al *Duca di Torremaggiore*; perciò non si è trovato esempio di altra particolare separazione degli erbaggi delle ordinarie *Locazioni*. Ma continuandosi l' annuale arbitraria distribuzione de' *Ristori*, fu accordato ai Monaci dell' Abadìa di *Tremi* di ritenere pel pascolo delle proprie greggi quello di *S. Agata*, col peso della Fida di pecore *tremila*, tassate per la estensione dello stesso Territorio. Nel farsi questa separazione si pensò solamente di eseguire gli ultimi ordini del Collaterale Consiglio, con evitare il pregiudizio degli altri Pastori; perciò considerandosi, che quegli erbaggi, situati nel recinto del *Riposo del Saccione*, non erano comodi alle greggi mantenute nelle ordinarie *Locazioni* del Tavoliere, si eseguì la concessione, senza darli compenso ai giusti vantaggi del Fisco, prodotti dalla gara della volontaria *Professione*. Or sebbene si fosse poi conosciuto, che la moltiplicazione delle *Poste* separate, e'l mantenimento delle *Locazioni* particolari era contraria alla nuova economia della Dogana; pure nell' essersi ordinata, ed eseguita nell' anno 1586. l' unione di tutte le *Locazioni*, e *Poste* particolari, assegnate a' più ricchi, e potenti Pastori, la contemplazione, che impropriamente si avea per gli Ecclesiastici, fece restare esentate da quel nuovo generale stabilimento le tre *Poste* possedute dal Monistero di *S. Spirito di Sulmona*, dall' Abadìa di *S. Lionardo delle Matine*, e dall' altra di *S. Maria di Tremi*. Nell' essersi poi uniti alle *Locazioni* anche i *Ristori*, fu nuovamente da' Padroni degli erbaggi pretesa la esecuzione degli ordini dati nell' anno 1579.; perciò il Territorio del *Serrone*, ed *Acquaviva*, dato alla *Locazione di Ponte Albanito*, fu prima dell' anno 1603. riservato per le greggi del *Duca di Bovino*, col peso della Fida di pecore *quattromila*, e si de-

descriffe fra gli erbaggi straordinarij, dispensati a' Pastori rimasti esclusi dalle ordinarie *Locazioni di Puglia*.

§. 4. Dopo che fu conchiusa la transazione col Comune de' *Locati*, i Ministri destinati al governo della Dogana non ebbero la menoma cura d'impedire la separazione delle *Poste* in favore de' Pastori più potenti; giacchè allora non si potea sperare il menomo vantaggio dalla gara della *Professione*. In queste circostanze riuscì facilissimo agli amministratori della *Cassa Santa dell' Annunziata di Sulmona* ritenere, come *Posta* separata dalla *Locazione di Tressanti*, quella chiamata la *Paglia*, con portarne il peso della Fida pel numero di pecore *tremila e cinquecento*; onde nella transazione rinnovata nell' anno 1620. vollero i *Locati*, che l'importo della Fida caricata a' Possessori delle *Poste di Parite*, della *Paglia*, del *Serrone*, e di *Sant'Agata* si dovesse dedurre dal debito della Comunità, restando a carico del Fisco l'esazione. Non si parlò in quel contratto degli erbaggi assegnati agli armenti della Badia di *S. Lionardo*; perchè non si riputarono mai uniti al corpo delle *Locazioni*. Da' libri della Dogana non si rileva l'origine, e'l fondamento della separazione della *Posta della Paglia*, che fino all'anno 1640. si ritrova registrata, e confusa colle altre della *Locazione di Tressanti*: solamente in un decreto emanato dal Reggente *Fabio Capece Galeota*, sotto il dì 3. di Dicembre dell'anno 1645., si dà per sicuro, essersi quella *Posta* separata dalla *Locazione*, ed assegnata a quel luogo pio, in forza di particolare transazione conchiusa col Fisco, senza che se ne additasse il tempo, e le circostanze; ma tanto per questo motivo fu proibito di concedersi ad affitto per uso di coltura le terre di quella *Posta*. Ne' tempi posteriori fu da' *Locati di Tressanti* contrastato il godimento, e la separazione di quegli erbaggi; nondimeno per la solita fatalità delle ragioni Fiscali, la controversia rettò dilatata, e confusa fra le solennità giudiziali, e quel Pio luogo continua a godere gli erbaggi per la sola *estima del Possedibile*.

§. 5. In quei tempi non si credeva pregiudiziale ai vantaggi del Fisco la separazione delle *Poste*; perchè le rendite

E 2

della

della Dogana erano limitate colle particolari convenzioni allora introdotte: Ma dopo abolite le transazioni, e ristabilita la volontaria *Professione*, lo scarso concorso de' Pastori rendeva in ogni anno molto difficile la distribuzione di tutt' i pascoli Fiscali per la sola *estima del Possedibile*; perciò i Ministri destinati al governo della Dogana usarono somma premura per vendere anticipatamente a qualunque Possessore di animali gli erbaggi di quelle *Locazioni*, che aveano minore concorso. Quella di *Guardiola* fu per molto tempo rifiutata da' Pastori concorsi in Dogana; onde si credè fare il vantaggio del Fisco, e l' vero sollievo della Comunità, coll' assegnare particolarmente una porzione di que' pascoli per la sola *estima del Possedibile*, senza che però si fossero mai solennemente divise, ed assegnate come fisse le *Poste*. Infatti la Badia di *Santa Maria delle Grotte di Vitulano*, descritta da tempi più antichi fra i *Locati* di quella *Locazione*, dopo l'anno 1660. ottenne la *Posta del Fornello* per la tassa delle pecore 1447., delle quali nel pagamento della Fida godea in ogni anno la bonificazione col titolo di limosina; ma negli antichi registri non fu quella descritta per *Posta* separata, come si è fatto ne' tempi posteriori, senza vedersi, se quella Badia abbia dismessa l'industria delle pecore. Per privata annuenza de' *Locati* si godeva dal *Duca di Montecalvo* la *Posta de' Bombacili* del Feudo di *Tertiveri*; ma poi nell'anno 1697. avendo il Presidente *Guerrero* ripartiti gli erbaggi di *Guardiola* fra le altre *Locazioni* più piene di animali, confermò, nel pubblico Istumento allora stipulato, quel particolare assegnamento, dandosi da' *Locati* la libertà a quel tenutario di far dichiarare, e descrivere per fissa quella *Posta* per la stabilita tassa di pecore dodecimila trecento settantotto, che si deduceano dall' *estima del Possedibile* della *Locazione*.

§. 6. La lentezza de' progressi della ristabilita volontaria *Professione* fece confermare ne' Ministri della Dogana la idea, di fare il maggior vantaggio del Fisco, colla particolare concessione delle *Poste* fisse, solo perchè si assicurava l'esazione della Fida per la intiera *estima del Possedibile*. Dall' altra parte gli
avidì

avidì Credenzieri proprietari fecero credere , che quelle separazioni riguardavano il solo interesse de' *Locati* , che cogli ordini generali dell'anno 1579. si volle mettere in sicuro nella particolare distribuzione degli erbaggi ; perciò fu introdotto di far dipendere dal solo consenso degli altri *Locati* la separazione , e concessione delle *Poste fisse* , senza considerarsi , che nel sistema della *Professione* volontaria , si facea l'utile de' particolari , col separare dalla Comunità i Pastori più potenti , e dare alle loro greggi una comoda situazione , senza fargli entrare in quella giusta competenza , che costituisce tutto il vantaggio fiscale . Questi erronei principj persuasero nell'anno 1685. il Presidente *D. Sebastiano de Cotes* a concedere a *D. Domenico* la *Posta* , possessore del Feudo di *Vulgano* , l'intero *Ristoro di Schifara* della estensione di carra trenta di territorio , che nella prima *estima del Possedibile* fu tassato per pecore *quattromila* . In questo territorio si era ne' tempi più antichi permessa dal Fisco la semina ; onde nel distribuirsi il pascolo de' luoghi incolti l'*estima* fu sempre minore , tassandosi colle regole stabilite per le *Ristoppie* , e *Nocchiariche* , per sole pecore *duemila duecento trentasei* , che si caricavano alle *Locazioni di Treffanti* , e *Candelaro* : ma sebbene nella concessione si fosse dichiarato , che il *D. Domenico* la *Posta* dovea ritenere per pascolo de' suoi animali l'intero Territorio di carra trenta ; pure il peso della Fida non fu caricato per l'antica *estima* di pecore *quattromila* , ancorchè la coltura si fosse dismessa da molto tempo , e le terre si trovavano ridotte in *Saldo* , per solo uso di pascolo . Questa circostanza di fatto non fu esaminata dal Presidente *Cotes* , e per le altre circostanze , allora considerate , rappresentò al Tribunale della Camera di essere utile al Fisco quella concessione , e ne ottenne l'approvazione , e conferma , per cui nel giorno de' 31. di Agosto dell'anno 1686. passò alla solenne stipula del contratto , che fu approvato dal MONARCA CARLO II. con formale privilegio spedito da *Madrid* a 9. di Dicembre 1686. , ed eseguito dal Vicerè , e Collaterale nel giorno de' 21. di Marzo 1687. ; onde gli erbaggi della *Schifara* restarono assegnati , non
per

per l' antica giustissima *estima* di pecore *quattromila* , ma colla posteriore moderazione introdotta per la coltura , non ostante che si trovasse quella già dismessà , ed abbandonata .

§. 7. Fra le posteriori confusioni delle economiche leggi di Dogana , gli aboliti Credenzieri fecero credere , che la concessione delle *Poste fisse* non dovea dipendere dalla suprema autorità del Principe , ma dalla sola limitata autorità de' Ministri deputati alla cura di quel Real Patrimonio , e dal semplice privato consenso degli altri *Locati* , avvalorato dagli ordini eccitativi di giustizia , ottenuti dall' abolito Collaterale , o dal Tribunale della Camera . Perciò nell' anno 1716. in vista del solo consenso de' *Locati* fu concessuta al Principe di *Melfi Doria* la *Posta di Canestriello Grande* della *Locazione di Valle Cannella* , col peso di pecore *tremila quattrocento trentasette* , che furono dedotte dalla prima *estima* di quegli erbaggi . Nel seguente anno 1717. colle stesse solennità fu data al *Duca di Borino* la *Posta* della *Contessa* della *Locazione di Ponte Albanito* , colla tassa di pecore *duemila novecento quaranta* . Nell' anno 1719. si concessero al *Duca di Calabritto* gli erbaggi del *Locone* , e *Iannarso* della *Locazione di Canosa* . Nell' anno 1743. fu continuata la stessa erronea pratica nel concedersi al *Conte di Potenza* la *Posta* delle *Cammarelle* della *Locazione di Salzola* , ancorchè per le opposizioni di alcuni particolari *Locati* fosse nata una strepitosa controversia prima in Dogana , e poi nel Supremo Tribunale della Camera ; ma la decisione si è sempre dilatata , perchè la separazione degli erbaggi non fu sospesa . Nell' anno 1769. fu da' *Locati di Canosa* contrastato al *Duca di Calabritto* il godimento delle *Poste* ; e chi sostenea le ragioni Fiscali pose in veduta la nullità della concessione ; onde dopo la solennità di un giudizio ordinario , furono le *Poste del Locone* , e *Iannarso* riunite alla *Locazione* , solo perchè la separazione di quegli erbaggi erasi accordata dalla sola autorità de' Magistrati in forza del privato consenso de' *Locati* , senza la necessaria approvazione del Sovrano , unico diretto padrone di que' Fondi .

§. 8. Dopo che i favj Ministri destinati al governo della
Do-

Dogana conobbero la irregolarità della pratica introdotta da' Credenzieri, e sostenuta da' Subalterni, le concessioni delle *Poste fisse* furono riserbate al solo Supremo arbitrio del Sovrano; perciò quando nell'anno 1747. il *Duca di Bisaccia Conte d'Egmont* ottenne il consenso de' *Locati*, per l'assegnamento della *Posta di Monte Arfente* della *Locazione di Valle Cannella*, e ne fece la dimanda in Dogana, l'Avvocato Fiscale *D. Filippo Corvo* pose in veduta la irregolarità della esposta pratica; onde dovette il Duca dimandare al Sovrano la concessione della *Posta*; ma prima di accordarsi la grazia, si volle sentire il Presidente Governatore *D. Francesco Marchant*, il quale con una lunga relazione espone tutt'i particolari motivi, pei cui credea utile la domandata separazione della *Posta* dal corpo della *Locazione*. Il glorioso MONARCA CATTOLICO volle secondare benignamente le domande del Duca, perciò, con Dispaccio della data de' 21. Giugno 1747., approvò la concessione della *Posta fissa*, ed ordinò la stipula delle cautele. Pretese allora l'Avvocato Fiscale, doverfi correggere l'altro abuso introdotto in Dogana, di dedursi dall'*estima* della *Locazione* anche l'aumento del *Posse- sedibile*, caricato in compenso dell'annuale *Caccia*, prodotto dalla volontaria *Professione*; ma il Presidente *Marchant* s'impegnò di far comparire ragionevole quell'abusiva pratica, credendo, che il minor peso della *Locazione* moltiplicasse la gara della volontaria *Professione*; perciò il maggior peso caricato al *Duca di Bisaccia* non fu assegnato al Fisco, che perdea l'utile della competenza; ma si dedusse dall'antica *estima* della *Locazione* a vantaggio degli altri *Locati*, che aveano dato il consenso per quella separazione. Questo esempio diede motivo al *Duca di Monte Calvo* di domandare, doverfi descrivere fra le *Poste fisse* quella de' *Bombacili*, che pel solo consenso de' *Locati di Guardiola* avea prima goduta; ma per le nuove opposizioni si accese in Dogana una strepitosa controversia, la quale fu terminata con una nuova convenzione, per cui la tassa del *Posse- sedibile* di quegli erbaggi fu aumentata per pecore tredicimila quattrocento novantatrè in favore dell'intera *Locazione*; e poi implorata

plorata dal Duca la Reale approvazione, che fu da S. M. CATTOLICA benignemente accordata con Real Dispaccio della data de' 29. Novembre 1752. in esito di una savia Consulta fatta dal Presidente Governatore Marchese Cito; però nel Reale Assenso si riserbò espressamente al Fisco la facoltà di riunire quegli erbaggi alla *Locazione* ad ogni semplice richiesta de' Ministri destinati al Governo della Dogana.

§. 9. In appresso fu domandata dal Principe di S. Nicandro la concessione della *Posta de' Vignali*, e *Porcili* della *Locazione di Casalnuovo*, per farla godere alle proprie greggi, come fissa, e separata; e sebbene avesse ottenuto il solito consenso de' *Locati*, pure dovette implorare dal Sovrano la grazia. Il Presidente D. Giulio Cesare d' Andrea, fu incaricato di riferire l'occorrente, e con lunga sensata relazione de' 22. di Maggio 1756., pose fra l'altro in veduta, che l'aumento delle pecore *duemila* offerto dal Principe di S. Nicandro, oltre la stabilita *estima* di quegli erbaggi, dovea restare in beneficio del Fisco, in compenso del maggior lucro goduto negli anni antecedenti, per mezzo della volontaria *Professione*: fece conoscere, che non potea quello pretendersi da' *Locati* pel consenso dato nella separazione. L'affare fu lungamente esaminato nel Tribunale della Camera, e poi pe' particolari meriti di quel Personaggio, fu da S. M., con Dispaccio degli 11. Novembre 1760., permessa la concessione delle domandate *Poste*, colla legge di osservarsi le circostanze espresse nella relazione dell'anno 1756. Ma dopo eseguita la separazione, i *Locati di Casalnuovo* rinnovarono le pretese; perchè l'aumento delle Pecore *duemila* caricato al Principe di S. Nicandro si dovesse dedurre dalla intera *estima* della stessa *Locazione*, e non introitare al Fisco in compenso del perduto lucro della *Professione*. Volle il Sovrano essere distintamente informato di questa pendenza dal Presidente Governatore D. Gennaro de' Ferdinando, e dopo aver sentite le chiare ragioni del Fisco, con Real Dispaccio della data de' 17. di Aprile 1762., comandò, che la Dogana decidesse ne' termini giudiziarij quella pretesa. Allora i *Locati*, memori degli

degli ostacoli prima incontrati nel Supremo Tribunale della Camera per quella medesima impresa, e persuasi della chiarezza delle ragioni Fiscali, abbandonarono la pretesione; onde il Fisco ha continuato ad esigere lo stabilito aumento della Fida.

§. 10. Fra le antiche confusioni della economia della Dogana, fu interrotta l'antica diligenza, costantemente usata, per liquidare i veri padroni degli animali mantenuti negli erbaggi delle *Locazioni* particolari: perciò i nuovi possessori delle *Poste fisse* si arrogarono la libertà di disporre di que' pascoli Fiscali, e di alterarne anche l'uso, come assoluti padroni, facendosi credere abolite le antiche leggi, che vietavano quel commercio: ma essendosi esposto a S. M. C. in altro aspetto questo abuso, fu corretto, nel Real Decreto de 10. Maggio 1747., e si dichiarò, che fosse a quelli rigorosamente vietato di vendere, cedere, permutare, o con altro titolo far godere quegli erbaggi dagli animali di altri *Locati*, sotto la pena della nullità del contratto, e di pagarne al Fisco il duplicato prezzo; e quando per particolari motivi fosse la cessione necessaria, si diede la facoltà al Presidente Governatore della Dogana di permetterla, dopo conosciuta giusta l'alienazione, e non fatta per profittare in pregiudizio del Fisco. Ma sebbene l'osservanza di questa Legge fosse costantemente inculcata in tutti i Bandi annualmente rinnovati, pure fra le astuzie de' più accorti, e le confusioni confermate in Dogana, i particolari possessori delle *Poste fisse* hanno spesso minorata, o dismessa l'industria degli animali, e con sommo pregiudizio de' Reali interessi hanno fatto uno illecito clandestino commercio degli erbaggi assegnati al solo sostegno delle proprie greggi, concorse in Dogana.



CAPITOLO III.

Della dispensazione degli erbaggi straordinarj insoliti.

§. I. **A**llorchè il favio ALFONSO I. D' ARAGONA dichiarò la sua particolare suprema protezione, per la Pastorizia, conobbe, che l' eccessivo favore di quella industria era contrario all' Agricoltura, e nocivo alla felicità, e polizia de' suoi Popoli; perciò dopo esaminato l' adusto clima, e la qualità del terreno de' vasti piani della Puglia, non fu contento delle saviissime disposizioni date, perchè quelle primitive applicazioni de' Popoli politici, restassero nelle designate *Locazioni* nella più stretta corrispondenza, ed armonia; ma cercò nel tempo stesso di stabilire un più giusto inalterabile freno agli eccessi della Pastorizia, collegare ai particolari possessori di que' fondi, la sollecitata libertà della vendita de' pascoli. Quindi stabilì, che dovesse il solo Doganiere provvedere alla sussistenza delle greggi concorse in Dogana, esercitando il privativo diritto di distribuire tutti gli erbaggi de' particolari, che nelle stesse Provincie di Puglia si soleano mettere in commercio. Considerò quel saviissimo MONARCA, che la restrizione della civile libertà, prodotta dall' esercizio di quel diritto proibitivo, unico fondamento della Dogana, potea ravvivare nel cuore di quei Popoli l' amore dell' Agricoltura, e l' esercizio di quella parte dell' industria, che si conosceva più conveniente al clima, ed alla naturale qualità di quelle Terre; giacchè con quella utile applicazione i privati fondi erano esentati dalla suggezione di cederse l' uso, e forse anche il naturale dominio a' Ministri Fiscali. Questo giustissimo principio regolò sempre l' economia della Dogana, e sostenne l' equilibrio fra quelle due utili primitive industrie. Ma sebbene l' esperienza della poco felice riuscita della semina, prodotta dalla incostanza di quello adusto clima, e l' costante maggiore vantaggio del commercio de' pascoli, spinsero i Baroni, e le Comunità

unità del Règno a sollecitare, in varj propizj incontri, la grazia di contrattare, e vendere liberamente il pascolo de' proprj fondi; pure i gloriosi Sovrani non vollero mai permettere, che per l'utile di pochi privati restasse pregiudicato il bene universale della Nazione. Anzi nell'esserfi ampliate le antiche *Lo-razioni*, colla stabile designazione de' *Ristori*, si usò la importante diligenza, di escludere da quella suggezione le terre situate fuori dell'adutto piano di Puglia, che si considerarono naturalmente più atte alla semina, ed agli altri usi dell'Agricoltura; e sebbene si fossero compresi in quel numero, varj estesi Demanj, addetti al comodo di quelle particolari Popolazioni, pure non fu mai vietato, o ristretto l'esercizio della coltura; e solamente in sostegno del fondamentale privativo diritto della Dogana, si proibì il commercio de' pascoli, affinchè nell'afficurarsi il vantaggio del Fisco, si promovesse la maggiore felicità della Nazione, sostenuta sempre dal giusto equilibrio dell'Agricoltura, e della Pastorizia.

§. 2. Dopo afficurata la inviolabile osservanza di questo privativo diritto Fiscale, i pochi potenti possessori degli erbaggi, e specialmente gli Ecclesiastici, procurarono d'impedirne l'esercizio, prima colla dimanda di doverfi dal Doganiere dichiarare, per tutto il giorno de' 18. Ottobre, i pascoli, de' quali volea fare uso; e poi colla pretensione della tassa de' prezzi, che pagar si doveano per l'uso de' medesimi. Ma siccome la limitazione del tempo non fu mai accordata, così la dichiarazione de' prezzi degli erbaggi soliti, distinti col nome di *Ristori* ordinarj, fu per lungo tempo esaminata, e stabilita dal Supremo Tribunale della Camera, e dallo stesso Collaterale Consiglio. Per gli altri poi, che si doveano distribuire nel solo caso del maggiore concorso di animali, distinti col nome di *Straordinarj insoliti*, fu col decreto generale della data de' 20. di Ottobre 1551. dichiarato, che il Doganiere, e Credenzieri doveessero tassarlo, e convenirlo coi Padroni; ma quando la pretensione fosse eccessiva, si diede a que' Ministri la facoltà di distribuire agli animali gli erbaggi, per poi far decidere da' periti la quistione del

F 2

prez-

prezzo. Dopo stabilita questa economia, fu promossa l'altra controversia, se dovessero esentarsi dal diritto della privativa dispensazione i pascoli destinati al Comune uso degli animali de' Cittadini delle Università, alle quali appartenevano. Fu l'affare discusso nel Tribunale della Camera, in occasione delle opposizioni fatte dalla Città di Taranto agli ordini del Doganiere; e col decreto de' 28. Settembre 1560. fu dichiarato, che i *Ristori soliti* dispensar si dovessero costantemente, ma per gli altri *non soliti*, potesse la Dogana esercitare il diritto della *Dispensazione*, quando si mettevano in commercio; e non nel caso, che si riserbavano al privato Comune uso de' Cittadini. Con questa norma fu poi costantemente regolata la distribuzione degli *erbaggi straordinarij insoliti*; anzi perchè si sapessero con chiarezza gli erbaggi, che si mettevano in commercio, nel rinnovarsi i bandi della proibizione della vendita, fu ordinato ai possessori, di dovere per tutto il mese di Settembre, dichiarare gli erbaggi destinati al sostegno delle proprie greggi, usandosi ogni maggior diligenza per liquidare le frodi usate in pregiudizio de' diritti Fiscali; e siccome il bisogno della Dogana non era sempre eguale, così in ogni anno nel conchiudersi la *Locazione generale*, si dava con altro particolare bando la libertà a' possessori di contrattare co' Pastori non *Locati* gli erbaggi esclusi dalla distribuzione.

§. 3. Colle leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA non solo fu confermato il privativo diritto della Dogana, e la economia stabilita col decreto dell'anno 1551., ma si prescrisse pure al Doganiere, che, per togliere ogni equivoco, dovesse formare uno esatto registro degli *erbaggi straordinarij insoliti*, distribuiti nel corso di dieci antecedenti anni; perchè si sapesse con chiarezza la loro sufficienza, ed il prezzo pagato; e che poi in ogni anno prima della *Locazione generale* destinasse i periti a riconoscere, ed esaminare l'attuale stato, per procedere alla tassa del prezzo, nella maniera stabilita nello stesso generale decreto. Questa legge fu esattamente posta in esecuzione dal savio Doganiere Fabrizio de Sangro; ma dopo fatta la particolare di-

stribu-

distribuzione fu dal Comune de' Pastori dedotto, che nella tassa de' prezzi aveano i possessori usate varie frodi, anche con occultare la qualità, e quantità degli erbaggi assegnati; perciò nel Novembre dell'anno 1574. si diede la commessione al Credenziere *Sigismondo Corcione*, ed a varj altri minori Ufficiali della Dogana; perchè colle sollemnità prescritte, facessero riconoscere da' periti la qualità, e la sufficienza degli erbaggi, già dispensati, e degli altri, de' quali potea la Dogana fare uso, ne liquidassero l'estensione, ed i veri prezzi altre volte pagati, onde restasse colla maggiore esattezza fissata la giusta stima di tutti que' pascoli, per farsene l'annua distribuzione a' Pastori, e pagarsi dal Fisco il giusto prezzo ai possessori. Il Credenziere *Corcione* eseguì il suo incarico ne' luoghi del *Saccione*, e del *Monte Gargano*; e con distinta relazione della data de' 3. Febbrajo 1575., espone al Doganiere la qualità, estensione, sufficienza, e prezzo di tutti gli erbaggi di quelle contrade: gli altri Ufficiali usarono la stessa diligenza ne' designati luoghi contigui al Real Tavoliere e negli altri delle Provincie di *Bari*, *Otranto*, e *Basilicata*. E perchè questo importante affare fosse meglio sistemato, ne' primi giorni di Febbrajo dello stesso anno 1575., il Doganiere *Sangro*, in unione degli altri Ministri della Dogana, andò personalmente a fare le più esatte osservazioni de' luoghi, cominciando dal territorio di *Trani*, e proseguendo per le campagne di *Andria*, *Corato*, *Ruvo*, *Terlizzi*, *Bitonto*, e dagli altri luoghi della Provincia di *Bari*, passò nell'altra di *Terra di Otranto*: ove nelle Spiagge del *Mare Jonio* esaminò le amene campagne della Provincia di *Basilicata*; poi per la strada di *Montepeloso*, *Spinazzola*, e *Venosa* giunse in *Melfi*, tornando in *Foggia* nel giorno de' 9. di Marzo. Esaminò allora le relazioni degli altri Ufficiali destinati per le medesime osservazioni; ed attese a formare l'ordinato registro degli erbaggi *Strauordinarj*, che annualmente dispensare si poteano agli animali manifestati in Dogana; e sebbene fra le ingiurie del tempo, e la poca fedeltà de' Subalterni, siasi quel registro involato dall' Archivio della Dogana; pure nel libro chiamato delle *Piante*, e nell'altro

tro detto *Stizzo del Viaggio di Terra di Otranto, Bari, e Basilicata*, sono rimaste bastanti notizie di quella importante liquidazione.

§. 4. Dagli altri antichi registri dello stesso Archivio si rileva, che, dopo le riferite osservazioni, gli *erbaggi Straordinarj insoliti* erano in ogni anno distribuiti, ed assegnati a' particolari Pastori, o alle intiere *Locazioni* per la stima di un determinato numero di pecore, per cui dal Fisco si esigeva la stabilita Fida di ducati *cento trentadue a migliajo*. Da questo prodotto si pagava il prezzo a' possessori, che con reciproca soddisfazione fu ragguagliato alla ragione di ducati *cento* per ogni migliajo di pecore tagliate nella distribuzione. Il peso di questo diritto Fiscale fu sempre di mal animo sofferto dal Comune de' Baroni; perciò nelle domande fatte al Vicerè MARCHESE DI MONDEJAR, con una supplica divisa in quindici Capitoli, fu preteso non solo di limitare l'esercizio della giurisdizione del Doganiere, ma si cercò nuovamente di ottenere la libertà della vendita degli *erbaggi Straordinarj insoliti*, dopo il giorno primo di Ottobre, e la tassa illimitata del prezzo col pronto pagamento. Furono queste pretensioni lungamente esaminate da' Supremi Ministri del Consiglio Collaterale, e della Camera, e col decreto generale degli 8. di Agotto 1579., siccome si diedero varj ordini per la correzione degli esposti abusi, così l'esercizio della giurisdizione fu confermato, e la economia della privativa distribuzione de' pascoli straordinarj colla tassa de' prezzi non fu in menoma cosa alterata. I possessori de' fondi, sempre intenti a sfuggire quella suggezione Fiscale, cercarono di estendere l'industria della semina, o la piantagione degli alberi, per acquistare un più libero uso de' proprij territorj, e godere de' sicuri vantaggi dell'agricoltura, esentata da ogni restrizione. Procurarono i Pastori d'impedire anche l'aumento della coltura; ma fu conosciuto giusto, che il diritto del Fisco, e la facoltà della Dogana non potea estendersi oltre della privativa vendita, e distribuzione de' pascoli vernini; perciò fu sempre sospesa la particolare *Dispensazione*, quando si verificava, che i possessori, o

i Cit.

i Cittadini delle Comunità occupavano, colla semina, o colla coltura degli alberi, que' fondi, che altre volte si erano assegnati al sostegno degli animali. Solamente i luoghi coverti dagli alberi degli olivi, che nella Provincia di *Otranto* soleano lasciarsi incolti, continuarono a distribuirsi per pascolo delle pecore, limitandosi la loro introduzione fino al mese di Dicembre, quando si era raccolto il frutto. Ma per sapersi con certezza gli erbaggi posti in Commercio, furono obbligati i possessori a dichiarare nel tempo designato, se la coltura occupava l'intero fondo, o una picciola parte; giacchè anche il pascolo de' territorj una volta coltivati si distribuivano alle greggi concorse in Dogana, quando si lasciavano in riposo.

§. 5. La esatta osservanza di questa economia contribuiva sommamente, a mettere nel più giusto equilibrio la Pastorizia, e l'Agricoltura, riputate sempre l'unico perenne fonte della ricchezza de' Popoli del Regno. Le particolari leggi formate per regolare la semina ne' limitati fondi del Real Tavoliere, non furono mai estese per restringere la libertà della coltura de' più vasti territorj, posseduti dalle Comunità, o da' Baroni di quelle Provincie; anzi la rigorosa proibizione del privato commercio de' pascoli, e la tenue tassa del loro prezzo, erano principalmente diretti a promuovere l'aumento della semina, o la piantagione degli alberi, quando la natura del territorio, la qualità del clima, o lo stato della Popolazione non si trovava contrario ai progressi di quelle più utili industrie. I nostri più savj Legislatori furono sempre persuasi, che l'eccessivo favore della Pastorizia, o la illimitata restrizione della coltura, poteano turbare la felicità de' Popoli; perciò vollero sempre mantenere nel giusto equilibrio quelle primitive necessarie professioni, esaminando la diversa qualità del clima delle varie Provincie del Regno. Ma siccome la costante antica esperienza avea fatto conoscere, che gli adusti territorj del Real Tavoliere di Puglia erano naturalmente più atti al pascolo, che alle varie parti dell'Agricoltura, così la particolare economia della Dogana fu limitata per quei soli terreni; e la cura de' Ministri destinati

stinati al governo di quel Ramo delle Reali Finanze , fu diretta solo ad impedire le frodi usate nel vietato commercio de' pascoli , che far si solea coll'apparente riserva de' fondi medesimi pel sostegno de' proprj animali ; perciò non furono mai turbati que' possessori , che tenevano riservati i proprj territorj alla semina , o alla piantagione degli alberi .. Negli antichi registri dell' Archivio della Dogana non mancano gli esempj di essersi con rigore proceduto alla esecuzione delle stabilite pene contra di coloro , che aveano posti nascostamente in commercio gli erbaggi riservati al comodo delle proprie greggi ; ma pe' fondi addetti alla coltura non fu mai fatta la menoma limitazione ; ed il Fisco fu sempre contento della privativa *Dispensazione* de' soli territorj non coltivati , posti in commercio per uso di pascolo . Con questi savj regolamenti siccome fu allora moltiplicato in Dogana il concorso degli animali , così fu maggiormente promossa , ed aumentata la coltura ; onde le Comunità , ed i Baroni del Regno non ebbero più motivo di domandare per questa parte , la riforma delle antiche leggi della Dogana , nè di accusare quella economia , come contraria a' progressi dell' Agricoltura , e produttrice delle penurie nella Capitale .

§. 6. I conti del Credenziere *Corcione* , rimasti nell' Archivio della Dogana , dimostrano la costante privativa distribuzione de' pascoli *Straordinarj insoliti* , fatta ne' primi anni del secolo decimosettimo , con sommo vantaggio del Reale Erario , e de' Popoli del Regno ; giacchè si godea l'abbondanza de' ricchi prodotti della Pastorizia , senza essere minorati gli altri dell' Agricoltura , ed entrambe quelle utili primitive industrie erano mantenute nella più stretta corrispondenza , ed armonia . Ma le varie sciagure , che nei seguenti anni desolarono la Pastorizia , e produssero la minorazione delle rendite della Dogana , nel tempo stesso , che persuasero il Vicerè CONTE DI LEMOS ad alterare l'antica economia , e stabilire col Comune de' Pastori la particolare convenzione dell'annuo pagamento della Fida , per l'uso de' soli erbaggi Fiscali , fecero minorare in Dogana il concorso degli animali , e sospendere l'antica pratica della *Dispensazione*

fazione degli Erbaggi Straordinarj insoliti; ancorchè questo diritto si fosse dal Fisco ceduto espressamente alla Comunità de' Locati. Allora le Comunità, ed i Baroni ottennero indirettamente la desiderata libertà di mettere in commercio i proprj pascoli; il Regio Erario fu privato del giusto utile, sempre prodotto da quella privativa distribuzione; e fra le nuove massime introdotte nella economica legislazione della Dogana, i più accorti, e potenti Pastori moltiplicarono le greggi, e furono esentati dal peso dell'antica Fida; perciò essendosi colla libertà del commercio, aumentati i prezzi degli erbaggi, ogni particolare possessore de' fondi s'impegnò di moltiplicargli, e di restringere la coltura, e la semina, che per altri motivi riusciva meno utile. I supremi Governatori del Regno, impegnati a migliorare le rendite della Dogana, non conobbero la necessità di richiamare in osservanza l'antica privativa distribuzione di tutti i pascoli vernini, unico efficace stimolo dell'aumento dell'Agricoltura, e furono contenti di assicurare le rendite Fiscali con altre particolari temporanee convenzioni, senza mai correggere i mali nella loro origine; onde l'antico equilibrio fra la Pastorizia, e l'Agricoltura fu maggiormente confuso, e l'avvantaggio, prima goduto dal Fisco nella privativa distribuzione de' pascoli, fu usurpato da pochi particolari, e specialmente dagli Ecclesiastici possessori de' più vasti territorj, senza sollevarsi la gente più semplice, ed industriosa.

§. 7. Nel ristabilirsi il sistema della volontaria *Professione* si trovava il Regno desolato dal flagello della peste; la Pastorizia, e l'Agricoltura erano nel massimo avvillimento; il numero degli animali era generalmente minorato; e la quantità de' pascoli si era infinitamente estesa; giacchè la scarsa popolazione avea fatta abbandonare ogni specie di coltura. I Ministri destinati al governo della Dogana doveano, secondo lo spirito di quelle primitive leggi, prima procurare la distribuzione degli ordinarij erbaggi Fiscali, e poi esercitare il diritto della privativa *Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj insoliti*, che dipendeva unicamente dal maggiore concorso degli animali; perciò fra

T. III.

G

le

le infelici circostanze di que' tempi, crederono, che la sola proibizione generale degli acquisti de' pascoli privati bastava per ravvivare l'antica concorrenza de' Pastori, ed assicurare l'aumento di quelle Reali rendite. Ne' bandi annualmente pubblicati fu stabilita la pena di cinquanta once contra de' Pastori, che faceano le compre, e rinnovata l'altra della perdita del prezzo, e della confiscazione del fondo, contra de' possessori, che faceano in qualunque tempo le vendite degli *Erbaggi Straordinarj insoliti*; dichiarandosi nulli i contratti. Ma la facilità di eludere l'esecuzione di quelle pene, e l'massimo avvilimento del prezzo de' pascoli medesimi, impegnarono i Pastori più accorti, e potenti ad abbandonare intieramente il manifesto delle proprie greggi in Dogana, per mantenerle ne' soli erbaggi straordinarj, lasciando le *Locazioni*, ed i *Ristori* a quelli rimasti, descritti negli antichi libri della Dogana. Le nuove massime adottate dagli Scrittori del Foro, e la separazione del diritto della Fida delle pecore rimaste dalla Dogana, faceano con facilità eludere l'osservanza di quelle antiche fondamentali leggi, nel particolare obbligo di manifestarsi gli animali, e riceverli dal Fisco i necessarij pascoli vernini. Fra la confusione di quelle materie i Ministri, che dal Vicerè DI ARAGONA furono impiegati a correggere gli abusi introdotti in Dogana, non videro, che la felicità de' Popoli del Regno, e l'aumento della stessa Agricoltura dipendea principalmente dal ristabilimento dell'antica privativa *Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj insoliti*; perciò furono contenti di confermare nella Prammatica allora emanata la sola proibizione de' contratti, da osservarsi fino al punto della *Locazione* generale; anzi per essersi ad altri ceduta l'esazione della Fida delle pecore rimaste, crederono, che la pena dell'intiero pagamento della Fida stabilita contra de' Pastori *Locati*, che faceano acquisto degli *Erbaggi Straordinarj*, dovesse aver luogo nel solo caso, in cui le greggi concorse non avessero intieramente occupate le *Locazioni*, ed i *Ristori* ordinarij; ma la dubbia interpretazione di questa legge restò poi abolita col particolare bando formato in Settembre dell'anno 1669. dal Presidente

dente *de Filippo*, con cui fu confermata l'antica generale proibizione della vendita, e dell'acquisto de' pascoli, e ridotta ne' giusti limiti la pena.

§. 8. I sicuri riscontri del felice stato della Pastorizia faceano sperare quel maggior concorso, che potea ravvivare in Dogana l'antica gara della volontaria *Professione*; ma la libertà, che, colle varie temporanee convenzioni, si era data a' possessori degli *Erbaggi Straordinarj insoliti*, di mettergli privatamente in commercio, e la pena della Fida delle pecore rimaste, tolta dalle mani del Fisco, impedirono i giusti vantaggi del *Regio Erario*, e moltiplicarono la estensione de' pascoli, con sommo pregiudizio dell'Agricoltura. Doveasi perciò ristabilire l'antica privativa *Dispensazione*, perchè i possessori fossero spinti a ravvivare l'abietta Agricoltura, che unicamente gli difendea da quella servile soggezione; e dalla restrizione de' pascoli fossero obbligati i Pastori al più esatto volontario manifesto delle proprie greggi. La massima confusione, in cui era ridotta l'economica legislazione della Dogana, e la particolare male intesa contemplazione pe' possessori de' pascoli, non fecero conoscere questa verità: furono i Pastori sottoposti a nuove pene pecuniarie; e si credette, che la sola pubblicazione de' bandi penali annualmente rinnovati, fosse bastante a richiamare il desiderato concorso delle greggi, ed a moltiplicare quelle Reali rendite. La premura de' Ministri dettinati a quel governo era solamente diretta ad assicurare l'esazione della Fida, per l'intera *estima del Possibile* delle *Locazioni*, e de' *Ristori*; perciò tutte le disposizioni riguardavano la temporanea sicurezza dell'utile Fiscale. Il Presidente *D. Diego Ulloa*, in un particolare bando della data de' 22. Novembre 1671., offerì a tutti que' Pastori, che fossero volontariamente concorsi ad occupare i pascoli della *Locazione di Guardiola*, la generale abolizione delle pene stabilite, per gli clandestini acquisti degli erbaggi straordinarj. Furono poi rinnovate in ogni anno le rigorose proibizioni del privato commercio de' pascoli; ma senza procedersi contra de' possessori, che violavano l'antica fondamentale legge. La sola sicurezza del pagamento della Fida

bastava, per liberare i Pastori dalle nuove pene pecuniarie, stabilite ne' bandi; anzi spesso gli accorti *Deputati* della *Generalità de' Locati*, nell'assumere in nome della Comunità il peso della Fida di tutto il *Possedibile*; ottennero da' Ministri della Dogana la facoltà di liquidare gli animali mantenuti negli erbaggi straordinarij, per obbligargli a concorrere al promesso pagamento; e sebbene dopo assicurata la distribuzione di tutti gli erbaggi Fiscali, si fusse continuata l'annuale rinnovazione de' bandi proibitivi; pure non si usava ulteriore premura per sostenerne l'osservanza, nè mai fu considerato, che la decadenza della femina, e la scarshezza delle vettovaglie sperimentata nel Regno era principalmente prodotta dalla usurpata libertà del privato commercio de' pascoli.

§. 9. La giusta premura del Viceré MARCHESE DE LOS VELAZ, per ridurre le rendite della Dogana nell'antico florido stato, fece intieramente abolire la sinistra interpretazione della *Prammatica* dell'anno 1668. circa il diritto della *privativa Dispensazione degli Erbaggi Straordinarij insoliti*: allora la esazione della Fida delle pecore rimase, dipendeva dall'arbitrio de' particolari tenutarij, nè giovava alla Dogana per sostenere l'annuale concorso delle greggi; ma pure non fu considerato, che la sola distribuzione de' pascoli potea ravvivare l'antica straordinaria concorrenza de' Pastori. Le limitate cognizioni di quelle fondamentali Leggi, e la privata contemplazione pe' particolari possessori de' pascoli, che nella maggior parte erano Ecclesiastici, non fecero ristabilire l'antica ragionevole economia; e persuasero il Presidente D. Sebastiano de Cotes a permettere nell'anno 1684. agli stessi Pastori l'acquisto di quegli erbaggi, anche in preferenza degli altri, colla sola soggezione di domandarne fra un determinato tempo il permesso dalla Dogana, con dichiarare il numero degli animali mantenuti in quei pascoli; perchè il Fisco agguanesse al pagamento della Fida l'altro antico diritto di ducati *trentadue* a migliajo. Questo espediente si fece noto con un particolare bando, in cui fu spiegata la pena della duplicazione de' ducati *trentadue*, e l'altra del peso delle diete assegnate ai
Mi-

Ministri, che doveano liquidare le frodi commesse, sottoponendosi i soli Pastori alla osservanza. Il generale avvillimento de' prezzi degli erbaggi straordinarj facilitò l'esecuzione di questa nuova pratica, e rese costante la rinnovazione del bando, prorogandosi ad arbitrio del Ministro Governatore il termine di domandare le licenze; tanto che avendo nell'anno 1690. il Presidente *D. Adriano de Laynzina y Ulloa* trascurato di offerire quel permesso, fu dal Tribunale della Camera ordinata la rinnovazione; ancorchè poi, per altre particolari circostanze, si fosse dal Vicerè abolita la liquidazione, e la esazione delle stabilite pene, e diete de' Commissarj. La reciproca libertà goduta da' Pastori, e da' possessori de' pascoli nel celebrare que' contratti, anche nel tempo proibito, produsse immediatamente l'aumento de' prezzi; perciò nell'anno 1694. ne fu da' Deputati generali domandata la moderazione, anche col motivo della mortalità degli animali avvenuta per le straordinarie nevi cadute in Puglia. Secondo lo spirito delle fondamentali leggi della Dogana, non potea la pretensione dichiararsi ingiusta; onde il Presidente *D. Gianfrancesco de Puga*, col decreto della data de' 21. Maggio di quello anno, dichiarò, che quando il prezzo convenuto per gli erbaggi straordinarj non era maggiore di ducati dieci per ogni carro, dovessero i Pastori pagarlo intieramente; ma se oltrepassava quella somma, dovessero godere la minorazione della quinta parte fino al prezzo di ducati venti; della quarta fino ai ducati trenta; e della terza parte per ogni altra somma maggiore tassata ne' privati contratti.

§. 10. Il temporaneo vantaggio della volontaria *Professione* prodotto dalla esposta nuova economia, non fece conoscere il grave pregiudizio, che la libertà del commercio degli erbaggi straordinarj inferiva al fondamentale diritto del Fisco, ed a' felici progressi dell'Agricoltura: non fu allora conosciuto, che il giusto equilibrio di quelle due primitive necessarie applicazioni era nel Regno stabilito nella sola rigida osservanza della privativa dispensazione de' pascoli vernini, accordata alla Dogana. I possessori de' pascoli, e gli stessi Pastori si videro con som-

sommo piacere liberati dall'antica soggezione ; senza conoscerne gli effetti , ed abbracciarono con fervore quel nuovo sistema, con cui il rigore delle antiche proibizioni annualmente rinnovate , restava mitigato col solo peso de' ducati *trentadue* a migliajo di pecore , o centinajo di animali grossi , mantenuti negli erbaggi straordinarj . Ma dopo che la libertà delle vendite produsse la straordinaria alterazione de' prezzi , e'l solo vantaggio degli Ecclesiastici possessori delle più vaste tenute della Puglia , i Pastori furono i primi a conoscere il danno , che s' inferiva alle proprie industrie dalla inosservanza delle antiche leggi della Dogana ; ed il Regno cominciò a vedere i funesti effetti della decadenza della femina . La generale moltiplicazione de' pascoli fece minorare la gara della volontaria *Professione* , non essendo difficile di eludere per altre vie , la limitata diligenza Fiscale ; onde il Presidente *D. Andrea Guerrero* conobbe la necessità di richiamare nella piena osservanza l'antica economia della privata dispensazione degli *erbaggi straordinarj insoliti* , e la giusta moderazione de' loro prezzi . E sebene avesse persuaso il Vicerè DUCA DI MEDINA CELI della giustizia di questo espediente, dimostrando il sommo vantaggio del Fisco , de' Pastori , e dell' Agricoltura ; pure la particolare contradizione de' pochi potenti possessori de' pascoli , seppe oscurare i motivi di giustizia , e dell'universale vantaggio , esposti dal Presidente *Guerrero* ; onde ridotto l'affare al solito esame contenzioso , restò sottoposta alle inutili formalità giudiziali l'osservanza delle fondamentali leggi della Dogana ; e con universale stupore si vidde accordata per vie indirette quella libertà , che tante volte si era sollecitata , e mai ottenuta , nelle varie grazie domandata dalle Comunità , e da' Baroni a' gloriosi Sovrani ARAGONESI , ed AUSTRIACI .

§. II. I Ministri , che succedettero nel governo della Dogana , procurarono di soddisfare per altre vie al comune impegno dell'aumento di quelle rendite ; ma tuttocchè si fossero rinnovati con maggior rigore i bandi proibitivi dell'anticipato commercio degli *Erbaggi Straordinarj insoliti* ; pure si continuò il sistema di

di modificarsi la pena della perdita degli animali, colla sola esazione dell'antico diritto della *Dispensazione*; nè si procedè mai contra de' venditori per la ordinata confiscazione de' fondi, nè per l'esazione de' prezzi convenuti, credendosi falsamente, che i soli *Locati*, soggetti al pagamento della Fida delle *pecore rimaste*, dovessero osservare quelle proibizioni. Dall'altra parte l'impegno di sostenere la gara della volontaria *Professione* facea compensare il peso del *Caccino*, che si portava dagli stessi Pastori, nell'acquisto, e nella divisione degli erbaggi Fiscali, coll'altro della *Dispensazione*. Di questa ragionevole equità cominciarono a fare abuso i più accorti; giacchè dopo avere manifestati in Dogana i proprj animali, trascuravano di fargli passare in que' pascoli; e con manifesto dispregio delle antiche proibizioni, ne faceano un clandestino commercio, mantenendo negli erbaggi particolari i proprj animali; giacchè colla bonificazione del *Caccino*, di cui non portavano il peso, si esentavano dal diritto della *Dispensazione*, e dalla pena della Fida delle *pecore rimaste*. Fu avvertito di questa frode il Presidente D. Francesco Milano; e col particolare bando della data de' 16. di Novembre 1703. ordinò, che nella particolare divisione delle *Locazioni*, e de' *Ristori*, non si dovesse assegnare la corrispondente rata de' pascoli a tutti que' Pastori, che trascuravano di condurre in Dogana i proprj animali, ma gli mantenevano negli erbaggi straordinarij; e volle, che i particolari Commissarij de' *Ripartimenti* dovessero colla maggior diligenza, ed esattezza liquidare tutti gli autori di quella frode, per darsi contra de' medesimi le ulteriori disposizioni. Fu allora conosciuto, che la bonificazione del *Caccino* non poteasi per giustizia pretendere da que' Pastori, che non ne soffrivano il peso; anzi si vide, che quello abuso non solo minorava la giusta gara della volontaria *Professione*; ma distruggeva quella uguaglianza, ed imparzialità sempre inculcata nelle leggi della Dogana: giacchè i Pastori più accorti partecipavano de' particolari vantaggi dell'Industria, e profittavano dell'anticipata confusa desolazione de' pascoli Fiscali, col mantenervi le greggi fino al compimento del-

la

la divisione; e poi lasciavano a' più semplici tutto il peso della Fida dovuta da' loro animali; e gli obbligavano ad accettarlo pel solo motivo di minorare la competenza, e'l ritardo della divisione. I più accorti Ministri destinati al governo della Dogana usarono sempre la massima vigilanza per impedire quelle frodi pregiudiziali al Fisco, e gravose a' più poveri, e semplici Pastori.

§. 12. Le annuali proibizioni del commercio degli *Erbaggi Straordinarij insoliti* produssero in Dogana quel medesimo effetto, che *Tacito* avea considerato nelle leggi proibitive del lusso, fatte nell'Impero Romano; giacchè in dispregio de' rigorosi bandi, le vendite anticipate, e clandestine erano da anno in anno moltiplicate, con pregiudizio dell'Agricoltura; ed i prezzi si alteravano all'eccesso in danno de' poveri Pastori. L'anticipata confusa introduzione degli animali nelle *Locazioni*, e ne' *Ristori*, e'l ritardo della distribuzione delle *Liste generali*, e del particolare assegnamento delle *Poste*, siccome deterioravano l'intrinfeca buona qualità degli erbaggi Fiscali; così obbligavano i poveri Pastori a provvedere alla sussistenza delle proprie greggi, coll'acquisto degli erbaggi straordinarij, resi perfetti dalla sola gelosa custodia. Non fu mai considerato, che l'obbligo della trasfrazione non potea separarsi dal diritto della privativa *Dispensazione* de' pascoli: non si vide, che la libertà della vendita usurpata da' particolari, era distruttiva delle fondamentali leggi della Dogana; e che l'impegno del maggior concorso assicurava solamente il vantaggio degli Ecclesiastici possessori delle vaste tenute della Puglia, e di altri pochi potenti particolari distratti dalle altre più utili industrie; ma producea nel tempo stesso il certo danno del Fisco, della Pastorizia, e dell'Agricoltura. Il Presidente *D. Giuseppe Aguirre*, nell'essere destinato a quel governo, vide con meraviglia, che spesso i frutti dell'industria erano intieramente appropriati da' particolari venditori degli erbaggi, senza che il Fisco potesse ottenere il pagamento della moderata antica Fida; onde pensò di dare un giusto freno a que' perniciosi abusi. Ma informato dell'infelice esito della simile impresa del
Pre-

Presidente *Guerrero*, volle dipendere dagli ordini de' Supremi Governatori del Regno, ai quali espone i pregiudizj del Fisco, e le gravezze de' Pastori, prodotte dalla sola avidità de' venditori de' pascoli, senza entrare nell'altro importante esame de' danni dell'Agricoltura. La relazione fu dal Vicerè rimessa a' Ministri della Giunta, eretta per la riforma della Dogana; perchè sentendo l'Avvocato Fiscale esaminassero l'affare, e proponessero gli espedienti i più opportuni; ma la confermata confusione delle particolari leggi della Dogana, e le improprie regole della nuova Giurisprudenza del Foro fecero credere a que' Ministri, che l'esercizio dell'incontrastabile diritto Fiscale della distribuzione degli *Erbaggi Straordinarj insoliti*, dichiarati soggetti a quella servitù, in ogni caso del maggior concorso degli animali, non potea dalla Dogana richiamarsi in osservanza, senza il solenne esame delle opposizioni de' possessori, da farsi con tutte le formalità usate nel corso de' privati giudizj. Quindi proposero al Vicerè, che per interino rimedio dovea il Presidente *Aguirre* provvedere al bisogno de' Pastori, ed impedire la eccessiva alterazione de' prezzi, a norma delle particolari circostanze del tempo; affinchè quella industria non fosse oppressa dall'avidità de' pochi possessori degli erbaggi, ed il Fisco vedesse meglio assicurate quelle Reali rendite.

§. 13. Nella esecuzione di questi ordini non seppe il Presidente *Aguirre* trovare altro espediente, che quello di formare un nuovo bando, con cui dichiarò nulli, ed invalidi tutti i contratti celebrati antecedentemente per l'acquisto degli erbaggi straordinarj, e volle, che tutte le vendite si dovessero conchiudere in Dogana dopo ottenuta la licenza del Ministro Governatore; perchè non vi fosse aggravio, o simulazione nella tassa de' prezzi, da stabilirsi con reciproca soddisfazione, quando non si volea dipendere dal giudizio de' periti, e dal regolare confronto de' prezzi antecedenti. Per meglio sostenere l'osservanza di questi ordini, soggiunse, doverli sempre preferire nell'acquisto de' pascoli, i Pastori, che aveano dimandata, ed ottenuta la licenza; e che gli obblighi del pagamento dovessero riceverli

T. III.

H

nel

nel solo Tribunale della Dogana, dichiarandosi nulli gli altri stipulati da Notari, o da diversi Subalterni. Questo bando fu pubblicato nel Maggio dell' anno 1719. ; ma quando i *Locati* credevano di essere sollevati dalle antiche gravezze, i potenti possessori degli erbaggi fecero restare deluse le loro speranze. Esposero questi al Vicerè, ed a' Ministri del Consiglio Collaterale, che il bando non era uniforme alle facoltà date al Prefidente *Aguirre*; e che distruggeva senza esame il legittimo possesso, non contraddetto dal Fisco nelle antecedenti libere vendite; quando che trattandosi di diritti facoltativi, soggetti a condizione, l'uso interrotto, per effetto della condizione medesima, non potea costituire ragione di possesso, pregiudiziale al diritto Fiscale. Pur non di meno riferbandosi questi motivi ad un solenne giudiziario esame, fu ordinato allo stesso Governatore della Dogana, di dover nuovamente riferire sopra quelle opposizioni, con sospendere frattanto l' esecuzione del bando, riconosciuto per una vera innovazione. L'ordine fu adempito, e per parte della Comunità de' Pastori si fece lunga insistenza per la conferma, ed esecuzione del bando medesimo, sempre contraddetto da' potenti possessori degli erbaggi. Non fu però mai posta in confronto la fondamentale correlazione dell' obbligo de' Pastori di condurre in Dogana le proprie greggi, colla promessa Fiscale di provvedere alla comoda sussistenza delle medesime; perchè si farebbe conosciuto, che senza l'incontrastabile diritto della privata distribuzione degli *Erbaggi Straordinarj insoliti*, esercitato, secondo il maggior concorso, e bisogno degli animali, la promessa non potea sodisfarsi, e l' obbligo correlativo restava distrutto, ed abolito.

§. 14. Il piano di riforma, presentato da *Tommaso Mancini* al glorioso Imperatore CARLO VI., diede motivo alla erezione della nuova Giunta de' Ministri, che far ne doveano l'esame. Fra gli abusi esposti fu compreso quello della clandestina anticipata vendita degli *Erbaggi Straordinarj insoliti*; ma siccome la ragione del Fisco, ed i pregiudizj de' Pastori non furono esaminati colla norma de' veri principj della economica legislazione della

della Dogana; così gli espedienti proposti allo stesso AUGUSTO si raggirarono alla solita rinnovazione de' bandi proibitivi, ed alla rigorosa esazione del diritto della *Dispensazione*, e delle diete de' Commissarj, che liquidar doveano la *Controvenzione*. Erasi allora confermato in Dogana l'abuso di obbligare all'osservanza de' bandi proibitivi i soli *Locati*, senza procedersi alla esecuzione delle pene stabilite, contra degli avidi venditori de' pascoli medesimi; perciò questi, deridendo l'annua rinnovazione degli ordini, procuravano solamente di restringere la coltura, e moltiplicare l'estensione de' pascoli, nella sicurezza di ottenere l'alterazione de' prezzi; o col mettere segretamente in gara i compratori; o coll'accrescere il pregio de' proprj erbaggi, per mezzo di una gelosa esatta custodia; o col promuovere l'anticipata confusa introduzione delle greggi nelle *Locazioni*, e de' *Ristori*, che per le leggi di Dogana, si debbono gelosamente tenere riserbate pe' tempi più pericolosi dell'Inverno. Questi pregiudizj del Fisco, e de' Pastori, e la maggiore decadenza dell'Agricoltura, prodotta dal solo vantaggioso clandestino commercio degli erbaggi, non furono conosciuti da' savj Ministri incaricati della riforma; onde nel confermare l'obbligo de' Pastori del Regno di concorrere in Dogana, pel volontario manifesto de' proprj animali, non considerarono, che l'esercizio della privativa *Dispensazione de' pascoli Straordinarj*, dovea restare strettamente unito alla legge della trasmigrazione, ogni volta, che il numero degli animali manifestati superava l'estensione degli erbaggi Fiscali: nè furono persuasi, che entrambi quei diritti nascono dallo stesso fonte, e l'uno non può sussistere senza l'aiuto dell'altro: quando non si voglia preferire l'utile degli Ecclesiastici, e degli altri pochi possessori al generale sollievo de' Pastori, ed al giusto aumento dell'Agricoltura; perciò gli espedienti della rinnovazione de' bandi proibitivi, e della rigorosa esazione delle pene, restarono inutili, ed inefficaci.

§. 15. Dopo che questo Regno fu felicitato dalla sospirata presenza del proprio MONARCA, entrarono i Pastori nella giusta speranza di essere rilevati dagli aggravi, e da' pregiudizj,

H 2

che

che fra le passate confusioni aveano ricevuti, negli acquisti degli *Erbaggi Straordinarj insoliti*; perciò implorarono dalla Real munificenza la rinnovazione del bando pubblicato nell'anno 1719. dal Presidente *Aguirre*, affinchè inalterabilmente si osservasse la generale proibizione delle clandestine vendite di que' pascoli, e si mettesse un giusto freno alla eccessiva alterazione de' prezzi. Volle quel glorioso Principe sapere le ragioni, che accompagnavano quella domanda, e conoscendo essere sostenuta dalle fondamentali Leggi della Dogana, colla sua Regal Determinazione de' 16. di Novembre dell'anno 1741., comandò al quel Tribunale, la rinnovazione del bando, e prescrisse al Minitiro Governatore di regolare con tutta la necessaria prudenza le sue disposizioni, perchè li *Locati* non patissero la menoma ingiustizia, ed oppressione, ed i padroni degli erbaggi trovassero una giusta equità. Per esecuzione di questi ordini, non solo fu rinnovato l'antico bando, ma si pensò dal savio Fiscale di Dogana *D. Nicola Pasca*, di sistemare la materia colla norma usata dal Doganiere *Fabrizio di Sangro*; allorchè per esecuzione delle Leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA dovette fissare i prezzi degli *Erbaggi Straordinarj*. Si chiamarono in giudizio tutti gli interessati; si discusse pienamente l'affare, e poi con decreto de' 15. di febbrajo 1742. si stabilì, che si dovesse procedere alla ricognizione della qualità di tutti gli *Erbaggi Straordinarj insoliti* per dichiararsene il giusto prezzo; ma che frattanto dovessero i *Locati* godere la minorazione del venti per cento sul prezzo convenuto coi venditori, dichiarandosi nulla qualunque altra alterazione, che si fosse clandestinamente procurata. Nel tempo, che si trattava questa controversia, i possessori degli erbaggi esposero al Regal Trono le solite doglianze per impedire la esecuzione de' Sovrani ordini: e dopo sentito il Tribunale della Camera, con Regal Dispaccio de' 24. di febbrajo 1742., si prescrisse alla Dogana di dovere eseguire gli ordini antecedenti, senza però impedire il pagamento de' prezzi convenuti, semprecchè nel tempo del maturo, la controversia non si trovava decisa: ma informato il Sovrano della esposta decisione,

sione, con altro dispaccio della data de' 16. di Marzo, comandò, che si eseguisse il decreto della Dogana; e restasse sospesa l'antecedente Reale determinazione.

§. 16. Dalla esatta osservanza di questi ordini potea la Pastorizia, e l'Agricoltura ricevere bastante sollievo; ma la privata contemplazione de' Deputati generali, impegnata a profittare dalla perpetuità, e della confusione de' litigi, propose uno ideale gravame avverso del decreto della Dogana; e poi figurando, che la tassa del prezzo, e la particolare stima degli erbaggi straordinarj, eseguire non si potesse da' Ministri di quel Tribunale, domandò l'accesso di tre Supremi Ministri della Camera; anche perchè si decidessero, ed esaminassero altre particolari controversie, che si diceano suscitare in pregiudizio della Comunità. Fu dalla Camera ricevuta la domanda, ed ordinato l'accesso: se ne diede conto al Savio MONARCA per eseguirlo; ma questi conoscendo essere l'espedito di gravissimo dispendio de' *Locati*, di utile a' soli Deputati generali, e non di sollievo alle industrie, col veneratissimo Regal Dispaccio de' 12. di Maggio 1742. dichiarò, che non permetteva l'accesso, e volea, che la Camera esaminasse, se per esecuzione delle antiche generali riserbe, conveniva al Fisco di ripigliare l'esercizio dello incontrastabile diritto di dispensare a proprio conto gli erbaggi de' particolari, rilasciati condizionatamente ai possessori, per dividergli fra i *Locati*, a proporzione del bisogno, e pagarne in ogni anno il giusto prezzo dal prodotto della Fida. Questo espedito non avrebbe incontrata difficoltà, se la economica legislazione della Dogana non si fosse trovata confusa, e pregiudicata dalle antecedenti interine provvidenze, date dal Collaterale Consiglio, e dallo stesso Tribunale della Camera; o se si fosse considerato, che l'esercizio della privata *Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj insoliti* dipendeva dal costante obbligo del Fisco, di provvedere de' pascoli necessarj tutti gli animali invitati, e concorsi in Dogana; quando gli altri delle *Locazioni*, e de' *Ristori* non assicuravano la loro comoda sussistenza. Ma nell'esserli ridotto l'affare ad una formale controver-

troverfia, per esaminarli negli fretti termini giudiziarj, neppure fu pofto in veduta, che il folo interrotto ufo di un diritto facoltativo, fondato nella incerta condizione del maggiore concorso delle greggi, non potea pregiudicare la ragione del Fisco, nè giovare a' poffeffori degli erbaggi, dichiarati fogggetti a quella fervitù; perciò gli ordini del SOVRANO produllero la fola citazione di tutti gl'interellati, perchè deduceffero in quel Supremo Tribunale le reciproche pretenfioni.

§. 17. Ma temendo i poffeffori degli erbaggi, che la Dogana daffe piena efecuzione agli antecedenti Reali ordini, domandarono, ed ottennero dalla Camera la formale inibizione, in forza del folenne gravame antecedentemente propofto dagli fteffi Deputati generali; e ficcome quello era ftato ammeffo, fenza la qualità fofpensiva, così dal Procuratore de' Locati fu impedita la nuova imprefa de' poffeffori; onde dopo lungo, e maturo efame, in Settembre dello fteffo anno 1742., fu dalla Camera ordinato, che la Dogana fofpendeffe ogni ulteriore procedura in quella controverfia, lafciaandofi folamente al Prefidente Governatore la libertà di provvedere al particolare bifogno de' Locati, quando dopo il ripartimento generale faceffero premura di avere gli erbaggi de' particolari al giufto prezzo; e perciò doveffe con rigorofe pene proibire le compre fatte dagli altri particolari, collo fcopo di farne commercio co' Locati; dichiarandofi di effere quefti folamente obbligati al pagamento del primo prezzo convenuto, fenza la menoma frode. Per effetto di quefte difpofizioni, la Dogana formò un nuovo bando; perchè i Pastori non foffero opprefsi dall' avidità de' nuovi incettatori. Per la rifoluzione del punto generale, furono da Sua Maeflà, a premura de' poffeffori degli erbaggi, con Difpaccio de' 14. Settembre, deftinati quattro Supremi Ministri della Camera di Santa Chiara, e del Sacro Configlio; perchè uniti agli altri del Tribunale della Camera fi occupaffero al follecito efame di quefto importante affare. Si unirono quei Supremi Giudici più volte, e furono lungamente afcoltati gli Avvocati de' poffeffori degli erbaggi, e del Commune de' Locati; ma fra
le

le folite incertezze del Foro, e la limitata cognizione delle scienze economiche, non si venne mai alla conclusione del parere domandato dal Sovrano; nè si considerò, che l'esecuzione di quello incontrastabile diritto Fiscale potea sollevare nel Regno la Pastorizia, e l'Agricoltura. Crederono però que' Supremi Ministri di soddisfare le continue insistenze de' *Locati*, coll' avere in Maggio del seguente anno 1743. risoluta la interina esatta esecuzione degli ordini dati dalla Camera, nell' antecedente mese di Settembre.

§. 18. Rimasto l'affare in questo stato, la prepotenza de' Padroni degli erbaggi, e la confusione delle leggi della Dogana, fecero nelle particolari controversie, mettere anche in dubbio il diritto della Prelazione, che con positivo danno si domandava da' *Locati*, unicamente per provvedere alla necessaria sussistenza delle proprie greggi; giacchè con manifesto dispregio de' bandi, in ogni anno rinnovati dalla Dogana, gli erbaggi anticipatamente si vendevano ai particolari non *Locati*, stabilendosi prezzi alterati, e forse anche ideali. Ma pure essendosi, dopo le disgrazie dell' anno 1745., sollecitata la conferma di questo diritto, i Ministri deputati ad esaminare lo stato della Dogana confusero questa particolare provvidenza, col punto generale della riunione degli *Erbaggi Straordinarj insoliti*, rimesso al giudizio del Tribunale della Camera, e degli altri Ministri delegati; onde senza considerare le particolari provvidenze date in favore de' *Locati*, esposero al Glorioso MONARCA CATTOLICO N. S., che l'esercizio della prelazione dovea dipendere dalla decisione della esposta controversia. Quindi quello Augusto Principe, nel Regal decreto dell' anno 1747., comandò, che la Camera dovesse nelle debite forme decidere quella pretesione; ma per la solita disgrazia degli affari della Dogana, il punto non fu risoluto, nè trattato; anzi da questa determinazione presero motivo gli avidi Padroni degli erbaggi di far credere abolite le provvidenze date per impedire il danno de' *Locati*, e lo scandaloso commercio degli erbaggi straordinarj. Infatti si vide allora risorgere, con maggior furore, l'antica usur-

usurpata libertà, di vendere in qualunque tempo que' pascoli ai particolari non *Locati*, con fare anche comparire prezzi alterati, ed eccessivi; giacchè trovandosi i Pastori in un maggior bisogno, così per essere cresciuto in Dogana il concorso degli armenti, che per essersi colla nuova coltura delle terre, ristretti i pascoli Fiscali, doveano volontariamente sottoporsi all'avidità di que' possessori, per non vedere perire le proprie greggi.

§. 19. Per riparare a questo gravissimo danno, pensarono i Deputati generali di far richiamare in osservanza le antiche leggi della Dogana, per mezzo di alcuni ordini eccitativi di giustizia, che dal Tribunale della Camera si diedero al Presidente Governatore. Presedeva allora in quel Tribunale l'ottimo Marchese *D. Baldassarre Cito*, che per i suoi eccelsi meriti, oggi occupa degnamente la carica di Presidente della Regal Camera di Santa Chiara, e del Sagro Regio Contiglio: conobbe questo savio Ministro il pregiudizio fatto alla ragione de' *Locati* dallo equivoco preso da' Ministri Deputati da S. M. C. ad esaminare quegli affari; perciò, con una sensata relazione della data de' 23. di Agosto 1749., espone al Tribunale della Camera il vero sistema osservato negli acquisti degli erbaggi straordinarij, le varie vicende di questa importante economia, e la necessità di sostenersi in favore de' *Locati* il diritto della Prelazione. Questa dotta rappresentanza non fu efficace per far risolvere dal Tribunale della Camera quella pendenza, che si credea costantemente doverfi trattare col punto generale suscitato nell'anno 1742.; perciò si diede al medesimo la sola facoltà di disporre interinamente l'osservanza del solito, senza riflettersi, che il diritto de' *Locati* nasceva dalla promessa, rinnovata in ogni anno dal Fisco, per la distribuzione di tutti i pascoli necessarij; ma l'avvedutezza dello stesso Ministro seppe dileguare tutti gli equivoci, sparsi su questa materia in pregiudizio della ragione de' *Locati*.

§. 20. Non fu contento il savio Presidente *Cito* delle sole particolari interine provvidenze, date per sostenere l'incontrastabile diritto della Prelazione; ma conoscendo, che questo punto
era

era contrastato dalla malizia de' possessori degli erbaggi, e dalla confusione, ed ignoranza di quelle particolari leggi, pensò di affodarlo, con un particolare bando della data de' 21. di Novembre 1750.. Volle in quello spiegare i veri fondamenti del diritto de' *Locati*, e poi stabili, che la Prelazione si dovesse domandare per tutto il giorno 10. di Dicembre, oltre del qual tempo i Compratori non *Locati* fossero esenti da ogni molestia. Con questa dichiarazione non fu certamente abolito il generale divieto dell'anticipato commercio di que' pascoli; perciò il diritto della Prelazione dovrebbe esercitarsi nelle vendite fatte dopo cessata la proibizione; giacchè tutti gli altri antecedenti contratti sono dichiarati nulli, ed invalidi ne' bandi rinnovati in ogni anno; ma fra l'ignoranza, e la confusione di quegli stabilimenti, si è più volte sostenuto; che i *Locati* esercitar dovessero la Prelazione indistintamente per tutte le vendite, credendosi, che l'incertezza di ottenere quegli erbaggi fosse stimolo efficace a sostenere la gara della volontaria *Professione*, da cui dipende l'acquisto de' pascoli Fiscali. Questa erronea opinione ha fatto deporre in Dogana l'antico impegno della distribuzione degli erbaggi straordinarij, e la generale proibizione si è limitata nell'impedire l'anticipato acquisto; ed assicurare il diritto della *Dispensazione*, o del *Caccato*, senza mai procedersi alla esazione delle pene stabilite contra de' venditori.

§. 21. Dall'altra parte la costante premura, usata, per accrescere l'annuo concorso delle greggi, senza assicurare i Pastori della necessaria sussistenza de' pascoli, gli ha tutti costituiti nella dura necessità di studiare la maniera di eludere l'esposto particolare rigore, e di acquistare anticipatamente gli erbaggi straordinarij; giacchè la incertezza di ottenergli colla prelazione produrrebbe il massimo danno della industria. Questa comune sollecitudine ha maggiormente aumentati i prezzi; onde i possessori de' fondi hanno per tutte le vie procurato di restringere la femina, e moltiplicare i pascoli, il commercio de' quali costituisce la loro sicura ricchezza; perciò si sono ridotti a quello uso anche i territorj Fiscali, destinati unicamente alla col-

T. III.

I

tura,

tura, e gli altri assegnati al sostegno de' buoi aratorj, col nome di *Mezzane*. La prevenzione confermata a favore de' possessori di que' fondi, che per lo più sono Ecclesiastici, non ha mai fatto conoscere, che il solo ristabilimento della privativa *Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj insoliti* può in quelle Provincie migliorare l'Agricoltura, rendere più florida la Pastorizia, ed aumentare le rendite della Dogana. Allora la gara della volontaria *Professione* sarà sostenuta con eguale impegno, e farà il vero utile del Fisco, e de' Pastori: dall'altra parte i possessori de' fondi privati, esclusi dal clandestino commercio de' pascoli, ripiglieranno con premura il più libero esercizio della semina, e delle altre parti dell'Agricoltura, per assicurare la ricchezza delle proprie famiglie, e l'utile universale della Nazione, che sempre è dipeso dal giusto equilibrio di quelle due primitive necessarie applicazioni de' Popoli politi.



Ho posta

HO posta alla notizia del Re la consulta, che le ha rassegnata il Tribunale della Camera sotto li 28. del caduto, sopra l'istanza fatta dai Deputati della Generalità de' locati di Foggia; perchè V. S. Illustrissima col Presidente Commissario, e l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, si conferissero in quella Dogana a dar riparo alle angarie, e danni, che ricevono i locati dall'eccessivo prezzo delle erbe dei Particolari, e dalla inosservanza dei buoni regolamenti della stessa Dogana, e specialmente del Bando dell'anno 1719. nel quale assunto dopo avere la Camera esaminata la importanza di questa materia, e gli esempj di essersi nelle dipendenze Doganali incaricati di tali accessi i Luogotenenti Bolagno, e Mauleon, allorchè i locati lo hanno sollecitato a loro spese, come si è fatto ora, è stato di parere, che si concedesse a detti Ministri il permesso; perchè a forma di Giunta vadino a Foggia al disimpegno della stessa incombenza. Ma informato di tutto S. M. non è venuto a permettere l'accesso, che si propone; e comanda, che la Camera tenendo presente, e facendosi carico della facoltà, che la Regia Corte si ha riserbata di pigliare, e lasciare, sempre che lo crederà conveniente, ed a suo arbitrio, gli erbaggi, esamini, sentito l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, se convenga tornare a pigliare da questo punto, e per sempre, per conto della stessa Regia Corte gli stessi erbaggi a prezzo fisso, per poi ripartirli ai Locati; e fatto questo esame, con sentire così i Deputati della Generalità, che i Padroni degli erbaggi, se sarà necessario, faccia un distinto, e circostanziato informo col suo parere. Tutto ciò di Real ordine avviso V. S. Illustrissima, perchè col Tribunale lo eseguisca. Dio guardi V. S. Illustrissima per molti anni, come desidero. Palazzo a 12. Maggio 1742. -- Giovanni Brancaccio -- Signore D. Ludovico Paternò.

TRovandosi pendente in questa Regia Camera l'appellazione interposta sull'affare delli erbaggi particolari, che si pretendono da' Locati di cotesta Regia Dogana, e dovendosi parimente eseguire i Reali ordini da S. M. distribuiti col Dispaccio de' 12. Maggio del corrente anno rimesso a questa Regia Camera circa la stessa dipendenza di detti erbaggi; si servirà V. S. a tenor dell'appuntamento fatto jeri mattina in Ruota, *sopra sedere di procedere in detta Causa*, e per detto negozio, fin ad altr'ordine, non ostanti le Provisioni ultimamente spediti sotto data de' 17. dello scorso mese d'Agosto. *Se però fatto* il ripartimento Generale degli erbaggi della Regia Corte teneffero i Locati bisogno d'altri erbaggi particolari per sostentamento della di loro industria, e li venissero denegati da' Padroni di quelli, perchè ne volessero caro prezzo, o per altro qualsivisia motivo, in

tal caso secondo le istanze particolari di ciascun Locato, potrà V. S. dare tutte le providenze necessarie sopra le dette rispettive istanze, acciò detti Locati ricorrenti abbiano tutta l'erba bisognevole, e a giusto prezzo; ed affinchè si evitino le frodi a danno de' Locati, V. S. proibisca sotto rigorose pene che niuno si affitti, o compri erbaggi particolari per poi rivenderli, e nel caso che detti Locati comprassero da detti Rivenditori l'erbaggi, provvederà, che non sian tenuti, nè obligati a pagar altro prezzo, se non quello convenuto, e stabilito nella prima compra, e quando questo si conoscesse collusivo, si diano le providenze di giustizia, perchè sia pagato secondo la qualità delli erbaggi, e circostanze de' tempi, e divotamente li b. l. m. -- Di V. S. -- Napoli li 12. Settembre 1742. -- Divotiss., ed obligatiss. Servid. -- Il Marchese Paternò-- Signor Presidente D. Fran. Marchant -- Foggia .

CAROLUS DEI GRATIA REX &c.

*D. Balthazar Cito Miles , Regius Consiliarius , Præsidens Regiæ
Camera Summarie , Generalis Gubernator Regiæ Dohane Me-
nepecudum Apuliæ , & in omnibus per S. M. Specialiter
Delegatus .*

Convenendo al buon servizio di S.M., ed al buon regolamento di questa Regia Dogana, che si mantengano i privilegi conceduti a locati, e le Regie Istruzioni Doganali, dall'osservanza delle quali dipende il mantenimento dell'Industria, la quale è tanto profittevole al Real Erario; e perchè tra gli altri privilegi conceduti a locati dalla felice memoria dall'Imperador Carlo V. nel Capito 15., vi fu quello di non doverli permettere a' Padroni di animali grossi, e minuti, non soggetti a questa Regia Dogana di poter comprare erbaggi straordinarij per pascolo de' loro animali in Capitanata, Puglia, Contado di Molise, Basilicata, e Terra di Bari, se prima non era servita la Dogana. Perciò dai Signori Vicerè, li quali hanno governato questo fedelissimo Regno, e da quelli, li quali hanno avuto il governo di questa Regia Dogana, in varj tempi si sono date diverse providenze; acciò a' Locati di questa Regia Dogana, doppo piene Locazioni, non mancassero i pascoli necessarij, ed i padroni degli animali non soggetti non patissero danno nelle loro industrie, dal mantenersi, e farsi valere in tutti i tempi il privilegio de' Locati; ed a tal' effetto il

Vi-

DELLA DISPENSAZIONE 69

Vicerè D. Pietro di Toledo nelli Capitoli 16. e 17. delle Istruzioni date al Doganiere, ordinò, che dovesse avvisare i Padroni degli erbaggi, di cui era solito servirsi la Dogana di non dover dare a fida i loro Territorj, e di non dovere accordare licenza per compra di erbaggi straordinarj soliti, ed insoliti, acciò la Dogana potesse valersene in caso di bisogno; e nel Capo 21. si concedè anche la facoltà di prendere altri erbaggi, ancorchè non avessero la natura di straordinarj soliti, ed insoliti per servizio de' Locati, quali providenze furono confirmate dal Cardinal Granvela nelle sue Istruzioni nel Cap. 9. in seguela delle quali ne' Bandi che furono pubblicati dal Doganiere Fabrizio de Sangro nel Capo 28. si preferisse a Padroni degli erbaggi straordinarj insoliti, essendo intimati di dover fare conservare intatti, e senza danno i loro Territorj fino alli 15. del mese di Novembre, dopo il qual tempo sarebbe stato loro permesso di poterne liberamente disporre coll'ordine del Doganiere, e nel Capo 41. de' Bandi ordinò anche, che i Padroni di animali non soggetti alla Regia Fida, non potessero far compra di erbaggi straordinarj in Capitanata, Puglia, Contado di Molise, Basilicata, e Terra di Bari, fino al dì 20. Novembre di ciascun'anno, sotto pena di oncie d'oro cento, acciò potessero provvedersi i Locati di erba a sufficienza per li loro animali: ma perchè ne' tempi susseguiti alli sudetti Capi di Istruzioni, si è mutato il modo di vivere, e li Locati si sono provveduti di erbaggi straordinarj a loro piacere, e li Padroni gli hanno venduti, senza prima ottenerne il permesso dalla Regia Dogana a' Locati, e non Locati, non perciò è rimasto abolito il Privilegio conceduto a quelli, li quali calano i loro animali nella Puglia, sotto la Regia Fida di dover essere provveduti de' pascoli necessarj prima degli altri non Locati, per modo che da' Signori Presidenti Governatori si sono a petizione de' Locati, concesse loro le prelaioni contro i Compratori degli erbaggi straordinarj non Locati, secondo il bisogno. E volendosi da noi mantenere nella sua osservanza questo specioso privilegio a' Locati, e riparare ai danni, e pregiudizj, che potrebbero soffrire i Padroni di animali non soggetti, abbiamo stimato in seguela delle Regie Istruzioni Doganali, l'osservanza delle quali ci viene inculcata da S. M. nel Real Decreto de' 16. Maggio 1747., di terminare, e stabilire un tempo proporzionato alla situazione presente di questa Regia Dogana, nel quale potranno da noi ricorrere i Locati, per domandare le prelaioni alle compre degli erbaggi straordinarj, fatte a beneficio de' Padroni di animali non soggetti alla Regia Fida; Che però col presente Bando citra pregiudizio delle ragioni del Fisco, e de' Locati rispetto alle istanze fatte nel Tribunale della Regia Camera contro i Padroni degli erbaggi straordinarj, ordinamo, e comandamo, che i Locati della Regia Dogana; ai quali bisogneranno erbaggi straordinarj per pascolo de' loro animali venduti ad altri,

altri, debbano precisamente, e perentoriamente comparire avanti di noi per le prelaioni per tutto il dì dieci del mese di Dicembre, *classe il qual tempo non si darà luogo alle dimande di prelaioni*, nè si riceveranno i loro memoriali. Ed acciò il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordinamo che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Città, e se ne affigga copia nella Sala di questo Regio Tribunale, e colla debita relata si conservi nel Volume de' Bandi di questa Regia Dogana. Foggia li 21. Novembre 1750. -- Baldassarre Cito -- Vidit Fiscus -- Dottor Andrea Sanseverini Segretario -- Bando come sopra.



C A P I T O L O IV.

Della Controvenzione.

§. 1. **P**ER sostenere in Dogana il costante concorso delle greggi, non volle il Savio ALFONSO I. D'ARAGONA stabilire altra pena, che l'obbligo de' Pastori di pagare l'intera Fida delle pecore non manifestate, senza godere della partecipazione de' pascoli, e delle altre prerogative accordate alla industria: questa economia fu confermata nelle leggi del Vicerè TOLEDO; ma siccome le designate *Locazioni*, e *Ristori* non poteano sostenere un' eccessivo numero di animali; così l'esazione di quella pena era fondata nell'incontrastabile diritto della privativa *Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj insoliti*, sparsi nelle varie Provincie del Regno. L'esercizio di questo diritto Fiscale, diretto al felice aumento dell'Agricoltura, fu nella proibizione del privato commercio di tutti i pascoli straordinarj; perciò il Doganiere solea in ogni anno descrivere in un bando gli erbaggi, de' quali avea bisogno per provvedere, e situare le greggi concorse, e manifestate; ma dopo compita la *Locazione generale*, che non solea differirsi oltre il giorno 15. del mese di Novembre, spiegava in un'altro bando tutti gli erbaggi, che da' Pastori si erano rifiutati, o sopravanzavano al loro bisogno; affinchè i possessori godessero la piena libertà di metterli in Commercio. La violazione di questi economici stabilimenti fu distinta in Dogana col nome di *Controvenzione*: ma per sostenerne l'osservanza, gli Ufficiali destinati ne' varj luoghi del Real Tavoliere doveano particolarmente invigilare, a scovrire le frodi commesse, così da' possessori degli erbaggi, che dagli stessi Pastori, nel farne nascostamente i contratti; affinchè poi potesse la Dogana procedere regolarmente alla esazione delle stabilite pene; spesso però gli Ufficiali medesimi abusavano delle facoltà ricevute, per vessare i possessori degli erbaggi, col motivo della spiegata *Controvenzione*.

§. 2.

§. 2. Nella *Locazione generale* dell' anno 1577. furono dalla Dogana dispensati alle greggi concorse nella *Locazione di Terra di Otranto* gli erbaggi del Feudo di *Monte Giordano*, e del Demanio di *Oriolo*, posti ne' confini delle Provincie di *Basilicata*, e *Calabria*, che spettavano a quel Marchese; ma i Pastori trascurarono di fare uso della *Dispensazione* ricevuta, fino al mese di Gennajo del seguente anno 1578., nella lusinga, che per gli ordini generali della Dogana, dovesse il possessore tenere riserbati, ed intatti que' pascoli; ed avendoli in quel tempo trovati occupati dagli animali di alcuni Pastori della Terra di *Castel Saraceno*, cercarono di farli espellere, per esigersi le pene stabilite, così dal possessore, che da' conduttori de' pascoli; ricorsero perciò dagli Ufficiali di quel contorno, ed ottennero le provvidenze corrispondenti alla osservanza de' bandi generali, senza sentirsi le giustificazioni addotte dal possessore, di non essersi prima di quel tempo fatti noti gli ordini della Dogana: dovette allora il Marchese di *Oriolo* esporre al Supremo Tribunale della Camera le gravezze ricevute; mettendo in veduta la costante economia della Dogana, spiegata in altro rincontro dal Doganiere *Sangro*; quella non accordava a' Pastori la *Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj insoliti*, dopo che si era compita la *Locazione generale*, ed era trascorso il termine della metà di Novembre, designato per la conclusione di quegli atti; onde dovea crederfi maliziosa, ed ingiusta la dilazione usata da' *Locati di Terra di Otranto*, per dichiarare l'uso degli erbaggi dispensati nel mese di Gennajo: conobbe il Tribunale questa verità, e rescrisse al Doganiere colla data de' 6. di febbrajo 1578., che facesse esentare da ogni molestia il Marchese di *Oriolo*, ed i compratori dei di lui erbaggi; giacchè non avevano violata la legge della Dogana. Questi ordini servirono poi di norma per esigersi le pene della *Controvenzione*; giacchè fu considerato, che dipendendo l'esazione della Fida dalla quantità degli erbaggi dispensati, e godendosi da' Pastori la libertà di rinunciarne l'uso, e minorare il proprio debito, sarebbe riuscito di danno al Fisco, la pretesa eccessiva dilazione nell' occupare

re que' pascoli: e contra lo spirito delle stesse leggi della Dogana si farebbe fatto un grave danno a' possessori, che dopo avanzata la stagione vernina erano inabilitati a mettere in commercio gli erbaggi.

§. 3. Dopo che nell'anno 1562. fu dichiarato di non doverfi più usare co' Pastori l'equità di esigersi dimezzata la Fida delle pecore rimaste, si conobbe necessario di procurare per altra strada la giusta modificazione di quella esorbitante pena, per dare un giusto sollievo a' Pastori, ed assicurare i vantaggi del Fisco col maggiore concorso: fu perciò introdotto di permettersi agli stessi Pastori di far restare le greggi in altri pascoli, lontani dal Real Tavoliere, dopo avere adempito in Dogana al prescritto annale manifesto; e siccome il Fisco era esentato dal pagamento del prezzo degli erbaggi, così erano i Pastori liberati dal peso della intiera Fida. Nelle leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA, furono privati di questa libertà i Pastori delle Provincie di *Apruzzo*; forse perchè esigendosi allora la Fida a proporzione della quantità degli erbaggi dispensati, e mancando in quelle Provincie i pascoli vernini, soggetti alla privativa *Dispensazione*, col solo volontario manifesto delle pecore, non poteva il Fisco esigerne il diritto della Fida: ed i Pastori ne godevano indirettamente la esenzione. Ma per le greggi delle altre Provincie più vicine al Real Tavoliere, provvedute di pascoli, fu continuata l'antica pratica di riceverfi i volontarj manifesti, e caricarsi il solo diritto della *Dispensazione*, descrivendosi gli animali nella rubrica degli *Erbaggi fuori Locazione*; nel caso però, che si trascurava quella solennità, le pecore mantenute nelle Provincie di *Capitanata*, *Contado di Molise*, *Terra di Lavoro*, e *Principato* restavano soggette al peso della Fida delle pecore rimaste; ma pe' luoghi di *Basilicata*, *Bari*, ed *Otranto*, esclusi dal carico di quella numerazione, fu conosciuto necessario di destinare in ogni anno i Commissarj; perchè non solo liquidassero le frodi commesse da' possessori degli erbaggi, violando l'osservanza delle leggi della Dogana; ma anche le altre usate da' Pastori, o col minorare il numero degli animali

T. III.

K

nel

nel tempo del manifesto, o col preterire la solennità della *Dispensazione*. Per condannare i venditori alle pene stabilite, doveansi verificare le precise circostanze di essersi usata la frode, nel riserbare i pascoli al sostegno delle proprie greggi; o di essersi fatte le vendite nel tempo proibito. I Pastori all'incontro, dichiarati soggetti al solo diritto della *Dispensazione*, che non potea caratterizzarsi per pena, doveano pagarlo, subito che si metteva in chiaro l'uso del pascolo, il numero degli animali, e la mancanza della licenza: si davano a' Commissarj le note di tutti gli erbaggi di quelle Provincie, soggetti alla proibizione, l'altra della distribuzione adempita, e quelle delle dichiarazioni fatte da' possessori; affinchè liquidandosi le frodi procedessero al sequestro del prezzo degli erbaggi venduti, ed alla carcerazione de' trasgressori, con esigersi frattanto le diete ad essi moderatamente tassate. Ma siccome i possessori, o col favore de' Commissarj, o per altre vie trovavano con facilità il motivo di esentarsi dal rigore di quelle pene; così i Pastori restavano sempre obbligati al pagamento della *Dispensazione*, e delle moderate diete.

§. 4. Le straordinarie avanie de' Commissarj della *Controvenzione* persuasero principalmente il Comune de' Pastori, ammessi nelle ordinarie *Locazioni di Puglia*, di conchiudere la particolare transazione proposta dal Luogotenente *Marchese di S. Giuliano*; ma siccome da quel contratto restò esclusa la *Locazione di Terra di Otranto*, e'l diritto della *Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj* per gli animali, che concorrevano fuori delle *Locazioni*; così fu mantenuta nella sua piena osservanza la spedizione de' Commissarj della *Controvenzione* per le Provincie di *Bari*, ed *Otranto*, e per le altre di *Basilicata*, parte di *Calabria*, e *Principato Ultra*, con essersi espressamente spiegato nelle commissioni, che gli animali de' *Locati*, compresi nella transazione, doveano esentarsi da ogni molestia. Fu allora considerato, che il rigore delle antiche leggi non potea eseguirsi co' Pastori di quelle Provincie, esentati dalla pena della Fida delle pecore rimaste, ed ammessi per loro volontà al moderato diritto della *Di-*

Dispensazione; perciò si vollero formare le particolari Istruzioni, che servissero di freno all'avidità di que' Commissarj, e promovero il maggiore concorso degli animali. L'antico sistema per le frodi commesse da' possessori degli erbaggi non fu alterato; tutta l'equità fu diretta al sollievo de' Pastori, per cui fu limitata la facoltà de' Commissarj a compilare le informazioni, ed esigere le diete stabilite, ne' soli casi, che non ammettevano dubbio per la *Controvenzione*; ed affinchè questi ordini fossero colla maggiore esattezza eseguiti, si destinarono a quella incombenza soggetti di conosciuta probità, e di grado maggiore degli ordinarj Ufficiali, e Subalterni di Dogana. Quelle Istruzioni sono registrate ne' libri della Dogana; senza distinzione di tempo, e senza nome dell'Autore; ma il loro contesto, e le commissioni, che l'accompagnavano, dimostrano, essersi formate ne' primi tempi della generale *transazione*. Non è però facil cosa il decidere, se la minorazione dell'antica rendita della *Dispensazione di Basilicata*, fosse stata prodotta dalle nuove regole di equità, date con quelle particolari Istruzioni, o dalle avanie de' Commissarj destinati per quella *Controvenzione*, tutte rivolte a danno de' poveri Pastori, dopo che dal Luogotenente Marchese di S. Giuliano, fu data a' possessori degli erbaggi la piena libertà di mettergli in Commercio.

§. 5. Il giusto impegno di ristabilire in Dogana il sistema della volontaria *Professione*, fece conoscere la necessità di richiamare in osservanza le antiche pene della *Controvenzione*; tantopiù, che il pagamento della Fida delle pecore rimaste veniva regolato, o da' particolari affitti conchiusi dal Tribunale della Camera, o dagli stessi Creditori del Regio Erario, ai quali si era ceduta quella rendita. Quindi i Supremi Ministri, destinati al governo della Dogana, non solo negarono alla Comunità de' *Locati* l'abolizione di quella pena; ma pensarono di moltiplicare i Commissarj della *Controvenzione*, col dividere la Provincia di Bari e Basilicata dall'altra di Otranto, e coll'aggiugnerne altri due pe' luoghi del *Saccione*, e della *Montagna*; anzi dal Vicerè CONTE DI CASTRILLO col Dispaccio de' 5. di Marzo 1654. fu

ordinato doverfi prescegliere per quelle commissioni gli altri Ministri del Tribunale, de' quali si avea maggior fiducia, circostanza allora eseguita per la sola Provincia di *Basilicata*. Nel comunicarsi la facoltà a quegli individui, non si tenne più conto delle riferite particolari Istruzioni; ma si concepirono gli ordini negli stessi termini usati prima della transazione, ancorchè si trovasse sospesa in Dogana la pratica della privativa *Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj insoliti*. Allora divenne più difficile la esecuzione delle pene contra de' venditori, e compratori de' pascoli; così per le nuove massime adottate in favore de' Pastori delle altre Provincie, credendogli esenti dall' obbligo della *Dispensazione*, e dalla pena della *Controvenzione*, quando non si trovavano ammessi nel rollo de' *Locati*, che per la transazione conchiusa coi possessori degli erbaggi di *Basilicata*; giacchè tutto il rigore de' Commissarj era diretto contra de' poveri Pastori, descritti nel rollo de' *Locati*. Il ristabilimento della volontaria *Professione* non sollevò la Pastorizia dall' abiezione, in cui era caduta; gli ordini dati nell' anno 1654. per la scelta de' Commissarj non furono più eseguiti, deputandosi ordinariamente per quegli affari o i minori Ufficiali, e Subalterni di Dogana, o altre private persone, ignare di quella importante economia, ed impegnate unicamente a soddisfare la propria avidità.

§. 6. In queste circostanze i Supremi Ministri, incaricati della riforma della Dogana, dichiararono ingiusta l' antica pratica della spedizione de' Commissarj della *Controvenzione*, senza che si fossero occupati a rilevare la vera origine delle gravzze de' Pastori. Fù perciò, nella Prammatica pubblicata nell' anno 1668., prescritto, che le pene della *Controvenzione* esigere si dovessero da' *Locati*, che non manifestavano in Dogana i propri animali, in quelli soli anni, ne' quali gli erbaggi di tutte le *Locazioni*, e *Ristori* non si erano occupati, e coverti colla volontaria *Professione*, con doverfi incaricare di quelle commissioni i soli Ministri, ed altri Ufficiali di quel Tribunale. La premura, che allora si avea d' impedire il maggior danno del Fisco, coll' assicurare l' intiera distribuzione degli erbaggi del

Ta-

Tavoliere, e la confusione, in cui era ridotta l'economia della Dogana, non fecero prevedere a que' Savj Ministri tutti i pregiudizj, che quella limitazione inferiva ai diritti Fiscali: nè fecero distinguere la pena, nata dall' antica numerazione delle pecore rimaste, dal diritto della privativa *Dispensazione degli Erbaggi Straordinarj*, per cui era vietato a' Pastori l'acquisto di que' pascoli, ed ai possessori le anticipate vendite; perciò furono contenti d'impedire il danno del Fisco, prodotto dalla minorazione della Fida, tassata per l'antica *Estima del Possedibile*, nè pensarono di sostenere il giusto lucro, sempre goduto coll' esercizio del privativo diritto della *Dispensazione*, unico più sicuro fondamento di quel Ramo delle Reali Finanze.

§. 7. Allora il Comune de' *Locati* cercò di fare intieramente sospendere la spedizione de' Commissarj della *Controvenzione*, coll'obbligarli anticipatamente al pagamento della Fida corrispondente al *Possedibile* di tutte le *Locazioni*, e *Ristori*. Ma perchè la sinistra interpretazione della Prammatica non togliesse al Reale Erario i giusti vantaggi, sempre prodotti dalla *Professione* volontaria, oltre delle proibizioni rinnovate nell'anno 1669., fu ne' bandi generali, pubblicati dal Presidente *Ulloa* nell'anno 1671., spiegato, e stabilito, non doverfi cedere ad altri Pastori gli erbaggi acquistati dal Fisco, nè mantenere gli animali ne' *Riposi*, o in altri pascoli straordinarj; ancorchè si fossero prima manifestati in Dogana, stabilendosi pe' trasgressori la pena di ducati sessantaquattro per ogni migliajo di pecore, o centinajo di animali grossi. Ma perchè i più potenti, ed accorti sfuggivano con facilità quel rigore, in pregiudizio de' *Locati* più poveri, che restavano sempre obbligati al pagamento della Fida, pensarono i Deputati generali di ottenere dalla Dogana la facoltà di proceder essi alla ordinata liquidazione per esigere le pene della *Controvenzione* da que' Pastori, chè mantenevano le proprie greggi negli *Erbaggi Straordinarj*; affinchè si minorasse in favore della Comunità l'annuale peso della intiera Fida. Questa nuova pratica, osservata per più anni, diede motivo al Presidente *D. Nicola Gascone* di formare nell'anno

1675.

1675. un particolare bando, con cui fece noto a tutti i Pastori la risoluzione presa di spedire i Commissarij, per far liquidare gli animali immessi negli erbaggi de' particolari, per poi esigere da' possessori la pena della *Controvenzione*, purchè nel termine prefisso non fossero comparsi a dimandare la *Dispensazione*. In quello anno si erano intieramente occupati gli erbaggi del Real Tavoliere, ed assicurata l'esazione della Fida: ma non perciò fu sospesa la spedizione de' Commissarij della *Controvenzione*, nè il carico delle stabilite pene ridotto al giusto limite.

§. 8. Per questo nuovo disimpegno non furono più usate le antiche formole; ma le facoltà de' Commissarij si limitarono per la sola numerazione degli animali de' *Locati*, mantenuti negli erbaggi straordinarij; onde i venditori restarono indirettamente esentati dalle pene stabilite nei bandi proibitivi, annualmente rinnovati. Fu perciò conosciuto giusto di procedere colla stessa equità, usata ne' tempi più antichi, di esigersi il solo diritto della *Dispensazione*, e la rata delle giuste diete assegnate a' Commissarij. Non si considerò allora il grave danno della Pastorizia, e dell'Agricoltura, prodotto dalla generale indulgenza accordata a' possessori de' pascoli; giacchè la spedizione de' Commissarij della *Controvenzione* fu ristabilita col solo scopo di accrescere, e sostenere la gara della volontaria *Professione*, ed assicurare al Fisco i prodotti della *Dispensazione* per gli soli animali de' Pastori ascritti nelle ordinarie *Locazioni*. Nella distribuzione di quelle commissioni fu ripigliata l'antica pratica di unirsi la Provincia di *Bari*, che comprendea tutti i luoghi di *Puglia*, coll'altra di *Otranto*, che si estendeva in varj luoghi di *Basilicata*, senza confonderli il *Saccione* colla *Montagna*. La scelta de' Commissarij dipendeva dal solo arbitrio del Presidente Governatore, che preferiva sempre a tutti gli altri l'Uditore della Dogana, per uno de' quattro Ripartimenti; ma la norma a quelli data escludeva intieramente i possessori degli erbaggi da ogni molestia, e riguardava la sola numerazione degli animali mantenuti in quei pascoli da' Pastori volontariamente concorsi in Dogana: questi soli

foli erano condannati al pagamento della *Dispensazione*, e delle giutte diete; quando non aveano nel tempo stabilito fatto il volontario manifesto degli animali, o domandata la licenza per l'acquisto di que' pascoli; ma la numerazione dovea essere compiuta prima del giorno de' 25. di Marzo, quando, secondo l'antica costante pratica, cessa la particolare divisione de' pascoli Fiscali.

§. 9. Le nuove massime adottate in Dogana per l'esazione della Fida delle vacche, e giumente, dopo che quel diritto fu assegnato a' particolari Creditori del Regio Erario, fecero sottoporre quegli animali alla pena della *Controvenzione*, quando erano mantenuti negli *Erbaggi Straordinarij*, ed appartenevano a' *Locati*, o pure si trovavano descritti nelle *Liste de' soliti*; ancorchè avessero sostenuto il peso dello *Allittamento*, credendosi, che quel diritto fosse diverso dall'altro della *Dispensazione*, per solo effetto della seguita divisione; erano però esentati da quella pena, se godevano gli erbaggi della Provincia di *Basilicata*, compresi nella particolare transazione. Ma siccome in Dogana non si è mai conservato registro di que' fondi, la immunità era estesa a piacere degli stessi Committarij, con privarsene solamente i Pastori, che concorrono in Dogana dalle Provincie di *Abruzzo*; anzi col pretesto di verificarsi la qualità di *soliti*, i possessori delle vacche, e delle giumente, de' luoghi più vicini al Real Tavoliere, pretesero di non essere tenuti alla legge della *Dispensazione*, nè alla pena della *Controvenzione* pel mantenimento delle medesime negli *Erbaggi Straordinarij*; ancorchè si trovassero ammessi nelle *Locazioni*, e partecipassero delle prerogative, e privilegi della Dogana, senza portare il peso dell'*Allittamento*. Col favore de' Committarij, e de' Credenzieri fu la pretesione sostenuta, ed il peso della *Controvenzione* restò solamente sopra i poveri Pastori, concorsi in Dogana dalle Provincie di *Abruzzo*. Questo grave pregiudizio fu conosciuto da' Ministri, che nell'anno 1732. erano occupati a correggere gli abusi della Dogana; essendosi dichiarato, che gli animali grossi de' *Locati* di qualunque Provincia, fosse-

fossero soggetti alla legge della *Dispensazione*, e pena della *Controvenzione*; furono solamente escluse, per semplice interina provvidenza, le giumente addette alla trebbia delle vittovaglie nelle vaste masserie della Puglia, colla proporzione di quattro animali per ogni *carro* di territorio seminato, senza mettersi in calcolo il peso dell' *Allistamento*.

§. 10. Per le vacche, e giumente numerate negli erbaggi del ripartimento del *Saccione* non furono in Dogana ammesse quelle distinzioni; ma trovandosi que' pascoli dichiarati ordinarij della Dogana, le regole stabilite per la esazione dello *Allistamento*, fecero credere anche soggetti alla legge della *Dispensazione* tutti gli animali, che vi concorrono, ancorchè vi si trovassero dopo il giorno de' 25. di Marzo; perciò tutti i Commissarij destinati in quel Ripartimento hanno sempre numerate, senza distinzione le vacche, le giumente, e le pecore ritrovate in quegli erbaggi, così demaniali, che riservati; ma poi nella discussione delle informazioni, fatta in Dogana dopo pubblicati i nomi de' Pastori, e 'l numero degli animali, senza altra particolare citazione; si è sempre osservata la regola di dichiarare esenti dalla pena gli animali mantenuti ne' pascoli demaniali della propria Patria de' possessori; giacchè non essendovi contratto di erbaggi, nè pagamento di Fida, non può aver luogo la legge della *Dispensazione*, purchè non fossero tenuti, come *Locati* alla osservanza de' bandi generali. Varie altre particolari controversie da tempo in tempo sono nate per l'esazione di questa pena; e tutte con interine provvidenze si sono risolte, senza stabilirsi con chiarezza il preciso obbligo de' Pastori che mantengono gli animali negli erbaggi del *Saccione*, nè la maniera da tenersi per non incorrere nella pena della *Controvenzione*. Fra questa incertezza sono stati per lungo tempo i naturali del *Contado di Monte Odoriso*, posti fra i fiumi *Trigno*, e *Sangro*; giacchè trovandosi ivi situati alcuni degli *Stucchi di Apruzzo*, sono quelli obbligati di pagare all' Amministratore della Doganella la Fida degli animali grossi; onde hanno sempre creduto di non essere soggetti alla legge della *Dispensazione*; ed
in

in conseguenza esenti dalla pena della *Controvenzione* ; la controversia non si è mai esaminata per gli giusti suoi principj ; ma nell'esserfene differita la decisione, colle solite interine provvidenze usate nel Foro, sono stati quegli animali esentati dalla pena, ancorchè si dovessero in ogni anno numerare da' Commissarj.

§. 11. La più esatta diligenza de' Commissarj della *Controvenzione* divenne ; nell'esposto nuovo sistema, l'unico efficace stimolo della volontaria *Professione* ; perciò il Presidente *Milano* non contento di avere vietata la introdotta fraudolente bonificazione del *Caccito*, volle nell'inverno dell'anno 1704. passare personalmente a visitare gli erbaggi straordinarj, sparsi ne' varj luoghi della Puglia, e deputare altri individui ne' ripartimenti della *Montagna*, *Saccione*, *Bari*, ed *Otranto*, con avere escluso da quella commissione l'Uditore dello stesso Tribunale di Dogana. Gli altri Ministri, che succedettero in quel governo, usarono sempre di uno illimitato arbitrio nella scelta de' Commissarj, senza continuare la diligenza del Presidente *Milano* ; onde deputandosi per quelle liquidazioni persone incognite, avide, ed ignare delle leggi della Dogana, l'utile del Fisco non fu assicurato, ed i *Locati* furono nuovamente esposti alle più crudeli avanìe, delle quali faceano continue doglianze. Dopo gli ordini dati nell'anno 1714. da' Ministri della Giunta eretta per la riforma della Dogana, circa la regolarità di quelle informazioni, nel seguente anno 1717. fu prescritto al Presidente Governatore, di dovere distribuire quelle commissioni fra l'Uditore, e Credenzeri della Dogana, quando non vi fosse giusto motivo in contrario. La esecuzione di questi ordini produsse la unione de' due ripartimenti di *Puglia*, e di *Marina*, che comprendevano tutti i luoghi delle Province di *Bari*, *Otranto*, *Basilicata*, e *Principato*; e la riserva di questa più estesa commissione per lo stesso Presidente Governatore: quella del *Saccione* si assegnò all'Uditore ; e l'altra della *Montagna* si distribuiva fra i due Credenzeri. Allora il peso delle diete divenne gravoso pe' *Locati*,

T. III.

L

che

che ufavano ogni maggior diligenza per esentare gli animali dalla pena della *Controvenzione* ; ma volendosi dare ai Commissarj il lucro delle diete, nell'esame delle informazioni ricevute, fatto costantemente nel mese di Maggio, dopo pubblicati i nomi de' *Locati*, e 'l numero degli animali liquidati, fu introdotto di abolirsi per ogni leggiero dubbio il pagamento della moderata pena, facendosi restare fermo l'altro delle diete. Questo abuso fu nell'anno 1729. esaminato da' Ministri della Giunta, e se ne diede conto al glorioso Imperatore CARLO VI. ; ma col rescritto de' 27. di Maggio 1730. si ordinò, doverli le diete solamente pagare da quelli, che si dichiaravano incorsi nella pena.

§. 12. Fu dagli stessi Ministri proposto l'altro espediente di doverli esigere con rigore la pena di ducati *sessantaquattro* a migliajo di pecore, stabilita ne' bandi della Dogana, e non mai osservata contro de' Pastori, per gli giusti motivi di equità, che avevano introdotta la modificazione di quel nuovo rigore ; ma l'AUGUSTO MONARCA conoscendo difficile, e pericolosa l'esecuzione di quel progetto, comandò al Vicerè di dovere particolarmente sentire il Presidente *Ruot*, che governava la Dogana, ed i Ministri delle due Giunte, incaricati della riforma degli esposti abusi ; perchè poi col suo Consiglio Collaterale facesse nuova relazione, per dare le ulteriori supreme provvidenze : forse fu conosciuto di non essere il proposto rigore uniforme allo spirito delle leggi della Dogana, dopo che senza giusta causa si erano esentati i possessori degli erbaggi dalle pene stabilite negli stessi bandi proibitivi ; perciò l'esito della nuova discussione rimase ignoto, o sospeso. Dall'altra parte non restava dubbio, che nel sistema di darsi a' Ministri della Dogana quelle commissioni, il peso delle diete era maggiore della proposta pena ; ancorchè quelle non fossero tassate colle regole osservate nel foro, ma a proporzione del tempo impiegato nel giro di tutti i luoghi del ripartimento, che, per giusti principj di equità, fu anche ridotto ad un costante limite. Ciò non ostante però, dovendosi tutte le diete dividere, sopra il numero degli ani-

animali dichiarati soggetti alla pena, il pagamento era sempre gravoso a' più poveri, e semplici Pastori, che non sapeano sfuggire quel rigore. Per alleviare questo esorbitante peso nel ripartimento della *Montagna*, furono destinati due Subalterni del Tribunale, in luogo degli aboliti Credenzieri; e dopo l'anno 1746. fu dal Presidente Governatore rinunciato al costume di riferbare per se l'altro ripartimento di *Puglia*, e di *Marina*, dandosene costantemente il carico a varj Subalterni. Pel solo ripartimento del *Saccione* si è continuata la pratica di destinare l'Uditore del Tribunale, forse perchè dovendosi ivi numerare senza distinzione tutti gli animali, dal solo peso delle diete è sostenuto il diritto della *Dispensazione*. Per non gravare i Pastori, la tassa non si è regolata dal tempo, che si consuma per girare nell'inverno, e primavera quel vastissimo ripartimento, composto di sessantaquattro luoghi disastrosi, e difficili; ma fu creduto giusto di bonificare al Ministro ducati *cento trentadue*, *settantadue* ai due Subalterni, che fanno la numerazione, e *trentadue* per gli quattro Soldati, che l'assistono. Questo lucro si è riputato un sopra foldo dell'Uditore; perciò senza eseguirsi dal medesimo il giro di tutti luoghi, si è sempre da' Ministri i più diligenti lasciato il carico della numerazione a' soli Subalterni destinati; e poi sopra il numero degli animali incorsi nella *Controvenzione* si è divisa la stabilita somma delle diete. Anzi essendosi cercato di togliere all'Uditore quel lucro, o regolare la tassa delle di lui diete dal tempo, che personalmente avea consumato nella numerazione, e nel giro, si conobbe il maggior danno de' Pastori; perciò con replicate determinazioni del glorioso SOVRANO. fu confermata l'antica pratica della Dogana:

§. 13. Le nuove regole adattate in Dogana nella esazione delle pene della *Controvenzione* non poteano certamente assicurare gl'interessi Fiscali, nè promuovere il desiderato sollievo della Pastorizia, e dell'Agricoltura; quando non si sosteneva la piena osservanza di tutte le fondamentali leggi, dalle quali hanno origine le stesse pene, e non si riducea sotto la stessa eco-

nomia l'efazione della Fida delle pecore rimaste, e l' diritto dell' *Allistamento*, esercitato sopra gli animali grossi; poichè avendo tutti quegli stabilimenti stretto rapporto fra loro, l' uno non può sussistere senza dell' altro, e tutti debbono regularsi cogli stessi fondamentali principj. La pena della *Controvenzione*, la Fida delle pecore rimaste, ed il peso dell' *Allistamento* sono fondati nel solo diritto Fiscale della privativa distribuzione degli erbaggi vernini, necessarij per gli animali, che hanno bisogno della variazione del pascolo; perciò le modificazioni, e pratiche adottate dalla Dogana sono riuscite pregiudiziali al Fisco, e gravose alle industrie, solo perchè non si è frenata la libertà usurpata da' possessori degli *Erbaggi Straordinarij*; anzi coll' essersi abbandonate fra le mani de' soli Subalterni le commissioni della *Controvenzione*, i Pastori più accorti, e potenti hanno trovato con facilità i mezzi di violare le nuove leggi proibitive; e di eludere il pagamento della pena; o col favore degli stessi Commissarij; o coll' abusarsi della introdotta bonificazione del *Caccito*; o colla inosservanza della dichiarazione, fatta nell' anno 1732. per l' obbligo de' *Locati* di qualunque Provincia, di manifestare le vacche, e le giumente. Di questi pregiudizj il più lesivo de' diritti Fiscali, e l' più contrario al necessario spirito della pastorale uguaglianza fu sempre la introdotta bonificazione del *Caccito*, estesa in favore di coloro, che rinunciano al godimento degli erbaggi Fiscali, con trasferirne ad altri il peso; per mezzo delle clandestini cessioni de' pascoli acquistati nella propria *Locazione*.

§. 14. Nacque questo abuso, dopo che per facilitare da una parte le particolari divisioni delle *Poste*, fu tollerato, che i Pastori unissero fra loro il numero delle pecore, da ciascuno professate; e per sostenere dall' altra la gara della volontaria *Professione*, fu introdotto di compensarsi il peso del *Caccito* col diritto della *Dispensazione*. Allora i più accorti, impegnati a non condurre nelle *Locazioni* le proprie greggi, pensarono di non entrare negl' intrighi della divisione, e lasciare intieramente

te a' compagni l'utile, e'l peso delle pecore *professate*; dopo che colla mano de' Subalterni, furono assicurati di godere la stabilita bonificazione del *Caccito*, tenendo occulto quello illecito clandestino contratto. Ma sebbene colle antiche leggi della Dogana, e coi bandi annualmente rinnovati, fosse proibito a i Pastori di vendere, o cedere ad altri la porzione degli erbaggi Fiscali, acquittata per mezzo della volontaria *Professione*, o col titolo di *Posta fissa*; pure l'impegno di minorare la giusta competenza di quel segreto incanto facea restare con facilità violata la proibizione. Vedendo il Presidente *Milano* la difficoltà, d'impedire que' clandestini contratti, pensò di proibire a' Commissarj de' particolari *Ripartimenti* l'assegnamento della porzione de' pascoli a' Pastori, che non conduceano le greggi nelle *Locazioni*; affinchè col farsi la cessione di quel temporaneo uso, restasse impedita la ingiusta bonificazione del *Caccito*, e si sostenesse il diritto della *Dispensazione*, e la pena della *Controvenzione*. Questo espediente si esperimentò efficace, e fu eseguito fintanto che le opposizioni del Comune de' Pastori, e de' Conduttori della Fida delle pecore rimaste contrastarono al Fisco la facoltà di ammettere nel rollo de' *Locati* i particolari delle altre Provincie, possessori di animali. Ma nell'esserfi dichiarata ingiusta quella contraddizione; siccome nelle varie *Locazioni* del Real Tavoliere furono ricevute le greggi di ogni Provincia; così gli antichi più accorti *Locati* procurarono d'impedire la gara della volontaria *Professione*, con far risorgere l'abuso di acquistare nascostamente i pascoli Fiscali, assegnati a quei Pastori, che non aveano premura di farli godere a' proprj animali. Per riuscire in questo impegno furono quelli assicurati dalle molestie de' Commissarj della *Controvenzione*, e della pena della Fida delle pecore rimaste; giacchè col favore de' Subalterni incaricati da' particolari *Ripartimenti*, si facea restare ne' libri Fiscali caricato il *Caccito* in apparenza al nome di chi avea fatta la *Professione*; ma tutto il peso era trasferito a quello, che acquistava la porzione de' pascoli; affinchè col tenerfi occulto l'illecito contratto, non nascesse dubbio per la bonificazione.

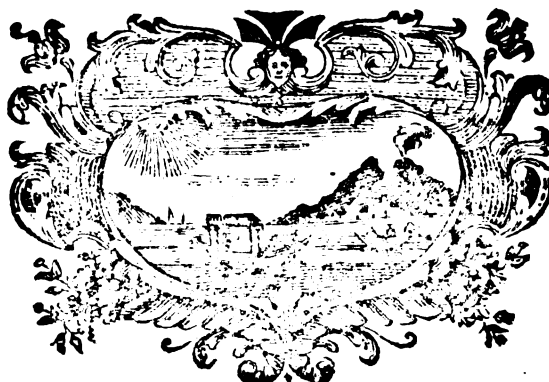
§. 15. La premura manifestata per questi acquisti fece entrare i nuovi *Locati* nel desiderio di godere maggior vantaggio, nel rinunciare all'uso degli erbaggi Fiscali; onde gli accorti Deputati generali, impegnati a sostenere la libertà di quel clandestino commercio, nell'esporre al Clementissimo MONARCA CATTOLICO N. S. le gravezze della Comunità, dopo le disgrazie dell'anno 1745., parlarono solamente dell'abusiva alterazione del prezzo preteso da' venditori, celando il grave pregiudizio Fiscale. Ma, sebbene i Ministri allora Deputati per l'esame di quelle suppliche non avessero rilevato in tutte le sue parti l'abuso, che si facea di quelle cessioni; pure conobbero giusta, e necessaria l'antica rigorosa, e generale proibizione del Commercio degli erbaggi Fiscali; onde nel Real decreto dell'anno 1747. fu stabilita l'annua rinnovazione di que' bandi proibitivi; e nell'esserli data al Presidente Governatore della Dogana la libertà di permettere, con cognizione di causa, qualche particolare alienazione, fu espressamente vietato di farsi godere al venditore ogni qualunque menomo profitto. Per eludere la osservanza di questa legge, e sostenere l'abuso della ingiusta bonificazione del *Caccito*, hanno procurato i *Locati* più accorti di guadagnare il favore de' Subalterni, per celebrare clandestinamente que' vietati contratti, e far godere alle proprie greggi gli ottimi pascoli Fiscali, senza entrare nella segreta competenza della volontaria *Professione*, e senza esporre gli altri Pastori al pericolo di essere obbligati alla pena della *Controvenzione*. A tal fine, ne' simulati atti della particolare divisione, hanno fatto restare assegnati gli erbaggi Fiscali a quegli stessi Pastori, che hanno fatta la *Professione*; affinchè nel discuterli le informazioni compilate da' Commissarj della *Controvenzione*, siccome non appaiono distinti, e numerati gli animali, che hanno goduti i pascoli Fiscali, dagli altri trovati negli erbaggi straordinarj; così non potesse il Fisco mettere in dubbio la bonificazione del *Caccito* a favore di quello, a cui sta in apparenza caricato; restando occulto il contratto, per cui tutto il peso è trasferito alle greg-

greggi, che hanno goduta la corrispondente porzione del pascolo assegnato; e così lo stesso pagamento ha estinti due diversi debiti, solo perchè la malizia de' pastori, e la infedeltà de' Subalterni han saputo tenere occulte le vietate alienazioni degli erbaggi Fiscali.

§. 16. L'arte usata da' più accorti, e potenti, per far restare ammesse le proprie greggi in diverse *Locazioni*, ha giovato spessissimo per eludere il rigore della pena della *Controvenzione*; poichè trascurando i Commissarj di verificare l'adempimento delle varie condizioni, prescritte dalle leggi di Dogana, per non far confondere, ed unire gli animali di diverse *Locazioni*, non si è potuto, nella discussione di quegli atti, prescrivere la esecuzione della pena per la oscurità de' fatti; onde si è ottenuta indirettamente quella bonificazione, e confusione di *Caccito*, che nello stesso Real decreto dell'anno 1747. fu vietata fra le greggi di diverse *Locazioni* possedute da uno stesso *Locato*. Dall'altra parte si è procurato di dare a questo stabilimento una contraria interpretazione, per far credere, che coll'uso della rata degli erbaggi Fiscali, ceduta ad altri Pastori della stessa *Locazione*, non possa trasferirsi al Compratore il beneficio del *Caccito*, vietato solamente per gli animali di diverse separate *Locazioni*, spettanti allo stesso pastore; e sebbene si fosse nelle occasioni conosciuta la stranezza di questo argomento, pure l'abuso della bonificazione del *Caccito*, a favore di chi ha rinunciato l'uso de' pascoli, non si è corretto. Queste confusioni, e varietà di polizia hanno impedito ai più savj Ministri della Dogana di esaminare posatamente, se fosse più utile al Fisco, e di sollievo a' Pastori il richiamare in osservanza le antiche primitive pratiche, che regolavano in Dogana la *Controvenzione*; o se, nel nuovo adottato sistema, convenga di sospendere la spedizione de' Commissarj, ogni qualvolta l'antico rigore si trova limitato per le sole greggi ammesse nelle *Locazioni*; giacchè dovendo i Pastori manifestare alla Dogana tutte le lane prodotte dalle loro pecore, ogni frode può con facilità mettersi in chia-

ro,

ro, dal confronto de' volontarj manifesti colla quantità della lana raccolta. Ma quantunque questa diligenza non gioverebbe per liquidare il numero delle vacche, e giumente, mantenute ne' pascoli straordinarj, non sempre sottoposti a quella pena; pure la chiara notizia si potrebbe avere con precisione dalle informazioni annualmente compilate da' Conduttori del diritto dell' *Allistamento*, che hanno un maggiore interesse per la più esatta numerazione. In tal guisa farebbero assicurati gl'interessi Fiscali, senza gravare la più povera, ed industriosa gente col peso delle diete, o colle altre avance de' Commissarj.



Istruzioni

Istruzioni; che si danno alli Commissarj delle Contravvenzioni nelle parti di Basilicata, che l'osservino con ogni diligenza, acciò non si faccia aggravio alle parti, nè interesse al Regio Fisco, per le ragioni, che tiene negli animali, ed erbaggi di quelle parti.

IN primis, perchè le pecore di quella Provincia sono volontarie, e non possono forzarli a calare in Puglia, doverà il Commissario aver mira di non molestare li Padroni d'esse, ma accarezzarli, e darli ogni ajuto, e soccorso; e trovando a pascolare in erbaggio dispensato, il numero delle pecore, che ci sono state dispensate o a maggior numero, purchè siano del medesimo padrone a chi sono state dispensate, o d'altro similmente locato, non si debbia molestare, ma solamente pigliare l'informazione delle pecore, che troverà, e di chi sono, e portarle in Dogana, senza esigere giornata alcuna, non essendo controvenzione alcuna, ma solo si fa questa diligenza, per sapere il numero di pecore, e dove pascolano, che di poi in Dogana si vedrà se vi fosse alcuna ragione per lo Regio Fisco.

Se il Locato, a chi è stato dispensato l'erbaggio, lo vendesse ad altro che non è locato, il quale introduce le sue pecore a pascolare, in tal caso ne piglierà informazione, facendosi pagare le giornate dal venditore locato, senza molestare il compratore, perchè di poi in Dogana, si riconoscerà lo di più parerà conveniente, per indennità del Regio Fisco.

Haverà anco d'avvertire se li padroni d'erbaggi hanno rivelato nell'intimazioni fatteli da questa Regia Dogana di servire per uso loro li detti erbaggi, e se effettivamente vi tengono animali loro a pascolare, perchè in tal caso non devon'essere molestati, eccetto, se l'animali fossero soliti di Dogana, o dipendenti di Dogana, come potriano essere le loro Vacche, e giumente, perchè nelle pecore, come si è detto di sopra, non vi è obbligo, ma quelle della detta Provincia sono volontarie, eccetto, se costasse l'aveffero comprate d'alcuno fidato delle locazioni della Regia Dogana, ovvero fussero d'alcuno di detti Locati delle Locazioni ordinarie della Puglia, ed allora si potria costringere a calare in Puglia, e poversi nella Locazione da donde deriva; ma se dopo detta dichiarazione di servire per uso proprio, l'aveffero affittate ad altri, ne debbiano pigliare informazione, e farli pagare le sue giornate dal padrone venditore, e portarle in Dogana, dove si provvederà al di più che convenirà.

Trovando in alcune defense animali grossi, come sono Vacche, e giumente, doverà avvertire, se quella defense è dispensata, di pigliare informazione del numero degli animali, che pascolano in essa, senza farsi pagare giornata, perchè non ha commesso contravvenzione; ma solo si deve pigliare questa informazione, perchè possa il Regio Fisco esigere la fida dalli padroni di detti animali: se la defense non sarà dispensata, allora se

T. III.

M

gli ani-

gli animali predetti non sono soliti di Dogana, nè dipendenti da' soliti, non si dovrà molestare, perchè non vi è contravvenzione alcuna, e il conoscere se sono soliti, dipendenti da' soliti, ancorchè il Commissario non può saperlo di certo, si potrà regolare dalle provisioni, che le parti tengono, che se li mostreranno; dove dirà non esserne soliti, e però non devono pagare la Regia Fida, e in dubio quando non saprà se sono soliti, o non soliti, dovrà pigliare l'informazione, senza farsi pagare giornata, e la porterà in Dogana, dove riconosciuto se sono soliti, si procederà all'esazione della pena della controvenzione, ed anco al pagamento delle sue giornate.

Haveranno anco d'avvertire, che ritrovando animali grossi per le difese dispensate, dovrà vedere, che numero di animali siano, e se corrispondono per ogni mille pecore, cento animali grossi, che eccedendo questo numero, se sono soliti, o dipendenti da' soliti, sarà contravvenzione, e però per ogni modo dovrà pigliarsi l'informazione, e quando fossero soliti solamente portare l'informazione, perchè il Regio Fisco possa farsi pagare la Fida, e non deve molestarli per la giornata, perchè non ci è contravvenzione.

Item occorrendo in uno istesso dì, conferirsi in più, e diverse difese, ed erbaggi, e pigliare in detto dì più informazioni di controvenzioni, debbano detti Commissarij, farsi pagare da detti controvenienti, una sola giornata, cioè da ognuno la sua rata, e non da ciascuno una giornata.

Sono registrate nel primo Tomo delle Istruzioni fol. 201. le commissioni si sono publicate nel Tomo secondo Capitolo VI. pag. 202.

CAROLUS DEI GRATIA REX

HYSPANIARUM, ET ROMANORUM IMPERATOR
SEMPER AUGUSTUS &c.

*Illustris Marchio D. Carolus Ruoti Miles U. J. D. Presidens Regie
Camera Summarie, Generalis Gubernator Regie Dogane Mena-
pecudum Apulie Dohanellæ Aprutii, & in omnibus per
S. M. Specialiter Delegatus &c.*

AVendo la Regia Giunta eretta da S. M. C., e Cesare (Dio Guardi)
per li negozj di questa Regia Dogana, determinato, e dichiarato,
che

DELLA CONTROVENZIONE. 91

che gli animali grossi di coloro, che sono Locati, dovessero soggiacere alla controvenzione, quando non siano stati dispensati, tanto se detti Locati fossero Apruzzesi, quanto di altra qualsivoglia Nazione; ed in oltre, che coloro, li quali fanno Masseria di Campo, e pretendono esentare le Giumente dalla detta controvenzione, per ragione di pisa, fossero con effetto tenuti al detto pagamento, e solamente per ora, citra pregiudizio delle ragioni del Regio Fisco, e delle parti, dovessero bonificarsi quattro Giumente per ogni carro di Territorio seminato, escluse le Maggesi; e stante che per quest'anno si è considerato, che per detti animali pretesi esentarsi per l'addietro sotto colore di essere non de' Locati Apruzzesi, ma di altra Nazione, o pure che le Giumente fossero di Pisa, si potrebbe allegare apparenza di buona fede in non averle dispensate, si è parimente risoluto, che nella discussione di detta controvenzione, quei, che saranno condannati per detta sorte di animali, dovessero solamente caricarsi per il diritto della dispensazione, che sarebbero stati tenuti di fare, senza soggiacere ad altro in questo corrente anno; però dall'anno venturo in avanti, sempre che non dispenseranno, debbano sottoporsi per intiero alla controvenzione, per dispensazioni non fatte, siccome si pratica con tutti gli altri. Per tanto col presente Banno facciamo noto a tutti la sudetta deliberazione della Regia Giunta, perchè niuno possa allegare causa d'ignoranza in ogni futuro tempo, ed ordiniamo, e comandiamo parimente, che coloro, li quali pretendessero bonificazione delle quattro Giumente a carro per li Territorj seminati, debbiano in tempo della discussione di detta controvenzione presentarci legittimi documenti di Regii Compassatori, quante carra abbia effettivamente seminato per darli detta bonificazione, altrimenti saranno caricati per intieri. Vogliamo che il presente si pubblichi per li luoghi soliti di questa Città, e si ne affigga copia nella Sala, dove si tiene la Regia Dogana, di maniera che con detta pubblicazione ciascuno a chi spetta s'intenda notificato di persona, e l'originale del presente Banno con la debita relata si conservi nel quarto Tomo delle Regie Istruzioni per futura cautela, e così &c. Foggia li 21. Aprile 1732. - Carolus Ruoti - Franciscus Ciribelli Secretarius - Bando ut supra.

Si conserva nel Quarto Tomo fol. 328.

IN vista d'aver cotesto Regio Uditore D. Francesco Nicola de Dominicis domandato al Re il compenso sulle pene delle scommessioni, delli ducati 132. circa, che ha esposto d'esserli mancati, perchè fu da V. S. Illustrissima giudicato di non dover esso Uditore far l'accesso del Saccione,

M 2

ma

ma darne la commissione ai Subalterni del Tribunale. Ha la M. S. risoluto, e comanda, che V. S. Illustrissima osservi il solito, con appoggiare nell'anno venturo, e successivamente la commessa del detto accesso all'Uditore della Dogana; e che per quest'anno in cui il de Dominicis non l'ha eseguito, le facci prontamente contribuire dalle pene delle scommessioni li ducati 132. più, o meno, che non sia percepito; da che la M. S. ha considerato due cose, l'una che non è mancato per il detto Uditore de Dominicis di fare il mentovato accesso; e l'altra perchè la detta somma deve considerarsi come un sopra soldo annesso alla carica di Uditore. Ben' inteso però, che S. M. intende, che detto accesso si disimpegni dal detto Uditore, secondo il solito. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, affinchè così lo adempisca. Napoli 3. Giugno 1773. -- Giovanni di Goyzueta -- Sig. D. Giovanni d'Alessandro.

AVendo il Re considerato, che per quanto rilevasi dalle Istruzioni Doganali sia molto antico l'Accesso del Saccione, e che tutte le incombenze di controvenzioni anche in vigore di Prammatica, si devono addossare ai Ministri della Dogana, e non ad altre persone, come abusivamente vollero praticare i passati Presidenti Governatori; motivo per cui la Giunta eretta per la riforma della Dogana, con appuntamento generale de' 30. Maggio 1717. ordinò doverli le riferite incombenze addossare privatamente all'Uditore della stessa Dogana; lo che fu confermato nel 1730., non solo dall'Imperatore Carlo VI., ma altresì nel 1736. da S. M. Cattolica. Ha conseguentemente risoluto, e comanda la M. S., che tutto ciò si continui a mantenere nella sua osservanza, con doverli dall'attuale Uditore D. Francesco Nicola de Dominicis far detto accesso del Saccione, e farsi prontamente al medesimo bonificare lo che gli sta sospeso per tal causa. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, affinchè n' esegua l'adempimento. Napoli 9. Giugno 1774. -- Giovanni di Goyzueta -- Sig. D. Giovanni d'Alessandro.



CAP. V.

C A P I T O L O V.

Della pena delle Scommesse.

§. 1. **L**A gelosa custodia de' pascoli, destinati al sostegno delle greggi, pei tempi più pericolosi dell' Inverno, fu conosciuta necessaria fin da' principj del ristabilimento della Dogana; perciò dal Savio ALFONSO I. D' ARAGONA fu ordinato, doverfi in ogni anno fare la distribuzione del pascolo, non per la sola quantità del territorio; ma secondo lo stato dell'erbaggio, ch' esaminare si dovea da' periti. Dopo cresciuto il concorso degli animali, e fissata la sufficienza di tutte le *Locazioni*, e de' *Ristori*, fu dismessa l'annua ricognizione degli erbaggi; ed il Doganiere usava ogni maggiore premura, per far nella stagione di Autunno riserbare intatte, ed illibate tutte le varie *Poste*, sparse nel Real Tavoliere, perchè le greggi invitate vi trovassero la sicura sussistenza, e restassero difese dalla intemperie della stagione dalla metà di Novembre fino alla metà di febbrajo, tempo il più rigido, e pericoloso anche nel dolce clima della Puglia. Erano incaricati di questa gelosa custodia gli ordinarij Ufficiali di Dogana, distinti col nome di *Cavallari*, ed aveano l'obbligo di girare continuamente per le *Locazioni*, e *Ristori*; ma essi non contenti del salario, che riceveano dal Fisco, cercavano di gravare i Pastori di nuove spese. Fra le grazie dimandate al Glorioso Imperatore CARLO V., vi fu quella di doverfi obbligare gli stessi Ufficiali all'esatto adempimento della propria commissione, senza gravare i *Locati* di altra spesa. Colle leggi del Vicerè TOLEDO fu stabilito, che il Doganiere dovesse ne' principj dell' Autunno far allontanare, ed espellere da tutte le *Locazioni*, e *Ristori* ogni altra specie di animali, con far ristringere i buoi necessarj alla coltura, nelle *Mezzane* assegnate, senza danneggiare gli erbaggi Fiscali, che colla maggiore diligenza doveano riserbarsi
al

al sostegno delle greggi invitate. Quindi fu anche ordinato, che nell'Autunno gli animali si dovessero mantenere negli stabiliti *Riposi*; affinchè gli erbaggi della Puglia fossero riservati pel pericoloso tempo dell'Inverno: Per mantenere nella rigida osservanza tali proibizioni, fu stabilita la pena di galera, oltre la emenda del danno, per gli Pastori, che, prima della generale distribuzione degli erbaggi, faceano nascostamente passare i propri animali nel Real Tavoliere.

§. 2. Per la più esatta osservanza di questi stabilimenti, non solo erano deputati gli Ufficiali per assistere negli stabiliti *Passi*, e far restare ne' designati *Riposi* gli animali concorsi; ma fu anche permesso agli stessi *Locati* di destinare a loro piacere i guardiani, per meglio assicurare la desiderata custodia de' pascoli; anzi ne' primi giorni di Ottobre solea lo stesso Doganiere deputare altri Ufficiali, perchè passassero a riconoscere le *Locazioni*, eseguissero la espulsione degli animali, e liquidassero i danni commessi. Ne' posteriori bandi del Doganiere *Fabrizio di Sangro*, e nelle leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA, si prescrisse con maggior chiarezza l'osservanza di quella economia, anche per gli erbaggi straordinari; anzi fu aggiunta la pena di *venticinque* once d'oro, contra di coloro, che non eseguissero la ordinata espulsione degli animali nel tempo autunnale. Negli antichi registri, rimasti nell'Archivio della Dogana, non si veggono doglianze de' Pastori per la inosservanza di questa costante polizia: la desiderata custodia de' pascoli si ottenea più dalla diligenza degli Ufficiali, e de' Guardiani incaricati, che dal timore delle rigorose pene stabilite. Nel darfi dalla Dogana il corrispondente esito di giustizia alle informazioni, ricevute dagli stessi Ufficiali pei danni commessi negli erbaggi, che si distinguevano col particolare nome di *Scommessione*, il pagamento della pena era costantemente ridotto alla bassissima tassa di carlini due per ogni animale *vaccino*, o *giumentino*, un carlino per ogni *asino*, e grana quattro per ogni *porco*; oltre la rifazione del danno, che dipendea dal tempo, in cui quegli animali erano restati ne' pascoli, riservati al sostegno

gno delle greggi concorse in Dogana. Queste pene esatte nell'anno 1603. giunsero alla somma di ducati 1726. 60. ; anzi essendosi nello stesso anno liquidata la *Scommessione delle Locazioni*, e de' *Ristori*, fatta coll'anticipata introduzione delle pecore, non fu certamente eseguita la esorbitante pena corporale stabilita dal Vicerè TOLEDO: ma i Pastori furono obbligati alla sola pena di carlini cinque a morra di pecore, che diede il prodotto di altri ducati trecento ventiquattro.

§. 3. Ma siccome i *Cavallari* erano esclusi dalla partecipazione di queste pene; così collo specioso titolo di compensare le fatiche sostenute nella custodia, e nel compilare le informazioni, cominciarono a vessare i *Locati*: onde questi per essere liberati da quelle avanie, nel conchiudere col Fisco la esposta transazione, vollero accordato il patto di non dover quegli Ufficiali prendere ingerenza nella custodia de' pascoli, e che le pene delle *Scommessioni*, caricate alle pecore, e ad altri animali grossi, dovessero restare in beneficio della Comunità, lasciandosi al Fisco la sola pena tassata per gli *buoi* mantenuti dagli Agricoltori Pugliesi; per gli quali doveasi la *Scommessione* liquidare da' *Cavallari*, che restarono obbligati di assistere in ogni incontro agli stessi *Locati*. Questa mova economia moltiplicò il danno degli erbaggi, e minorò la diligenza della custodia; perciò nell'esserfi l'anno 1620. rinnovata la transazione, fu stabilito di non doverfi prima della *Locazione generale* far passare gli animali nelle *Locazioni*, e *Ristori*; tassandosi la pena di ducati quindici a morra, oltre l'emenda del danno. Conobbero poi gli stessi *Locati*, che la esorbitanza della pena non era efficace per impedire l'anticipata introduzione degli animali, quando i custodi non erano diligenti, ed esatti; perciò nell'esserfi rinnovata la stessa transazione, la pena della *Scommessione* delle pecore fu moderata per carlini venti a morra; quando la introduzione fosse seguita nel mese di Ottobre. Ma essendosi continuato il sistema di negare a' *Cavallari* la partecipazione di quelle pene, la custodia de' pascoli fu sempre più trascurata, senza che il Fisco, ed i *Locati* vedessero aumentato il prodotto di quelle pene;

ne; giacchè venivano tutte furtivamente composte, ed esatte dagli stessi Ufficiali, incaricati per impedire la *Scommessione*. Fu conosciuto questo assurdo dal Savio Reggente *Fabio Capece Galeota*, quando nell'anno 1645. fu destinato ad esaminare l'infelice stato della Dogana; perciò stabilì, che la pena della *Scommessione* dovesse esigersi colla proporzione di carlini quattro per ogni animale vaccino, o giumentino, e che la metà dovesse andare in beneficio dell'Ufficiale, o Subalterno, destinato per la custodia degli erbaggi, e per la liquidazione de' danni commessi; ma non perciò si vide ravvivata l'antica diligenza, e premura di mantenere intieri, ed illibari que' pascoli.

§. 4. Nella Prammatica dell'anno 1668. si credè di riparare a questo grave inconveniente, col permettere nuovamente agli stessi Pastori la scelta de' Guardiani, per la più esatta custodia delle *Locazioni*, e de' *Ristori*; acciò fossero più sicuri di ritrovarle intiere, e riserbate, allorchè nell'Inverno immettere vi doveano le proprie greggi: ma perchè la pena della *Scommessione* non si credè abolita, fu ordinato a' *Cavallari* di dover compilare le informazioni de' danni commessi, e presentarle subito in Dogana per esigerli le pene stabilite. L'avidità di quegli Ufficiali non fu frenata, e la gelosa custodia degli erbaggi non si vide ravvivata; ancorchè dal Presidente *D. Diego Ulloa* si fosse, nell'anno 1671., data la piena libertà a' *Locati* di potere anticipatamente prender a proprio conto gli erbaggi delle intiere *Locazioni*, per farli rigorosamente custodire da' proprj Guardiani, senza che vi potessero prendere ingerenza i *Cavallari*. Questa pratica fu continuata negli anni seguenti, e l'effetto fu sempre contrario; giacchè i *Cavallari*, per soddisfare la propria avidità, in vece d'impedire la desolazione degli erbaggi Fiscali, si avanzarono ad invitarci gli animali, per esigerne la Fida; onde dal Presidente *D. Nicola Gascone* fu l'abuso vietato con un rigoroso bando della data de' 30. di Agosto 1675., in cui stabilì contra de' *Cavallari* la pena di Galera, dichiarando, che per convincergli delle frodi commesse, bastasse di trovare introdotti gli animali, e dannificati gli erbaggi Fiscali, senza che si fossero rice-

ricevute, o presentate le informazioni. Questo bando fu nell'anno 1685. rinnovato dal Presidente *D. Sebastiano de Cotes*, moderandosi la pena di Galera con quella di quattro tratti di corda pei *Cavallari*, ed aggiugnendosi l'altra di docati *milte* contra i Padroni degli animali, e della Corda pei loro Pastori.

§. 5. La premura de' Ministri deputati al governo della Dogana era in quel tempo diretta a sostenere il concorso de' Pastori per la sola distribuzione degli erbaggi Fiscali; perciò il rigore delle pene della *Scommessione* con facilità era sospeso, o se ne accordava a' *Locati* l'abolizione. Allora si depose ogni rigore contra degli Ufficiali destinati alla custodia; nè mai si prese conto della loro condotta, credendosi soddisfatto ogni Fiscale interesse coll'esserli assicurata la esazione della Fida, per la intera *estima del Possedibile*. Ma dopo che si entrò nel giusto impegno, di accrescere le rendite della Dogana, colla gara della volontaria *Professione*, si conobbe necessario impedire con ogni rigore l'anticipata introduzione degli animali nelle *Locazioni*, e ne' *Ristori*; e si credè d'ottenersi la gelosa custodia di quegli erbaggi, non col ravvivare la diligenza, ed esattezza degli Ufficiali incaricati col rigore delle antiche pene; ma coll'accrescere ne' bandi le multe pecuniarie, contra de' possessori degli animali; e con farne la rigorosa esazione in vantaggio degli stessi Ufficiali. All'incontro il sistema adottato di dilatare, oltre il dovere, la distribuzione delle *Liste*, riducea i Pastori nella necessità di violare quelle proibizioni, e far passare le greggi ne' pascoli vernini, per non lasciarle ne' *Riposi*, esposte a' gravi danni sempre prodotti dalla rigidezza della stagione; perciò in varie occasioni si opposero i *Locati* alla pretesa esazione delle nuove alterate pene, con farle conoscere ingiuste, ed esorbitanti: così perchè il ritardo della *Locazione* generale rendea necessaria la introduzione anticipata degli animali; come anche perchè la dolosa negligenza, e l'avidità de' *Cavallari* permettea la scandalosa *Scommessione* degli stessi pascoli.

§. 6. Gli ordini della espulsione degli animali di ogni specie pel tempo autunnale, e pel ristretto mantenimento de' buoi

T. III.

N

nelle

nelle *Mezzane*, si rinnovavano costantemente dalla Dogana; ancorchè si fosse conosciuto, che gli animali occupati nella coltura, e nella semina delle terre sparse nel Real Tavoliere, non poteano tenerli lontani dagli erbaggi Fiscali, intersecati fra le stesse masserie. Si usava perciò una particolare equità nell'esigere la pena della *Scommessione* de' buoi, considerandosi piuttosto casuale, che dolofo il danno commesso; ma per essersi ceduto a' *Locati* quel prodotto, gli Agricoltori si dovevano di venire gravati nella esazione; onde dal Presidente *Cotes* nell'anno 1684. con decreto della data de' 26. di Maggio, fu ordinato, che la pena si dovesse esigere per la sola metà, nella maniera sempre praticata, pel giusto motivo di trovarsi permesso a' buoi di restare in mezzo degli erbaggi Fiscali, e di essersi considerata la *Scommessione* piuttosto casuale, che dolofo. Negli anni seguenti gli accorti Agricoltori cercarono di godere la stessa equità, per gli altri animali grossi di ogni specie, col pretesto di essere anche quelli necessarij alla coltura de' Campi. Riuscirono allora nello impegno, col far concepire i soliti decreti delle Transazioni, non pei soli buoi addetti allo aratro; ma col nome generale di animali grossi. Per questo equivoco fu indirettamente preterita l'osservanza delle antiche leggi del Vicerè *TOLEDO*, e de' bandi del Doganiere *Fabrizio de Sangro*, facendosi restare in tempo d'Autunno dentro le *Locazioni* gli animali grossi di ogni specie, senza eseguire le rigorose pene stabilite; e gli erbaggi furono continuamente desolati, in grave pregiudizio del Fisco, e de' *Locati*.

§. 7. Per dar riparo a questi inconvenienti si pensò, con nuovo bando, inculcare la esatta osservanza delle antiche leggi; affinchè dopo il giorno 29. di Settembre si allontanassero dal Tavoliere tutti gli animali, ed i buoi destinati all'aratro fossero ristretti nelle *Mezzane* loro assegnate; ma dipendendo la esatta osservanza di questi ordini dalla diligenza de' *Cavallari* deputati alla custodia, il danno degli erbaggi Fiscali non fu mai interamente impedito; anche perchè gli Agricoltori continuarono a godere, per gli animali grossi di ogni specie, la equità in-

trodot-

prodotta per le *Scommesse* fatte da' buoi necessarj alla coltura. Nell'anno 1723. il Fiscale *D. Giuseppe Correale* s'impegnò a correggere quell'abuso; ma per le opposizioni contrarie, nacque nel Tribunale della Camera uno strepitoso litigio, dove col favore de' Credenzieri, che colle loro relazioni attestarono la costante antica osservanza di quella equità, la pretesione Fiscale fu, col decreto de' 10. di Ottobre 1724., sottoposta alla formalità di un giudizio ordinario, confermandosi per interina provvidenza l'esazione de' carlini *quattro*, per gli animali grossi di ogni specie, da dividersi fra il Fisco, ed i *Locati*, senza che i *Cavallari* ne potessero partecipare, e lasciandosi al Presidente Governatore la piena libertà di transigere le *Scommesse* per minor somma, colla intelligenza del Fisco.

§. 8. Questi ordini diedero motivo a' *Cavallari* di produrre le loro doglianze nello stesso Supremo Tribunale della Camera, dove esaminatosi nuovamente l'affare, con altro decreto de' 13. di Marzo 1725., fu ordinato, che pendente la discussione della reclamazione prodotta, niente si fosse innovato; ma fra tanto, senza pregiudizio delle ragioni Fiscali, il prodotto delle pene si fosse liberato per la metà in beneficio de' *Cavallari*. L'esecuzione di questi ordini fu contraddetta dall'Avvocato Fiscale; ed il Presidente Governatore *D. Giuseppe Aguirre* ne fece relazione allo stesso Tribunale della Camera, dove, con altro decreto de' 14. di Aprile, restarono confermati; nè nell'Archivio della Dogana si sono trovati altri ordini, che regolassero la ripartizione di quelle pene. Per le continue doglianze degli stessi *Locati*, e per la costante esperienza dell'avidità de' *Cavallari*, che acquistavano all'incanto l'esercizio di quegli ufficj, coll'annuo pagamento di grosse pensioni, fu poi in Dogana preso l'espedito, di destinare in ogni anno varj Subalterni del Tribunale, perchè tenessero in sugezione i *Cavallari*, e tutti fossero impegnati alla più esatta custodia delle *Locazioni*, e de' *Riftori*, con espellerne gli animali estranei ne' principj dell'Autunno, liquidandone il numero, e'l danno commesso; e collo impedire la introduzione delle greggi de' *Locati* prima della distribuzione delle *Liste*. Allora per dare

a: tutti il giusto compenso delle proprie fatiche, si stabilì, che da' carlini *quattro*, tassati per ogni vacca, o giumenta, l'ottava parte in grana *cinque* restasse pe' Subalterni aggiunti alla custodia, e poi la mettà in grana *diciassette*, e mezzo si desse a' *Locati*, per compenso del danno; e l'altra metà si dividesse egualmente fra il Fisco, ed i *Cavallari*.

§. 9. Il maggior numero de' Custodi, in vece di assicurare, rese più difficile la desiderata riserba degli erbaggi Fiscali, nè il bando pubblicato del Presidente di *Stefano* nell'anno 1735., per riordinare questa interessante parte della polizia della Dogana, produsse l'effetto desiderato. Per compenso della stabilita pena, cercarono gli Agricoltori di godere la libertà di desolare indistintamente gli erbaggi Fiscali, in tutto il corso dell'Autunno; ed ancorchè ne' bandi annualmente rinnovati, si stabilisca di doverli compilare l'informazioni per ogni particolare atto di *Scommessione*, per ripeterli la esazione della pena, obbligandosi gli Ufficiali a mandarle in Dogana, fra il termine di ogni dieci giorni; pure non fu mai osservata questa necessaria diligenza; ma gli animali colla leggiera pena di *quattro* carlini, spesso furtivamente composta dagli stessi *Cavallari*, e Subalterni, sono rimasti in tutto il tempo autunnale nelle *Locazioni*, e ne' *Ristori*. Con queste frodi gli accorti Agricoltori, e Possessori degli erbaggi straordinarj hanno resa speciosa la qualità de' proprj pascoli, gelosamente riserbati, e custoditi, per vendergli a prezzi eccessivi, dopo che co' proprj animali hanno furtivamente distrutti quelli del Fisco. Ma sebbene si fosse sempre permesso a' *Locati* di destinare i particolari guardiani nelle *Locazioni*, e ne' *Ristori*; pure l'espulsione degli animali pel tempo di Autunno, non si è mai eseguita colla stabilita esattezza; anzi i pastori più accorti, e potenti hanno preso l'altro più pernicioso espediente, di fare anticipatamente introdurre ne' pascoli vernini le proprie greggi, senza gravarsi della spesa della Fida giornale negli erbaggi straordinarj, stabilita, e permessa dalle leggi della Dogana pel tempo di Autunno; affinché si assicurasse la esatta gelosa custodia delle *Locazioni*, e de' *Ristori*, destinati al sostegno degli animali ne' tempi più pericolosi dell' .

dell' Inverno. Per impedire questo gravissimo danno, fu nei bandi alterata la pena fino a ducati *sei* a morra, per le pecore, oltre delle pene corporali contra de' Pastori, che anticipatamente introduceano gli animali nel Real Tavoliere: ma la facoltà data a' Ministri della Dogana di transigere, e moderare quelle pene; la pratica di escludere dalla loro partecipazione i *Locati*, ed i Custodi; la facoltà di sfuggirle col favore de' Subalterni, e *Cavallari*; il costante ritardo della distribuzione delle *Liste*, e le frequenti abolizioni accordate dalla Real Clemenza, dopo assicurati i vantaggi della volontaria *Professione*, hanno resa sempre più facile l'anticipata introduzione delle greggi, e la *Scommessione* degli erbaggi.

§. 10. In queste circostanze è cresciuto l'impegno per l'acquisto degli *Erbaggi Straordinarij*, e si è fatta indirettamente una totale inversione della polizia della Dogana. Dagli accorti particolari, e dagli avidi Subalterni si è procurato far credere, che la gelosa custodia delle *Locazioni*, e *Ristori*, inculcata con tanta premura in tutte le leggi della Dogana, sia distruttiva de' giusti vantaggi della volontaria *Professione*; perchè la maggior quantità de' pascoli ne minora il bisogno; ma non si è considerato, che quando l'anticipata desolazione degli erbaggi Fiscali non è accompagnata con quella de' particolari, il danno farà tutto del Fisco, e la minorazione della quantità gioverà unicamente a que' particolari possessori, che hanno promossa l'espotta erronea massima, per sostenere la *Scommessione* delle *Locazioni*, e de' *Ristori*, e la gelosa custodia de' pascoli privati. Di questa verità fu persuaso il Glorioso MONARCA CATTOLICO N.S.; perciò, nel suo Real decreto del 1747., stabilì colla maggiore precisione, doverfi rigorosamente osservare l'antica polizia della Dogana, e volle che i Ministri di quel Tribunale dovessero co' mezzi più efficaci sostenere la gelosa custodia delle *Locazioni*, e *Ristori*, con farne espellere gli animali de' Pugliesi nel principio dell' Autunno; e coll' impedire l'anticipata introduzione delle greggi, che dalle Montagne concorrono in Dogana: Ordinò, che i buoi fossero mantenuti nelle proprie *Mezzane*, gli altri ani-

animali degli Agricoltori passassero ad occupare i proprj preparati pascoli; e quelli de' *Locati* fossero, nel caso di bisogno, collocati negli altri erbaggi particolari contigui a' *Riposi*, col pagamento della solita Fida giornale. Volle pure, che si sostenesse l'osservanza del bando dell'anno 1735., perchè fosse assicurata la sussistenza delle greggi, ed il vantaggio de' Pastori, e del Fisco, senza il menomo pregiudizio degli altri particolari.

§. 11. I savj Ministri destinati al governo della Dogana hanno sempre sostenuta con impegno la più esatta osservanza delle esposte economiche leggi, continuando il sistema di permettere a' *Locati* la scelta, e nomina de' guardiani, per la più gelosa custodia delle *Locazioni*, e *Riposi*, e destinando in ogni anno i trenta *Cavallari* ordinarij, e varj Subalterni; perchè dopo la pubblicazione de' soliti bandi facessero eseguire la espulsione degli animali de' Pugliesi, ne' primi tempi dell'Autunno; e poi custodissero gelosamente i designati *Passi* per impedire l'anticipata introduzione delle greggi. Debbono quelli compilare le informazioni, così de' danni commessi negli erbaggi Fiscali dagli animali espulsi, che della introduzione degli altri de' *Locati*; ma perchè le *Scommessioni* non siano occultate, debbono i *Cavallari* formare processi diversi, e separati da' Subalterni; anzi per mantenergli in una reciproca suggezione, si è dato il carico a' due Scrivani del Real Patrimonio di compilare una terza informazione, e di soprintendere, ed invigilare alla condotta degli altri incaricati; affinchè mettendosi tutte le liquidazioni in confronto, si possono con facilità scovrire le frodi, ed assicurare gl'interessi del Fisco, e de' *Locati*. Si usa perciò costantemente la regola di stabilire la transazione della pena sopra il maggior numero degli animali grossi, liquidati in una delle diverse informazioni; e siccome per quelli de' Pastori incogniti, o ideali la pena si carica a danno dell'Autore della informazione; così all'opposto resta escluso dalla stabilita partecipazione quel *Cavallaro*, che ha trascurato di liquidare il danno commesso, e'l vero numero degli animali. Questa limitazione dovrebbe anche osservarsi pe' Subalterni, fra quali si trova introdotta una pregiudiz-

giudiziale comunione, ed uguaglianza, per dare a ciascuno la rata di quella pena; circostanza, che col danno del Fisco, e de' *Locati* giova al negligente, e malizioso; e nuoce al puntuale, ed esatto.

§. 12. La premura di assicurare la esatta custodia degli erbaggi Fiscali, e d'impedire le frodi de' *Cavallari* ha dato motivo di accrescersi da anno in anno il numero de' Subalterni per minorare la *Scommessione*, senza fargli partecipare delle pene esatte per le pecore. Ma non essendosi aumentati con giusta proporzione i lucri assegnati, e sostenuta l'adottata comunione nel dividergli, spesso si è sperimentato l'effetto contrario; giacchè i più avidi, e disleali, col falso pretesto di assicurare il compenso delle proprie fatiche, hanno permesso agli animali de' potenti, ed accorti l'anticipata desolazione degli erbaggi, e poi andando di accordo co' *Cavallari*, ne hanno furtivamente composte, ed introitate le pene, così per le pecore, che per le vacche, e giumente, e per gli buoi, privandone il Fisco, ed i *Locati*, a' quali si era inferito il danno. La più esatta diligenza de' Ministri della Dogana non è stata sempre bastante a superare, e scovrire tutte le cabale, ed i raggiri usati dalla malizia degl'incaricati; tanto più, che gli altri Subalterni più esatti, e puntuali, o per timidezza, o per un male inteso spirito di quietismo, non si sono mai impegnati a scovrire le frodi de' Compagni. Dall'altra parte gli accorti possessori degli erbaggi straordinarj, persuasi di assicurarne la vendita, e la maggiore alterazione de' prezzi, colla più gelosa, ed esatta custodia, hanno procurato, colla mano de' *Cavallari*, e Subalterni, far passare anticipatamente i proprj animali a distruggere i pascoli delle *Locazioni*, e de' *Ristori*; onde spesso hanno indirettamente ottenuta la vera inversione della polizia della Dogana, e l'abolizione di quelle provvide leggi, dalle quali fu da S. M. C. ordinata la più esatta osservanza: nè mai da savj Ministri della Dogana si è considerato, che l'anticipata sollecita distribuzione degli stessi erbaggi Fiscali, e di quelli de' particolari, inculcata con tanta premura nelle primitive

mitive leggi della Dogana , potrebbe unicamente impedire la *Scommessione* de' pascoli , sempre accresciuta dalla confusa introduzione delle greggi . Ma sebbene nell' anno 1763. alcuni Subalterni fossero ricorsi all' ottimo SOVRANO , che ci governa , per far rettificare la distribuzione , e l' esazione di quelle pene ; pure la relazione umiliata si raggiò unicamente nello esporre il sistema prima tenuto nella esazione delle pene medesime , senza entrarci a rilevare gli altri più pregiudiziali abusi introdotti ; perciò colla Reale determinazione de' 17. Dicembre dello stesso anno , fu prescritta la maniera dell' esazione , e divisione di quelle pene , confermandosi al Presidente Governatore l' arbitrio di transigerle , e di scegliere in ogni anno il particolare esattore ; onde l' antico sistema della distribuzione di tutto il prodotto , fra i *Locati* , i *Cavallari* , i Subalterni , ed il Fisco , si è sempre costantemente osservato .



Sebbene

Sebbene dalla diffusa relazione di V. S. Illustrissima degli 8. del caduto Ottobre, abbia il Re rilevato d'esserli sin' ora nella dipendenza delle pene di scommessioni, proceduto con accortezza, tanto per quello riguarda l'esazione di tali pene, quanto per il particolare de' conti: Tuttavolta considerando la M. S., che nell'osservato sistema non vi concorra la totale sicurtà degli interessi del Fisco, e de' Locati; ha quindi risoluto per toglier da mezzo qualunque frode accader potesse, che da oggi in avanti si osservi impreteribilmente il metodo seguente; cioè, che li Scrivani, e Cavallari, che si destinano da V. S. Illustrissima per la detta materia delle scommessioni, subito che faranno ritornati in Residenza verso li 20. di Novembre di ogni anno, debbano consegnare in di lui potere tutt' i rispettivi originali Processi delle scommessioni, e nell'atto istesso dare a cotesto Avvocato Fiscale una nota distinta da essi firmata del numero di detti Processi, colla distinzione del numero degli animali, che ciascun Cavallaro, o Scrivano ha rapportato ne' Processi, distinguendo ancora le Locazioni, ove le scommessioni sono accadute. E dopo d'esserli adempito a tutto ciò, debba la persona, che si destinerà da V. S. Illustrissima, trascrivere con ogni distinzione in un libro tutt' i nomi de' scommittenti, il numero degli animali, e le locazioni; e prima di consegnare il detto libro, debba V. S. Illustrissima farlo accuratamente confrontare con tutt' i Processi presi dalli Scrivani, e Cavallari, avanti del mentovato Avvocato Fiscale, il quale in ciascun foglio del detto libro dovrà apporvi di suo proprio carattere il *Vidit Fiscus*; ed in oltre dovrà l'Avvocato Fiscale istesso far estrarre dal detto libro, e conservare una copia autentica di tutte le dette partite; e quindi restituire a V. S. Illustrissima il cennato libro così confrontato col *Vidit Fiscus*, per poter ella fare, secondo il solito praticato sin' ora, le Transazioni, con scrivere di suo proprio carattere il numero degli animali per li quali si dovrà pagare la pena della scommessione, nel margine di ciascun de' nomi de' scommittenti.

E perchè tali pene di scommessioni si debbon ripartire tra cotesto Fisco Doganale, tra li locati delle rispettive Locazioni, e tra li Scrivani, e Cavallari, perciò impreteribilmente comanda la M. S., che in ciascun anno, debba V. S. Illustrissima intesi il Fisco, e li Locati, e per essi i Deputati della Generalità, far dare dalla sudetta persona commissionata un chiaro, e distinto conto di tutte le sudette partite esatte in virtù delle transazioni fatte da V. S. Illustrissima; e dopo di essersi dato il conto, passarsi nell' Archivio di cotesto Tribunale il libro, conti, e scritture tutte relative alla detta materia.

Ed in fine comanda la M. S., che nel conto generale di cotesta Regia Dogana, debba il Percettore farsi carico in ciascun anno della mentovata rata appartenente al Fisco sopra le già dette scommessioni, tratmet-

T. III.

O

ten-

rendone il conto nella Camera della Summaria, non disgiunto da' legittimi, e necessarij documenti. Comunico quindi a V. S. Illustrissima di Real ordine la sudetta Sovrana determinazione, acciocchè in tutte le sue parti la faccia adempire nella forma di sopra specificata. Napoli 17. Dicembre 1763. + Giovanni di Goyzueta ~ Sig. D. Luigi Petrone.

Si conserva nell'ottavo Tomo fol. 110.



C A P I T O L O VI.

Dell' esazione della Fida, e della vendita de' prodotti della Pastorizia.

§. 1. **F**U sempre costantemente osservato in Dogana, di differrir l'esazione della Fida, dovuta da' Pastori per l'intero prezzo degli erbaggi distribuiti, fino al tempo della vendita de' frutti della Pastorizia, e della partenza delle greggi per le Montagne. Il debito di ciascuno sempre dipendeva dal numero degli animali manifestati, e dalla quantità degli erbaggi assegnati, a proporzione de' varj prezzi tassati per la Fida; e tutti erano particolarmente distinti nel libro dell'esazione, formato in ogni anno da' Credenzieri, col nome di *Carico della Fida*. Furono fin da' primi tempi destinati altri Ufficiali per ricevere il danaro, sempre sotto la direzione del Doganiere, e de' Credenzieri medesimi, tutti obbligati a facilitare l'esazione di quelle Reali rendite; perciò procuravano di promuovere il più libero commercio di que' prodotti, e richiamare il concorso de' Compratori, perchè nella giusta competenza le vendite fossero più facili, ed i prezzi acquistassero favore, per rendere più pronta, e spedita la esazione, e dare a' Pastori un proporzionato vantaggio. Quando per qualche straordinario, ed inopinato accidente que' frutti fossero intieramente mancati, la Clemenza de' Gloriosi Sovrani non permetteva, obligarsi i *Locari* al pagamento dell'intero debito della Fida, siccome fu precisamente consultato dal Tribunale della Camera nell'anno 1474. al Savio Re FERDINANDO I. D'ARAGONA. Per la sicurezza della esazione non si usò altra cautela, che quella di proibire a' Pastori di allontanare, o estrarre fuori del Real Tavoliere le greggi, o i loro prodotti, prima di pagare in mano degli Ufficiali destinati l'intero debito della Fida: e per sostenere questa economia, si destinarono i *Cavallari* alla custodia degli

stabiliti *Passi*, pe' quali doveano le greggi dalla Puglia passare nelle Montagne; affinchè ne' principj della Primavera restasse impedito il passaggio di coloro, che colla esibizione delle licenze spedite dalla Dogana, col nome di *Passate*, non dimostravano di avere sodisfatto il proprio debito.

§. 2. Prima del giorno degli 8. Maggio, quando finisce il tempo della Fida, non avea il Fisco diritto di obbligare i *Locati* al pagamento; ma costoro, per godere la libertà di condurre anticipatamente gli armenti nelle proprie Patrie, domandarono al Glorioso Imperatore CARLO V. una tal grazia, offerendo volontariamente di pagare con anticipazione il debito Fiscale; onde per vederfi adempita questa offerta, ed assicurarsi l'esazione, oltre de' *Cavallari* deputati alla custodia de' *Passi*, si destinavano nello stesso tempo altri Ufficiali, per obbligare al pronto pagamento della Fida i Pastori, a' quali si erano assegnati gli erbaggi sparsi fuori del recinto delle ordinarie *Locazioni*; con essersi espressamente vietato al Doganiere, di accordare a' debitori la menoma dilazione, dovendo tutti pagare la Fida prima della partenza degli animali dalla Puglia. Dal prodotto della Fida doveasi pagare ai possessori degli erbaggi il prezzo tassato, secondo la diversa loro qualità, ed il tempo dell'acquisto. Nelle grazie accordate da tempo in tempo alla Nazione de' Sovrani ARAGONESI, ed AUSTRIACI fu replicatamente ordinata l'esattezza di questo pagamento; anzi nelle ultime grazie dell'Imperatore CARLO V. fu secondata la dimanda de' possessori, perchè il danaro si pagasse dal Doganiere, prima che le greggi partissero dalla Puglia; ed il prodotto della Fida passasse nella Tesoreria generale del Regno. Negli antichi registri del *Credenzier* *Corcione*, sono descritti gli annui pagamenti fatti a' possessori degli erbaggi, distinti in tre diverse rubriche; la prima è quella degli erbaggi ordinarij, e contiene tutti i pagamenti fissati da' tempi più antichi, anche per la situazione de' *Tratturi*, e de' *Riposi*, e sono nella somma di ducati tredicimila seicento settantuno, e grana settantadue e mezzo; nella seconda sono situati i possessori degli erbaggi straordinarij soliti aggiunti alle *Locazioni*,
col

col nome di *Ristori*, e tutte le somme importano ducati *novemila cinquecento ventisette*, e *grana cinquantasei*; nell'ultima rubrica erano descritti i possessori degli *Erbaggi Straordinarij insoliti* distribuiti in ogni anno a proporzione del maggior concorso degli animali, senza farsi distinzione fra quelli ammessi nelle designate *Locazioni* dagli altri esclusi da quelle Comunità, secondo la costante economia allora osservata; perciò i pagamenti in alcuni anni giunsero fino a ducati *sessantatremila duecento quarantatré*, e *grana sessantasei*, ed in altri erano molto minori, regolandosi la quantità dall'aumento della volontaria *Professione*, da cui dipendeva l'esazione della Fida, bonificandosi a' possessori degli erbaggi ducati *cento* per ogni migliajo di pecore, tassato nella distribuzione.

§. 3. Secondo le regole di polizia, stabilite nel Regno dal favio Imperatore FEDERICO II., fu creduto necessario di celebrare in Foggia una pubblica Fiera fra i mesi di Aprile, e Maggio, colla espressa legge di dovervi in quella esporre in vendita i soli animali, e frutti delle greggi concorse ne' Reali pascoli di Puglia, affinchè il concorso de' Compratori rendesse più facile la vendita, e sostenesse i prezzi. Fra le grazie accordate a' *Locati* dall'Imperatore CARLO V., vi fu quella di proibirsi a tutti gli altri Pastori la introduzione delle lane, e degli animali in quella Fiera; il Doganiere dovea sostenere quel Privilegio esclusivo, che fu espressamente confermato nelle leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA; giacchè dalla più facile vendita di que' prodotti dipendeva la pronta esazione della Fida. Il primo frutto di questa industria è la moltiplicazione degli animali; perciò la cura principale de' Pastori si è sempre raggirata nel regolare il tempo del parto delle pecore; perchè avvenisse nella stagione meno pericolosa pe' teneri agnelli. Secondo le costanti osservazioni di tutt' i naturalisti, la gravidanza delle pecore dura per cento cinquanta giorni; gli antichi credevano, che l'Autunno fosse il tempo più propizio al parto di quegli animali; perciò faceano seguire la loro unione co'
mon-

montoni fra i mesi di Maggio , e Giugno : ma i Pastori concorsi in Dogana non hanno sempre usata la stessa economia ; gli agnelli si sono distinti in tre classi dal tempo della loro nascita , sempre regolata dalle circostanze della stagione , dal comodo de' pascoli , e dalla estensione del cammino nel tempo del passaggio dalle Montagne alla Puglia ; perciò i montoni si sono uniti colle pecore in tre diversi tempi , per averli il parto o ne' principj dell' Autunno , distinguendo gli agnelli col nome di *Primaticci* , o ne' principj dell' Inverno , chiamandoli *Vernarecci* , o nel tempo più prossimo alla Primavera , dandogli il nome di *Cordaschi*. La unione de' Montoni per la nascita de' primitivi si è sempre fatta verso l'equinozio di Primavera , usandosi la diligenza di separargli dopo assicurata la gravidanza : questi agnelli sogliono nascere dagli ultimi giorni di Agosto fino a' principj di Ottobre , ed i Pastori debbono allora regolare con prudenza il passaggio degli animali da' pascoli estivi a' designati *Riposi* ; perchè il parto non avvenga nel tempo del viaggio , sempre incomodo , e pericoloso per le madri , e pe' teneri agnelli . Questi allievi sono sostenuti col latte per quattro mesi , più , o meno , secondo le circostanze della stagione , e l'abbondanza de' pascoli : e poi si separano dalle madri , distinguendosi i maschi dalle femine ; da' primi sono scelti i montoni , e si fanno i *Castrati* , ottimi per la carne nell' età di due in tre anni ; e le seconde si riserbano per la moltiplicazione , distinguendosi prima col nome di *Ciavarre* , e poi coll' altra di *Fellate* , e si uniscono co' montoni allorchè giungono all' età di tre anni . La nascita degli agnelli *Vernarecci* suole costantemente avvenire dopo la metà di Novembre fino alla metà di Dicembre , disponendosi la unione de' montoni colle pecore dopo il solstizio di estate , quando le greggi sono situate nelle Montagne . Questi agnelli sogliono separarsi dalle madri , anche prima di quattro mesi ; e si riserbano egualmente per la moltiplicazione , e per fare i *Castrati* . Gli agnelli *Cordaschi* nascono ordinariamente fra gli ultimi giorni di Gennaio , e principj di Febbraio , unendosi le
peco-

pecore co' montoni fra Agosto, e Settembre (1); ma siccome non sono riputati buoni alla moltiplicazione, e si destinano a supplire il bisogno della carne nella Primavera; così sono sempre in un minore numero, e si separano dalle madri, allorchè passano al macello.

§. 4. La moltitudine delle pecore non ha mai permesso di siserbare tutti gli agnelli *Primaticci*, e *Vernarecci* per castrarli; ed i Pastori hanno sempre regolata dalle circostanze del tempo la vendita de' medesimi, differendone la tosatura fino al mese di Maggio, quando, se restano invenduti, debbono prendere la strada delle Montagne, dove nella stagione più temperata sono sottoposti alla operazione della castratura, nel compire il primo anno della loro età, quando acquistano il nome di *Ciuarri*. Il commercio di questi animali, destinati a provvedere il bisogno della carne, è stato sempre importante. Ne' tempi più antichi il costante concorso de' negozianti della parte superiore della Italia, nella Fiera celebrata in Foggia, faceva la maggiore ricchezza de' *Locati*; e siccome tutto il prezzo de' *Castrati*, e degli *agnelli* si pagava agli esattori Fiscali; così in ogni anno soleva il Doganiere nel mese di Marzo destinare più Ufficiali, per andare fino a' confini del Regno a ricevere i negozianti, che dall' *Umbria*, dalla *Romagna*, e dalla *Toscana* concorrevano nella Fiera, per comprare i *Castrati*, e dalla notizia del loro arrivo si regolava la introduzione degli animali nel luogo designato per celebrarsi i contratti, destinandosi altro Ufficiale, per far partire i *Castrati* da' pascoli del *Monteserico*, e di altri luoghi, ed accompagnarli fino a Foggia, dove nel preciso giorno doveano di buon mattino mostrarsi a' negozianti. Questo atto si faceva solennemente alla presenza del Doganiere, e degli altri Ufficiali della Dogana, che doveano ricevere il prezzo di quegli animali in soddisfazione della Fida, e fu distinto col particolare nome

- (1) In alcuni luoghi, poco lontani dal Real Tavoliere, gli agnelli *Vernarecci* si confondono coi *Cordaschi*, giacchè il clima rende molto pericoloso il parto delle pecore ne' mesi di Novembre, Dicembre, e Gennaio: e la unione de' montoni si regola in maniera di avere la nascita degli agnelli tra Febbrajo, e Marzo; e questi si chiamano o *Vernarecci*, o *Cordaschi*.

nome di *Mostra*. Dopo perfezionati i contratti si destinavano altri Ufficiali per accompagnare gli stessi negozianti fino a' confini del Regno; affinchè nel lungo camino godessero delle stabilite franchigie, e fossero difesi da qualunque molestia, ed aggravio.

§. 5. Negli antichi registri, rimasti nell' Archivio della Dogana, si vede costantemente usata questa diligenza; anzi nell'anno 1577. trovandosi, per sospetto di *peste*, proibito il commercio mediterraneo del Regno co' luoghi d' Italia, il savio Doganiere *D'Angro* fece premura al Vicerè MARCHESE DI MONDEJAR di sospendere quella proibizione; perchè potessero gli Stranieri concorrere nella *Fiera di Foggia*, e facilitare la vendita degli animali. Dopo un giusto esame la proibizione fu confermata per soli luoghi della Italia Superiore fino alla Città di Bologna; onde si spedirono i soliti Ufficiali per incontrare i negozianti, e disporre la introduzione degli animali, designandosi la mattina de' 16. di Aprile per la solennità della *Mostra*. Fu celebrata la Fiera con bastante concorso dei Mercadanti dell' *Umbria*, della *Toscana*, e della *Marca di Ancona*: questi fecero compra di *ventimila quattrocento ventiquattro Castrati*, ed altri *duemila* ne furono comprati da' negozianti di *Terra di Lavoro*, e di *Abbruzzo*. Nella estrazione fu per tutti assegnato il solito accompagnamento degli Ufficiali: forse per compenso di questa cura fu introdotto di pagarli da' Compratori de' *Castrati* al Doganiere il diritto di carlini *dieci* a migliajo, che allora fra un' anno all' altro si calcolava nella somma di ducati *cinquanta*. Ma dopo che in esecuzione degli ordini del Monarca FILIPPO II. fu adottato l'espedito, di destinarsi a regolare gli affari della Dogana uno de' Supremi Ministri del Tribunale della Camera, cominciò a tralasciarsi la diligenza dell' invito, ed accompagnamento de' negozianti, che concorreato alla Fiera, celebrata in Foggia ne' mesi di Aprile, e Maggio; e si credè di assicurare la difesa, e quiete pubblica, coi soli ordini dati alle Comunità, ai Baroni, ed ai Giudici Locali per la custodia de' pubblici cammini, e per l'osservanza delle stabilite immunità: fu però continuato

nuato il solenne atto della *Mostra de' Castrati*, con cui si apriva quel commercio, differendosi ad arbitrio degli stessi Ministri la designazione del tempo fino a' primi giorni di Maggio. Allora si sostenea l'osservanza del privilegio esclusivo, col proibire agli altri possessori di animali, di concorrere nella stessa Fiera; affinché il maggior concorso de' venditori non avvilitte i prezzi in pregiudizio de' *Locati*, e le immunità concesse a' Pastori di Dogana, non fossero usurpate dagli altri. Per impedire gli aggravj de' negozianti furono obbligati gli Ufficiali, destinati alla custodia de' *Passi*, di usare ogni maggior diligenza nel difendergli, e sollevargli da qualunque vessazione; giacchè dal maggiore, e libero concorso de' Compratori dipendeva il vantaggio de' Pastori, e la più facile esazione della Fida.

§. 6. La lana è stata sempre il più ricco prodotto della Pastorizia. I Romani usavano particolare attenzione di mantenere gli ovili asciutti, e politi, per non far corrompere la lana, che si tosava in ogni anno, dopo l'equinozio di Primavera, allorchè al dire di *Varrone*, fu dismesso l'antico barbaro costume di svelerla. In que' tempi la lana delle greggi, mantenute negli ottimi pascoli di Puglia, era generalmente riputata la più perfetta, nè si faceva conto delle lane della Spagna, dove vi era il costume di ripeterfi la tosatura in due diversi tempi dell'anno. *Columella* ci assicura, che la lana de' *Castrati* era la più ricercata da' Mercadanti, che procuravano di acquistare le pelli lanute. Dopo che fra le vicende del Romano Impero, e le invasioni de' barbari, la cura delle pecore fu in Italia quasi negletta, gli Spagnuoli s'impegnarono a migliorare le loro lane, moltiplicando co' montoni di *Africa* le pecore bianche, e minorando le nere. Ma nell'essere il favio ALFONSO DI ARAGONA entrato nel possesso di questo Regno, spiegò la sua particolare protezione per la Pastorizia, col ravvivare l'antica economia della Dogana: e senza darsi la pena di far venire da Spagna i *Montoni* (secondo scioccamente negli ultimi oscuri tempi il volgo credea) fu contento di additare a' nostri Pastori le diligenze usate dagli Spagnoli; perchè fra gli ottimi

T. III.

P

pascoli

pascoli della Puglia, e'l favore del clima, le pecore fossero moltiplicate, e le lane ridotte all'antica perfezione: fu quegli contento di ordinare al suo Doganiere *Montluber* di tenere pronte due bilancie, per essere dagli stessi Pastori impiegate al peso delle lane, che doveano mettere liberamente in commercio; ed allora si prese il costume di tosarsi le pecore la prima volta fra i mesi di Marzo, e di Aprile, e la seconda fra i mesi di Luglio, ed Agosto, lasciandosi i castrati, ed altri animali infecundi per tosargli dopo l'anno. Si distinse la lana del dorso, riputata sempre più perfetta, dall'altra della coda, del ventre, e dell'estremità del corpo, conosciuta col nome di *Sboglia*. L'altra tosata da' castrati, o dagli agnelli non fu mai confusa con quella delle pecore: ma per tutte le perfezioni fu distinta dalla diversa qualità de' pascoli estivi. Le lane si consumavano dagli artieri del Regno, e da' Veneziani, che concorrevano a farne acquisto nella Fiera celebrata in Foggia; perciò avendo il Glorioso FERDINANDO I. D' ARAGONA spiegata la sua particolare protezione, per le manifatture di lana, introdotte nella Capitale, i Pastori nelle grazie dimandate nell'anno 1470. fecero premura, perchè dal medesimo si prendessero efficaci espedienti per impedire l'avvilimento de' prezzi di quel prodotto, e le pregiudiziali unioni de' Compratori; giacchè la quantità della lana raccolta dalle greggi concorse in Dogana era di molto superiore al bisogno degli artieri della Capitale, e del Regno, e dovea necessariamente darfi a' Veneziani.

§. 7. Per facilitare le vendite s'impegnarono i Pastori di migliorarne la qualità, in confronto delle stesse lane di Spagna; perciò informati, che il difetto delle migliori lane della *Castiglia*, nasceva dalla sporchezza, e dalla poca diligenza usata nel tempo, che si tosavano le pecore, adottarono il costume di bagnare replicatamente gli stessi animali nelle limpide acque de' Fiumi di Puglia, nel tempo in cui era già preparata la tosatura, sempre eseguita colla massima diligenza, differendosi dopo l'equinozio di Primavera, secondo il corso della stagione, perchè le pecore cominciassero a sudare; essendosi colla esperienza con-

sciut-

sciuto, che quel naturale umore rende più perfetta la lana. Ma siccome l'esazione della Fida dipendeva dalla vendita de' prodotti di quella industria, così soleano i Ministri della Dogana prendere particolare cura per sostenere il concorso de' Compratori nella Fiera; i Pastori all'incontro impegnati a migliorare le lane supplicarono il savio FERDINANDO I. per la piena libertà di bagnare in qualunque Fiume le proprie pecore, nel tempo della tosatura. Ma perchè fra le rivoluzioni della Dogana si era posto in dubbio l'esercizio di quel dritto, se ne implorò la conferma dallo Augusto Imperadore CARLO V.. Si domandò pure l'altra grazia, perchè in ogni caso, che la vendita de' castrati, e delle lane incontrasse un particolare ritardo nella Fiera stabilita in Foggia, fosse obbligato il Doganiere di ricevere da' più poveri una porzione di lana corrispondente al debito di ducati *diecimila*, dichiarando di essere contenti del prezzo, che con equità si farebbe dal medesimo fissato, secondo il costume osservato nelle Fiere del Regno; affinché col minorarsi la quantità del prodotto, si rendesse più facile la vendita; in sollievo del Fisco, e de' Pastori, dipendendo da quella la maggiore speditezza dell'esazione della Fida. La domanda non fu intieramente secondata, essendosi ordinato al Vicerè di provvedere al sollievo, e vantaggio de' Pastori, secondo le varie circostanze del tempo. Nell'archivio della Dogana non si è trovata memoria di avere que' Ministri presa cura della vendita, o della tassa de' prezzi delle lane, nè degli altri prodotti; anzi nelle istruzioni formate posteriormente dal Vicerè TOLEDO non si parlò di quelle vendite, ancorchè si fossero date varie disposizioni per la più pronta esazione della Fida. Allora il commercio della lana godea la stessa piena libertà osservata nella vendita degli animali, e degli altri frutti della Pastorizia; perciò la tassa de' prezzi si faceva nella solita Fiera celebrata in Foggia, col solo libero consenso de' compratori, e venditori, secondo la diversa qualità, e perfezione della stessa derrata, che sempre dipendeva dalla qualità de' pascoli, e dalla diligenza de' Pastori. I Ministri della Dogana siccome

doveano usare ogni premura per la buona situazione delle greggi, e per la distribuzione de' pascoli, così nella vendita de' prodotti erano solamente obbligati di regolare con equità, e prudenza l'esazione della stabilita Fida, giusto prezzo de' pascoli assegnati, ed impedire le particolari occultazioni, che ritardavano il pagamento.

§. 8. Soleano in que' tempi, concorrere in Puglia ne' principj della Primavera alcuni particolari della Città dell' *Aquila*, di *Sulmona*, e di *Castel di Sangro* per occuparsi al peso delle lane. Erano essi scelti, e nominati dalle stesse Comunità, e provveduti di quattro bilancie, due delle quali si usavano da' Cittadini dell' *Aquila*, una da quelli di *Sulmona*, e l'altra da' particolari di *Castel di Sangro*. Tutti si applicavano a pesare nel tempo della Fiera le lane raccolte dalle pecore concorse in Dogana, con esigerne da' Compratori, e venditori il moderatissimo salario di un solo grano a *Rubbio*: ed erano solamente obbligati di far esaminare, e confrontare le loro bilancie colle *Statere* conservate in Dogana, perchè non si usasse frode nel peso; nè erano rimossi dall'impiego senza giustificato motivo; anzi lo stesso Doganiere vietava espressamente ad ogni altro particolare di prendere ingerenza in quell'azione, ed obbligavano i *Locati* ad avvalersi degli stessi individui. Nell'anno 1561. volle il Tribunale della Camera essere informato dal Doganiere *Gian Luigi di Sangro* della sussistenza, e della origine del privativo concorso degli Apruzzesi pel peso delle lane, e del preciso lucro a quelli assegnato. Adempì al ricevuto incarico, e con relazione della data degli 8. di Ottobre riferì la costante antica osservanza di quella pratica: disse, che computandosi il numero delle pecore tosate nella Primavera per un milione, senza comprenderli i *Castrati*, e gli *Agnelli*, che allora si vendeano prima della tosatura, la quantità della lana potea calcolarsi per ottantamila *Rubbj*, compensandosi gli anni fertili cogli scarfi; onde che il lucro di un grano a *Rubbio*, che per metà si pagava dal Compratore, e per metà dal venditore, arrivava ad annui ducati ottocento: spiegò, che in quella fatica continuata dal mese

meſe di Marzo fino a' primi giorni di Maggio, erano occupate circa quaranta perſone fra' principali, ed ajutanti, che concorreano per metà dall' *Aquila*, e per l'altra metà da *Sulmona*, e da *Caſtel di Sangro*, e partecipando tutti di quel lucro, poteano riſpettivamente introitare da' ducati *dieci* fino a' trenta per ciaſcuno. Non ſi ſà qual uſo faceſſe la Camera di quelle notizie: ma ficcome la quantità della lana, prodotta dalle greggi concorſe in Dogana, dimoſtra il felice ſtato, in cui era ridotta la Paſtorizia; coſì il breve trattenimento de' Peſatori in quella Fiera, afficura la felicità del commercio di quel prodotto, eſentato da ogni reſtrizione.

§. 9. Da' poſteriori regiſtri della Dogana ſi rileva, che le Comunità dell' *Aquila*, di *Sulmona*, e di *Caſtel di Sangro*, in ogni caſo di mancanza di uno di quegli individui, preſentavano al Doganiere la nomina di altro ſoggetto, per ottenerne la conferma, e la ſpedizione della patente. Era queſta accordata dopo eſaminate le qualità del nominato; e ſolea accompagnarſi colle particolari iſtruzioni, nelle quali ſi preſcrivea la neceſſaria diligenza nel peſo delle lane; ſi ſpiegava l'obbligo di formare l'eſatto regiſtro de' compratori, e venditori, e della quantità poſta in commercio; ſi proibiva di ſoſtituire, o accogliere altre perſone nell'eſercizio dell'impiego, e di ammettere le lane de' Paſtori non *Locati*. Fu poi dal Doganiere *Alfonſo Caracciolo* promoſſa la pretenſione, che la ſcelta di quegli Ufficiali doveſſe dipendere dalla ſola libertà del Fiſco, ſenza permetterſi la nomina a quelle Comunità: ma eſſendofi trattata la controverſia nel Supremo Tribunale della Camera, con ſentenza della data de' 14. di Novembre 1584., fu ributtata la pretenſione Fiſcale, e ſi confermò a quelle Comunità, ed a' *Locati* il diritto di nominare i Peſatori, in ogni caſo di vacanza, con dovere ſolamente dimandare la conferma dal Doganiere, nella maniera già oſſervata. Fu poi limitato il loro numero fino a dodeci, e ſi diviſero in tre claſſi, dette comunemente *Paranze*, la prima dipendea dalla Città dell' *Aquila*, ed ebbe ſei individui; e le altre due di *Sulmona*, e di *Caſtel di Sangro* furono riſtrette a tre per ciaſcuna; e ſem-

e sempre la spedizione della pantente fu regolata dalla nomina degli Amministratori di quelle Comunità, fatta colla piena intelligenza de' *Locati* loro Cittadini. Ma negli ultimi tempi hanno quelle perduto il diritto della nomina, essendosi trasferito a' Deputati generali, che non l'accordano senza considerevole compenso, e solo si osserva la preferenza a favore de' Cittadini de' luoghi medesimi.

§. 10. Nella esazione della Fida era in que'tempi compreso anche il prezzo degli erbaggi straordinarj, dispensati indistintamente o alle *Locazioni*, o a' particolari Pastori; ma colla sola vendita de' *Castrati*, e degli *Agnelli* non si poteano soddisfare tutt' i crediti Fiscali, aumentati a somme ingenti dalla gara della volontaria *Professione*; perciò i Ministri destinati alla cura di quel Real Patrimonio dovettero promuovere il commercio delle lane per facilitare l'esazione de' crediti Fiscali, ed i pagamenti degli erbaggi straordinarj, che far si doveano dalla stessa Dogana, a tutti i particolari possessori. Allora i *Locati*, ed altri debitori Fiscali, che non adempivano al pronto pagamento, erano sottoposti alla pena del tre per cento per tutte le somme che passavano nel rollo de' residui, dopo il tempo del maturo; cosicchè nel destinarsi i Commissarj contra de' debitori, la pena era compresa nel debito principale, e non escludea l'altro peso delle diete assegnate a' Commissarj. Il ritardo della vendita delle lane, o degli altri prodotti dell'industria non era efficace ad ottenere una discreta dilazione pel pagamento della Fida, perchè colle leggi della Dogana si trovava espressamente negata tal facoltà a que' Ministri; e solamente ne' casi di straordinario accidente, potevano esporre al Supremo Tribunale della Camera il bisogno di quella industriosa gente, per attendere gli ordini della dilazione. Per rimuovere questi ostacoli, nella solenne transazione conclusa tra il Fisco, ed il Comune de' *Locati* nell'anno 1615., fu espressamente convenuto, che rendendosi difficile la vendita della lana, non fossero i *Locati* astretti al pagamento della Fida, fintanto che non seguiva l'estrazione di quel prodotto; ma i

Mi-

Ministri della Dogana dovessero concedere a' medesimi, dopo celebrata la Fiera, le solite licenze, distinte col nome di *Pasfate*, per condurre gli animali nelle Montagne, restando il Fisco contento di ricevere una corrispondente quantità di lana per la maggiore sicurezza de' suoi crediti; affinchè i Pastori fossero esentati dalla pena de' residui, e dal peso de' Commissarj. Allora il pagamento del prezzo degli erbaggi restò limitato per le due rubriche degli ordinarj, e straordinarj; e si unì agli altri debiti del Reale Erario, che si pagavano colle rendite della Dogana: ma il Tribunale della Camera se ne riservò l'annua distribuzione, togliendo a' Ministri della Dogana l'antica facoltà di pagare in ogni anno i possessori degl'erbaggi; e solamente per le particolari premure di alcuni, fu posteriormente permesso alla Dogana di fare alcuni pagamenti, che in ogni anno giungono alla somma di ducati *seimila novecento quarantasei*, e grana *ventiquattro e mezzo*; ed altri ducati *trentottomila novecento novanta*, e grana *quindici* si pagano a disposizione dello stesso Tribunale, mettà dopo gli 8. di Maggio; e l'altra mettà dopo il giorno 22. di Luglio.

§. 11. L'impegno di sostenere nella Capitale l'abbondanza della carne fece sempre più indebolire l'antica cura per la vendita de' *Castrati*, e degli *Agnelli*. Dall'altra parte la guerra sostenuta dal Vicerè DUCA DI OSSUNA co' Veneziani nell'anno 1617. allontanò que' negozianti della Fiera di Foggia, ed avvili maggiormente il commercio delle lane sopravanzanti al bisogno de' nostri artigiani; dovettero perciò i *Locati* far uso della promessa dilazione, per far passare le proprie greggi nelle Montagne, ed eseguire la immissione di quel prodotto ne' fondaci di Foggia. Ma la premura di veder sollecitata l'esazione di quelle rendite, troppo necessarie per gli straordinarj bisogni del Reale Erario, fece prendere l'espediente di estendere oltre del mese di Maggio la durata della Fiera, perchè potesse ravvivare il concorso de' negozianti stranieri: allora la solennità della *Mostra*, eseguita sempre colle stesse apparenti formalità della introduzione de' *Castrati*, e dell'assistenza de' Ministri della Dogana, e de' *Locati*,
fin.

fu dilatata pe' primi giorni di Maggio , sostenendosi con rigore il divieto agli altri Pastori d'introdurre le loro lane, gli animali, ed i formaggi, e modificandosi la proibizione dell'estrazione degli animali. Ma siccome l'introdotta ritardo era pregiudiziale a' *Locati*, e non accresceva il concorso de' negozianti, disgustati per altri motivi; così nella transazione rinnovata negli anni 1626., e 1636. fu espressamente convenuto, che la introduzione de' *Castrati*, e la solennità della *Mostra*, dovesse ridursi all'antico limite del giorno 25. di Aprile, e la continuazione della Fiera, fatta per la vendita delle lane, non dovesse estendersi oltre del giorno 25. di Maggio; giacchè dopo di quel tempo crescendo la premura de' Pastori, di allontanarsi dallo adusto clima della Puglia, gli accorti negozianti ottenevano con facilità il massimo avvillimento de' prezzi, o gravavano i *Locati* di altri pesi, col motivo di conservare la lana, per la sicurezza del debito Fiscale. Questi espedienti non furono efficaci a ravvivare il concorso de' Compratori, nè resero più facile la vendita de' *Castrati*, degli *Agnelli*, e delle lane; onde l'esazione della Fida divenne più lenta, ed il peso de' residui più gravoso a' Pastori, e pregiudiziale al Reale Erario; perciò nel rinnovarsi la transazione furono accordate a' più poveri lunghe dilazioni. Il costante ritardo della Fiera di Foggia spinse i *Locati* a concorrere nell'altra, che nel mese di Aprile si celebrava nella Città di *Altamura*; ma siccome questa libertà impediva l'esazione della Fida, così dal savio Reggente *Fabio Capece Galeota* fu nell'anno 1745. preso l'espediente, di destinare in quella Città uno de' Credenzieri della Dogana, perchè impedisse la introduzione degli animali, e delle lane soggette al pagamento della Fida. Colla Prammatica emanata in Agosto 1651. dal Vicerè CONTE DI ONATE fu per giusti motivi sospesa la spedizione de' Credenzieri, e con rigorose pene fu proibito a' *Locati* di concorrere in quella Fiera, ed esporre in vendita i prodotti della loro industria; perchè non si togliesse al Fisco la sicurezza della esazione della Fida, e la maggior facilità de' pagamenti, sempre ottenuta dal maggior concorso nella Fiera celebrata in Foggia, per solo comodo, ed utile degli stessi Pastori. §. 12.

§. 12. Nelle particolari convenzioni , colle quali allora si assicurava la distribuzione de' pascoli Fiscali , fu sempre rinnovato il patto , che colla sola esibizione della lana fossero i Pastori liberati dal pronto pagamento della Fida : ma questa cautela, in vece d'impegnare i Supremi Ministri destinati al governo della Dogana , a promuovere il più facile commercio di quel prodotto , fece adottare il sistema di obbligare i *Locati* a trasportare in Foggia le di loro lane, per tutto il mese di Aprile, senza metterle in commercio fuori di quella Fiera , perchè la esazione de' crediti Fiscali fosse meglio assicurata. Questa proibizione non solo era in ogni anno rinnovata colla pubblicazione de' bandi penali , ma era sostenuta colla spedizione de' particolari Commissarj , incaricati a liquidare l' inosservanza di quegli ordini , per potersi esigere le stabilite pene pecuniarie da quelli , che , senza pagare il debito Fiscale , aveano trascurata la immisione della lana in Foggia , o l'aveano venduta fuori della designata Fiera , prolungata da anno in anno ad arbitrio degli stessi Ministri . Dopo che colla Prammatica dell' anno 1661. furono abolite tutte le particolari convenzioni , e ristabilito il sistema della volontaria *Professione* , si continuò la pratica di assicurare i crediti Fiscali colla sola introduzione delle lane , e di rinnovare i bandi proibitivi , e spedire i Commissarj , perchè i Pastori non preterissero farne le vendite nella Fiera , dove costantemente concorrevano anche i Negozianti stranieri ; tanto che nell'anno 1664. avendo il prezzo delle lane avuto un maggior favore , ne' primi giorni di Giugno furono spinti gli stessi compratori di rivendere quelle acquistate : ma i *Locati* persuasi , che in forza de' di loro privilegj esclusivi essi soli doveano vendere in quella Fiera i prodotti della Pastorizia , fecero proibire a que' Negozianti la vendita delle lane acquistate , con un bando del Presidente *Carrillo* , spedito colla data de' 7. Giugno , quando ancora durava la Fiera.

§. 13. La particolare pietà del Monarca FILIPPO IV. avea , ne' primi tempi del suo Regno , dato l' esempio di accordare a' Frati Mendicanti delle varie riforme di S. Francesco , con-

T. III.

Q

fide-

fiderevoli limosine di lana bianca, e nera, per impiegarle alla fabbrica de' panni usati pe' loro uniformi abiti: questa distribuzione fu poi continuata, ed accresciuta da anno in anno; ma siccome ne' primi tempi le lane erano contrattate dagli stessi Frati, così poi il ritardo del commercio di quel prodotto, e l'equità di riceverli la lana per sicurezza del pagamento della Fida, persuasero i Ministri della Dogana di dare esecuzione alla grazia dimandata all'Imperadore CARLO V., per ricevere da' *Locati* più poveri, le lane assegnate dalla pietà del SOVRANO a' Frati Mendicanti, per controporne il prezzo alla soddisfazione de' loro debiti di Fida. Nello adottarsi questa polizia, fu creduto di non doverli per la tassa del prezzo dipendere da' particolari contratti conchiusi nella Fiera; ancorchè per l'antico costume del Regno, da quelli si fosse costantemente presa la norma per la tassa de' prezzi de' varj prodotti posti in commercio, distinta col nome di *Voce*. Crederono que' Ministri, che secondo la supplica avanzata da' *Locati* all'IMPERATORE, la tassa del prezzo, o sia la *Voce*, dovesse intieramente dipendere dal loro arbitrio; anche perchè tutte le lane restavano particolarmente assegnate al pagamento de' crediti Fiscali, e le vendite doveano conchiudersi colla piena di loro intelligenza, per saperli con precisione i prezzi pagati. Allora, lo scarso concorso de' compratori rendea più difficile la libera reciproca determinazione; onde dovendo gli stessi Ministri regolare l'economia della Fiera, impedire i monopolj, e frenare gli aggravi de' Pastori, si arrogarono la facoltà di tassare indistintamente i prezzi della lana, e del cascio, prodotti principali di quella industria.

§. 14. Il primo esempio di questa tassa fu dato dal Presidente *D. Melchiorre di Navarra*; questi nella Fiera dell'anno 1667. volle principalmente distinguere, all'uso di Spagna, le varie qualità delle lane, in riguardo della sola diversità de' pascoli estivi, e la natura delle pecore; perciò alla lana bianca della migliore condizione diede il prezzo di carlini *ventinove* il *Rubio*, a quella mediocre carlini *ventisette*, all'altra della

infi-

infima qualità *ventisei*; e la lana nera fu valutata per carlini *ventuno, e mezzo*. Il lento concorso de' Compratori de' *Castrati* obbligava i Pastori a tofargli, anche perchè dilatandosi la solennità della *Mostra*, quegli animali deterioravano col caldo della lana; questa non si confondea coll'altra delle pecore, avendo intrinsecamente una diversa qualità: lo stesso si praticava per quella tofata dagli *Agnelli*, e per tutte, e due non si ebbe considerazione della diversità de' pascoli, onde il prezzo della lana de' *Castrati* fu tassato per carlini *ventisei* il *Rubbio*, e quella degli *Agnelli* per carlini *ventidue*. Prima di stabilire quella tassa volle il Presidente *Navarra* essere assicurato della volontà, e del piacere de' Negoizianti, e de' Pastori concorsi alla Fiera; ma pure gli stranieri ne restarono disgustati, credendo violata, e lesa la generale libertà del Commercio; perciò nell'essere giunto al governo della Dogana il Marchese *Centellas*, trovò uno straordinario ritardo nella vendita delle lane, e nella esazione de' crediti Fiscali. Fra gli altri espedienti presi per ravvivare quel commercio, il più lodevole fu quello di proporre al Vicerè la distribuzione di tutte le *lane nere* agli artieri della Città di *Cerreto*, perchè le impiegassero alla fabbrica de' panni necessarj a vestire le Reali Truppe: il progetto fu approvato, e si stabilì la fabbrica di cinquecento pezze di panno, in soddisfazione delle quali si fece consegnare anticipatamente tutta la lana richiesta; ed essendo anche concorsi gli stranieri all'acquisto di quel prodotto, il ritardo fu superato, e l'esazione si vidde sommamente sollecitata. L'Inverno del seguente anno 1668. fu poco propizio a' Pastori; e siccome la minore quantità de' prodotti volea un giusto aumento de' prezzi, così l'accorto Marchese *Centellas* usò una maggiore prudenza, per non disgustare i Negoizianti stranieri, amanti della sola libertà del Commercio, e non volle venire alla tassa de' prezzi, prima di essere assicurato della volontà degli interessati. Vide egli ne' registri de' Pesatori, che i *Veneziani* aveano nella Fiera comprata tutta la lana de' *Castrati* al prezzo di carlini *ventiotto* il *Rubbio*; onde si determinò a valutare carlini *trenta* la lana bianca della migliore condizione: tassò

per carlini *ventotto* l'altra più mediocre , per carlini *ventisette* la più inferiore , e per carlini *ventisei* la più infima ; lasciando sempre al solo arbitrio de' contraenti il prezzo della lana chiamata di *scarto* , e *sboglia* ; la lana *agnellina* fu tassata per *ventidue* , e la *nera* per *ventitrè* : ma poi a premura de' Negozianti dovette accordare la minorazione di un *carlino* alle lane della prima condizione , e di *due* per le *nere*.

§. 15. Questa nuova polizia , introdotta in Dogana nella vendita , e conservazione delle lane , rese più geloso , ed importante l'ufficio de' Pesatori ; poichè dovendo questi , secondo le antiche Istruzioni , formare l'esatto registro delle lane raccolte , e vendute , furono poi anche obbligati a tenere conto de' particolari prezzi , fatti nel corso della Fiera , col pieno consenso de' compratori , e venditori , perchè servissero di norma alla tassa , che far volea il Ministro Governatore , nel caso di positiva difesa. Dall'altra parte continuandosi la pratica di assicurare il debito della Fida colla sola introduzione delle lane ne' Fondaci di Foggia , furono i Pesatori obbligati ad usare una maggiore diligenza nella conservazione del prodotto , ed a formare un più esatto registro dalla quantità , e qualità , da cui dipendea la sicurezza del Fisco . Per darli un giusto compenso a queste maggiori fatiche , all'antico diritto del peso fu aggiunto un' altro grano a *Rubbio* , in beneficio degli stessi Pesatori . Il Marchese *Centellas* impegnato ad impedire le frodi , altre volte usate nello assegnarsi le lane pel pagamento della Fida , diede a quegli Ufficiali la norma da tenere nella immissione delle lane , nella separazione de' Fondaci , e nel formarne il registro , di cui doveano subito comunicare uno estratto a Credenzieri , ed al *Percestore* , obbligati a formarne altro registro a fronte del debito di ciascun Pastore , affinchè nel tempo della vendita si pagassero con esattezza i crediti Fiscali . Fu poi dal Vicerè di *ARAGONA* pubblicata la desiderata legge della riforma della Dogana ; con questa si confermò il generale obbligo della immissione della lana ne' Fondaci di Foggia , e si restrinse a Negozianti la libertà del commercio , senza parlarsi della tassa de' prezzi ; si per-

permise però a que' Pastori, che pagavano con anticipazione la Fida, di far passare le pecore nelle proprie Patrie, prima di tofare la lana: fu proibita la generale spedizione de' Commissarj fatta per liquidare la mancanza della immessione, lasciandosi alla prudenza del Governatore della Dogana, di usare quel rigore, quando avesse fondato sospetto di non essersi la lana immessa, unicamente per privare il Fisco del pronto pagamento della Fida: fu sostenuta la necessaria diligenza di lavarsi la lana prima della tofatura, e l'obbligo de' Pesatori di esaminare la qualità nel riceverla ne' Fondaci, volendosi, che quando per intrinseco difetto restava invenduta, la sola esistenza del prodotto, non bastasse a prolungare la dilazione del pagamento, oltre del giorno 22. di Luglio; giacchè in ogni altro caso la prudente equità di que' Ministri dovea regolare l'esazione della Fida.

§. 16. La costante premura de' Pastori per tornare nelle Montagne, lo scarso concorso de' Negozianti stranieri, il confermato ritardo della Fiera, e'l rigoroso obbligo d'immettere le lane ne' Fondaci di Foggia, moltiplicarono il ritardo di quel commercio, i danni della industria, e la lentezza dell'esazione Fiscale. Le lane doveano passare tutte fra le mani di pochi Negozianti di Foggia, prima di conchiudersi la vendita; ed ancorchè questi fossero semplici agenti degli stranieri, riuscivano più facili le pregiudiziali unioni, temute da' Pastori ne' felici tempi del Glorioso FERDINANDO I.; e l'avvilimento del prezzo sperimentato dopo la generale Transazione. Il particolare disgusto de' Veneziani, e le restrizioni usate per la sicurezza de' pagamenti Fiscali, aveano confermato il monopolio de' Mercadanti Nazionali; ma i Ministri della Dogana, costanti nello adottato sistema della rinnovazione degli ordini proibitivi, credono di correggere que' mali col sostenere la tassa generale de' prezzi, e proibire a' Negozianti, e Pesatori di prendere ingerenza nella conservazione delle lane immesse ne' Fondaci di Foggia, obbligando i *Locati* a deputare qualche loro compagno per riceverle, e conservarle, affinchè passassero nelle mani de'

Ne-

Negozianti dopo fatte le vendite, e pagato il debito della Fida, senza farle più restare in que' Fondaci. L' infelice riuscita di questi espedienti non fece mai conoscere a que' Ministri la necessità di ravvivare l' antica libertà del Commercio; anzi ostinati sempre più a sostenere lo stesso sistema, vollero nella Fiera dell' anno 1677., con nuovi ordini penali, obbligare i *Lacati* ad esibire le lane all' Ufficiale incaricato dell' esazione, distinto col nome di *Percettore*; perchè il Fisco fosse più sicuro del pagamento de' suoi crediti, colla legge di dovere i Negozianti eseguirne l' estrazione, dopo pagato il debito, ed ottenute le solenni licenze, chiamate comunemente *Passate*: privarono pure intieramente i compratori, e venditori, della libertà di fissare i prezzi, volendo, che tutti i particolari contratti fossero regolati dalla *Voce* fatta dal Presidente Governatore. Col passare degli anni questa nuova polizia, introdotta dalla sola temporanea autorità de' Magistrati, fu creduta una parte principale della occulta legislazione della Dogana; perciò i Ministri, che succedero in quel governo, senza darli la pena di esaminare la vera origine dello avvilito commercio delle lane, e del ritardo dell' esazione, sostennero sempre con rigore le restrizioni introdotte.

§. 17. Dopo l' anno 1690., si è costantemente eseguita la tassa del prezzo della lana, con distinguere le tre diverse condizioni, dalla sola diversità de' pascoli estivi; perciò quella prodotta dalle pecore mantenute nelle Montagne di *Lucoli*, le più stimate negli *Apruzzi*, fu riputata la migliore: l' altra delle pecore mantenute nelle Montagne delle vicinanze di *Celano* si dichiarò per seconda; e tutte le altre che fanno la maggiore quantità, si dichiararono per le più infime, ancorchè non fossero tutte eguali: la minorazione del prezzo si tassò per sole grana *quindici* a *Rubbio* per la seconda, e grana *trenta* per la terza. Ma la lana de' *Castrati* si è sempre valutata al prezzo della seconda condizione; quella degli *Agnelli* ha sofferta la minorazione di grana *sessantacinque* dalla tassa della prima; e la lana nera si è avuta per quarta condizione, minorandosi per sole
gra-

grana *quarantacinque* il primo prezzo tassato: ma ficcome i Negozianti, ed i Pastori non erano sempre contenti di osservare quella norma, così i Ministri furono impegnati a sostenerla; onde nel pubblicare la stessa *Voce*, usarono costantemente la formola di dichiarare nulli, e soggetti a pena i privati contratti, conchiusi senza eseguire la stabilita tassa. Il solo espediente di far passare le lane nelle mani del *Percettore* restò abolito, già che non potea quello Ufficiale caricarsi dell'obbligo della conservazione, e della vendita, senza trascurare gli altri suoi doveri: all' incontro volendosi i Pastori allontanare dalla Puglia prima della stagione calda, procurarono di riacquistare la piena libertà di disporre de' frutti de' proprj animali, ristretta pel solo motivo del pagamento della Fida; perciò senza più aspettare la solennità della *Mostra*, dilatata oltre l'antico costume, cominciarono a vendere fuori della stabilita Fiera i *Castrati*, e gli *Agnelli*, per pagare al Fisco il debito della Fida, ed esentarsi dalla soggezione d'immettere la lana ne' fondaci di Foggia. Ma poichè la vendita di quegli animali spesso era ristretta dalla premura di sostenere nella Capitale l'abbondanza delle carni, dovettero i *Locati* adottare il sistema di pagare la metà del debito nel mese di Maggio, e di lasciare per sicurezza dell'altra metà la lana ne' fondaci di Foggia, per ottenere con anticipazione le licenze del passaggio delle pecore nelle Montagne, e della libera estrazione de' *Castrati*, e degli *Agnelli*. Con queste nuove cautele furono liberati dalle avanie de' Commissarj dell'esazione; e dall'antica pena del tre per cento pe' residui; giacchè fu dichiarato di non poterli qualunque debito descrivere in quel rollo prima di essere scorso il mese di Dicembre di ciascun anno, e nel solo caso, che mancasse la immissione della lana.

§. 18. Allora non si credè più bastante il solo registro de' Pesatori per assicurare l'esistenza della lana; si era a quelli tolta la cura della conservazione; perciò dovettero i Pastori dipendere da' pochi Negozianti di Foggia, per lasciare le lane, ed ottenerne la promessa di pagare al Fisco il debito, nel tempo della vendita, ed estrazione, dichiarandosene veri depositarj:
ma

ma siccome il prezzo di quel prodotto dovea dipendere dalla tassa del Presidente Governatore, così per non violare direttamente gli ordini dell'esatta osservanza, fu introdotto di convenirne la minorazione col titolo di *provvisione*, dovuta al Negoziante in compenso de' suoi incomodi. Per la diligenza della scelta necessaria per conservare la buona qualità della lana, s'introdusse anche la minorazione del peso, distinta col nome d'*infotto*, alla ragione del tre per cento. Queste modificazioni non erano usate nell'acquisto delle lane, che in ogni anno dalla Clemenza del Sovrano si distribuivano col titolo di limosina a' Frati Mendicanti, ed altri luoghi pii della Capitale, e del Regno, ma il prezzo si pagava rigorosamente secondo la stabilita *Voce*, senza che i venditori fossero tenuti di anticipare la metà del debito; perciò concorrevano a gara i Pastori di ogni sorte per essere preferiti in quelle vendite, che spesso erano regolate da private contemplazioni; ancorchè per lo spirito della grazia dell'Imperatore CARLO V., dovessero sempre preferirsi i più poveri debitori del Fisco. Per le istanze fatte da' Deputati generali a' Ministri della Giunta, che nell'anno 1714. si occuparono ad esaminare gli affari della Dogana, fu la distribuzione sistemata pe' l sollievo de' Pastori più poveri, e per la sola porzione corrispondente al debito Fiscale: furono però stabilite varie condizioni, e formalità, che minorarono il proposto sollievo, nè impedirono le temute contemplazioni, giacchè furono costretti i *Locati* a dipendere dal favore de' Deputati generali, per far ricevere le proprie lane, e di restare soggetti a' Negozianti per la conservazione, e distribuzione delle medesime; che per l'adottato ritardo della *Voce*, non potea eseguirsi prima del mese di Giugno, quando tutti i Pastori sono allontanati dalla Puglia.

§. 19. I Ministri destinati al governo della Dogana furono sempre impegnati a facilitare l'esazione di quelle Reali rendite, ed impedire le furtive estrazioni degli animali, e delle lane; perciò dopo essersi costantemente osservata l'antica custodia de' *Passi* per mezzo de' trenta *Cavallari*, furono date altre di-

disposizioni co' bandi penali pubblicati da tempo in tempo. Cinque sono i *Passi*, che nella Primavera si debbono custodire da' *Cavallari*: il primo è quello di *Civitate*, e di *Montenero*, che corrisponde alla strada de' luoghi maritimi delle Provincie di *Abruzzo*, e dello stato Pontificio, e viene custodito da undeci *Cavallari*: il secondo è quello di *Ponterotto*, posto su la strada della parte montuosa degli *Abruzzi*, e vi assistono cinque *Cavallari*: il terzo è quello della *Motta*, che corrisponde alle Montagne di *Contado di Molise*, e di *Terra di Lavoro*, e vi si destinano otto *Cavallari*: il quarto è quello di *S. Vito*, e di *Savignano* assegnato a soli due *Cavallari*, per essere addetto a' pochi animali, che passavano nelle Montagne di *Principato*, ed alle lane, che si mandano nella Capitale, ed in altri luoghi di quelle Provincie: l'ultimo *Passo* è quello di *Candela*, e di *Melfi*, che si estende quasi per l'intero lato del Real Tavoliere, fra mezzo giorno, e levante, e mantiene la comunicazione colle Provincie di *Principato*, *Basilicata*, e *Bari*; ma questo è custodito da soli quattro *Cavallari*. La distribuzione di queste commissioni si fa per sorte fra gli stessi Ufficiali, usandosi solamente la diligenza di distinguere i più provetti, ed anziani, limitati per venti, dagli altri dieci, che si riputano novizj in quello esercizio; affinchè in ciascun *Passo* gli anziani siano uniti co' novizj, e questi non restino mai soli, per non incorrere in qualche grave errore. Ma siccome le lane soleano con lentezza mettersi in commercio, ed i *Cavallari* lasciavano la custodia de' *Passi*, dopo partiti tutti gli animali; così fu dagli stessi Ministri creduto necessario di rinnovare con maggior rigore i bandi, che proibivano l'estrazioni, senza delle stabilite licenze, sottoponendosi a varie pene anche i vetturieri, che le portino. I *Pesatori* furono sottoposti alla privazione dell'ufficio, ed all'obbligo di pagare il debito del *Locato*, quando avessero proceduto al peso della lana, senza l'espressa licenza del Fisco, che si concede, dopo pagato il debito della Fida: i Negozianti, ed i Padroni si dichiararono soggetti alla confiscazione della lana, ed alla pena di ducati *cinquecento*, quando, senza della stabilita licenza,

T. III.

R

facef-

faceffero imballare le lane, anche col pretefto di trasportarle da un fondaco all' altro.

§. 20. Dopo dell' anno 1746. non fi fono più rinnovati gli antichi bandi proibitivi; ma la diligenza de' Miniftri deftinati al governo della Dogana, non folo ha foftenuta l' antica polizia di formarfi ogni anno il libro dell' efazione della Fida, dovuta da ogni Pastore a proporzione degli animali manifefcati, e de' pafcoli goduti; ma ha pure procurata l' offervanza della fpedizione delle licenze pel peso, ed imballamento delle lane, e l' altra delle *Paffate*, nella efrazione de' prodotti, e nella partenza degli animali. Il carico del debito fi forma dagli Scrivani del Real Patrimonio fotto la direzione dell' Avvocato Fifcale, col confronto de' regiftri delle *Pecore Reali*, e della volontaria *Profeffazione*: quel folo Miniftro rende legittima quefta Scrittura, e nel confegnarla all' Ufficiale chiamato *Libro Maggiore*, ed al *Percettore*, per fare l' efazione del danaro, ne rimette il duplicato al Tribunale della Camera. Per la fpedizione delle *Paffate* trovafi dal Segretario del Tribunale forrogato, colla piena intelligenza di que' Miniftri, un particolare Subalterno, che ha l' obbligo di trafcrivere in un' altro libro l' intero carico della Fida, per fapere il debito di ciafcun *Locato*. La maniera, e la quantità del pagamento dipende dal pieno arbitrio de' Pastori; ma per efeguirfi, deve il *Libro Maggiore* confegnare a ciafcuno il particolare polizzino del debito, fotto di cui fi notano dal *Percettore* le fomme pagate, e poi paffa nuovamente al regiftro del *Libro Maggiore*, che rende legittimo l' atto. Quefta cautela fi deve esibire allo Scrivano delle *Paffate* per farla regift rare nel fuo libro, ed ottenere le ftabilite licenze: quefti non folo ha l' obbligo di rifcontrare il debito di ciafcuno, ma deve pure efaminare gli atti delle particolari divifioni delle *Poſte*, per vedere le unioni fatte fra gli ſteſſi Paſtori, e diſtinguere i capi delle compagnie, obbligati ad afficurar il debito caricato all' intera *Poſta*. Dopo di queſte oſſervazioni ſi paffa alla fpedizione della *Paffata*, quando il debito ſia ſtato eſtinto, o afficurato per la mettà colla introduzione della lana, di cui
deve

deve costare coll'attestato del Pesatore, e coll'obbligo del Negoziante depositario: in quella si spiegano chiaramente tutte le circostanze; ma non può avere corso senza le sottoscrizioni del *Percettore*, e del *Libro Maggiore*, obbligati a verificare col confronto de' proprj libri le addotte circostanze. Deve poi essere riconosciuta dagli *Scrivani del Real Patrimonio*, che formano separati registri dell'esazione, e delle licenze nella maniera prima osservata dagli aboliti credenzieri: allora la licenza è sottoscritta dall'Avvocato Fiscale, e dal Presidente Governatore, ed acquista il pieno vigore, così per la partenza degli animali, e per l'estrazione de' prodotti, che per la dimostrazione del pagamento. Questi sono i *Bollettini*, de' quali si parlò nelle grazie dell'Imperatore CARLO V., e nelle leggi del Vicerè TOLEDO: e sono forniti delle stesse formalità, e diretti agli Ufficiali destinati alla custodia de' *Passi*; ma dipende dal pieno arbitrio de' Pastori, e de' Negozianti di scegliere la strada, che stimano di maggior comodo, senza esser soggetti a menoma limitazione nel tempo, che tornano nelle Montagne.

§. 21. La gloriosa paterna cura del MONARCA CATTOLICO N. S., e dell'ottimo di lui Figlio nostro adorabile SOVRANO, e la diligenza de' Ministri della Dogana han ravvivato il commercio delle lane, e facilitata l'esazione delle Reali rendite, senza usare gli antichi rigori; ancorchè si sia sostenuta la polizia de' duplicati registri de' pagamenti, della custodia de' *Passi*, della immissione di quel prodotto, e della spedizione delle *Passate*. I supremi paterni sentimenti di equità, spiegati in diverse occasioni, hanno raddolcito il peso delle Fiscali cautele, dirette unicamente a frenare le cabale de' maliziosi, ed impedire la gravosa spedizione de' Commissarj dell'esazione. L'introduzione della lana ne' fondaci di Foggia è rimasta per vero sollievo de' debitori, e per maggiore facilità di quel commercio; giacchè tutti i Negozianti ivi concorrono, per godere della dilazione del pagamento, fino al tempo dell'estrazione, che non può mai eseguirsi con molta sollecitudine, ed i *Locati* tornano quieti nelle Montagne a prender cura delle pro-

prie greggi, senza temere le avanie de' Commissarj. I Ministri della Dogana, colla guida delle stabilite massime di equità, e di prudenza, usano ogni attenzione per obbligare i Negozianti depositarj al promesso pagamento, nel tempo dell' estrazione delle lane. Dall' altra parte la tassa de' prezzi, fatta costantemente in tutti gli anni colle stesse distinzioni, non si è più sostenuta coll' antico indiscreto rigore; giacchè i Pastori hanno conosciuto essere più utile minorare il prezzo, che lasciare la lana ne' Fondaci, dove diviene sempre peggiore, ed in confronto della nuova perde molto della sua prima perfezione. La giustizia del SOVRANO è rimasta persuasa di essere contrario alla libertà del Commercio l' antico rigore; perciò colla Reale determinazione de' 15. Maggio 1762. comandò, doverfi tollerare le vendite fatte a' prezzi minori della *Voce*, volendo, che i Ministri della Dogana dovessero impedire con prudenza, ed accortezza le perniciose unioni de' Negozianti, e procurare un più facile scolo a quel prodotto. Con questa dolce aura di libertà il commercio delle lane si è da anno in anno ravvivato, e la tassa de' prezzi con piacere degli Stranieri, e col vantaggio de' Pastori, si è sostenuta fra i carlini *cinquantacinque*, e *cinquantotto* il rubbio, senza usarsi le antiche eccedenti moderazioni, ancorchè la quantità del prodotto sia in alcuni anni aumentata oltre i *cento trentamila* rubbj, giacchè il numero delle pecore, che concorrono in Dogana, oltrepassa un *milione*, e *trecentomila*. I contratti delle lane nere, e delle altre degli agnelli non si sono regolati colla proporzione stabilita nella tassa generale; giacchè fu conosciuto giusto, e necessario di lasciare a' compratori, e venditori la libertà di stabilirne il prezzo, secondo le circostanze del tempo, e la qualità del prodotto; ma pure in alcuni anni le lane nere si sono vendute a carlini *quarantotto* il rubbio, e le *agnelline* a carlini *quarantadue*. Le sole lane distribuite per le limosine, assegnate dal clementissimo pietoso animo dell' ottimo SOVRANO, nella quantità di rubbj *tremila settecento venti*, fra bianca, e nera, si tassavano al rigoroso prezzo della *Voce*, e si acquistavano colle formalità prescritte dalla Giunta dell' anno 1714; ma

ma informato il MONARCA di questo abuso, coll'altra Reale determinazione de' 25. Maggio 1765., stabilì di doverfi quelle comprare per conto del Fisco colle stesse condizioni usate de' particolari Negozianti. Nella esecuzione di questi ordini non si è preterita l'equità di ricevere sempre le lane de' più poveri in escomputo dell'intero debito della Fida, e di permettere anticipatamente la partenza de' loro animali, col solo obbligo del depositario assegnato.

§. 22. L'altro importante frutto della Pastorizia è il latte, da cui si fa il cascio, la ricotta, ed il butiro; quello delle pecore, e delle capre si raccoglie dopo separati gli agnelli, ed i capretti, mungendosi ordinatamente gli animali la mattina nell'uscire dagli ovili, e la sera nel ritirarsi dal pascolo; ma per mungere le vacche i Pastori hanno bisogno dell'ajuto de' vitelli, che debbono unirli alle madri per succhiare, dopo che si sono separati o nella notte, o nelle ore del giorno. La quantità, e la perfezione del latte dipende unicamente dalla maggiore abbondanza, squisitezza, e qualità de' pascoli. L'erbe nella Primavera sono più tenere, il latte è più abbondante, ma ha minore sostanza: quando poi, col corso della stagione, i pascoli acquistano maggiore consistenza, ed abbondanza di sali, il latte medesimo è più saporito, e produce maggiore quantità di cascio, e di butiro. I pascoli del Real Tavoliere della Puglia sono generalmente i migliori per assicurare la buona qualità, e l'abbondanza del latte delle pecore; e sebbene queste sian munte per breve tempo nell'Inverno, e nella Primavera; pure è prodigiosa la quantità del formaggio, che in ogni anno si raccoglie, e le tenere ricotte sono di un gusto squisito. Il latte si coagula dagli stessi Pastori, subito dopo raccolto, col tenerlo esposto al fuoco in un grosso caldajo, chiamato da' Pastori *Caccavo*, per la sua particolare figura, e col mettervi una piccola quantità del gaglio preso dal ventre degli stessi agnelli, o capretti. Per far riuscire di maggior perfezione il cascio non se ne separa il butiro; ma si raccoglie sollecitamente, e si passa nelle fiscelle fatte di giunchi, e di figura rotonda, premendosi con attenzione

zione per separarne il fero: e posto nuovamente al fuoco produce la ricotta, che diviene più delicata, e di squisito sapore, coll'unirvi una discreta porzione di latte, allorchè si passa nelle piccole fiscelle: il cascio acquista la sua consistenza dal sale, con cui superficialmente è concio dentro le stesse fiscelle; ma ha bisogno di lunga, e diligente manipolazione; acciò il sale passi dalla superficie nelle interne parti di tutta la massa, chiamata comunemente *forma*, che suole ordinariamente essere di varia grandezza del peso di venti, trenta, fino ad ottanta e cento rotoli; perciò hanno sempre i Pastori usato di venderlo fresco a que' Negozianti, che si prendono la cura di conciarlo, e perfezionarlo col sale, per poi metterlo in commercio, e che sono sparsi pe' varj luoghi del Real Tavoliere, e distinti col nome di *Quaratini*. Il latte delle vacche si coagula nella stessa maniera fino alla separazione del fero; ma poi volendosene fare quel formaggio di gusto particolare, chiamato *cascio cavallo*, devesi principalmente usare l'attenzione di tenere l'intera massa ben custodita in un tino; perchè l'interne particelle acide promuovano la fermentazione al giusto punto, in cui nel formaggio delle pecore usare si deve il sale, per impedire la corruzione, che nasce dall'acido avanzato. Allora si divide in piccole parti la stessa massa, e si mette in altro tino per discioglierla col fero acquoso, ed acido de' giorni antecedenti, reso bollente coll'uso del fuoco. Debbono però i Pastori essere molto diligenti nel lavorare colla maggior sollecitudine i *casci cavalli* dentro della stessa acqua calda, per passarli subito dentro l'altra più fredda; perchè il caldo avanzato non dissipi il butirro, che fa il maggior pregio di quel formaggio, e dopo che sono raffreddati si passano in altro tino di acqua salata, dove restano più giorni, per essere penetrati dal sale, anche dopo che passano nelle mani de' *Quaratini*. L'ottima qualità de' *casci cavalli* non solo dipende da' pascoli boscosi riserbati per le vacche, e dalla stagione, in cui si lavorano; ma dalla freddezza delle acque, nelle quali si debbono tenere, per rendere ben connessa la superficie, e dalla diligenza della manifattura:

non

non acquistano però sapore, se non sono ben conservati per un'anno. La ricotta si fa dal siero delle vacche nella stessa maniera dell'altra delle pecore, e capre; ma siccome questa è più abbondante di butiro, così non può molto conservarsi col sale; onde i Pastori più diligenti n' estrarono a forza di acqua tutto il butiro, che riesce di un sapore particolare, ed assai delicato; ed è distinto col nome di *manteca*, per non confonderlo coll'altro, che si estrae dal latte prima di coagularsi, o che si raccoglie dal *siero acido*, in cui si sono manipolati i *casci cavalli*. Le altre particolari delicate preparazioni, che i Pastori fanno del latte non sono oggetto di commercio, ma di solo lusso; perciò sembra inutile il parlarne.

§. 23. Nelle antiche leggi della Dogana non si vede alcuno particolare stabilimento pel commercio del formaggio, e solamente in quelle del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA si dichiarò compreso nelle immunità, ed esenzioni accordate a' frutti delle greggi concorse in Dogana; perciò negli antichi registri di quello Archivio non si trova esempio di essersi preso conto delle vendite di questo prodotto; nè si parla de' particolari Negozianti impiegati a perfezionare tutti i *casci*, e le *ricotte*, che nella quantità hanno sempre superata per più del doppio quella della lana, calcolandosi negli anni più felici fino a *cinquantamila* cantara; onde deve crederfi, che quel commercio godea una più estesa libertà, ed indipendenza, senza negarsi a' compratori il godimento delle stabilite immunità. Ma dopo che fra le confusioni del passato secolo, fu creduto, che la tassa de' prezzi fosse la parte più essenziale della economia della Dogana, i compratori del *cascio*, e delle *ricotte* delle pecore restarono più degli altri soggetti al grave peso di quella nuova polizia; giacchè la tassa si facea in tempo, quando il contratto non potea essere risoluto, per trovarsi alterata intieramente la qualità, e quantità del prodotto conciato col sale, e reso perfetto colla usata lunga manipolazione. Della *Voce* del *cascio*, e *ricotta* ancorchè non vi sia dubbio essersi praticata prima del governo del Presidente Navarra, pure non si è trovata tassa più antica di

di quella fatta nell'anno 1675., dal Presidente *D. Nicola Gascone*, che con pieno consenso di tutti gli interessati, stabilì il prezzo di carlini otto, e grana due, e mezzo per ogni *Pesa* di rotoli venti, senza farsi distinzione fra il *cascio*, e la *ricotta*, e fino agli ultimi anni dello stesso secolo il prezzo maggiore fu quello di carlini quattordici, e mezzo tassati nell'anno 1694.. Allora si era introdotta la minorazione di un carlino a *Pesa* dal prezzo del *cascio* prodotto dalle greggi situate ne' pascoli delle *Locazioni* sparse da *Civitate* fino a *Cirignola*, con accrescersi a quello de' luoghi situati fra *Ascoli*, *Melfi*, *Venosa*, ed *Andria*, riputandosi il corso del Fiume *Ofanto* confine inalterabile de' due Ripartimenti. L'impegno de' Ministri della Dogana di doverli nella vendita del *cascio*, e delle *ricotte* osservare con esattezza la tassa del prezzo, spesso disgustava que' Negozianti, che vedeano in ogni anno regolata la *Voce* da' soli prezzi de' formaggi vecchi, fatti nel tempo della maggiore scarsezza: tolta la speranza di un giusto lucro, la vendita del prodotto diveniva più difficile; ma non potendo i Pastori attendere alla necessaria manipolazione de' formaggi, ed avendo preciso bisogno di supplire giornalmente alle varie minori spese della industria, erano obbligati di accordare a' compratori del *cascio* minorazione nel prezzo, e nel peso. Nacquero varie controversie per questi contratti; ed il Presidente *Guerrero* nell'anno 1711. sostenendo l'osservanza della *Voce*, volle obbligare i *Quaratini* a pesare il *cascio*, e le *ricotte* nelle *staterie* di ferro, ed i *Locati* a trasportarle ne' magazzini, dopo essersi conciato col sale, e bene disseccato pel corso di quattro intieri giorni. La controversia ritardava la speditezza di quello importante commercio; perciò si venne ad una particolare convenzione fra' Deputati Generali, ed i Negozianti di Foggia, stipolata solennemente dal Notar *Giuseppe Antonio Fucci* sotto la data de' 5. Gennajo 1712.; con cui fu confermata la regolarità, ed esattezza del peso, accordandosi a' compratori la minorazione di due rotoli, e di grana cinque dalla tassa del prezzo di ogni *Pesa*, coll'obbligo di doverli da' medesimi ricevere nelle *Poste* tutto il *cascio*, e *ricotte* uniti nel corso di quattro giorni.

§. 24.

§. 24. Per la vendita de' *caschi cavalli*, e del formaggio, che in confiderevole quantità si fa dalle pecore, dopo che sono passate ne' pascoli estivi, non hanno mai i Negozianti, ed i Pastori presa norma dalla tassa fatta in Dogana; nè i contratti si sono regolati colle introdotte minorazioni di peso, e di prezzo; anche perchè non si usa nelle montagne la manipolazione di Puglia, ed il *caschio* riesce più delicato, e dolce, secondo la diversa qualità de' pascoli. La piena libertà di questo commercio ha sempre fatto il maggiore vantaggio de' possessori delle vacche; ma il confermato sistema della *Voce* del *caschio* non ha sempre prodotto il sollievo de' Pastori; giacchè per essersi qualche volta tassati i prezzi, senza una giusta equità, hanno i Negozianti prodotti i richiami nel Tribunale della Camera, per ottenerne la moderazione; ed hanno sospese le solite anticipazioni di danaro, richieste con premura da' *Locati*, per supplire alle varie inevitabili minori spese delle loro industrie: onde quelli non potendo attendere alla necessaria manipolazione de' formaggi, hanno dovuto allettare i compratori coll' accrescere le minorazioni del peso, e del prezzo tassate nel contratto dell'anno 1712. Negli anni 1739. e 1740. essendosi stabilita la *Voce* del *caschio*, prima a carlini *quindici*, e poi a *quindici e mezzo* la *Pesa*, fu prodotto il gravame nello stesso Tribunale della Camera; ma il Tribunale persuaso della necessità di sostenere la corrispondenza, e l'armonia fra' *Locati*, ed i compratori del *caschio*, sospese la riforma della *Voce*, ed incaricò a' Ministri della Dogana di dovere con equità, e prudenza procurare la concordia degli interessati. Nell'anno 1757. fu nuovamente prodotto il gravame, per la tassa di carlini *sedeci*, stabilita pel *caschio*; ma essendosene nel Tribunale della Camera differito l'esame fino al seguente anno 1758., la *Voce* fu confermata, per non involvere in altre più minute discussioni quel commercio; e con particolare appuntamento della data degli 11. Maggio, fu prevenuto alla Dogana di dovere nella formazione della *Voce* prendere particolare considerazione del bisogno, che hanno i *Locati*, dell'

T. III.

S

ope-

opera, e soccorso de' compratori del *cascio*; affinchè questi avessero un giusto compenso de' danni prodotti dall'avvilimento de' prezzi. La costante variazione del prezzo de' formaggi è sempre nata dalla maggiore, o minore introduzione fatta nella Capitale del *cascio* di *Morea*, e di *Sardegna*, circostanza, che non è sempre nota nel tempo, in cui si fissa la *Voce*. Quei formaggi sono di qualità diversa, e molto inferiore a quello delle nostre pecore, manipolato così in Puglia, che nelle montagne; ma la bassezza del prezzo ne preferisce il consumo. All'incontro la quantità de' formaggi del Regno, essendo eguale, e forse superiore al bisogno della nazione, incontra più facile spaccio quando si minora l'introduzione de' casci forastieri. Questo solo motivo fece negli anni passati aumentare la *Voce* fino a carlini *ventiquattro* la *pesa*, ancorchè fosse cresciuta la quantità; ma poi la concorrenza de' formaggi forastieri ha nuovamente avviliti i prezzi, e minorata la vendita del *cascio* di Puglia.

§. 25. La vita delle pecore non è di lunga durata, e secondo *Columella*, non sono più buone a dare la prole, dopo l'età di otto anni: dall'altra parte sono quelle soggette a varie naturali malattie, ed i teneri Agnelli sono esposti a perderli facilmente nel tempo della nascita. I Pastori hanno sempre usata particolare diligenza per vendere la carne, e le pelli degli animali infermi, o morti; ma siccome non poteano essi soddisfare questa non lieve cura, così fin da' primi tempi del ristabilimento della Dogana, furono, colla estensione de' generali privilegi della Pastorizia, allettati altri particolari a prendere quel mestiere, che riguardava principalmente la cura delle pelli degli Agnelli morti nel nascere, chiamate *Bassette*; perciò furono distinti col nome di *Bassettieri*, e la principale di loro occupazione è stata sempre, il girare per le varie *Poste* del Real Tavoliere, per ricevere gli animali morti, o poco atti a vivere, o a dare frutto, per metterne in Commercio le carni nelle varie Città, e Terre di quelle Provincie; così pel comodo de' Pastori, e degli altri applicati a quella industria, che per uso comune de'

de' Cittadini. Fanno pure incetto delle pelli di ogni forte, per vendere agli artieri del Regno quelle delle pecore, delle capre, e degli altri animali; e per dare agli Stranieri le altre de' teneri Agnelli, usate nelle Isole dell' Arcipelago, ed in altri luoghi dell' Impero Ottomano, per fodera delle particolari vesti di que' Popoli. L' opera de' *Bassettieri* fu sempre conosciuta necessaria, ed utile a' Pastori, che concorrono in Dogana; perciò si sostenne a favore de' medesimi l' osservanza degli stabiliti privilegj. Ma perchè la particolare polizia, osservata nelle Comunità del Regno, per la vendita delle carni, era in qualche parte alterata dalla libertà data a' *Bassettieri*, perciò i Sindaci, ed Amministratori delle stesse Università entrarono spesso nell' impegno d' impedire l' esercizio di quel necessario mestiere; ma dopo gli ordini dati dal Reggente *Revertera* nell' anno 1549., e dal Tribunale della Camera nell' anno 1557., nelle leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA, fu con maggiore chiarezza confermato l' esercizio di quella utile particolare arte, e si dichiarò, non doverfi a quelli proibire la vendita delle carni, quando non fossero morbose, o infette, con godere delle stabilite immunità, nel venderle a pezzo, e non a peso agli stessi Cittadini, godendo la libertà di usare le bilance nel venderle a' *Locati*, o altri seguaci di Dogana: fu però dichiarato, che per ogni mancanza da quelli commessa non potessero i Sindaci, o Grascieri esigere le stabilite multe, ma dovessero dipendere da' soli Ministri, ed Ufficiali di Dogana. Allora per togliere ogni motivo di controversia fu introdotto di spedirsi a' *Bassettieri* le particolari patenti, colla spiega della maniera, con cui debbono vendere le carni, per godere delle immunità stabilite. In ogni tempo ha la Dogana goduta la piena libertà di concedere quelle patenti a tutti i particolari, che si applicano allo stesso mestiere di comprare gli animali de' *Locati*, non atti a frutto, nè a vita, per poi venderne la carne e le pelli, così pel tempo, che le greggi si trattengono nel Real Tavoliere, che quando sono tornate nelle montagne. Le Comunità del Regno hanno

spesso procurato d'impedire l'esercizio di questa facoltà, o d'inquietare con altri pretesti que' venditori di carne ; ma i Ministri destinati al governo della Dogana , e lo stesso Supremo Tribunale della Camera hanno sempre sostenuta la esatta osservanza delle leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA , e delle *Istruzioni* date a' *Cavallari* nell'anno 1617., dove fu nuovamente spiegata la libertà de' *Bassettieri* , e l'utile della loro professione .



Ho fatto

HO fatto presente al Re quanto V. S. Illustrissima ha manifestato sotto la data de' 10. del passato mese di Gennajo, informando sopra una nota, che le si rimise in Novembre dell'anno scorso, concernente a varj pregiudizj, che vi si enunciava soffrirsi dai Locati di coteſta Dogana nella industria delle Lane. E la M. S. quantunque ſia perſuaſa, che il governo della Dogana medefima venga regolato per le vie della prudenza, e della economia mentre aſſolutamente da queſte ſole dipendono il promuoverſi, e mantenerſi vantaggioſamente le Industrie Doganali, ed i Reali Interreſſi; come altreſſi, che V. S. Illustrissima tenga tutta la cura, onde le lane ſi vendano a prezzi regolati con la voce; non di meno ha conſiderato, che qualora ſi vogliano oggi obbligare tutti li Locati indiftintamente a portar le loro lane, ed infondacarle in coteſta Città, non oſtante che abbiano ſaldato intieramente il proprio debito con la Regia Corte, conforme ella ha propoſto, farebbe una novità non ſolo contraria alla diſpoſizione della Prammatica 79. de *Officio Procuratoris Caſaris*, ed alle antiche Iſtruzioni, e pratica della Dogana; ma benanche ripugnante al diritto naturale, che ſuggeriſce laſciarſi ad ognuno libero l' uſo della ſua roba, ſiccome per l' oppoſto è ben giuſto, che ſi preciſino a tale infondacazione quelle lane, che non abbiano per intiero pagato la Regia Corte. E per quanto ſi attiene al punto, che con tale eſpediente ſi verrebbe ad evitare il diſordine di venderſi le lane a prezzo minore della voce, S. M. non trova opportuno, che ſi alteri il prudente equitativo ſiſtema di diſſimularſi tali vendite, acciò conſeguiscano li Locati il facilitare qualche ſmaltimento delle loro lane, che potrebbero in gran quantità rimanere invendute, qualora voleſſero rigorosamente ſoſtenere li prezzi della voce, con reſultarne ad eſſi poſitivo danno, ed in conſeguenza il diſcapito delle Industrie Doganali in detrimento delli reali interreſſi. Quindi vuole la M. S., che V. S. Illustrissima ſi regoli con prudenza, e conformemente al praticato ſin' ora, riſpetto a tolerarſi tali vendite, che ſi fanno a prezzo inferior della voce, procurando benſi, che non ſeguano monopolj, alli quali non laſcerà ella d' opporſi, col ſolito ſuo zelo, tanto più, che il vero, e principal motivo della decadenza del prezzo delle lane, ſi è la mancanza di quel commercio, che prima vi era tra li Veneziani, e li Mercadanti di coteſta Città, quando li primi mandavano a prenderſi le lane medefime, permutandole con altri generi, che portavano da quelle loro Parti; onde qualora riſorga queſto traffico, come ſi ſpera, e ſi ebbe in oggetto con le Reali Grazie accordateſi negli anni 1759., e 1760. ſugli diritti dovuti nell'eſtrazione, non dubita la Maestà Sua, che con vantaggio de' Locati ſi vedrà allora mantenuto il prezzo delle loro lane. Lo che d' ordine Sovrano prevengo a V. S. Illustrissima per ſua.

sua notizia, e governo nell'asunto. Napoli 15. Maggio 1762. -- Giovanni di Goyzueta -- Signor Presidente Governatore della Dogana di Foggia.

Si conserva nel settimo Tomo fol. 255.

AVendo fatto presente al Re il contenuto della diffusa rappresentanza di V. S. Illustrissima de' 18. corrente, in rapporto alla voce delle lane, e di quelle che di conto del Real Erario si danno in elemosina alle Religioni Mendicanti; La M. S. in intelligenza di tutto, e con occasione di aver recentemente già disposto di doverli continuare una tal' elemosina alle mentovate Religioni mendicanti, e luoghi Pii, che per lo passato sono stati soliti godersi, mi comanda dire a V. S. Illustrissima, com' eseguisco, di procurare l'acquisto della lana sudetta con quel maggior risparmio, che sia possibile per la sua Reale Azienda. Napoli 25. Maggio 1765. Giovanni di Goyzueta -- Sig. Marchese D. Angelo Granito.



C A P I T O L O VII.

Del Commercio esclusivo de' prodotti della Pastorizia.

§. I. **N**ELL' essersi colle prime leggi della Dogana , destinata la *Fiera di Foggia* , pel solo privativo spaccio de' prodotti della Pastorizia , fu chiaramente accordato a' *Locati* un particolare privilegio esclusivo ; affinchè quella semplice industriosa gente trovasse una maggiore facilità nella vendita de' varj frutti delle proprie greggi , e fosse impegnata a moltiplicare il concorso ne' preparati pascoli di Puglia . Fu poi considerato , che questo privilegio non avrebbe data a' *Locati* la desiderata preferenza , quando gli altri Pastori , esenti dal peso della Fida pagata in Dogana , poteano vendere a minor prezzo gli stessi prodotti , concorrendo nelle altre pubbliche Fiere , stabilite nel Regno ; perciò dal Comune de' *Locati* fu implorata da' Gloriosi SOVRANI ARAGONESI la generale esenzione dal pagamento di tutti i dazj , e gabelle stabilite ; affinchè tutti i frutti delle greggi manifestate in Dogana godessero l' utile del privilegio esclusivo , col libero commercio per le altre Provincie , o nelle Piazze straniere . Allora nel commercio interno di tutti i prodotti pagar si dovea al Fisco il dazio della contrattazione , o sia *Piazza* , tassato per grana diciotto per ogni oncia de' ducati *sei* , del valore della mercanzia : ma quando i prodotti passavano nelle stabilite Dogane per mandarsi ne' luoghi stranieri , o nelle altre Provincie , si esigeva l' altro dazio di grana *quindici* ad oncia , distinto col nome di *diritto di Fondaco* , e la nuova Gabella di grana *sei* ad oncia imposta dal Re CARLO III. DI ANGIO' . Ma siccome il più esteso commercio de' Popoli del Regno era quello , che si faceva col finitimo Stato Pontificio dalle Provincie degli Apruzzi , e di Terra di Lavoro ; così si trovavano destinati particolari Ufficiali alla custodia di que' luoghi mediterranei , colla legge di esigere da tutti i prodotti posti in commercio un dazio tassato colla pro-

proporzione del dieci per cento , distinto col nome di *decino*. Da tutti questi pesi furono esentate le greggi , che concorrevano in Dogana ; giacchè il Fisco restò contento della stabilità Fida , che pagar si dovea da' prodotti della stessa industria. Fra le posteriori rivoluzioni di questo Regno procurarono i Gabellieri di pregiudicare tal particolare privilegio esclusivo ; e promossero varie nuove sofistiche distinzioni per obbligare que' prodotti al pagamento di varj dazj , allorchè si mettevano in commercio da' compratori : ma informato di questi pregiudizj il Vicerè CARDINALE DI GRANVELA , prescrisse l'esatta osservanza degli antichi privilegi , con aver espressamente ordinato ne' primi capitoli della Prammatica pubblicata nell'anno 1574. , che non si potesse esigere nè da' *Locati* , nè da' Compratori qualunque dazio per l'estrazione , e commercio di lane , formaggi , pelli , castorati , e di qualunque altro frutto prodotto dagli animali concorsi in Dogana . Così i Pastori , egualmente che i Negozianti furono liberati dalle molestie degli avidi Gabellieri ; anche per le picciole manifatture , che si faceano dalle lane , e si vendevano nell'intiere del Regno ; vedendosi negli antichi registri della Dogana gli ordini spediti per sostenere questa esenzione .

§. 2. L'osservanza del privilegio , sostenuta a favore de' Pastori , che concorrevano in Dogana , costituiva il più importante pregio di quella industria ; perciò tutti gli altri possessori delle greggi mantenute in diverse Provincie , furono impegnati ad essere ammessi a parteciparne : ma dopo che pei gravi bisogni della Monarchia di Spagna , gli antichi dazj furono aumentati , e passarono sotto la privata amministrazione degli stessi creditori del Reale Erario , il Comune de' *Locati* fu esposto a gravissime vessazioni . Le doglianze prodotte nel Supremo Tribunale della Camera , ne' primi anni del secolo decimo settimo , non trovarono la primitiva protezione ; ma le nuove massime , adottate nella giurisprudenza del foro , fecero sottoporre al corso di un giudizio ordinario l'osservanza degli antichi privilegi , obbligandosi i Pastori a far deposito de' pretesi dazj . I richiami avanzati a' Vicerè CONTE DI BENAVENTE , e

CON-

CONTE DI LEMOS fecero mettere freno alle ingiuste pretese di que' Gabellieri, e si sostenne l'esatta osservanza della legge del CARDINALE DI GRANVELA. I *Locati* non furono contenti di quegli ordini; perciò nella generale transazione stabilita col Fisco nell'anno 1615., vollero per patto espresso confermata l'esenzione, ed immunità de' dazj sopra tutti i prodotti della Pastorizia. Ma le nuove imposizioni, fatte in tempo del Vice-*re* CARDINALE ZAPATA, risvegliarono la pretesa di sottoporli al pagamento le lane de' *Locati* poste in commercio. La costante opposizione de' Ministri della Dogana persuase il Supremo Tribunale della Camera a dichiarare nell'anno 1625., che dovevano le lane restare esentate da quel nuovo dazio per esecuzione dell'incontrastabile privilegio goduto da' *Locati*; ma per sostenere l'osservanza di questi ordini nelle transazioni rinnovate negli anni, che susseguirono fino all'anno 1642., fu sempre dal Fisco promessa la generale esenzione de' dazj, anche nuovamente imposti, per tutti i frutti della Pastorizia posti in commercio così nelle Provincie del Regno, che ne' luoghi stranieri. La forza di questi contratti non fu bastante ad impedire le nuove strane imprese de' particolari amministratori, o conduttori di que' dazj; questi pretesero doversi l'esenzione limitare pe' soli primi contratti passati fra' Pastori, ed i Negozianti; giacchè col crederli consumato un secondo contratto nell'estrazione, e nella consegna de' prodotti, si giustificava la duplicata esenzione dello stesso dazio, senza osservarsi le savie leggi del glorioso FERDINANDO I. D' ARAGONA.

§. 3. Per sostenere l'esenzione si procurò di confondere i privilegi della Pastorizia con quelli accordati alle sole persone: si pose pure in veduta, che la moltitudine delle greggi mantenute nelle varie Provincie, senza manifestarsi alla Dogana, potea con facilità estendere l'esenzione de' dazj a que' prodotti, che non pagavano al Fisco la stabilita Fida; giacchè tutti erano della stessa specie, nè poteansi più distinguere, dopo essere passati nelle mani de' compratori. Queste difficoltà di fatto restavano dileguate, così dalla diligenza già in-

T. III.

T

trodot-

trodata in Dogana, di tenerfi il registro delle lane raccolte, e vendute, che dall' accortezza usata nell' escludersi dalla *Fiera di Foggia* tutti i frutti delle greggi non ammesse nelle *Locazioni*. Forse gli esattori de' Regj dazj crederono di potere obbligare i compratori de' prodotti della Pastorizia al pagamento; perchè nell' essersi dal Vicerè TOLEDO a premura de' Cittadini di Foggia dichiarata generale, e franca quella *Fiera*, si riserbò espressamente al Fisco l' esazione de' dazj dell' immisione, ed estrazione delle mercanzie, che in essa erano poste in commercio; ma i Ministri della Dogana non tollerarono mai, che quella limitazione si fosse estesa pe' prodotti della Pastorizia; giacchè si era dal Tribunale della Camera aggiunta, per non pregiudicare il privilegio esclusivo de' *Locati*, pe' quali era stata privatamente stabilita la *Fiera di Foggia*, di cui la Comunità dimandò l' ampliamento. Dal contesto della Consulta, inserita nel privilegio, che colla data de' 31. di Marzo 1549. si trova registrato ne' libri di quella Città, si rileva con chiarezza la premura di quel Supremo Tribunale di sostenere i diritti de' *Locati*, e l' unico motivo, che pose in veduta per facilitare la domandata grazia, fu quello del maggiore spaccio, che la libertà della *Fiera* potea dare a' frutti delle greggi concorse in Dogana. Questa verità non fu mai posta in dubbio, nè la durata della *Fiera* dipendea dal limitato privilegio di quella Comunità; ma dal comodo de' Pastori, che doveano vendere le loro lane, gli animali, e i formaggi, pe' quali le immunità non erano soggette a limitazioni di tempo, nè di luogo. Ciò non ostante volendo nell' anno 1649. il Negoziante *Pietro Zannetti* estrarre dal Porto di *Manfredonia* mille cantara di *cascio*, ricevuto da' *Locati*, fu da que' Gabellieri preteso il pagamento degli stabiliti dazj, ed impedito l' imbarco, solo perchè il *cascio* era passato nelle mani del *Zannetti*, non compreso nel privilegio: l' affare fu lungamente discusso nel Tribunale della Camera, e l' immunità fu sostenuta, per essersi dimostrato, che quel formaggio era frutto delle greggi concorse in Dogana.

§. 4. Le posteriori sciagure, che desolarono il Regno, ed avvilarono il commercio, pregiudicarono sempre più l' immunità, ed

ed esenzioni de' frutti della Pastorizia, anche perchè nella Prammatica del Vicerè d' ARAGONA non furono spiegate, nè abolite le varie pretese degli esattori de' Regj dazj, che voleano sottoporre al pagamento le lane, gli animali, ed i formaggi posti in commercio, o per le Provincie del Regno, o pe' luoghi stranieri. Questa confusione contribuì sommamente a minorare il concorso de' Negozianti nella *Fiera di Foggia*; ma siccome allora dalla vendita della lana dipendea la più facile esazione della Fida, così i Ministri destinati a quel governo crederono di sostenere l'osservanza del privilegio esclusivo, accordata a' *Locati* nella vendita de' prodotti della Pastorizia, col proibire agli altri particolari possessori delle greggi la vendita delle lane, anche fuori della *Fiera* stabilita in *Foggia*; perciò fu ripigliato il costume di destinare nelle Fiere di *Altamura*, e di *Gravina* persona fornita di autorità, perchè impedisse a tutti i possessori delle pecore, non manifestate in Dogana, la vendita delle lane, fintanto che non si erano poste in commercio quelle de' *Locati*, immesse ne' fondaci di *Foggia*, ed obbligate al pagamento della Fida. Il Presidente *Alvarez Escalera* non fu contento di quella diligenza; e nel rinnovare i bandi per la immisione della lana, volle indistintamente obbligare tutti i possessori delle pecore gentili, non sottoposte al peso della Fida, a trasportarla ne' fondaci di *Foggia*, perchè ne restasse impedita la vendita fino al punto dell'intero spaccio delle altre obbligate a' crediti Fiscali. La pubblicazione di questo bando fu approvata dal Vicerè MARCHESE D' ASTORGA; ma l'obbligo della immisione della lana fu limitato pe' soli Pastori de' luoghi più vicini a *Foggia*; e per gli altri si sostenne la proibizione della vendita colla pena di carlini venti a *Rubbio*, e colla perdita della lana pe' compratori, e venditori; oltre delle altre pene corporali, stabilite colla solita esorbitanza contra de' vetturieri occupati al trasporto. Questi bandi spesso ritrovati non facilitarono lo spaccio delle lane immesse in *Foggia*; perciò avendo il Presidente *Cotes* ricevute varie denunce delle clandestine vendite di lana fatte da' Pastori di *Basilicata*, in Maggio dell'anno 1683.

fece passare in quella Provincia il Credenziere *Giordano*, per liquidare le frodi commesse, e procedere al sequestro di tutte le lane esistenti; e poi nel rinnovare i soliti bandi proibitivi, volle particolarmente incaricare l' Uditore *D. Orazio Tauro*, Luogotenente della Dogana in quella Provincia, perchè usasse ogni maggiore diligenza per sostenere l'osservanza de' bandi, ed impedire il commercio di quelle lane. Il rigore delle pene non fu efficace, per far godere a' *Locati* l'utile del privilegio esclusivo, nè per facilitare l'esazione de' crediti Fiscali: onde il Presidente *Cotes* pensò di proporre al Vicerè, ed al Tribunale della Camera di destinare a spese del Reale Erario più guardiani alla custodia de' varj luoghi di comunicazione delle Provincie di *Basilicata*, e di *Principato*; perchè restasse impedito il commercio delle lane.

§. 5. Negli antichi registri della Dogana non si vede eseguito questo nuovo piano, prima dell'anno 1687., quando dal Presidente *Scondito* furono destinate per quella custodia due compagnie di venti Soldati; una fu incaricata della guardia delle strade di *Basilicata*, e di *Principato Citra*, poste fra *Eboli*, *Battipaglia*, e *Gifuni*; e l'altra fu destinata ne' posti di *Cerro*, di *S. Guglielmo*, e del *Ponte di Calore*, e di altri luoghi del *Principato Ultra*, dove corrispondono le pubbliche strade, che vengono dalla *Puglia*, e dalla *Basilicata*. Nel seguente anno 1688. fu dal Tribunale della Camera ordinata la continuazione della custodia, e tassato il salario di carlini tre al giorno pe' diciotto Venturieri, che si doveano aggiugnere in ogn' anno, e di docati quattro al mese pe' due Soldati ordinarj della Dogana, scelti per capi delle stesse Compagnie. Non fu contento di queste diligenze il Presidente *Guerrero*; ma impegnato a sostenere l'osservanza degli antichi bandi penali, nel mese di Marzo dell'anno 1710. fece passare nelle Provincie di *Basilicata*, e di *Principato* il Credenziere *Freda*; percliè procedesse al solenne sequestro di tutte le lane raccolte dalle greggi, non manifestate in Dogana, per farle conservare dagli amministratori de' luoghi, fintanto che si vendevano le altre de' *Locati*, immesse ne' fondaci di *Foggia*. Il
fe-

sequestro fu anche esteso pei luoghi delle Provincie di *Bari*, e di *Otranto*, dove si mantenevano le pecore gentili; e poi fu abolito con particolare bando de' 21. Gennajo 1711., permettendosi la vendita, dopo assicurato lo spaccio delle altre de' *Locati*. Gli ordini della Giunta, eretta per la riforma della Dogana diedero motivo di ampliarsi la custodia de' *Passi*, anche per quelli di *Acinello*, e permisero il gravoso espediente del sequestro, quando il Comune de' *Locati* ne facesse la dimanda, e ne assumesse la spesa. Per l'assistenza della Fiera di *Gravina* fu limitato l'arbitrio di destinarvi Ministri delle Udienze Provinciali per minorare il dispendio del Fisco, e si dichiarò bastante la presenza di un Subalterno di Dogana. Nel continuarsi la custodia de' *Passi* di *Battipaglia*, e di *S. Guglielmo* fu moderato per carlini *trentacinque* il mese il salario de' sedeci Venturieri, e si duplicò il numero de' Soldati, fissandosi la spesa per soli ducati *settanzadue* al mese. Il tempo della custodia si è sempre regolato dal prudente arbitrio de' Ministri della Dogana; e nel richiamare i Soldati si permette il commercio di quelle lane, che debbano essere accompagnate dalle stabilite licenze, per le quali si paga al Subalterno un solo carlino, senza tenerfi conto della quantità della lana, nè del numero delle balle. Ma sebbene nella rinnovazione degli antichi bandi penali si fossero obbligati que' Pastori ad immettere nelle proprie Patrie tutte le lane, per conservarle ne' Fondaci, colla intelligenza de' Sindaci, e Governanti, particolarmente incaricati ad impedirne l'anticipato clandestino commercio; pure non si è mai dalla Dogana proceduto con rigore alla esazione delle pene; ma colla piena approvazione del Clementissimo SOVRANO si sono sempre con equità transatte.

§. 6. Le limitate cognizioni delle scienze economiche hanno sostenute l'esposte gravose restrizioni; ancorchè la costante esperienza avesse dimostrato, che l'unico efficace mezzo di ravvivare il commercio esclusivo de' prodotti della Pastorizia era l'esatta osservanza delle immunità, ed esenzione de' dazj, spiegate nelle leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA. Questa
veri-

verità diede motivo a' replicati ordini della Giunta della Dogana degli anni 1714., e 1717., ed agli altri del Tribunale della Camera, dati con piena cognizione di causa negli anni 1721., e 1724.. Furono allora dichiarate ingiuste tutte le pretese degli esattori de' Regj dazj; si stabilì, che le lane fossero esenti da ogni pagamento, così nell'interno, che nell'esterno commercio: ma gli animali, e gli altri prodotti, che dalle Provincie di *Apruzzo*, e di *Terra di Lavoro* passano nel finitimo stato Pontificio, furono sottoposti al peso del diritto del *decimo*, esatto da que' particolari Ufficiali, senza saperfi il giusto motivo di questa distinzione. Le doglianze de' *Locati* per l'incaglio delle lane, e la ritardata esazione della Fida, diedero motivo a' replicati ordini dell'Imperatore CARLO VI., e de' Ministri incaricati della riforma della Dogana; perchè si facilitasse la vendita di quel prodotto. Ma siccome alcuni Governatori di quel Real Patrimonio non seppero trovare altro espediente, che quello di proibire co' soliti bandi penali a' Negozianti, ed agli Artieri del Regno la compra delle lane prodotte dalle greggi non ammesse ne' pascoli Fiscali; così sembra molto probabile essersi allora dagli altri più accorti, e zelanti procurato di richiamare l'antico concorso de' Negozianti stranieri, e specialmente de' *Veneziani* alla compra delle lane, col far dichiarare la *Fiera di Foggia* eguale alle altre di *Salerno*, di *Aversa*, e di *Lanciano*; affinchè allettati quelli dal vantaggio d'immettere le proprie manifatture, ed altre mercanzie col solo moderato peso de' dazj tassati per le *Fiere*, che corrispondono a meno della metà degli altri esatti generalmente in tutte le Dogane del Regno, fossero maggiormente impegnati alla estrazione delle lane de' *Locati* immesse ne' fondaci di Foggia. Forse allora, per togliere le antiche questioni della qualità del privilegio de' *Locati*, e per dare agli Amministratori, o conduttori degli altri dazj qualche compenso, per l'estesa immunità della introduzione delle merci, furono sottoposti i compratori delle lane al pagamento di grana *trentatrè ed un terzo* per ogni cantajo, nelle sole estrazioni fatte per le *Piazze Straniere*, oltre del peso delle sportule asse-
gnate

gnate agli Ufficiali per l'assistenza del caricamento , e per la spedizione delle licenze , distinte col nome di *Responsali* . Ma per toglierfi ogni sospetto di frode , tutte l'estrazioni delle lane si sono sempre accompagnate dalle *Passate* , spedite da' Ministri della Dogana , nelle quali si spiega il numero delle balle , la quantità del prodotto , il nome del *Locato* venditore , l'altro del Negoziante compratore , e'l luogo da cui deve eseguirsi l'estrazione ; perchè non si confondano colle altre simili licenze , accordate per l'interno commercio delle stesse lane .

§. 7. La breve distanza , che passa da *Foggia* a *Manfredonia* , e la facilità di trasportarsi , ed unirsi ivi le balle della lana , fece da' Negozianti prescegliere quel Porto per l'estrazione ; tantopiù , che i bastimenti *Veneziani* sempre vi sono concorsi con maggiore frequenza ; ma non potendosi l'imbarco eseguire con molta sollecitudine , si consumava per quel traffico tutta la stagione estiva , in cui riesce più facile , e più sicura la navigazione dell' Adriatico . Sembra perciò molto probabile , che questo motivo avesse resa necessaria la lunga durata della *Fiera di Foggia* , estesa dal mese di Aprile per tutto quello di Agosto , altrimenti i Negozianti , che doveano ricevere le lane , restavano privi della libertà d'immettere le altre mercanzie col beneficio della minorazione de' dazj . Furono deputati in Foggia due Ufficiali , che assistono alla immessione delle merci , e colle formalità stabilite riscutono le dovute imposte , dopo che nel Porto di Manfredonia si è dall'altro Ufficiale ricevuto il manifesto , e permessa l'introduzione delle stesse mercanzie . La certa legittima origine di questa nuova polizia è rimasta totalmente ignota in Dogana ; giacchè i *Locati* , contenti del facile spaccio delle loro lane , non si sono mai opposti , nè doluti del nuovo dazio esatto da' compratori . All'incontro essendo nell'anno 1749. tornato l'Arrendamento delle Dogane sotto la fava amministrazione de' Ministri del SOVRANO , l'estensione , e la franchigia della *Fiera di Foggia* , fu espressamente confermata pel generale sollievo del commercio del Regno , ed in vantaggio de' *Locati* : furono allora disposte varie nuove cautele , dirette ad

ad impedire le frodi, ed assicurare l'esazione degli stabiliti dazj; ma siccome alcune di quelle produssero qualche incaglio nel libero traffico delle lane; così per le rimostranze de' Ministri della Dogana, fu nell'anno 1756. ordinata l'osservanza dell'antico sistema per la spedizione de' *Responsali*, secondo il tenore delle *Passate* spedite da' Ministri della Dogana. Fintanto che le manifatture de' *Veneziani* ebbero facile spaccio nelle Provincie del Regno, e nella Capitale; ed il commercio delle droghe era con vantaggio sostenuto da que' Negozianti, la vendita della lana de' *Locati* si faceva con facilità, i prezzi si sostennero in un giusto favore, ed il Reale Erario introitava con prontezza le non picciole somme della Fida delle pecore; ma quando la concorrenza de' *Francesi*, *Olandesi*, ed *Inglese* avvilì il commercio di quella Repubblica, anche nelle Piazze del *Levante*, l'estrazione delle lane divenne più difficile per la solida strada di *Manfredonia*, ed ogni anno restava invenduta considerevole quantità di quel prodotto, con positivo danno de' Pastori per l'avvilimento de' prezzi, e con pregiudizio del Fisco, che vedea ritardata l'esazione delle rendite della Dogana.

§. 8. Per rimuovere questo pernicioso incaglio, cercarono alcuni Negozianti di *Foggia* di allettare i *Francesi*, ed altri Artieri del Settentrione di Europa per l'acquisto del più prezioso prodotto delle pecore di Dogana; ma la lunga pericolosa navigazione dell'Adriatico scoraggiava que' Negozianti di mandare a ricevere le lane nel Porto di Manfredonia. Dall'altra parte l'Amministratore delle Dogane del maggior fondaco di Napoli negava a quella mercanzia la stabilita esenzione de' Dazj; perciò l'impresa non ebbe felice successo, e l' commercio delle lane non fu ravvivato. Di questi gravi pregiudizj fu informato il Glorioso MONARCA CATTOLICO, che colla sua presenza, e col dolcissimo governo felicitava questi Regni: fu allora posta in veduta la costante libertà, data cogli antichi privilegi al commercio delle lane, l'utile della Nazione, e l'avvantaggio del Regio Erario. L'affare fu lungamente esaminato da varj Supremi Ministri della Capitale; e sebbene per uno equi-

equivoco di fatto, si fosse nell' anno 1759. ordinato, che de' carlini *trentasei* a cantajo imposti sopra le lane, per quelle de' *Locati* pagar se ne dovessero soli *quindici*, allorchè far se ne dovea l' estrazione dal Porto di Napoli; pure le ulteriori rappresentanze di chi degnamente governava la Dogana diede motivo all' ultima Sovrana Determinazione de' 12. Giugno 1760., con cui fu stabilito, che l' estrazione delle lane fosse egualmente libera nel Porto di Napoli, che nell' altro di Manfredonia, col solo pagamento delle grana *trentatré ed un terzo* per ogni cantajo; così se' quelle si trasportino per conto de' medesimi *Locati*, che sotto il nome di primi compratori, semprecchè fossero accompagnate colle solite licenze, spedite da' Ministri del Tribunale della Dogana.

§. 9. Per questa giusta libertà, il concorso degli stranieri compratori, e specialmente de' Francesi, si è al sommo moltiplicato; onde la vendita delle lane si è resa più facile, ed i di lei prezzi dal sommo avvilito, in cui erano, si sono da un' anno all' altro posti in una felice riputazione. Ma perchè quella concorrenza non restasse indirettamente scoraggiata, fu negli anni passati implorata dal nostro Glorioso SOVRANO la restrizione del privilegio di preferenza, concessa a' bastimenti nazionali nel trasporto de' prodotti di tutte le varie industrie del Regno. Fu lungamente esaminata la materia; ed essendosi conosciuto l' abuso, che la malizia de' compratori far potea di quel privilegio, in grave danno, e pregiudizio del Fisco, e de' *Locati*; fu per l' estrazione delle lane confermata l' antica libertà de' legni stranieri per trasportarle. Ma poichè il commercio de' *Veneziani* colle Province del Regno si vede da anno in anno minorato, ed avvilito, potrebbe aumentarsi la concorrenza de' *Francesi* all' acquisto delle lane, col far conoscere a quegli accorti Negozianti il sommo vantaggio, che troverebbero nell' introdurre le loro manifatture, e droghe nel Porto di *Manfredonia*, dove goderebbero la minorazione de' dazj, accordata alla lunga *Fiera di Foggia*, e sarebbero sicuri di un felice spaccio, pel concorso de' Mercadanti delle Province del Regno più vi-

cine al Real Tavoliere , che oggi con maggiore incomodo , e dispendio debbono provvedere le stesse mercanzie o nella Dogana di Napoli , per passarle nella *Fiera di Foggia* ; o nelle altre *Fiere* generali , celebrate in *Aversa* , e *Salerno* . Questa nuova concorrenza ravviverebbe in quelle Provincie l'antico florido commercio , sostenuto da' *Veneziani* ; faciliterebbe la vendita de' prodotti della Pastorizia , e moltiplicerebbe il consumo , o l'estrazione de' varj frutti dell'Agricoltura , che si trovano in abbondanza in tutti quei luoghi .

§. 10. Se la premura , di sostener la libertà dell'estrazione delle lane si esamina cogli assoluti principj delle scienze economiche , si crederà certamente pregiudiziale agl'interessi della nazione , e contraria all'aumento delle nostre manifatture ; ma quando poi si mettono nel giusto confronto tutte le particolari circostanze , e le politiche costituzioni di questo Regno , devesi indubitamente confessare , che con troppa avvedutezza i nostri Gloriosi SOVRANI hanno sempre procurato di mettere in un giusto equilibrio le manifatture colla popolazione della Capitale , e delle Provincie , senza restringere la libertà dell'estrazione delle lane . Si conobbe principalmente di essere più sicuro , ed utile fondar il potere della nazione nell'abbondanza de' prodotti della Pastorizia , e dell'Agricoltura , che nelle moltiplicazioni delle manifatture ; giacchè i primi interessano le altre savie nazioni di Europa a sostenere il nostro Commercio , e la necessaria pacifica corrispondenza ; e le altre debbono attendere lo spaccio dall'altrai gusto , e capriccio , sempre esposto a perniciose mutazioni . Oltre a ciò , se la scarsa popolazione del Regno impedisce di estendere l'Agricoltura , e migliorare la Pastorizia a seconda del clima , e della estensione delle terre ; ancorchè que' preziosi frutti siano con premura richiesti , e con sommo vantaggio venduti agli stranieri , costituiti nella necessità di supplire a' loro primitivi bisogni ; l'impegno del governo di promuovere le manifatture , ed impedire il commercio di que' prodotti , avrebbe certamente fatto il massimo danno della nazione ; giacchè

chè quelle primitive utilissime applicazioni sarebbero rimaste avvilitate, e depresse; così per l'incaglio delle vendite de' preziosi frutti, che per la minorazione de' Pastori, e degli Agricoltori, distratti nelle manifatture. Per queste indubitate regole di sana politica il savio FERDINANDO I. D'ARAGONA nel tempo stesso, che s'impegnò ad introdurre, e stabilire nella Capitale le manifatture di lana, con invitare dalle culte Città d'Italia i Maestri più eccellenti, non volle permettere, che le lane prodotte dalle pecore concorse in Dogana, fossero riserbate per que' soli Artieri; ma perchè la Pastorizia fosse moltiplicata, ed accresciuta col vantaggio del Regio Erario, fece restare libera, ed esente da ogni dazio l'estrazione di quel prodotto, richiesto dagli stranieri, ed avanzante a' bisogni della nazione.

§. II. Conobbe quell'avveduto Principe i naturali sicuri vantaggi, che la dolcezza del clima, e la fertilità delle nostre terre prometteva a' suoi Popoli; e considerò pure, che il maggior lucro prodotto dalla Pastorizia, e dall'Agricoltura, rendea gli uomini poco inclinati alla noiosa applicazione delle arti miglioratrici; dopo che si trovavano con utile applicati alla piacevole vita campestre, da cui riceveano con particolare facilità il più comodo necessario sostegno. Fu perciò contento d'introdurre, e proteggere le manifatture unicamente per dare una vantaggiosa applicazione al numeroso popolo della Capitale, distratto dalle industrie campestri. Ma dopo che lo spirito di polizia, e'l lusso passò dalla Capitale nelle Provincie, le manifatture furono anche introdotte in altri luoghi del Regno, senza pregiudizio della Pastorizia, e dell'Agricoltura; anzi avendo il Glorioso MONARCA CATTOLICO stabilito, che tutti gl'individui del suo numeroso esercito fossero vestiti da' panni fabbricati nel Regno, le manifatture di lana si sono moltiplicate, e migliorate, così nella Capitale, che nelle Provincie di *Terra di Lavoro*, di *Principato*, e di *Abruzzo*, senza restringersi l'estrazione delle nostre lane, che nella quantità superano di molto il bisogno degli Artieri medesimi; ancorchè la maggiore estensione del lusso abbia raddoppiato il consumo di quelle

manifatture, così per vestire l'ecceffivo numero de' Servitori; che per uso degli Agricoltori, e degli Artieri, non contenti de' foli antichi, e rozzi lavori delle proprie donne. Se quelle manifatture si volessero moltiplicare per accrescere il consumo delle nostre lane, non si farebbe certamente il vantaggio della nazione; così perchè si dovrebbero distrarre i popoli dalle vantaggiose applicazioni della Pastorizia, e dell'Agricoltura, veri perenni fonti di ricchezze; come anche perchè farebbero disgustati gli stranieri del nostro commercio, nè poi saremmo sicuri, che tutte le lane prodotte dalle greggi di varie specie, mantenute in tutte le Provincie del Regno, fossero intieramente consumate. Ma togliendosi con questa restrizione la concorrenza de' compratori di quel prodotto, tornerebbe l'antico avvillimento de' prezzi con sommo danno della Pastorizia, e del Regno Erario; e senza assicurare l'utile della Nazione, e la ricchezza de' Pastori.

§. 12. La facilità del consumo del formaggio, per l'intero bisogno del Regno, non fece mai intraprendere a' *Locati* di promuovere, e sostenere la libertà del commercio di quel prodotto, per far godere a' Negozianti, che lo ricevono fresco, e coll'uso del sale lo rendono più perfetto, le stesse immunità, ed esenzioni accordate alle lane, ancorchè tutte fossero sostenute dallo stesso generale privilegio. La vendita del *Cascio*, de' *Casci cavalli*, e delle *Ricotte*, non è stata mai regolata, nè ristretta da' Ministri della Dogana, ed i Pastori, ed i Negozianti l'hanno fatta con piena libertà: Spesso però da' *Gabellieri* del Regno si è cercato di mettere in dubbio il godimento della stabilita generale immunità, anche nel tempo, in cui da' Pastori si consegnavano que' frutti a' Negozianti applicati alla manipolazione: e queste pretese furono sempre contraddette, e frenate dall'autorità de' Magistrati; e la stabilita esenzione si è sostenuta in vantaggio de' *Locati*. Ma fra l'abbondanza di questo frutto, la introduzione de' *casci* forettieri non fu mai limitata, nè ristretta; onde minorato il bisogno della Nazione, si rese più difficile la vendita, senza che si fosse mai pensato di
faci-

facilitarne l'estrazione pe' luoghi stranieri colla stessa premura usata per la vendita delle lane; ancorchè il Commercio di questo prodotto potesse riuscire di sommo vantaggio alla Pastorizia, ed al Regio Erario. E sebbene, il prezzo del formaggio è caduto spesso nel massimo avvillimento, con grave danno de' Pastori concorsi in Dogana; pure i Ministri destinati a quel governo, ed i *Locati* medesimi non hanno saputo esporre alla clemenza del Sovrano la necessità di rendere più difficile, e rara la introduzione de' formaggi forastieri, o di promuovere la libera estrazione degli altri più squisiti, e delicati prodotti dalle greggi concorse in Dogana; perchè i prezzi fossero mantenuti in un giusto favore, per moltiplicare la ricchezza dello stato, e minorare la nostra dipendenza dagli stranieri.

§. 13. La premura di mantenere nel Regno l'abbondanza della carne, non solo fece preterire da' Ministri della Dogana l'antica costante premura di vendere agli stranieri i *Castrati*, e gli *Agnelli*; ma diede motivo alle particolari proibizioni della estrazione degli animali, che per la limitata cognizione delle scienze economiche si credevano i mezzi più efficaci, e sicuri per ottenere l'abbondanza. Questo sistema fu particolarmente tenuto dal Vicerè DUCA DI MEDINA CÆLI, allorchè rinnovò con particolare rigore il divieto dell'estrazione degli animali di ogni specie; ma le premure de' *Locati*, e le calde rappresentanze del Ministro Governatore della Dogana fecero nell'anno 1698. sospendere dallo stesso Vicerè quella generale proibizione; affinchè i *Castrati*, e gli *Agnelli* de' *Locati* avessero un facile spaccio, ed il Reale Erario vedesse facilitata l'esazione di quelle rendite. Ne' tempi posteriori la stessa premura di far godere al numeroso Popolo di Napoli l'abbondanza della carne, fece sostenere quella proibizione, dannosa al vantaggio de' Pastori, e contraria alla ricchezza universale della Nazione. Ma siccome l'estensione de' privilegi accordata agli Affittatori delle Terre Fiscali, e la separazione dell'*Allistamento*, e della Fida delle pecore rimaste, fece preterire l'osservanza della più antica proibizione di venderli nella *Fiera di Foggia* gli animali de' Pastori non

non *Locati*: così gli accorti Ministri destinati al governo della Dogana furono persuasi di fare il maggior utile della Nazione, col sollecitare il particolare permesso della estrazione de' *Castrati*, e degli *Agnelli* mantenuti negli erbaggi Fiscali. Questa libertà ha rattivato l'antico privilegio esclusivo, e confermato il vantaggio della Pastorizia; perciò si è sempre sostenuta con vigore, nè mai la sospensione del generale divieto è stata ritardata, lasciandosi alla prudenza de' Ministri della Dogana di regolare l' estrazione degli *Agnelli* in maniera da non produrre la mancanza della carne nella Capitale, e nelle Provincie del Regno. Gli Ufficiali destinati ne' confini non possono permettere la estrazione di quegli animali, senza le particolari licenze spedite dalla Dogana, affinchè il privilegio non sia comunicato agli altri Pastori: ma siccome per gli *Agnelli* non si sono esatte dal Ministro Governatore le antiche spornule; così quelle tassate pe' *Castrati* furono aumentate alla ragione de' carlini *venticinque* a migliajo. Ne' tempi più vicini l' estrazione è stata protetta dalla clemenza dell' ottimo SOVRANO, che ci governa; ed ha prodotto il massimo vantaggio de' Pastori, pel favore, in cui si sono potti i prezzi degli animali, ha sostenuta la gara della volontaria *Professione*, ha promosso l'aumento delle Reali rendite; ed in alcuni anni ha moltiplicate le vendite, fatte a' Negozianti dello Stato Pontificio, concorsi nella *Fiera di Foggia*, o agli stessi Nazionali applicati a quel commercio, fino a *ventiquattromila Castrati*, ed a *ventottomila Agnelli*, senza che si fosse minorata nella Capitale, e nelle Provincie l'abbondanza della carne.

§. 14. Le pelli delle pecore, e delle capre, ed i cuoi delle vacche, e giumente, che si uniscono da' *Bassettieri*, non bastano a tenere occupati tutti gli Artieri, che ne' varj luoghi del Regno sono applicati all' arte della Concia, quando non avvenga una straordinaria mortalità di animali. Questo commercio ha sempre goduta illimitata libertà, e costante esenzione da' dazj, quando le pelli sono state accompagnate dalle solite licenze della Dogana. Le pelli de' teneri *Agnelli*, e de' *Capretti* sono state
sem-

sempre richieste con premura da' Negozianti *Ragusei*, per metterle in commercio nell' Isole dell' *Arcipelago*, ed in altri luoghi dell' Impero *Ottomano*, dove sono usate per fodera delle vesti di que' Popoli; ma nell'anno 1667. dovendosene eseguire l' estrazione dal Porto di *Barletta*, quegli esattori de' Regj dazj, negarono a' compratori la stabilita esenzione, mettendo in veduta le sofistiche distinzioni, allora usate di duplicare il dazio della *Contrattazione*, e di credere mero personale il privilegio de' *Locati*. Per le lagnanze de' Negozianti, fu dal Presidente *Navarra* sostenuta la libertà dell' estrazione, e la più esatta osservanza del privilegio della generale immunità de' dazj. Lo stesso fu praticato in altre occasioni; onde questo commercio si vede migliorato, e sostenuto dal costante concorso de' *Ragusei*, e de' *Greci*, stabiliti in varj luoghi di Puglia, per raccogliere da' *Bassettieri* le pelli, e metterle in commercio nelle Piazze straniere; giacchè colla esibizione delle solite licenze, spedite da' Ministri della Dogana, vengono esentati dal pagamento di qualunque dazio, e soffrono il solo peso di carlini *tre a balla* per le fatiche degli Ufficiali, che assistono all' imbarco.



Con

CON motivo d'esserfi ultimamente avute notizie d'alcuni fatti, e particolarità, che non si ebbero presenti dalla conferenza di Commercio, allor quando rassegnò al Re Cattolico il di lui parere sopra le rappresentanze del Presidente Governatore della Dogana di Foggia, relativamente a concedersi una piena immunità alle Lane de' Locati che s'introducevano nel Porto franco di questa Capitale per transito, per estrarsi poi con un semplice *Trae*, affine d'ampliarsi, ed aprirsi in tal modo una nuova strada per il Ponente al Commercio di questo genere, in beneficio del Regno tutto, e del Regio Erario, in vista delle quali venne S. M. Cattolica sotto li 27. Giugno, e gli 8. Agosto dell'anno prossimo scorso ad accordare la grazia, di pagarsene solamente nell'estrazione per fuori Regno carlini *quindici* a cantajo de' carlini *trentasei* ch'era l'intero diritto: estendendo tal privilegio, non solo ai detti Locati, ma benanche alli loro primi compratori, e sulla considerazione altresì, d'esserfi coll'esperienza conosciuto, che niun beneficio di tal Real Munificenza, ne han ricevuto li Locati suddetti per la natura della cosa; giacchè non può recar profitto alli stranieri l'estrarre la lana da quì, allora che oltre del di lei prezzo intrinseco, e la grave spesa del trasporto da Foggia, se ne deve pagar la somma di carlini *quindici* a cantajo d'estrazione, non corrispondendo il gruppo di tante spese, nolo, e sicurtà al prezzo, che se ne può in Ponente ricavare, perlocchè di bel nuovo son venuti, istando per la concessione della primiera grazia domandata, con aver dato nota, che di lane vecchie invendute, oltre le nuove, vi siano in Foggia da *ventimila* Rubj di detto genere, che sempre più si v'è deteriorando; esaminatesi per tanto queste nuove memorie nella Giunta eretta pe' l' sollievo del Regno, ha la medesima umiliata al Re, che il concedere alli Locati, ed alli primi compratori, di pagare l'istesso quì in Napoli, che pagano in Manfredonia, allorchè estraggono per fuori Regno le lane, sia di gran beneficio del Regno, e di positivo utile, e non di danno della Real Azienda, poichè ha riflettuto essa Giunta, che oltre la massima generale, e costante, che la maggior facilitazione dell'estrazione delli prodotti, e derrate, è di sì gran beneficio alli Popoli, ed al Regno, che per essa si veggono immettere maggior copia di danajo, ed in più abbondanza merci straniera, che ci necessitano, senza che si cavino dal Regno l'oro, e l'argento, e che la Piazza resti debitrice alle forastiere, con discapito de' cambj; vi è il peculiare motivo d'averfi ora appurato da fede estratta dalli registri dell'estrazioni per fuori Regno, che dall'anno 1742. sin'oggi non sia fatta veruna estrazione di lane delli Locati per fuori Regno da questa Città venuta con bollette della Dogana di Foggia: accostandovisi anzi di più, che sendosi riscontrati gli antecedenti registri, ci si è ritrovato, che a 25. Agosto del 1730., furono estratte alcune quantità di lane venute in questa Città con dette bol-

bollette per fuori Regno senza pagamento di diritto alcuno per ordine della Camera della Sommaria. E per fine si è ancora riflettuto, che di ciò che devono pagare i Locati alla Regia Corte, per la professazione delle pecore, ne pagano la metà nel tempo del maturo, e l'altra metà s'obligano di sborsarla nella vendita delle lane, la quale quanto più ritardi a seguire, tanto maggior si rende la dilazione.

Quindi è, che S. M. intesa appieno di tutto, ha determinato col sentimento della stessa Giunta, che trasportandosi le lane delli Locati, o da essi, o dalli primi Compratori, con bollette del Presidente Governatore di cotesta Dogana di Foggia in questa Dogana di Napoli, s'intendano venute per transito; e che volendole estrarre per fuori Regno, siano solamente tenute a pagare di diritto grana $33\frac{1}{2}$. per ogni cantajo, come si pratica in Manfredonia, senza essere sottoposti ad altro verun pagamento per detta estrazione: seguito il qual pagamento dovranno gli Officiali, a chi appartiene, consegnarle il *Trae* per la quantità corrispondente, con che non sieno gli estraenti nemmeno obbligati a dar pleggeria di portar dette lane in Paesi esteri, nè di produrne la fede di tal'immissione, perchè essendo frutti del Regno, non sono a ciò tenuti. E di Real ordine partecipo a V. S. Illustriss. questa Sovrana determinazione, acciocchè ne disponga l'esecuzione nella parte, che le spetta. Napoli 12. Giugno 1760. -- Giulio Cesare d' Andrea -- Sig. D. Antonio Belli -- Foggia.

Si conserva nel settimo Tomo fol. 164.

IL Re nostro Signore, dopo d'esser rimasto inteso di quanto V. S. Illustrissima le ha rassegnato in data de' 3. del corrente, informando sovra le vendite di lane, che in controvenzione de' Bandi di cotesta Dogana sono fatte da' Padroni di Pecore della Terra d'Anzi in Basilicata; Ha determinato, che ella continui a procedere in tale assunto, usandosi, conforme propone coll' informo suddetto, il conveniente rigore per la osservanza de' citati Bandi, senza però devenirsi mai, giusta l'equitativo costume della Dogana, all'esazione della intera pena appostavi per li Controventori; ma il tutto risolversi con transazioni discrete. Sicchè di Real ordine ne prevengo ora V. S. Illustrissima per sua regola nell'adempimento, che corrisponde. Napoli 24. Luglio 1762. -- Giovanni Goyzueta -- Sig. Presidente Governatore di Foggia.

Si conserva nello stesso Tomo fol. 257.

T. III.

X

Ha

HA ravvisato il Re così fondata, e seria la rappresentanza, che V. S. Illustrissima l'ha rassegnata sotto li 10. corrente, con la quale ha posto in veduta l'inconveniente, e pregiudizio, che risulterebbe agli interessi del Real Erario, ed al ceto Privilegiato di cotesti Locati, dalla rigorosa, ed universale esecuzione degli ordini emanati dalla M. S. per la voluta preferenza dei Bastimenti Regnicoli a quei di Nazione Veneta nei caricamenti occorrenti in questi suoi Reali Dominj; Che uniformandosi la M. S. al suggerimento di V. S. Illustrissima, ha risoluto, e vuole, che per li caricamenti di lane dei Locati, che si offeriscano in cotesta imminente Fiera, resti sospesa per quest'anno la primitiva sua Sovrana deliberazione, da rimaner però ferma, e stabile in riguardo dei caricamenti di qualunque altra mercanzia, o genere, giusta lo spirito di quanto di Real ordine si prevenne con Dispaccio dei 29. del decorso mese, circolarmente a tutt'i Presidi delle Provincie Marittime, alla Camera della Summaria, ed al Sopraintendente Generale d'Azienda. Lo che nel Real nome partecipo a V. S. Illustrissima, affinchè per la sua parte dia gli ordini confacenti ove convenga, in modo che dandosi luogo per quest'anno all'enunciata sospensione per le lane de' Locati di Foggia, si scanzi qualunque sconcerto, che dalla prima deliberazione generale potesse risultare ai Reali Interessi, mentre di questa conformità medesima si passano i relativi, così al sudetto Sopraintendente d'Azienda, e Tribunale della Camera, come al Preside di Lucera per il suo esatto, e puntuale adempimento. Napoli 18. Aprile 1770. Giovanni di Goyzueta -- Sig. Marchese Granito.

Si conserva nell'ottavo Tomo fol. 354.

AVendo veduto il Re le diverse Consulte del Magistrato di Commercio, di V. S. Illustrissima, della Regia Camera della Sommaria, e finalmente quella della Real Camera di S. Chiara, sull'affunto della risoluzione da prenderfi, per la legge di preferenza promulgata pei legni Nazionali ad esclusione dei Veneziani nelli Caricamenti per extra, restando ferma la proibizione ai legni esteri di caricare per intra; Ed essendo rimasta la M. S. persuasa delle ragioni addotte per detta Real Camera in riguardo ai danni, che verrebbero ai Nazionali, ed al Regio Erario se questa legge si osservasse pei caricamenti dei Sali, e per l'estrazione delle lane dei Locati di cotesta Dogana: E' venuto in risolvere, che senz'alterarsi la legge stabilita, non si faccia per ora novità pel commercio delle lane sudette, e per il trasporto de' Sali, quando vi sia necessità di farli trasportare ai Fondaci del Regno dai legni forastieri, procurandosi intanto, che
la

la nostra Marina, la quale presentemente si trova in uno stato deplorabile, ed abbattuto, possa a poco a poco abilitarsi a costruire legni necessarj da far fronte alle altre nazioni commercianti; ed affinchè sotto colore della rigorosa osservanza non si pratichino delle durezza, ed ostilità ai Negozianti stranieri, che vengono a provvedersi di merci in questo Regno, onde disanimati abbandonassero il traffico con grandissimo danno dei suoi Sudditi, e del Real Erario: Vuole la M. S., ed ha disposto, che il Tribunale della Sommaria insinu ai Maestri Portolani, ed altri Officiali dei luoghi maritimi di questo Regno, di trattare con umanità, e dolcezza li Negozianti Stranieri, da che allettati a continuare il Commercio, si possa da noi fare a loro lo smaltimento delle merci superflue, ed immetterli da essi quelle, che ci bisognano, provenendo da ciò il sollievo, e ricchezza dei suoi Sudditi, e l'eligenza copiosa dei diritti Doganali, e dei Dazj, e l'accrescimento, ed opulenza del Real Erario. Significo di Real ordine a V. S. Illustrissima questa Sovrana deliberazione per la parte che le tocca in quanto alle merci, e lane dei Locati, da che si passano i relativi ordini ai Presidi di Lucera, e Trani, affinchè ne dispongano il corrispondente adempimento. Napoli 9. Maggio 1771. -- Gio: di Goyzueta -- Sig. Marchese Granito.

Nello stesso Tomo fol. 372.

Signor mio, e Padrone Osservandissimo

AVendo ben ponderato la relazione di V. S. de' 8. caduto, e le ragioni prodotte dall'Amministratore della Provincia, sulla esazione del Dazio del peso per li prodotti delle Vacche, e Bufale de' Locati; le partecipo, che siccome la legge dell'impolizione comprende egualmente i generi di Regno, e fuori Regno, e'l dazio è dovuto per gli uni, e per gli altri, come si pratica in tutte le altre Provincie; così è regolare, che ne fossero esenti li prodotti sudetti delle Vacche, e Bufale de' Locati; ma che siano questi obbligati far costare nella debita forma alla Dogana, essere li generi sudetti della Pastorizia de' Locati privilegiati; affinchè sotto questa qualità non vi si arrolassero altri privati non Locati, e non privilegiati, i quali nella compra, e vendita faran tenuti, come lo sono stati, di pagare il dritto sudetto. E resto. Di V. S. -- Napoli 5. Agosto 1775. -- Affezionatissimo, ed Obbligatissimo Servidore Giovanni Goyzueta -- Sig. D. Francesco Nicola de Dominicis Regio Uditore in Foggia.

C A P I T O L O VIII.

Degli erbaggi estivi.

§. 1. **L'**Uso de' pascoli vernini fu in Dogana limitato fino al giorno degli 8. Maggio, dopo del quale tempo i possessori de' fondi, ed il Fisco medesimo hanno sempre esercitato il diritto di esigere da' Pastori altro pagamento, distinto col nome di *Statonica*; ma siccome nell'adusto vario clima della Puglia suole anticipare la Primavera, ed avanzarsi straordinariamente il caldo; così le pecore spesso debbono anticipare la partenza per le Montagne, lasciando quegli aridi luoghi agli altri animali, che non ricevono danno da' cocenti raggi solari, non interrotti dagli alberi, nè dalle valli, molto rari ne' vasti piani del Real Tavoliere. Ne' tempi più antichi i pascoli delle *Locazioni*, e de' *Ristori*, abbandonati dalle greggi concorse in Dogana nel principio della Primavera, si soleano dal Fisco assegnare ad altri animali, per esigerne la Fida *Statonica*; ma poi essendosi conosciuto necessario di regolare la partenza delle pecore dal vario corso della stagione, si abolì l'introduzione di altri animali negli stessi pascoli, nel principio della Primavera; anzi dandosi piena esecuzione alle leggi del Vicerè TOLEDO, fu creduto giusto proibire a' particolari possessori di que' fondi di vessare i Pastori pel diritto della *Statonica*, quando il corso della stagione fresca, e temperata, e l' ritardo della *Fiera*, gli obbligava a trattenere le greggi nelle *Locazioni*, e ne' *Ristori* per altro tempo dopo degli 8. di Maggio. Questo permesso si è solito in ogn'anno accordare a' *Locati*, secondo le circostanze del tempo, anche fino a' primi giorni di Giugno. L' esazione della Fida *Statonica* non si è mai esercitata dal Fisco indistintamente per tutti i feudi devoluti nel Real Tavoliere; giacchè l'aridezza di quel clima, e la straordinaria forza del sole, fa mancare intieramente l'erba verde; e tutta la sussistenza degli animali dipende dall'abbondanza delle spighe, rimaste ne' campi colti-
vati

vati nel tempo della messe, le quali si consumano da' Porci, o dagli animali impiegati alla coltura, ed alla Trebbia delle Vitovaglie, mantenuti dagli stessi agricoltori: ma questa equità non si usa dagli altri possessori, che sostengono con rigore il diritto della *Statonica*, anche contra gli affittatori delle terre Fiscali. Ne' soli Feudi di *Salpi*, e di *Versentino*, posti ne' luoghi più bassi, ed umidi della Puglia; e nell'altro di *Monteserico*, provveduto di acque forgive, e situato vicino alle montagne di *Basilicata*, sono sempre concorsi gli animali di ogni specie, e specialmente le vacche di quelle vicinanze, e le altre destinate a supplire il consumo della carne nella Capitale; perciò si è in Dogana costantemente proceduto all'affitto triennale degli erbaggi estivi di que' tre luoghi, per esigerli da' Conduttori il diritto della *Statonica*. Ma siccome nel feudo di *Monteserico* vi è anche il frutto della ghianda, compreso in quella Fida, e gli animali de' nuovi Fidatarj vi sono introdotti dal giorno de' 25. di Marzo; così la rendita annuale si è aumentata fino a ducati *quattromila, e quattrocento*; allorchè gli affitti di *Salpi*, e di *Versentino* non sogliono oltrepassare gli annui ducati *cento settanta*.

§. 2. La facilità, con cui le greggi sono sostenute nella stagione estiva, fra i luoghi freschi, elevati, ed abbondanti di acque, e la frequenza delle montagne, che s'incontrano nelle Provincie del Regno, e specialmente negli Abruzzi, persuasero il Savio ALFONSO I. D' ARAGONA di lasciare alla piena libertà de' Pastori il provvedimento de' pascoli estivi; ma perchè da tempo più antico concorrevano nelle montagne di Abruzzo le greggi del finitimo Stato Pontificio, fu conosciuto necessario di proibire quella introduzione; anzi volendo il Glorioso FERDINANDO I. impedire gli aggravj de' Pastori concorsi in Dogana, non solo sostenne l'allontanamento delle greggi straniere, ma proibì generalmente l'acquisto degli erbaggi estivi a tutti quelli, che non possedevano animali, e voleano farne commercio co' *Locati*, ordinando di non doverli alterare i prezzi tassati ne' felici tempi del Re ALFONSO. Questa provvida cura diede motivo al comune de' Pastori di supplicare lo stesso

stesso MONARCA nell'anno 1470., perchè sostenesse la proibizione del privato commercio di que' pascoli, e della concorrenza delle greggi straniere nelle montagne del Regno; ma nel tempo istesso abolisse la limitazione de' prezzi; affinchè i Padroni di quegli erbaggi, e gli stessi *Locati* godeessero la piena libertà di convenirgli, e tassargli a norma delle varie circostanze del tempo. I pascoli estivi sono nella maggior parte di natura demaniale; e le pecore hanno spesso il vantaggio di godere delle spighe, rimaste ne' terreni coltivati in tempo della messe: all' incontro restando quelli comuni alle greggi de' Cittadini, spesso il numero degli animali Fidati superava di molto la sufficienza, e la estensione de' pascoli medesimi. Quindi nelle leggi del Vicerè TOLEDO fu ordinato al Doganiere di prendere particolare cura della situazione delle pecore nelle montagne, destinando in Apruzzo un particolare Luogotenente; perchè regolasse la distribuzione di quegli erbaggi, ed esaminasse con ogni diligenza la situazione delle greggi, affinchè tornassero in Puglia grasse, e forti; ma nell' essersi rinnovata la proibizione agli stranieri di concorrere all'acquisto delle montagne, fu spiegata di doverne restare escluse le greggi, che nell' Inverno erano concorse in Dogana dallo Stato Pontificio; giacchè doveano godere gli stessi privilegi de' Nazionali. La più esatta esecuzione di questi provvidi stabilimenti ha sempre prodotta la maggiore felicità della Pastorizia, e'l vantaggio del Regio Erario; giacchè la più comoda situazione degli animali ne' pascoli estivi assicura la di loro sussistenza, fra le fatiche della trasmigrazione nell' Autunno, e fra le rigidezze dell' Inverno. Non basta però la sola elevatezza delle montagne, e l'abbondanza dell'erba per rendere felice la situazione delle greggi; ma il pregio principale di que' pascoli si è sempre creduto esser quello della frequenza de' limpidi ruscelli, e delle fontane, dove le pecore, e le vacche possano con piena libertà soddisfare la sete, senza soffrire la persecuzione de' tafani, ed altri insetti, che abbondano ne' luoghi caldi, bassi, e boscosi.

§. 3. Ne' bandi del Doganiere *Fabrizio di Sangro*, e nelle leggi

leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA fu confermata la stessa polizia, per la buona situazione degli animali nelle montagne, senza che ne' tempi posteriori si fosse mai posta in dubbio l'osservanza di quelle leggi, che assicuravano il vantaggio, e sollievo della Pastorizia. Nelle particolari transazioni concluse col Comune de' Pastori, dopo l'anno 1615., non si parlò mai del bisogno degli erbaggi estivi, nè del concorso delle greggi straniere nelle montagne di Apruzzo: ma sebbene si fosse moltiplicato in quelle Provincie il numero de' Luogotenenti della Dogana; pure è rimasto ignoto, se quelli continuassero la diligenza prescritta nelle varie antiche leggi, per la buona situazione delle pecore ne' pascoli estivi, e per impedire l'introduzione delle straniere, e la non giusta alterazione de' prezzi, prodotta dalla concorrenza di que' particolari, che voleano far commercio degli stessi erbaggi. Nell'esserfi ristabilita la volontaria *Professione*, lo scarso numero degli animali, che concorreva in Dogana fece disprezzare la cura della distribuzione degli erbaggi estivi: all'incontro essendo utile al Fisco l'introduzione delle pecore de' Romani nelle Montagne di Apruzzo, per l'antico dazio pagato all'Ufficiale Deputato alla custodia de' confini, col nome di *Capitano della Grassa*, fu indirettamente abolita l'antica proibizione fatta in favore de' *Locati*; anzi alcuni possessori delle stesse Montagne pensarono di transigere col Fisco il pagamento degli stabiliti dazj, per far godere a' Pastori stranieri la piena libertà di concorrere all'acquisto di que' pascoli. Questi esempj fecero maggiormente preterire l'osservanza dell'esposte leggi di Dogana, con grave danno degli animali, privati della necessaria sussistenza nella stagione estiva; giacchè spesso i Pastori restavano privi del necessario comodo, di situare le proprie greggi ne' pascoli delle Montagne, perchè gli stranieri, o altri particolari ne aveano fatto anticipatamente l'acquisto, col fine di farne vantaggioso commercio cogli stessi *Locati*.

§. 4. Questi abusi furono esposti al Presidente D. Giuseppe Aguirre da' Deputati generali, e particolari delle *Locazioni*; conobbe

nobbe quel Ministro la necessità di richiamare nella dovuta osservanza le antiche leggi della Dogana, che regolavano la vendita degli erbaggi estivi; perciò con un particolare bando della data de' 26. di Gennaio 1719. ordinò a tutti i possessori degli erbaggi estivi di non dovergli vendere prima degli ultimi giorni del mese di Maggio; affinchè i Pastori nel condurre le proprie greggi nelle Montagne trovassero pronti, e disoccupati que' pascoli, per fargli comodamente godere dagli animali mantenuti nelle *Locazioni*, e ne' *Ristori* di Puglia; giacchè prima di quel tempo debbono i *Locati* attendere alle vendite de' prodotti dell'industria, e all'obbligo di pagare in Dogana la stabilita Fida. Dopo che fu disposta la pubblicazione di questo bando, volle lo stesso Presidente *Aguirre* renderne informato il Vicerè, ed il Tribunale della Camera; perchè le opposizioni de' possessori degli erbaggi non avessero posto in dubbio la ragione de' *Locati*. Dopo maturo esame fu quello confermato, con essersi ristretto il tempo della vendita per gli ultimi giorni di Aprile, ed i primi del mese di Maggio; ma siccome non fu impedita l'introduzione delle pecore de' Romani nelle Montagne di Apruzzo, così dovettero i nostri Pastori avvalersi del privilegio della prelazione, per provvedere alla sussistenza delle proprie greggi, o entrare in gara cogli stranieri per l'acquisto degli erbaggi estivi. Nacquero poi varie controversie nel Tribunale della Dogana, e della Camera per l'esercizio di que' diritti; ed ancorchè si fosse sostenuto costantemente l'esercizio della prelazione, pure la malizia de' possessori sostenea l'alterazione de' prezzi colle clandestine vendite fatte a que' particolari, che non avevano bisogno de' pascoli, ma voleano farne vantaggioso commercio cogli stessi *Locati*. A questo abuso volle dare riparo il Presidente *D. Nicola Pasca* col bando formato in febbrajo dell'anno 1744., con cui sostenendo l'osservanza della grazia del Re FERDINANDO D' ARAGONA, e le posteriori leggi della Dogana, proibì con rigorose pene la compra degli erbaggi estivi a tutti quelli, che non possedevano animali; ma voleano farne vantaggioso commercio co' *Locati*, che dalla Puglia conducevano le greggi nelle Montagne.

§. 5.

§. 5. Questi particolari ordini erano con facilità posti in oblio da' potenti oppositori , facendo credere abolite le antiche leggi della Dogana; perciò fra gli aggravj esposti dal Comune de' *Locati* al Glorioso MONARCA CATTOLICO , dopo le disgrazie dell'anno 1745., vi fu l'importante punto della vendita degli erbaggi estivi; e nel Real decreto dell'anno 1747. fu espressamente ordinato l'osservanza del bando dell'anno 1719., e l'esercizio della prelazione fra gli stessi *Locati*, facendosi escludere i forastieri da' Cittadini . Ma sebbene i Ministri destinati al governo della Dogana abbiano sostenuta con fervore questa parte principale di quella economia; pure le nuove regole della Giurisprudenza del Foro, che hanno comunicate alle Università, ed a' Baroni il privilegio Fiscale degli additamenti di *decima*, e *sesta*, stabiliti colla Prammatica del Vicerè CONTE DI MONTEREY, hanno nuovamente sconvolto, e confuso il diritto de' *Locati* per l'acquisto degli erbaggi estivi; giacchè quando credono di avere assicurata la situazione delle proprie greggi nelle Montagne, sono obbligati a nuove competenze, ricevendosi gli additamenti prodotti da' possessori degli armenti non *Locati*, o da altri particolari, che vogliono far vantaggio in quelle vendite, senza che mai nelle particolari controversie siasi sostenuta l'osservanza delle antiche leggi della Dogana; e molto meno si è considerato, che trattandosi di vendita di erbaggi goduti per pochi mesi, non debbono i particolari essere di miglior condizione del Fisco medesimo, a chi ita solamente concesso il privilegio degli additamenti. Perciò siccome per costante pratica della Dogana, confermata dalla suprema autorità del Principe, nell'incanto degli erbaggi Fiscali, non si ammettano le offerte di *decima*, e *sesta*; così dovrebbero restar quelle proibite per gli erbaggi delle Università, e de' Baroni, a' quali non si trova il privilegio accordato dalle leggi, ma dalla sola privata interpretazione degli Scrittori del Foro. Su questo punto hanno i Pastori implorata la Suprema Giustizia, e protezione del Clementissimo MONARCA; e dalla di lui benefica mano aspettano il troppo necessario sollievo.

T. III.

Y

CA-

CAROLUS DEI GRATIA HISPANIARUM REX,
ROMANORUM IMPERATOR &c.

*D. Joseph de Aguirre Miles, Regius Consiliarius in illo Sanctæ Clariæ,
Præsidens Regiæ Cameræ, Generalis Gubernator Regiæ Doganæ
Menæpecudum Apaliæ.*

PER parte de' magnifici Deputati della Generalità, e delle Locazioni del Tavolierè della Puglia, ci è stata fatta istanza, come molti Padroni di animali, e precise di Pecore Carfagne, seu Bisce; tanto del presente Regno, quanto fuori d'esso anticipatamente si affittano tutti gli erbaggi, o almeno la maggior parte delle Montagne d'Apruzzo, dove necessariamente in tempo d'Estate devono portarsi le Pecore, ed altri Armenti de' Locati di questa Regia Dogana, anzi alle volte colludendo con Padroni degli Erbaggi, fingono con fittizie Scritture vendite a prezzo assai alterato per poi rivenderli a sudetti Locati, per timore, che non dimandano la solita prelazione, che de jure li spetta, dal che ne nasce non solo il pregiudizio, ed interesse di detti Locati, ma anco di questo Real Patrimonio, per il detrimento, che ne può nascere degli Armenti di detti Locati, che ogni anno son tenuti calare nella Puglia e nel Regio Tavoliero, per il di cui effetto in virtù di Regie Istruzioni, e Reali Privilegi, non solo sta permesso a' Locati sudetti la prelazione in qualsivisia erbaggio, che si trovasse comprato da quelli, che non sono Locati; ma di vantaggio sta proibito di potere entrare nelle Montagne del Regno pecore forastiere in virtù di privilegio del Serenissimo Re Ferrante Primo nel Capitolo dieciotto colle seguenti parole v3. -- Item che le pecore forastiere non possano entrare nelle Montagne del Regno. *Placet Regiæ Majestati*; e nelle Istruzioni date dall' Illustrè D. Pietro di Toledo al Regio Doganiero D. Ferrante di Sangro vi sono le seguenti parole nel Capitolo cinquantadue v3. Item, che detto Doganiero ordini, che nessuno Forastiero possa entrare animali in Provincia fino a tanto non siano Locati gli animali de' Regnicoli, e delli Forastieri scritti in Dogana; e nel Capitolo ventuno de' decreti del Cardinale Granvela olim Vicerè di questo Regno s'ordina, che i Governatori di questa Regia Dogana, dovessero tenere particolar cura che gli animali de' Locati siano bene accomodati nelle Montagne di Apruzzo, senza farvi entrare altri animali, che non siano capaci, e precise quelli di fuori Regno, se prima non faranno accomodate le pecore della Regia Dogana; e volendomo però sopra di ciò dare la dovuta provvidenza per il buon governo, e mantenimento del Real Patrimonio, avemo stimato fare il presente Bando, col quale dicemo, ed ordinamo a tutti li Padroni di erbaggi delle
Mon-

Montagne di Apruzzo, che non debbiano procedere a vendita di quelli persona alcuna, purchè non sia Locato sino alla fine del mese di Maggio del corrente anno, e così continuare in avvenire, nel qual tempo si trovano saliti i Locati in Apruzzo, non potendo seguir prima per doverli i Locati sudetti trattenere colli loro animali nella Puglia, e sodisfare lo che devono alla Regia Corte, e però non potriano aver notizia delle vendite, e contratti che si fanno, e provvedersi comodamente degli erbaggi che bisognano per servizio de' loro animali, in conseguenza si renderebbe vana la prelazione, che li compete; e da detto tempo dell' ultimo di Maggio in poi farli sempre preferiti nella compra degli erbaggi sudetti, e precise a quelli Padroni di pecore di fuori Regno chiamate Bisce, o siano Carfagne, che non pagano cosa alcuna in beneficio della Regia Corte. Così, e non altrimenti da tutti si esegua per quanto si stima cara la grazia Regia, e sotto pena di ducati mille per ciascheduno, e perdita del prezzo dell' erbaggio, oltre l' invalidità del contratto, e da noi si destinerà Commissario a spese de' Controvenienti, non solo per la esecuzione, ed esazione della pena in beneficio del Regio Fisco, ma ancora a fare così eseguire, ed inviolabilmente osservare; e per quelli Territorj, che saranno di Università, saranno tenuti li magnifici Amministratori d' esse, *nomine proprio, & non nomine Universitatis*; ed affinchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordinamo, che si pubblichi nelli luoghi pubblici, e soliti delle Città, e Terre d' Apruzzo, e vaglia come fute a tutti notificato personalmente, e li magnifici Cancellieri delle Università di detti luoghi debbano far la Relata in dorso del presente *gratis pro Fisco &c.* Foggia 26. Gennaro 1719. -- D. Giuseppe de Aguirre -- Telese Secretarius.

Si conserva nel volume dei Bandi di quello Anno.

CAROLUS DEI GRATIA REX

D. NICOLAUS PASCA &c.

Essendo a nostra notizia pervenuto, che da molti Particolari delle due Provincie d' Apruzzo, e di altri luoghi soggetti a questa Regia Dogana si fanno delle compre degli erbaggi delle montagne, col fine poi di rivenderle a caro prezzo a Locati di detta Regia Dogana per pascolo estivo delle loro pecore, in pregiudizio di detti Locati, e del Real Patrimonio;

Y 2

nio;

nio; e poichè una delle cose principali che seriamente stanno incaricate nelle Istruzioni Doganali al Governatore, e Tribunale della medesima, è quella di procurare che gli animali siano ben governati nella Montagna; ed oltre a ciò nel Cap. 14. delli Capitoli del Serenissimo Re Ferdinando d'Aragona sta espressamente ordinato, che nessuno compri la Montagna per rivenderla, ma per le sue proprie pecore, e per rimettervi compagni con darla per il prezzo istesso, che l'ha comprata. Perciò abbiamo fatto il presente, col quale dicemo, ed ordinamo a tutte, e singole persone, così della Provincia d'Apruzzo Citra, che di quella di Apruzzo Ultra, come di ogni altra Terra, e luoghi soggetti a questa Regia Dogana, che debbano quello esattamente osservare, e che perciò non ardiscano di fare simili compre d'erbaggi estivi, per poi rivenderli a maggior prezzo, ma facciano dette compre per uso delle proprie pecore, o de Socii, e nel caso di rivendita, debbano farla per l'istesso prezzo per cui l'avranno comprata, sotto pena di ducati duemila per ciascheduno controveniente Fisco Regio &c., e di altre pene a nostro arbitrio. Ed affinchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo che il presente si pubblichi per tutte le sottoscritte Città, Terre, e Luoghi, e colle debite relate ritorni da noi &c. e così &c. Foggia li 6. Febraro 1744. Nicolaus Pasca -- Vidit Fiscus -- Saverius Vincenti Secretarius -- Bando come sopra.

Si conserva nel sesto Tomo fol. 22.



CAP. IX.

C A P I T O L O IX.

Della distribuzione del Sale.

§. I. **L**E pecore hanno sempre ricevuto sommo utile dall'uso del sale, o per acquistare maggiore grassezza, o per essere difese da varie malattie; giacchè, secondo rifletteva *Aristotile*, nella stagione estiva quegli animali sono stimolati dall'uso del sale a bere con maggior frequenza le limpide acque de' ruscelli; perciò *Virgilio* avvertì a' suoi Pastori, che per avere il latte in maggiore abbondanza, e di più perfetto sapore, facessero pascere gli animali nell'erbe asperse di sale. *Plutarco* pose in un minuto esame questo pastorale costume, e dimostrò, che il sale dato alle pecore rendea più certa, e sicura la loro moltiplicazione. Di questa verità furono sempre persuasi i Pastori concorsi in Dogana; e sebbene vedessero, che i pascoli di Puglia erano naturalmente abbondanti di particelle saline, così per la vicinanza del mare, che per la particolare qualità di que' terreni; pure vollero mettere in esecuzione i precetti di *Aristotile*, e di *Virgilio* col dare alle pecore il sale, quando tornano a godere gli ameni erbaggi estivi; affinchè facessero maggiore uso di quelle limpide acque, ed acquistassero del grasso, che sicuramente le difende dalle rigidezze dell'Inverno. Nelle Provincie del Regno, e specialmente nella Puglia si è sempre fatta con facilità la concrezione del sale dalla sola forza de' raggi solari della stagione estiva: *Plinio* riferisce, che l'intero lago di *Taranto* si riducea nella state in sale, e ne' luoghi più scarfi giugnea all'altezza di un ginocchio. La vendita di questo prodotto costituiva uno de' vettigali del pubblico Erario, secondo si rileva dalle leggi del Codice di GIUSTINIANO; perciò avendo il savio Imperatore FEDERICO II. ravvivate in questo Regno le Regalie, non solo riserbò al Fisco tutte le antiche Saline sparse nelle Provincie di *Calabria*, *Puglia*, ed *Apruz-*

20;

zo; ma volle, che la vendita del sale si facesse ne' Regj Fondaci dagli Ufficiali destinati. Questa polizia fu continuata sotto i Sovrani ANGIOINI; ancorchè coll' ampliamento de' Feudi varie saline fossero passate nel dominio de' privati; anzi ne' Riti del Tribunale della Camera, compilati in que' tempi, si legge, che in Puglia tre tomoli di sale si pagavano un *Tarino*, allorchè nelle Provincie di *Terra di Lavoro*, *Abruzzo*, e *Principato* un solo tomolo si vendea per un *Tarino* ed un *grano*, per motivo del maggiore dispendio, che vi era per trasportare il sale dalle Saline negli stabiliti Fondaci. Il savio ALFONSO I. D' ARAGONA per rendere meno sensibile il nuovo peso delle *Collette* tassate sopra il numero delle Famiglie di tutte le Comunità del Regno, distinte col nome di *fuochi*, offerì la distribuzione del sale nella quantità di un tomolo per ogni *fuoco* sottoposto al pagamento di carlini *dieci*; ma poi gli ulteriori bisogni del Regio Erario persuasero la nazione a tassare il prezzo dello stesso sale per carlini cinque al tomolo, oltre di altre grana due per le spese della condotta ne' fondaci, e della misura.

§. 2. La tassa delle grana cinquantadue riguardava solamente il prezzo del sale, assegnato alle Comunità del Regno a proporzione del numero de' *fuochi*; giacchè ogni altra maggior quantità poteasi da' Popoli acquistare a prezzo minore nelle varie Saline sparse per le Provincie, o negli stessi Regj Fondaci: questa libertà fu dallo stesso ALFONSO conservata a' Pastori concorsi in Dogana. Ma siccome fra le turbolenze del Regno quella industria fu grandemente avvilita; così nelle prime grazie dimandate al Glorioso FERDINANDO I. nell' anno 1470. si fece premura, perchè il prezzo del sale si riducesse al giusto limite osservato ne' felici tempi di ALFONSO. Nel secondare la dimanda fu da quel MONARCA distinto il sale, assegnato alle Università, che solea mettersi liberamente in commercio, dall' altro, che solea venderli ne' Regj Fondaci: pel primo lasciò a' contraenti la libertà di tassarne il prezzo; e per l' altro, che si vendeva dal Fisco, stabilì a favore de' Pastori concorsi in Dogana, il basso prezzo di un *Tarino* per tomolo.

Que-

Questa grazia ebbe la sua piena esecuzione ; anche perchè l' antica polizia della vendita del sale non fu mai alterata , fra le posteriori rivoluzioni di questo Regno , e le varie vicende della Dogana ; perciò nelle Grazie dell' Imperatore CARLO V., e nelle leggi del Vicerè TOLEDO, e GRANVELA non si trova il menomo stabilimento , che regoli la quantità , o il prezzo del sale .

§. 3. I gravi bisogni della Monarchia di Spagna, e le premure del Vicerè CONTE DI BENAVENTE persuasero i Deputati del Parlamento generale, che rappresentavano l'intero corpo della Nazione, di rinunciare nell'anno 1607. alla distribuzione del sale, assegnato alle Comunità del Regno a proporzione del numero de' *fuochi*, stabilendosi a favore del Fisco il privilegio esclusivo per la vendita di quel prodotto, che far si dovea negli antichi fondaci, o negli altri, che si farebbero aggiunti pel maggior comodo de' Popoli ; coll' espressa condizione di non dover il prezzo essere maggiore di carlini otto a tomolo. Questa nuova polizia fu confermata colla Prammatica pubblicata nel seguente anno 1608. dallo stesso Vicerè ; allora si cercò sottoporre a quella legge anche i Pastori, che concorrevano in Dogana, ed avevano bisogno del sale per darlo alle pecore nel tempo estivo ; ma dopo matura discussione, fu dal Tribunale della Camera, e dal Collaterale Consiglio confermata la grazia del Glorioso FERDINANDO I., limitandosi l'antica libertà della compra del sale per soli tomoli *quindecimila*, che si considerarono corrispondenti al numero delle pecore, ed altri animali, che allora concorrevano in Dogana, colla proporzione di due tomoli a centinaio. Si designarono le Saline di *Pescara*, e gli altri Fondaci delle Provincie di *Apruzzo* per la distribuzione, e pel prezzo si ordinò di non doverfi alterare quello di *carlini* quattro a tomolo, che si dicea pagato negli anni antecedenti, oltre dell' altro grano aggiunto per la fatica della misura.

§. 4. Le posteriori disgrazie della Pastorizia non fecero imprendere a' *Locati* l'aumento della distribuzione del sale, allorchè

lorchè nell'anno 1615. conchiusero la temporanea transazione pel pagamento della Fida; ma nell'anno 1620. trovandosi cresciuto il numero degli animali, ed ammessi a partecipare della limitata quantità del sale, anche i Pastori della *Locazione di Terra di Otranto*; avendo il Fisco ottenuto l'aumento dell'annuo pagamento della Fida, fu accresciuta in favor de' Pastori la distribuzione del sale fino a tommoli *ventimila*. Allora l'amministrazione di questa Regalia era divisa in diverse classi, ciascuna delle quali avea le proprie saline, ed i particolari fondaci; ed ancorchè il prezzo fosse lo stesso per tutto il Regno; pure i diversi Amministratori, o conduttori erano impegnati a far credere quella divisione, come fondamento della totale indipendenza di una classe dall'altra; perciò in quel contratto si dovette dare a' Pastori la libertà di ricevere le tomole *cinquemila*, accresciute tanto ne' fondaci di Puglia, quanto negli altri di Apruzzo, e di trasportarle da una Provincia all'altra, senza ricevere molestia da' Commissarj, quanto la quantità portata da ciascuno non fosse maggiore di un tommolo. La particolare distribuzione di tutta la quantità del sale dipendeva dal numero delle pecore manifestate, e soleva corrispondere colla proporzione di tommoli *due* per ogni cento pecore. Nel contratto rinnovato nell'anno 1626. la minorazione dell'annuo pagamento della Fida fece ridurre la quantità del sale a soli tommoli *quindiecimila*; si diede però la facoltà a' Deputati generali di spedire i *bollettini* per la particolare distribuzione, che far si dovea indistintamente in qualunque fondaco. I bisogni dello stato fecero dall'anno 1635. fino all'anno 1640. duplicare il primo prezzo del sale, senza che si fosse mai alterata l'antica tassa delle grana *quarantuno*, per quello assegnato a' *Locati*; anzi in Dicembre dell'anno 1639. essendosi dal Duca di *Carignano* rinnovata la convenzione, per l'annuo pagamento della Fida in ducati *cento novantaduemila*, fu accresciuta in altri tommoli *diecimila* l'assegnamento del sale allo stesso prezzo di grana *quarantuno*, colla condizione di riceverli nelle saline di Puglia, dove i conduttori vendevano il sale agli stranieri a prez-

prezzo più vile; ma nell' essersi poi nell' anno 1642. rinnovato lo stesso contratto, l' aumento della quantità del sale fu dal Tribunale della Camera moderato per soli tomoli *cinquemila*; ancorchè da' Pastori si fosse posto in veduta, che la sola scarshezza del sale avea soggettate le pecore alle varie frequenti malattie, che dopo la tassa dell' anno 1609. aveano prodotto il gravissimo danno di quella industria, e del Fisco.

§. 5. Per togliere agli Amministratori dell' Arrendamento ogni sospetto di frode, fu nella stessa convenzione stabilito doverli distribuire il sale a' Pastori ne' designati fondaci, colla esibizione de' *bollettini*, firmati da' Credenzieri della Dogana, e da uno de' Deputati generali, senza che fossero quelli obbligati di legittimare la persona del *Locato*, a chi la quantità del sale si trovava assegnata. Nell' esecuzione del nuovo contratto si cercò di escludere dalla partecipazione dell' aumento del sale i Pastori concorsi in *Terra di Otranto*, a' quali si erano assegnati, dopo l' anno 1614., tomoli *duemila* della prima quantità; ma dopo lungo litigio fu deciso, darli a quei Pastori altri tomoli *seicento e dieci* per rata de' *cinquemila* accresciuti. Nell' anno 1644. fu per gli bisogni del Regio Erario aumentato di altri carlini *sei* il prezzo del sale, senza che si fosse alterata la convenzione fatta co' *Locati*. Colle grazie concesse dal Serenissimo D. GIOVANNI D' AUSTRIA, e per le dimande del Popolo di Napoli fatte nell' anno 1648., il prezzo del sale fu generalmente moderato a carlini *dodici* il tomolo, e la vendita, e la distribuzione passò intieramente fra le mani de' particolari creditori dello stato. Allora fu alterata l' antica economia di quello Arrendamento; il numero delle Saline fu ristretto, e la divisione delle varie Provincie, fatta pe' l' maggior comodo dell' amministrazione fu creduto essere inalterabile fondamento della diversità, ed indipendenza di un fondaco dall' altro; perciò non potendosi alterare l' antica tassa del prezzo di grana *quarantuno* a tomolo, si cercò di obbligare i Pastori al consumo dell' intera quantità di tomoli *quindiecimila* nel corso dell' anno, con restringere a' medesimi la libertà di portare da una Provincia all' altra il sale

T. III.

Z

rice-

ricevuto ne' fondaci, o nelle Saline delle diverse Provincie . Si credea , che il particolare interesse de' creditori dovesse regolare la totale indipendenza de' fondaci del sale ; ma i Ministri destinati al governo della Dogana furono sempre vigilanti a mettere freno a quelle pretese gravose a' *Locati* , ed offensive de' diritti della sovranità , senza recare danno a particolari possessori di quella Regalia.

§. 6. Dopo ristabilita la volontaria *Professione* , restarono incaricati i soli Credenzieri della distribuzione del sale : questa si facea fra tutt' i Pastori sopra il numero delle pecore volontariamente manifestate ; ma per meglio assicurare l' esazione della Fida , il carico della spedizione de' *bollettini* era dell' Ufficiale destinato a prender conto della sicurezza de' pagamenti , distinto col nome di *Libro maggiore* ; la particolare distribuzione non poteasi eseguire fintanto che non si era pagato , o assicurato , colla introduzione della lana , l' intero debito di ciascun Pastore . Allora si trovava minorato il concorso degli animali nelle *Locazioni* , e si pensò di ravvivarlo coll' escludere dalla partecipazione del sale tutte le pecore , che non erano mantenute negli erbaggi Fiscali , dovendosi aggiugnere quella quantità agli altri Pastori , che osservavano la legge della generale trasmigrazione . Questa giusta economia fece minorare a' Pastori di *Terra di Otranto* la quantità del sale per soli tommoli *mille* , che si doveano dividere sopra il numero degli animali manifestati , restandone sempre esclusi i Cittadini di *Castellaneta* , che godevano gli erbaggi dell' *Orfanese* ; giacchè per quelli di *Torre di Mare* , passati nel rollo delle *Poste fisse* , partecipava il possessore della distribuzione del sale in unione di tutti gli altri *Locati* . Ma quando nell' anno 1675. fu dal Presidente *Gascone* divisa quella *Locazione* , i Cittadini di *Castellaneta* nell' assumere il peso degli erbaggi di quel Demanio per pecore *settemila e duecento* , furono ammessi a partecipare del sale , anche per le altre pecore *cinquemila* mantenute ne' pascoli dell' *Orfanese* , senza che si fosse accresciuta la quantità ; e sebbene nella convenzione rinnovata nell' anno 1712. il numero delle pecore si fosse aumentato

to fino a *dieciassettemila*, e la gara della volontaria *Professione* non avesse di molto accresciute quelle delle altre *Locazioni* del Real Tavoliere; pure la quantità del sale restò sempre limitata per tommoli *mille* de' quali partecipavano i Cittadini di *Castellana*, e gli altri Pastori concorsi nella *Locazione di Terra d'Otranto*, senza che dipendessero dal giusto evento della generale volontaria *Professione* osservata in Dogana.

§. 7. La fabbrica della nuova moneta, impresa dal Vicerè MARCHESE DEL CARPIO, e la totale abolizione della vecchia, ridotta in pessimo stato, diede motivo nell'anno 1683. ad accrescere il prezzo del sale in grana *quindici* a tomolo, perchè si potesse in parte supplire alla grave perdita, che ricevea il Regio Erario, nel promuovere il bene universale della Nazione. Ma nell'esserfi eseguita la fabbrica delle prime quattro monete di argento, si vide, che la spesa della perfetta intrinseca qualità del metallo, e'l danno prodotto dal minor valore della vecchia, non restavano compensati colle prime imposizioni; perciò nell'anno 1686. fu preso l'espedito di accrescere del dieci per cento il valore numerario delle quattro nuove monete; e di aggiungere altre grana *quindici* al prezzo del tomolo del sale. Il comune de' Pastori cercò di essere immune da quel peso per le tommole *quindici*, assegnate al bisogno degli animali; ma i Deputati delle *Piazze di Napoli*, che sostenevano i diritti della Nazione, persuasero il Vicerè di obligare anche i *Locati* a quel pagamento, fatto per correggere un male comune, e per assicurare il bene generale del Regno; tantopiù, che fin dal principio si era dichiarato, di non doverfi dar luogo alla menoma esenzione, in fuori di quella conceduta, per effetto di sola Cristiana pietà, a' Frati Mendicanti dell'Ordine di S. Francesco. La pubblicazione della nuova moneta restò sospesa per altri motivi fino all'anno 1688., quando dal Vicerè CONTE DI S. STEFANO si fecero coniare tre altre piccole monete di argento, e tutte e sette cominciarono ad avere legittimo corso nel Pubblico: volle poi lo stesso Vicerè disporre la fabbrica di due altre monete di argento del valore

di un *ducato*, e mezzo *ducato*, ed ottenne dagli stessi *Deputati delle Piazze* l'aumento di altre grana sette e mezzo nel prezzo del sale, colla espressa condizione di non doverse ne escludere le quantità assegnate alle pecore concorse in Dogana; perciò il prezzo fu ridotto a grana settantasette e mezzo per ogni tomolo di sale, oltre dell'altro grano pagato per la fatica della misura.

§. 8. Nella particolare distribuzione fu continuato l'antico sistema di darfi a ciascun Pastore la giusta quantità di sale, che corrispondea al numero delle pecore volontariamente manifestate, mettendosi in collazione, tanto quelle descritte col nome di *Reali*, come le altre aggiunte in ogni anno colla espressione *in alia*. Ma perchè cogli ordini dati dal Vicerè CONTE DI CASTRILLO, erano escluse da quella partecipazione tutte le pecore manifestate co' nomi incogniti, il pascolo delle quali dovea venderfi agli altri Pastori; crederono i Credenzieri doverfi egualmente privare della distribuzione del sale i compratori degli erbaggi di alcune *Locazioni*, che per lo scarso concorso degli animali, si vendevano all'incanto per conto del Fisco: non si considerarono le diverse circostanze, e motivi, che regolavano le ultime vendite; nè si esaminò la vera intelligenza degli ordini del CONTE DI CASTRILLO; ma fu adottato il sistema di dare ai Compratori delle *Poste di Lesna* la sola porzione del sale, che corrispondea al numero delle pecore *Reali* della prima tassa del *Possedibile* di quegli erbaggi; ed i Pastori concorsi all'acquisto de' pascoli di *Castiglione* ne furono totalmente esclusi; ancorchè restassero a parteciparne quei pochi *Locati*, che in picciola parte sostenevano il peso delle pecore *Reali* di quella *Locazione*. Non fu allora considerato, che la privazione della giusta rata del sale minorava la gara dell'incanto a danno del Fisco, e dava utile a' Pastori concorsi nelle altre *Locazioni*, che ne acquistavano una maggior quantità, senza moltiplicare il numero delle pecore soggette al peso della Fida. Nell'anno 1713. si cercò, per esecuzione degli stessi antichi ordini del CONTE DI CASTRILLO, di
mi-

minorare la stabilita distribuzione del sale per le altre tommola mille, che ne' primi tempi si erano assegnati a' *Locati di Terra d'Otranto*, e si erano aggiunti a quelli ammessi nelle ordinarie *Locazioni di Puglia*; ma poichè nel corso di quella controversia nacque la nuova convenzione, per cui gli erbaggi di *Lefina*, e *Castiglione* restarono ceduti alla stessa Comunità; perciò nell'esserfi confermata la distribuzione dell'intera quantità del sale, quella particolare diversa economia non fu posta nel giusto esame; perciò i soli compratori delle Poste di *Castiglione* hanno continuato a restare esclusi da quel beneficio, ancorchè si fosse restituito al Fisco l'utile di quelle vendite.

§. 9. Nei principj di questo Secolo la necessità di provvedere ai bisogni del Regio Erario fece aumentare il prezzo del sale in altre grana *quarantadue e mezzo* per tommolo, e coll'esempio dell'antecedente dichiarazione si cercò di sottoporre i *Locati* a quel nuovo peso; ma la costanza del Reggente *Guerrero*, che governava la Dogana, e le giuste opposizioni de' Deputati generali persuasero il Tribunale della Camera, ed il Vicerè ad esentare dall'aumento del prezzo le tommolà *quindiecimila* di sale, assegnate a' Pastori: e lo stesso fu praticato per le altre grana *quaranta* accresciute nell'anno 1714. Ma il sistema confermato nel Regno, di soccorrere a' maggiori bisogni dello Stato colla vendita delle rendite Fiscali, fece moltiplicare le divisioni dell'*Arrendamento del Sale*, non solo pe'l numero delle varie Provincie unite in ciascuna classe; ma anche per le diverse nuove imposizioni fatte su'l prezzo; perciò dopo ristretto l'antico numero delle *Saline*, ed abolite quelle di *Pescara*, fu introdotta a danno de' *Locati* la diversità della misura. Dall'altra parte gli Ufficiali de' Fondaci coll'esempio del grano a tommolo tassato per la misura ne' tempi più antichi, pretesero somme maggiori per dar compenso alle spese del trasporto del sale, che ne' luoghi più lontani dell'*Abruzzo*, e del *Contado di Molise* veniva dalle *Saline di Barletta*. Per le frequenti lagnanze de' Pastori erano nate le particolari convenzioni degli anni 1639., e 1642., perchè ogni tommolo di sale corrispondesse

fe

se al peso di rotoli *quaranta*, ed i Pastori non fossero gravati di altre spese: Ma essendosi da tempo in tempo rinnovati, e sostenuti gli stessi pregiudizj fra la diversità de' Fondaci, e la confermata divisione di quello *Arrendamento*, nacque strepitoso litigio fra il comune de' Pastori, ed i diversi Amministratori di quella Regalia; e dopo lunghe discussioni fu quello terminato colla particolare convenzione conchiusa nell' anno 1721.. Allora si stabilì, che i *Locati* fossero contenti ricevere il sale del peso di rotoli *trentatrè* per ogni tommolo; e che gli Amministratori dell' *Arrendamento* dovessero accrescere fino a tommoli *dieciottomila* la quantità del sale, che si dovea distribuire in ogni anno, senza alterarsi lo stabilito prezzo.

§. 10. Questa convenzione fu conchiusa con tutte le maggiori solennità, ed approvata dal Vicerè, e dal Tribunale della Camera: l' aumento de' tommoli *tremila* fu caricato per *otto-cento* agli Amministratori de' quattro Fondaci, per *mille* alle *Saline di Puglia*, per *settecento* agli Amministratori di *Terra d' Otranto*, e per *cinquecento* a' Fondaci di *Apruzzo*: l' antica libertà de' Pastori di ricevere la propria porzione in que' Fondaci, che fossero del loro maggior comodo, non fu alterata, nè si tenne conto della stabilita divisione delle Provincie, nè delle diverse classi di quello *Arrendamento*: fu espressamente confermato l' arbitrio di variare i Fondaci una volta designati, e differire il consumo, e la richiesta del sale fino al terzo anno, sempre che si ottenesse dalla Dogana la rinnovazione degli stabiliti *bollettini*; ma per togliersi ogni sospetto di frode, si diede la facoltà agli Amministratori dell' *Arrendamento* di deputare in Foggia i proprj Ufficiali, per formare uno esatto registro de' *bollettini* spediti dalla Dogana per la consegna del sale ne' Fondaci di ciascuna Provincia. Non si parlò dello aumento delle spese della misurazione, e trasporto; nè delle altre sportule introdotte dagli Ufficiali de' Fondaci; giacchè quelle esazioni si erano sempre vietate dal Tribunale della Camera, ed impedita dagli stessi Amministratori dell' *Arrendamento* contenti dell' antica tassa del grano a tommolo. Nella esecuzione di questo contratto

to i *Locati di Terra di Otranto* pretesero l' aumento della distribuzione del sale; ma i Deputati generali mettendo in confronto lo scarso numero delle pecore da quelli manifestate, e l' aumento della volontaria *Professione* fatta annualmente nelle ordinarie *Locazioni di Puglia*, nell'anno 1723. ottennero dal Presidente *Ribas* la riduzione dell'antico assegnamento per soli tommoli *ottocento*, che poi nell' anno 1736. furono accresciuti fino a *novacentocinquanta*; ancorchè il maggiore aumento della volontaria *Professione*, che regola l'annua distribuzione del sale richiedesse una maggiore diminuzione; giacchè gli altri Pastori spesso ricevono il sale colla proporzione di *quattro*, e *cinque* tommoli a migliajo; ed i *Locati di Terra di Otranto* lo hanno costantemente colla proporzione di tommoli *quarantadue ed un terzo*, per ogni migliajo di pecore.

§. 11. I bisogni del Regio Erario prodotti dalle guerre d' Italia dell' anno 1733. persuasero le Piazze di Napoli allo straordinario donativo di *seicentomila* ducati; tra gli altri espedienti proposti, vi fu quello di accrescere il prezzo del sale in altre grana *cinque* a tommolo, e nella Prammatica pubblicata dal Vicerè *Visconti*, colla data de' 15. febbrajo 1734., non solo si ordinò di non doverfi esentare da questo peso il sale assegnato alle pecore concorse in Dogana, unendosene l' esazione coll' altra delle grana *trentasette e mezzo* imposte per la fabbrica della nuova moneta; ma fu pure proibita l' alterazione del prezzo del sale venduto a *rotolo*; perchè la gente più povera non soffrisse quel nuovo peso. Dopo che il Regno riacquistò la sospirata presenza del proprio MONARCA, la fausta occasione del felicissimo Reale Matrimonio celebrato nell' anno 1738., mosse tutti gli ordini dello stato ad offerire volontariamente al SOVRANO il donativo di un *milione*: ma per renderne meno gravosa l' esazione, si credè giusto di aumentare il prezzo del sale per *un' altro carlino* a tommolo, colla legge di non doverfi alterare la vendita a *rotolo*, nè escludere la quantità distribuita a' Pastori di Dogana: fu dalla Comunità ricevuto con piacere quel nuovo peso, ed il prezzo del sale fu ridotto

dotto a grana *novantadue e mezzo* per tommolo, oltre del grano della misura, sostenendosi l'osservanza degli antichi ordini, che proibivano agli Ufficiali de' Fondaci l'esazione di qualunque diritto nel dare corso ai *bollettini* spediti dalla Dogana. La quantità del peso tassata nella solenne convenzione dell'anno 1721. fu sempre costantemente osservata; perciò nell'esserfi dal Glorioso MONARCA CATTOLICO N. S. nell'anno 1753. riunito al Regio Erario l'*Arrendamento* de' sali di Puglia colle *Saline di Barletta*, ed accresciuto il peso del tommolo del sale fino a rotoli *quarantotto*, si conobbe giusto di escludere i *Locati* da quella grazia, per non alterare l'osservanza dell' antecedente contratto. Fu allora creduto, che la minorazione del peso restasse compensata colla maggiore quantità aggiunta all' antica distribuzione; ma nell'esserfi poi estesa quella grazia pe' Fondaci di Apruzzo, fu dichiarato di dovere ivi i *Locati* godere dell' aumento del peso, senza esserfi ristretta la libertà de' Pastori di far diriggere, e variare la spedizione de' *bollettini* a proprio piacere; perciò la distribuzione delle tommole *dieciottomila*, eseguita in ogni anno colle antiche regole, e diretta dall' Avvocato Fiscale di Dogana, si fa per la maggior parte ne' Fondaci situati ne' luoghi marittimi delle Provincie di Apruzzo, o negli altri di *Napoli*, *Gaeta*, e *Salerno*, dove i *Locati* godono indistintamente l' aumento del peso. L' antica convenzione è rimasta in osservanza pe' soli Fondaci di *Puglia*, *Otranto*, e *Basilicata*, senza che il pregiudizio de' pochi Pastori di quelle Provincie, abbia mai persuasi i Deputati generali a supplicare la clemenza del SOVRANO, per rendere a tutti comune l' aumento del peso. Aveano quelli giusto motivo di domandare questa grazia, allorchè per l'abolizione dell' *Arrendamento del Tabacco*, il sale assegnato agli animali concorsi in Dogana è stato sottoposto al nuovo peso di *un grano a rotolo*, tassato per compensare la rendita di quella dismessi Regalia.

CAP. X.

CAPITOLO X.

Degli affitti, e della coltura delle Terre Fiscali.

§. 1. **L**A cura principale de' più savj Legislatori è stata sempre quella di mantenere in un perfetto equilibrio le varie industriose occupazioni de' Popoli, soggetti al loro governo; perchè la vera felicità dello stato non fosse alterata dal particolare favore, manifestato più per una industria, che per un'altra. La reintegrazione delle ordinarie *Locazioni* di Dogana, eseguita nel secolo decimo sesto, siccome limitò per carra *seimila duecento sessantatré* le terre, che occupar si doveano dalla coltura nel recinto delle stesse *Locazioni*; così diede motivo a' Deputati della Nazione di esporre al Glorioso Imperatore CARLO V. i pregiudizj inferiti all'Agricoltura, ed i danni prodotti dalla mancanza de' grani. L'esame di questo importante affare fu rimesso a' Supremi Governatori del Regno, i quali per meglio assicurare la interna abbondanza de' prodotti, risolsero di permettere la coltura, e la semina di una parte delle terre, riserbate per solo pascolo, nella quantità di carra *novemila duecento trentadue*, e versure *otto*, che componevano tutta l'estensione de' territorj uniti a formare le designate *Locazioni*. Fu allora considerato, che l'aumento della Popolazione delle varie Città, e Terre, sparse nel recinto del Real Tavoliere, richiedea una maggiore estensione di semina; perciò fu risoluto doverfi per conto del Fisco concedere in affitto carra *mille* delle terre riserbate per pascolo; perchè si aumentasse la semina nel recinto delle stesse *Locazioni*, ed altre carra *duecento* doveano assegnarsi pel pascolo de' buoi impiegati alla coltura. Il prezzo annuo di quegli affitti fu tassato colla gara dell'incanto, e ne' primi tempi non fu maggiore di ducati *quaranta/sette* a carro, per le terre coltivate, nè minore di *trenta*, senza pagarsi l'uso della *Mezzana*, assegnato colla proporzione del quinto sul-

T. III.

A 2

la

la quantità data in affitto. Per dare un giusto compenso alla stabilita restrizione de' pascoli, si credè necessario, di sostenere con maggior costanza l'esercizio dello incontrastabile diritto Fiscale della privativa distribuzione degli *Erbaggi Straordinarj*, sparsi nelle varie Provincie contigue al Real Tavoliere; ma nell'esferfi aumentati gli antichi ordinarj *Ristori*, senza restringersi la libertà della coltura in tutti i vasti demanj di quelle Comunità, e di que' Baroni, esclusi dalle designate *Locazioni*, si ravvivarono le primitive doglianze per gli pregiudizj dell'Agricoltura, e per la mancanza delle vittovaglie. Quindi dal Vicerè Duca DI ALCALA' fu stabilito doverfi concedere in affitto per uso di semina, altre carra cinquecento de' territorj saldi delle varie *Difese Straordinarie* assegnate per *Ristori*, con darfi agli Agricoltori la stabilita porzione di territorio saldo per uso di *Mezzana*. Con questi espedienti, e col sostenere l'osservanza del diritto Fiscale, della privativa distribuzione de' territorj, riserbati pel solo uso di pascolo da' particolari possessori, fu sempre più confermato il giusto equilibrio fra la Pastorizia, e l'Agricoltura; ed assicurato il maggior vantaggio della Nazione.

§. 2. Per facilitare gli affitti delle incolte Terre Fiscali, e ravvivare maggiormente in Puglia l'industria della semina, non solo furono in appresso comunicati agli Agricoltori i varj privilegi della Pastorizia, ma furono quelli obbligati con rigorose pene di non trascurarne per qualunque motivo la coltura, che si volle regolare con economia totalmente diversa dall'altra stabilita per le terre prima rilasciate in ogni Feudo, e distinte col nome di *Portate*. Il solo stimolo del lucro, e non la forza delle Leggi proibitive, ha sempre promosso l'aumento delle industrie; così la semina delle Terre Fiscali, sparse fra gli adusti piani della Puglia, non fu mai eseguita per tutta la quantità permessa, nè si continuò con impegno, dopo che la coltura di più anni avea minorata la prima fertilità; ed i privati possessori degli altri vasti, e fertili territorj di quelle Provincie, furono spinti a ridurgli a coltura, per non cederli al Fisco per uso di pascolo, e perdere l'utile della semina, sempre maggiore,

re, in confronto del basso prezzo tassato per gli *Erbaggi Straordinarij* annualmente distribuiti dalla Dogana. Questi motivi minorarono la concorrenza degli agricoltori, allorchè negli anni 1569. e 1570. furono dal Tribunale della Camera, rinnovati gli affitti colla solennità dell'incanto. Erasi da ognuno conosciuto, che le aride terre di Puglia non aveano miglior concime di quello prodotto dal riposo, eseguito col lasciarle incolte, ed addette al pascolo delle pecore, e che l'economia stabilita per le terre di *Portata* era molto più utile della continuata coltura, ordinata per le nuove terre risecate dagli antichi *Saldi* delle *Locazioni*, e de' *Ristori*. Dopo i primi anni di ubertosa raccolta, la semina continuata nelle stesse terre era costantemente riuscita dannosa, ed infelice, senza che la diligenza, usata dagli Agricoltori, fosse stata efficace per vincere la contrarietà del clima.

§. 3. Ma siccome le terre coltivate si doveano nel tempo del riposo assegnare al pascolo degli animali; così per la sussistenza delle greggi era necessaria una giusta porzione di pascoli *Saldi*; perciò la illimitata libertà concessa negli antecedenti affitti, di restringere l'antico sito delle mandre, distinto col nome di *Tavoliere*, avea somamente pregiudicata la Pastorizia, senza fare il proporzionato sollievo dell'Agricoltura; giacchè dopo pochi anni di semina, le terre erano rimaste egualmente infruttifere per gli Agricoltori, ed inutili pe' Pastori: i primi non concorrevano ad acquistarle, se non dopo assicurata la fertilità col riposo, e col continuato pascolo, nella stessa maniera usata costantemente per le terre di *Portata*; e gli altri non poteano sostenervi le proprie greggi, senza unirvi una giusta porzione di territorio *Saldo*. Questi pregiudizj furono esaminati dal Vicerè CARDINALE DI GRANVELA; dopo lunghe riflessioni, si vide, che nello stato della Popolazione di quelle Provincie il giusto equilibrio della Pastorizia, e dell'Agricoltura, da cui dipende la vera felicità de' Popoli del Regno, era fondato principalmente nel diritto Fiscale della privativa distribuzione di tutti gli erbaggi de' particolari; giacchè quella soggezione impe-

gnava i possessori ad accrescerne la coltura, dopo che il pascolo de' luoghi incolti avea rattivata la fertilità delle terre; perciò fu sostenuto l'osservanza di quel privilegio esclusivo, senza proibirsi gli affitti delle Terre Fiscali. Ma mettendosi poi in confronto il preciso bisogno, che hanno i Pastori di una porzione di pascoli *Saldi*, la necessità del *Riposo* delle terre coltivate, e 'l danno prodotto dalla illimitata variazione della femina, fu dallo stesso Vicerè stabilito di non doverfi concedere ulteriormente in affitto le terre comprese nel recinto del *Tavoliere* di ciascuna *Posta*; perchè quello si riducesse alla lunghezza di un miglio, ed alla larghezza di due terze parti: e per sollevare i Pastori, non solo confermò la minorazione della tassa del *Posfedibile* per le terre affittate a coltura, ma stabilì di doverfi le *Ristoppie*, e *Nocchiariche* tassare per la metà del carico dato a' pascoli *Saldi*.

§. 4. L'osservanza di queste leggi non solo pose freno alle antiche lagnanze degli Agricoltori, e de' Pastori; ma rattivò il desiderato equilibrio di quelle primitive utili applicazioni; ancorchè la restrizione del diritto di proprietà, il discredito della fatica, e la sproporzionata divisione de' pesi universali dello stato tenessero avvilito, e depresso lo spirito della industria nel cuore de' Popoli del Regno. La libertà data a' conduttori delle terre Fiscali, di lasciarne la coltura, finito il tempo dell'affitto, perchè col riposo riacquistassero la primitiva fertilità, pregiudicava gli interessi Fiscali per la stabilita minorazione dell'antica tassa; perciò il Tribunale della Camera era nel costante impegno di promuovere la continuazione de' primi affitti; e credè poterne facilitare la rinnovazione col permettere al Doganiere di conchiudergli, e di adempire alle stabilite solennità dell'incanto, subito che quelle terre restavano abbandonate. Ma siccome la costante esperienza di tanti anni avea fatto conoscere, che la scarsenza delle raccolte era stata per lo più prodotta dalla continuata coltura delle aride terre di Puglia; e che dall'altra parte la particolare coltura delle *Portate*, ed i frequenti *Riposi* accordati a quelle masserie ne avevano

no

no rattivata la fertilità; (1) così fu creduto necessario di adottare la stessa economia nella coltura delle terre riscaldate da' *Sal-di* delle *Locazioni*, e de' *Ristori*; perciò divennero sempre più rari gli affitti, e si moltiplicò la quantità delle *Ristoppie*, e delle *Nocchiariche*, distribuite per uso di pascolo, colla minoratione della metà della prima *estima del Possedibile*. Gli Agricoltori concorrevano solamente all'acquisto delle porzioni, rimaste incolte per più anni, e distribuite al pascolo degli animali, concorsi in Dogana; perchè allora erano più sicuri della fertilità; i contratti si conchiudevano per soli due anni di continuata semina; ma la libertà di scegliere le terre riposate per maggior tempo, distinte col nome di *Nocchiariche*, e di compensare per l'anno delle *Maggesi* il solo prezzo del pascolo, minorato dal debito de' *Locati*, fece aumentare l'estaglio fino a ducati *ottanta* per ogni carro di versure *venti*, per ciascun'anno di semina. Nella relazione fatta al Vicerè CONTE DI MIRANDA dal Presidente *Fornaro* sono espresse le contemplazioni usate dal Doganiere *Ceracciolo*, e le frodi praticate dagli obblatori nella rinnovazione di quegli affitti, per impedire la gara dell'incanto, e minorare l'estaglio a ducati *settantatré e mezzo* a carro; tantochè alcune terre del *Monteserico*, liberate per ducati *quarantadue* a carro, furono nel nuovo incanto affittate per ducati *ottantuno*; ma tanto le terre Fiscali allo-

(1) Colle ulteriori diligenze fatte negli antichi registri, rimasti nell' Archivio della Dogana, si è rilevato, che il primo esempio del *Riposo* delle *Masferie di Portata* non fu quello dell'anno 1594. accordato a *Cesare Lollo*, di cui si parlò nella Prima Parte Cap. 7. §. 12.; giacchè nell'anno 1579. dal Vicerè MARCHESE DI MONTEJAR fu permesso al Duca di *Torremaggiore*, di sospendere per sei anni la coltura delle terre assegnate per uso di semina ne' Feudi di *S. Andrea*, e *S. Antonino*, colla facoltà di riserbargli al pascolo delle pecore, alle quali dovea distribuirsi dalla Dogana, quando ne avesse bisogno, con pagarne il giusto prezzo, nella maniera allora praticata costantemente cogli altri possessori degli erbaggi. Questa dispensa, alle antecedenti leggi del Vicerè CARDINAL DI GRANVELA fu accordata senza il menomo esame della infertilità delle terre, esposta dal Duca; ma negli esempi posteriori il Tribunale della Camera, e'l Vicerè non fu mai contento della sola assertiva delle parti; e fece sempre verificare dalla Dogana la sterilità dedotta.

allora coltivate non oltrepassavano la quantità di carra *quattrocento*; senza che la decadenza di quegli affitti avesse ristretta la semina, ed esposti i popoli del Regno ai gravi danni della penuria. La diligenza, con cui da' Ministri della Dogana si sosteneva la privativa distribuzione degli *Erbaggi Straordinarij*, impegnava i possessori di quei vasti, e fertili territorj ad occupargli colla semina; così perchè sfuggivano la restrizione del diritto di proprietà; come anche perchè il lucro era sempre maggiore del prezzo degli erbaggi particolari, tassato dalla Dogana, colle regole stabilite nelle leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA; perciò l'abbondanza de' grani, e delle altre civaje era nel Regno sempre eguale, e costante; e l'equilibrio stabilito fra l'Agricoltura, e la Pastorizia si sostenne sempre illeso.

§. 5. I bandi della rinnovazione degli affitti delle terre Fiscali erano costantemente spediti nel principio della Primavera; ma siccome si esponevano all'incanto tanto le terre *Nacchiariche*, tenute incolte per più anni, e rese fertili col riposo, quanto le *Ristoppie* abbandonate nell'ultima raccolta; così erasi adottata la pratica, di fare separatamente gli atti dell'incanto sopra ciascuna particolare offerta, non essendo mai eguale l'estaglio pagato per le prime, o per le seconde, che di raro erano richieste. Continuava il Tribunale della Camera, nella particolare direzione di questa rendita della Dogana; perciò gli affitti si doveano conchiudere colla piena intelligenza, ed approvazione del medesimo. Il Doganiere *Marchese di Padula*, pensò nell'anno 1598. di proporre allo stesso Tribunale, che per sostenere la gara degli obblatori, conveniva di unire in uno stesso tempo tutti gl'incanti delle varie offerte: l'espedito fu approvato, e nel mese di Marzo dello stesso anno furono rinnovati molti affitti, e l'estaglio maggiore stabilito fu di ducati *ottanta* a carro per le terre *Nacchiariche*, e di ducati *sessanta* per le *Ristoppie*, colla legge di continuarsi per soli due anni la semina, di bonificarsi al Fisco il solo prezzo dell'erba, tassato a' *Locati* per l'anno, in cui preparare si doveano le *Maggisti*, e di goderfi la stabilita porzione della *Mezzana* senza pagamen-

gamento . Gli agricoltori usavano costantemente la libertà di scegliere le terre, tenute in riposo per più anni , e di restringere insensibilmente la stabilita estensione del *Saldo delle Poste*: ma tanto quegli affitti non furono mai estesi per tutta la quantità prima riscata da' *Saldi delle Locuzioni* , e de' *Ristori* ; e la generale abbondanza delle raccolte era nel Regno assicurata , dalla coltura de' più vasti fondi privati , sparsi per quelle Provincie ; giacchè i possessori erano costantemente impegnati a sostenere quella industria , per isfuggire la sugezione Fiscale della privativa vendita de' pascoli .

§. 6. La legge di doverli minorare per metà l'antica tassa de' territorj Fiscali , lasciati incolti , e distribuiti al pascolo degli animali , nella qualità di *Ristoppie* , o di *Nocchiariche* , impegnava i Ministri destinati al governo della Dogana di promuovere la moltiplicazione di quegli affitti , che faceano il maggiore utile del Regio Erario ; perciò nell'anno 1605. pensò il Presidente *D. Diego de Vera* di richiamare la concorrenza degli obblatori , col permettere la preparazione delle *Maggesi* , dopo la metà del mese di febbrajo , senza obbligare gli agricoltori a compensare al Fisco il prezzo dell'erba caricato a' Pastori . Ma perchè la coltura de' vasti terreni privati , che non poteano venderli per uso di pascolo , tenea con maggior vantaggio occupata la popolazione di quelle Provincie ; così gli affitti delle terre Fiscali conchiusi in Dogana fino all'anno 1609. , non oltrepassarono mai la quantità di carra *seicento cinquanta* . Erasi allora sempre più conosciuto , che nello adusto , e vario clima della Puglia , la maggiore fertilità delle raccolte sempre meglio si era assicurata colla semina delle terre tenute in riposo , che colle altre particolari diligenze , o varj concimi usati da' buoni Agricoltori delle Nazioni più savie , ed industrie ; perciò nella rinnovazione di quegli affitti fu sempre permesso a' coloni di scegliere le porzioni incolte , ed occupate per più anni dal pascolo delle pecore ; e di lasciare le altre già seminate per due anni , senza tenerli conto della restrizione del sito delle *Poste* . La costante esperienza di tanti anni avea dimostrato , che la particolare di-

versa

versa qualità delle terre, la scarsità de' perenni fiumi, o ruscelli, la mancanza degli alberi, la lontananza delle Montagne, ed il sito piano del Real Tavoliere rendeano più rare le piogge, e più impetuosi i venti in que' luoghi; moltiplicavano l'azione de' cocenti raggi solari; e minoravano il necessario umore della terra, da cui dipende la vegetazione delle più tenere piante. Quegli Agricoltori furono sempre persuasi, di non doverfi alterare l' adottata particolare economia rurale del riposo delle terre; nè si sono fatti mai sedurre dall' esempio delle altre savie Nazioni, nè dal diverso costume delle contigue Provincie; ancorchè quelli avessero costantemente decantata per barbara, ed irragionevole l' antica economia del Real Tavoliere, sostenuta dalle savie economiche leggi della Dogana, e dalla particolare influenza di quello adusto clima.

§. 7. La minorazione della semina non fu mai prodotta in Puglia dalla legge di mantenere *Saldi* i pascoli Fiscali, nè della loro particolare estensione: la necessità del riposo delle terre coltivate, e la costante esperienza di non potersi le greggi sostenere col solo pascolo delle *Ristoppie*, e *Nocchiariche* ne' tempi più rigidi dello Inverno, rese indispensabile il mantenimento de' *Saldi* nel Real Tavoliere di Puglia. Dall' altra parte le terre unite alle *Locazioni*, ed a' *Ristori* sono state sempre in quantità molto minore delle altre sparse in quelle Provincie, destinate al libero esercizio della cultura, e rilasciate nel pieno dominio de' particolari, colla sola servitù di doverfi distribuire al pascolo degli animali concorsi in Dogana, quando restavano incolte: in ogni tempo la popolazione di quelle Provincie è stata minore della quantità delle terre, atte unicamente alla semina; sono sempre mancate le braccia faticanti, per estendere con sicuro vantaggio quella industria a proporzione della qualità, e quantità de' fondi privati: ed i particolari possessori spesso erano costretti di sottoporsi alla legge della privativa distribuzione de' pascoli, per ricevere dal Fisco il basso prezzo tassato per l' uso di que' fondi, che non poteano tenersi occupati colla coltura. La vera origine della decadenza della

della femina è sempre nata in Puglia, o dalla contrarietà dell'adusto clima, che ha tolto il frutto della terra, anche nel tempo più vicino alla messe, o dalla straordinaria abbondanza de' generi, che fra le tante restrizioni, stabilite colle *Prammatiche*, producea il massimo avvillimento de' prezzi. Gli Agricoltori erano egualmente inabilitati a sostenere le gravi spese, inseparabili da quella industria, nel tempo della scarshezza, che in quello dell'abbondanza delle raccolte. I Ministri destinati al governo della Dogana procuravano d'impedire il maggior danno del Regio Erario, col promuovere la rinnovazione degli affitti delle terre Fiscali; furono perciò nell'anno 1612. dal Presidente *de Vera* dismesse le solennità dell'incanto, e si moderò l'antico estaglio per annui ducati *cinquanta* a carro, colla legge di doverli le terre seminare per due anni, e godere la stabilita porzione di *Mezzana*, senza neppure pagare il compenso dell'erba per l'altro anno, in cui preparare si doveano le *Maggesi*, sempre che si lasciasse agli animali de' *Locati* l'uso del pascolo fino alla metà del mese di febbrajo: ma la miseria, in cui erano ridotti quegli agricoltori, rese poco efficace questo savio espediente.

§. 8. Fu informato delle infelici circostanze della Puglia il Vicerè CONTE DI LEMOS, ed entrò nel giusto impegno di ravvivare in que' luoghi l'industria della femina, da cui dipendea l'aumento della rendita della Dogana, la maggiore abbondanza della Capitale, e la vera felicità de' Popoli; ma dopo lunghe discussioni, credè; che l'abiezione della coltura nascesse dalla miseria, e dal discredito di quegli Agricoltori, che non trovavano l'anticipato soccorso del denaro; perchè fra le antecedenti sciagure non aveano con puntualità sodisfatti i debiti contratti, per le spese de' coltivi, e della messe; nè aveano adempito alla consegna delle vittovaglie vendute con anticipazione per pagarli al prezzo stabilito colla *Voce*, che per antico costume, confermato colle *Prammatiche* de' Vicerè CARDINALE DI GRANVELA, e CONTE DI OLIVARES, si solea stabilire nella Fiera celebrata nella *Terra di S. Giovanni Rotondo* nel mese di Giugno di ciascun anno. Quindi colla *Pram-*

T. III.

B b

matica

matica pubblicata in Novembre dell' anno 1613. si stabilì, che sopra i grani, ed altre civaje raccolte dagli Agricoltori, che aveano anticipatamente ricevuto il denaro delle spese della semina, e della messe, dovessero in preferenza di qualunque altro privilegiato creditore, concorrere egualmente il possessore del fondo coltivato, ed il Negoziante, che avea somministrato il denaro delle spese, sempre che la somma non oltrepassasse i ducati dieci per ogni versura di terra coltivata, e le cautele si fossero ricevute alla presenza de' Giudici Locali. Questo espediente non potea correggere il danno della straordinaria bassezza de' prezzi, confermata dalla mancanza del necessario scolo di quelle derrate; perciò la coltura delle terre Fiscali fu sempre più ristretta, e minorata. In quelle circostanze fu conclusa col Comune de' Pastori la generale transazione per l' annuo pagamento della Fida delle pecore; in cui si volle limitare la quantità delle terre, che si doveano concedere in affitto, per uso della semina in tutte le *Locazioni*, e *Ristori*, e dopo varie osservazioni, fu quella ristretta per sole carra *ottocento trentatré*, colla legge di dover sempre restare a beneficio de' *Locati* il pascolo di tutte le terre, che restavano incolte, senza che si potesse aumentare il pagamento della Fida; fu bensì dichiarato in favore degli Agricoltori, che la semina dovesse farsi nella distanza di soli passi *duecento cinquanta* dal sito anteriore delle *Poste*, e di passi *cento cinquanta* in ciascuno degli altri lati; abolendosi indirettamente la maggiore estensione del *Tavoliere*, stabilita nelle leggi del Viceré CARDINALE DI GRANVELA.

§. 9. Questa convenzione diede motivo a' Ministri destinati al governo della Dogana, di promuovere con maggiore impegno la coltura delle terre Fiscali, permettendo a' coloni l' occupazione delle Terre, che aveano avuto più lungo riposo, e sostenendo l' osservanza de' privilegi della Pastorizia a' medesimi comunicati; anzi per l' estensione della giurisdizione de' Baroni, fu nell' anno 1617. dichiarato dal Tribunale della Camera, che bastasse di trovarsi gli affitti registrati ne' libri della Dogana,

per

per poterli da' conduttori godere del privilegio del foro, ancorchè le terre non fossero effettivamente coltivate. Nelle transazioni rinnovate col Comune de' Pastori negl'anni 1620., e 1626. non solo furono confermati i primi patti; ma si volle restringere la variazione della coltura, coll' obbligarli i conduttori a spiegare con chiarezza le terre, che affittavano in ciascuna *Posta*; perchè facendosene la solenne designazione, restasse in ogni tempo distinto il territorio assegnato per uso di semina dall'altro rimasto pel pascolo delle pecore. Per impegnare que' particolari alla coltura delle terre Fiscali, furono in Dogana abolite le solennità dell' incanto, e si permise la continuazione degli affitti, ancorchè si rinnovassero in ogni biennio per alternare la preparazione delle Maggesi, e la semina senza l'antica sugezione di continuare per due anni la coltura delle stesse terre. Fu perciò stabilito di pagarsi nell'anno delle Maggesi l'intero prezzo dell'erba calcolato per ducati *quindici*, e grana *ottantaquattro* a carro negli affitti fatti prima della *Locazione* generale; giacchè per gli altri conchiassero posteriormente, l'estaglio si minorava a proporzione del pascolo goduto dagli animali de' *Locati*: ma il prezzo dell'anno della semina fu aumentato a ducati *cinquantacinque* a carro, per dare qualche compenso al danno del Fisco; giacchè questa economia assicurava la fertilità delle terre coltivate, e minorava la rendita Fiscale. Queste agevolezze non moltiplicarono quegli affitti, ancorchè la coltura de' fondi privati fosse anche minorata; anzi la straordinaria inondazione de' Sorci, che nell'anno 1629. desolarono le Campagne di Puglia, e'l costante avvillimento de' prezzi de' grani, e delle altre civaje, ridussero quegli agricoltori in una generale miseria; ed il Tribunale della Camera per facilitare la rinnovazione degli affitti delle terre Fiscali, gli esentò dalla molestia de' creditori fino alla nuova raccolta, anche pe' bovi, grani, e stigli delle masserie. Con questi mezzi le terre seminate non oltrepassarono la quantità di carra *cento quarantotto*, e versure *due*, e le altre affittate per la preparazione delle Maggesi furono nella sola quantità di carra *duecento trenta-*

sei, e versure tredici, ancorchè si fossero conchiusi in diversi tempi dopo la *Locazione* generale, con somma minorazione del prezzo, trovandosi accordata a' *Locati* la deduzione di ducati *venti a carro*.

§. 10. Allo infelice stato dell'Agricoltura andava unito l'avvilimento della Pastorizia. La generale miseria de' Popoli del Regno, e le varie restrizioni dell'interno commercio de' grani confermate nelle Prammatiche da tempo in tempo pubblicate per mantenere l'abbondanza della Capitale, non permetteano il giusto aumento della semina; perciò gli accorti possessori de' vasti territorj, destinati alla coltura in quelle Provincie, pensarono di abolire l'osservanza delle fondamentali leggi della Dogana, che proibivano il commercio de' pascoli privati, coll'apparenza di soddisfare alle premure de' Ministri della Dogana, che voleano moltiplicare gli affitti delle terre Fiscali, per ottenere il giusto aumento di quelle Reali Rendite limitate colle particolari transazioni. Il malizioso progetto non trovò il menomo ostacolo, e gli affitti delle incolte terre delle *Locazioni*, e de' *Ristori* furono accresciuti senza vantaggio della semina, e con positivo danno del pubblico; giacchè i più vasti, e fertili fondi privati, furono lasciati incolti, per venderli ad uso di pascolo. I primi affitti furono conchiusi col beneficio dell'incanto, e coll'obbligo di continuarsi per due anni la semina; ma nel prosieguo della coltura si credè fare il maggior utile del Fisco, col permettere la continuazione del contratto senza altra solennità, tassandosi l'annua mercede per ducati *cinquantacinque* a carro per l'anno della semina; così nell'anno 1739. si trovarono occupate dalla coltura carra *mille* di Territorio, con essersi estesi gli affitti anche nel Feudo di *Monteferruccio*. Allora cominciarono i più ricchi, e potenti ad unire in una sola masseria *trenta*, e *quaranta* carra di terre Fiscali. Nella transazione rinnovata in quel tempo dal *Duca di Caivano*, i Pastori non si opposero alla maggiore estensione delle terre assegnate per coltura fatta contra la forma dai primi contratti: forse perchè si trovava introdotta la bonificazione degli annui ducati *ottocento* a favore de' Deputati generali per motivo degli stessi

stessi affitti. Nella convenzione dell'anno 1642. si volle limitato solamente il tempo della rinnovazione, e la libertà della confusa designazione delle terre, e delle *Mezzane* in diverse *Locazioni*, e *Poste*; perchè fosse sempre distinta la quantità de' pascoli; e si facesse la intera deduzione del peso della Fida colla stabilita proporzione di ducati *venti* a carro. La confusione in cui erano ridotti gli affari della Dogana, diede agli agricoltori più accorti, e potenti la libertà di continuare la coltura delle terre Fiscali, senza rinnovarne gli affitti, ed adempire al pagamento dello stabilito prezzo, ma siccome la sola diligenza de' Pastori, che doveano godere la minorazione del peso della Fida, potea scovrire queste frodi nel tempo della misura generale de' seminati; così fu introdotto l'altro abuso di domandarsi la rinnovazione di quegli affitti, dopo la *Locazione* generale, quando la bonificazione del prezzo dell'erba si calcolava per ducati *venti* a carro, e si godea da' particolari *Locati*, che occupavano le designate *Poste*, ed erano partecipi di quella frode. I Ministri destinati al governo della Dogana procurarono di assicurare gl'interessi Fiscali coll'aumentare il prezzo delle terre coltivate, e non affittate prima della *Locazione* generale; e col proibire di riceverfi quelle dimande, anche per le terre da prepararsi in Maggesi, se non dopo passato il giorno de' 25. di Marzo, quando i *Locati* non poteano più pretendere la stabilita bonificazione.

§. 11. Le varie sedizioni popolari, che turbarono la quiete della gente industriosa; e la tassa de' prezzi de' grani, e delle altre civaje, sostenuta con replicate leggi penali dal Vicerè CONTE DI ONATTE, avvilirono maggiormente gli agricoltori Pugliesi, e minorarono la industria della semina. Dall'altra parte l'impegno di richiamare in Dogana il concorso de' Pastori, fece proibire cogli ordini de' 18. Ottobre, e de' 3. Dicembre 1649., gli affitti de' territorj *Saldi* del *Monteserico*, e la variazione della coltura negli altri delle *Locazioni*, e *Ristori*, perchè la semina si continuasse nelle sole terre *Nocchiariche*, o nelle *Ristoppie* senza restringersi maggiormente i *Saldi* destinati al pascolo; anzi nell'anno 1652. fu per lo stesso motivo stabilito, che i Padroni

droni delle masserie di *Portate*, e gli affittatori delle terre Fiscali non potessero variarne, o cederne ad altri la coltura, senza l'intelligenza della Camera, o della Dogana, con essersi nel bando formato colla data de' 26. Marzo 1652. prescritte rigorose pene corporali contra de' trasgressori. Non fu allora conosciuto, che la libertà usurpata da' potenti possessori de' fondi privati di ridurgli ad uso di pascolo, per farne un clandestino commercio, in dispregio delle fondamentali leggi della Dogana, non solo avea contribuito alla minorazione della semina nelle Provincie di Puglia, ma era di sommo ostacolo a' vantaggi Fiscali, sempre prodotti dalla privativa distribuzione degli erbaggi vernini: forse il flagello della *Peste*, che nel governo del Vicerè CONTE DI CASTRILLO, desolò la Capitale, e le Provincie, non permise il giusto esame di que' gravi pregiudizj; e tenne maggiormente avvilita, e deprelle entrambe quelle industrie. Le terre restarono incolte per la mancanza delle braccia faticanti; gli agricoltori divennero sempre più miseri per la vilezza de' prezzi delle derrate; ed i pascoli furono moltiplicati col danno del Fisco, e della Nazione. Fra queste disgrazie si usò ogni diligenza per moltiplicare gli affitti delle terre Fiscali, e soccorrere alla miseria degli Agricoltori: nell'anno 1660. dal Vicerè CONTE DI PEÑARANDA fu accordata la remissione della metà del debito a que' coloni, per animargli a proseguire l'industria; ma la straordinaria inondazione de' *Bruchi*, che nell'anno 1662. desolò tutti i seminati della Puglia, rese inutile quel sollievo, e la coltura delle terre Fiscali fu quasi abbandonata; onde lo stesso Vicerè non solo accordò la generale abolizione del debito di quello anno, ma volle, che si diminuisse per la metà il prezzo dell'affitto dell'anno seguente. Queste agevolezze non furono bastanti a sollevare quella industriosa misera gente; perciò nell'anno 1664. il prezzo degli affitti delle terre Fiscali fu minorato per ducati trenta a carro per l'anno della semina, sostenendosi il divieto di farne la domanda dopo conchiusa la *Locazione*. Fu però facilitato il pagamento colla consegna de' grani a prezzi convenienti; anzi non po-

potendo gli Agricoltori supplire alle spese della messe, e della trebbia, il Reggente *Navarra*, che governava la Dogana, in Maggio dell'anno 1665., persuase il Vicerè CARDINALE DI ARAGONA, di somministrare ai medesimi il denaro necessario per quelle spese, dal prodotto della Fida, che si pagava da' Pastori, colla dilazione di restituirlo nel mese di Ottobre dello stesso anno; ma siccome gli affitti erano molto scarsi; così la somma distribuita fu poco confiderevole, nè l'espediente fu continuato.

§. 12. Il Luogotenente Marchese di *Centellas*, che passò a regolare l'economia della Dogana, usò eguale premura per aumentare la semina in Puglia, ed accrescere gli affitti; ma dopo varj espedienti presi per impedire le antiche frodi, e per ridurre in una forma più regolare la continuazione, e rinnovazione di quegli affitti, le terre occupate non oltrepassarono le carra *trecento quarantotto*. Nella *Prammatica* dell'anno 1668. non solo fu stabilito l'esatto registro di quegli affitti, da mandarsi al Tribunale della Camera, la spiega della quantità delle terre concedute, e le *Poste*, dove doveansi coltivare; ma si cercò pure di frenare l'abuso introdotto di differirne la rinnovazione fino dopo la *Locazione* generale, e di aggiugnere al primo contratto altre persone ignote per farle partecipare degli stabiliti privilegi, l'osservanza de' quali fu ordinata in termini generali, senza risolversi le particolari quistioni per l'esazione dello *Allistamento*, e per l'immunità de' varj particolarj dazj. Si parlò pure dell'esazione, e della conservazione de' grani, che ad arbitrio del Fisco si consegnavano da quegli agricoltori in soddisfazione de' proprj debiti. Questi ordini furono solamente efficaci ad impedire le frodi prima usate nell'esazione di quella rendita, ma non giovarono al desiderato aumento della semina; giacchè l'osservanza de' varj estesi privilegi della Pastorizia non fu sostenuta in favore de' Conduttori delle terre Fiscali; e per ogni caso particolare nacquero strepitosi litigj in Dogana, ed in Camera. La confusa espressione della stessa *Prammatica* diede motivo a' Baroni di rinnovare l'antica pretesione di escludere

re

re dalla privativa giurisdizione della Dogana que' particolari, che affittavano in apparenza le terre Fiscali senza coltivarle; ma i Supremi Governatori del Regno, e lo stesso Tribunale della Camera furono sempre costanti a sostenere la giusta estensione di quel privilegio, e la pratica della Dogana di concedere indistintamente quegli affitti a' particolari di qualunque luogo, o Provincia del Regno, ancorchè ne trascurassero la coltura, e vi concorressero pel solo motivo di essere sottoposti a quella privativa giurisdizione, ed esenti dall'altra de' Giudici ordinarij. Questa libertà è stata meglio stabilita colle replicate Sovrane determinazioni degli anni 1758., e 1770., che hanno vietati gli affitti fittizj di una versura di terre ai soli Cittadini de' luoghi demaniali, ed allodiali del Regno; onde il solo concorso de' sudditi de' Baroni gli ha moltiplicati; ancorchè si paghi con anticipazione il prezzo, e si facciano per un solo anno. Le solennità, colle quali si ricevono, tolgono il sospetto di ogni menoma frode; i memoriali si presentano al Segretario, e con ordine cronologico-aritmetico si registrano dal Subalterno destinato; poi passano al *Percettore*, ed al *Libro Maggiore*, che ricevono i carlini *ventiquattro* dell'Affitto, facendone altro simile registro, con dare i ricivi del pagamento. Debbonsi anche riconoscere, e registrare dagli *Scrivani del Real Patrimonio*, per poterli spedire dall'Uditore la inibitoria generale, distinta comunemente col nome di *Patentiglia*, che perde ogni vigore dopo scorso l'anno. L'ordine aritmetico-cronologico comincia dal giorno 16. di Agosto per terminare a' 15. dello stesso mese nell'anno seguente.

§. 13. I Ministri destinati al governo della Dogana, dopo la Prammatica dell'anno 1668., non seppero mai trovare i mezzi efficaci per assicurare il vantaggio del Regio Erario, e la vera felicità della Nazione col ravvivare il necessario equilibrio fra la Pastorizia, e l'Agricoltura, soli perenni fonti delle ricchezze de' Popoli del Regno. La libertà usurpata da' possessori de' vasti territorj di Puglia, per vendergli ad uso di pascolo in dispregio delle fondamentali leggi della Dogana, minorò sempre più l'industria della semina, e le stesse terre

Fi-

Fiscali affittate per coltura, spesso erano destinate al sostegno delle pecore, senza che in Dogana si prendesse conto di questi abusi: la diligenza de' Ministri era solamente diretta a procurare il temporaneo aumento delle rendite, ed a renderne più facile, e sicura l'esazione. Nell'anno 1679. si pensò di accrescere a ducati *quaranta* per carro, il prezzo degli affitti delle terre a coltura per l'anno della semina, continuandosi sempre l'istesso moderato pagamento per l'altro anno della preparazione delle *Maggesi*: allora dipendeva dal pieno arbitrio degli stessi Agricoltori, la continuazione, e la variazione di quegli affitti; ma l'esempio dell'abolizione del debito, accordata dal Vicerè CONTE DI PEÑARANDA, diede motivo al Presidente *D. Francesco Antonio Andreassi* di mettere in esame le disgrazie esposte dai Conduttori delle terre Fiscali, allorchè doveano pagare lo stabilito prezzo, e dopo verificata la scarshezza della raccolta, accordò la minorazione della terza parte del debito, per le terre seminate per due anni continui, e due terze parti per le altre seminate in quel solo anno. Allora godevano gli Agricoltori la libertà di estendere la stabilita porzione della *Mezzana* con pagarne separatamente il prezzo; ma siccome non era il pascolo riservato al sostegno de' soli buoi impiegati all'aratro, e spesso se ne facea un clandestino commercio pregiudiziale al Fisco; così dal Presidente *Cotes* fu nell'anno 1686. proibito di concedersi, per qualunque titolo, maggiore porzione di *Mezzana*; ma fu poi introdotto di accordarsi agli stessi Agricoltori il perpetuo affitto di poche versure di terre, nel recinto della stessa *Mezzana*; perchè potessero costruirvi le case rurali, necessarie all'abitazione degli operarij, al ricovero degli animali, ed alla conservazione delle derrate: nello stesso luogo si sogliono formare le aje; e gli altri comodi necessarj all'industria: il prezzo di questi perpetui affitti fu tassato per *quattro* ducati a *versura*; trovandosi finora concesse *versure cento, ed otto* in tutte le *Locazioni*.

§. 14. La giusta premura di estendere la coltura delle terre Fiscali, diede motivo al Vicerè CONTE DI S. STEFANO, di ridurre l'affitto al basso prezzo di ducati *trenta* per carro; ma

T. III.

C c

il

il Presidente *Puga*, prima di pubblicare questa minorazione, volle proporre il dubbio, se nella scarsità delle raccolte doveasi accordare la minorazione della mercede; e con Dispaccio de' 13. Ottobre dell'anno 1691. gli fu ordinato di dover conchiudere quegli affitti per un triennio, senza potersi pretendere qualunque minorazione di prezzo. Non fu poi continuato questo sistema; perchè i Credenzieri, che regolavano con dispotico arbitrio gli affari della Dogana, vollero assicurare il proprio vantaggio, col promuovere i particolari giudizi della minorazione del debito degli Agricoltori; perciò gli affitti furono nuovamente ridotti a ducati *quaranta* per carro, e per un solo anno di coltura. A questo pregiudizio Fiscale volle mettere freno il Reggente *Guerrero*; allorchè nell'anno 1709. stabilì, che gli affitti delle terre Fiscali non potessero rinnovarsi per minor tempo di un triennio, compreso l'anno della preparazione delle *Maggesi*; perchè il conduttore non avesse la libertà di dimandare la minorazione del debito, senza mettere in calcolo la fertilità della raccolta de' due anni della semina; ma avendo nel tempo stesso ordinato l'aumento del prezzo di quegli affitti fino a ducati *quarantotto* a carro, per gli anni della semina, ed a ducati *diciannove* per l'anno della preparazione delle *Maggesi*, gli Agricoltori si opposero alla esecuzione de' primi ordini. Nell'esame di questo affare, fu da' Credenzieri rilevata la sterilità delle terre, e la necessità dello spesso alternato riposo; fu pure considerato, che la diminuzione della stabilita mercede non potea giustificarsi dalla libertà della variazione degli affitti, che si faceva per maggior comodo degli stessi coloni; perciò dal Reggente *Guerrero* con decreto della data de' 5. Novembre 1709. si stabilì, che gli affitti delle terre Fiscali si concedessero per la coltura di un solo anno, dopo l'altro della preparazione delle *Maggesi*, colla espressa condizione di non potersi in qualunque caso dimandare minorazione del debito. Erasi allora confermata in Dogana la pratica di non rimuovere gli antichi conduttori dal godimento delle terre Fiscali, quando erano puntuali al pagamento del debito; perciò la libertà della rinnovazione
fi

si soleva maliziosamente sostenere per dimandare la remissione, o minorazione del debito; ma gli ordini del Reggente *Guerero* non furono ne' tempi posteriori eseguiti, e per ogni esagerata disgrazia si accordava ai Conduttori delle terre Fiscali il desiderato rilascio, secondo la volontà degli accorti *Credenzieri*, dispotici regolatori di quella economia.

§. 15. I *Bruchi*, che nell'anno 1727. distrussero le campagne di Puglia, fecero pretendere nella Giunta, eretta per gli affari della Dogana, l'abolizione dell'intero debito degli affitti delle terre Fiscali: allora fu esaminata la pratica osservata in Dogana nella risoluzione di que' giudizj; e si credè necessario impedire il maggior danno del Fisco, e mettere un giusto freno all'irregolare arbitrio de' *Credenzieri*. Quindi coll'appuntamento della data de' 18. Dicembre 1728. fu stabilito, per interina provvidenza, di non doverfi accordare la deduzione, quando il conduttore delle terre Fiscali non avea per tutto il giorno degli 8. di Maggio denunciate al Fisco le disgrazie patite ne' seminati, per poi farne la formale rinuncia prima della messe; si tassò pure la quantità del prodotto, che poteva meritare la minorazione, o totale remissione della mercede. L'esecuzione di questi ordini servì ad accrescere l'arbitrio de' *Credenzieri*, e degli altri Subalterni; giacchè fu adottata la pratica di fare, in ogni caso di particolare disgrazia, esaminare da' periti, scelti dalla classe degli stessi Agricoltori, lo stato de' seminati, per liquidare con uno erroneo giudizio la scarsità, o la mancanza della raccolta delle varie civaje: allora per ogni menoma disgrazia gli affittatori più ricchi, e potenti dimandavano l'abolizione, o minorazione del debito; e senza mettere in calcolo il beneficio della perpetuità di quegli affitti, si accordava con facilità la remissione della stabilita moderata pensione. Questa pratica ha fino agli ultimi tempi prodotto gravissimo danno al Regio Erario, coll'utile de' soli Subalterni, e de' periti deputati per l'introdotta erronea liquidazione, senza sollievo dei poveri Agricoltori, obbligati a pagare prontamente quelle spese, che assorbivano la maggior parte del debito

bito Fiscale, per cui avrebbero goduta una discreta dilazione. Per moderare questo abuso fu da S. M., col Real Dispaccio de' 29. Maggio 1773., stabilito di non doverfi accordare minoratione, o remissione di mercede senza la sua Sovrana intelligenza, ed approvazione; ma essendosi posta in una giusta veduta la ragione Fiscale, e l' potente motivo della continuazione dell'affitto, fu replicatamente determinato, che contrastandosi dai conduttori delle terre Fiscali l'annuo pagamento della stabilita pensione, la dimanda si esaminasse negli itretti termini giudiziali; e frattanto non si dovesse accordare ai litiganti la continuazione; o la rinnovazione degli stessi affitti.

§. 16. La diversità del prezzo degli affitti stabilito fra la preparazione delle *Maggesi*, e la semina delle terre Fiscali, ha resa costante, e necessaria la pratica della rinnovazione; affinchè gli Agricoltori regolassero a loro piacere la coltura delle terre, senza gravarsi di un maggior peso, e senza perdere il beneficio della continuazione, e perpetuità del contratto, quando sono puntuali al pagamento della stabilita annua mercede; anzi per maggiormente aumentare la coltura, e modificare la mancanza del diritto di proprietà, non solo si è permesso ai primi conduttori di tramandare il godimento di quelle terre ai propri eredi legittimi, o testamentarij; ma di farne ad altri estranei la particolare cessione, sempre che se ne ottenga il permesso da' Ministri della Dogana. La libertà della scelta annuale delle terre per l'uso delle *Maggesi*, o per la semina, siccome sommamente giova ai particolari Agricoltori; così non reca positivo danno al Reale Erario; giacchè in ogni anno a proporzione della quantità delle terre affittate si minora nelle *Locazioni* il peso della Fida, deducendosi dalla prima *estima del Possedibile*, quel corrispondente numero di pecore, che fu caricato per ogni carro di territorio. Ma perchè le terre abbandonate restassero addette al pascolo degli animali concorsi in Dogana, furono obbligati gli Agricoltori a domandare costantemente la rinnovazione dopo la metà di Agosto fino a' primi giorni di Novembre, quando si deve eseguire la distribuzione dei pascoli.

§. 17.

§. 17. Per le leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA la taccia delle *Ristoppie*, abbandonate dagli Agricoltori, fu sempre minorata per la metà degli antichi *Saldi*; e sebbene fra la massima decadenza degli affitti quelle terre fossero rimaste per lungo tempo incolte; pure l'adottato sistema non fu mai alterato, unendosi gli affitti conchiusi alla quantità delle terre prima coltivate, e distinte col nome di *Ristoppie* de' primi affitti. Questa pratica fu conosciuta dannosa al Fisco; e nell'anno 1698. si ordinò, che per le terre del Feudo di *Monteserico* rimaste incolte dopo l'anno 1650. non dovesse accordarsi la menoma deduzione; giacchè col lungo riposo aveano riacquistata la qualità del *Saldo*. Un tal esempio diede motivo di escludere dalla deduzione le terre rimaste incolte per dieci anni, credute simili a' *Saldi*: i *Locati* si opposero, e dopo lungo esame nell'anno 1729. le loro pretese furono dichiarate ingiuste da' Ministri, che passarono in Foggia per esaminare la proposta riforma della Dogana. Questi ordini furono, dopo nuova discussione, approvati nell'Imperiale rescritto de' 27. Maggio 1730.; onde il Presidente *Ruosi* in Novembre dell'anno 1732. diede la norma, con cui doveasi in ogni anno eseguire quella deduzione: Volle, che principalmente si prendesse conto della quantità delle terre affittate in ciascuna *Locazione*, e Feudo ne' tempi più antichi, per descriversi nella solita rubrica di *Ristoppie de' primi affitti*: con questa quantità doveansi confrontare tutte le terre affittate pel corso di un decennio, e trovandosi eguali, la deduzione dovea eseguirsi coll'unire le *Ristoppie de' primi affitti*, alle terre concesse a' coloni nell'ultimo anno; e poi dedurre dalla *estima della Locazione* quel numero di pecore, che corrisponde alla metà de' territorj uniti, oltre dell'altra porzione assegnata per *Mezzana*. Nel caso poi, che le terre affittate nel decennio fossero in quantità minore delle *Ristoppie de' primi affitti*, si stabilì doverfi fare la deduzione per le sole terre concesse nell'ultimo anno, senza eseguirsi la prima unione: lo stesso praticar si dovea in quelle *Locazioni*, e *Feudi*, dove mancava la memoria delle terre coltivate

te ne' tempi più antichi, e tutte si riputavano per veri *Saldi*.

§. 18. Il beneficio della continuazione degli affitti delle terre Fiscali ha sommamente contribuito in Puglia per far riforgere l'Agricoltura dall'antico avvilitamento, si è veduto aumentato da anno in anno il concorso di quegli Agricoltori, per occupare una maggiore quantità delle terre, in altri tempi affittate nelle *Locazioni*, e *Ristori* per solo uso di semina. Ha contribuito a moltiplicare questa premura l'alterazione generale de' prezzi degli orbaggi particolari, che avea persuasi i possessori di quegli altri vasti territorj a dismetterne la coltura per tenergli riserbati ad uso di pascolo; giacchè colla inosservanza delle fondamentali leggi della Dogana si era ottenuta la libertà di un clandestino privato commercio. I Ministri destinati al governo della Dogana crederono di fare il vantaggio del Fisco, e di assicurare l'abbondanza delle raccolte, collo aumentare gli affitti delle terre Fiscali, senza prendere conto di quelle degli altri particolari, ridotte per uso di pascolo. Questa libertà diede motivo alle replicate lagnanze del Comune de' Pastori; ma dopo varie discussioni, l'affare restò sempre irrisolto; nè mai fu posto in veduta, che la restrizione della semina era unicamente prodotta, dall'esserli ridotti ad uso di pascolo i più vasti fondi privati di quelle Provincie. In Dogana si continuò a promuovere la moltiplicazione degli affitti; tanto, che le carra *quattrocento quarantasei* coltivate nell'anno 1729. furono fra poco estese fino alla quantità di carra *mille*. Le disgrazie sofferte dalla Pastorizia nell'anno 1745. diedero motivo a sollecitare la decisione di quell'antica controversia: i Ministri, che passarono in Puglia, per esaminare lo stato della Dogana, crederono di assicurare il vantaggio del Reale Erario, e di promuovere l'aumento della semina, col restringere gli antichi pascoli delle *Locazioni*, e *Ristori*, senza esaminare lo stato di tutte le altre terre, possedute da quella Comunità, dagli Ecclesiastici, e da' Baroni, che ne aveano maliziosamente abbandonata la coltura. Fu principalmente preso conto delle terre coltivate in ciascuna *Locazione*, o *Feudo* ne' tempi più antichi, quando
gli

gli Agricoltori nel rinnovare gli affitti, godevano la libertà, di variare la semina da un luogo all' altro , e si trovarono nella quantità di carra *duemila trecento settantaquattro*: furono liquidate tutte le altre terre seminate nel corso dell' ultimo decennio nella quantità di carra *mille cento quarantacinque* ; si considerò, che per la costante economia della Puglia la semina dovea farsi nelle terre riposate almeno nel tempo della preparazione delle *Maggesi* ; e che la variazione degli affitti sarebbe stata di maggior danno del Fisco, e de' Pastori ; onde ne' termini d' interina provvidenza fu stabilito , che quegli affitti non dovessero eccedere la quantità di carra *mille e seicento* , da ripartirsi , e designarsi in tutte le *Locazioni*, e *Ristori*, oltre della solita *Mezzana* assegnata colla proporzione di *quattro* versure per ogni carro di terra coltivata . Fu pure dichiarato , che la maggiore quantità delle antiche *Ristoppie* de' primi affitti , dovesse restare unita a' saldi delle *Locazioni*, e *Ristori* per farne godere il pascolo agli animali concorsi in Dogana, senza diminuzione della prima *estima del Possedibile* .

§. 19. Dai Ministri incaricati , si diede conto al SOVRANO di queste provvidenze , e dopo che col Real Dispaccio de' 16. Giugno 1745. fu approvato lo stabilito aumento della coltura ; si diedero gli ordini per eseguire la distribuzione delle terre aggiunte ; ma fra gl' incomodi della stagione calda , e la premura di lasciare l' adusto clima della Puglia , non si esaminò colla necessaria diligenza la qualità dei Fondi , che si doveano ridurre a coltura , nè il particolare sito de' medesimi . Non fu allora considerato , che la semina potea sempre riuscire più felice nelle terre vicine ai varj torrenti , che nell' Inverno , e nella Primavera scorrono per quei piani ; dove la diligenza degli Agricoltori potea colla irrigazione modificare l' aridezza delle stagioni , troppo frequente in quel clima . Nella particolare distribuzione non si pose in calcolo la quantità del Territorio saldo di ciascun Feudo , il bisogno delle vicine popolazioni ; nè si fece riflessione alla diversa qualità delle terre medesime , troppo minutamente esaminata , allorchè fu stabilita l' *estima del Poss-*

Possedibile di ogni *Locazione*, per regolare l'esazione della Fida, secondo la maggiore perfezione dei pascoli; ma si lasciarono addette alla coltura quelle stesse terre, che in ogni Feudo si erano coltivate nell'ultimo decennio, e l'aggiunzione delle altre si eseguì senza il giutto esame. La mancanza di queste osservazioni minorò il proposto vantaggio dell'Agricoltura, e fece solamente l'utile di pochi accorti Pugliesi. La distribuzione, ed aumento delle terre fu regolata dalle particolari dimande degli Agricoltori; onde in alcuni Feudi la semina fu estesa più del dovere, ed in altri restò ristretta. Gli affitti delle quantità aggiunte, col titolo di terre *rinfaldite*, furono tutti conchiusi colla solennità dello incanto; il prezzo non fu minore di ducati novanta a carro, colla legge di doverli continuare per due anni la semina, e pagare nell'anno della preparazione delle maggesi l'antica mercede di ducati diciannove. Fra quelle angustie di tempo non furono intieramente distribuite le carra quattrocento cinquantaquattro, e versure quattordici aggiunte alla quantità coltivata nel corso dell'ultimo decennio; ma si dispose la particolare designazione delle medesime; affinchè restasse con chiarezza diviso, e separato in ogni *Posta* il territorio riservato al pascolo, dall'altro destinato alla coltura, senza poterli più usare qualunque menoma variazione.

§. 20. Questa particolare importante distribuzione, fu rimessa al solo arbitrio de' Periti, e degl' Agrimenfori; perciò l'aumento della coltura fu eseguita nelle sole terre più comode, e vicine alle antiche masserie de' pochi ricchi Pugliesi, che voleano sostenere la frode di riservare all'uso del pascolo i propri più estesi fondi. Si cercò pure di minorare le spese della nuova coltura, scegliendosi per la semina le terre più vicine all'antico sito delle *Poste*, che non erano ingombrate da spine, o macchie, nè soggette alle inondazioni di quei torrenti, senza considerarsi, che queste poteansi con vantaggio migliorare per la semina, allorchè restavano inutili al pascolo delle pecore. Fra questa confusione le *Poste* della *Locazione* di *Castiglione*, situate nelle vicinanze della Città di Foggia (sempre richieste con

con premura da' Pastori per assicurare la sussistenza delle proprie greggi) furono nella maggior parte occupate dalla nuova cultura, restringendosi quasi per la metà l'antico Territorio *Saldo*. All'incontro la *Locazione* di *Salpi*, che all'antico *Saldo* di carra cinquecento trenta, tenea aggiunte per *Ristoro* altre carra cento, ed undeci delle *Portate* designate nei decreti della generale Reintegrazione, ebbe il carico di sale carra quarantanove, e versure otto per tutti gli affitti ad uso di coltura. La stessa parsimonia fu usata per le *Locazioni* di *Trinità*, *Canosa*, *Andria*, *Valle Cannella*, *Orta*, *Ordona*, *Procina*, *Lefina*, e *Guardiola*: ancorchè il sito di quelle terre, e la vicinanza delle altre popolazioni della Puglia, potesse rendere più sicuro l'aumento della coltura, ed il vantaggio della semina. Dall'altra parte non fu considerato il gravissimo danno del Fisco prodotto dalla straordinaria restrizione de' pascoli di *Castiglione*; giacchè vendendosi questi all'incanto, il prezzo del pascolo era molto maggiore di quello tassato per gli affitti a coltura; onde gli accorti possessori de' fondi privati, addetti alla sola semina, gli hanno tutti ridotti ad uso di pascolo per vendergli a' *Locati* a prezzi eccessivi, col manifesto dispreggio delle Leggi della Dogana, e col danno dell'Agricoltura medesima.

§. 21. La falsa credenza di essere più utile al Fisco gli affitti della coltura, che la distribuzione de' pascoli, fece preferire ogni esame nell'assegnamento di quelle terre; perciò anche i *Saldi* di *Ponte Albanito*, *Feudo*, e *Casalnovato* furono ristretti oltre di ogni giusta proporzione, solo perchè queste Terre, come le altre di *Castiglione*, poteano coltivarsi senza molta fatica, e si trovavano vicine alle antiche masserie dei più ricchi Agricoltori di quella Provincia. Non si considerò, che trovandosi quelle situate nel centro del Real Tavoliere, erano più aride, ed i seminati più esposti alle varie particolari sciagure dello austo clima; nè si esaminò la intrinseca qualità delle terre medesime più atta al pascolo delle pecore, che alla continuata coltura, circostanza, che ne' tempi più antichi avea ivi prodotta la frequente variazione della semina, per cui si trovava multi-

T. III.

D d

plicata

plicata la quantità delle *Ristoppie de' primi affitti*. Dopo compiuto il nuovo assegnamento in ciascuna *Locazione*, e *Ristoro*, ed occupate le migliori terre da' più accorti, e potenti, furono incaricati i Ministri della Dogana per sollecitare gli affitti delle altre quantità aggiunte; ma l'esempio della libertà goduta da' primi conduttori fece pretendere da' nuovi oblatori la variazione delle terre designate dagli Agrimenfori, e Periti, col motivo di non essere atte alla coltura. Il Presidente *Pasca* volle riferire ai Ministri incaricati quella pretesione, e poi colla loro intelligenza permise la dimandata variazione, senza uscire dal recinto delle prime *Poste* designate. Nel conchiudersi gli altri affitti di quelle terre incolte continuò la premura de' conduttori per farle designare in altri luoghi più comodi, diversi da' primi. Non volle il savio Presidente *Marchese Cito* secondare la dimanda, senza la piena intelligenza, ed approvazione del Supremo Tribunale della Camera, al quale avanzò distinta relazione, e con lettera de' 14. Dicembre 1748. gli fu data la piena facoltà di regolare quella economia col suo prudente, e savio arbitrio, con permettere la variazione della coltura anche fra diversi Feudi delle stesse *Locazioni*; sempre che non si alterasse il solenne stabilimento fatto nell'anno 1745. Per esecuzione di questi ordini le terre prima designate nel Feudo della *Sculcula* si fecero ridurre a coltura nell'altro di *Juvara*, uniti alla *Locazione di Guardiola*, per la sola quantità rimasta incolta, ed inaffittata dopo il primo assegnamento. Ne' tempi posteriori l'intrinseca necessità del riposo delle terre seminate per più anni, e la premura de' potenti Agricoltori per rendere più vaste le loro masserie, fecero rinnovare la dimanda della variazione della coltura; ed ancorchè le terre del primo assegnamento si trovassero tutte coltivate; pure l'impegno di aumentare la coltura, e la falsa idea del maggiore vantaggio del Fisco in quegli affitti, fece in varie occasioni permettere l'alterazione del primo solenne assegnamento fatto in ciascuna *Posta*; tanto che le doglianze de' *Locati* diedero prima motivo agli ordini sospensivi, dati dal Tribunale della Camera nell'anno 1767.; e poi per-

persuasero l'ottimo nostro SOVRANO di riserbare al suo Supremo Reale arbitrio l'esame, e'l permesso di qualunque variazione delle terre designate per la coltura.

§. 22. Nel Reale rescritto dell'anno 1747., ancorchè si fosse ordinato di non doverfi ricevere le dimande degli affitti delle terre Fiscali, dopo il giorno 10. di Novembre; e si fosse vietata l'unione delle *Mezzane* assegnate senza peso, e limitato l'uso pel mantenimento de' soli buoi destinati all'aratro, senza poterfi alterare il prezzo di ducati *diecinnove* a carro in ogni caso, che se ne volesse cedere l'uso; pure non si fece parola della equità adottata dalla Dogana di far godere a' conduttori delle stesle terre il beneficio della continuazione dell'affitto. Questo silenzio del SOVRANO diede motivo al savio Presidente *Marchese Cito* di esaminare posatamente quella pratica; e per impedire il danno del Regio Erario, ed obbligare quegli Agricoltori alla più sollecita domanda della introdotta apparente rinnovazione, ordinò nell'anno 1750., che il beneficio della continuazione non dovesse prolungarsi oltre del mese di Agosto, con doverse ne escludere que' conduttori, che non erano stati esatti al pagamento della stabilita mercede, per cui con somma equità si trovavano designati due diversi tempi dell'anno, cioè il mese di Maggio pel prezzo delle *Maggesi*, distinto col nome di *uso di erba*; e il mese di Novembre per l'altro della coltura, di cui si erano goduti i frutti nell'antecedente Agosto. Questa sensata, e vantaggiosa economia era osservata con esattezza dagli Agricoltori più diligenti; ma per impedire ogni danno del Fisco, e per promuovere sempre più la coltura di quelle terre, si credè poi necessario di obbligare il Subalterno destinato al registro di quegli affitti; perchè dopo passato il mese di Agosto formasse un distinto notamento delle terre abbandonate in ciascuna *Locazione*, per poterfi dal Fisco concedere agli altri Agricoltori, che si stimavano i più diligenti per lo stesso stabilito prezzo: si doveano però distinguere le terre tenute incolte per uno intero decennio; acciò in questo caso fosse il contratto celebrato col solito beneficio dell'incanto, che

in alcuni anni ha prodotto considerevole aumento di prezzo ; solo perchè dopo i primi due anni di semina , si assicurava la continuazione dell' affitto col pagamento dell' antico baflo prezzo . Con queſti mezzi gli affitti delle terre Fſcali cominciarono a reſtringerſi maggiormente nelle mani dei più potenti , e la eſpoſta giuſtiſſima economia del tempo della rinnovazione fu in varie occaſioni alterata , con permetterſi , anche dopo del meſe di Agoſto , ai primi Conduttori di cedere ai proprj creditori la coltura di quelle terre , ſenza prenderſi conto dell' intera ſodisfazione del debito Fſcale . Dall' altra parte la malizia de' Subalterni ha con facilità traſcurata la ſtabilità diligenza di rendere pubbliche le terre abbandonate ; onde ſpeſſo il beneficio della continuazione ha fatto il maſſimo danno del Fiſco , e dell' Agricoltura ; e l' utile di quei ſoli particolari , che colla ſegreta intelligenza degli ſteſſi Subalterni laſciavano incolte le terre , per renderle fertili col ri poſo , e godere il vantaggio di vendere naſcoſtamente l' abuſiva ceſſione di quella coltura , che ſi era abbandonata , o non ſi potea proſeguire .

§. 23. Il ri poſo del ſolo anno delle *Maggeſi* accordato agli Affittatori delle terre Fſcali , era baſtante ad assicurare la fertilità delle raccolte , quando ſi tollerava la variazione della coltura , e gli affitti erano più rari ; ma dopo che cogli ultimi ſtabilimenti fu quella abolita , e la premura della continuazione degli affitti è ſtata favorita , quegli agricoltori , che occupavano la maggior parte delle terre deſignate , penſarono di acquiſtare la libertà del maggior ri poſo , coll' unire alla ſemina l' induſtria delle pecore ; vollero perciò eſſere ammeſſi in quelle *Locazioni* , dove ſi trovavano ſituate le maſſerie ; e dopo rinnovato colla ſolita alternativa l' affitto delle terre Fſcali , ne hanno abbandonata la coltura , e la ſemina , per deſtinarle al paſcolo delle proprie greggi , tantoppiù , che fra la generale alterazione de' prezzi degli erbaggi , era di maggiore utile pagare l' affitto delle *Maggeſi* , e della ſemina , che coacervato coll' aumento della *Mezzana* , corriſponde a ſoli annui ducati ventifette , e grana novanta per carro ; che continuarne la coltura nell' incerto

certo evento delle raccolte. Per meglio assicurare la ubertà delle raccolte, doveasi estendere alle terre Fiscali la economia osservata nella coltura delle masserie di *Portata*, per poi eseguire le pene stabilite nelle leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA contro di quelli, che maliziosamente trascurano la semina delle terre designate; ma fra la confusione di quella importante economia, non si è usata in Dogana questa diligenza, che ne' tempi più antichi avea costantemente sostenuto il giusto equilibrio fra l'Agricoltura, e la Pastorizia: onde il nostro Augusto, e Clementissimo MONARCA, volendo impedire la maggiore decadenza della semina, ha provvidamente stabilito, non doverfi per l'avvenire ammettere le greggi degli Agricoltori in quelle *Locazioni* dove esercitano l'industria della semina; perchè non fosse trascurata la coltura pel maggiore utile del pascolo; e che per gli altri, che si trovavano ammessi da tempo più antico, dovessero i Ministri della Dogana usare ogni maggior diligenza per impedire le antiche frodi, e sostenere il perfetto equilibrio di quelle industrie. Ma siccome, prima di questi Sovrani stabilimenti, la sola minaccia di negare la continuazione degli affitti delle terre Fiscali a quelli, che ne trascuravano la coltura, avea risvegliata la premura della semina; così colla più esatta esecuzione degli ultimi Reali ordini quell'abuso resterà intieramente corretto. Il sollievo universale dell'Agricoltura, e la costante abbondanza delle raccolte, potrà in Puglia esser meglio assicurata, e col ridurre ad una discreta quantità le terre Fiscali affittate ad una stessa persona; e col l'impedire l'illecito commercio de' pascoli privati; perchè possa estendersi la semina negli altri più vasti territorj di quelle Province posseduti o dagli Ecclesiastici, o dalle Comunità, che dal lungo non interrotto riposo hanno acquistata quella straordinaria fertilità, che farebbe la ricchezza de' possessori; e la felicità della nazione.

Majus aliquid, & excelsius a Principe postulatur.

ULTI-

ULTIMI ORDINI DATI PER L'AUMENTO DELLA
COLTURA DELLE TERRE FISCALI.

Die 21. mensis Junii 1745. Fogie &c. -- Per Dominum Militem U. J. D. D. Franciscum Marchant Regiæ Camere Summarie Præsidentem, & ad infra-scripta per S. R. M., cum interventu Illustris Marchionis Domini Regii Consiliarii, & Fiscii Patroni Regalis Patrimonii specialiter Deputatum; viso retroscripto rescripto S. R. M., provissum, & decretum est, quod dictum Regale Rescriptum S. R. M. exequatur, & debita executioni demandetur juxta ipsius seriem, continentiam, & tenorem, pro cujus executione, decretum interpositum sub die prima currentis mensis Junii, & anni 1745. pro affictu Terrarum Resalidatarum ultra decennium, in quantitate curruum quatuor centum quinquaginta quatuor, & versurarum quatuordecim, publicetur; & exequatur repartitio, & designatio Terrarum, ut supra locandarum, facta per Regios Agrimensores in qualibet Locatione, ejusque Feudis, & Restauris, & in earum Iostis, contenta tam in Tabella generali fol. , quam in eorum Relatione. Pro quo officio reventur Banda, & recipiantur oblationes. Nec non pro cautela Regiæ Curie, & interesse habentium, remittantur ad Regiam Dohanam copie in forma valida, tam super enunciati decreti interpositi sub dicta die prima currentis mensis, rescripti S. R. M. Tabelle, & Relationis Regiorum Agrimensores, quam presentis decreti, conservande omnes in sexto Tomo Regiarum Instructionum hujus Regiæ Dohane, hoc suum &c. -- Marchantius -- Vidit Fiscus -- Orfni Actuarius.

Per tanto in esecuzione del preinferto Real Dispaccio, debbate la presente conservare nel sesto Tomo delle Regie Doganali Istruzioni; acciò possa la medesima servire per norma negli affitti delle Terre della Regia Corte, che si danno ad uso di coltura, avendo presenti gli affitti *ultra decennium* da noi fatti, per li quali se ne sono a voi consegnati li decreti originali per formarne il carico in questo anno cogli altri, che in appresso in cotesta Regia Dogana si faranno, rimettendoleli per il maggiore accerto del Real servizio duplicato foglio, intitolato -- Dimostrazione delle Locazioni, e Feudi, sopra de' quali si ritrovano situate le Terre della Regia Corte destinate alla coltura, sotto la denominazione di Ristoppie dei primi affitti, secondo l'ultima nota delle medesime in carra duemila trecento sessantatrè, versure $19. \frac{1}{2}$, e rispettivamente delle quantità delle medesime, ridotte per ora, senza pregiudizio delle ragioni del Regio Fisco, e fino a tanto che dalla Regia Camera della Sommaria non verrà altrimenti ordinato, a carra mille, e seicento, ricavate dalle Terre ritrovate rotte nel Regio Tavoliere, e da quelle rinsaldite, oltre del decennio,

no, che si sono aggiunte, e ripartite sopra delle Locazioni, e Feudi, a tenore del preinserto decreto interposto dall' infra scritto Signor Presidente. Datum Fog. die 28. mensis Junii 1745. -- Francesco Marchant -- Vidit Fiscus -- Antonius Orfini Actuarius -- Certificatoria al sudetto magnifico Segretario della Regia Dogana di Foggia, acciò esegua quanto di sopra.

Dimostrazione delle Locazioni, e Feudi sopra de' quali si ritrovano situate le Terre salde della Regia Corte, destinate alla coltura sotto la denominazione di Restoppie de' primi affitti, secondo l'ultima nota delle medesime in carra duemila trecento settantò, versure 19 $\frac{1}{2}$. E rispettivamente delle quantità delle medesime, ridotte per ora, senza pregiudizio delle ragioni del Regio Fisco, e fino a tanto, che dalla Regia Camera della Sommaria non verrà altrimenti ordinato, a carra mille, e seicento ricavate dalle rispettive relazioni delle terre ritrovate rotte nel Regio Tavoliero, e delle terre rinsalibite oltre il decennio, che si sono aggiunte, e ripartite sopra di esse Locazioni, e Feudi, per concedersi in affitto, in esecuzione, ed a tenore del decreto interposto dall' Illustrissimo Signor Presidente della Regia Camera, e Commissario Signor D. Francesco Marchant, coll' intervento dell' Illustre Marchese Signor D. Matteo de Ferrante Regio Consigliero, ed Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, in tempo dell'accesso sotto data del primo Giugno 1745.

<u>Locazioni, e Feudi.</u>	<u>Primi affitti.</u>	<u>Terre rotte.</u>	<u>Rata aggiunta</u>	<u>Unione</u>
Procinz	15. 6	1. 6	13. 1	14. 7
Lefina	10. 5	1. 14	8. 11	10. 5
Arignano	42. 13 $\frac{1}{2}$	21. 18		21. 18
Casteipagano		14. 11		14. 11
S. Antonino		1. 2		1. 2
S. Chirico	11.	16. 14		16. 14
S. Andrea, S. Justa, e Casalorda	44. 10	10.	11. 10	12.
Casale nuovo	157. 13 $\frac{1}{2}$	109. 4	11.	120. 4
S. Ricciardi		8. 10		8. 10
Totemaggiore		4. 9		4. 9
	281. 07 $\frac{1}{2}$	179. 18	44. 02	224. 12

	<i>Primi affitti.</i>	<i>Terre rotte.</i>	<i>Rata aggiunta.</i>	<i>Unione</i>
Riporto ———	281. 07 $\frac{1}{2}$	179. 18	44. 02	224.
Lama Ciprana ———	28. 8	26.		26.
Candelaro, Stingete, e Bel- vedere ———	52. 19	10.	30. 16	40. 16
Farano ———	75.	17. 9	12.	29. 9
Castiglione ———	203. 10	150. 6	12.	162. 6
Motta S. Nicola ———		8. 10		8. 10
Palmora grande, piccola, e pezza di Meffer Tomafo —		38. 15		38. 15
Visciglito ———		1. 7		1. 7
Civitate ———		14. 12		14. 12
S. Jacovo ———	53. 18	33. 6	2. 4	35. 10
Verfentino ———	32.	34. 4		34. 4
Fontanelle seu Stefano —	12. 0 $\frac{1}{2}$	17. 15		17. 15
Tre Santi ———	92. 2 $\frac{1}{2}$	11. 14	6. 3	17. 17
Feure di Foggia ———		26. 11		26. 11
S. Pietro in Bagno ———		8. 8		8. 8
Correa grande, e Ramatola -	75. 10 $\frac{2}{3}$	22.	20.	42.
Correa piccola ———	69. 5	42. 4	3. 11	45. 15
Pontabbanito ———	64. 10	43. 4	12.	55. 4
Contessa ———	14. 18	14. 10		14. 10
S. Lorenzo ———	50. 4	44. 3	2.	46. 3
Cave, Siponte, e Conte di Troja ———	10. 8	2. 7	8. 1	10. 8
Orta ———	77.	3. 18	30.	33. 18
Quarto di S. Giovanni —	33. 13		6.	6.
Ortona ———	64. 19 $\frac{1}{2}$	7. 19	15. 1	23.
Stornara ———	16.	10. 3	5. 17	16.
Feudo, e Correa di Candela -	93. 7 $\frac{1}{2}$	18. 10	30.	48. 10
Fabrica ———	35. 0 $\frac{1}{2}$	47. 2		47. 2
Cornito ———	76. 19		10.	10.
S. Giovanni in Fonte ———	28. 10		5. 1	5. 1
Valle Cannella ———	75. 11 $\frac{2}{3}$	3. 8	16. 12	20.
Alvano ———		10. 5		10. 5
Canestriello grande, e Mon- teroccio ———	10.	7. 17	2. 3	10.

1627. 02 $\frac{1}{2}$ 856. 05 273. 11 1129. 16
Quar.

DEGLI AFFITTI cc. 217

	Primi affitti.	Terre rotte.	Rata aggiunta.	Unione
Riporto ———	1627. 02 $\frac{1}{2}$	856. 05	273. 11	1129. 16
Quarto delle Torri ———	53. 6	4.	6.	10.
Salzola, e Cammarelle ———	53. 0 $\frac{2}{3}$	— 10	10. 10	11.
Barca ———		14. 4		14. 4
S. Giuliano, S. Nicola, e Pa- rasacco ———	70.	8. 10	30.	38. 10
Salpi ———	63. 2 $\frac{2}{3}$	43. 3	6. 5	49. 8
Trinità, S. Caffano, Puzzocul- mo, S. Marco, e S. Sa- muele ———	71. 6 $\frac{2}{3}$	29. 16	13. 11	43. 7
Canne ———	25. 19	26. 14		26. 14
Canosa, e Minervino ———	110. 4 $\frac{1}{2}$	48. 6	11.	59. 6
Locone, e Jannarso ———	6. 14		6. 14	6. 14
Gaudiano ———	62.	33. 17		33. 17
Camarda ———	31. 15	2. 5	12. 10	14. 15
Andria ———	117. 19 $\frac{2}{3}$	30. 10	14. 10	45.
Guardiola, Fiorentino, Pietra Montecorvino, e Castel- lucchia delli Schiavi ———	56. 15 $\frac{1}{2}$	6. 5	41. 4	47. 9
Tertiveri ———	24. 13	7. 11	9. 9	17.
Iuvara ———		1. 10	2. 10	4.
Motta della Regina ———		5. 14	12.	17. 14
Scarabottoli ———		1. 3		1. 3
Albore in piano ———		4.	5.	9.
Lampisciano ———		10. 3		10. 3
Giardino di Trinità ———		9. 13		9. 13
Macinati ———		1. 7		1. 7
	2373. 19 $\frac{1}{2}$	1145. 06	454. 14	1600.

Dichiarando, che quantunque nelli sudetti tre Ristori nominati Juvara, Motta della Regina, ed Albore in piano, non vi fussero Restoppie de' primi affitti, nondimeno vi si sono aggiunte le sopra rispettive dinotate quantità di Terre rinsaldite ultra decennium, per affittarsi, e rompersi, atteso, che ne' medesimi Ristori altre volte vi sono state notate le Restoppie de' primi affitti, ed attualmente vi si sono ritrovate terre rotte, ed affittate. Foggia li 24. Giugno 1745. -- Nicolò Vulturale Scrivano del Real Patrimonio -- Nicolò Castaldi Scrivano del Real Patrimonio.

T. III.

E c

Die

Die octava Augusti 1750.

Intervenientibus Illustrissima Domino Milite U. J. D. D. Balthassar Cito Regio Consiliario, Regie Camere Presidente, Generali Governatore dicte Regie Dogane, ac Domino D. Philippo Corvo Fiscali Patroni ejusdem, absente Domino Regio Auditore ejusdem D. Nicolao Lombardo.

SI è appuntato non farsi riasfitti di Terre salde della Regia Corte a Massari di Campo debitori, o per affitto delle Terre, o per qualunque altra causa, ed elasso il termine solito, cioè per l'ultimo del mese di Agosto, richiedendosi dagli altri Massari volere affittare le sudette Terre, se gli diano; ed il magnifico Segretario non faccia presentata a memoriale di riasfitti, e lo Scrivano delle passate non faccia registro di detti riasfitti senza la cifra del magnifico Libro maggiore nelli memoriali, ciò che dovrà dinotare di essersi saldata la Regia Corte, ed acciò venga a notizia di tutti si ponga la cartella nella Sala di questa Regia Dogana, e nell'Ufficio delle Terre salde.

Die decima tertia mensis Augusti 1751.

SI è rinnovato l'appuntamento, che si fece a 8. Agosto dell'anno passato 1750., e sta registrato nel presente libro circa li riasfitti delle Terre della Regia Corte, che non si possono fare da' Massari debitori, o per cagion dell'affitto precedente, o per altra qualunque causa, e che passato il solito termine stabilito dell'ultimo giorno del mese corrente di Agosto, richiedendosi da altri Massari di voler affittare quelle Terre non riasfittate da debitori, loro si diano, con mettersene la cartella nella Sala della Regia Dogana; e nell'ufficio delle Terre salde, acciò venga a notizia di tutti.

Signor mio Osservandissimo.

Propostasi nella Camera abbreviata tenuta in mia Casa la mattina de' sei corrente la relazione di V. S. de' 28. del caduto Settembre, relativa alla causa vertente tra l'Illustre Duca di Grotteminarda, ed il magnifico D. Giulio Cesare Ricciardi circa l'affitto di alcune Terre della Regia Corte di coressa Real Dogana; a tenore dell'appuntato in essa sono a dirle, che negli affitti delle Terre della Regia Corte non si deve dar luogo a qualunque pretesa prelazione; ma deve essere in libertà del Fisco Doganale, e del Presidente Governatore affittarle a chi meglio si stima, ed a chi

chi sembrerà più proprio per l'indennità de' Reali Interessi; e qualora co- lui, che prende l'affitto delle Terre della medesima Regal Dogana voglia cederle in tutto, o in parte ad altri, ed ottenga precedentemente il de- creto permissivo del Presidente Governatore, debba ciò permetterli nella forma solita, e regolare, ed a tenore delle Istruzioni Doganali; ben inteso però, che ciò non possa farsi in termini di subaffitto; ma in termini di ces- sione, colle condizioni ben vero di sopra spiegate.

Ed essendosene prodotte per parte del sudetto magnifico D. Giulio Ce- sare Ricciardi le nullità; perciò sono a dirle, che cotesta Regia Dogana dia esecuzione al sudetto appuntamento, citra il pregiudizio delle nullità pro- dotte, ed affezionatoamente le bacio le mani.

Di V. S. Napoli 10. Ottobre 1767. -- Signore D. Pietran- tonio Torelli Uditore nella Real Dogana di Foggia -- Affezionatiss. Serv. Obbligatiss. Il Marchese Cavalcanti.

A Tenore di quanto precedentemente trovasi ordinato al Presidente Go- vernatore di cotesta Dogana, ha ora risoluto, e comanda il Re, che V. S. Illustrissima non accordi verun escomputo, sia per gli affitti di Terre salde, o sia per qualunque altro motivo, se non vi preceda lo di lei informo sull' escomputo, che volesse pretendersi da taluno, e la succes- siva Reale approvazione della M. S., e così glie lo partecipo di Real or- dine per intelligenza sua, e del proprio Tribunale nell' adempimento di que- sta deliberazione. Napoli 29. Maggio 1773. -- Signor D. Gio: d' Alefan- dro -- Gio: de Goyzueta.

PER mezzo di una rappresentanza dell' Avvocato Fiscale del Real Patri- monio D. Ferdinando de Leon, siccome è il Re rimasto informato del merito della causa tra il Fisco Doganale, ed i cinque Massari di Campo Fratelli Ricciardi, ed altri, e delle decisioni seguite tanto nel Tribunale della Dogana di Foggia, quanto in cotesto della Camera della Summaria, avverso l'ultima delle quali lo stesso Avvocato Fiscale ne ha prodotto il rimedio del ricorso nel Tribunale stesso. Così vuole la M. S. che la Ca- mera proceda alla discussione del cennato rimedio Fiscale nei termini di mera, e pura giustizia, secondo il dettame delle leggi comuni, e delle Prammatiche, e ne dia poi conto. Ma intanto sembrando a S. M. mostruo- so, che debbano continuare nell'affitto delle Terre della Regia Corte perso- ne in atto litiganti, per causa dell'affitto istesso, e contraddittorio colla

domanda dell'escomputo, e la continuazione dell'affitto, è perciò la M. S. venuta altresì in risolvere, che a tempo proprio non si riaffittino più ai sudetti Massari litiganti le enunciate Terre di Corte, che ora tengono. Di Real ordine partecipo il tutto a V. S. Illustrissima, per notizia della Camera, e adempimento. Palazzo 8. Luglio 1773. -- Gio: di Goyzueta -- Sig. Marchese Cavalcanti.

INformato il Re di quanto le fu rassegnato da V. S. Illustrissima con rappresentanza dei 22. Maggio scorso, e le ha ora la Camera della Sommaria umiliato con consulta dei 17. corrente relativamente alla dilazione, che i Massari di Campo di Terra di Portate della Città di Foggia domandarono, per pagare i lor creditori nell'anno venturo: e toccante ancora alla pretenzione d'escomputo, che da taluno di tali Massari si avesse potuto affacciare, sull'appoggio di mancanza, e scarsità di raccolto: Ha la M. S. risoluto, uniformandosi col parere del cennato Tribunale della Camera, che attento d'aver V. S. Illustrissima manifestato d'essere cessato il motivo di scarso raccolto, non debba ai ricorrenti Massari accordarsi di pagare i loro ereditori nell'anno venturo; ma che adempiscano ai contratti per le somme ad essi anticipate. E che qualora dalli Massari di Terre, o Portate della Regia Corte, sia per dedursi in Dogana pretenzioni d'escomputo, debba V. S. Illustrissima a tenore dello che fu sovraneamente risoluto in 8. Luglio 1773., procedere sulle medesime *servatis servandis* con termine, e sentenza, a tenore delle leggi, e giusta lo stile, e pratica dei Tribunali in simili cause d'escomputo: Ben inteso però, che quei tali Massari, che eguali pretenzioni dedurranno, debbano esser rimossi dagli affitti delle Terre, che essi tengono, con riaffittarsi ad altri giusta la suddetta determinazione del 1773.: Di Real ordine a V. S. Illustrissima lo partecipo per sua notizia, e dovuto adempimento. Napoli 24. Giugno 1779. -- Giovanni de Goyzueta -- Sig. Marchese Danza.

L' originale si conserva nel nono Tomo fol. 186.

INformato il Re, che la decadenza della semina delle vitnovaglie, che da alcuni anni a questa parte si è sperimentata nel Tavoliere della Puglia, derivi principalmente dall' assurdo introdotto, per essersi li Massari di Campo appigliati all'industria delle pecore, per non seminarli nelle Terre di portata la stabilità metta, come dovrebbe a tenore delle leggi del Ta-

vo-

voliere, per mettersi tali terre con troppo facilità a riposo, e per la mancanza della semina nelle terre dei tre Feudi di Orta, Ortona, e Stornara, ha per ora risoluto, e comanda S. M., che da V. S. Illustrissima in unione di cotesto Avvocato Fiscale non si permetta a Massari di Campo, o siano Pugliesi, o Apruzzesi di assentarsi per Locati nelle Locazioni dove menava le Masserie di Campo, ma in altre Locazioni, con indagare ancora quali, e quanti sono ora i Massari di Campo, che si trovano in tale caso, e manifestino se convenga porre alcun riparo al disordine introdotto.

Che riguardo alla semina delle Terre di portata invigilino per la esatta osservanza dello stabilito nel capitolo primo delle istruzioni Doganali, e del decreto detto Regale, che prescrivono di doverli in ogni anno seminare la metà, e l'altra metà restar onnosia alla servitù che vi hanno i Locati delle Ristoppie, e Nocchiariche.

Che per lo tocante al riposo di tali terre di portata, attento l'abuso introdotto, che li Padroni sotto pretesto di essere divenute, sfruttate di sovente le mettono in riposo per porle ad erba, a fine di ricavarne maggior profitto; comanda S. M., che V. S. Illustrissima col sudetto Fiscale vi siano su ciò oculatissimi, e non credano così facilmente alle assertive dei Padroni, e molto meno alle relazioni de' Periti di Campagna, che per lo più sono uniformi alle dette assertive, e sono Periti procurati dagli stessi Padroni; ma si assicurino prima della verità dell'esposto da persone probe, e Periti onesti, ed imparziali.

E finalmente riguardo alle Terre dei tre Feudi di Orta, Ortona, e Stornara, de' quali se ne formano le cinque colonie di Orta, Ponte della Carapella, Stornara, Stornarella, ed Ortona, volendo S. M., che si restituiscano ad uso di semina, come prima praticavasi, comanda, che si proceda all'affitto di esse per l'uso sudetto di semina, e colla precedenza de' Bandi in cotesta Città di Foggia, e luoghi convicini si ricevono le offerte per tale affitto, e secondo le regole della Puglia, e con accensioni di candele si liberino al maggior offerente, con darsene poi riscontro alla Giunta degli Abusi, a qual'effetto essendosene passato il corrispondente avviso al Marchese della Sambuca, per quel canale ne riceverà V. S. Illustrissima col sudetto Fiscale gli correlativi, per eseguirlo nella conformità enunciata.

Preveggo tutto ciò di Real ordine a V. S. Illustrissima col sudetto Fiscale per loro intelligenza, e adempimento. Napoli li 25. Gennaio 1781. Giovanni Goyzuetta - Signor D. Filippo Mazzocchi.

CAPITOLO XL

Della Semina.

§. 1. **N**ell' adusto clima della Puglia, siccome la naturale facile riproduzione dell' erba, rende più sicura la sussistenza delle greggi ne' pericolosi tempi del verno; così il costante riposo delle terre, destinate alternativamente al pascolo, favorisce la semina de' grani, e delle altre civaje, più di ogni altra industria campestre. Le leggi economiche della Dogana furono sempre dirette a mantenere nel più perfetto equilibrio quelle primitive utili applicazioni de' Popoli politici: ma le varie restrizioni, e le formalità introdotte colle Prammatiche de' secoli passati, pel libero commercio de' grani, limitarono la semina al solo bisogno della sussistenza degli abitanti della Capitale, e delle altre Città più popolate delle Provincie, e privarono gli Agricoltori dell'antica libertà nella vendita di quei prodotti; onde la mancanza del giusto lucro gli persuase a minorare la semina; ed a promuovere la piantagione degli alberi, o l'estensione de' pascoli, secondo la diversa qualità delle terre, e la natura del clima. Nelle altre Provincie più lontane dal Real Tavoliere la piena libertà, goduta da' possessori de' fondi per variarne l'uso, ridusse la semina nel massimo avvilimento; giacchè si esercitava col solo impegno di provvedere alla propria sussistenza, non essendo permesso di farne un vantaggioso commercio cogli stranieri. Nei luoghi di Puglia l'esatta osservanza della privativa distribuzione de' pascoli privati, eseguita in ogni anno dalla Dogana, era bastante a sostenere la semina, quando la qualità delle terre non permetteva la piantagione degli alberi; tanto che i soli Agricoltori di quelle Provincie sostenevano la desiderata abbondanza nella Capitale, e degli altri luoghi del Regno; quando l'irregolare corso delle stagioni non minorava la naturale ubertà delle raccolte. Ma dopo che fra
le

le infelici vicende della Dogana, il clandestino commercio de' pascoli privati fu usurpato da' particolari, la certezza del maggior lucro persuase anche gli Ecclesiastici possessori de' vasti territorj più vicini alle antiche *Locazioni*, di abbandonarne la coltura, per vendere l'uso del pascolo; e godere con sicurezza quell'utile, che non poteano sperare dalla dispendiosa semina de' grani, e delle altre civaje. Il Regno allora fu esposto ai gravi danni delle frequenti penurie; ed i Ministri destinati al governo, senza esaminare la vera origine di que' mali, e senza promuovere l'aumento della semina, crederono di assicurare la desiderata abbondanza delle derrate, col moltiplicare le antiche restrizioni, e i rigori, espressi nelle varie Prammatiche registrate nel titolo de *Annona Civitatis Neapolis, & Regni*: e sebbene quelle fossero riuscite sempre inefficaci; pure non fu mai conosciuta la importante verità, di non poterfi la industria promuovere col rigore delle leggi penali.

§. 2. Per osservanza della particolare economia della Dogana, la semina era in Puglia con languidezza esercitata nelle sole antiche masserie di *Portata*, che non poteano destinarsi ad altro uso; e nelle altre poche terre affittate dal Fisco; ma la generale restrizione del commercio di quei prodotti ridusse gli agricoltori a procurare da' Negozianti della Capitale il denaro necessario, per supplire alle gravi spese dell'industria, coll'obbligo di consegnare i prodotti nel tempo della raccolta; giacchè quelli soli aveano la libertà di farne l'incetto, per provvedere al bisogno della numerosa popolazione di Napoli. L'aridezza del clima di Puglia, e l'intrinseca qualità di quelle terre spesso minoravano l'abbondanza de' prodotti nel tempo più vicino alla messe: ma siccome la giusta alterazione de' prezzi minorava il lucro di que' Negozianti; così si suscitavano perniciosi allarmi per mettere in dubbio la scarsezza della raccolta, ed esagerare l'avidità, e la malizia de' più poveri Agricoltori. Allora il solo impegno di assicurare l'abbondanza della Capitale, e di tenere contento quel Popolo regolava la generale economia del Regno. I Supremi Ministri, che dal MONARCA delle

delle Spagne si destinavano al governo, non erano informati della fisica situazione delle Provincie, della diversa indole degli abitanti, della particolare economia rurale de' luoghi, e del vario stato delle industrie, che faceano la sussistenza de' Popoli; ma dipendevano per lo più dal consiglio de' nostri Magistrati. Questi consumati nello studio delle leggi Romane, e pieni delle idee sparse dagli Scrittori del Foro, credevano, che le Provincie unite a formare il Regno non fossero diverse dalle antiche tributarie Prefetture; perciò le più savie economiche leggi lasciate dal Glorioso FEDERICO II., e dagli ottimi SOVRANI ANGIONI, ed ARAGONESI, furono sommamente alterate, o abolite, colle nuove Prammatiche, pubblicate dopo la metà del Secolo decimosesto; e siccome nelle prime l'abbondanza della Capitale, e delle Provincie fu assicurata colla piena libertà del commercio di ogni specie di vittovaglie, tanto nelle stabilite pubbliche Fiere, e Mercati; quanto ne' luoghi stranieri; così nella nuova forma di governo si adottò la falsa massima di proibire con rigorose pene corporali l'esterno commercio de' grani, e l'particolare incetto delle vittovaglie; affinchè mancando quel giusto scolo, e restando fra le mani degli Agricoltori, e de' Padroni de' fondi le raccolte civaje, l'abbondanza fosse più sicura, e la giusta alterazione de' prezzi restasse impedita. L'infelice riuscita di questi espedienti non fu mai bastante a persuadere quei Supremi Ministri di ristabilire l'antica necessaria libertà del commercio delle vittovaglie.

§. 3. Dall'altra parte il privilegio di esenzione accordato da FERDINANDO II. D'ARAGONA a tutti coloro, che immettevano in Napoli le vittovaglie, si era molto ristretto, e limitato; onde i poveri Agricoltori di Puglia furono sempre più confermati nella dura dipendenza degli accorti Negozianti, per facilitare la vendita de' frutti della propria industria; ma quelli profittando della infelice condizione de' tempi, nello anticipare il solito danaro per la compra de' grani, e degli orzi, che si doveano raccogliere in quelle masserie, non vollero più osservare l'antico lodevole costume, di regolare la tassa del

del prezzo dalla *Voce* fatta nella Terra di *S. Giovanni Rotondo*, ed obbligavano gli Agricoltori ad essere contenti de' primi prezzi liberi, che si sarebbero stabiliti nelle altre particolari vendite, nellè quali i più accorti usavano perniciose simulazioni; onde spesso si vedea o un massimo avvilitamento, o una dannosa alterazione. Fu informato di questo abuso il Savio Vicerè CONTE DI OLIVARES, e colla Prammatica pubblicata a' 13. Marzo 1596. proibì quei contratti, e volle, che il danaro anticipato per la compra del grano, e dell' orzo, dovesse conteggiarsi fra i Negozianti, e Massari al solo prezzo della *Voce*, nominandosi particolarmente quella fatta in *S. Giovanni Rotondo*. Ma nell' altra Prammatica del Vicerè CONTE DI LEMOS, con cui nell' anno 1613. furono privilegiati quei contratti, si usa l' espressione generale del prezzo della *Voce*, senza nominarsi quella di *S. Giovanni Rotondo*: deve perciò crederfi si fosse allora trasferito altrove quell' antico costume; anzi sembra molto probabile, che l' estensione dell' antica *Fiera di Foggia*, e 'l continuo commercio delle vittovaglie, che ivi si facea, anche per la sicurezza degli affitti delle terre Fiscali, avesse fatto adottare a que' Negozianti, e Massari il costume di stabilire annualmente la *Voce* del grano, e dell' orzo, senza dipendere dall' autorità de' Magistrati; e nella stessa maniera prima osservata nella *Fiera di S. Giovanni Rotondo*.

§. 4. Negli antichi registri dell' Archivio della Dogana, non si è trovato esempio, di essersi da' Ministri destinati a quel governo presa cura della tassa de' prezzi delle vittovaglie; ancorchè ne' tempi di FILIPPO IV., e di CARLO II. i supremi Governatori del Regno avessero dati replicati esempj di limitare colle leggi generali i prezzi del grano, e dell' orzo, secondo la situazione, e l'abbondanza delle varie Provincie; e gli stessi Ministri fossero stati più volte incaricati di far considerevoli acquisti di que' generi, pel sostegno de' Reali Eserciti, con compensare il prezzo col debito degli affitti delle terre Fiscali. Nell' anno 1694. le controversie nate fra gli stessi Massari non solo diedero motivo all' elezione di due Deputati, che doveano convenire coi Negozianti

T. III.

F f

la

la giusta tassa del prezzo del grano, e dell'orzo, già venduto per la solita anticipazione del danaro; ma mossero anche pochi dissidenti a ricorrere dal Presidente *D. Adriano de Laynzi-na y Ulloa*, che governava la Dogana, perchè la *Voce* si facesse nella Ruota di quel Tribunale, colla piena intelligenza dei due Deputati, e coll'approvazione del Magistrato. Questa dimanda diede motivo di restringere la libertà degl'interessati, e di estendere l'autorità della Dogana in quest'altra parte della pubblica economia; onde nel giorno de' 4. di Agosto comparvero tutti alla presenza de' Ministri di quel Tribunale, ed ivi fu solennemente fissata la *Voce* del grano a ducati *ventinove*, per ogni carro di tomoli *trentasei*; e quella dell'orzo a ducati *undeci* per ogni carro di tomoli *quarantotto*.

§. 5. Questo esempio diede motivo all'ordine spedito dal Presidente *D. Vincenzo Vidman*, colla data de' 20. Agosto 1699., con cui proibì a' Massari, e Negozianti di Foggia, di stabilire privatamente, e senza la di lui intelligenza la solita *Voce* del grano, e dell'orzo; ma siccome per le nuove dissenzioni quella tassa era ritardata; così i poveri Agricoltori di *S. Severo*, di *Torre Maggiore*, e di altri luoghi di quella Provincia, che aveano venduti, e consegnati i frutti delle loro fatiche ai Negozianti, senza poterne ricevere il giusto intero prezzo, implorarono l'autorità dello stesso Presidente per vedere sistemata quella importante materia; onde nel giorno de' 16. Settembre fu da quello fissato il prezzo del grano per ducati *ventisette* a carro, e quello dell'orzo per ducati *ventidue*. Nell'anno 1706. nacquero nuove dissenzioni nello stabilimento della *Voce*; ed i Massari vollero coll'autorità della Dogana vederla sollecitata; giacchè il ritardo prodotto dalle private controversie era sempre di sommo danno alla povera gente industriosa, e di grave pregiudizio a quel piccolo commercio. Il savio Presidente *D. Domenico Garofalo* non solo fece solennemente interpellare tutti gl'interessati; ma per avere le più accertate notizie dell'abbondanza dei prodotti, e del concorso de' Compratori, passò coll'assistenza dei Credenzieri nella Città di *S. Severo*, dove, dopo sentite le pre-

tensio-

tenzioni degl'interessati, nel giorno 30. di Agosto stabili il prezzo del grano più perfetto a ducati *trenta* il carro; e l'altro d' inferiore qualità lo tassò a ducati *ventinove*: l'orzo all' incontro fu valutato a ducati *ventiquattro* il carro. Non si è trovata memoria di essersi dalla Dogana continuata questa pratica; forse perchè i Compratori, e Venditori furono negli altri seguenti anni sempre concordi a fissare la solita *Voce* di quelle derrate, costantemente vendute a' Negozianti di Napoli, che anticipavano il danaro necessario alle spese della coltura; ma nella raccolta dell'anno 1721, sursero nuovamente le antiche controversie; onde per rimuovere ogni dilazione, fu implorata l'autorità del Presidente *D. Domenico Castelli*, che governava la Dogana. Questi colle solite formalità fissò la *Voce* del grano per ducati *ventotto* il carro; e quella dell'orzo per ducati *quindici*. Fu poi continuata con maggiore costanza la stessa pratica; e fino all'anno 1734. i prezzi furono nel massimo avvillimento, nè oltrepassarono mai i ducati *trentasei* a carro pel grano, ed i ducati *diciannove*, ed *un tarì* pel carro dell'orzo; anzi il primo si vide minorato fino a ducati *venti*, e *mezzo* per ogni carro, e l'altro fino a ducati *undeci*, e *mezzo*. Fra queste angustie i poveri Agricoltori Pugliesi furono ridotti nella più dura dipendenza de' Negozianti della Capitale, che anticipavano il danaro per la compra delle vittovaglie, giacchè il prezzo della *Voce*, stabilita da' Ministri della Dogana, rare volte dava un giusto compenso alle gravi spese della semina, ed ai pericoli di quella industria.

§. 6. Dopo che il Regno fu felicitato dalla dolce presenza del proprio MONARCA, la maggiore abbondanza della moneta, sparfa dalla Capitale nelle Provincie, cominciò a promuovere insensibilmente l'aumento de' prezzi delle vittovaglie; anche perchè la libertà dell'interno, ed eterno commercio fu meglio protetta, e sostenuta; e le antiche barbare restrizioni furono indirettamente abolite, e condannate. Questa aura di civile libertà cominciò a sollevare gli Agricoltori dall'antica miseria; e sebbene la facoltà di stabilire la solita *Voce* si

fosse intieramente arrogata dal Presidente Governatore della Dogana ; pure non fu mai vietato alle altre Comunità di quella Provincia , di regolare i contratti de' proprj Cittadini ; anzi spesso quelle particolari *Voci* hanno servito di norma alle altre fatte dalla Dogana . Dall' anno 1735. fino al 1758. il prezzo più basso del grano fu quello dell' anno 1740. tassato per ducati *venticinque*, e *un tarì* a carro ; e per l' orzo l' altro di ducati *dodici*, e *grana sessanta* a carro stabilito nell' anno 1748. ; ma i prezzi più discreti si raggiurarono sempre fra i ducati *trenta*, e *trentasei* pel carro del grano , e fra i *venti*, e *ventotto* per l' orzo ; ed i più alterati del grano non furono mai maggiori di quelli dell' anno 1755., quando la *Voce* fu stabilita per ducati *quarantatré*, ed *un tarì* a carro , che corrisponde a carlini *dodici* a tomolo ; l' orzo poi nell' anno 1754. ebbe il prezzo più alto di ducati *trentuno*, ed *un tarì* a carro , che corrisponde a carlini *sei e mezzo* a tomolo . In tutti quegli anni la Capitale , e le Provincie goderono una costante abbondanza ; onde la Real Clemenza volle meglio assicurare il sollievo degli Agricoltori, coll' avere più volte sospesa l' antica proibizione della vendita de' grani agli stranieri, permettendone particolarmente l' estrazione da' varj Porti delle Marine di Puglia ; ma per impedire le frodi pregiudiziali al Regio Erario, ed alla pubblica abbondanza , fece osservare esattamente le varie solennità introdotte dal Tribunale della Camera , quando volle moderare l' estesa autorità data a' *Mastri Portolani* del Regno colle antiche leggi de' SOVRANI ANGIOINI , che regolavano l' estrazione de' nostri prodotti pe' dominj stranieri . Furono perciò obbligati i Negozianti ad ottenere da quel Tribunale le particolari licenze , pagare lo stabilito dazio , distinto col nome di *Tratta*, spiegare il *Porto* , in cui far si dovea il carico del grano , il nome del Capitano , e la qualità del naviglio , destinato al trasporto ; e dopo queste solennità fu permesso ai *Mastri Portolani* , ed agli altri Ufficiali delle Marine il far eseguire la stabilita estrazione de' grani , col preciso incarico di non permettere il menomo aumento della quantità tassata .

§. 7.

§. 7. Lo straordinario sconcerto delle stagioni produsse nell'anno 1759. una generale scarshezza nella raccolta de' grani, e ne' piani della Puglia mancò la sussistenza degl' abitanti, alla quale fu provveduto col soccorso delle altre Provincie, e della Sicilia; perciò la *Voce* fatta dalla Dogana fu alterata fino a ducati *cinquantanove*, e grana *quaranta* per ogni carro di grano, che corrisponde a carlini *sedeci*, e mezzo a tomolo, e fino a ducati *quaranta*, e grana *ottanta* per ogni carro di orzo, che ricade a carlini *otto*, e mezzo per tomolo. I timori della fame, e le replicate lagnanze delle Comunità del Regno mossero i nostri Magistrati a sollecitare dal Glorioso MONARCA la rinnovazione degl' antichi ordini, dati per regolare le provviste annonarie, ed i particolari coattivi *Ratizzi*; ma quel Savissimo Principe conoscendo la intrinseca inefficacia di quegli espedienti, assicurò la comoda sussistenza de' Popoli, col moltiplicare la introduzione de' grani di Sicilia; tanto che fra la massima scarshezza della Puglia, i prezzi de' grani non oltrepassarono i carlini *ventuno*, e *ventidue* a tomolo. La nuova semina fu eseguita con maggiore impegno, e la sola felice apparenza della raccolta ridusse i prezzi ad un giusto livello. La *voce* dell'anno 1760. minorò il prezzo del grano a carlini *undeci* il tomolo; e l'altra dell'orzo a grana *quarantacinque*; anzi nell'anno 1762. fu minorata fino a ducati *trentuno*, e mezzo per ogni carro di grano, ed a ducati *sedici*, e grana *ottanta* per l'orzo; ancorchè ne' Piani della Puglia nello antecedente anno 1761. si fossero intieramente perduti i seminati, per la straordinaria ostinata siccità dell'Inverno, e di Primavera. I prezzi più alterati furono quelli di ducati *quarantuno*, e grana *quaranta* pe' l' carro del grano, e di ducati *trentuno*, e grana *venti* per l'orzo, stabiliti colla *voce* fatta nell'anno 1763., quando gli Agricoltori Pugliesi ebbero felice raccolta; ma da se sola non era bastante a supplire gli straordinarj bisogni della Capitale, e delle altre Provincie. Le generali disgrazie dell'anno 1764. non furono riparate cogl' espedienti delle provviste annonarie, e de' particolari coattivi *Ratizzi*, posti in esecuzione dai nostri Magistrati;

strati; anzi questi produssero quello straordinario aumento de' prezzi, che fece la ricchezza degl' Agricoltori Pugliesi, e risvegliò nelle altre Provincie l'impegno di accrescere la semina. Da quel tempo gli affitti delle terre private si sono ridotti in una maggiore riputazione, ed il prezzo delle fatiche campestri è notabilmente alterato; perciò il valore de' grani non si è mai ridotto all' antica ballezza. Ma i Negozianti della Capitale, ed i Sindaci delle Comunità del Regno, impegnati ad ottenere l'avvilimento de' prezzi, hanno più volte suscitati perniciosi allarmi, o per mettere in discredito i poveri Agricoltori, ed impegnare i Magistrati allo straordinario esame delle particolari *Voci* stabilite ne' varj luoghi del Regno; o per sostenere colla pubblica autorità gl' antichi espedienti delle provviste annonarie, e de' coattivi particolari *Rattizzi*. Fra queste private maliziose premure il libero commercio de' grani ha sofferta una perniciosissima scossa; e l' antico costume, di regolare que' contratti dal prezzo approvato colle *Voci* ha perduto il primitivo vantaggio, ed ha moltiplicato nel Foro il numero de' processi, per le continue liti, e questioni nate fra gli Agricoltori, ed i Negozianti su la esecuzione, o la riforma delle *Voci* medesime, o su l' adempimento della consegna delle derrate, o pel pronto pagamento del prezzo; tanto che fra la mala fede, e la malizia de' Contraenti, le Cabale de' Curiali, e l' estorsioni de' Subalterni, l'impegno del giusto aumento della semina è più tosto minorato, che cresciuto.

§. 8. Le terre di Puglia, o per la di loro naturale aridezza, o per la maggior forza de' raggi Solari, producono il grano di una qualità molto diversa da quello raccolto nelle altre Provincie montuose, o più lontane. Nel commercio di questa derrata, i primi sono distinti col nome di grani forti, e duri, detti volgarmente *Saragolle*, e gli altri si chiamano dolci, o bianchi col particolare nome di *Majoriche*, o *Carofelle*. Questa diversità nasce assolutamente dalla particolare qualità del clima; giacchè per costante osservazione, fatta dai più accorti Agricoltori, i grani dolci, seminati nelle terre di Puglia, depongono in-

fensi-

insensibilmente la di loro primitiva qualità; ancorchè si usi l'attenzione di mutare spesso il seme, e di scegliere le terre più deboli. Dall'altra parte i grani duri, seminati ne' luoghi montuosi più lontani della Puglia, perdono insensibilmente quella qualità, ed acquistano una terza condizione. La stessa diversità si trova nella paglia; giacchè quella de' grani duri è sempre piena di una sostanza midolloso, per cui nel tempo della trebbia si deve con maggior fatica ridurre in minute parti per farla servire al sostegno degli animali; e l'altra de' grani dolci è tutta vuota, e priva di ogni midolla; onde senza rompersi è consumata da' cavalli; ma siccome questa nelle terre di Puglia acquista una maggiore sostanza, così l'altra la perde insensibilmente ne' luoghi più lontani. Si è pure osservato, che i grani duri riescono più perfetti, e più abbondanti nelle terre tenute a riposo, che nelle altre spollate dalla continuata coltura; perciò negli ultimi tempi si è moltiplicata anche in Puglia la semina de' grani dolci, che corrispondono con giusta abbondanza nelle terre già spollate dalla mancanza del lungo riposo. I grani duri non solo sono consumati nella panizzazione generale; ma sono necessari per la manipolazione de' *Maccaroni* di ogni specie, che si lavorano in molti luoghi del Regno, e specialmente nella Capitale, nella *Torre dell' Annunziata*, e in quella del *Greco*, e nella *Costa di Amalfi*, dove se ne fa un libero commercio, così pel consumo dei Popoli del Regno, che pel bisogno de' luoghi stranieri, che hanno acquistato il gusto di consumare quelle paste lavorate. Questo particolare facile scolo ha sempre facilitata la vendita di que' grani, ed ha moltiplicato l'impegno degli Agricoltori nel rendergli più perfetti colla coltura delle terre riposate, o colla diligenza di fare la scelta de' semi; tanto che da anno in anno la semina è cresciuta, anche ne' luoghi posti fuori del recinto del Real Tavoliere, dove colla coltura de' territorj saldi prima abbandonati al pascolo, anche i grani duri sono riusciti più perfetti, ed abbondanti.

§. 9. Ma sebbene questa diversa qualità de' grani abbia sempre avuta nel Commercio una costante variazione de' prezzi; pure

pure nel generale costume adottato nel Regno di regolare le vendite anticipate delle vettovaglie colle particolari *Voci* fatte da' Magistrati, o dalle Comunità colla coacervazione de' prezzi liberi delle Fiere, e Mercati de' designati luoghi, non si è soluta usare la necessaria distinzione della qualità de' generi, nè in Dogana fu mai secondato l'esempio dato dal Presidente Garofalo nell'anno 1706.; perciò gli agricoltori obbligati a consegnare i proprj grani al prezzo della *voce*, hanno abbandonata ogni diligenza di migliorare, e sostenere le perfezioni di quella derrata; ma si sono solamente impegnati a moltiplicare la quantità, ed a distinguere i grani duri da' dolci; giacchè i Negozianti più accorti, nell'anticipare il soccorso del danaro, hanno usata la cautela di spiegare il genere contrattato, e di convenire anche la minorazione del prezzo della *Voce* per la consegna de' grani dolci, e non di rado sono nate gravi controversie per definirsi la qualità de' grani contrattati. Dall'altra parte l'impegno de' *Maccaronari* per avere i grani duri della maggiore perfezione ha costantemente prodotto uno straordinario aumento ne' prezzi; ed i più accorti Agricoltori, non obbligati alle anticipate consegne, hanno procurato di rendergli sempre più perfetti per godere del giusto vantaggio de' prezzi; ancorchè nell'esserfi questi posti a confronto delle *Voci* stabilite, si siano riputati ingiusti, ed eccessivi; perchè non si è messa in calcolo la diversa perfetta qualità de' grani, che contribuisce sommamente al maggiore utile di chi deve ridurgli in pane, o in pasta lavorata. La maniera adottata in Puglia di conservare i grani nelle fosse, fatte a forma di pozzi, pregiudica grandemente la loro intrinseca perfezione; sebbene giovi a mantenergli per più anni: *Varrone* loda questo costume degli Spagnoli, e de' Cartaginesi, e spiega la diligenza usata di coprire il suolo di paglia, e di chiudere ogni forame per non farvi penetrare nè l'umido, nè l'aria, da cui nasce il gorgoglione, assicurando, che con questa diligenza era il grano conservato per cinquant'anni: parla nel tempo stesso de' granai elevati, fatti ne' Campi di Puglia, e delle spelonche sotterranee usate nella Cappadocia, e nel-

e nella Tracia. Il desiderio della lunga conservazione de' grani fece adottare in Puglia, ed in altri luoghi del Regno l'uso delle fosse; queste sono riuscite di una particolar perfezione nel Real Tavoliere, senza usarsi la prescritta diligenza di coprire il suolo colla paglia: ivi si conserva per più anni il grano senza corrompersi, ancorchè deteriori dalla prima perfezione, ed abbia minore spaccio, in confronto degli altri conservati ne' magazzini, o venduti nell'Aja dopo compita la trebbia; giacchè questi riescono sempre migliori, per la manipolazione de' *Maccaroni*. La particolare perfetta qualità delle fosse di Puglia non ha fatto mai abbracciare da quegli Agricoltori l'invenzione della stufa, usata con sommo vantaggio dall'*Abate Intieri* nelle Campagne di *Terra di Lavoro*, per assicurare la lunga conservazione de' grani: ma negli ultimi tempi si è nel Real Tavoliere preferito il vantaggio della qualità de' grani duri, all'impegno della conservazione; perciò si è ravvivato l'antico costume della dispendiosa costruzione de' magazzini, forniti di cassoni, fatti di tavole ben connesse, o intessuti di canne; giacchè si è veduto, che il grano resta per due, o tre anni difeso dall'umido, e dal gorgoglione, e conserva quella intrinseca perfezione, che tanto si ricerca da' *Maccaronari*.

§. 10. Il particolare facile scolo de' grani duri ha sempre sostenuta in Puglia la semina collo spirito di un vantaggioso commercio, e non colle regole della meschina privata economia; perciò in ogni tempo i Cittadini più distinti, e le stesse Comunità Ecclesiastiche hanno promossa, ed accreditata quella industria, procurando gli affitti delle terre Fiscali, o degli altri Fondi privati; ma o per le vane idee di un nobile rango, o per la piacevole vita oziosa, e contemplativa, la cura, e la direzione delle più vaste masserie si è sempre abbandonata ai soli mercenarj *Fattori*, e *Curatoli*, che si usavano in quelle Provincie ne' tempi de' nostri SOVRANI ANGLOINI, quando la semina de' territorj Fiscali si facea per conto del Regio Erario. La particolare economia rurale, osservata in quelle masserie, non ha mai favorita la Popolazione; giacchè tutti i la-

T. III.

G g

vora-

voratori impiegati alle varie fatiche campestri, si sono sempre mantenuti nel vero stato servile, obbligati a soffrire quella noiosa, e dura applicazione, pel solo discreto salario annale, o mensile, e col soccorso giornale di una quantità giusta di pane, oglio, e sale, senza godere la libertà di vivere in unione delle proprie famiglie; e colla legge di osservare uno involontario, ed impuro celibato. Questo barbaro costume ha reso più rare le nozze; giacchè le mogli de' faticatori delle masserie di Puglia non sogliono essere compagne delle noiose fatiche campestri de' mariti; ma si lasciano abbandonate nelle Città, dove divengono inerte, oziose, e dissolute, con sommo pregiudizio del costume, e della necessaria educazione de' Figli, che per lo più crescono senza religione, e senza l'amore della fatica. In queste circostanze per adempire ai necessarj coltivi di quelle vaste Campagne, debbono i *Curatoli* arrollare in ogni tempo dell'anno gli operarj dalle genti concorse dalle altre Provincie, senza poterne esaminare l'abilità, ed il costume; perciò spesso si sono scoperti poltroni, viziosi, o delinquenti, e non di rado la pubblica sicurezza, e quiete de' buoni Cittadini è stata violata da quella colluvie di gente, che nella vasta estensione delle disabitate campagne di Puglia trovava la facilità di eseguire ogni malvaggio disegno. Ma la bassezza degli usati salari, la non rara ubertà delle raccolte, la facilità della vendita de' grani, e l' giusto favore de' prezzi, hanno sempre sostenuta l'industria della semina, ed ispirato nell'animo de' più ricchi l'impegno di rendere più vaste, ed estese le loro masserie; anzi pieni di un particolare spirito di ambizione, hanno creduto, che quando la semina non si faccia in molte centinaia di versure, non convenga di esercitarsi per conto di un ricco particolare, o di una Comunità Ecclesiastica; ma sia solamente adattata alla condizione de' vili, e comodi Contadini. Non hanno però mai considerato, che il solo stimolo del moderato salario non era bastante ad impegnare que' rozzi *Curatoli* nella necessaria diligenza di esaminare, e conoscere la diversa qualità delle terre coltivate, e la influenza del clima; perchè i mercenarj,

ed

ed ignoti lavoratori si adattassero a faticare , secondo le varie circostanze del tempo , e del luogo ; ed ogni operazione si facesse secondo le più esatte regole della coltivazione . Oltre a ciò nelle masserie più vaste non è sempre facile di unire il corrispondente numero de' lavoratori , e degli animali , per usare la diligenza di non far durare agli stessi buoi la fatica dell'intera giornata ; giacchè la qualità di quelle terre ha bisogno di una forza maggiore . Spesso una male intesa parsimonia ha fatta credere utile , e regolare la minorazione de' buoi , e degli operarj ; onde la semina , e gli altri coltivi o non si fanno colla dovuta attenzione , o non si adempiscono nella stagione più propria per quello austo clima ; tanto che la ubertà delle raccolte delle vaste masserie non è mai eguale alle altre de' campi più limitati dove si sogliono mettere i cavalli a tirare l'aratro in vece de' buoi . La costante esperienza ha dimostrato , che l'utile si minora in ragione inversa della estensione della semina .

§. 11. Questi ragionevoli calcoli non sono ignoti agli ambiziosi Pugliesi ; ma per non pregiudicare il loro rango , ed assicurare l'utile dell'industria , hanno procurato di unire la semina , colla cura delle greggi ; perchè potessero vicendevolmente sostenerle , e vantaggiarle , o col beneficio del concime , o col minorare la spesa de' pascoli , o coll'assicurare il soccorso degli animali necessarj alla coltura , ed alla trebbia . Oltre a ciò la facilità di unire in quelle vaste masserie gli operarj , che costantemente vi concorrono dalle Provincie più lontane , rende meno dispendiosa la coltura de' campi più estesi . Quelli non si pagano a giornata , ma a mese , o ad anno , ed il salario si ragguaglia fra i ducati venticinque , ed i trentasei pe' lavoratori mantenuti nell'intero anno ; e fra i caslini venticinque ai quaranta per gli altri condotti a mese ne' tempi della semina , e politura de' campi , o nell'altro della trebbia . I soli *feminatori* , che debbono essere molto abili a spargere i semi con una giusta egualità , ricevono il maggiore stipendio di ducati sei , o sette al mese , pel solo tempo della semina . Per assicurare la messe si suole per antico costume

anticipare il danaro a quei particolari delle altre Provincie, che coll'approvazione delle Comunità uniscono le persone atte a quella fatica, e formano delle numerose compagnie per condurle nel tempo opportuno in Puglia a raccogliere le biade: questi capi sono distinti col nome di *Antenieri*, ed il Vicerè CONTE DI MIRANDA colla Prammatica pubblicata in febbrajo dell'anno 1588. stabilì rigorosa pena corporale, tanto contro di quelli, che riceveano il danaro senza unire le designate compagnie, quanto contro de' particolari operarij, arrollati per quel mestiere, che non adempivano alla promessa, o fuggivano da' campi assegnati per la mietitura. La spesa di questa gravissima fatica fuole tassarsi fra i carlini *quindici*, e *diciotto* per ogni versura, o fra le grana *venti in venticinque* a giornata; perciò oltre delle unioni fatte da' più diligenti, concorrono costantemente in Puglia verso gli ultimi giorni di Maggio molte compagnie volanti di Mietitori, per occuparsi a quella fatica, che nello austo clima si fa sempre con anticipazione, dandosi luogo agli stessi operarij di servire varie masserie, situate in diversa distanza, per poi trovarsi pronti alla messe de' luoghi montuosi, dove le biade maturano molto più tardi. Il maggiore risparmio dei Massari di Puglia dipende dalla generale parsimonia del vitto costantemente osservata in quelle campagne; giacchè alla giornaliera distribuzione del pane, oglio, e sale, nel tempo della messe, e della trebbia si aggiugne solamente una discreta quantità di vino, una porzione di formaggio, o ricotta salata, non minore di un rotolo a persona, degli agli, e delle cipolle. Anzi i Mietitori pagati a versura debbono contrapporre al salario il prezzo del pane ricevuto; ma siccome questa frugalità rende i corpi più robusti, e più costante la fatica; così nelle altre Provincie, dove le sole spese del vitto giornaliero, dato ai mietitori, ed agli altri operarij, eguagliano, e forse superano i moderati salarij della Puglia, le fatiche campestri si fanno a guisa di gozzoviglie; onde fra la smoderata crapula gli stessi operarij divengono lenti, ed inetti.

§. 12. A sostenere l'ambizione de' Massari Pugliesi ha molto

to

to contribuito quella particolare economia rurale, e l'unione delle terre Fiscali alle altre particolari vaste masserie: giacchè in Dogana non fu mai adottato l'ottimo precetto politico, dato da *Aristotile* per dividere con giusta proporzione le terre destinate alla coltura; perchè si moltiplicassero gli Agricoltori, e fosse impedita la smisurata estensione de' campi privati, conosciuta sempre contraria alla ubertà delle raccolte, ed al vantaggio della Nazione. Per minorare questi pregiudizj, pensò il saviissimo Marchese *D. Bernardo Tanucci*, Ministro di eterna memoria, di promuovere la divisione delle vaste masserie, che prima si coltivavano a spese degli aboliti *Gesuiti* ne' Feudi di *Orta*, *Ortona*, e *Stornara*: le costanti di lui premure impegnarono l'ottimo SOVRANO a proteggere, e facilitare il nuovo piano delle censuazioni; onde con grave dispendio furono nell'anno 1774. divise quelle terre, e situate le cinque colonie di *Orta*, *Ortona*, *Stornara*, *Stornarella*, e *Carapella*, composte da quattrocento, e dieci Famiglie di poveri Agricoltori. Si diede a ciascuno la casa rurale per l'abitazione, e dieci versure di terra per la semina, censuate per ventinove anni colla moderata pensione di carlini *diciotto* a versura: si accordò il pascolo delle *Mezzane* per tutti gli animali necessarj alla coltura, col pagamento della Fida corrispondente al prezzo di ducati *cinquanta* per ogni carro. Per abilitare quella meschina gente ad intraprendere con fervore la coltura, fu dalla Real Munificenza soccorsa di animali, istrumenti rurali, e vittovaglie, coll'obbligo di pagarne il prezzo fra cinque anni: Con questi ajuti fu cominciata, ed eseguita con fervore la semina; tanto che nel primo anno con somma facilità tutti pagarono l'affitto delle terre, e la Fida degli animali; ma siccome i fondi divisi, e distribuiti a sorte, non erano tutti della stessa qualità; ed i coloni ammessi non poteano riuscire egualmente diligenti; così la ubertà della raccolta non fu eguale per tutti, e molti ebbero bisogno di nuovi soccorsi per continuare l'industria. La persona destinata alla direzione di quelle nuove colonie, col nome di Governatore, credè di assicurare col rigore l'esazione degli anticipati soc-

foccorfi, e dell'affitto delle terre coltivate, e delle *Mezzane*; tanto più, che la maggior sua mercede dipendea dalla quantità del danaro che riscuoteva; ma essendo fra gli sconcerti delle stagioni, e la scarsità delle raccolte cresciuta l'impotenza di quei nuovi coloni, non fu dall'incaricato esaminata la vera origine di quel male, per distinguere il disgraziato dall'inetto, o vizioso; e per implorare dalla Real Munificenza una maggiore dilazione al pagamento de' debiti, o qualche nuovo discreto soccorso. Le di lui premure furono dirette a privare indistintamente del beneficio della censuazione tutti que' coloni, che non avevano adempita alla soddisfazione del debito, nè avevano maniera di assicurarla. Forse il vantaggio goduto nella vendita degli erbaggi delle *Mezzane*, e la facilità, e la sicurezza dell'esazione de' prezzi, fece credere allo stesso Governatore, che fosse di maggior utile riserbare all'uso del pascolo le terre prima destinate per la semina; ma la provvida cura del nostro Glorioso MONARCA ha voluta sostenere costantemente la coltura di quelle terre, ancorchè le due colonie di *Ortona*, e *Stornara* si trovassero quasi interamente distrutte, colla eseguita espulsione degli impotenti debitori.

§. 13. I danni dell'ambiziosa estensione della semina, in alcuni luoghi di Puglia, si sono posti in calcolo dalla gente più savia; e molte ampie masserie si sono a poco a poco ridotte ad un più discreto limite: ma il maggior vantaggio prodotto dal clandestino commercio de' pascoli privati sostiene sempre più il vero ostacolo dell'aumento della semina; giacchè gli ecclesiastici possessori delle più vaste tenute, e gli altri potenti particolari, o le Comunità stesse, sono sempre ripugnanti a dividere in discrete porzioni gli affitti di quelle terre, che nella stretta osservanza delle leggi della Dogana, dovrebbero essere unicamente occupate colla semina. Il privato utile prodotto dalla ingiusta alterazione dell'antica ragionevole economia, ha fatto il maggior danno dell'Agricoltura; e sebbene in alcuni luoghi si siano contentati i poveri coloni, di pagare a prezzi molto eccessivi la libertà di seminare le terre,

re, che ingiustamente si tenevano riserbate al pascolo degli animali; pure, fra la scarshezza della raccolta, e'l grave peso degli affitti, spesso sono caduti nell'estrema miseria, ed hanno abbandonata l'Industria. Dall'altra parte in quei luoghi di Puglia, dove gli Agricoltori o hanno goduto il diritto civico per la coltura de' Demanj de' Baroni, o delle Comunità, o hanno trovata una giusta moderazione nel prezzo annuale degli affitti, la barbara economia delle vaste masserie si è corretta; la semina si è molto migliorata, e con vantaggio universale della Nazione si è accresciuta: i coloni si sono addestrati ad usare l'aratro coi cavalli, ed a mantenere i buoi colla paglia, o col fieno, e le *Mezzane* in alcuni luoghi si sono anche ridotte a coltura, ed in altri si vendono a' *Locati* per uso di pascolo in manifesto dispreggio delle leggi della Dogana. Ma in quei luoghi, dove gli antichi vasti Demanj si trovano divisi, o occupati fra i più potenti Cittadini, o riserbati ad uso di pascolo, non si è ottenuto il giusto aumento della semina; perchè i poveri Agricoltori o non hanno trovate a prezzo discreto le terre, o sono stati contraddetti nella giusta loro impresa. Se i Ministri destinati al governo della Dogana potessero con maggior libertà impedire il clandestino commercio de' pascoli privati, ed obbligare i possessori Ecclesiastici, o le stesse Comunità a dividere in discrete porzioni quei fondi, per fargli coltivare da' Cittadini più diligenti, ed industriosi, la semina sarebbe in Puglia generalmente aumentata, senza pregiudicarsi la Pastorizia; e coll' universale vantaggio della Nazione, e del Regio Erario sarebbero mantenute nel più perfetto equilibrio quelle due utili primitive applicazioni.

§. 14. Nell' austo clima della Puglia varie inopinate sciagure privano gli Agricoltori del frutto delle loro fatiche, anche nel tempo più vicino alla raccolta. La siccità è molto frequente in que' luoghi, e non di rado passano molti mesi, senza che vi cada una generale abbondante piovà; giacchè i venti, che con troppo empito vi soffiano, e la lontananza delle montagne, dissipano con molta facilità le nubi, ed
i va-

i vapori ; onde spesso i seminati hanno per mancanza di umore perduta la forza vegetativa . La maggior parte di quelle terre ha un più preciso bisogno di essere inaffiata colle piovve, per la loro naturale, e straordinaria aridità . Queste sono distinte col nome di *Raditi dolci*, o *amari* ; i primi si credono più perfetti per la semina ; ma tutti e due hanno maggior bisogno dell'umido, più nella Primavera, che nell'Autunno . Le altre terre più forti, distinte col nome d'*Ischie*, divengono egualmente aride per la forza del Sole ; nè mai restano a sufficienza inaffiate dalle piccole piovve, ed hanno bisogno di acque più copiose per resistere più facilmente alla scarrezza degli umori della primavera . Se le piovve dell'Autunno non sono abbondanti, la semina riesce sempre difettosa ; giacchè coltivandosi la terra dopo bagnata nella sola superficie, l'unione dell'umido col secco corrompe il seme, e fa contrarre vizio alla terra medesima: le piccole acque sono allora più dannose della stessa siccità; perchè dopo posta in moto la vegetazione del seme, la tenera pianta non può poi germogliare, senza il giusto alimento, che riceve dalla terra, perfettamente inaffiata, ma resta estinta nel nascere ; male, che si chiama comunemente *Muca* . All'incontro quando il seme cade nella terra arida, e secca, si conserva illibato, e la vegetazione non si mette in moto fin tanto che non cadono le acque copiose . I più accorti Agricoltori hanno sempre procurato di evitare questi danni coll' eseguire la semina fra la metà di Ottobre e gli ultimi giorni di Novembre, ancorche cadessero abbondanti piovve fra il fine della state, ed il principio dell'Autunno ; giacchè allora la forza del Sole, col facilitare la riproduzione delle piante selvagie, impedisce la regolare vegetazione dei semi buttati dagli Agricoltori .

§. 15. I varj Fiumi, che scorrono ne' piani della Puglia, restano intieramente aridi, e secchi nella maggior parte dell'anno ; se mancano le acque, dell'Autunno sono scarsi di umore nell'Inverno medesimo, a segno di non poterli usare la diligenza di inaffiare i Campi nel tempo del maggiore bisogno . Lo stesso avviene nella siccità della Primavera : hanno quelli la vera
natu-

natura di torrenti; il corso dell'acque non è sempre regolare, nè tutte giungono al mare; ma quando le piove sono copiose i territorj restano con facilità inondati, e sommersi; ed in qualche luogo si formano, nella stagione più calda, Stagni perniciosi. L'utilissimo Piano dell'impiego de' *Forzati*, che con rara felicità di eloquenza, con profondità di pensieri, e vero amore patrio si è umiliato al SOVRANO dal Marchese *D. Domenico Grimaldi*, potrà liberare i Pastori dal danno delle inondazioni; gli abitanti della corruzione dell'aria; e coll'uso de' Canali irrigatorj assicurare l'abbondanza delle raccolte, col livellare il corso di que' torrenti saranno impediti, o minorati gli eccessivi allagamenti, che nelle straordinarie escrescenze delle acque distruggono i pascoli, nelle *Locazioni* di *Casalnuovo*, e di *Arignano*, scorrono il *Celone*, il *Vulcano*, e la *Salzola*. Queste acque si uniscono al *Candelaro*, che forge assai meschino fra le alture di *Torremaggiore*, e *Civitate*; e dopo breve corso si perde ne' piani di *Versentino*, e nelle *Pagliete* di *Manfredonia*, dove le acque sono divise in due Laghi, ridotti ad uso di pesca. Il *Cervaro*, e la *Carapella* scorrono quasi nel centro del Real Tavoliere, e giungono fino al mare: questi vengono dalle Montagne più basse del *Principato*, posto fra mezzogiorno, e ponente; ma siccome per la siccità spesso interrompono il solito corso, così ne' tempi piovosi, le acque si avanzano al segno di allagare i Territorj del Fisco, e de' privati, e di formare perniciose paludi: oltre del famoso lago di *Salpi*, sostenuto col restringere le acque della sola *Carapella*. Per essersi dai Ministri della Dogana tollerato, che qualche diligente particolare riparasse con argini, e fossate i proprj fondi, spesso le acque hanno deviato dall'antico corso, e le inondazioni sono divenute più perniciose. Il Fiume *Ofanto*, povero di acque nel suo lungo corso, cresce nelle stagioni piovose, al segno di uscire dal proprio alveo; ed allorchè si trova più vicino al mare inonda con facilità le Campagne. Gli allagamenti straordinarj devastano i seminati; ma le irrigazioni regolate a norma del bisogno assicurano l'ubertà delle raccolte. Il limo, che dalle inondazioni si lascia ne' prati pro-

T. III.

H h

duce

duce nell'erbe una occulta qualità contagiosa; e se non sono ben lavate dalle posteriori piove, ed asciugate dal sole, le pecore, che le consumano vanno a perire, pel male contratto ne' polmoni, distinto col nome di *Visciola*. Colla irrigazione fatta nella fine della Primavera, o nella State, si assicura la produzione del fieno necessario al sostentamento delle vacche, e delle giumente; e si supplisce alla siccità dell' Autunno. Queste costanti osservazioni, fatte nel particolare clima della Puglia, hanno persuasi i Pastori più diligenti ad abborrire i pascoli abbondanti de' luoghi bassi, ed umidi, esposti alle inondazioni; ed a ricercare con premura gli altri più scarsi de' luoghi aridi, ed asciutti, dove il particolare intrinseco sapore dell'erba moltiplica il nutrimento delle pecore; hanno pure impegnati gli Agricoltori a moltiplicare la semina de' Territorj più vicini al corso de' Fiumi, per avere il comodo d'irrigare i Campi ne' tempi della più ostinata siccità.

§. 16. Nella Primavera sono i femminati della Puglia esposti più degli altri al danno delle gelate; giacchè trovandosi molto cresciuti per la dolcezza del clima, la subitanea mutazione del tempo, frequente in quella stagione, e la neve, che persiste, o sopravviene nelle montagne, che circondano que' vastissimi piani, produce un nuovo straordinario freddo, che distrugge i femminati. Le fredde brine, quando il Sole è più ardente, ed i venti non soffiano con giusta empito, nuocono a quelle Campagne. I femminati vicini alla maturità ricevono pure gravissimi danni dalle improvvise piove, che sogliono cadere in quella stagione; la immediata subitanea mutazione del tempo, che dissipa le nubi, espone quelle tenere piante a' fervidi raggi del Sole, per cui le spighe restano disseccate, e i granelli divengono smilzi, e mal formati; danni distinti col nome di *Refina*. I fervidi venti del mezzogiorno, che dominano in quelle contrade, sono anche perniciosi, e contrarj alla perfetta maturità delle biade; tantochè quasi in ogni anno minorano l'ubertà del raccolto. Questi danni non sono mai eguali in tutte le terre; giacchè le gelate fan-

no

no sempre maggiore impressione ne' seminati delle terre leggiere, distinte col nome di *Raditi*: le *Resine* nucono maggiormente alle tenere piante delle terre più forti, chiamate *Ischie*, dove l'abbondanza dell'umore resta con quella straordinaria mutazione, più facilmente disseccato: ma la buona coltura dell'una, e dell'altra terra, spesso contribuisce a minorare il danno di quelle inopinate disgrazie. In alcuni luoghi sogliono gli Agricoltori più diligenti usare la irrigazione de' seminati nella stagione di Primavera; ma questi campi restano maggiormente esposti ai gravi danni della *Resina*.

§. 17. I *Bruchi*, insetti totalmente ignoti nelle Province montuose, e più temperate, hanno in ogni età distrutti, e desolati nella Puglia i Campi interi, anche ne' tempi più vicini alla messe. Il Savio IMPERATORE FEDERICO II., avvertito de' gravissimi danni prodotti ne' seminati di Puglia, da que' perniciosi insetti, stabilì con una sua particolare legge dell'anno 1231., che ogni Agricoltore, nel tempo della inondazione de' *Bruchi*, dovesse la mattina prima di uscire il Sole raccogliere quattro tomoli per presentargli al Magistrato, che dovea fargli bruciare. Dal Vicerè DUCA DI ALCALA' nell'anno 1562. si diedero, con una particolare Prammatica, varj regolamenti per liberare le Campagne, ed i seminati da' gravissimi danni ricevuti da' *Bruchi*, e per impedire la di loro moltiplicazione, che si faceva ne' luoghi saldi. I Ministri destinati al governo della Dogana usarono sempre una particolare diligenza, per ottenere la estirpazione di que' perniciosi insetti, senza devastare i territorj saldi destinati al pascolo delle pecore; ma o per la poca diligenza dei Subalterni destinati per la esecuzione, o per lo generale avvilitamento dello spirito dell'Industria, o per la solita inefficacia degli ordini penali, la moltiplicazione di quegli perniciosi animaletti non fu mai impedita, e gli espedienti proposti nella Prammatica del DUCA D' ALCALA' riuscirono poco efficaci; onde spesso quelle Campagne furono interamente desolate, con gravissimo danno del pubblico, e del Regio Erario. Nell'anno 1758. comparvero nuovamente quegli insetti: il Presidente

H h 2

D. An.

D. Antonio Belli, che governava la Dogana, usò una particolare diligenza, per ottenere la loro estirpazione, o col mezzo de' Porci, che sono per naturale istinto portati a devorargli, rintracciando gli ovaï nascosti sotto terra; o col beneficio del fuoco. Ma perchè queste disposizioni restassero eseguite, non fu contento di destinare i soli subalterni; volle, che in ogni Comunità si eligessero i particolari Deputati, che doveano invigilare particolarmente alla esecuzione più esatta; si ordinò, che la spesa si fosse fatta dalle Comunità medesime, per poi ripartirsi fra tutti i possessori di masserie, vigne, orti, e giardini. La particolare diligenza del Presidente *Belli* liberò la Puglia dal flagello de' *Bruchi*, ed estinse quasi interamente i loro ovaï; tanto che non si sono più moltiplicati a segno di nuocere. Ma negli ultimi tempi essendo cresciuti nelle Provincie di *Bari*, *Matera*, e *Lecce*, la provvida cura del nostro Glorioso SOVRANO volle, che quei Magistrati s' impegnassero alla estirpazione, coll' usare gli espedienti più efficaci, e specialmente quelli praticati dal Presidente *Belli*; ed ordinò, che le spese si facessero dal Regio Erario, con accordare anche particolari gratificazioni a quelli, che usavano maggiore diligenza nella distruzione degli ovaï; tanto che quei perniciosi insetti non si avanzarono mai nel Real Tavoliere di Puglia, e furono dissipati nelle altre Provincie.

§. 18. I Topi, o fiano *Sorci*, non sono meno perniciosi a' seminati di Puglia: questi animalletti crescono con somma facilità in quei piani, dove l' estensione de' luoghi saldi, ed incolti rende più facile, e sicura la loro moltiplicazione, fatta nelle viscere della terra, in cui sogliono partorire, ed allevare i piccioli figli, senza essere distrutti, o perseguitati dall' aratro, o dalla zappa, che non vi penetrano. Ma i più diligenti Agricoltori hanno preso l' espediente di mantenere nelle loro masserie gli operarij addestrati ad usare particolari ordigni, che si sogliono situare nel punto, in cui i territorj coltivati, si trovavano contigui a' Saldi, affinchè quegli animalletti vi restino inceppati, e presi, prima di devastare i seminati. Dopo che questa

sta diligeuza si è resa più comune, e costante, la quantità de' *Sorci*, si è molto minorata, ed il danno della Campagna si è reso meno sensibile, e più raro; ancorchè siasi per costante esperienza veduto, che fra il breve giro di pochi anni la loro moltiplicazione si rende sempre maggiore. Gli operarj addetti alla persecuzione non ricevono il solo piccolo salario annale, o mensile; ma sono pagati secondo il numero de' *Sorci* presi coi soliti ordigni, che in alcuni tempi giungono ad un numero eccessivo; perciò usano maggiore diligenza, per rendere ricca la caccia di quegli animalletti: e le spese, che si fanno per questa necessaria diligenza sono state sempre le più utili nelle vaste masserie di Puglia. Nelle altre Provincie montuose, o più coltivate, queste sciagure o sono ignote, o sono molto rare; tantochè gli Agricoltori, esentati da quelle straordinarie spese, compensano in qualche parte le altre più eccessive, che fanno pel lauto vitto giornaliero dato agli operarj. Non sono ivi molto estese le masserie; ma perchè l'industria della semina è più generale fra gli abitanti, che con diversa economia l'esercitano, o colla qualità di coloni parziarj, o come conduttori, o in forza del diritto Civico acquistato nelle terre demaniali; perciò i prodotti sogliono essere più abbondanti, ed a proporzione della maggiore facilità dello scolo, l'industria si vede più estesa, e sollevata.

§. 19. Negli altri luoghi del Regno, dove la lontananza della Capitale, e della Marina, o la mancanza de' sicuri Porti, rende più difficile l'interno, e l'esterno commercio de' grani, e delle altre civaje, l'industria della semina si vede ristretta fra le mani de' soli miseri coloni parziarj: la cura principale si usa per la moltiplicazione del *grano d'India*, che si consuma generalmente da' Lavoratori, e corrisponde con maggiore ubertà, tantopiù che la particolare attenzione usata nella coltura di quella pianta straniera, giova poi alla semina de' grani. Ma i Campi più estesi non occupano ivi la decima parte delle più piccole masserie della Puglia; nè gli Agricoltori s'impegnano ad ampliare quella industria, che si esercita colla sola premura di
non

non lasciare oziosi, ed inetti tutti gl'individui della propria famiglia, senza escluderne le femine, che non sono addestrate ad altre manifatture, e si occupano con piacere nelle varie fatiche campestri. La popolazione è più sparsa per le Campagne, che ristretta nelle Città, e terre più colte; e la mancanza del diritto di proprietà viene supplita dalla colonia parziaria, e dall'abborrimento, che hanno i ricchi particolari, e gli Ecclesiastici da quella Industria. Tutti i diversi coltivi sono regolati dalla sola diligenza del capo della famiglia; e quando le circostanze della stagione, o lo stato de' seminati richieggono maggiore numero di operarij, questi, o sono condotti col salario giornale, o sono suppliti dagli altri Contadini, che concorrono volentieri a coadiuvare i proprij compagni, per poi ricevere il giusto compenso di altre eguali, o simili fatiche. In tutti questi luoghi l'aumento, e la felicità della femina, è sempre dipeso dalla libertà del commercio di quelle derrate, e dal giusto favore de' prezzi; giacchè quando lo straordinario avvilitamento de' modesti ha, fra la stessa abbondanza, reso infruttifero il gran capitale della fatica, la coltura delle terre o si è intieramente abbandonata, o la femina si è con languidezza eseguita, col solo spirito di provvedere alla propria misera sussistenza. Spesso molti Contadini avviliti dalla miseria, e dall'ozio, si perdono fra le crapule, e le gozzoviglie delle Città, o Terre più popolate, ed abborrendo lo stato conjugale, divengono ladri, e malvaggi, nè temono il rigore delle pene; anzi credono di assicurare una più comoda sussistenza nelle Galere o ne' Presidj, dove sono per lo più condannati pe' commessi delitti. Ne' luoghi freddi, e montuosi, la femina non è stata mai ristretta, o impedita dal contorfo delle greggi, ma dalla stessa mancanza dello scolo de' prodotti, o dalla naturale insuperabile sterilità delle terre, la quale spesso si è minorata dal continuato pascolo delle pecore, che nella stagione estiva non sono mantenute ne' ristretti ovili. La vera felicità de' Popoli del Regno, e la ricchezza del Regio Erario si è sempre sostenuta col giusto equilibrio della Pastorizia, e dell'Agricoltura, regolato provvidamente dalla diversa

verfa qualità del clima, e della natura delle terre, fecondo il favio precetto di *Virgilio*, fpiegato in due diverfi luoghi della fua *Georgica*.

*At prius, ignotum ferro quem scindimus aequor,
Ventos, & varium Ceti perdiscere mores
Curis fit; ac patrios, cultusque, habitusque locorum:
Et quid, quæque ferat regio; & quid quæque recuset.*
L. 1. v. 50.

Nec vero Terra ferre omnes omnia possunt.
L. 2. v. 109.



HA il Re inteso con sommo suo rammarico per mezzo di ricorsi, che gli son pervenuti, ch'essendo stata inondata dalli Bruchi la maggior parte de' territorj delle Provincie della Puglia, cioè di Matera, Lecce, e Bari, con essers' inoltrati sino nel Tavoliere di essa; in vece di apprestarsi que' rimedj, che in somiglianti casi è stato solito adoprarli, siasi con riprensibile negligenza, da chi presiede al governo di esse Provincie, non solo trascurato di accorrere al riparo, allorchè conveniva, e poteasi dare, lasciandolo in abbandono sino al segno d'esserli in detti Territorj formati gli Ovai di tali perniciosissimi Insetti, ma anche col far giungere l'indolenza al punto di non rassegnarsene nemmeno la notizia a S. M.

Dovendosi quindi riguardare questo assunto come interessantissimo per lo Stato, e per li Popoli, e ad oggetto di allontanare la desolazione, che seco strascinerrebbe, il continuarli la sin'ora usata trascuragine; Ha la M. S. determinato, e comanda, che li Presidi delle cennate Provincie, e il Presidente Governatore di Foggia in ricever questo Regal Dispaccio, sentendosela tra di loro, si applichino colla massima sollecitudine, e cura a disporre, che per tutti que' mezzi possibili, che trovano opportuni, e che richiede la serietà, e urgenza del caso, si cerchi d'estirpar gli Ovai, ne' quali tal' Insetti han fetato, con valersi o de' Governatori locali, o de' soggetti, che credano a proposito, e destinar la Gente ne' rispettivi Paraggi, che sia esperta a praticarlo ora ch'è il tempo proprio, e prima di prepararsi le terre per la semina: Che concertino tra di loro, e vadano di accordo, nel dare tutte quelle disposizioni, che in uguali casi si sono sperimentate giovevoli, sia per mezzo degli aratri, sia coll'ajuto del fuoco, o in qualunque altra maniera, che si creda adattata, e propria a conseguire il bramato intento, con badarsi specialmente che al tempo stesso, in cui se ne procura la estirpazione da terreni, non si lasci di usar diligenze ne' luoghi di Spineti, di Cespugli, o boscosi, ove abbiano potuto radicarsi, acciò riparandosi per una via, non possan poi ripullulare per un'altra; con valersi anche per questi delle providenze più adattate, e corrispondenti.

Ed affinchè non si perda tempo, nè vi sia menomo pretesto ad eseguirlo per deficienza di danaro, S. M. dà gli ordini alli rispettivi Percettori di andar somministrando qualche somma a proporzione, che da Presidi venga richiesta, per sodisfarli le fatiche giornaliere della Gente, che vi sarà impiegata; Volendo la M. S., che oltre la mercede da darsi alla Gente, che si adatterà a questa operazione, qualora vi sia, e si trovi chi sappia impiegare l'opera sua con profitto maggiore, e renda vieppiù proficua la riuscita, e conoscano che sia degno, e meriti qualche straordinaria discreta gratificazione, lo dispongano per impegnar maggiormente gli altri a procurare l'estermio degli Ovai sudetti; a qual'oggetto senza perderli tempo in domande, o dubj, la M. S. intende, che soltanto gli si debba im-

impreteribilmente ogni settimana dar conto di quel che abbiano disposto, e siasi fatto, e del progresso delle providenze, con renderli S. M. risponsabili di qualunque ritardo, o trasgressione, che si possa sperimentare; Volendo ancora la M. S., che di qualunque novità, che succeda nelle Provincie, gli si vada rassegnando l'occorrente pel Canale, a cui compete. E siccome si vedrà successivamente a quanto ascendono tali spese, che per ora si dispongono di conto del Real Erario, e da chi dovranno rimborsarsi, così lo prevengo di suo Real ordine a V. S. Illustrissima, affinchè ne disponga per cotesta sua Giurisdizione il sollecito adempimento; sperando la M. S., che voglia impegnare tutto il zelo, ed efficacia a procurare il conseguimento di un fine così salutare, ed interessante. Napoli 10. Agosto 1780. -- Giovanni di Goyzueta -- Signor D. Filippo Mazzocchi.

IN conseguenza della Real determinazione, che comunicai a V. S. Illustrissima con Dispaccio de' 10. del corrente circa locchè doveasi eseguire per conseguirsi l'estirpazione degli Ovai, ne quali li Bruchi han fetato; essendosi alle Istruzioni, che V. S. Illustrissima ha rimesse, apposte alcune addizioni, per li luoghi Boscosi: le passo di Real ordine a V. S. Illustrissima, affinchè gli servano di regola nel disimpegno di detta importante commissione, che se le tiene appoggiata. Napoli 19. Agosto 1780. -- Giovanni di Goyzueta -- Sig. D. Filippo Mazzocchi.

*Provvidenze date nel 1758., e replicate in appresso dal fù Presidente
D. Antonio Belli, in quel tempo Governatore della Regia
Dogana di Foggia, per l'estirpazione de' Bruchi.*

IN primo luogo in data de' 14. Agosto 1758. fu ordinato, che si fossero eletti i Deputati per vedere dove i Bruchi avevano fetato; ciocchè suole accadere in Collinette secche, e petrose, fra la metà, e fine di Luglio. Ciò riconosciuto, si dovevano portare in tali siti i porci, i quali col grugno sogliono scuoprire, ed ingojarne il seme.

Ne' luoghi ne quali non si potessero avere i porci, o che questi non potessero operare per la durezza del terreno, si dovesse con zappulli scavare superficialmente, o sia per due in tre dita, e raccogliere le ova, le quali dovevano bruggiarsi, o seppellirsi, essendo tal'espedito il migliore, e più sicuro, per impedirne la moltiplicazione nell'anno vegnente.

T. III.

I i

Sic-

Siccome poi i semi, che rimangono sogliono sbucciare a 25. di Marzo, e principj di Aprile, così i Deputati di Campagna debbono invigilare a farvi attaccare il fuoco colla paglia, prima, che gli Insetti si rendessero atti al volo, quando poi fossero alquanto ingrossati, sicchè già volando scappassero; in tal caso si doveessero operare le Ragane (cioè certi lunghi, e larghi panni di tela) con cui coprendosi detti Bruchi (i quali per loro istinto sogliono unirsi, e formar come tanti travi) doveessero poi calpestarli, e batterli con scope da Operarj sufficienti, e finalmente anche sopra di tali Bruchi così schiacciati doveessero darli i porci, essendo questi soliti a divorarli.

Le spese poi da occorrere per lo bisogno anzidetto, doveessero farsi dalle rispettive Università, ratizzandosi tra Massari di Campo, e i Possessori di Vigne, Orti, e Giardini, senza escluderne i luoghi Pii. (1)

E come le sudette istruzioni furono soltanto adattate per la Puglia, dove raramante s'incontrano de' luoghi Boscosi, come vi sono nella Basilicata, in cui li Bruchi han fatto la loro maggior sede, e devastamento, si soggiugne che li Presidi debbano consigliare con Esperti, ciocchè debbasi fare per li terreni ingombri di Boschi, e Boscaglie, non nominati nelle cennate Istruzioni, siccome di passare alla Sovrana intelligenza, come dagli Esperti medesimi, si creda dover condurre l'estinzione de' Bruchi nel tempo, che correr deve, sino alla loro riproduzione, sia nell'Autunno, o nell'Inverno, per lo cavamento delle ova ne' diversi Paesi infetti, e con quale metodo per la differenza de' Terreni; come se non possono essere tutte cavate sino ad Aprile, in cui cominciano a nascere, qual modo tenerli per exterminarli nel tempo della loro vegetazione, in cui per due mesi essendo retili, si possano uccidere; acciò ugualmente si diffonda la loro più diligente ispezione, ed opra tanto salutare, sia prestata parimenti in tutt'i luoghi, dove abbiano lasciato traccia di loro exterminatrice riproduzione.

Si soggiugne inoltre, che non bastando di scarpellare la terra, dove sono spine, e fratte, nè potendo li Porci scavare, ove tali fratte, e spineti siano per ritrovarsi i nidi, in cui abbiano fetato; si debba in tutti li Spineti, e fratte sfalancare la terra, per ritrovare li nidi, e poterli col fuoco estirpare; tanto più, che lo sfalancar la terra gioverà infinitamente alla semina, ed anche per l'erba, perchè colle prime acque, che caderanno, si renderà più facile la semina, ed ove debba restare per uso d'erba, crescerà più facilmente.

CAP. XII.

(1) Coll'ultima clementissima Sovrana Determinazione il danaro si fece somministrare dal Reale Erario.

C A P I T O L O XII.

Della pena del disordine.

§. 1. **L**A necessaria unione degli Agricoltori , e de' Pastori, stabilita nella Dogana, dava motivo a continue particolari diffenzioni ; giacchè ognuno era impegnato di profittare a danno del compagno. Ma siccome i Pastori erano nella maggior parte dell'anno lontani dalle designate *Locazioni* ; così riusciva molto facile agli Agricoltori di estendere la semina , e restringere il pascolo , allorchè i primi erano partiti dalla Puglia. Per impedire questi pregiudizj , e sostenere lo stabilito equilibrio di quelle industrie , furono prima particolarmente limitate , e divise le terre , designate per la semina , dalle altre destinate al sostegno delle greggi ; ma dopo essersi , co' decreti della generale Reintegrazione dell'anno 1551. , fissata in ogni particolare Feado la quantità de' *Seminati* , delle *Ristorpie* , delle *Maggesi* , e delle *Mezzane* , si pensò di sostenere la stabilita economia , col proibire a' padroni de' territorj , ed ai coloni ogni eccesso , tassandosi la pena di *due* ducati a versura in beneficio del Fisco , l'emenda del danno a favore de' *Locati* , e la libertà di far pascerle dalle pecore le terre occupate . Questa proibizione fu solennemente pubblicata nell'eseguirsi gli stessi decreti : ma essendosi poi ampliata la semina cogli affitti delle terre Fiscali , fu in Dogana usata costantemente la diligenza di deputarsi in ogni anno varj Ufficiali , perchè coll'assistenza de' Pastori , e degli Agricoltori esaminassero lo stato delle Campagne , per far correggere qualunque eccesso , che si trovasse commesso nella coltura , e nella semina di tutte le terre designate : e per obbligare i trasgressori al pagamento delle stabilite pene , doveano gli Ufficiali compilare le giudiziali informazioni , per esaminarsi dalla Dogana . L' eccesso della coltura fu distinto col particolare nome di *disordine* , che comprende unicamente la temporanea occupazione

ne fatta colla semina, o coll' alterazione dell' uso delle terre assegnate; e la pena era costantemente allora esatta dopo emendato l' eccesso a favore de' Pastori. Ma per togliere ogni dubbio, nel celebre bando del Doganiere *Fabrizio de Sangro*, fu con maggiore chiarezza confermata l' esposta economia, e la pena fu accresciuta fino a ducati *sei* a versura, tanto se l' eccesso si commettea nella semina delle terre di *Portata*, distinte col nome di *Masserie Vecchie*, quanto nelle altre affittate dal Fisco col nome di *Masserie Nuove*, o nelle *Mezzane* assegnate pel sostegno de' buoi, confermandosi a' *Locati* la facoltà di far pascere i loro animali nelle terre occupate, o seminate.

§. 2. Non fu contento il savio Doganiere *Sangro* d' impedire la restrizione de' pascoli; ma per provvedere alla pubblica abbondanza de' grani, e delle altre civaje, volle collo stesso bando obbligare tutti gli Agricoltori di Puglia ad eseguire con ogni esattezza la coltura, e semina de' territorj designati, senza poterla per qualunque motivo abbandonare, così nelle masserie di *Portata*, che nelle altre affittate dal Fisco, sottoponendosi i trasgressori alla pena di ducati mille. Nelle posteriori leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA l' esposta economia fu espressamente confermata; ancorchè la pena dell' abbandono della semina si fosse ristretta per gli possessori delle terre di *Portata* nel solo caso, in cui si era per manifesto dolo trascurata la coltura, e posto in commercio l' uso del pascolo; perciò alla pena de' ducati *mille* si aggiunse l' altra della perdita dell' erba, che goder si dovea dagli animali de' *Locati*, senza crescerfi lo stabilito pagamento della Fida. Per dispensarsi a questa legge fu introdotta la pratica di mettere per qualche tempo in riposo quelle masserie; ma per la coltura delle terre Fiscali, siccome gli Agricoltori godeano la libertà di abbandonarle, quando le conoscevano poco fruttifere, così non fu mai permesso agli Affittatori di trascurarne la semina, per destinarle al pascolo delle greggi; anzi per impedire queste frodi, fu in Dogana usata la diligenza d' incaricare particolarmente gli Ufficiali sparsi per le *Locazioni*, perchè obbligassero gli Affittatori alla coltura delle terre affittate

tate dal Fisco, ed impedisse anche colla carcerazione de' Pastori il pascolo degli animali, con dovere nel tempo stesso ricevere le giudiziarie informazioni, per procedersi all'esazione della pena contro de' trasgressori. Questa particolare diligenza de' Ministri della Dogana, e la costante osservanza della privativa di distribuzione degli *Erbaggi Straordinarij*, sostenne fra gli Agricoltori Pugliesi l'industria della semina; ma per impedire la restrizione de' pascoli, fu dal Comune de' Pastori sempre sollecitata la spedizione degli Agrimenfori, e de' Subalterni per la generale misura de' femminati, così delle antiche masserie di *Portata*, che delle altre terre affittate dal Fisco.

§. 3. Dopo che per esecuzione degli ordini dati dal Monarca FILIPPO II. fu costantemente destinato a regolare l'economia della Dogana un Supremo Ministro del Tribunale della Camera, gli affitti delle terre Fiscali, e gli eccessi della coltura furono riserbati alla sola direzione di quel Supremo Tribunale; perciò fra i decreti generali raccolti dal Reggente *de Marinis*, si leggono le provvidenze date nell'anno 1597. per l'esazione delle pene di tutti gli eccessi verificati, così nelle masserie di *Portata*, che nelle terre concesse dal Fisco in affitto. Fu allora considerato esser maggiore l'eccesso commesso da quegli Agricoltori, che occupavano le terre Fiscali, oltre le quantità affittate; perciò furono condannati alla pena di ducati *sei* a versura in beneficio del Fisco, ed alla emenda del danno in favore de' *Locati*, tassato per altri carlini *venti* a versura; rilasciandosi in beneficio degli stessi Agricoltori il prodotto de' femminati, coll'obbligo di pagare al Fisco il solito prezzo dell'affitto. Per gli eccessi della coltura fatti nelle masserie di *Portata* la pena fu moderata a carlini *venti* a versura in beneficio del Fisco, ed altri carlini *dieci* furono assegnati a' *Locati* per l'emenda del danno; e per le *Mezzane* si stabilì la pena di carlini *venti* a versura pel Fisco, e di altri carlini *venti* per la rifazione del danno inferito a' *Locati*. I Ministri destinati al governo della Dogana non avevano altra facoltà, che quella di fare colla maggiore esattezza liquidare gli eccessi della

la

la coltura; ma il Comune de' *Locati* vedendo dilatata nel Supremo Tribunale della Camera la esecuzione delle stabilite pene, ed aumentata giornalmente la restrizione de' pascoli, fece particolare premura; perchè l'esame delle relazioni degli Agrimenfori si facesse dalla Dogana. Col decreto de' 12. Gennajo 1598. si restituì a quel Tribunale la piena facoltà di procedere alla condanna, ed alla esazione delle pene del *disordine* da que' coloni, che commettevano eccessi nella semina, e coltura delle terre di *Portata*, o nelle altre affittate dal Fisco, o nella designazione delle *Mezzane*, con doverli riscontrare di ogni atto lo stesso Supremo Tribunale della Camera.

§. 4. Per rendere più esatta la liquidazione degli eccessi della coltura, si diede al Doganiere *Marchese di Padula* la norma, con cui doveano procedere gli Ufficiali, e gli Agrimenfori destinati alla liquidazione degli eccessi: la commessione era costantemente eseguita ne' principj della Primavera, dividendosi fra i diversi Commissarj tutte le ordinarie *Locazioni* del Real Tavoliere: ogni Ufficiale avea il suo Scrivano, e'l Compassatore; ed i coloni, che aveano commesso il *disordine* doveano pagare prontamente le diete tassate per carlini *venti* al giorno al Commissario, *undeci* allo Scrivano, e *dodici* al Compassatore col suo ajutante. Nelle particolari Istruzioni date agli stessi incaricati, si spiegavano le solennità, con cui proceder si dovea alla misura de' seminati, la sollecitudine, e diligenza, che doveasi usare; perchè la quantità de' territorj, ed i limiti, designati negli atti della generale Reintegrazione, fossero verificati colla maggiore esattezza, per distinguerli le occupazioni de' territorj Saldi riserbati pel pascolo, e gli eccessi della semina fatti così nelle antiche masserie di *Portata*, che nelle altre terre affittate dal Fisco ad uso di coltura; o nella designazione delle *Mezzane*. Fu allora trascurata l'altra più importante diligenza, che riguardava la esecuzione della coltura; forse perchè col privato diritto della distribuzione de' pascoli, restava esattamente impedito il privato clandestino commercio degli erbaggi, ed era sostenuta l'industria della semina. Fra le posteriori confusioni della

della Dogana fu preterita l'osservanza degli esposti regolamenti; e la esazione delle pene del *disordine* dipendeva dal solo arbitrio de' Ministri di quel Tribunale; anche perchè la decadenza della semina non facea temere di eccessi nella coltura delle antiche masserie di *Portata*, le quali spesso col privato consenso de' Pastori restavano incolte, e con manifesto dispregio delle leggi di Dogana, si vendevano per uso di pascolo.

§. 5. Dall'altra parte la premura di accrescere gli affitti delle terre Fiscali fece adottare la equità di non esigere dagli Agricoltori la pena del *disordine*, sempre che dopo posto in chiaro l'eccesso, si presentava il memoriale per la rinnovazione dell'affitto. Questa pratica moltiplicava i danni del Fisco; perciò il Consigliere *Annibale Moles*, allorchè per la morte del Reggente *Galeota* passò a regolare gli affari della Dogana, volle con una diffusa relazione, della data de' 30. Maggio 1646. esporre al Vicerè, ed al Collaterale i gravi pregiudizj del Fisco, e 'l danno de' *Locati*, prodotti da quella abusiva pratica, contraria alle fondamentali leggi della Dogana, ma considerando la generale abiezione della Pastorizia, e dell'Agricoltura, propose di accordarsi ai Massari la dilazione di domandare gli affitti per tutto il giorno 20. di Gennajo, dopo del quale tempo si dovesse procedere alla generale misura de' seminati, coll'assistenza di qualche Ministro di autorità, per esigerli con rigore la pena del *disordine*, quando l'eccesso della coltura non era minore di un carro di territorio; giacchè allora non potea nascere dubbio della frode usata a danno del Fisco, e de' *Locati*; ma per gli eccessi di minore quantità, credè fosse bastante di pagare al Fisco il prezzo dell'affitto, ed a' Pastori l'emenda del danno. Questo parere fu discusso, ed approvato del Collaterale, e cogli ordini de' 9. Giugno se ne stabilì l'esecuzione; onde si facea in ogni anno procedere alla generale misura de' seminati, coll'assistenza dello stesso Supremo Ministro, destinato a regolare quel Real Patrimonio; ma secondo lo spirito degli antichi bandi, e decreti, erano i coloni condannati alla pena del *disordine*, alla emenda del danno de' Pastori, ed al pagamento delle diete a favore del Ministro,

stro, che assisteva, de' Subalterni, e degli Agrimenfori; perciò questo ultimo peso spesso era maggiore della stabilita antica pena.

§. 6. Nel trattarsi della riforma della Dogana, gli Agricoltori esposero le giuste doglianze per le gravezze ricevute con quella nuova pratica; il Vicerè D. PIETRANTONIO DI ARAGONA persuaso, che l'avvilimento della semina era molto dannoso al pubblico, colla Prammatica dell'anno 1668., diede varj regolamenti, per liquidarsi gli eccessi della coltura, e per la esazione delle pene del *disordine*, e per la tassa delle diete; ma perchè fossero quelle meno gravose, stabili doverfi per l'avvenire incaricare di quella commissione i Ministri inferiori della Dogana, o altre persone d'integrità, e di soddisfazione del Presidente Governatore, lasciandosi nel di lui arbitrio di assistere personalmente alla misura ne' casi particolari, ne' quali o per le istanze delle Parti, o per altre circostanze lo stimava necessario. Forse allora fu abolito l'antico sistema di assegnare a' Commissarj, Subalterni, ed Agrimenfori le diete, a proporzione del tempo consumato per la misura; ma nella giusta idea di essere quel pagamento una parte dell'antica pena, la tassa fu regolata dall'intera quantità delle terre misurate in ciascuna *Locazione*, o Feudo, obbligandosi i trasgressori a pagare ducati quattro per ogni carro di territorio misurato, così di *Portata*, che di terre Fiscali, con dividerfi poi l'intera somma fra tutti gli incaricati della stessa commissione; solamente quando il *disordine* liquidato riguardava la qualità delle terre Fiscali, ridotte a coltura, le diete si tassarono in carlini *trentasei* pel Subalterno Commissario, carlini *dodici* per l'Agrimenfore, e carlini *due* pel Soldato, o Agozino, che abbia assistito; ed ogni Colono, che ha commesso l'eccesso paga la stessa somma, senza considerarsi la quantità del territorio occupato. Questa diversa qualità di *disordine* si verifica nella coltura de' *Saldi*, o *Quadroni* delle *Poste*, o delle terre non coltivate, nè affittate per più di dieci anni; o nella occupazione de' *Tratturi*.

§. 7. La generale decadenza della semina, e l'abbondanza de' pascoli estinsero le antiche lagnanze de' Pastori, per la
veri.

verificazione degli eccessi; perciò in Dogana si adottò la pratica di deputare in ogn'anno, nel principio della Primavera, un solo Subalterno con varj Agrimenfori, perchè procedessero alla esatta misura, così delle terre Fiscali coltivate, per poterli col confronto degli affitti liquidare gli eccessi, che delle masserie di *Portata*, per vederli se nella semina, e coltura si era preterita, o alterata la particolare economia stabilita co' decreti della generale Reintegrazione. Fu però trascurata l'altra importante diligenza, che riguardava l'effettiva esecuzione della semina delle terre medesime. Fra le mani de' Subalterni, e degli Agrimenfori gli interessi del Fisco, e de' Pastori non furono assicurati, e l'utile del pubblico non fu mai promosso: la commissione era sollecitata unicamente per soddisfare l'avidità di quella gente mercenaria; e la misura non era mai eseguita colla diligenza inculcata nelle antiche leggi della Dogana; ma spesso gli Agrimenfori, o per negligenza, o per malizia, trascuravano di liquidare gli eccessi della semina, colla norma degli atti della generale Reintegrazione, per secondare le particolari private divisioni, fatte pel solo comodo de' Coloni, o degli stessi Pastori; ancorchè fossero intieramente ignote alla Dogana. Questi abusi non erano con facilità conosciuti, e scoperti; onde la condanna della pena del *disordine* dipendeva unicamente dalle maliziose relazioni de' Subalterni, e degli Agrimenfori incaricati; anche perchè la discussione si faceva, senza far precedere la particolare citazione de' Coloni; ma colla sola generale interpellazione di dovere ogni interessato comparire in quel Tribunale nel giorno designato; perciò la esazione della pena spesso era regolata dal solo irragionevole arbitrio degli Agrimenfori, che colla norma di quelle nuove private divisioni, o nascondevano la parzialità usata co' più potenti, o confermavano l'aggravio de' poveri, o assicuravano l'utile delle diete, senza soffrire la noiosa fatica della misura. Dall'altra parte la moltiplicazione degli affitti delle terre Fiscali avea fatta preterire l'equità introdotta dal Consigliere *Moles*, e la pena era caricata per qualunque quantità di terra occupata colla semina, o

T. III.

K k

col-

coltura, senza la rinnovazione dell'affitto; ma siccome fra queste confusioni la decadenza di quell'industria divenne sempre maggiore; così si credè giusto di moderare l'antico rigore della pena del *disordine*, e confondendosi colla emenda del danno inferito ai Pastori, fu impedita la desolazione de' seminati; e per le terre di *Portata* la pena si ridusse a ducati *sessanta* per ogni carro di territorio, de' quali si assegna la terza parte a' *Locati* per emenda del danno; ancorchè spesso l'affitto pagato a' possessori fosse maggiore. Per le terre Fiscali coltivate, o seminate senza la rinnovazione dell'affitto, la pena del *disordine* fu ridotta a ducati *settantadue* per ogni carro di terra seminata, ed a ducati *ventanove* per le maggesi, quando la occupazione siasi fatta nelle *Ristoppie*, o *Nocchiariche*. Ma se mai si fossero ridotte a coltura le terre assegnate per pascolo, e tenute incolte per più di dieci anni, la pena si carica per ducati *novanta* per ogni carro, e si esigge per due anni; se poi la semina si fosse eseguita nelle terre affittate per la preparazione delle maggesi, si è sempre minorata la pena de' ducati *settantadue* col bonificarli l'affitto pagato. Per l'occupazione de' *Saldi*, o per la restrizione de' *Quadroni* delle *Poste*, stabiliti nella lunghezza di passi *quattrocento*, e nella larghezza di *trecento*, la pena fu tassata per ducati *dodici* a versura, e per la occupazione de' *Tratturi* si è sempre pagata la pena di ducati *cento* a versura, quando colla coltura siasi ristretta la stabilita larghezza di passi *sessanta*.

§. 8. Gli aggravj de' poveri Agricoltori erano costantemente prodotti dalla sola negligenza, o malizia degli Agrimenfori, e de' Subalterni destinati pel generale compasso de' seminati; giacchè non solo si è differita la misura fino al tempo della messe, con tenerli occulte le relazioni fino al punto della discussione, dilatarata pel mese di Agosto; ma di vantaggio la precipitanza usata nell'esame, non dava luogo ai coloni di giustificare l'attenzione, con cui la semina si era eseguita, per ismentire gli equivoci sparsi dagli Agrimenfori impegnati ad assicurare la esazione delle diete; anzi la pratica adottata, di non sospenderli per qualunque eccezione il pagamento della pena, dopo che si era fatta
la

la condanna, moltiplicava il danno de' più poveri Agricoltori, spesso condannati, senza sentirsi le loro più chiare giustificazioni, e col solo appoggio delle assertive degli stessi accusatori. Perciò i Ministri più accorti, ed esatti non hanno mai riputate infallibili le relazioni degli Agrimenfori; e nello esame hanno usata una particolare diligenza per rischiarare la verità, facilmente alterata fra la sollecitudine, e la confusione, con cui anche da' più probi suole eseguirsi la misura de' seminati; anzi spesso si è punita la malizia degli stessi Agrimenfori, caricando a loro danno quella pena, che non potea eseguirsi contro de' coloni. Le continue strepitose liti nate per l'esazione delle pene del *disordine* hanno negli ultimi tempi obbligati i Ministri destinati al governo della Dogana, di esaminare colla maggiore attenzione gli esposti abusi; onde per ravvivare l'antica più ragionevole economia, non solo si è divisa la commissione del comparto generale in tre diversi Ripartimenti, con destinarsi in ciascuno un Subalterno, e varj Agrimenfori; ma di vantaggio si è stabilito, di doverli nella misura de' seminati, o delle *Mezzane* mettere sempre in confronto i registri degli affitti delle terre Fiscali, e gli atti della generale Reintegrazione, co' quali si trova designata in ogni Feudo la quantità, che in ciascuno anno deve occuparsi colla semina, senza tenersi conto delle particolari private divisioni, fatte per comodo de' soli coloni, o Pastori, che sono totalmente ignote alla Dogana; affinchè verificato l'eccesso si possano obbligare indistintamente tutti i coloni al pagamento della stabilita pena, a proporzione della quantità da ciascuno seminata, restando sempre illeso il privilegio Fiscale della solidità, e le particolari ragioni degli Agricoltori più esatti, contra i veri autori degli eccessi liquidati, per ricevere il giusto compenso della pena pagata al Fisco. Si è pure cercato di obbligare gli Affittatori delle terre Fiscali, ed i possessori delle *Portate* ad eseguire la coltura, e semina di quei fondi; affinchè le raccolte riuscissero più abbondanti; ma se la suprema autorità del Glorioso MONARCA non ravviva l'osservanza delle antiche economiche leggi della Dogana, la Pastorizia, e l'Agricoltura non faranno mai ridotte al primitivo perfetto equilibrio.

K k 2

Istru-

Istruzioni , che si dovranno osservare dalli Commissarj destinati a compassare li disordini fatti nelli Territorj affittati dalla Regia Corte , ed anco nelle Masserie ordinarie , quali si debbano osservare anche dallo Scrivano , Attitante , e Compassatore .

IN primis essi Commissarj debbano espedire , e fare espedire le citazioni alli Massari delli territorj , e seminati , ed insieme alli Locati delle Locazioni , dove faranno i predetti territorj , e seminati , e con intervento di quelli facciano fare l'intero compasso , constringendo *juris* , & *facti remediis opportunis* i Locati all'intervento , che faranno intervenire almeno alcuno di loro , ovvero alcuni Gargari di essi Locati , e non comparendo detti Massari procedano in loro contumacia , quali s'intenda per la semplice relazione nello triduo expectato , ma che siano obbligati comparire nella giornata assegnata , e nella seguente , in sino all'effettual compasso .

Item si ordinerà in dette citazioni alli predetti Massari , seù loro Curatoli , e Fattori , che vi debbiano presentare nota in scriptis , rivelandola quantità delli territorj e seminati , che tengono tanto nelle terre affittate dalla Regia Corte , quanto delle altre Masserie ordinarie , dichiarando quanto posseggono , di che qualità , che sorte di vittovaglie vi tengono seminate , in che luoghi , e Poste , imponendoli pena di perdere detti seminati , per devolversi alla Regia Corte , ogni volta che lasceranno di rivelarli , oltre la pena del disordine .

Item al tempo di detto Compasso , ed esplicita diligenza se informeranno se vi fossero disordini nelle Masserie vecchie , ed ordinarie , non solo si averanno li Massari disordinanti , non lasciando vacua la debita quantità ; ma ancora se averanno rotti li faldi , allargandoli fora delle dette loro Masserie , e di questo se ne farà nota , e relazione per compasso a parte , non intricandolo con li compassi degli altri territorj della Regia Corte .

Item non solamente compasseranno , e faranno nota , e relazione distinta dei territorj , dove si troveranno li disordini , ma faranno l'istessa nota , e relazione distinta di tutti i territorj predetti , ancorchè non si ritrovasse disordine , perchè si sappia dall'effetto di detto compasso la quantità , che realmente possiedono , e averanno rivelato , e dimostrato , procedendo a compassare tutta la quantità affittata , e consegnata , ancorchè non si ritrovasse seminata ; ed in caso di ritrovarla difettiva , e manco della consegnazione fatta , costringeranno li Massari , loro Curatoli , e Fattori a dimostrare quella parte , che mancherà , procurando informarne per altra via in ogni modo , che non succeda fraude in danno della Regia Corte , e de' Locati .

Item avvertiranno nel fare di detto compasso si ci usi ogni esatta diligenza .

ligenza, ed ogni settimana senza altra dilazione ne debbiano mandare la nota, e relazione intiera di quanto succederà in questa Regia Dogana; acciò viste, si possa procedere contro li disordinanti, e controventori, a quanto sarà necessario, o che trovino, o non vi sia disordine.

Item detto compasso da farsi nel modo, ut supra, oltre la relazione, e nota da farsi dal Commissario, o Compassatore, il quale debba fare la pianta pezza per pezza, senza dilazione, e senza passare a nuovo compasso prima di avere fatta la debita pianta: si farà nell'istesso tempo la nota, e descrizione simile dall'attitante, seu Scrivano, perchè se ne possa cavare la debita comprovazione, avvertendovi che in ciò non si usi negligenza, o discurto, perchè si procederà contro esso Scrivano alla conveniente dimostrazione.

Item avvertiranno che detti compassi si facciano dall'istesso compassatore assegnatoli in commissione, e non da altro, e detta nota si faccia dall'istesso Scrivano similmente assegnato, e non da altro, quali non possono, nè debbano sotto pena della Regia disgrazia, procedere al compasso in modo alcuno, in assenza del Commissario destinato in ciascuna paranza, il quale volemo, che non possa, nè debba far procedere a detto compasso in sua assenza.

Item avvertiranno di far compassare non solamente la parte dei seminati, e masefe contegnata per coltura, ma ancora la parte della Mezzana, per vedersi tutto quello, che di più fusse stato occupato.

Item perchè può succedere, che alcuna persona abbia occupata alcuna parte dei regj erbaggi, rompendoli, e seminandoli, senza averli affittati, e senza che li siano stati consegnati, similmente li potrà compassare, e pigliare nota, ut supra.

Item detti Commissarij con la copia in mano degli affitti, e consegnazioni, ed anco della Regia Reintegrazione, quale si assegna, debbano riconoscere tutte le linee, e diretture, che saranno scritte in detta copia, e ritrovando alcuna quantità di territorj occupati fuori dette linee, diretture, e titoli, quelle descriverete distintamente della quantità, che sarà, e li porrete in disordine, come territorio occupato in saldo.

Item compasseranno tutte le portate delle Masserie vecchie, tanto il vacante, quanto il pieno, trovando, che sia maggiore il tutto occupato, che il vacuo, noteranno la quantità, che sarà, e li poneranno in disordine, avvertendo di compassare tutte le pezze distintamente, con dichiarare la quantità di esse, e così anco tutto il vacante, e dichiarare, se sono Annocchiariche, Restoppie, o Masefe.

Item compasseranno tutte le Mezzane, che ritroveranno in dette Masserie vecchie, con ordinare, che in quelle abbiano a fare le processe, e trovandono, che siano di maggior quantità di quelle, che stanno notate
in

in detta Reintegrazione, e che li compete, li poneranno in disordine.

Item si dà avvertimento finalmente ad essi Commissarij, che occorrendo nel comparsare in campagna alcuna differenza tra Massari, e Locati, o altrimenti, che non si potesse procedere al compasso con la scrittura assegnata nel modo, che si conviene, senza la presenza nostra, per togliere ogni difficoltà, ne debbiano subito dare avviso in Dogana, acciò ricercandolo il caso, possiamo andarvi di persona, ovvero fare altra provvisione, come ne parerà necessario, e di giustizia; le quali Istruzioni nel modo di sopra volemo s'abbiano da osservare inviolabilmente, e non si facci il contrario, per quanto si ha cara la grazia Regia, e sotto pena di ducati mille. Datum Fogie die 27. mensis Februarii 1599. -- Octavius de Piccolellis -- (1) Franciscus Filesius Actorum Magister -- Registro di quello anno fol. 43. a 45.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

Magnifice Vir -- Regie Consiliari Fidelis dilectissime -- Avendomo vista l'infra scritta vostra del tenor seguente -- Eccellentissimo Signore -- E' stato antico stile di questa Dogana, e così anche deciso con più decreti, e provvisioni della Regia Camera, ed in particolare nell'anno 1597., che li Massari di Campo, che commettevano disordini in seminare maggiore quantità di Terre di quelle, che affittano dalla Regia Corte, dovessero pagare per ragione di pena ducati sei per versura, ducati quattro, che importaria l'affitto conforme per il passato si osservava a ragione di ducati ottanta il Carro, ed altri ducati due alli Locati similmente per ciascheduna versura per la emenda del danno dell'erbaggi, che non hanno posseduto, ed ancorchè questo stile anticamente si è sempre praticato in questa Dogana da molti anni a questa parte si è introdotto un abuso molto pregiudiziale al servizio di S. M., perchè in diversi compassi fatti, essendosi ritrovati molti disordini in loco di condannare li Disordinanti alla predetta pena, li Ministri, che *pro tempore* sono stati al Governo di questa Dogana hanno ricevuto l'affitto di dette terre occupate, con clausola citra pregiudizio delle pene incorse, senza procedere poi più oltre nella condannaione, tantocchè fino all'anno passato il Sig. Reggente Galeota, che sia in Cielo, dopo fatti li compassi, e trovato il disordine, ammise li Disordinanti all'affitto con l'istessa riserba delle ragioni del
Fi-

(1) Questi era Uditore della Dogana, e regolava gli affari per l'assenza del Doganiere Marchese di Padula.

Fisco, tutto che il tempo era molto avanti. In quest'anno dopo il mio arrivo qui avendo presentito, che ci erano molti disordini nelle Masserie di Campo, feci uscire il compasso, con andarvi io di persona con l'altri Ministri di questo Tribunale, ed alcuni dell'Udienza Provinciale, perchè maggiormente si accertasse il servizio, ed in effetto si sono ritrovati sopra cento cinquanta carri di disordini in seminati, e maese più dell'affitti, e la maggior parte de' Titolati, e persone qualificate; e volendo procedere alla condanna delle prescritte pene, sono venuti la maggior parte di essi a fare li affitti, che sebbene è stato con utile notabile del Real Patrimonio, e non è stato poco a rispetto di alcuni Poderosi, che mai si hanno potuto ridurre a tal segno, con tutto questo mi pareva cosa molto giusta, ed esemplare di condannarli alle prescritte pene per essere venuti maliziosamente a fare l'affitto dopo compassato, e ritrovato il disordine; ma per essersi opposta l'osservanza predetta, e per l'esempio dell'anno passato, che ho riferito in tempo di detto Signor Reggente, mi è parso a ricevere l'affitto coll'istessa clausola, però con appuntamento nel decreto di fare a V. Ecc. Relazione, soprasedendo fino alla sua risposta, del danno notabile che da questo abuso si fa al servizio di S. M., che sebbene l'ha causato l'equità, e dolcezza grande delli Ministri, che hanno governato, ad ogni modo stimò, che abbi necessità di rimedio; perchè altrimenti fra poco tempo ci saranno pochissimi affitti, e le Terre della Regia Corte faranno occupate francamente senza pagamento; poichè vedendo i Mafsari, che non hanno da essere condannati a pena alcuna, e che al peggio in ogni tempo se li hanno da ammettere li affitti, con molta facilità si animeranno a fare disordini, e a seminare senza fare affitti, con speranza, che non si habbi da far compasso ogni anno, o pure di celare il disordine subornando il Commissario, che si manda per il Compasso, che è molto facile quando si mandano per essi persone ordinarie, ed alla peggio quando questo non li riesce di essere ammessi all'affitto senz'altro interesse; ed essendo questo un partito in che si arrischiano a guadagnar molto, ed a perder poco, o niente, chiaro sta, che volentieri si ci attaccheranno; oltrecchè è cosa di grandissima considerazione, che in questo caso di ammettere l'affitto dopo il disordine, S. M. non solamente rimetta la pena, ed anco quello, che importa d'affitto, conforme l'antico valore di ducati ottanta il Carro più di quello, che si fa oggi a ducati cinquantacinque; che tutto questo si potria forse in qualche tempo dissimulare per la poco opulenza de' Mafsari, e per il poco valore delli grani, ed orzi; ma che ancora si rimetta l'emenda delli Locati, in che viene notoriamente interessata la Corte che per detta remissione ha da far buono alli detti Locati ducati 15. 44. per Carro, stante l'affitto *post Locationem*, oltre del danno di essi Locati per quelle, che l'importaria più l'emenda a ragione di ducati quaranta per

per Carro; questo pare cosa affatto ingiusta, e che dia occasione di ricevere danno la Corte, e li Locati dell'eccefso, ed occupazione, che fanno li Mafari: il rimedio che si potria applicare a questo abuso, ed interesse del Real Patrimonio, se pure V. Ecc. così lo stimerà conveniente, faria, che gli affitti si ricevessero per tutto li 20. di Gennaro, perchè fino a quel tempo *ad summum* può durare la semina, e non più oltre, e che finito detto tempo, si facesse il Compasso da Ministri, e persone di qualità; e che trovandoli disordine in qualsivoglia Mafseria da un Carro almeno, o più inviolabilmente si esigga l'affitto, pena, ed emenda, conforme l'antico stile, ed osservanza, ed essendo meno di un Carro si potesse ammettere l'affitto senz' altra pena, che di pagare l'emenda delli Locati, perchè essendo in poca quantità di versure può dubitarsi, che non vi sia stata malizia, e che sia itata per errore di misura, o di quelli, che hanno seminato. Che è quanto mi è parso necessario per servizio di S. M. di rappresentare a V. Ecc., acciò considerato il tutto, sia servita dare gli ordini, che più pareranno alla prudenza di V. E., le cui mani bacio con ogni riverenza. Foggia li 30. Maggio 1646. - Illustriss. , ed Eccellentiss. Sig. Creati obligatissimi - Di V. Ecc. -- D. Annibale Mores -- Antonio Capobianco -- In risposta della quale ci è parso farvi la presente per la quale vi dicemo, ed ordinamo, che debbiare eseguire, e fare eseguire il parere per voi dato in detta materia, conforme per la detta vostra ci avete rappresentato per servizio, ed utile della prefata Maestà, e della sua Regia Corte, che tale è nostra volontà. Datum Neapoli die nona mensis Junii 1646. -- El Duque d' Arcos -- Vidit Zunia Regens -- Vidit Caraccius Regens -- Vidit Sanfelicius Regens -- Vidit Capicius Latro Regens -- Dottor Coppula Secretarius.

Si conserva originalmente nel secondo Tomo fol. 566. 567.



C A P I T O L O XIII.

Del particolare concime delle Terre di Puglia.

§. 1. **L'**Uso d'ingrassare la terra ha fatto sempre il maggiore più sicuro vantaggio degli Agricoltori: con quella diligenza si correggono i difetti della coltivazione, e si modificano le contrarietà delle stagioni. Ma siccome i concimi sono di diversa specie, e spesso producono contrarj effetti; così devessi esaminare colla maggiore attenzione la qualità, e la forza di ciascuna, per adattarla alla particolare natura della terra, che si vuole migliorare. I più accorti Agricoltori hanno osservato, che il letame delle pecore, raccolto negli ovili, sia pel suo natural calore adattato a fecondare le sole terre fredde di una mediocre forza; e che all' incontro la maniera più utile, e sicura di usare quel concime sia quella di mantenere le stesse pecore per lungo tempo a pascere, e dimorare ne' campi, che si vogliono migliorare; acciocchè l'orina, e gli altri escrementi si uniscano insensibilmente colla terra, senza temersi il danno, che può produrre la straordinaria eccessiva fermentazione promossa dal calore del letame degli ovili, sparso nella superficie de' campi, forse anche in tempo inopportuno. Per queste osservazioni gli Agricoltori Pugliesi, che nell' anno 1551. furono ascoltati dal Vicerè TOLEDO, per rettificare la stabilita economia della coltura delle masserie di *Portata*, persuasero i Supremi Ministri del Collaterale Consiglio, e della Camera ad ordinare, che la femina dovesse costantemente farsi nelle terre riposate, ed ingrassate del solo continuato pascolo delle pecore concorse in Dogana, permettendosi di variare in ogni triennio la coltura, per preparare le *Maggesi*, ed eseguire la femina nella parte rimasta incolta, ed in riposo. Ma dopo che l'ampliamento della femina, fatta cogli affitti delle terre Fiscali, non permettea la stabilita triennale variazione, furono in Dogana intro-

T. III. L 1

trodotti i temporanei riposi delle stesse masserie di *Portata* ; affinchè col continuato pascolo delle pecore , le terre acquistassero la fecondità prodotta dal concime . Allora il suolo formato dallo stabbio nelle varie *Poste* , sparse nelle *Locazioni* , era gelosamente mantenuto intero pel più comodo ricovero delle greggi , ed i Pastori erano sicuri di trovarle costantemente illese , ed intatte ; giacchè gli Agricoltori non erano entrati nell'impegno di raccogliere quel letame , per ingrassare le contigue terre destinate alla semina , ed erano contenti del solo beneficio prodotto dal pascolo , e dalla permanenza delle pecore , che nella primavera con facilità si faceano trattenere , nelle ore del riposo della notte , e del giorno , nelle stesse terre *Nocchiariche* , dove sono ristrette fra le reti , particolarmente usate da' Pastori , anche ne' tempi di *Varrone* . Questa pratica facea credere inutile , e forse anche dannosa la straordinaria fatica di raccogliere , e trasportare il letame dalle *Poste* ne' campi per ispargerlo nella superficie , prima della coltura . Forse si temea , che nell'adusto clima della Puglia , lo straordinario calore di quel concime potesse avanzare la fermentazione fino al punto di nuocere ai seminati : ma quando la diversa qualità delle terre , e le particolari circostanze de' luoghi fecero svanire quel timore , gli Agricoltori più diligenti godeano la libertà di usare quel concime , e gli stessi Pastori permettevano con piacere di far raccogliere superficialmente nelle designate *Poste* il letame più fresco , con usarsi la diligenza di lasciare sempre intatto , ed illese il suolo più antico , necessario al comodo ricovero delle pecore . Perciò fra le passate disgrazie della Dogana , le frequenti doglianze de' *Locati* non riguardarono mai il devastamento nelle *Poste* , fatto collo irregolare scavo dello stabbio .

§. 2. Ma la generale scarsità delle legna , che vi è nei piani della Puglia , e la costante speriienza di essere lo stabbio delle pecore molto atto a sostenere il fuoco , dopo che colla forza del Sole si è disseccato , e diviso in masse di mediocre grandezza , diede motivo al devastamento delle *Poste* ; allorchè fu in que' luoghi introdotta la confettura del *Salnitro* , che si fa
 asso-

assolutamente a forza di fuoco ; giacchè per supplire a questo bisogno si doveano scrostare dall'antico suolo di quegli ovili le matie del letame disseccato ; onde le *Poste* spesso perdevano quella connessione , ed egualità , che le mantenea costantemente asciutte ne' tempi più rigidi , e piovosi , ed assicuravano il comodo ricovero degli animali. I Pastori , per impedire il maggior danno , pensarono di sollecitare la proibizione dello scavo dello stabbio , senza far distinzione di quello fresco , e minuto , che superficialmente si solea raccogliere dagli Agricoltori , per ispargerlo ne' loro campi , dall'altro disseccato , e ridotto in piccole masse più consistenti , che si dovea bruciare . Le disgrazie prodotte dalla straordinaria rigidezza dell'Inverno dell'anno 1745. fecero meglio conoscere il danno ricevuto dalle greggi dal solo devastamento dell'antico suolo delle *Poste* , formato dallo stabbio ; perciò i Ministri , destinati ad esaminare lo stato della Dogana , dichiararono giuste le lagnanze del Comune de' *Locati* , ed implorarono dalla suprema autorità del Principe il generale rigoroso divieto dello scavo dello stabbio nelle varie *Poste* delle *Locazioni di Puglia* , senza che le circostanze di que' tempi avessero dato luogo a pensare più efficaci espedienti per impedire il danno delle greggi , e supplire al bisogno del fuoco , ed all'ingrasso de' campi . Quelle generali rimostranze persuasero il Glorioso MONARCA CATTOLICO , che felicemente governava questi Regni , di stabilire , nel Real Decreto dell'anno 1747. , doverfi dalla Dogana generalmente proibire di raccogliere , o levare il letame dalle *Poste di Puglia* , e di rompere l'antico suolo con qualunque istrumento di ferro , o di legno ; affinchè non si privassero le greggi di quel necessario ricovero . Ma per sostenere questa economia non volle quello Augusto MONARCA stabilire la menoma pena , e lasciò al prudente arbitrio dei Ministri destinati al Governo di quel Real Patrimonio di regolare la tassa , e l'esecuzione delle pene , pel maggior vantaggio delle stesse industrie . Fu perciò creduta bastante la sola multa pecuniaria , per sostenere quella proibizione , spiegata con particolari bandi penali ; senza che si fosse mai fatta l'importante di-

stinzione fra lo stabbio più fresco, o polveroso, raccolto nella superficie delle *Poste*, e l'altro disseccato, ed unito in masse consistenti, che si debbono scrostare dall'antico suolo, per uso del fuoco. Ma essendosi i più diligenti Agricoltori impegnati a migliorare con quel concime le terre più sterili, da' Pastori si è sollecitata la rinnovazione degli editti proibitivi, e la esazione delle stabilite pene pecuniarie. Per verificare i trasgressori si è lasciato all'arbitrio de' Subalterni di eseguirlo nelle debite forme giudiziali; e questi senza mettere nel giusto esame, se lo stabbio siasi raccolto nella sola superficie, senza devastarsi il suolo, o sianfi scrostate le masse più consistenti, disseccate dal Sole, hanno promossa la persecuzione de' poveri Agricoltori, per soddisfare la propria avidità; onde l'impegno di sostenere quella generale proibizione, in vece di frenare, ha moltiplicato il devastamento delle *Poste*, col maggior danno delle greggi; giacchè volendo i più accorti tenere occulta quella operazione, per isfuggire il rigore de' bandi penali, hanno raccolto, ed unito lo stabbio, dopo la partenza de' Pastori, senza usare la necessaria attenzione di conservare l'egualità, e la connessione del suolo, necessaria pel comodo ricovero degli animali; tantopiù, che la diversa maniera, tenuta nel raccogliere quel concime, non giovava per la esenzione della pena.

§. 3. La premura di accrescere la confettura del *Salnitro*, fatta per conto del Regio Erario, ha reso più costante il bisogno dello stabbio, necessario per sostenere il fuoco, da cui dipende nella maggior parte quella chimica operazione: ma ficcome dal letame più sottile raccolto nella superficie delle *Poste*, non potea sperarsi quel vantaggio; così gli operarj, addetti alla manipolazione del *Salnitro*, crederono di non essere obbligati alla osservanza de' bandi proibitivi della Dogana, e devastavano indistintamente gli ovili sparsi nelle *Locazioni* di Puglia, per raccogliere le masse più consistenti, e disseccate dalla forza del Sole; giacchè quelle poteano unicamente sostenere la desiderata forza, ed efficacia del fuoco. Le doglianze de' Pastori diedero motivo al Presidente *D. Antonio Belli* di far verificare tutti i perniciosi

niciosi scavi, fatti dagli operarj del *Salnitro*, nel tempo di estate, quando erano allontanati i Pastori, e la costante premura di unire le masse più solide di quel letame, che dovea impiegarsi al fuoco in vece delle legna. Pensò poi d'implorare la Suprema autorità del MONARCA, per mettere un giusto freno al devastamento delle *Poste*; perciò non solo espone il grave danno della Pastorizia prodotto da quegli scavi, ma fece anche conoscere; che lo stabbio pulveroso non era ricercato da quegli operarj, e che le masse più solide erano raccolte unicamente per risparmiare la spesa delle legna, che faceano lo stesso effetto nella confezione de' *Salnitri*; tanto che il grave danno de' *Locati* nascea dal solo privato utile di que' conduttori. Questa rimostranza diede motivo alla Reale determinazione de' 2. Agosto 1758., con cui fu dichiarato, che gli operarj del *Salnitro* fossero tenuti alla esatta osservanza della proibizione dello scavo delle *Poste*, stabilita nel Real decreto dell' anno 1747., con goder solamente la libertà di raccogliere colle mani, senza qualunque altro istrumento il solo stabbio pulveroso, rimasto nella superficie. Ma siccome questo non potea supplire al bisogno del fuoco, così dal Direttore di quel Reale *Arrendamento* fu proposto allo stesso SOVRANO l'espedito di doverli raccogliere lo stabbio coll' intelligenza degli stessi Pastori, o coll'assistenza degli Ufficiali de' luoghi, perchè si evitasse il devastamento delle *Poste*; onde, coll' altra Sovrana determinazione de' 17. Ottobre 1758., fu prevenuto allo stesso Presidente *Belli* di far osservare una di quelle maniere, col permettere agli operarj del *Salnitro* la provvista dello stabbio, usato in luogo delle legna in quella chimica operazione. Col passare del tempo i particolari affittatori hanno cercato di esentarsi dalla stabilita soggezione, con far raccogliere furtivamente lo stabbio dopo la partenza de' *Locati*; affinchè potessero meglio provvedere al bisogno del fuoco, facendo scavare le masse più solide, e disseccate, senza osservare la stabilita particolare diligenza, diretta ad impedire il maggior danno delle greggi. Quindi non sono cessate le lagnanze de' Pastori; e sebbene in varie occasioni la clemenza del SOVRANO

NO

NO abbia inculcata l'osservanza delle antiche proibizioni, con permettere a' soli operarj del *Salnitro* di raccogliere lo stabbio con istrumenti di legno, atti a radere la parte superficiale delle *Poste*; pure per essersi trascurate le ottime diligenze stabilite co' Reali ordini dell'anno 1758., il devastamento, e lo scavo irregolare, e furtivo del suolo non si è mai impedito; anche perchè gli Agricoltori si sono maggiormente impegnati a far uso di quel concime, dove manca il comodo di coltivare le terre riposate. Non si sono questi scoraggiati dal vedere costantemente, che la siccità, o la *Resina* producono maggior danno a' seminati delle terre ingrassate; perchè quel beneficio si conserva per più anni, e diviene anche migliore, dopo che si è minorata la primiera straordinaria fermentazione.

§. 4. Il più antico particolare concime usato dagli Agricoltori di Puglia, è quello del fuoco delle *Ristoppie*, e degli altri cespugli sparsi ne' campi; giacchè restando quelli disseccati dalla straordinaria forza del Sole, ne' mesi di Luglio, ed Agosto, con facilità si bruciano, senza che si debba soffrire la fatica di svelarli dalla terra. Quella cenere giova nell'adusto clima della Puglia più degli altri concimi; perciò si è sempre costantemente usato; ma siccome il fuoco potea per lo straordinario empito del vento comunicarsi con facilità, o alle vittovaglie, che nel tempo della trebbia sono unite nelle aje, o agli altri contigui luoghi coverti d'alberi, o riserbati al pascolo; così con due sensate leggi fatte da CARLO I. D'ANGIO', nell'anno 1280., colla data di *Lago Penfile* (luogo posto nella parte della Provincia di Basilicata più vicina alla Puglia) fu ordinato a' Giustizieri, ed Ufficiali delle Provincie del Regno di usare una particolare vigilanza, perchè, secondo l'antica consuetudine, l'incendio delle *Ristoppie* non si eseguisse prima della metà di Agosto, quando soleano trovarsi sgombre le aje dalle vittovaglie raccolte. Ma se in qualunque caso quel fuoco producesse danno agli altri Agricoltori, gli autori dell'incendio doveano costringersi prontamente all'emenda, ed al pagamento della pena Fiscale, che dovea essere eguale al danno, e quando quelli

re-

restassero occulti, si obbligarono le Comunità, nel territorio delle quali era seguito l'incendio, a soffrire l'emenda del danno. In quelle leggi non si parlò dell'altro particolare danno, che il fuoco con maggior facilità facea negli erbaggi di Puglia; giacchè in que'tempi la Pastorizia non era tanto estesa, nè godea la particolare protezione de' SOVRANI: ma dopochè dal Glorioso ALFONSO D' ARAGONA fu ristabilita la Dogana, l'uso d'incendiare le *Ristoppie*, ed i cespugli fu conosciuto dannoso nel Real Tavoliere, per la particolare continua interfecazione de' luoghi coltivati, e saldi, che rendea facilissima la comunicazione dell'incendio, e la desolazione de' pascoli, e degli ovili sparsi per quei vasti piani. Perciò nelle prime Istruzioni date al Doganiere *Montluber* fu in termini generali spiegata la proibizione di usarsi il fuoco ne' campi di Puglia; e fu espressamente confermata nelle Grazie dimandate al Monarca FERDINANDO I. D' ARAGONA, ed all'Imperatore CARLO V., con essersi nelle ultime spiegato con maggiore chiarezza, di dovere la proibizione comprendere anche l'incendio delle *Ristoppie* per tutti i luoghi, dove le greggi concorse in Dogana doveano trovare il pascolo vernino; tantochè nell'Istruzioni date al Doganiere *Sungro* dal Vicerè TOLEDO, fu stabilito, che si dovesse in ogn'anno con particolare editto ripetere, e pubblicare la generale proibizione dell'incendio di que' campi, colla pena della vita.

§. 5. Ma nell' essersi confermata l'antica economia della semina nelle *Ristoppie*, fu conosciuta impropria la rigorosa generale proibizione del fuoco; giacchè non poteano gli Agricoltori coltivare le terre coperte da quella paglia, e dall'altre erbe, e cespugli, nati nella Primavera, senza usare necessariamente l'antico sistema d'incendiarle, anche per accrescerne la fertilità col mezzo della cenere. Perciò i Ministri destinati al governo della Dogana pensarono di moderare ne'bandi, annualmente rinnovati, la proibizione del fuoco, col permettere agli Agricoltori l'incendio delle *Ristoppie*, dopo la metà di Agosto; colla condizione di doverli usare ogni maggior diligenza, perchè il fuoco non si comunicasse ai contigui erbaggi, nè facesse danno agl'altri fondi

di de' particolari; ed affinchè le precauzioni stabilite fossero esattamente osservate, furono obbligati gli Agricoltori a domandare, ed ottenere particolarmente il permesso dagli Ufficiali destinati a regolare questa nuova economia; sottoponendosi i trasgressori alla emenda del danno, ed alla pena di once *cento*. La limitazione del tempo spesso riusciva gravosa agli Agricoltori Pugliesi, che restavano impediti di preparare le terre per la semina, arandole leggiermente dopo l'incendio, azione spiegata volgarmente col nome di *arroffare*; perciò in alcuni anni cercarono al Vicerè, ed al Tribunale della Camera il permesso di anticipare nel mese di Luglio il fuoco delle *Ristoppie*. Questa dispensa si accordava con cognizione di causa; ma nel darti a' Ministri della Dogana la facoltà di anticipare quelle licenze, furono aggiunte altre cautele per evitare i temuti danni. Nel celebre bando del Doganiere *Fabrizio di Sangro* fu confermata la generale economia dell'incendio delle *Ristoppie*, e furono ripetute le stesse diligenze stabilite ne' bandi più antichi; con essersi solo aggiunta la pena della *Vita* pe' *Curatoli*, e *Garzoni*; che in quella operazione trascuravano le precauzioni ordinate, o in altra maniera faceano passare il fuoco ne' contigui erbaggi, o negli altri particolari poderi. Allora tutti gli Ufficiali, posti ne' luoghi del Real Tavoliere, doveano particolarmente invigilare per l'esatta osservanza di que' bandi, colla facoltà di distribuire le stabilite licenze, e liquidare i trasgressori, per darne conto alla Dogana, reputata Giudice privativo nella esecuzione delle stabilite pene. Ne' tempi posteriori si credè assicurare la più esatta osservanza di questa polizia, col deputare in ogn'anno particolari Ufficiali colla commissione di regolare l'incendio delle *Ristoppie*, impedire il danno degl'erbaggi, procedere alla carcerazione de' trasgressori, e liquidare i danni commessi, per poterli poi venire dal Tribunale all'esecuzione delle stabilite pene. L'ispezione di questi Ufficiali non era limitata nel solo recinto delle *Locazioni*, *Ristori*, e *Riposi* ordinarij; ma si estendeva in tutti gli altri luoghi, dove erano situati gli erbaggi straordinarij, che annualmente si assegnavano agli animali concorsi in Dogana.

§. 6.

6. 6. Fra le posteriori confusioni della Dogana, quelle generali commissioni spesso erano vendute a prezzi eccessivi, ancorchè la tassa de' diritti delle licenze fosse molto moderata, regolandosi dalla quantità delle *Ristoppie*, che si doveano incendiare, senza eccederli i carlini *cinque*, per qualunque più vasta masseria; perciò i Subalterni incaricati non si prendevano pena d'impedire i danni del fuoco, ed erano solamente impegnati a moltiplicare anche con mezzi illeciti, i lucri assegnati; ed i poveri Agricoltori de' luoghi più lontani non di rado erano oppressi dalle di loro avance: tanto più, che la sola trascuragine di domandare la licenza bastava, per fare usare da que' Commissarj tutti i straordinarj rigori de' giudizj criminali. Per frenare questi abusi, fu prima preteso dagli Agricoltori de' luoghi posti fuori del recinto del Real Tavoliere di non essere obbligati all'osservanza de' bandi della Dogana; e che per esecuzione delle leggi di CARLO I. D'ANGIO', dopo il giorno 15. di Agosto, doveano godere la piena libertà d'incendiare le *Ristoppie*, con restare soggetti alli soli Giudici ordinarij, quando seguisse qualche danno. Questa opposizione fu sostenuta da' Magistrati Provinciali; ma per le rimostranze de' Ministri della Dogana, fu dal Vicerè, e dal Tribunale della Camera replicatamente dichiarato, che la materia del fuoco delle *Ristoppie* era della privativa ispezione della Dogana, senza che potesse prendervi ingerenza qualunque altro Giudice; perchè ognuno dovea domandare le licenze dai Commissarj destinati; affinchè si osservassero le stabilite precauzioni, dirette ad impedire il danno degli erbaggi, e degl' altri fondi coltivati. Nell' essersi poi, colla Prammatica del Vicerè di ARAGONA, risolta la riforma de' varj abusi introdotti nell'economia della Dogana, si volle anche dare compenso alle doglianze de' poveri Agricoltori, per l'antiche avance sofferte da' Commissarj del fuoco delle *Ristoppie*; perciò fu espressamente abolita la pratica della spedizione delle Commissioni generali, colla legge di doverli sostenere l'osservanza della proibizione del fuoco, per procedersi ne' soli casi particolari alla esecuzione delle stabilite pene contra de' trasgressori. In ogni anno si

T. III.

M m

è dal-

è dalla Dogana costantemente rinnovato il bando proibitivo del fuoco delle *Ristoppie*; ripetendosi sempre le stesse condizioni espresse negli altri più antichi; per l'obbligo di dimandare in ogni tempo la licenza, ed usare le stabilite cautele, dirette ad impedire il danno degli erbaggi, e degli altri fondi privati. Spesso ad istanza de' *Locati*, e di altri interessati si è proceduto, contro degli trasgressori, per l'emenda del danno, e per l'esecuzione delle stabilite pene pecuniarie. Si pubblica quel bando nel recinto del Real Tavoliere, e nelle Provincie di *Bari*, *Lecco*, *Basilicata*, e *Principato*, dove sono sparsi gli erbaggi straordinarij, occupati dalle greggi concorse in Dogana; nè mai si è permesso agli altri Tribunali, o Giudici ordinarij di prendere ingerenza in questa particolare economia. Tutti gli Agricoltori di quei luoghi sono stati sempre nel preciso obbligo di ottenere dalla Dogana le particolari licenze, nelle quali si spiega la maniera, con cui deve eseguirsi l'incendio delle *Ristoppie*, ed ognuno ha pagate con piacere le stabilite moderate sportule, che sono assegnate al Segretario del Tribunale.

§. 7. Nei primi anni, che questo Regno fu felicitato dalla desiderata presenza del proprio MONARCA, da pochi particolari della Provincia di *Bari* fu preteso, di non essere obbligati alla osservanza dei bandi emanati dalla Dogana, per l'incendio delle *Ristoppie*, per godere la libertà espressa nei Capitoli dei Sovrani ANGIONI. Su questa dimanda si volle sentire quel Presidente Governatore, dal quale fu informato il SOVRANO delle antiche leggi, che prescriveano la rinnovazione di quei Bandi, ed aveano data a quel Tribunale la privativa ispezione dello incendio delle *Ristoppie*, così nel recinto del Real Tavoliere, che negli altri luoghi più lontani. Quindi col Real Dispaccio de' 13. Marzo dell'anno 1738., fu dichiarato, doverli alla Dogana conservare la privativa giurisdizione di emanare i bandi, permettere il fuoco delle *Ristoppie*, e procedere contro degli trasgressori; ma perchè nella esecuzione di questi Sovrani ordini nacquerò alcuni dubbj, fu nuovamente implorata la Suprema autorità del MONARCA; perchè la materia restas-

se

fe sistemata , senza darfi luogo a nuove controversie . Dopo un più maturo esame , coll' altra Sovrana determinazione de' 27. Agosto dello stesso anno , si dichiarò , che l' economia del fuoco delle *Ristoppie* fosse della privativa ispezione della Dogana , così nel recinto del Real Tavoliere , che per gli altri luoghi , dove sono sparsi gli erbaggi straordinarj , occupati dagli animali dei *Locati* , che annualmente sono visitati dai Commissarj della *Controvenzione* , volendosi , che solamente nei casi di essersi incendiate le *Ristoppie* prima del tempo , stabilito nei Capitoli del Re CARLO I. D' ANGIO' , potessero procedere anche i Giudici ordinarj contra dei trasgressori , quando prevenissero gli Ufficiali della Dogana nella cognizione delle cause , o non vi concorresse il danno dei Sudditi di Dogana . Questa Reale determinazione fu confermata nell' anno 1746. , allorchè il Preside della Provincia di *Trani* volle arrogarsi la facoltà di regolare questa economia rustica : divenne perciò sempre più certa , ed inalterabile la facoltà del Tribunale della Dogana , che continua l' annuale rinnovazione de' bandi , e la spedizione delle stabilite licenze , senza che si fosse mai alterata l' antica moderata tassa delle sportule , assegnate al Segretario ; nè permessa la generale persecuzione degli Agricoltori .



IL Re per dimostrare il suo Real gradimento, al zelo con cui V. S. Illustrissima ha particolarmente scoperto il danno, che si commetteva clandestinamente dall' Affittatore de' Salnitri nelle Poste di cotesta Dogana, si è degnata di approvare tutte le disposizioni, che V. S. Illustrissima ha date, per impedire allo stesso Affittatore de' Salnitri, di devastare le Poste collo scavo, e trasporto dello stabbio più consistente, tanto necessario, per difendere le pecore dal freddo; perciò comanda S. M.; che inviolabilmente si debba osservare il suo Real Decreto de' 10. Maggio 1747.; senza che però s' impedisca al detto Affittatore, di appropriarsi unicamente di quello stabbio polveroso, che si potrà solamente riunire colle scope, o colle mani, senza uso di niun' altro Istrumento. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e pel totale adempimento. Iddio lo guardi per molti anni, come desidero. Napoli 2. Agosto 1758. - Il Marchese di Squillace - Signore D. Antonio Belli.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, che si conserva nel settimo Tomo fol. 104.

Essendo state considerate da S. M. le rappresentanze di V. S. Illustrissima, e quelle del Marchese Granito Amministratore della Polvere, e Salnitro, riguardanti lo assunto dello stabbio, o sia Romato delle Poste de' Locati di cotesta Dogana di Foggia, che ha dato motivo alle rappresentanze sudette, pretendendo V. S. Illustrissima d' impedire all' Amministratore sudetto l' uso di detto stabbio, o di moderarseli, e questi di avvalersene con ogni libertà per la confettura de' Salnitri; e volendo Sua Maestà dare provvedimento, affinchè si possa unire il farsi uso dall' Amministratore della Polvere, e Salnitro dello stabbio, o sia Romato delle Poste de' Locati, senza che queste rimangano danneggiate; giacchè è cosa certissima, e sicura, che come l' Amministratore della Polvere, e Salnitro non può fare a meno di detto Romato, per altro non possono denudarsi dello stesso le Poste de' Locati, senza danno delle industrie de' medesimi; si è compiaciuta perciò comandare S. M., che si osservi uno de' due mezzi; il primo, che l' Amministratore della Polvere, e Salnitro richieda a V. S. Illustrissima la quantità dello stabbio, o sia Romato, di cui ha bisogno, e che V. S. Illustrissima sia tenuto di fargliela somministrare come meglio stimerà, a spese bensì di detto Amministratore; così per lo trasporto, come per lo raccoglimento di detto Romato; la qual maniera riguarda la som-

somministrazione sudetta, potrebbesi convenire intesi li Deputati particolari delle Locazioni, quali talvolta potranno molto facilitare li mezzi di detta somministrazione.

Il secondo mezzo potrà ridursi, che l' Amministratore della Polvere, e Salnitro, mandando a raccogliere il Romato sudetto, prevenga V. S. Illustrissima del Paragio in cui s' intende raccoglierlo, e che V. S. Illustrissima incarichi i rispettivi convicini Officiali, acciò invigilino, che si raccolga senza danneggiare le Poste de' Locati, riscontrandolo, se siasi così adempito, acciò volendo, possa V. S. Illustrissima mandare a riconoscere le Poste, donde siasi raccolto, per vedere se siansi danneggiate; onde comanda S. M. che V. S. Illustrissima, dica quale delle due maniere sia più convenevole di eseguirsi per la Reale ulteriore determinazione. Portici 17. Ottobre 1758. Il Marchese di Squillace -- Signore D. Antonio Belli.

Si conserva nel Tomo settimo f. 113. e 114.

AVendo il R^e preso in considerazione, ciò, che l' Amministratore della polvere Marchese Granito gli ha rassegnato, sù la precisa urgenza, che vi è del Salnitro, per la confettura della polvere, cotanto necessaria al comodo, ed uso del Real servizio, e del Pubblico; ed avendo altresì la M. S. avuta presente la mal fondata pretensione promessa in taluni luoghi del Regno, nel volere esigere contro l' inventerato costume, e la legge generale il prezzo del Romato, che si raccoglie per la confezione del Salnitro; ha risoluto, e comanda, che la Dogana di Foggia faccia rinnovare il Bando, che a tenore della determinazione de' 10. Maggio 1747., e rinnovato nell' anno 1751. fu emanato, per la proibizione di rompere con zappulli, o altro il suolo delle Poste, o Jazzi de' Locati della Dogana per toglierne il Romato, o sia stabbio, sotto le pene in esso contenute: permettendo S. M. ai soli Appaltatori, e loro Subaffittatori il poterlo raccogliere con istrumento di legno, atto solo ad abradere la parte superficiale, senza adoprare istrumento di ferro; E nel Real nome la prevengo a V. S. Illustrissima, acciò ne disponga l' adempimento. Napoli 3. Aprile 1777. -- Giovanni Goyzueta -- Signore Marchese Danza.

Si conserva nel Registro di quell' anno.

FUO.

IN esecuzione degli ordini del Rè, rappresentò l'antecessore di V. S. Illustrissima, con relazione de' 21. Settembre dell'anno passato, quello che gli occorreva sopra la domanda del Canonico D. Stefano Antonio Colamussi, e Francesco Antonio Pappalepore di Rutigliano, di potere dare fuoco alle di loro Ristoppie, senza il permesso di cotesta Dogana; ed informata S. M. delle circostanze, spiegate nella stessa relazione, si è servita di risolvere, che si conservi, e mantenga a cotesta Dogana la facoltà privativa, che sempre ha esercitata, di pubblicare i Bandi, e permettere il fuoco delle Ristoppie nei luoghi della sua giurisdizione, lasciando solo al Giudice ordinario la facoltà di fare osservare le leggi, e di castigare i Trasgressori. La M. S. mi ha comandato, di parteciparlo a V. S. Illustrissima, per sua intelligenza, ed adempimento: Dio lo guardi per molti anni, come desidero. Napoli 13. Marzo 1738. -- D. Giovanni Brancaccio -- Signore D. Trojano de Philippis. --

Si è tradotto dall'originale Spagnolo, conservato nel quinto Tomo fol. 92.

COn carta de' 9. Giugno prossimo passato ha V. S. Illustrissima proposto alcuni dubbj sopra la intelligenza del Dispaccio de' 13. Marzo di questo anno, con cui il Rè comandò, che cotesta Dogana fosse mantenuta nella facoltà privativa di pubblicare i Bandi, proibendo, e concedendo le licenze di brugiare le Ristoppie nei luoghi della sua giurisdizione, lasciando al Giudice ordinario l'obbligo di fare osservare le leggi, e castigare i Trasgressori. Ha supposto V. S. Illustrissima: che la seconda parte di questa Real determinazione pregiudichi ai privilegi de' Locati, ed alla giurisdizione della Dogana, giacchè deve questa procedere contra ogni sorta di Trasgressori dei Bandi proibitivi per l'interesse, che il Real patrimonio tiene sopra gli erbaggi; ed essendosi S. M. fatta carica di questo primo dubbio, dopo sentito il parere del Tribunale della Camera, mi ha comandato dirle, che lo stesso dubbio resta evacuato colla dichiarazione, che la proibizione di dar fuoco alle Ristoppie nacque dall'antica consuetudine del Regno, ridotta in espressa legge dal Rè Carlo I. di Angiò, registrata nel Capitolo 128. sotto il titolo -- *de non ponendo ignem in Restucchiis* --; per la di cui osservanza dovea, e poteva ogni Giudice ordinario aver cura, ed invigilare, con castigare i Trasgressori, senza però dar licenza, o dispensa alcuna. Ma oltre di quella proibizione nata dal citato Capitolo del Regno,

gno, concorrono ancora le istruzioni, e privilegj di cotesta Dogana, giacchè per la conservazione delle erbe necessarie al mantenimento delle pecore, e degli altri animali grossi, stà alla medesima concessa la potestà, e facoltà di proibire assolutamente l'incendio delle Ristoppie, così prima del quindici Agosto, che dopo di quel tempo, senza l'espressa licenza della stessa Dogana; ma siccome per tutto il giorno dei quindici Agosto, nè li Giudici ordinarij de' luoghi, nè la Dogana possono dar licenza per quell'incendio, trattandosi di legge proibitiva; così ancora dopo de' 15. di Agosto cessa intieramente la disposizione del Capitolo del Rè Carlo I. di Angiò, e con esso la giurisdizione de' Giudici ordinarij, restando solamente la proibizione della Dogana colla facoltà, e giurisdizione di poter dispensare le licenze, e prescrivere le precauzioni, perchè l'erbe non siano danneggiate; nel quale dritto è stata sempre nel possesso privativamente, *quoad alios*. Da questo nacque la determinazione, che si comunicò a V. S. Illustrissima colle parole -. Ha risoluto S. M. che si conservi, e mantenga a cotesta Dogana la facoltà privata di pubblicare i Bandi, e permettere il fuoco delle Ristoppie nei luoghi della sua giurisdizione -; ma riflettendo S. M. che conveniva al suo Real servizio l'osservanza della legge Generale del Regno espressa nel Capitolo del Rè Carlo I. di Angiò proibitiva, di metter fuoco, prima dei 15. di Agosto, soggiunse - lasciando solo ai Giudici ordinarij la facoltà di fare osservare le leggi, e gastigare i Trasgressori -, ma questa ultima parte della Real determinazione riferendosi all'osservanza della legge universale proibitiva, in nulla ha pregiudicato, nè pregiudica alla giurisdizione di cotesta Dogana: giacchè se succede il caso di mettersi il fuoco prima del giorno 15. di Agosto contra il disposto della riferita legge del Regno, possono allora molto bene procedere cumulativamente contra de' rei, tanto i Giudici ordinarij, per la controvenzione, alla legge generale del Regno (purchè la persona inquisita non fosse soggetta per particolare privilegio ad altra giurisdizione, secondo si pratica negli altri delitti), quanto cotesta Dogana per la inosservanza de' suoi Bandi, dandosi luogo alla prevenzione per evitarsi gli inconvenienti. Ma se si tratta di fuoco posto dopo dei 15. di Agosto, senza licenza della Dogana, in questo caso la cognizione della causa tocca, ed appartiene privatamente alla stessa Dogana contra qualunque persona locata, e non locata per la qualità del delitto commesso in controvenzione dei Bandi proibitivi, secondo la prammatica 79. §. 31. *de Off. Proc. Caf.*, non avendo che fare la giurisdizione del Giudice ordinario, giacchè non vi concorre delitto, per estinguerfi la legge generale proibitiva nel giorno quindici d' Agosto, non avendo quella ispezione nella esecuzione de' Bandi. Con queste spieghe cessa il dubbio di V. S. Illustrissima, e S. M. mi ha comandato, di manifestarglielo con ogni distinzione, perchè possa a norma di questa spiega

di-

disporre l'esatto adempimento di quanto fu risoluto col citato Dispaccio de' 13. Marzo.

Il Secondo dubbio, che V. S. Illustrissima propone si fonda nelle parole dello stesso Dispaccio, in cui se li concede la facoltà nei luoghi della sua giurisdizione, volendo V. S. Illustrissima sapere come si debbono intendere, giacchè la giurisdizione di cotesta Dogana non è limitata dalla estensione de' luoghi, ma è generale, dove vi sia interesse de' Locati, e del Real Patrimonio. Sopra questo punto mi ha comandato S. M. dichiarare a V. S. Illustrissima, che la facoltà e potestà di proibire, e dar le licenze del fuoco spetta a cotesta Dogana in tutti i luoghi, dove vi sono l'erbe destinate all'uso, e pascolo degli animali piccoli, e grossi de' Locati, e sudditi di Dogana, perciò mi comanda dire a V. S. Illustrissima, che i luoghi della sua giurisdizione s'intendono quelli, dove vi sono tanto gli erbaggi ordinari della Regia Corte, quanto gli straordinari de' Particolari, ne quali con licenza della Dogana sono mantenuti gli animali grossi, e piccoli de' sudditi e Locati della stessa; e specialmente i riposi, ed i quattro Ripartimenti, pei quali gira la controvenzione. Tutto ciò mi ha comandato S. M. di partecipare a V. S. Illustrissima per la rischiarazione de' dubbj proposti nella citata Carta de' 9. Giugno passato. Iddio lo guardi per molti anni, come desidero. Napoli 27. Agosto 1738. -- D. Giovanni Brancaccio -- Signore D. Trojano de Philippis.

Esiste nel quinto Tomo fol. 123. ad 130.

Informalo il Re dalla Relazione di V. S. Illustrissima de' 16. del corrente con cui dà conto di avere il Preside di Trani spedito Bando circolare per quella Provincia, proibendo ai Mafsari di Campo di bruciare le Ristoppie delle proprie Maserie prima del giorno quindici del mese di Agosto, e che dopo di quel giorno nemmeno possono farlo, senza la sua licenza; ha risoluto, e comanda in conferma della sua Real risoluzione de' 27. Agosto 1738. che la medesima sia eseguita, e che perciò sia privata della Dogana di Foggia la facoltà di pubblicare in tutti gli anni quel Bando; e che il Preside di Trani rinvochi, ed annulli immediatamente l'altro, che ha fatto promulgare in quelle Provincie sopra tale assunto, astenendosi per l'avvenire di arrogarsi una consimile giurisdizione, che non gli tocca. Di ordine di S. M. lo partecipo a V. S. Illustrissima per la sua intelligenza, essendosi partecipato il corrispondente allo stesso Preside. Dio lo guardi per molti anni come desidero. Napoli 22. Luglio 1746. -- Il Marchese Brancaccio -- Signor D. Francesco Marchant.

Esiste nel sesto Tomo fol. 145.

CAP. XIV.

C A P I T O L O XIV.

Della privativa giurisdizione della Dogana.

DOpo che la profusa liberalità del Glorioso ALFONSO I. D'ARAGONA volle in questo Regno comunicare a' Baroni la parte principale della Suprema *Regalia*, coll' unire alla bassa giurisdizione feudale il *Mero*, e *Misto Impero*, la gente semplice, ed industriosa si vide nuovamente esposta alle antiche persecuzioni de' potenti particolari, che nel nascere del governo Feudale aveano estinto nel cuore de' Popoli lo spirito dell'industria, privandogli de' necessarij diritti di proprietà: ma l'impegno di far risorgere in queste Provincie la Pastorizia, e l'Agricoltura, soli perenni fonti della ricchezza de' Popoli, e del Regio Erario, non potea aver felice riuscita, se quella gente non restava esentata dalla particolare giurisdizione de' Baroni, già moltiplicati in ogni Provincia. Questa sola aura di libertà potea impegnare i Pastori a concorrere volontariamente al generale invito di condurre le proprie greggi ne' pascoli della Dogana; perciò quel Savio MONARCA volle far dipendere dalla sola privativa giurisdizione di chi dovea regolare l'economia della Dogana tutti i Pastori, e possessori delle greggi invitate a godere i preparati pascoli, e tutti gli altri individui applicati a quella industria. Conobbe, che l'esercizio della giurisdizione, unita alla economica distribuzione degli erbaggi facilitava al Doganiere la sincera cognizione della diversa indole, e costume di quella rustica, e semplice gente; onde col maggiore accerto, e senza molta dilazione potea risolvere tutte le controversie, e mantenere illibata fra i Pastori quella semplicità, e buona fede, che sempre ha fatto il sostegno, e'l vero vantaggio dell'industria medesima. Nel privilegio spedito al Doganiere *Francesco Montluber* fu nella forma più ampla spiegata la di lui privativa giurisdizione col

T. III.

N n

Mero,

Mero, e Misto Impero, proibendosi a tutti gli altri Ufficiali, e Tribunali del Regno, di prendere la menoma ingerenza nelle controversie degli uomini di Dogana; obbligandogli al contrario di dovere in ogni caso somministrare tutto il necessario ajuto, ed assistenza agli Ufficiali deputati dallo stesso Doganiere, per l'esercizio della sua particolare giurisdizione.

§. 2. Sin da que' tempi fu questo privilegio riputato generalmente il vero unico scudo, che nel Regno potea difendere la gente semplice, ed industriosa dalle non giuste imprese, e persecuzioni degli Uomini potenti; perciò nelle prime Grazie domandate dal Comune de' Pastori al Savissimo FERDINANDO I. D'ARAGONA, la privativa giurisdizione del Doganiere, e la generale esenzione di quella gente dagli altri Giudici, o Tribunali ordinarij restò espressamente confermata. Ma fra le varie sciagure, che desolarono il Regno, negli ultimi infelici tempi de' SOVRANI ARAGONESI, la privativa giurisdizione della Dogana restò molto pregiudicata in grave danno dell'industria; perciò nell'esserfi da' Pastori esposte al Glorioso Imperatore CARLO V. le proprie indigenze, fu espressamente dimandata la conferma del privilegio concesso a tutti gl'Uomini applicati alla Pastorizia, di non essere sottoposti alla giurisdizione, ed autorità di qualunque altro Giudice, o Tribunale del Regno. Ma perchè l'estensione, e l'osservanza di questo privilegio riusciva di sommo pregiudizio alla giurisdizione Feudale; perciò i Baroni, sostenuti dal Reggente *Revertera*, sorpresero la diligenza dal Vicerè CARDINALE DI GRANVELA per farlo limitare, colla nuova sofistica distinzione del tempo, in cui gli armenti godono gli erbaggi Fiscali di Puglia, dall'altro, in cui passano nelle Montagne, e de' delitti commessi ne' luoghi di Dogana, da quelli che avvengono ne' luoghi non assegnati alle greggi concorse. Fra queste dilucidazioni di fatto cominciarono gli Ufficiali de' Baroni a perseguitare la gente applicata a quell'industria, che fu obbligata a minorare l'antico concorso con sommo danno delle Reali rendite; onde il Savio Doganiere *Fabrizio di Sangro* espose al Vicerè MARCHESE DI MONTEJAR la cattiva interpretazione-

interpretazione data agli ordini del CARDINALE DI GRANVELA, il grave pregiudizio di quel Real Patrimonio, prodotto dal restringersi il privilegio della giurisdizione. L'affare fu esaminato nuovamente nel Collaterale Consiglio, nel mese di febbrajo dell'anno 1576., e si dichiarò, che la qualità del delitto, e la diversità del luogo non potea esentare dalla giurisdizione della Dogana gli Uomini addetti alla Pastorizia.

§. 3. Questa solenne dichiarazione non fu efficace, per impedire le nuove imprese degli Ufficiali de' Baroni, sempre impegnati a distruggere quella giurisdizione; perciò nelle Grazie dimandate al Vicerè CONTE DI MIRANDA nell'anno 1593. fu espressamente domandata la letterale osservanza degl'ordini del CARDINALE DI GRANVELA; ma i Ministri, destinati alla cura, e governo di quel Real Patrimonio, furono sempre costanti a sostenere la rigida osservanza del privilegio; tantocchè avendo gli Ufficiali de' Baroni introdotto l'abuso di fare ne' contratti rinunciare espressamente alla giurisdizione della Dogana, ne furono nell'anno 1599. portate le doglianze al Vicerè CONTE DI OLIVARES, chi, negl'ultimi giorni del suo governo, rimise l'affare al Tribunale della Camera, dove fu determinato, non doverli tener conto di quelle particolari rinuncie; ma in ogni caso la privativa giurisdizione della Dogana dovesse avere la sua piena esecuzione. Ma perchè questo stabilimento fosse più esattamente osservato, fu dallo stesso Tribunale spiegato, nell'Istruzioni formate nell'anno 1617., per l'esercizio degli officj de' *Cavallari*.

§. 4. Questi ordini, diretti a mettere un giusto freno agli abusi della giurisdizione feudale, restringevano grandemente la facoltà, e i privilegj de' Baroni; perciò in tutte le Grazie da tempo in tempo domandate a' nostri Vicerè, si fece sempre premura per la letterale osservanza degli ultimi ordini del CARDINALE DI GRANVELA, e così fu ordinato dal Vicerè DUCA DI OSSUNA nell'anno 1619., e dal CARDINALE ZAPATA nell'anno 1621. Ma trovandosi conchiusa la particolare transazione col Comune de' Pastori, erasi per patto espresso confermata la tota-

le esenzione dalla Giurisdizione, ed autorità de' Baroni, e di ogni altro Giudice, e Tribunale del Regno per tutti gl' individui applicati a quelle industrie; perciò i Ministri destinati al governo della Dogana non lasciarono di vendicare, in ogni rincontro, la cognizione delle cause dalle mani di ogni altro Giudice, così Regio, che de' Baroni, senza darli luogo alle distinzioni, e limitazioni introdotte nella spiega delle leggi del CARDINALE DI GRANVELA. Ma essendo quegli Ufficiali sempre riluttanti ad ubbidire alle inibitorie della Dogana, i poveri sudditi erano continuamente vessati fra le strepitose particolari controversie, che maliziosamente si suscitavano; perciò nella transazione rinnovata nell' anno 1626. si domandò, darli a' Ministri della Dogana la piena facoltà di procedere alla formale carcerazione di tutti gli Ufficiali, così Regj, che Baronali, quando prontamente non ubbidivano alle Inibitorie spedite da quel Tribunale. La Camera consultò al Vicerè di doverli su questo assunto osservare il solito; onde essendosi veduto, che i Ministri della Dogana aveano altre volte esercitata quella facoltà, nella celebrazione del contratto fu solennemente accordata.

§. 5. Non erano però le sole intraprese de' Giudici Pedanei, che turbavano in quei tempi la giurisdizione della Dogana; già che gli stessi Ministri de' Tribunali Regj cercavano in tutte le occasioni di distruggere, e violare l' osservanza di quel privilegio, coll' appoggio delle distinzioni, fatte nella riforma de' Capitoli del CARDINALE DI GRANVELA. Fu principalmente preteso, che pe' i delitti di campagna doveessero gli uomini di Dogana restare sottoposti alla giurisdizione de' Tribunali ordinarij, solo perchè dalle Prammatiche trovavasi stabilito uno straordinario modo di procedere, e concessa a' Giudici una speciale Delegazione: ma sebbene questa pretesione si fosse nei tempi de' Doganieri *Fabrizio di Sangro*, ed *Alfonso Caracciolo* dichiarata insufficiente, e contraria a' privilegi della Dogana; pure il Vicerè CONTE DI LEMOS, a premura de' Ministri dell' Udienza di *Capitanata*, ordinò nell' anno 1600., che la Dogana non do-

dovesse procedere pe' delitti di campagna commessi da suoi sudditi. Dovette l' Uditore di quel tempo esporre i motivi, che sostenevano quella privativa giurisdizione; onde esaminato l'affare dal Collaterale Consiglio, gli fu risposto, che procedesse contro di quei delinquenti nella maniera, che si praticava dagli altri Tribunali del Regno. Per esecuzione di questi ordini nell' anno 1617. fu dal Tribunale della Camera ordinato alla stessa Udienza, di dovere rimettere a quel Tribunale alcuni carcerati inquisiti per delitti di Campagna; giacchè erano sottoposti alla giurisdizione della Dogana, come affittatori di terre Fiscali.

§. 6. Nel sostenerfi quella privilegiata giurisdizione non si volle dare ai rei la libertà d'isfuggire il giusto rigore delle leggi del Regno; perciò avendo il Vicerè CARDINALE ZAPATA avuta notizia, che i sudditi di Dogana, per la confidenza ai loro privilegi, commetteano con frequenza i furti di Campagna, e turbavano la pubblica quiete, con Dispaccio de' 28. Maggio 1628. ordinò al Presidente *Battaglino*, che governava la Dogana, di dovere usare tutta la maggior diligenza, e rigore per quei delitti, con procedere contro de' rei col modo straordinario, stabilito dalle leggi del Regno. In conferma di questa facoltà, avendo l' Uditore della Dogana, nell' anno 1630., dato conto al Vicerè DUCA DI ALCALA' dell'arresto di alcuni famosi rei di furti commessi a danno de' *Locati*, gli fu rescritto, che per fargli restare castigati col necessario rigore, dovesse contro de' medesimi procedere colla qualità di speciale Delegato, senza potere eseguire la sentenza, prima di farne relazione, e colla facoltà di abbreviare il termine della *forgiudica* per un solo mese. Queste replicate dichiarazioni non furono bastanti a frenare le opposizioni delle Udienze Provinciali, o degli altri Ministri Delegati pei delitti di campagna; perciò dal Doganiere *Giuseppe Bernaudo* fu esposto al Vicerè CONTE DI MONTEREY il grave pregiudizio, che quelle particolari questioni di giurisdizione faceano al Comune de' Pastori, per cui, con ordine della data degli 11. di Agosto 1633., fu prescritto a tutti i Tribuna-

li

li della Capitale, e del Regno, di lasciare al Ministri della Dogana l'esercizio di quella privativa giurisdizione per le cause di qualunque natura, ed anche pei delitti di campagna; tantochè ne' tempi posteriori non si è più dubitato della facoltà di quel Tribunale; anzi spesse volte si è dal SOVRANO ottenuta la facoltà di procedere nelle Cause de' delitti più atroci, col modo straordinario spiegato nelle Prammatiche, e colla special Delegazione, senza darli luogo a qualunque gravame.

§. 7. Per la frequenza de' delitti commessi colle arme da fuoco, e per la debolezza de' minori pedanei Giudici Locali, fu colle Prammatiche accordata la particolare privativa delegazione alla G. C. della Vicaria, ed alle Udienze Provinciali, perchè procedessero in quelle cause, anche contra i sudditi de' Baroni, senza dar luogo a qualunque appellazione ne' Tribunali ordinarij della Capitale. Questo generale stabilimento diede motivo a' Credenzieri della Dogana di pretendere nell'anno 1719., che per tutti i delitti commessi con arme da fuoco dovesse negarsi ai sudditi di Dogana il beneficio dell'appellazione nel Tribunale della Camera: ma l'Uditore *D. Giuseppe Correale* si oppose a questa pretesione, che lungamente si esaminò nello abolito Collaterale Consiglio, dove fu considerato, che per la Dogana non concorrevano gli stessi motivi, che avevano introdotta la delegazione, unicamente per restringere l'ordinaria Giurisdizione de' Giudici Locali; onde non doveano privarsi i *Locati* della libertà di avvalersi del rimedio dell'appellazione nel Supremo Tribunale della Camera; perciò col Dispaccio de' 4. Novembre 1720. fu stabilito, di non darli luogo alle pretese di Credenzieri; ma procedersi colla via ordinaria per tutti i delitti commessi con arme da fuoco. Questa particolare decisione fece in Dogana adottare la pratica di procedersi anche ordinariamente, per tutti gli altri delitti più atroci; pe' quali colle leggi del Regno si è concessuta alle Udienze Provinciali, ed alla Vicaria la facoltà straordinaria del *modum belli*, e della Delegazione; ma non perciò si è mai permesso a quei Tribunali di estendere le loro privilegiate giurisdizioni in pregiudizio della pri-

privativa della Dogana ; che non di rado per ispecial facoltà , impetrata dal Principe , l'ha esercitata , precedendo alla condanna dei rei , senza darli luogo a qualunque gravame ; affinchè i Pastori obbligati a vivere nelle aperte campagne , per attendere alle loro industrie , fossero meglio difesi dagli insulti della gente malvagia.

§. 8. Il privilegio dell' elezione del foro , accordato dall' Imperatore COSTANTINO alle Vedove , ai Pupilli , ed alle altre persone miserabili , non è stato mai efficace per restringere la privativa giurisdizione della Dogana , siccome replicatamente fu deciso dal Supremo Tribunale della Camera nelle competenze suscitata da' Tribunali ordinarij del Regno ; anzi essendosi nell' anno 1657. per un delitto di omicidio preteso dalla querelante , di fare passare la Causa in prima istanza nello stesso Supremo Tribunale , fece come Vedova uso del privilegio della elezione del foro , ed ottenne gli ordini diretti alla Dogana per la trasmissione degli atti , e de' carcerati : quei Ministri si opposero all' esecuzione , con esporre la forza , ed osservanza del privilegio ; fu l' affare lungamente esaminato , e poi , con decreto generale della data de' 12. Settembre , rapportata dal Reggente *de Marinis* nell' arresto 699. , si dichiarò , che il Tribunale della Dogana era il Giudice privativo nella prima istanza di tutte le Cause de' suoi sudditi , anche colla derogazione alla particolare legge dell' Imperatore COSTANTINO ; e che perciò dovesse continuare a procedere in quella Causa , non ostante l' elezione del foro , fatta dalla querelante . L' osservanza di questa decisione si è sempre religiosamente sostenuta ; e quando in qualche Causa particolare si è stimato di fare procedere in prima istanza il Supremo Tribunale della Camera , non si è mai ristretta la privativa giurisdizione della Dogana , senza implorare la solenne dispensa dal Principe , la quale non si è mai accordata , senza un giusto esame de' particolari motivi , che la rendevano necessaria , e sempre colla spiega di non doverli pregiudicare la legge generale .

§. 9. Colla Prammatica del Vicerè d' ARAGONA pubblicata
in

in Dicembre dell' anno 1668. , restarono risolte tutte le quistioni prima promosse in pregiudizio della Dogana , e furono abolite le perniciose distinzioni introdotte dalla sinistra interpretazione delle leggi del CARDINALE DI GRANVELA ; giacchè in termini chiari, e precisi fu dichiarato , che niun altro Giudice, o Tribunale, così superiore , che inferiore del Regno, potesse prendere ingerenza nelle Cause de' sudditi di Dogana , per doversi quelle privatamente trattare nel proprio Tribunale, a norma degli antichi stabilimenti, de' quali fu inculcata la più esatta osservanza. Per impedire l'esecuzione di questa legge cercarono più volte i Baroni di ravvivare le antiche controversie ; affinchè i loro sudditi non concorressero a professare in Dogana i proprj animali, nè a prendere in affitto le terre della Regia Corte, assegnate per la coltura ; ma i Supremi Ministri destinati al governo di questo Regno furono sempre costanti a sostenere quella privilegiata privata giurisdizione, che con sommo vantaggio del Regio Erario avea fatte risorgere le più utili industrie, e ravvivata la civile libertà de' popoli ; perciò le replicate suppliche umiliate al Glorioso Imperatore CARLO VI. non furono secondate ; anzi diedero motivo alla conferma del privilegio : giacchè con replicati Dispacci diretti al Vicerè PRINCIFE DI SOLMONA , e CARDINALE D' ALTHANN in data de' 22. Maggio, e 4. Luglio 1722., e 12. febbrajo 1724., fu sempre ordinato di doversi mantenere illesa per gli Pastori, e per gli Agricoltori la esenzione da qualunque altro Giudice, nella maniera stabilita della Prammatica del Vicerè d' ARAGONA. Questi ordini furono con maggior precisione rinnovati dal Glorioso MONARCA CATTOLICO N. S., allorchè colla sua adorabile presenza felicitava questi Regni ; anzi informato quel Savissimo Principe del grave danno, che si faceva a' *Locati* per la ripugnanza de' Tribunali, e Giudici, così Regj, che *Baronali* nel dare esecuzione alle Inibitorie spedite dalla Dogana, si degnò, con Dispaccio generale della data de' 9. Maggio 1743., confermare nella più ampia forma quella privata giurisdizione, e volle, che le Udienze Provinciali dovessero prontamente ubbidire

§. 10. La privativa giurisdizione della Dogana fu sempre riguardata come principale sostegno di quelle utili industrie; perciò dopo essersi dichiarate invalide le particolari rinuncie fatte da' Pastori, o dagli Agricoltori, si credè necessario di vietare a medesimi di dedurre le loro azioni avanti di qualunque altro Giudice; affinchè dalla variazione del foro non nascesse la tacita rinuncia alla privativa giurisdizione della Dogana. Per sostenere questa polizia fu dal Presidente *D. Sebastiano de Cotes*, con un bando pubblicato in Dicembre dell'anno 1686., stabilita la pena di ducati *trecento* contra que' *Locati*, e Sudditi, che nella qualità di attori, o di rei, fossero comparso in qualunque altro Tribunale; ma sebbene la pena non si fosse mai con rigore eseguita, pure non si è mai dubbitato di richiamare in Dogana la cognizione di qualunque controversia introdotta innanzi a' Giudici, o Tribunali ordinarij, anche nel caso, che i Sudditi avessero formalmente acconsentito nel giudizio, così nella qualità di rei, che di attori, nè mai si è dubitato, che in qualunque parte del giudizio si potesse da' *Locati* opporre quell'eccezione. Solamente nell'anno 1748. essendosi per una Causa, introdotta nel *Tribunale dell' arte della Seta*, preteso da un Negoziante compratore di lana, di richiamare in Dogana la causa, dopo che si era diffinitivamente decisa; l'eccezione non fu ammessa; anche perchè non si trattava delle persone principalmente addette a quelle industrie; ma poi nell'anno 1751., trovandosi radicata nel S. C. altra Causa, in cui concorreva l'interesse

resse di un Suddito di Dogana, fu supplicato il SOVRANO, perchè dispensasse a quella privilegiata giurisdizione, onde per non pregiudicare la forza del Privilegio, si ordinò al Presidente Governatore, che delegasse per quella Causa lo stesso Consigliere Commessario, colla legge di doverfi dare luogo all'appellazione nel Tribunale della Camera. In conferma di questi principj nell'esserfi colla Reale determinazione de' 28. Gennajo 1769. dichiarato, che l'eccezione della incompetenza del Giudice si dovesse opporre ne' giudizj esecutivi, subito dopo la citazione, e ne' giudizj ordinarij dopo il decreto di termine, fu espressamente dichiarato di non restare soggetti a quella limitazione i Sudditi della Dogana, che possono in altro tempo fare uso di quella eccezione, per essere rimessi al proprio Tribunale. Ma perchè i *Locati* non facessero abuso de' proprj Privilegj, fu colla generale determinazione de' 15. Giugno dichiarato, che que' Sudditi, che volontariamente comparivano ne' Tribunali ordinarij, dovessero restare soggetti alla stabilita pena di ducati *trecento*; e ad altre maggiori corrispondenti alla qualità della Causa; tanto che in alcuni casi particolari si sono, per questo solo motivo, cancellati dal rollo de' *Locati*.

§. 11. I Giudici ordinarij del Regno non hanno mai deposto l'impegno di restringere la privilegiata giurisdizione della Dogana; perciò fu preteso doverfi restringere quella generale esenzione, quando il delitto fosse avvenuto prima della *Locazione*. Il Tribunale della Camera nell'anno 1604. senza sentire, nè l'Avvocato Fiscale, nè quello de' *Locati*, ordinò, che nella Causa di alcuni Vassalli del *Principe di Roccella*, inquisiti nella Corte de' Feudi di *Castello*, e *Macriata*, non dovesse aver luogo il privilegio del foro di Dogana; perchè il delitto si era commesso prima della *Locazione*. I motivi di quella decisione non convengono alle altre Cause de' *Locati*, anche perchè in que' tempi non si credevano totalmente abolite le distinzioni nate dall'interpretazione delle leggi del CARDINALE DI GRANVELA; ma dopo pubblicata la Prammatica del Vicerè di ARAGONA; lo stesso Supremo Tribunale della Camera fu persuaso, che i Giudici, e
Tri-

Tribunali ordinarij poteano procedere nelle cause de' Sudditi Doganali, nel solo caso, che il giudizio si fosse introdotto, e radicato prima della *Locazione*: perciò l'Inibitorie, e Ortatorie erano spedite con quella condizione. La pratica fu solennemente approvata dal Glorioso MONARCA CATTOLICO prima in una particolare decisione comunicata al Tribunale della Dogana, con Dispaccio de' 14. Settembre 1746., e poi colla generale Determinazione de' 25. Giugno 1757.. Fu allora stabilito, che in tutte le ortatorie si fosse aggiunta la spiega di doverli eseguire, quando il giudizio non si trovasse introdotto prima della *Locazione*. Le solennità, con cui sono dalla Dogana ricevuti gli affitti delle terre Fiscali, o il manifesto degli animali, tolgono il sospetto di qualunque frode, e rendono certo, ed indubitato il tempo della *Locazione*, conchiusa con decreto di Giudice, e registrata in varj libri Fiscali. Questa certezza manca solamente per le persone applicate a quell'industrie in qualità di Pastori, o di operarij; per cui si suole dipendere dalla fede de' loro Padroni: ma tolto ogni dubbio di fatto, co' riferiti ordini Reali è rimasto stabilito il punto, di non doverli aver riguardo al tempo del delitto, e molto meno a quello de' contratti, per richiamare le cause de' Sudditi nel Tribunale di Dogana; e solamente spesso si è quistionato per distinguere il vero atto dell' introduzione del giudizio.

§. 12. Pel maggiore sostegno della giurisdizione della Dogana, fu dallo stesso Glorioso MONARCA dichiarato, che sebbene i Sudditi di Dogana fossero obbligati di comparire avanti qualunque Giudice, quando sono chiamati come Testimonj; pure volle, che si dovesse domandare il permesso della Dogana per obbligargli a deporre. In altra occasione stabilì, che nel giudizio criminale, dipendente dall' altro civile, radicato ne' Tribunali ordinarij, dovesse procedere la Dogana; affinchè i *Locati* non fossero riconosciuti da altro Giudice; si è perciò sempre avuto per indubitato, che quel privilegio abbia intrinsecamente la forza di tirare alla giudicatura della Dogana la Causa di ogni altro particolare privilegiato, ogni qual volta il *Locato*, o in qualità

lità di Reo, o di attore vi abbia interesse. Infatti trovandosi nell'anno 1706. inquisito di furto in danno de' *Locati* un tal *Domenico Antonio Cencipaglia*, Soldato del Battaglione, si pretese dal Preside di Lucera richiamare la cognizione della Causa al foro militare, e ne ottenne gli ordini dal Vicerè MARCHESE DI VILLENA; ma il Presidente *D. Francesco Milano*, che governava la Dogana si oppose all'esecuzione, con mettere in veduta i pregiudizj, che s'inferivano a' privilegi de' *Locati*. Fu l'affare esaminato nel Collaterale Consiglio, e con ordine della data de' 22. Maggio, si rescrisse alla Dogana di continuare a procedere in quella Causa. Su questo esempio avendo nell'anno 1737. S. M. C. dichiarato per punto generale, che trovandosi qualche debitore soggetto per ragione d'impiego a varie giurisdizioni, dovesse sempre esser preferita la Militare, per far procedere il solo Uditore Generale degli Eserciti, stimarono i Ministri del Tribunale di Dogana supplicare quel savissimo Principe, perchè si fosse degnato, di dichiarare, se in quella determinazione erano compresi i Sudditi di Dogana; e col dispaccio della data de' 16. Novembre si degnò rescrivere di essere sua costante volontà, doverli mantenere sempre illesi i privilegi de' *Locati*. Ma negli ultimi tempi per esecuzione di altri ordini del Re, si è da quel Tribunale costantemente osservato di lasciare alla giurisdizione militare la facoltà di punire i delitti commessi dagli Individui del Reale esercito, anche a danno de' Sudditi di Dogana, sostenendosi solamente l'osservanza di quel privilegio per l'azioni Reali, o altre Cause civili.

§. 13. Dopo che per la più facile spedizione degli affari furono nel Regno moltiplicati i particolari Giudici Delegati, non si è mai permesso, che la loro giurisdizione pregiudicasse quella della Dogana; perciò nell'anno 1708. fu ributtata la pretesione de' Governatori dell'*Arrendamento del Sale*, che per un controbando, commesso da un *Locato*, voleano far procedere il Delegato, e non la Dogana. In altre occasioni lo stesso fu determinato da S. M. C. pel Delegato della Nazione Veneziana, per quello della Religione di Malta, e per l'altro dell'*Arrendamento*.

mento delle Carte da Giuoco: anzi nell'anno 1754. per alcune violenze commesse dai naturali della Terra di Cagiano, contra i Subassittatori dell' *Arrendamento del Tabacco* della Provincia di Salerno, fu anche confermata la privativa giurisdizione della Dogana. Lo stesso si trova replicatamente deciso pei Governatori, e Luogotenenti delle Doganelle di Apruzzo, per la privilegiata giurisdizione de' Reali Stati Allodiali di S. M., e pel particolare Delegato della distribuzione de' Territorj della Città di Lucera; con essersi solamente dispensato al privilegio de' *Locati* per le Cause, nelle quali vi sia interesse della stessa Camera Allodiale di S. M., o delle Chiese di Regio Padronato, sottoposte alla sola giurisdizione della *Curia del Cappellano Maggiore* del Regno; giacchè in questi particolari casi non si alterava il principale scopo della giurisdizione della Dogana, introdotta per giusto freno dell'altra de' Baroni.

§. 14. Il privilegio concesso a' Cittadini Napoletani, di non potere per le loro Cause essere convenuti in qualunque Tribunale posto fuori della Capitale, diede motivo alle dimande fatte ai Vicerè DUCA DI OSSUNA, e CARDINALE ZAPATA, perchè si proibisse al Tribunale della Dogana ogni qualunque ingerenza in tutte le cause de' Cittadini Napoletani; ma que' Supremi Ministri non vollero decidere la quistione, lasciandola alla giudicatura del Tribunale della Camera, dove essendosi conosciuto, quanto fosse importante al sostegno degl'interessi Fiscali l'osservanza de' privilegi conceduti a' *Locati*, in varj particolari rincontri fu sempre sostenuta la giurisdizione della Dogana, senza mai decidersi il punto generale, fintanto che conoscendo il Glorioso MONARCA CATTOLICO quanto fosse nocivo, e pregiudiziale a' *Locati* quell'incertezza, stimò giusto nell'anno 1751. risolvere sovranamente, che per tutte le Cause, nelle quali vi concorra l'interesse del Fisco, e riguardano quel Real Patrimonio, dovesse contro de' Napoletani privativamente procedere la Dogana, con dar luogo all'appellazione nel Supremo Tribunale della Camera; ma che nelle altre Cause dell'interesse de' privati dovesse anche in prima istanza procedere la stessa Ca-

Camera , per mantenere illesi i privilegi di entrambi . Questa determinazione restò solennemente confermata , allorchè nell' anno 1758. furono aboliti i Sudditi fittizj della Capitale , e degli altri luoghi demaniali del Regno , e si è sempre eseguita pe' Cittadini abitanti in quella Dominante .

§. 15. Le regole adottate nel Foro per concordare l' autorità Ecclesiastica , o Militare , con quella de' Giudici ordinarij , diedero motivo alla pretesione di doverli dividere la cognizione della stessa Causa quando per qualche delitto risultavano rei i *Locati* , o altri Sudditi in unione de' non Sudditi ; perchè la Dogana procedesse pe' *Locati* , e gli altri Tribunali ordinarij dovessero giudicare quei , che non godevano il privilegio . Nell' anno 1703. fu promosso questo dubbio da' Ministri dell' Udienza dell' Aquila , ed essendosi esaminato dal Vicerè , e dal Collaterale Consiglio , con rescritto della data de' 31. Gennajo 1704. , fu ordinato di dover per tutti i rei procedere il Tribunale di Dogana ; affinchè la connessione della Causa non restasse divisa . Dopo che questi Regni furono felicitati dalla presenza del proprio Glorioso MONARCA , i Ministri delle Udienze Provinciali nuovamente pretesero , che per la punizione di uno stesso delitto , la Dogana dovesse procedere contro de' rei suoi Sudditi ; ma per gli altri non compresi nel Privilegio dovesse proseguirsi nell' Udienza il giudizio , senza tenerli conto della necessaria connessione della Causa : fu però conosciuto l' assurdo , che nasceva dal doverli per uno stesso delitto formare ad un punto due diversi giudizi ; onde quel savissimo Principe determinò in varie occasioni , che il solo Tribunale della Dogana dovesse procedere per tutti i rei liquidati , ancorchè non fossero tutti compresi nel privilegio . Queste replicate sovrane determinazioni , perchè nate nella risoluzione de' casi particolari , non impedirono le nuove questioni ; tantochè per le rimostranze della stessa Udienza dell' Aquila , fu nell' anno 1760. rimesso questo articolo all' esame de' Supremi Ministri della Camera di Santa Chiara , dove , senza sentirli il Comune de' *Locati* , e senza tenerli presenti le antecedenti Reali determinazioni , si credè , che la privativa
giu-

giurisdizione della Dogana non era diversa dal privilegio degli Ecclesiastici, e de' Militari. Fu perciò consultato al SOVRANO, che il Tribunale della Dogana dovesse procedere solamente contro de' proprj sudditi; ma che per gli altri liquidati rei dello stesso delitto dovesse il giudizio terminarsi nell' Udienza, senza tenerli conto della connessione della Causa; e secondo questo parere furono distribuiti gli ordini alla Dogana. Ma quei Ministri non trascurarono di esporre al MONARCA tutti i pregiudizj, che s'inferivano a' *Locati*, ed al Regio Erario per quella restrizione; e sebbene si fosse prescritto alla stessa Camera di Santa Chiara di esaminare nuovamente la controversia; pure il punto generale non si è più risoluto, e solamente in alcuni casi particolari si è impedito di dividersi la connessione della Causa; e le stesse Udienze Provinciali sono state obbligate a mandare in Dogana i processi, ed i Rei esclusi dal privilegio, senza che si fosse mai permesso di estendere quella limitazione a favore de' pedanei Giudici Locali.

§. 16. La particolare giurisdizione, stabilita nel Regno per la pronta esecuzione delle Lettere di Cambio, diede motivo al Reggente *D. Nicola Gascone* di pretendere, che i Sudditi di Dogana restassero privi del loro privilegio in tutte le controversie nate da que' contratti; perciò nell' anno 1705., dopo aver per una Causa particolare, inibito il Tribunale di Dogana, prese la risoluzione, di destinare quell' Uditore *D. Angiolo Parise* in qualità di Suddelagato per esecuzione delle Lettere di Cambio, nelle quali aveano interesse que' Sudditi. Questa novità diede motivo al Comune de' *Locati* di portarne i richiami, prima al Vicerè di quel tempo, e poi al MONARCA delle Spagne: l' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, e l' Supremo Tribunale della Camera sostennero, con replicate consulte, la privativa giurisdizione della Dogana; onde l' ARCIDUCA CARLO, con dispaccio de' 2. Gennajo 1711., spedito da Barcellona, comandò, doverli mantenere sempre illeso il privilegio del foro di Dogana, anche per le Lettere di Cambio; ma l'autorità del Collaterale Consoglio, a cui le Cause de' Cambj erano

ri-

riferbate, fece restar ferma l'impresa del Reggente *Gascone*, ed ineseguiti gli ordini del SOVRANO. Fino all'anno 1719. si continuò a destinare per Suddelegato de' Cambj, per le sole Cause de' Sudditi, e *Locati* lo stesso Uditore della Dogana, riservandosi l'appellazione al Commissario Generale, dal cui arbitrio dipendea la scelta del Suddelegato. Questa subordinazione fece ne' primi tempi, abborrire dal Presidente Governatore della Dogana l'esercizio di quella limitata giurisdizione; ma poi i lucri annessi a quella Delegazione (1) vinsero la primitiva ripugnanza; tanto che nel mese di Giugno dell'anno 1719., eletto Giudice di Vicaria l'Uditore *D. Giuseppe Correale*, fu dal Reggente *D. Ottavio Gaeta* addossata al Presidente Governatore *D. Giuseppe Aguirre* la suddelegazione colle stesse riserve, e limitazioni prima introdotte; onde da quel tempo si è creduto annesso alla carica del Presidente Governatore l'esercizio della giurisdizione de' Cambj, ancorchè continuasse a dipendere dalla volontà del Commissario generale. Fino all'anno 1738. fu sempre vietato ai Suddelegati di prendere ingerenza nelle lettere di cambio, dove non aveano interesse i Sudditi di Dogana; ma essendosene in quell'anno doluti i Negozianti Pugliesi, il MONARCA volle sentire il Presidente Governatore, e poi colla Reale Determinazione degli 8. di Ottobre, dichiarò, che il Suddelegato dovesse procedere in prima istanza per tutte le lettere di Cambio, che si formano in Puglia, e ne' luoghi convicini, ancorchè non vi fosse interesse di Sudditi di Dogana. Nell'anno 1747. fu nuovamente dal Commissario Generale cercato restringere la facoltà del Suddelegato, colla pubblicazione di un bando proibitivo a' Pugliesi di produrre nella Suddelegazione le di loro Cambiali; ma prodotti i giusti richiami allo stesso MONARCA, fu con altra solenne determinazione de' 21. Agosto ordinata l'abolizione di quegli ordini, e confermata la giurisdizione del Suddelegato per tutte le Cause de' Cambj della Puglia, e de' luoghi convicini; con esserfi solamente lasciata a' Cre-

(1) Questi lucri dipendono dalla esazione di un *tarì* per ogni esecutorio, e sogliono giugnere alla somma di annui ducati *mille*.

Creditori la libertà di poter anche nella prima istanza comparire nella Delegazione generale.

§. 17. Per le persone comprese nel privilegio , si è sempre in Dogana ricevuta la norma del Capo *decimo quarto* de' Bandi del Doganiere *Fabrizio de Sangro*, confermato espressamente nella Prammatica del Vicerè d'ARAGONA; perciò sono stati sempre privativamente sottoposti a quella giurisdizione, tanto i possessori degl' animali ammessi solennemente nel rollo de' *Locati*, e descritti ne' libri Fiscali; quanto gli altri particolari addetti alla Pastorizia, o per la Custodia, e direzione delle greggi, o pel servizio de' Pastori, o per l'esercizio dell'industria, ancorchè esercitassero gli altri particolari mestieri, spiegati nel citato bando. Fra questi sono stati sempre compresi que' Negozianti, che dalle mani de' *Locati* ricevono le lane, le pelli, ed i formaggi; e gli operarj applicati a formare le fiscelle, nelle quali si raccoglie, e coagola il cascio, e la ricotta; ma tutti questi non sono ammessi a partecipare di quel privilegio, se non dimostrano a' Ministri della Dogana l'effettiva applicazione a' diversi mestieri necessarij alla Pastorizia; e poi ottengono l'inibitorie generali, delle quali si forma dal Segretario del Tribunale un particolare registro. Solamente per gli operarj impiegati alla tosatura delle pecore, che si esegue fra breve tempo, si trova da S. M. dichiarato, che debbono restare sottoposti alla giurisdizione della Dogana pel solo tempo, in cui dimorano in Puglia; ma pe' Servitori, ed altri Individui addetti a servire le persone, e le famiglie de' *Locati*, si trova replicatamente dichiarato, di dover andare compresi nel privilegio de' Padroni. Lo stesso si è stabilito pei Fratelli, Figli, ed altri Parenti, che formano una stessa Famiglia, e vivono in comunità. Queste regole si sono sempre osservate, anche pei particolari Cittadini di luoghi Baronali, che si arrollano fra i *Locati della transazione di Montepeloso*, unicamente per godere il privilegio del foro di Dogana. Questi sono descritti nei libri Fiscali, per esecuzione di solenne decreto del Presidente della Dogana, interposto dopo sentito l'Avvocato Fiscale, e continuano in quel

T. III.

P p

rollo,

rollo, fin tanto che si contentano di portare lo stabilito peso della Fida, e non fanno l'espressa domanda di esserne cancellati. Per gli affitti delle Terre Fiscali di qualunque qualità, fu fin dal principio dichiarato di doverli godere gli stessi privilegi conceduti ai Pastori; perciò siccome gli applicati alla cura delle greggi sono compresi nella giurisdizione della Dogana; così le persone impiegate alla effettiva coltura delle Terre Fiscali, hanno sempre goduto lo stesso privilegio. Ma nell'anno 1740. essendosi posto in dubbio quella esenzione, fu confermata colla condizione di doverli da que' conduttori esibire in ogni anno alla Dogana l'esatto registro di tutte le persone impiegate a quella industria. Questo espediente è rimasto ineseguito, così per la poca diligenza de' Subalterni, destinati a formare i registri di quegli affitti Fiscali, che per esserli da' Ministri del Tribunale creduto bastante a provare la qualità di operario annale la sola giuridica dichiarazione del principale Conduttore, che adempisce a formare lo stabilito registro privato; giacchè lo stesso ordine del SOVRANO fa dipendere dalla di lui autorità la estensione del privilegio. Questa però non si è mai comunicata ai Pastori, ed operarij de' Cittadini de' Luoghi Baronali *Locati* sotto la *Trasfazione di Montepeloso*, o conduttori di una sola versura di terre Fiscali.

§. 18. Ma perchè questo privilegio non riuscisse di pregiudizio alle comunità del Regno, si è sempre in Dogana costantemente osservato, di rimettere alla cognizione dei Giudici ordinarij le Cause de' Sudditi, quando si tratta di conti dell'Amministrazione del Peculio Universale, di affitti di Gabelle, e Dazj spettanti alle Università, o di pagamento della rata dei pesi universali, dovuta dai proprij Cittadini. Questo esempio diede motivo alla Reale Determinazione degli 8. Luglio 1747., con cui fu dichiarato, che gli amministratori de' Luoghi Pij Laicali, posti sotto la direzione del Supremo Tribunale *Misto*, neppure doveessero godere del privilegio di Dogana per la reddizione de' conti; ma essendosi poi preteso di estendere la Sovrana determinazione, anche per le altre dipendenze de' Luoghi Pii,

la forza del particolare privilegio si è sostenuta , e le controversie si sono restituite alla giudicatura della Dogana . Si trova pure limitato il privilegio della giurisdizione per quei Sudditi , che col carattere di Officiali de' Baroni hanno commessi delitti in pregiudizio de' Vassalli , ogni qual volta lo stesso Feudatario non godesse quel privilegio ; e per tutte le Cause , che riguardano l'amministrazione , e le proviste delle pubbliche annone delle Comunità del Regno . Gli Ecclesiastici sudditi di Dogana neppure restano esentati dall'ordinaria giurisdizione de' Vescovi pei delitti , e per le mancanze , che commettano ; ma per le controversie civili , sostenute colla sola azione reale , godono , come i laici , i Privilegj della Dogana ,



302 *PARTE III. CAPIT. XIV.*
PHILIPPUS DEI GRATIA REX

I. Delitti di Campagna.

MAgnifice Vir Regi Fidelis Dilecte . Per una vostra lettera di Aprile passato, avemo visto lo che vi occorre intorno all'ordine spedito da noi, che essa Regia Dogana non possa procedere contro gl'inquisiti de' delitti di Campagna, ancorchè siano di coteffa giurisdizione, e rimetterli alla Regia Udienza di Capitanata . Al che rispondendo, vi dicemo, ed ordinamo, che non ostante detto ordine, possiate, e debbiat procedere contra li delinguenti inquisiti de' delitti di Campagna, in tempo che si regge Dogana, conforme tutti li altri Tribunali di questo presente Regno . Per tanto così lo eseguirete, che tale è nostra volontà, ed intenzione . Datum Neapoli die 15. Octobris 1600. -- El Conde de Lemos -- Vidit Gorostiola Regens -- Vidit de Ponte Regens -- Vidit de Castellet Reg. -- Salazar Sec. -- All'Uditore della Regia Dogana di Foggia .

Si conserva nel secondo Tomo fol. 266.

Molto magnifico Signore -- Ho avuta notizia, che in cotesse parti si commettono molti furti di Campagna con molta inquietitudine, e pregiudizio dei Massari, e Vassalli di S. M., e si suppone, che la maggior parte si commettono dai sudditi di coteffa Dogana per la fiducia che tengono nei di loro privilegi; ma poichè conviene rimediare prontamente a questi disordini, v'incarico, e comando di usare la maggior vigilanza, e procedere con la facoltà del *modum belli* contra i rei di tali delitti soggetti alla vostra giurisdizione, perchè sentano il peso del castigo, e sia di esempio agli altri, con andarmi avvisando quel che si farà, giacchè tanto conviene al servizio di S. M., ed alla retta amministrazione della giustizia . Napoli 28. Maggio 1622. -- Il Cardinale Zapata -- Al Presidente Battaglino .

E' registrato nel Primo Tomo f. 202. e 225.

Informato il Re dalla rappresentanza rassegnatali da coteffo Tribunale sotto gli 11. del corrente, del furto commesso in pubblica strada in Cam-

Campagna discosto dall'abitato, con successivo ricatto e minaccia d'uccidere, in persona del Locato D. Gaetano de Meis, dai tre ladri armati di schioppo, chiamati Andrea Esposito, Gennaro la Medica fuggitivo di Galera, e Matteo Ingrosso, nell'atto, che 'l de Meis in compagnia di Andrea Ventura, si restituiva da Troja alla propria Posta in locazione di Ponte A benito: Ed informata altresì, tanto dell'arresto conseguito dei sudetti tre malviventi per mezzo del Tenente, e Squadra de' Soldati della Dogana, spediti dal Tribunale per l'effetto, dopo una lunga resistenza fatta dai sudetti tre ladri, che si eran fortificati dentro la sudetta Posta, tirando varie architugiate verso la detta Squadra, quanto dell'Informazione, che se ne stava compilando: Accorda quindi la M. S. a cotesto Tribunale della Dogana, attenta la gravezza del delitto, e per le circostanze con le quali è stato commesso, la facoltà di procedere con Delegazione, e col voto di V. S. Illustrissima, a quanto corrisponde in termini di giustizia, senza darli luogo ad appellazione ad altro Tribunale. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, per notizia di detto Tribunale della Dogana, e adempimento. Napoli 15. Marzo 1781. -- Giovanni Goyzueta -- Signor D. Filippo Mazzocchi.

IN conseguenza di quanto determinò il Re sotto li 15. Marzo corrente rispetto a che il Tribunale della Dogana di Foggia avesse proceduto con Delegazione, e col voto di V. S. Illustrissima, a quanto corrispondesse in termini di giustizia, nella causa del furto di strada pubblica, e ricatto commesso al Locato D. Gaetano de Meis dai tre ladri armati di schioppo, chiamati Andrea Esposito, Gennaro la Medica, e Matteo Ingrosso, con non doverli dar luogo ad appellazione ad altro Tribunale. Ha ora la M. S. dichiarato, a fine di togliere ogni questione, che potesse in tal causa promuoversi, che la detta Delegazione accordata al cennato Tribunale della Dogana, debba sentirsi unita alla potestà straordinaria del *modum Belli*, espressa nella Prammatica trigesima *De Exulibus*, e che conseguentemente non debba darli luogo alla reclamazione alla Camera di S. Chiara: Accordando S. M. alla mentovata Dogana la solita dispensa, perchè gli atti fatti nella via ordinaria, abbiano il giusto vigore nella detta stabilita Delegazione. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima per sua notizia, e della Dogana nell'adempimento di tutto ciò, mentre di tal Sovrana deliberazione se ne passano i coerenti riscontri alla Segreteria di Stato del Dispaccio di Giustizia; e Grazia, e alle due Camere della Sommaria, e di S. Chiara. Napoli 29. Marzo 1781. -- Giovanni Goyzueta -- Signor D. Filippo Mazzocchi.

Con

Con decreto de' 24. Aprile Gennaro la Medica, ed Andrea Esposito furono condannati a morire nelle Forche; e Matteo Ingrosso fu condannato a servire nella Isola del Maritimo per tutta la sua vita: La sentenza fu eseguita nel luogo del delitto agli otto di Maggio.

INformato il Re di quanto gli ha V. S. Illustrissima manifestato, sull'esame fatto delle suppliche dategli da cotesto Avvocato de' Poveri D. Domenico Maria Cimaglia, per lo suo intervento nel votarsi la causa di Pasquale di Andrea, ed altri sette Rei carcerati per furti commessi in danno del Principe di Melfi, suoi Pastori, ed altri Locati, nelle di loro Poste situate in Campagna, con maltrattamenti, e sequestrazioni de' Pastori medesimi; per la gravezza de' quali delitti, e per essere sei de' rubricati Rei già confessi, ha V. S. Illustrissima stimato, potersi il Re compiacere di accordare il suo intervento a votare coll' Uditore; ed informato altresì il Re di quanto gli ha rappresentato sull'assunto cotesto Fiscale, dimostrando, che i sudetti Rei vengono espressamente compresi nella Prammatica trigesima de *Exulibus*, per la gravezza de' loro delitti, e che quando si benignasse di far decidere la causa col voto di due Ministri, poteva benanche compiacersi di ordinare, che nella medesima, procedesse cotesto Tribunale, con special Delegazione, e facoltà straordinaria del *modum belli*, stabilita in detta Prammatica, e promessa al ceto de' Locati, senza darli luogo all'abusiva pratica introdotta in contrario dalla Dogana, senza autorità, come si era compiaciuta di accordare con sua Real determinazione del dì 15., e 29. dello scorso mese di Marzo contro dei Rei per lo furto, e ricatto commesso in persona del Locato D. Gaetano de Meis; e maggiormente perchè i furti commessi nel 1778. dai divisati Rei furono molti, e le circostanze, che vi concorsero rendono la causa più grave, e famosa; e che solo un tal straordinario rigore avrebbe potuto ravvivare la perfetta quiete de' Locati. S. M. in veduta dell'istanza fatta dall'Avvocato de' Poveri, e del sentimento di V. S. Illustrissima, ha risoluto ch'ella intervenga, e voti nella causa degli otto Rei, che si enunciano; e per le circostanze poi allegate dal Fiscale della gravezza de' delitti da' medesimi commessi, S. M. concede a cotesto Tribunale la special Delegazione, e facoltà di procedere nell'istessa conformità, che la dispensò per li tre Rei del furto, e ricatto del Locato de Meis. Lo prevengo di Real Ordine a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e adempimento. Napoli 10. Maggio 1781. - Giovanni Goyzueta - Sig. D. Filippo Mazzocchi.

II. *Delegazioni generali.*

Molto magnifico Signore -- I Credenzieri del Tribunale di cotesta Dogana di Foggia D. Domenico Freda, e D. Antonio Giordano compilarono con loro carta de' 13. Aprile di questo corrente anno, la Relazione formata a 2. Settembre dell'anno antecedente, per dimostrare cogli esempj, e documenti rimessi il possesso in cui era cotesto Tribunale, di procedere con Delegazione nelle cause de' delitti commessi con colpo di schioppo, giacchè si era a questo opposto D. Giuseppe Correale, quando esercitava la carica di Uditore della stessa Dogana; ma essendosi esaminato, se la pretesione aveva probabile fondamento, si è conosciuto, che i motivi allegati dai riferiti Credenzieri in questo proposito non sussistano, e che sia un'abuso direttamente contrario alle costituzioni del Regno, e Regie Prammatiche, quel che da tempo in tempo si è praticato; poichè è inhabilitato cotesto Tribunale a procedere con Delegazione nelle cause de' colpi di schioppo, trovandosi questa facoltà solamente conceduta alla G. C. della Vicaria, ed alle Udienze Provinciali, secondo il disposto delle Regie Prammatiche: ma di vantaggio oltre del pregiudizio, che si farebbe ai Locati, privandoli de' l'appellazione al Tribunale della Camera, ne seguirebbe pure il danno agli interessi del Real Patrimonio, quando l'istessi Locati si vedessero spogliati de' proprj privilegi per essere riconosciuti privativamente dalla Regia Camera, in grado di appellazione dei decreti, e sentenza di cotesta Dogana. Di tutto ciò ho stimato prevenirne lei con esso Tribunale, perche resti nella intelligenza, di non aver luogo la riferita pretesione, di procedere *ex Delegatione*, senza darsi luogo all'appellazione nelle inquisizioni de' colpi di schioppo, perchè nell'avvenire così si offervi inviolabilmente. Napoli 14. Novembre 1720. -- El Cardenal de Schrattenbach -- D. Angelo Colomusa -- Sig. Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall'originale Spagnolo, che si conserva nel 4. Tomo fol. 65.

HO dato conto al Re di quanto V. S. Illustriss. col Tribunale rappresentò agli otto di Marzo prossimo passato circa i passi dati nella causa del tumulto successo nella Città di Pestucci nel giorno de' 31. Dicembre passato, in cui restò morto un Officiale della Dogana, e nella informazione furono rubricati alcuni sudditi della medesima, con esser nata controversia colla Udienza di Matera, che pretende procedere nella causa,

co-

come specialmente Delegata con Dispaccio della Segreteria di Giustizia, con aver addotti i motivi, pei quali cotesto Tribunale ha spedita l'Ortatoria, e la Osservatoria all'altro di Matera. In questa intelligenza tenendo S. M. presenti gli amplissimi privilegi conceduti a' sudditi di Dogana con titolo oneroso, ha risoluto, che cotesto Tribunale continui a procedere nella riferita causa, non ostante la Delegazione, che per la cognizione della medesima si accordò all'Udienza di Matera, alla quale con Dispaccio di questa data si ordina, che non s'ingerisca, nè dia passo alcuno nella medesima, ma rimetta gli atti, che ha formati a cotesto Tribunale. Di Real ordine lo prevengo a V. S. Illustriss., ed al Tribunale in risposta della Relazione, perchè così eseguisca nella intelligenza, che si è comunicata questa Reale risoluzione al Segretario di Stato dei Dispaccio di Giustizia. Iddio guardi V. S. Illustrissima molti anni, come desidero. Napoli 16. Aprile 1749. -- Il Marchese Brancaccio -- Sig. Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana di Foggia.

Si è tradotto dallo Spagnolo, che si conserva nel Sesto Tomo f. 391.

III. Ubbidienza alle Ortatorie.

Considerando il Re il discapito grande, che V. S. Illustriss. con ben fondata rappresentanza dei 10. corrente li ha rassegnato di risultare allo specioso ramo delle Reali rendite della Dogana di Foggia, dal non mantersi in tutto il lor vigore gli amplissimi privilegi del Foro Doganale, accordati al Regio Fisco, e per esso ai Locati a titolo oneroso, a tenore delle Istruzioni d'essa Dogana, e della legge, che in data de' 9. Maggio del 1743. fu emanata su tal dipendenza dal suo augustissimo Padre, con la quale fra le altre cose stabili per punto generale, che le Regie Udienze assolutamente non si fossero ingerite, nè intromesse nelle cause dei Locati, e sudditi Doganali, di Foggia, e Doganelle d'Apruzzo, tanto attive, che passive, civili, criminali, e miste; ma avessero subito, e senza replica puntualmente obbedito alle Ortatorie che lor si fossero spedite dal Tribunale Doganale di Foggia, e quando mai avessero incontrato dubbio, di non essersi quelle debitamente spedite, prima avessero prestata obbedienza alle Ortatorie, colla successiva, e pronta trasmissione degli atti alla Dogana, e poi venissero rappresentando locchè ad esse occorresse. Ha quindi la M. S. risoluto, e comanda per punto generale, che per tutte le cause del ceto dei Locati, si osservino inviolabilmente, ed esattamente le Istruzioni Doganali, ed in tutte le sue parti la legge sudetta del suo Augusto Padre dei 9. Mag-

9. Maggio 1743. senza poterli in minima parte alterare , e che qualora taluni dei Locati , in controvenzione di quanto espreffano le Istruzioni Doganali , voglia deviare dal suo Foro competente , anche che si faccia volontario attore in altro Tribunale , si sottoponga alla stabilita pena di ducati 300., ed altre maggiori , quando si stimi necessario , e secondo la natura delle cause , acciò sempre si mantenga illeso un tal Privilegio . E così d'ordine di S. M. partecipo il tutto a V. S. Illustriss. per intelligenza di cotesto Tribunale , ed affinchè per la sua parte invigili all' esatto adempimento di questa sua Real Determinazione , mentre se ne sono passati i relativi ordini alla Segreteria del Dispaccio di Giustizia , alla Camera Reale di S. Chiara , all' Avvocato della Corona , alla Camera della Sommaria , ed a tutte le Regie Udienze del Regno . Napoli 15. Giugno 1769. Giovanni Goyzueta -- Sig. Marchese Granito .

Comechè non ostante la Sinodale Sovrana determinazione , che a forma di Legge fu presa sotto li 15. Giugno di quest'anno per la esatta , ed inviolabile osservanza del Foro Doganale ; in conferma dello che trovavasi stabilito sull' assunto fin dalli 9. Maggio del 1743. dal Re Cattolico ; è pervenuto alla notizia del Re nostro Signore per mezzo delle due rappresentanze , che se le sono rassegnate , tanto da cotesto Tribunale , quanto da quello della Camera della Sommaria , che il Regio Governatore di Bisceglia D. Michele Bombino in dispreggio dei sudetti Reali ordini , e senza volere obbedire alle replicate inibitorie della Dogana , nelle quali stava interito il citato Dispaccio dei 15. Giugno , abbia proceduto con atti irregolari , e violenti , di carcerazione , ed altro , nella causa dell' eredità del Defonto Abbate D. Diego Tauro di Bitonto , che stava introdotta nella Dogana , per l' interesse , che vi rappresentano D. Silvia del Vasto , e la di lei Madre D. Anna Tauro , notorie suddite Doganali . S. M. ha risoluto , e già disposto pel canale , che corrisponde , di doverli sospendere il mentovato Governatore D. Michele Bombino , e mandarli in Bisceglia altro Governatore , con rinnovarsi contemporaneamente il cennato Dispaccio de' 15. Giugno ai Governatori Regj ; mentre per la causa dell' eredità suddetta , ha stimato la M. S. sentire il parere della Camera di S. Chiara , per poi prendere la sua ulteriore Sovrana deliberazione ; onde di Real ordine partecipo il tutto a V. S. Illustrissima per notizia del proprio Tribunale . Napoli 28. Dicembre 1769. -- Giovanni Goyzueta -- Signor Marchese Granito .

COn motivo d'aver la Camera della Sommaria esposto al Ré, di non aver voluto l'Udienza di Montefusco obbedire ai replicati ordini dargli per la trasmissione degli atti della pretela inquisizione del notorio Locato di Foggia D. Amato Pepe, che si vuol reo di protezione prestata a Pasquale d'Onofrio inquisito di furti. S. M. al tempo stesso, che ha notato d'esser questa una punibile controvenzione dell'Udienza di Montefusco alla sinodal determinazione del suo Augustissimo Padre dei 9. Maggio 1743., e a quella ch'essa M. S. emanò in 15. Giugno dell'anno passato, ha benanche considerato, che ormai si è resa intollerabile, e di un positivo impedimento al corso giudiziario, non che di strappazzo alle povere parti, la niuna subordinazione dei Tribunali inferiori agli ordini dei Superiori, con prendere la sfuggita di averne rassegnata relazione, quando che secondo lo stabilito in dette Reali deliberazioni, devono i rispettivi Tribunali per le cause dei Locati prima obbedire agli ordini, che per questo ricevono, e poi porre alla Sovrana intelligenza i motivi, che avessero in contrario. Quindi si è servito S. M. risolvere, e disporre, che pel Canale della Real Segreteria del Dispaccio di Giustizia, e Grazia, si spediscono ordini circolari, per l'obbedienza da prestarsi dai Tribunali inferiori agli ordini dei Superiori, servata però dell'intutto, e senza menoma alterazione, la forma delle mentovate Reali determinazioni dei 9. Maggio 1743., e dei 15. Giugno dell'anno passato.

E toccante poi al particolare della Causa del Locato D. Amato Pepe vuole la M. S., ed ha ordinato all'Udienza di Montefusco, che badi in avvenire a non controvenire ai suoi Reali ordini; e che senza replica dia subito adempimento a quei del Tribunale della Camera circa l'ordinata trasmissione degli atti; poichè diversamente S. M. prenderà espedienti tali, onde ognuno meglio adempisca al proprio dovere; lo che di Real ordine partecipo a V. S. Illustrissima, per intelligenza, e regola di cotesto Tribunale. Napoli 13. Ottobre 1770. - Giovanni Goyzueta - Signor Marchese Granito.

HA risoluto il Re, che per la causa, in cui il Locato fittizio Dottor Filico D. Antonio Celli ha acconsentito presso l'Udienza di Montefusco, per la querela di falsità ivi esposta contra di un parlamento fatto dai Governanti dell'Università di Castello la Baronia, debba continuare a procedere l'Udienza sudetta, con dar luogo ai legittimi gravami in Vicaria, con che però cotesta Dogana cassi dai suoi libri il Locato Celli; e senza più per tale riputarsi, non debba ulteriormente godere per tutte le altre sue cause, del foro Doganale, e ciò in pena della Controvenzione
ulà-

ulata: Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima per notizia di cotesto Tribunale, e adempimento. Napoli 20. febbrajo 1772. -- Giovanni Goyzueta -- Sig. Marchese Granito.

IV. Introduzione del Giudizio.

D Pellegrino Panicari è ricorso al Re, pretendendo, che per esser Locato di cotesta Dogana procedesse la medesima, e con l'Udienza dell'Aquila, siccome avea cominciato, nella causa, che il medesimo, e Pompeo Colabianco anche Locato teneva introdotto coll'Università di Goriano per un contratto d'affitto di una Montagna. Ma S. M. informata, che lo stesso Panicari a 12. Novembre dell'anno passato fù descritto per Locato di cotesta Dogana, secondo il documento, che V. S. Illustrissima ha rimesso a 20. del passato Agosto; e che prima di quel tempo si era introdotto il giudizio nell'Udienza dell'Aquila, pel quale motivo non può godere del foro di Dogana, ha risoluto, e comanda che la stessa Udienza continui a procedere, e far giustizia nella riferita causa, colla riserva, che nel caso di doverli trattare della esecuzione personale contra dell'enunciato D. Pellegrino, debba chiedere il braccio della stessa Dogana, la quale vuole S. M., che si regoli nella forma espressa, di non ingerirsi nella causa, con dare il suo braccio, quando a tenore del solito si farà domanda. Di Real ordine partecipo a V. S. Illustrissima tutto ciò, perchè col Tribunale ne disponga l'adempimento nella parte, che le tocca. Iddio lo guardi per molti anni, come desidero. Napoli 14. Settembre 1746. -- Il Marchese Brancaccio -- Signor Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall'originale Spagnolo, ch' esiste nel Sesto Tomo fol. 175.

IN occasione di avere cotesto Tribunale di Dogana spedita Ortatoria a favore di D. Gennaro Scala, perchè la G. C. della Vicaria desistesse di procedere nella causa che si agita fra lo Scala, con Gerardo Amatullo, ed Antonio Silvestri per le ragioni, che questi rappresentano sopra una casa, che quello possiede in Napoli; ha saputo il Re, che il Patrimonio dello Scala, in cui v'è compresa la detta Casa, si trova dedotto nella stessa G. C. prima, che quello fosse Locato; perciò ha risoluto che la stessa

Q q 2

G. C.

G. C. continui a procedere, non ostante l'Ortatoria spedita da cotesto Tribunale di Dogana, al quale comanda S. M., che per l'avvenire nelle Ortatorie, che spedirà per li Locati, ponga la Clausola usata dal Tribunale della Camera della Summaria, *sempre che la causa non si trovi introdotta in altri Tribunali prima della Locazione*. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, perchè col Tribunale così eseguisca. Iddio lo guardi per molti anni, come desidero. Caserta 25. Gennaro 1757. -- Il Marchese di Squillace -- Sig. Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall'originale Spagnolo, che si conserva nel settimo Tomo fol. 41.

V. Esame de' Testimonj.

IL Re in vista di quel, che gli ha rappresentato il Governatore di Modugno sopra i gravi pregiudizj, che sieguono nell'amministrazione della giustizia, dalla ripugnanza che hanno i Locati di cotesta Dogana di esaminarsi nelle cause, che occorrono, ha risoluto, che tutti i Locati, che si trovano nel distretto della giurisdizione di Modugno, o si trovano colà presenti, siano obbligati a deporre la verità nei casi, che occorrono, senza che vi sia bisogno di ricorrere per la licenza al Governatore della Dogana; però occorrendo di venirsi a carcerazione de' medesimi Locati, non si possa questa eseguire, senza la licenza del Governatore medesimo; ed essendosi in questa conformità prevenuto il Governatore di Modugno, mi ha S. M. comandato, di avvisare V. S. Illustrissima di questa Sovrana deliberazione, perchè col Tribunale ne resti intesa; ed occorrendo cosa da rappresentare sopra tal materia, faccia V. S. Illustrissima, col Tribunale medesimo relazione a S. M.. Iddio lo guardi per molti anni, come desidero. Napoli 27. Luglio 1735. -- Joseph Joachin de Monteallegre -- Signor Presidente Governatore, e Tribunale di Foggia.

Si è tradotto dallo Spagnolo, che si conserva nel Quarto Tomo fol. 457.

VI. Pei militari, e particolari Delegati.

Colla Relazione de' 9. di questo mese accusa cotesto Tribunale il ricivo del Real rescritto, con cui il Re ha risoluto, che nei giudizj, ne quali

quali si debba convenire qualche debitore, soggetto per ragion d' Ufficio, impiego, o servizio a diverse giurisdizioni, fra le quali vi sia la militare, debba essere questa sempre preferita; e nella intelligenza di quel che il Tribunale ha rappresentato, con mettere in veduta i privilegi, e prerogative, colle quali il medesimo si è sempre distinto nella cognizione delle cause, con tutto il dippiù, che nella stessa relazione si v' enunciando, mi ha comandato S. M. di dire alle Signorie loro Illustrissime, che la sua Real intenzione è, che cotesto Tribunale sostenga i suoi privilegi, giurisdizione, e preeminenze, senza alterazione, nè interruzione alcuna, nella forma, che fino a questo tempo lo ha eseguito, avendo per solo avviso il Real ordine, che come disposizione generale le fù partecipata con Dispaccio de' 29. Ottobre passato, senza far conto del medesimo, pei casi, che non corrispondono al suo fine. Dio lo guardi per molti anni, come desidero. Napoli 16. Novembre 1737. -- D. Giovanni Brancaccio -- Signori Ministri, e Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall' Originale Spagnolo, che si conserva nel Quinto Tomo fol. 50.

Giovan Federico Kelner suddito di cotesta Dogana ha supplicato il Re coll'acchiuso memoriale, perchè si degni ordinare che cotesto Tribunale gli amministri giustizia nelle causa, che tiene con Nicola, e Giovanni Amendola sudditi della Nazione Olandese, e Giuseppe Maineti della Nazione Veneta, i quali per alcuni di loro crediti pretendono di molestarlo nelle Delegazioni di dette Nazioni, senza tener conto della concordia fatta in cotesto Tribunale tra quegli, e gli altri creditori; ed in vista ha risoluto S. M., che cotesto Tribunale proceda nella medesima causa, non ostante che alcuni crediti del ricorrente siano stranieri, e mi ha comandato prevenirlo a V. S. Illustriss., perchè col Tribunale così esegua. Napoli 25. Febbrajo 1740. -- D. Giovanni Brancaccio -- Sig. Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, che si conserva nel Quinto Tomo fol. 297.

Informato il Re dalla Consulta della Camera della Summaria della causa, che si agita tra D. Domenico Scaramuzzo, Giovan Sabato Bari, Ni.

Nicola Santoro, e Giuseppe Califano con D. Domenico de Santis, ed altri, i primi sudditi, e gli altri Locati di cotesta Dogana per l'affitto delle Matterie di Campo appartenenti al Baliagio di Venosa della Religione di Malta; ed informato altresì, che il Consigliere Marchese Fraggianni, come Delegato della stessa Religione, ad istanza del de Santis avea spediti ordini in riguardo allo stesso affitto, ha risoluto, che per trattarsi di causa tra gli espressati sudditi, e locati, la quale privatamente appartiene a cotesto Tribunale, coll'appellazione in caso di gravame alla Camera della Summaria, proceda lo stesso Tribunale a far giustizia nella stabilita forma: Tutto ciò prevengo a V. S. Illustrissima per ordine del Re, affinchè col Tribunale ne disponga l'adempimento, restando nell'intelligenza d'aver risoluto S. M., e di essersi ordinato allo stesso Delegato, che si astenga di procedere nella espressa causa, con rimettere gli atti, che forsi avrà formati a cotesto Tribunale. Dio guardi V. S. Illustriss. molti anni, come desidero. Napoli 31. Gennaio 1748. -- Il Marchese Brancaccio -- Sig. Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall'originale Spagnolo, che si conserva nel Sesto Tomo fol. 314.

Lo stesso ordine fù ripetito con altro Dispaccio de' 16. Maggio 1748.

AVendo dato conto al Re della rappresentanza, che V. S. Illustrissima col Tribunale ha fatta, riferendo, che non ostante l'Oratoria diretta dalla Camera della Summaria al Marchese D. Carlo Danza Delegato dell'Arrendamento delle carte da gioco, e da cotesta Dogana al Suddelegato di Montesufco, Avvocato Fiscale di quella Udienza, perchè non procedessero nella causa fra alcuni Commisarij dello stesso Arrendamento, ed alcuni Cittadini della Terra di S. Nicola della stessa Provincia, che hanno esposto di esser sudditi di cotesta Dogana; ed avendo altresì presente quanto ha riferito, e consultato la Camera sul questo assunto, S. M. ha risoluto, e comanda, che cotesta Dogana proceda, e faccia compimento di giustizia in quella causa, dando luogo all'appellazione in Camera, in caso di gravame, e che lo stesso Delegato non s'ingerisca in quella, rimettendo gli atti alla Dogana. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e per l'adempimento nella parte, che tocca a cotesta Dogana, giacchè si è comunicata questa Real determinazione allo stesso Delegato. Dio guardi V. S. Illustriss. per molti anni, come desidero. Napoli 8. Gen-

8. Gennaro 1749. -- Il Marchese Brancaccio -- Sig. Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana..

Si è tradotto dall' originale Spagnolo , che si conserva nel Sesto Tomo fol. 365.

INformato il Re di quanto ha rappresentato V. S. Illustrissima in data de' 7. corrente sopra il ricorso di Pietro Rossi, Vittorio Romanelli, ed altri della Terra di Caggiano Affittatori del dritto proibitivo del Tabacco nel Vallo di Diano Provincia di Salerno, toccante alla resistenza usata dai PP. Riformati di quel Convento, coll'ajuto di alcuni sudditi di Dogana, allorchè gli stessi Affittatori si erano portati nel Convento coll'assistenza della Corte Locale, e del Vicario per diligenziare alcuni controbandi, e numerare le piante dell'erba Santa; ha risoluto, ed ordinato al Preside di Salerno, che esegua le lettere Ortatoriali, che le ha spedite cotesto Tribunale sopra un tale assunto; ma nello stesso tempo comanda S. M. che si mortificano i riferiti patentati di Dogana esistenti in Caggiano, Cesare Cucciari, Giuseppe Cangiano, Francesco Pucciarelli, Tommaso Timiano, Bruno Caffaro, Patrizio Lupo, Gennaro Lupo, Filippo Lupo, e Scipione Acciari; giacchè non debbano essi ingerirsi in quello che non è della loro ispezione; essendosi ancora prevenuto al Marchese Fraggianni, che faccia appartare dal Convento de' Riformati di Caggiano il Padre Guardiano, per aver maltrattati i Subaffittatori del Tabacco, allorchè cercavano di visitare il Convento, e riconoscere le piante dell'erba santa, e la quantità di quel genere, che era permesso di piantarsi. Mi ha comandato S. M. di partecipare il tutto a V. S. Illustrissima per sua notizia, e pe' l' puntuale adempimento. Dio lo guardi per molti anni, come desidero. Napoli 22. Settembre 1754. -- Il Marchese di Valle Santoro -- Sig. Presidente Governatore della Dogana.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo Tomo Sesto fol. 559.

VII. Territorj di Lucera.

HO riferito al Re l'informo che li ha rassegnato cotesto Tribunale in data de' 20. dello spirante sopra il ricorso di D. Giuseppe Giordano della Città di Lucera, che ha esposto di avere il suo Figlio D. Francesco pre-

pretesa la esecuzione dell'assegnamento, o cessione delle sessanta sime di Territorio, e delli 50. ducati annui per lacci, e spille, fatti a pompa a suo favore dallo stesso Padre nei Capitoli matrimoniali, quando il D. Francesco si casò con D. Aurelia de Cuneo; e che l'Udienza di Lucera, come Giudice privativo delle cause di quei Territorj, ha preteso, di procedere nella causa del riferito assegnamento delle sessanta sime, non ostante che il ricorrente fosse Locato di cotesta Dogana, con aver lasciato in libertà della medesima, di procedere nella causa dell'assegnamento degli espressati annui ducati cinquanta, ma S. M. tenendo presente, che la validità dell'assegnamento, e convenzione passata tra il ricorrente D. Giuseppe, e suo Figlio come riguarda il solo contratto, appartiene assolutamente al Giudice competente, ch'è cotesta Dogana a cui sta soggetto il D. Giuseppe come Locato; e che la esecuzione dei territorj che si distribuiscono fra i Cittadini di Lucera, deve farli col braccio del Giudice de' medesimi territorj, ch'è l'Udienza; ha perciò risoluto, che cotesto Tribunale proceda nella citata causa della esecuzione dello assegnamento delle sessanta sime di territorio, tra il D. Giuseppe, e D. Francesco Giordano Padre, e Figlio; ma che la Udienza di Lucera nel caso, di doverli fare sequestro sopra detti territorj, dia il suo braccio sopra quel che sarà giudicato da cotesto Tribunale. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, ed al Tribunale per la sua intelligenza, e perchè col medesimo disponga l'adempimento nella parte che le tocca, essendosi spedito l'ordine corrispondente all'Udienza di Lucera. Dio lo guardi molti anni, come desidero. Napoli li 31. Agosto 1746. - Il Marchese Brancaccio -- Signor Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall'originale Spagnolo, che si conserva nel Tomo Secondo fol. 173.

Questa determinazione fù confermata con altro Dispaccio de' 12. Aprile 1747.

VIII. Competenza col Sacro Consiglio.

HO passata a notizia del Re la relazione, che V. S. Illustrissima con cotesto Tribunale le ha fatta in data de' 7. Luglio di questo anno, in riguardo alla causa, che D. Giuseppe Franceschelli Barone di Montazoli, Locato di cotesta Dogana, tiene coi naturali della Terra di Colle di Mezzo, per gli attentati commessi nel suo Feudo, carcerazione de' suoi Guardiani, arresto, e trasporto di alcuni animali, nel quale assunto ad istan-

istanza dell' istessa Università, il Sacro Consiglio spedì Ortatoria a cotesto Tribunale, pretendendo procedere nella causa, perchè ivi introdotta pe' il punto de' confini de' territorj: ma informato S. M. di quanto è occorso in questa dipendenza, ha risoluto, che per quel che riguarda alla causa delli confini, proceda il S. C.; ma che per gli eccessi commessi contra del Barone Francischelli, e Nicola Ferraro suo Guardiano proceda cotesto Tribunale a quanto farà di giustizia, e mi ha comandato, parteciparlo a V. S. Illustrissima collo stesso Tribunale per l' adempimento, nella intelligenza di essersi comunicata questa Real deliberazione al citato S. C.. Dio lo guardi per molti anni, come desidero. Napoli 28. Settembre 1742. -- D. Giovanni Brancaccio -- Signor Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, ch' esiste nel Quinto Tomo fol. 488.

I Nformato il Rè di quanto è occorso nella causa di D. Girolamo, e D. Urbano Jaziolla Locati di cotesta Dogana di Foggia col Marchese di Torrecuso; ha risoluto, che cotesto Tribunale deleghi il Consigliere D. Giuseppe Aurelio di Gennaro, per procedere in tutta la riferita causa, e questo in considerazione delle particolari circostanze, che sono concorse in questo caso, e specialmente, per essersi col consenso del detto defonto D. Girolamo Jaziolla proceduto per molto tempo avanti del citato Consigliere di Gennaro, che fece l' accesso nel luogo, e ricevè le istanze, e le prove dell' una, e dell' altra parte. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, perchè col Tribunale così eseguisca. Dio lo guardi per molti anni, come desidero. Napoli li 3. Settembre 1751. -- Il Marchese Brancaccio -- Signor Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana.

I N seguito del Real Ordine, che direffi al Tribunale di cotesta Dogana a 3. Settembre prossimo passato, perchè spedisse la delegazione al Consigliere D. Giuseppe Aurelio di Gennaro, per procedere nella causa pendente tra il Marchese di Torrecuso, e D. Urbano Jaziolla; ha risoluto il Rè, e mi comanda dire a V. S. Illustrissima, che la riferita Delegazione si spedisca da cotesto Tribunale colla clausola, di dar luogo all' appellazione nella Camera della Summaria, dispensando S. M. per questa volta, senza passare in esempio, alla formalità, di darli l' appellazione alla stessa Dogana. Dio guardi V. S. Illustrissima molti anni, come desidero. Napoli.

T. III.

R r

li

li 23. Ottobre 1751. Il Marchese Brancaccio - Signor Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana di Foggia.

Si sono tradotti dagli originali Spagnoli, che si conservano nel Sesto Tomo fol. 506. e 508.

IX. Stati allodiali.

COn relazione de' 5. Aprile prossimo passato fa presente V. S. Illustrissima il danno, che farebbesi recato alla Reale Azienda, allorchè agli ordini, che ad istanza de' Locati ordinarij si spediscono da cotesto Tribunale, e da' suoi Luogotenenti *in partibus*, fosse stata necessaria nelle Corti Ferenesiane, e Medicee l'impartizione del braccio del Delegato; e quindi cercò provvidenza, sicchè tale impartizione di braccio non si cerchi nelle corti sudette, e si disponga, che negli ordini del Tribunale e suoi Luogotenenti si offervi la stessa esenzione, che si è accordata al Tribunale della Camera, ed alla Soprintendenza Generale di Azienda, essendosi da me ciò rassegnato alla intelligenza del Rè, si è servita la M. S. deferire alla istanza, e siccome ha dato li suoi ordini al Delegato Configlier Carusi, così mi ha imposto significarla a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e dello stesso Tribunale. Portici li 24. Maggio 1766. -- Bernardo Tanucci -- Signor Marchese Graniti.

Con altro Dispaccio de' 27. Agosto 1768. fù confermato lo stesso ordine, e tutti e due sono nell'ottavo Tomo fol. 224. e 271.

IN vista della nuova rappresentanza fatta da V. S. Illustrissima contro la condotta del Governadore di Capestrano, in volersi ostinatamente mescolare nelle Cause, che appartengono al Tribunale di Foggia, ha il Rè ordinato allo stesso Governatore, che non metta mano ad esercitar giurisdizione, che non ha, nè può avere contro li Locati; rimetta gli atti agli Giudici Doganali, e dia subito conto di aver ubbedito. Lo significo in Real nome in risposta a V. S. Illustrissima, perche le sia di avviso. Portici primo Ottobre 1768. -- Bernardo Tanucci -- Signor Marchese Graniti.

Si conserva nell'ottavo Tomo fol. 276.

AVendo il Governatore Generale della Doganella d'Aquila dato conto al Rè sotto li 17. Giugno scorso, che la Giurisdizione, e Privilegio del

del Foro de' Fidati d'esse Doganelle, non viene osservato per coloro, che sono ne' Stati Farnesiani, e Medicei, e che da ciò derivata sia una notabile diminuzione dei proventi del Governo, e Luogotenenze di dette Doganelle, con preciso strapazzo delle parti. Ha S. M. sotto li 8. di questo mese comunicata al Delegato dei sudetti suoi Stati Allodiali Consigliere D. Salvatore Caruso, la Sinodale, e Real Deliberazione de' 15. del passato Giugno, di dover li Locati di Foggia assolutamente godere il privilegio Doganale in tutte le loro Cause attive, passive, criminali, e miste, senza potervisi ingerire le Udienze del Regno; e gli ha al tempo stesso incaricato di prescriverne a tutti li Governatori, e Giudici delli mentovati Stati Farnesiani, e Medicei la esatta osservanza, così in rapporto ai Locati sudetti di Foggia, come in riguardo alli Fidati delle Doganelle di Apruzzo; onde di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima per notizia del proprio Tribunale, ed uso che conviene. Napoli 15. Luglio 1769 -- Giovanni Goyzueta -- Signor Marchese Granito.

POichè in varie occasioni si è fatto ponderare al Rè il grave discapito che s'indurrebbe ai suoi Reali interessi, col delegarsi a tenore della risoluzione de' 13. Novembre dell'anno scorso dai Ministri della Dogana, e delle Doganelle d'Apruzzo alle Corti allodiali le Cause dei Locati, non attinenti a pecore; perciò si è la M. S. servita di rinvocare l'ordine suddetto, e nel tempo stesso che mi ha imposto di farne intesi i due Governatori delle Doganelle d'Aquila, e Chieti, e la Camera della Sommaria, perchè dispongano l'osservanza del solito: ha fatto passare al Delegato degli Allodiali l'avviso corrispondente per di lui governo; anche perchè nella causa pendente nel Governo delle Doganelle di Chieti, tra il notorio Locato D. Gaetano de Laurentiis col Barone di Rosciano nativo di Pianella, lasci procedere al sudetto Governo. Quindi di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima per notizia del Tribunale di suo carico, per quelle emergenze, che possono occorrere. Napoli 12. Novembre 1772. -- Giovanni Goyzueta -- Sig. Marchese Granito.

Si conservano nell'ottavo Tomo f. 309. e 468.

IL Signor Marchese Tanucci con biglietto della data dei 28. Luglio mi comunicò di essere mente del Re, che li Governatori della Doganella non abbiano alcuna giurisdizione nelle Cause, nelle quali concorra l'interesse della sua Camera allodiale; ed in risposta della domanda fattagli se con ciò s'intendesse derogato al precedente Reale ordine de' 12. Novem-

R r 2

bre

bre 1772. circa la osservanza del Privilegio dei Fidati della Doganella di Apruzzo, mi ha egli con altro biglietto de' 25. Agosto scorso partecipato, che la M. S. vuole, che senza rinvocare, o alterarli le precedenti Reali deliberazioni, si disponesse l'adempimento di quella di sopra indicata, che appartiene alle sole cause tra la Camera allodiale, e li Privilegiati della Dogana di Foggia: lo che di Real ordine partecipo a V. S. Illustrissima per notizia del proprio Tribunale. Napoli 2. Settembre. 1773. -- Giovanni di Goyzueta -- Signor D. Giovanni d' Alessandro.

UNiformatosi il Re col dettame che prima li fu rassegnato dalla Camera della Summaria, e successivamente da quella di S. Chiara, sulle rappresentanze avanzate, così dall' Assessore di Teramo, che dal Governatore Generale delle Doganelle di Chieti, relativamente alle competenze avute coi Governatori degli Stati allodiali per le cause dei Fidati, e signatamente d' animali grossi, sopponendo, che il privilegio allodiale sia maggiore di quello della Dogana di Foggia, e dei Fidati delle Doganelle di Apruzzo, e Regii Stucchi, quando questo fu accordato al Regio Fisco, e per esso ai Locati, e ai Fidati a titolo oneroso: ha quindi la M. S. determinato, che in tutte le cause così attive, che passive dei Fidati dei Regii Stucchi di qualunque Classe, e ordine siano, o di pecore, o di animali grossi, e degli altri sudditi, non debbano in modo alcuno intromettersi nè procedere le Corti dei Reali Allodiali, spettando preventivamente la cognizione di dette cause al Tribunale, ed ai Giudici Doganali in forza di privilegj, Istruzioni Doganali, e Sovrane determinazioni, che vi sono; e che debbano le cennate Corti allodiali obbedire senza replica alle Ortatorie spedite dal detto Tribunale, o da altri Giudici Doganali, con che incontrando dubbio, se le Ortatorie siano legittimamente spedite, debban prima prestare ubbidienza alle Ortatorie medesime, trasmettendo gli atti, e poi rappresentare ciocchè li convenga, o al Tribunale, o alla M. S., in conformità di quanto fu prescritto per punto generale con Reali deliberazioni date fuori nell'anno 1769. E avendo benanche S. M. disposto, che circolarmente si facci osservare l'anzidetta Sovrana determinazione per tutti li Stati Allodiali; con parteciparsi anche al Delegato Configlier Caruso. Lo partecipo di Real ordine a V. S. Illustrissima per notizia della Dogana di Foggia in quella parte, che potesse occorrere. Napoli 21. Maggio. 1778. -- Giovanni di Goyzueta -- Sig. Marchese Danza.

X. *Napoletani, e Sudditi Fittizj.*

COl motivo di essere ricorso al Re il Principe di S. Severo, domandando, che si degnasse la M. S. ordinare, di dovere in tutte le cause appartenenti alla sua Casa e del suo interesse procedere il Tribunale della Camera della Summaria, al quale dovette cotesta Regia Dogana rimettere gli atti formati sopra le cause trattate nella medesima, ha risoluto, e comanda S. M., che in tutte le cause Patrimoniali della Dogana di Foggia, come sono tutte quelle, che riguardano il Tavoliere della Puglia, il Giudice privativo, *quo ad alios*, sia cotesto medesimo Tribunale, dai decreti del quale si deve solamente dar luogo all'appellazione alla Camera della Summaria, ancorchè i litiganti siano Cavalieri Napoletani abitanti in questa Capitale, per essere questa la pratica, che sempre si è osservata, ed attualmente si osserva, dalla quale pratica non conviene di recedere, altrimenti si controverrebbe alle leggi fondamentali della Dogana di Foggia, oltre del gravissimo danno, che ridonderebbe ai Regali interessi. Ma quando si tratta di cause non Patrimoniali della Dogana, ma di quelle de' Privati, come sono Cavalieri, o altri Napoletani, essendo tuttavia indeciso, se sia maggiore il Privilegio de' Locati, o quello de' Napoletani, in queste Cause procederà anche in prima Istanza la Regia Camera. Di Real ordine partecipo tutto ciò a V. S. Illustrissima per regola, e governo di cotesto Tribunale, nella intelligenza di esserli comunicata questa Reale risoluzione al Tribunale della Camera della Summaria. Dio lo guardi per molti anni, come lo desidero. Napoli 5. Maggio 1751. -- Il Marchese Brancaccio. -- Signor Presidente Governatore, e Tribunale di Dogana..

Si è tradotta dall'originale Spagnolo, che si conserva nel sesto Tomo fol. 491.

CERCANDO il Rè di riparare agli inconvenienti, che producono nella Capitale di Napoli i molti Locati della Dogana di Foggia, che senza possedere pecore, nè coltivare Terre della Regia Corte, hanno procurato ottenere la Parente per godere del Foro di Dogana e farne abuso, è stato pienamente informato di quanto espone la Camera della Summaria, con sua rappresentanza de' 31. Maggio di questo corrente anno, e di tutto quello, che ha manifestato la Camera Reale con sua Consulta de' 27. Novembre passato; ed indi la M. S. è venuta a risolvere, e comandare, che ai veri Locati delle Locazioni effettive, e coltivatori delle Terre della Regia Corte si man-

si mantengono senza la menoma novità, salvi, ed illesi i d'loro Privilegi per tutto il Regno, e che s'iano solamente soggetti alla Dogana di Foggia, e Tribunale della Camera in tutte, e qualsivogliono cause; e nello stesso tempo comanda S. M. che per non inferirsi pregiudizio al Privilegio de' Napoletani, di non uscire fuori del proprio domicilio a litigare, debba la Camera essere il Tribunale competente, e nella medesima si trattino le di loro cause, secondo si è praticato per lo passato, giacchè in questa maniera resta salvo il Privilegio de' Napoletani, di non esaminarsi le di loro Cause fuori della Capitale.

Ma in rapporto ai Locati di Locazioni fittizie, o s'iano quelli, ch'essendo Affittatori di una versura di terre salde, non la coltivano, o che, professando nella Locazione di Montepeloso 25. pecore pagano il diritto di 25. carlini l'anno, senza che effettivamente tengono tali pecore; comanda S. M., che contra questi Locati fittizj, tanto nella Capitale di Napoli, quanto in tutte le Città, e luoghi Demaniali; debbono procedere i Tribunali, e Governatori ordinarj; però in quanto alli stessi Locati fittizj, che abitano nelle Città, e luoghi Baronali, dovrà continuare a procedere la Dogana di Foggia, come sempre si è praticato fin' a nuova risoluzione. D'ordine di S. M. lo comunico a V. S. Illustrissima per intelligenza di cotesto Tribunale per l'adempimento nella parte, che le tocca, e per le disposizioni, che dovranno darsi per la puntuale osservanza di questa determinazione. Dio lo guardi molti anni, come desidero. Persano 13. Dicembre 1758. -- Il Marchese di Squillace -- Signor Presidente, e Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall'originale Spagnolo, che si conserva nel settimo Tomo fol. 115.

POichè trovasi a tenore del Dispaccio di S. M. C. dei 13. Dicembre dell'anno 1758. disposto, ed ordinato, che i Locati Fittizj delle Città demaniali non devono godere il Foro Doganale, ma esser sottoposti alle rispettive Corti Locali; perciò all'effetto di togliere ogni sinistra interpretazione, ed ogni dubiezza nell'avvenire, ha risoluto, ed ordinato il Re, che tal legge anche si osservi nelle Città, e luoghi allodiali, nel modo stesso, che si è osservato, e si osserva nelle Città Demaniali: laonde comunico di Real ordine a V. S. Illustrissima questa determinazione della M. S. per notizia, e regola di cotesta Dogana, mentre di questa medesima conformità si è passata la corrispondente prevenzione al Delegato Consigliere Caruso. Napoli 24. Novembre 1770. -- Giovanni Goyzueta -- Signor Marchese Graniti.

Si conserva nell'Ottavo Tomo fol. 266.

XI. *Continenza delle Cause.*

IL Rè in vista della rappresentanza del Tribunale di cotesta Dogana degli otto Maggio prossimo passato, con cui ha esposti i motivi pei quali debbono rimetterglisi gli atti originali della informazione presa dalla Udiienza dell' Aquila, contra D. Nicola Trasmundo Locato di cotesta Dogana, per procedere contra degli altri rei, che non sono sudditi; ha risoluto, che la espressa Udiienza rimetta gli atti originali di detta informazione a cotesto Tribunale perchè il medesimo preceda nella stessa causa contra tutti i Rei. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, ed al Tribunale per sua notizia, nell' intelligenza, di essersi spedito l' ordine corrispondente all' Udiienza dell' Aquila per la dovuta esecuzione della riferita Real risoluzione. Dio guardi V. S. Illustrissima molti anni, come desidero. Napoli 9. Giugno 1745.-- Il Marchese Brancaccio-- Signor Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana di Foggia.

Si è tradotta dall' originale Spagnolo, che si conserva nel 5to Tomo fol. 60.

HO dato conto al Rè della relazione che in virtù de' suoi Reali ordini del primo di Novembre dell' anno prossimo passato, le ha rassegnata V. S. Illustrissima con cotesto Tribunale a quattro Dicembre seguente, sopra la rappresentanza, che fece l' Udiienza di Matera, esponendo, che dopo essersi rimessa a cotesta Dogana l' informazione, che ricevè un suo subalterno, chiamato Silvestro Novi contra Gerardo, e Nicola Garzillo della Terra di Forenza, pe' l' considerevole furto commesso al Sacerdote D. Nicola de Jasi, avea cotesto Tribunale in vista della nuova informazione dichiarato innocenti i riferiti Garzilli, senza restituirle il Processo originale, per poter procedere contra i rei del furto, non dipendenti da cotesta Dogana. In questo assunto dopo di avere V. S. Illustrissima col Tribunale esposte le circostanze, che sono concorse nel citato delitto e le falsità commesse dal subalterno della Udiienza di Matera nel riceverne l' informazione; le istanze, che fecero i Garzilli, perchè cotesto Uditore ricevesse la nuova informazione *ex integro*, come lo eseguì, e si rimediasse ai danni, che si erano cagionati al di loro onore, e beni, ha aggiunti non solo i motivi, poi quali furono dichiarati innocenti gli espressati supposti rei, ma anche gli altri, che concorrono per suggettare alla giurisdizione della Dogana il citato subalterno di Matera, giacchè è reo di calunnia ordita contro la libertà, onore, e beni de' sudditi della Dogana, i quali in cotesto solo Tribunale pos-

possono proseguire la loro azione; a questo si aggiunge, che quando nelle cause vi sono sudditi di Dogana, ed altri non soggetti a quella giurisdizione, sempre tocca alla stessa Dogana, di procedere per tutti, come stà dichiarato con varj Reali ordini nella causa dell'omicidio di Vito Ricciardi, e nell'altra del Marchese Trasmundi sudditi di Dogana, ed altri, che non erano tali; ma avendo posto nella sovrana intelligenza di S. M. il contenuto dell'espressa relazione, ha risoluto, che in questa pendenza continui a procedere il Tribunale di cotesta Dogana, e che nella medesima non s'ingerisca l'Udienza di Matera. Di Real ordine lo avviso a V. S. Illustrissima, perchè col Tribunale così eseguisca nella intelligenza di esserti comunicata questa Real determinazione al Segretario di Stato del Dispaccio di Giustizia, perchè spedisca gli ordini corrispondenti alla citata Udienza. Dio guardi V. S. Illustriss. molti anni, come desidero. Napoli 22. Gennaro 1747. Il Marchese Brancaccio -- Signor Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall'originale Spagnolo, ch'esiste nel 5to Tomo fol. 186.

DOpo informato il Re con distinzione della rappresentanza che V. S. Illustrissima col Tribunale della Dogana ha fatto a 4. del corrente, in vista del Real ordine, che le fù comunicato perchè nella Causa dell'attentato commesso nella Città di Lucera da D. Gennaro Giordano, e D. Giuseppe Siliceo, ed altri della loro Comitiva, storzando, e violentando la Porta della Casa di una onesta donna, per insultarla nell'onore, procedesse la Dogana, contro di quelli, fossero soggetti al Foro Doganale, e l'Udienza di Lucera contro degli altri soggetti alla giurisdizione ordinaria, e dopo aver considerati i motivi riferiti da V. S. Illustrissima, che per li privilegj dei Locati di Dogana, ha cotesto Tribunale la privativa giurisdizione, di conoscere, e procedere nelle cause dei Rei non sudditi, ogni volta, che in quelle fosse inquisito qualche suddito di Dogana, secondo si è praticato in simili differenti casi; ha perciò risoluto, e comanda, che ai Locati di cotesta Dogana si custodiscano, ed osservino puntualmente i loro privilegj; e che in conseguenza cotesto Tribunale proceda, e faccia pronta, e rigorosa giustizia in tutta l'esposta causa, così contra de' suoi sudditi, che contra gli altri, che non lo sono, senza dividerli la cognizione della medesima, e che l'Udienza di Lucera si astenga di procedere nella stessa, rimettendo subito alla Dogana gli atti che si trovassero formati sopra questa pendenza. Di ordine di S. M. lo partecipo a V. S. Illustrissima, per-

perchè con cotesto Tribunale così eseguisca, essendosi comunicata questa Sovrana determinazione alla Segreteria di Stato del Dispaccio di Giustizia, per prevenirsi l' Udiencia di Lucera. Dio guardi V. S. Illustrissima molti anni, come desidero. Napoli 15. Gennaro 1749. -- Il Marchese Brancaccio -- Signor Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, che si conserva nel sesto Tomo fol. 373.

HO posto nella Sovrana intelligenza del Re la relazione, che V. S. Illustriss. col Tribunale ha fatta a 21. del passato, che non ostante ritrovarsi conceduto, e dichiarato nel privilegio de' Locati, che così contra i sudditi di Dogana, che contra degli non sudditi procedesse privatamente la Dogana, sempre che unitamente commettevano qualche delitto, pretende ora l' Udiencia dell' Aquila, procedere contra Giuseppe Minutolo, e Marcantonio di Biase non sudditi di Dogana, per alcuni supposti maltrattamenti commessi unitamente con Francesco di Vito suddito della medesima in persona di Donato Musillo. Ma informato S. M. di questa materia ha risoluto, e comanda, che nella causa di quelli inquisiti proceda il Tribunale di cotesta Dogana, e che l' Udiencia desista, e non s' ingerisca rimettendo senza ritardo tutti gli atti a cotesto Tribunale, a tenore dell' Oratoria da V. S. Illustrissima diretta all' Udiencia. D' ordine di S. M. lo partecipo a V. S. Illustrissima, e al Tribunale, per l' adempimento nella parte, che li tocca, essendosi passato il corrispondente all' Udiencia. Dio lo guardi molti anni, come desidero. Napoli 4. Marzo 1750. -- Il Marchese Brancaccio -- Signor Presidente, Governatore, e Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, che si conserva nel sesto Tomo fol. 437.

IL Re dopo d' aver inteso il dettame della Camera di S. Chiara toccante alla competenza giurisdizionale suscitata tra cotesto Tribunale della Dogana di Foggia, e l' Udiencia dell' Aquila, per la causa delle violenze commesse contro alcuni Cittadini di Lecce da alcuni di quelli di Gioja, de' quali alcuni sono locati, ed altri non lo sono. Ha risoluto, che tanto in questa, quanto per ogni altra causa, che cotesta Dogana, come Giudice competente delli soli Locati, abbia a procedere, e far giustizia, contro
 T. III. S: quel,

quelli rei, che sono suoi Locati, e che l' Udiienza sudetta dell' Aquila proceda, e faccia giustizia in detta causa contro quelli rei, che non sono Locati di cotesta Dogana. Il che provengo a V. S. Illustrissima d' ordine di S. M. per regola, e governo di cotesto Tribunale. Napoli 28. Giugno 1760. Giulio Cesare d' Andrea - Signor Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana di Foggia.

Si conserva nel settimo Tomo fol. 167.

UNiformatosi il Re con quanto le han rassegnato prima la Camera della Summaria, ed indi la Regal Camera di S. Chiara, ha risoluto, che in tutta la continenza della Causa di tentato assassinio in persona di D. Francesco Menelao, per cui si vuole mandante Giovanni Antonio Cipriani, e mandatario Vincenzo Priore, debba in esclusione della Regia Udiienza di Trani procedere il Tribunale della Dogana di Foggia a quel tanto conven- ga in termini di giustizia, dando luogo ai legittimi gravami, che a tal' effetto debba la cennata Udiienza trasmettere gli atti alla Dogana sudetta, unitamente col mandante, e mandatario, che si ritrovano Carcerati in Trani. Di Real ordine a V. S. Illustrissima lo partecipo, per notizia del Tribunale, ed adempimento, mentre si danno i relativi all' Udiienza. Napoli 11. Marzo 1779. - Giovanni Goyzueta - Signor Marchese Danza.

Si conserva nel nono Tomo fol. 185.

PER la controversia tra li Locati naturali della Terra di Gioja in Apruz- zo, e di quei della convicina Terra di Lecce, circa gli eccessi com- messi da questi a danno dei Giojesi, e della riaccusa prodotta dai Leccesi, per altri eccessi, che s' impurano a quei di Gioja, per cui trovavasi pen- dente la questione, se dovesse procedere la Dogana di Foggia, o l' Udien- za d' Aquila: Il Re in conferma delle sue Sovrane, e Generali determi- nazioni prese, e in veduta altresì di quanto li han rassegnato i rispettivi Magistrati, volendo, che si mantenga illeso il Privilegio del Foro Doga- nale accordato al Fisco, e per esso ai Locati a titolo oneroso; ha deter- minato, e comanda, anche per la circostanza, che tanto i querelati, co- me i querelanti son Locati, che in tutta la continenza della causa sudetta di accusa, e riaccusa proceda cotesta Dogana, in esclusione dell' Udiienza di Aquila, la quale debba a tal' effetto rimetterle gli atti, e i Carcerati.

Di

Di Real ordine a V. S. Illustrissima lo partecipo, per notizia della Dogana, e corrispondente adempimento. Napoli 1. Luglio 1779. - Giovanni Goyzueta. - Sig. Marchese Danza.

XII. *Delegazione de' Cambj.*

INformato il Re di quello, V. S. Illustrissima, come Succommissario de' Cambj gli ha rappresentato con Relazione de' 16. Agosto passato sopra il ricorso di varj negozianti della Piazza Mercantile di questa Città, lamentandosi che dal Commissario Generale de' Cambj non si permetta a V. S. Illustrissima la spedizione delle cause, che occorrono indistintamente tra i Locati, e i non Locati, nè sudditi di Dogana; facendosi carico S. M. dei danni, che apporterebbe questa novità, ha risoluto, che il riferito Commissario Generale de' Cambj non faccia novità alcuna sopra questa pendenza, e permetta a V. S. Illustrissima Succommissario, che proceda in prima istanza per tutte le cause delle lettere di Cambio, che si fanno in Puglia, e nei luoghi convicini, tanto se i Creditori, o i debitori sono sudditi di Dogana, quanto se non lo sono, ammettendo l'appellazione all' espresso Commissario Generale in caso di gravame; e che il medesimo rinvochi, e ritratti qualunque ordine, che avesse dato in contrario sopra questa dipendenza. Mi ha comandato S. M. parteciparlo a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, essendosi passato il corrispondente allo stesso Commissario Generale, per l'adempimento di questa Real deliberazione. Dio lo guardi per molti anni, come desidero. Napoli 8. Ottobre 1738. - D. Giovanni Brancaccio - Signor D. Trojano de Philippis.

AVendo il Re veduto tutto ciò, che V. S. Illustrissima rappresentò in data de' 30. del passato Gennajo in vista del ricorso di alcuni Negozianti della Città di Foggia, che si lagnavano di aver V. S. Illustrissima come Delegato de' Cambj fatte le succommissioni al Presidente Governatore della Dogana di Foggia molto limitate, e ristrette, e diverse dal solito stile, mi comanda S. M. dire a V. S. Illustrissima, che non faccia alcuna novità sul tal dipendenza, e permetta al Presidente Governatore della Dogana di Foggia Succommissario, che proceda in tutte le cause de' Cambj, che si formano nella Puglia, e ne' luoghi convicini in prima istanza, tanto se i Creditori, o debitori sian sudditi della Dogana, quanto se non lo siano; riservandosi l'appellazione in caso di gravame; e V. S. Illustrissima

rivochi, e ritiri qualunque ordine avesse dato incontrario su di tal materia; ben vero però, che resti in arbitrio de' Creditori, di poter anche in prima Istanza comparire nella Delegazione de' Cambj, se così loro piacerà; e così V. S. Illustrissima eseguirà. Palazzo 21. Agosto 1747. Il Marchese Tanucci -- Sig. Contigliere D. Carlo Gaeta Commiffario Generale de' Cambj.

IN vista di quanto hanno rappresentato l'Uditor Generale degli Eserciti, ed il Capitan Generale Principe di Jaci, sopra l'arresto eseguito per disposizione della suddelegazione de' Cambj della Dogana di Foggia, in persona di Giuseppe Morena figlio di Giovanni Artigliero Provinciale del Castello di Trani, che gode il Foro Militare, a tenore del prescritto nelle Regali ordinanze; ha risoluto, e comanda il Re, che quando il Morena sia stato arrestato per causa de' Cambj, debba procedere la medesima suddelegazione de' Cambj della Dogana di Foggia, fino all' ultimazione della sentenza, che a tenore dello risoluto per punto generale la dovrà ponere in esecuzione l'Uditor dell' Esercito, o quello del Castello di Trani; però se è per qualunque altro delitto dovrà la sudetta suddelegazione restituire il Morena arrestato all' Uditore del riferito Castello, con Copia dell' informazione, che siasi compilata contro di esso, affinchè in sua vista detto Tribunale competente possa, come è regolare, procedere contra il cennato Morena. Lo partecipo a V. S. Illustrissima d'ordine della M. S. per sua intelligenza, e adempimento. Napoli. 30. Giugno 1779. Giovanni de Goyzueta -- Sig. Marchese Danza.

XIII. Delle persone comprese nel Privilegio..

COLle relazioni de' 27. Marzo, e 26. Aprile prossimi passati rispondendo principalmente cotesto Tribunale ai ricorsi del Procuratore della maggiore più sana parte de' Cittadini della Terra di S. Marco in Lamis, e di Domenico, Nicola, Anna, ed altri di Totta, ha rappresentato al Re quanto è occorso nella unione di gente, tumulto, ed omicidj commessi in persona di Matteo, e Giambattista Totta per le differenze insorte, in occasione di una protesta, che cercarono di fare alcuni Cittadini di quella Terra per le spese, che doveano farsi nella Camera della Sommaria, per causa della Prelazione dell'affitto di quelle rendite Abbadiali, contra D. Francesco Freda, con essersene ricevuta l'informazione da cotesto Uditore, la quale si era pure ricevuta dal Caporuota dell'Udienza di Lucera; onde si era spedita alla medesima le lettere Ortatoriali, perchè si astenesse di procedere contra i sudditi della Dogana, con rimettere gli atti; ma quella

la non vi avea data esecuzione. E dopo di essere S. M. rimasta intesa di quanto cotesto Tribunale ha esposto sopra tale assunto, e di quel che fece presente la enunciata Udienda, con relazione de' 13. dello stesso mese di Aprile, esponendo i motivi, che avea avuta, per non dare esecuzione alle citate lettere Ortatoriali, ha risoluto, che così nella causa del tumulto, o sia unione di gente, come in quella de' riferiti omicidj, che succedero nella detta Terra di S. Marco in Lamis per l'enunciato motivo, debba procedere cotesto Tribunale di Dogana, contra i suoi sudditi Affittatori di Terre salde, Garzoni, e Coloni annali; e che l'Udienda di Lucera dia esecuzione all'Ortatoria, e rimetta i rei, e gli atti, che averà formati. Ma affinchè nell'avvenire si eviti qualunque frode, e contemplazione, che possa commetterfi pel godimento del Foro di Dogana in riguardo agli Affittatori di Terre salde, Garzoni, Coloni, e Malsari, ha risoluto di vantaggio S. M., che si formi un libro, in cui si descrivano i Coloni fissi, ed annali, necessari per la coltura delle Terre salde, perchè si abbia la notizia più veridica del numero de' medesimi, de' loro Garzoni, e della qualità degl'impieghi. Tutto ciò mi ha comandato S. M. di parteciparlo a V. S. Illustrissima per sua notizia, e adempimento, restando nella intelligenza di essersi comunicata questa Real deliberazione all'Udienda di Lucera, perchè l'eseguisca. Dio guardi V. S. Illustriss. molti anni, come desidero. Napoli 28. Luglio 1740. D. Giovanni Brancaccio -- Signori Ministri del Tribunale di Foggia.

Si è tradotto dall'originale Spagnolo, che si conserva nel quinto Tomo fol. 329.

AVendo sentito il Re, che il Governatore di Serra Capriola in virtù di ordini ricevuti per la Segreteria di Stato, e del Dispaccio di Giustizia, si trova procedendo contra il Razionale, ed altre persone addette al servizio del Monistero di S. Maria in Valle dell'Isola di Tremiti, ed essendo lo stesso Monistero notorio locato di cotesto Tribunale di Dogana, il di cui Foro non può variarsi in forza de' suoi privilegi, che S. M. si è degnata di confirmare nell'ultimo piano, che ha comandato di farsi, e che per conseguenza negli affari, che appartengono a' locati, e loro discendenti, gli ordini debbono distribuirsi dalla Segreteria di Stato, e del Dispaccio di Azienda del mio carico; ha perciò S. M. con Dispaccio di questa medesima data, ordinato all'enunciato Governatore, che cessi di procedere, e non s'ingerisca ulteriormente nelle cause di detto Razionale, e persone addette al servizio del riferito Monastero di Tremiti, ma che rimetta

ta gli atti, che avesse formati a cotesto Tribunale di Dogana, perchè proceda nelle riferite cause. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, ed al Tribunale, perchè resti intesa di questa Real risoluzione. Dio lo guardi per molti anni, come desidero. Napoli li 12. Ottobre 1746. -- Il Marchese Brancaccio -- Signor Presidente Governatore, e Tribunale di Dogana.

Si è tradotto dall'originale Spagnolo, che si conserva nel sesto Tomo fol. 178.

IL Re in vista così della relazione, che V. S. Illustriss. col Tribunale di Dogana avanzò a 12. Luglio prossimo passato, che dell'altra dell'Udienza di Montefusco, con cui pretende procedere nella causa dell'omicidio commesso da Alessandro Savinetti, e Domenico Carpentiero sudditi della stessa Dogana, in persona di Pietro Mettera, nel supposto, che a medesimi non compete il Foro di Dogana, al primo, come germano di Nicola Savinetti Affittatore di Terre salde, ed al secondo come ammesso all'affitto delle stesse terre dopo l'omicidio, restringendosi lo stesso Foro alle sole persone degli Affittatori, con escludersi le mogli, figli, e famiglie. Ed inteso altresì il parere, che la Camera della Summaria sull'affunto, ha la M. S. risoluto, e comanda, che cotesta Dogana costandoli, che il Savinetti coabita, e vive in comunità con Nicola Savinetti suo fratello, faccia giustizia in quella causa, senza che l'Udienza di Montefusco vi s'intrometta, dovendo eseguire l'Ottatoria, che ha spedita la Dogana. E in quanto al Carpentiero che si trova detenuto nelle Carceri dell'Udienza, come il Savinetti è il principale reo, ed i sudditi di cotesta Dogana hanno la prerogativa di tirare con se gli altri complici, ancorchè non siano sudditi della stessa, comanda S. M., che l'Udienza rimetta alla Dogana il Carpentiero unitamente cogli atti per procedere nella stessa causa. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, perchè colla Dogana così eseguisca nella parte che gli appartiene, nella intelligenza d'essersi spedito il corrispondente all'Udienza. Dio lo guardi per molti anni, come desidero. Napoli 12. Novembre 1749. -- Il Marchese Brancaccio -- Sig. Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall'originale Spagnolo, ch' esiste nel sesto Tomo fol. 413.

Non

NOn ostante gli antecedenti ordini dati a ricorso delle Parti , è stato posteriormente informato il Re , che i delitti , de' quali sta processato nell' Udienza di Trani Notar Nicolantonio Vero , sono relativi all' abuso fatto , come Agente del Feudo della Terra di Palo ; ha risoluto S. M. , che la stessa Udienza di Trani continui a procedere nella stessa causa , senza darsi luogo al Foro di Dogana , al qual' effetto comanda S. M. , che a tutti g' i Agenti de' Baroni in niuna maniera si faccia godere , nè accordi il Foro di Dogana . Di Real ordine lo prevengo a V. S. Illustrissima per la sua intelligenza , e per l' adempimento da darsi dal Tribunale , ed in risposta della rappresentanza del medesimo della data de' 30. del prossimo passato Luglio . Dio lo guardi molti anni , come desidero . Napoli li 3. Agosto 1757. Il Marchese di Squillace -- Sig. D. Giulio Cesare d' Andrea .

Si è tradotto dall' originale Spagnolo , che si conserva nel settimo Tomo f. 48.

IN veduta di avere il R^e inteso reiteratamente la Camera della Sommaria , e successivamente il Presidente del Consiglio Marchese Cito , il Presidenti Granito , d' Alefandro , V. S. Illustrissima , e l' Fiscale Valletta , non che la Regal Camera di S. Chiara , sul punto della controversia , che insorse tra il defonto Barone della Terra delli Cameli , e l' odierno Barone D. Michele Maria Tamburri , da una parte ; e li Tosatori delle lane delle pecore dei Locati naturali di detta Terra dall' altra ; gli uni pretendendo , che i Tosatori dovessero godere il Foro Doganale durante il tempo della Tosa , e gli altri sostenendo di doverlo godere senza interruzione per tutto l' anno : Ha la M. S. risoluto , uniformandosi col parere , che la mentovata Regia Camera le ha rassegnato con consulta de' 10. Giugno scorso , che i Tosatori delle lane godano l' esenzione , e Foro sudetto , solamente per quel tempo della dimora , che fanno nella Puglia pel tempo della Tosa , e per lo dippiù dell' anno rimangano soggetti alla giurisdizione delle Corti Locali . Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima per notizia sua ; e della Dogana di Foggia , e per l' adempimento di tale risoluzione . Napoli 9. Luglio 1778. -- Giovanni Goyzueta -- Signor Marchese Danza .

XIV. Cause eccettate .

Intento il Re alla retta amministrazione de' luoghi Pii laicali , e specialmente al punto , della indispensabile reddizione de' Conti , che in ogni anno

anno debbono fare gli Amministratori de' medesimi, è venuta a dichiarare espressamente, che per la reddizione de' Conti de' luoghi Pii laicali secondo il disposto del concordato niun Privilegio di esenzione possa giovare ai Locati di cotesta Dogana, nè a qualunque altro privilegiato di qualunque sorte, in maniera che debbono tutti soggiacere alla stessa sorte, ed eseguirsi contra de' medesimi gli ordini, che spedirà il Tribunale Mistò. Di ordine di S. M. lo partecipo a V. S. Illustrissima, perchè resti in questa intelligenza, e dia la dovuta esecuzione a questa Real determinazione. Dio lo guardi per molti anni come desidero. Napoli 8. Luglio 1747. -- Il Marchese Brancone -- Signor Presidente Governatore della Dogana.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, che si conserva nel sesto Tomo fol. 212.

IL Re in considerazione di tutt' i motivi, che da V. S. Illustrissima, con rappresentanza dei 29. del passato mese di Aprile, se già sono rassegnati, ha determinato, che il Tribunale della Dogana di Foggia, in esclusione del Tribunale Mistò, continui a procedere, e far giustizia nella Causa, che verte fra il Locato Barone D. Alessandro Sardi, e la Cappella della Terra di Rivisondoli, per ragione dell' escomputo preteso dal Sardi, per l' affitto fattogli da detta Cappella d' alcuni bestiami, e per la mortalità di questi, e mancanza di frutti accaduta nell' anno scorso. E così d' ordine della M. S. lo partecipo a V. S. Illustrissima per intelligenza, e regola del proprio Tribunale; mentre si passino i relativi ordini al mentovato Tribunale Mistò per l' adempimento di questa Sovrana Determinazione. Napoli 29. Giugno 1769. -- Giovanni Goyzueta -- Signor Marchese Granito.

Si conserva nell' Ottavo Tomo fol. 308.

COn Dispaccio dei 9. Agosto 1747. S. M. Cattolica per punto generale determinò, che per quanto riguarda il disposto nel Concordato circa il rendimento de' Conti, e l' Amministrazione de' luoghi Pii laicali, niun privilegio di esenzione potesse giovare ai Locati, nè ad altri privilegiati, ed esenti di qualunque maniera, in guisa che dovessero essi precisamente correre la comun sorte di tutti gli altri, e contro a loro eseguirsi tutti gli ordini, che dal Tribunale Mistò si sarebbero spediti per le cause alla sua privativa cura, e giurisdizione spettanti. Quindi il Re essendosi confermato a tal

a tal Sovrana determinazione del suo Augustissimo Padre, in occasione d'esserfi date dalla Camera della Sommaria alcune provvidenze contro Domenico Maffuccio di Calitri, passato Procuratore di quella Cappella del Rosario, ha dati gli ordini alla Udienza Provinciale, perchè faccia seguire in pubblico Parlamento l'elezione di due Razionali, i quali insieme col Deputato Ecclesiastico dovessero tosto discutere i Conti del Maffuccio, a tenore del Concordato, e dei Reali ordini circolari, dell'anno 1742., con doverfi attendere dal Tribunale Misto le provvidenze, che debbono darfi per occasione, ed intorno al rendimento dei medesimi Conti. Partecipo a V. S. Illustrissima di Real ordine questa Sovrana risoluzione, per notizia, e regola della Dogana. Napoli 13. Dicembre 1771. - Giovanni Goyzueta - Signor Marchese Granito.

Si conserva nell'Ottavo Tomo fol. 385.

Inteso il Re con distinzione di quanto è occorso nella dipendenza del Locato D. Agostino Cirillo sopra la quantità di grano, a cui fù ratizzato dall'Università di Candela, per uso di quell'annona, e della quistione insorta tra il fu Presidente Governatore di cotesta Dogana di Foggia D. Luigi Petroni, e l'Udienza di Lucera, e per questa la Corte Locale di Candela, toccante a qual di loro corrisponda procedere in detta dipendenza. S. M. uniformandosi al parere, che sull'affunto se ha manifestato la Camera della Sommaria, ha risoluto, e comanda, che in detta dipendenza, nella quale non deve aver luogo l'eccezione del Foro proposta dal Cirillo, ed appoggiata dal detto defonto Presidente Petroni, non s'ingerisca codesto Tribunale di Dogana, ma lasci in essa liberamente procedere l'enunciata Udienza di Lucera, come particolar Delegata, in materia d'Annona, anche in virtù della determinazione del Re Cattolico suo Augustissimo Padre de' 14. Luglio 1759.

An' istesso tempo però disapprovando la M. S. l'irregolare passo dato da detta Udienza di carcerare il Cirillo, ed obligarlo al pagamento de ducati 400. all'Università di Candela, in tempo che pendendo la controversia giurisdizionale tra la medesima, ed il fu Presidente Petroni, se ne attendeva la Real deliberazione, vuole che detta Udienza non solo si astenga in avvenire nel prendersi simili licenze, per non incorrere nella sua Real indignazione; ma che inoltre parghi subito un tale attentato, facendo restituire al Cirillo gli ducati 400. che così intempestivamente l'obbligò pagare all'Università sudetta per l'espressa causa, al di cui pagamento dovè il Cirillo succumbere per uscire dalle Carceri; dove per effetto dell'

T. III.

T. 2

istef.

istesso passo irregolare era stato ristretto, e che dopo purgato un tale attentato proceda detta Udienza, a quanto farà di giustizia, intese le Parti, dando quelle provvidenze, che stimerà proprie, ed opportune, onde d'ordine della M. S. lo prevengo alle SS. VV. Ill. per intelligenza di cotesto Tribunale di Dogana, e suo adempimento nella parte, che le tocca. Napoli 16. Agosto 1764. -- Giovanni Goyzueta -- Signori Ministri del Tribunale della Dogana di Foggia.

Si conserva nell'Ottavo Tomo fol. 165.

PRecedente consulta del Tribunale della Camera della Sommaria, trovandosi deciso dal Re, che nelle cause che son relative ad Annone, debbano le Regie Udienze procedere, anche che siano contro i sudditi Doganali: Ha perciò la M. S. risoluto, e comanda, che nella causa delle frodi commesse in danno dell' Annona, e del Publico della Terra di Castel la Baronia da quel Sindaco Crescenzo Cavallo, e dal di lui figliastro Pasquale Palmiero, proceda l' Udienza di Montefusco, ove fu introdotta, senza che abbian luogo le Ortatoriali spedite da cotesto Tribunale, a favore di Pasquale Palmiero, giacchè si tratta di una dipendenza privilegiata in cui S. M. delegò le Udienze, ed escluse qualunque eccezione di Foro; onde di Real ordine la partecipo alle Signorie loro, acciò il proprio Tribunale adempisca alla sudetta suprema determinazione. Napoli 22. Settembre 1764. -- Giovanni Goyzueta -- Signori Ministri del Tribunale di Foggia.

Si conserva nell'Ottavo Tomo fol. 185.

IL Re dopo aver inteso il dettame della Camera della Summaria ha determinato, che cotesto Tribunale, non ostante l' insufficiente declinatoria proposta da Andrea Valenzano proceda nella causa, ch'ei tiene col Sacerdote D. Francesco Jeva della Città d' Andria, a qual' effetto avendo la M. S. rinnovato gli ordini a quella Curia Vescovile di non ingerirsi affatto nella detta causa, anche a tenore dello che altra volta le fu prescritto con lettera Regia del Delegato della Giurisdizione. Lo partecipo a V. S. Illustrissima di Real ordine per la intelligenza di cotesto Tribunale in tale assunto. Napoli 6. Marzo 1766. -- Giovanni Goyzueta -- Signor Marchese D. Angelo Granito.

Esiste nel registro di quell' anno.

Uni-

UNiformatosi il Re col parere rassegnatoli dalla Camera della Summaria con sua consulta dei 17. del passato Giugno, ha risoluto, e disposto, che nella causa della querela fatta dai Fratelli Vincenzo, ed altri Ferrara contro il Locato Sacerdote D. Sebastiano de Angelis debba continuare a procedere la Curia Vescovile di Venosa, con dar luogo ai legittimi richiami, cui *de jure*, senza che nella medesima, in modo alcuno s'ingerisca, nè s'intrometta la Dogana, appunto per trattarsi di un furto di un Cane. Di Real ordine lo avviso a V. S. Illustrissima per notizia di cotesto Tribunale, ed in risulta della rappresentanza fatta sotto li 10. Maggio scorso per l'assunto istesso. Napoli 19. Luglio 1776. - Giovanni di Goyzueta - Sig. Marchese Danza.

Si conserva nel Registro di quell' anno.

Essendo inforta controversia chi debba procedere, se la Curia del Cappellan maggiore, o il Tribunale della Regia Camera della Summaria nella Causa tra il Capitolo della Real Chiesa di S. Nicola di Bari, e Donato Palmisano Locato di Foggia Fittuario di un Territorio di quella Real Chiesa; il Re ha risoluto di doversi tal causa trattare nella Curia del Cappellano Maggiore: e per punto generale ha stabilito, e dichiara, che la Curia della Cappellania Maggiore del Regno, sia il vero Giudice di tutte le cause attinenti alle Chiese di Regio Patronato, con esser riservato alla M. S. il Sovrano dritto di dar per Giudici di appello, nè i casi di gravami, coloro, che meglio sembreranno al suo Real discernimento. Della Real risoluzione, siccome per Real comando, ne restan certiorate la Camera di S. Chiara, quella della Summaria, e la detta Curia del Cappellan maggiore, così di Real ordine lo partecipo ad V. S. Illustriss. per notizia di cotesto Tribunale nell'osservanza. Napoli 29. Novembre 1776. - Giovanni Goyzueta - Sig. Marchese Danza.

Esiste nel Registro di quell' anno.

C A P I T O L O XV.

Del Tribunale della Dogana.

§. I. **C**Onobbe il Glorioso ALFONSO, che il solo Doganiere non potea sostenere il grave peso della giurisdizione, e la cura de' Reali interessi; perciò gli diede l'assistenza di un Credenziere, e la facoltà di eleggere un particolare Assessore, distinto col nome di *Uditore*, che far dovea le parti di Giudice, con destinare altri minori Ufficiali ne' varj luoghi del Real Tavoliere, perchè si trovassero pronti ad accorrere a tutti i particolari bisogni de' Pastori. In quei primi tempi la occupazione più seria riguardava la particolare distribuzione de' pascoli, la buona situazione degli armenti concorsi in Puglia, e la esazione della stabilita Fida in beneficio del Reale Erario; ma dopo che il concorso degli animali fu moltiplicato, il Savio Re FERDINANDO I. D' ARAGONA secondò le premure de' Cittadini di Foggia; perchè il Doganiere dovesse nell' Inverno fissare la sua residenza in quella Città, posta quasi nel centro del Real Tavoliere, senza preterire di passare spesso a riconoscere personalmente i luoghi, dove erano collocati gli armenti, ed esaminare la condotta degli Ufficiali minori. Volle nel tempo stesso provvedere alla più retta amministrazione della giustizia, coll' eleggere l' *Uditore*, che colla qualità di Giudice ordinario era destinato a regolare la risoluzione delle controversie, e la punizione de' delitti, nella stessa maniera, che si osservava negli altri Tribunali del Regno. Allora l'esercizio della privativa giurisdizione della Dogana ricevette una forma più stabile, e costante, niente dissimile dall'altra stabilita nella G. C. della Vicaria, e nelle Udienze Provinciali. La cura de' Reali interessi, e la importante economia delle industrie fu meglio accertata, lasciandosene al Doganiere la piena direzione. Dovea l'Uditore fare il Giudice per tutti li affari contenziosi; ed il *Credenziere* assunse il carattere di

di Avvocato, e Procuratore del Fisco; ma siccome questi dovea formare l'esatto registro degli animali manifestati, degli erbaggi distribuiti, del pagamento della Fida fatto da' Pastori, e de' pesi annessi alla Dogana; così fu conosciuto necessario di dargli un compagno, perchè restando diviso fra due *Credenzieri* tutto il peso della economia, e della giustizia, i Reali interessi non fossero pregiudicati, ed i Pastori non fossero gravati.

§. 2. Ma siccome lo stesso ALFONSO avea dato al solo Supremo Tribunale della Camera la direzione di tutti gli economici affari del Real Patrimonio; così volle pure, che i Ministri della Dogana fossero a quello subordinati, obbligando il Doganiere di regolare la stabilita economia colla piena intelligenza della Camera; perchè i Reali interessi, e la cura di quelle industrie fossero meglio assicurati. Fra le posteriori sciagure di questo Regno, cercò il Doganiere di trasferire in *Lucera* la sua residenza; ma le rimostranze de' Cittadini di *Foggia* persuasero, nell'anno 1506., il MONARCA CATTOLICO a proibire la pretesa traslazione del Tribunale di Dogana. Fu poi trascurata la elezione dell' *Uditore*, facendosi supplire le veci di lui dal Governatore di *Foggia*: i *Locati* esposero allo Imperatore CARLO V. i pregiudizj prodotti dalla confusione di quelle diverse giurisdizioni; e fu ordinato la nuova elezione di quel particolare Giudice, incaricato dell'esame di tutte le controversie, che nascer poteano fra i Pastori, colla espressa legge di doverli dopo ogni triennio cambiare; affinchè il sistema della temporalità de' Giudici, stabilito dalle antiche leggi del Regno, non fosse alterato in Dogana, dove il Doganiere, ed i *Credenzieri* erano perpetui, e proprietari. Allora fu meglio confermata la particolare polizia del Tribunale di Dogana; ma perchè que' Ministri non regolavano tutti cogli stessi principj l'esercizio delle loro cariche, furono molto frequenti le controversie promosse per la fissazione de' giusti limiti dell'autorità di ciascuno. Spesso si confondevano gli affari di pura giustizia, riservati alla giudiziale autorità dell' *Uditore*, cogli altri di economia, e governo, lasciati alla direzione del Doganiere.

niere. Queste quistioni non cessarono, fintanto che non fu abolita la carica di Doganiere, e destinato un Supremo Ministro rogato alla cura di quel Real Patrimonio, il quale colla qualità di capo del Tribunale di Dogana, non solo assunse la direzione di tutti gli affari economici, e Fiscali; ma anche l'esercizio della giurisdizione per tutti gli Ufficiali, Subalterni, Soldati, ed Algozini, addetti al servizio del Tribunale. L'Uditore restò incaricato dell'amministrazione della giustizia per le sole controversie agitate fra i *Locati*, e i sudditi, nelle quali non vi fosse interesse del Regio Erario, senza che il Presidente Governatore potesse prendervi parte, quando non vi fosse ordine del SOVRANO, che, per le insistenze delle parti, ha soluto in alcuni casi particolari comandare, che quei Ministri si unissero in forma di Collegio per la decisione delle Cause.

§. 3. La giurisdizione della Dogana non fu mai limitata, nè ristretta nella sola estensione del Reale Tavoliere, nè regolata dalla residenza del Tribunale; perciò il Doganiere, e gli altri Ministri hanno in ogni luogo esercitate le loro cariche, e regolati gli affari anche contenziosi. Ma perchè i Pastori trovassero sempre pronto nella designata residenza il Giudice, fu data la piena facoltà allo stesso Doganiere, di lasciare in Foggia il suo Luogotenente, ogni qualvolta dovea passare nella Capitale, o allontanarsi dal Real Tavoliere, e di eleggere anche interinamente l'*Uditore* in ogni caso di assenza, o mancanza dell'ordinario. Negli antichi registri della Dogana sono frequenti gli esempj di quelle particolari elezioni, tanto che avendo nell'anno 1593. l'Uditore *D. Bernardino de Montalvo* deputato il Governatore di Foggia, per supplire alle di lui veci, allorchè lasciava la residenza; il Tribunale della Camera, per le lagnanze del Doganiere *Marchese di Padula*, proibì a quel Governatore di prendere ingerenza negli affari di Dogana, dichiarando non essere dell'autorità del *Montalvo* comunicare ad altri la giurisdizione. Da questa briga presero motivo gli accorti *Credenzieri* di estendere la loro autorità; mettendo in veduta il danno del Fisco, e de' *Locati*, e profittando del discredito
de'

de' Doganieri; perciò nell'anno 1609. ottennero dallo stesso Tribunale della Camera l'ordine, che in ogni caso di assenza, o di legittimo impedimento dell'Uditore, l'interino esercizio della di lui carica si dovesse assumere dal Credenziere più antico; affinchè il corso degli affari non restasse interrotto, dandosi all'altro Credenziere l'obbligo di difendere le ragioni del Fisco.

§. 4. Questa determinazione non fece desistere il Doganiere dall'impegno di vendicare la sua autorità; perciò essendo nell'anno 1626. avvenuta la morte dell'Uditore *Maurizio Moles*, il Vicerè *Duca di ALBA*, mosso forse dalle premure del Doganiere, destinò il Governatore di Foggia per l'interino esercizio di quella carica; i Credenzieri si opposero alle esecuzione dell'ordine, e persuasero il Supremo Tribunale della Camera, di esporre al Vicerè i pregiudizj, che s'inferivano al Fisco, ed ai *Locati*, col confondersi quelle diverse giurisdizioni: fu l'affare esaminato nel Collaterale Consiglio, e si rinvocò la facoltà data al Governatore di Foggia, confermandosi al Credenziere più antico l'esercizio della giurisdizione. Per rendere più stabile questa determinazione, si adoperarono gli stessi Credenzieri, di fare assumere dal Comune de' *Locati* la difesa della loro autorità; perciò nel rinnovarsi la temporanea transazione, uno de' patti accordati dal Fisco fu quello di dovere i Credenzieri supplire alle veci dell'Uditore, quando si trovasse assente, o impedito. Per l'osservanza di questo patto i Deputati generali avanzarono le loro istanze allo stesso Vicerè, il quale volle sentire il Tribunale della Camera; indi con Dispaccio de' 17. Luglio 1627. comandò, che il Credenziere più antico dovesse amministrare giustizia in luogo dell'Uditore, quando si trovasse assente, o impedito; fintanto che non vi fosse giusto motivo di altra determinazione. Ma nell'anno 1645. l'assenza dell'Uditore *Giulio Cesare Galluppo* diede motivo al Vicerè *ALMIRANTE DI CASTIGLIA* di nuovamente incaricare il Governatore di Foggia, per l'esercizio interino di quella carica, ed i Credenzieri col nome de' *Locati* ottennero la sospensione di quegli ordini; anzi per rendere più

sta-

stabile la loro autorità, procurarono dal Monarca delle Spagne FILIPPO IV. la conferma di quella determinazione; anche perchè trovandosi a premura degli stessi *Locati* abolita la carica di Doganiere proprietario, e destinato al governo di quel Real Patrimonio un Supremo Ministro togato, si sarebbe con maggior sicurezza a quello affidato l'esercizio della giurisdizione. Furono esaudite le suppliche, ed in febbrajo dell'anno 1647. si prescrisse al Vicerè Duca di Arcos l'osservanza degli ordini del Collaterale, e delle convenzioni fatte col Fisco su quella emergenza; onde in ubbidienza delle lettere Reali, nell'anno 1649., si rinnovarono gli ordini; perchè in ogni caso di assenza, o d'impedimento dell'Uditore, il Credenziero più antico restasse incaricato dell'Amministrazione della giustizia; tanto che solendo spesso unirsi l'assenza dell'Uditore con quella del Presidente Governatore, destinato per un solo biennio, i Credenzieri proprietarj divennero dispotici regolatori di quegli affari.

§. 5. Nella osservanza di questa polizia, nacquero da tempo in tempo varie controversie, per le quali nell'anno 1667. dovette il Tribunale della Camera unirsi col Supremo Collaterale Consiglio, e solennemente fu determinato, che le Cause criminali, e tutte le altre, dove vi concorresse l'interesse Fiscale, si dovessero decidere con sentirsi il Credenziero più antico; che pel maggiore accerto della giustizia, dovesse il Segretario formare uno esatto registro di tutte le informazioni criminali, ed un'altro per le pene Fiscali; e che gli stessi Credenzieri, riputati veri Avvocati, e Procuratori del Fisco, conservar dovessero il consimile registro, per farne il confronto. L'ordine di doverli nella risoluzione degli affari sempre sentire uno de' Credenzieri fu in appresso rinnovato con maggiore precisione; onde l'intero regolamento degli affari economici, e contenziosi fu ristretto fra le mani di quegli Ufficiali proprietarj; anche perchè il Presidente Governatore, e l'Uditore, dichiarati Ministri temporanei, erano da' Supremi Governatori del Regno rimossi dall'esercizio delle cariche, allorchè incominciavano ad essere informati di quella particolare economica legislazione. Le continue
la-

lagnanze de' *Locati* diedero motivo al Glorioso Imperatore CARLO VI. di destinare in Dogana un' Avvocato Fiscale togato, che pose in maggior veduta le mancanze de' Credenzieri propriarj; onde l' Augusto MONARCA CATTOLICO N. S. stimò giusto di abolire quelle cariche, sempre vendute all' incanto, forrogandovi l' Avvocato Fiscale, col grado, e preeminenza di Giudice di Vicaria, coll' uso della Toga, e col soldo di annui ducati *cinquecento*. Furono trasferite nella persona del medesimo tutte le facoltà, e giurisdizioni annesse agl' antichi uffizj di *Primo, e Secondo Credenziere*; ma perchè fra gli obblighi di quegli Ufficiali, vi era l' altro di formare tutti i registri della volontaria professione, e l' carico di tutte l' esazioni Fiscali, si considerò, che quel nuovo Ministro non potea essere occupato in quella materiale fatica; perciò furono prescelti due de' migliori Subalterni, distinti col nome di *Scrivani del Real Patrimonio*, ed ebbero l' incarico di attendere, sotto la direzione dell' Avvocato Fiscale, all' annuale formazione di tutt' i Registri, e carichi, che occorrono, pel buon regolamento di quelle Reali Finanze. Questi hanno continuato nell' impiego fin tanto che sono stati meritevoli di altra migliore situazione, o si sono resi inabili a quella fatica: e nell' anno 1759. avendo S. M. C. promosso alla carica di Percettore uno di quegli Scrivani, comandò, che il successore si fosse eletto colla piena intelligenza del Tribunale della Camera.

§. 6. Per l' amministrazione della giustizia nell' assenza, o impedimento dell' Uditore, fu dall' Avvocato Fiscale assunto il carico dei soli affari civili; ma per l' esercizio della giurisdizione criminale, non potendo uno stesso Ministro fare le parti di Giudice, e di Fiscale, si credè giusto doverli trasferire al Presidente Governatore, Supremo Ministro togato. Essendosi poi, per alcune Cause Capitali esaminate nel Tribunale della Camera, posta in dubbio la di lui autorità, fu dal Savio Presidente *Marchese Cito* esposta al SOVRANO la necessità, e regolarità di quella pratica; onde col veneratissimo Real Dispaccio de' due Gennajo 1754. si dichiarò, che il Presidente

T. III.

V v

Go-

Governatore, come Ministro togato, avea la piena facoltà di procedere in tutti i giudizj criminali, sempre che l'Uditore fosse assente, o si trovasse legittimamente impedito, convalidando nel tempo stesso tutti gl'atti formati prima di quella dichiarazione (1). Con questi stabilimenti del Glorioso MONARCA CATTOLICO non fu provveduto all'altro caso dell'assenza, o impedimento dell'Avvocato Fiscale; perciò negli ultimi tempi si è da Sua Maestà dichiarato, di dovere l'Uditore assumere quel peso, con fare il Presidente Governatore le parti di Giudice nelle Cause criminali; perchè si ottenesse sempre la più celere spedizione degli affari. Nell'assenza del Presidente Governatore si è dagli altri due Ministri assunta costantemente la direzione degli affari economici, e Fiscali; anzi se in alcuni casi è rimasto nella residenza un solo Ministro, questi ha supplito all'Ufficio de' Compagni, e spesso colla Reale approvazione ha risoluto anche gli affari criminali, che richiedevano la formalità del Tribunale.

§. 7. Colla Prammatica del Vicerè di ARAGONA fu stabilito di dovere l'Uditore spedire le Cause nella Ruota, ed assistervi in tutti i giorni non feriat: ma per dare un più celere corso agli affari, questa legge si è solamente osservata nella compilazione de' giudizj criminali; e le Cause civili si sono sempre trattate, e decise senza quella formalità, quando non si fosse per particolare ordine del SOVRANO data la facoltà a tutt'i Ministri di unirsi, in forma di Collegio, per la decisione. Oltre a ciò, così il Presidente Governatore, che l'Uditore, ed il Fiscale hanno sempre goduta la piena libertà di esercitare giurisdizione fuori della stabilita residenza, e di allontanarsene pel disimpegno degli affari, senza l'obbligo di ottenere il particolar permesso del SOVRANO, nella maniera stabilita colle leggi del Règno, per gli altri Tribunali della Capitale, e delle Provincie. Si è sempre creduto, che convenisse al maggior accerto della giustizia, e

(1) Nell'anno 1759. l'assenza dell'Uditore D. Gioacchino Romano fece destinar per Uditore interino il Governatore di Foggia D. Salvatore de Laurentis, col Real Dispaccio degli 11. di Agosto; pel solo motivo di dar più sollecito corso agli affari Civili, e Criminali.

de' Reali intereffi la libertà de' Ministri della Dogana, di passare prontamente ne' varj luoghi, dove sono sparsi i Sudditi di quel Tribunale. Dall'altra parte si è sempre sostenuta la separazione della giurisdizione contenziosa dell'Uditore dall'altra economica del Presidente Governatore; così perchè questi non fosse distratto dalla cura di quell'importante ramo delle Reali Finanze; come anche perchè godesse la libertà di allettare i *Locati* a moltiplicare i vantaggi Fiscali, regolando la sua condotta co' principj di una giusta equità, senza vestire il carattere di Giudice rigoroso. Ma perchè la Dogana godesse delle altre prerogative, stabilite pe' Tribunali ordinarj del Regno, fu ne' tempi più antichi prescelto un particolare Avvocato, per la difesa de' Carcerati poveri, niente dissimile da quello destinato nella G. C. della Vicaria, e nell'Udienze Provinciali: questi riceve dal Fisco l'annua provvisione di ducati *novanta*; siede nella Ruota, allorchè difende le Cause de' carcerati, e gode tutte l'onorificenze accordate a quelli dell'Udienze Provinciali.

§. 8. Dal Glorioso ALFONSO I. D'ARAGONA fu assegnata al Doganiere la percezione di tutt'i lucri, e proventi della giurisdizione; perciò l'elezione de' Subalterni dipendeva dal solo di lui arbitrio, e la esazione de' diritti tassati per la formazione degli atti giudiziali, si faceva in vantaggio del Doganiere medesimo. Questo esempio diede motivo all'Uditore di prendere qualche ricognizione pe' suoi decreti; ma essendosi nell'anno 1562. esaminato l'affare nel Supremo Tribunale della Camera; fu ordinato, che quel Ministro, nè per decreti interlocutorj, nè pe' diffinitivi, potesse esigere menoma cosa, dovendo essere contento della stabilita provvisione. Nella esecuzione di questi ordini fu poi creduto giusto, pagare a quel Ministro il diritto di *caolini quindici* per le remissioni, ed esculpazioni, che in osservanza delle leggi del Regno ricever si debbono dal Giudice; ma nell'anno 1737., avendo l'Uditore *D. Saverio di Donato* conosciuta poco regolare questa esazione, volle dipendere dagli ordini del SOVRANO, al quale ne umiliò distinta relazione; ed in esito fu abolito quel pagamento, essendosi solo continuata l'

esazione del moderato diritto di carlini dieci, per le relazioni, che si formano a S. M., ed ai Tribunali della Capitale, nelle Cause agitate in Dogana. Ma per le sportule assegnate al Doganiere fu dal Vicerè CARDINALE DI GRANVELA talata moderatamente la somma, secondo l'attitazione allora permessa, ed osservata in Dogana. Questi ordini non furono efficaci ad impedire gli aggravj de' *Locati*, giacchè i Doganieri proprietarj, impegnati a moltiplicare i lucri dell'ufficio, non solo fecero introdurre in Dogana la formazione di tutti gli atti giudiziali, usati negli altri Tribunali; ma pensarono di assicurare quell'annua rendita col convenire il fitto dell'ufficio di *Segretario*, e *Mastrodatti* per annui ducati tremila, e cinquecento, col permettere la nomina dei Subalterni per le commissioni più gelose.

§. 9. Per togliere questi sconcerti, e dare sollievo ai *Locati*, fu dal Reggente *Fornaro* proposto al Vicerè CONTE DI MIRANDA, di doverfi proibire al Doganiere la percezione delle sportule, e la elezione del *Segretario*, e *Mastrodatti*, con concedersi quell'ufficio a persona proba, ed indipendente; giacchè pel vantaggio del Reale Erario, dovea il soggetto avere lunga esperienza degli affari della Dogana, e non potea cambiarsi annualmente, come si praticava negli altri Tribunali del Regno, dove gli affari sono sempre gli stessi, perchè dipendenti dalla sola amministrazione della giustizia. Questo savio parere fu eseguito; l'ufficio restò incorporato al Regio Erario; e dal Tribunale della Camera se ne faceva l'affitto, che nell'anno 1624., per la gara de' pretenditori, fu conchiuso col pagamento di annui ducati *novemila*, ed in conseguenza furono moltiplicati gli aggravj de' *Pastori* nella esazione delle stabilite sportule; onde nell'anno 1667. il fitto di ducati *seimila* si credè alterato dal Presidente *Navarra*, il quale propose al Vicerè la necessità di far formare una nuova *Pandetta*, per la giusta esazione de' diritti; giacchè l'antica tariffa degli atti non era chiara, nè adattata al nuovo sistema, e regolamento di quegli affari. Fu quindi incaricato il Supremo Tribunale della Camera di prescrivere a que' Subalterni la precisa esazione delle sportule; e colla Prammatica pubblicata

cata nel seguente anno 1668., ne fu inculcata la più esatta osservanza, obbligandosi il Ministro Governatore ad usare una particolare diligenza, per impedire ogni aggravio de' *Locati*: furono nel tempo stesso proibite le commissioni generali; onde il nuovo affitto di quegli uffizj, da tempo in tempo fu ridotto ad annui ducati *tremila*; ma dopo ravvivate le industrie della Dogana, si è col sostegno della privativa giurisdizione, aumentato nuovamente il fitto della Segreteria, senza positivo danno de' Pattori. Per la elezione dei Subalterni, addetti al servizio del Tribunale, fu dalla Camera, nell' anno 1723., deciso, che dovesse dipendere dall' arbitrio del Segretario di ammettergli, o licenziargli dall' ufficio, con essere solamente obbligato di eseguire gli ordini del Presidente Governatore; e perciò anche la scelta de' Subalterni, deputati alla spedizione delle *Passate*, ed al geloso registro degli affitti delle terre Fiscali, è sempre disposta dalla nomina del Segretario.

§. 10. La conservazione delle Scritture fu, ne' tempi più antichi, lasciata alla sola cura di quel *Mastrodatti*, e del Segretario; perciò dal Presidente *Fornaro* furono trovate in uno straordinario disordine, e senza un particolare registro. Ma sebbene dal Luogotenente *Marchese di S. Giuliano* si fosse, nell' anno 1615., designato il luogo dell' Archivio nell' antico palazzo della Dogana; pure fra le posteriori confusioni, e la frequente mutazione de' Ministri, il progetto restò ineseguito; e fra l'avidità dei Subalterni, e la negligenza de' Credenzieri proprietari, le scritture più gelose con facilità si occuparono, e le notizie più importanti al sostegno de' diritti Fiscali restarono occultate. In queste circostanze pensò il Presidente *Navarra* di proporre al Vicerè la elezione di altro Ufficiale, per la custodia dell' Archivio, sollecitando gli ordini più precisi per far riunire tutte le scritture disperse, ed occultate fra le mani di quei privati Curiali. A questa utilissima opera si applicò con particolare fervore il Luogotenente *Marchese di Centellas*, che succedè nel governo della Dogana, e principalmente attese a recuperare tutti i libri Fiscali, involati fra le antecedenti

denti confusioni; dispose poi la giusta separazione delle scritture, formando un particolare Piano, con cui si dovea registrare l'Archivio. Costo piano fu esaminato dalla Camera, e dal Collaterale, e servì di norma alla particolare Prammatica, pubblicata per l'ufficio di Archivario della Dogana. Fu poi prescelta la persona, che dovea custodire, e registrare le stesse scritture, ed oltre delle sportule allègnate per l'estrazione delle copie, ed osservazione degli originali, ebbe pure la mensile provvisione di ducati *dieci*; ma per essersi questo ufficio venduto allo incanto, i proprietarj non usarono sempre la necessaria diligenza nel conservare le carte più importanti della Dogana; tanto più, che pel tremuoto dell'anno 1731., colla ruina dello antico Palazzo della Dogana, la maggior parte de' libri, registri, e processi restarono sepolti, e consumati. E sebbene nella costruzione del nuovo Archivio siasi scelto il migliore luogo di quel Palazzo; pure nella situazione delle scritture non si è osservato intieramente l'ordine, e la distinzione stabilita colla Prammatica; nè si è mai formato l'esatto registro delle antiche scritture, più importanti al sostegno de' diritti Fiscali.

§. 11. La intrinseca costituzione del Tribunale di Dogana non ha mai ne' giudizj tollerate le solennità, e dilazioni, introdotte nel Foro. Il savio Vicerè D. PIETRO DI TOLEDO nel raccogliere, e riordinare quelle economiche leggi, volle liberare i *Locati* da' danni prodotti dalle dilazioni giudiziali; e stabilì, che le controversie civili di qualunque natura si dovessero esaminare, e decidere sommariamente senza forma, e figura di giudizio; perchè la giustizia avesse prontamente il suo luogo; e che per la punizione de' delitti si fossero osservate esattamente le leggi generali; ma siccome per tutti gli affari economici, e Fiscali i Ministri della Dogana erano subordinati al Supremo Tribunale della Camera; così dovendo i litiganti godere il beneficio delle appellazioni (introdotta dalle leggi per difesa della civile libertà) si conobbe necessario, sottoporre all'esame, e censura di quel Magistrato le solenni decisioni fatte dall'Uditore della Dogana; affinchè il Giudice unico non facesse

cesse abuso della sua autorità, in pregiudizio della gente semplice, ed industriosa. Questo salutare rimedio fu dalla malizia degli uomini corrotti, e litigiosi rivolto in danno de' poveri *Locati*; giacchè pieni di mala fede, spesso faceano uso delle appellazioni per isfuggire l'adempimento de' più stretti doveri, o per impedire l'esecuzione de' più solenni contratti, che non ammettevano dilazione; onde i poveri Pastori erano obbligati abbandonare le proprie greggi, per assistere nella Capitale alla decisione delle controversie più semplici. A questi mali volle dar riparo il Vicerè CARDINALE DI GRANVELA, coll'ordine dato, che nell'ammetterli dal Tribunale della Camera le appellazioni, per gli affari contenziosi della Dogana, si dovesse esaminare, se convenivano le inibizioni, o le *Sopraffessorie* temporali, inculcando nel tempo stesso a quei Supremi Ministri di spedire sommariamente, e senza formalità giudiziale, tutte quelle controversie; perchè i *Locati* non fossero distratti dalle loro industrie, nè gravati dalla residenza nella Capitale.

§. 12. Sapea lo stesso savio Vicerè, che la moltitudine degli Avvocati, e Procuratori in ogni tempo ha prodotto la corruzione di quella nobile disciplina, e la moltitudine delle liti, col positivo danno della gente semplice, ed industriosa; perciò stabilì, che in Dogana permettere si dovesse la difesa delle Cause a due soli Dottori, e quattro Procuratori scelti, ed approvati dal Doganiere colla piena intelligenza de' *Locati*. Questa sensatissima legge fu poi dallo stesso Vicerè limitata pei soli affari della Comunità; onde il numero de' Curiali si vide fra poco moltiplicato nel Tribunale della Dogana. Allora divennero più frequenti, e strepitose le liti, con gravissimo danno dei poveri, e semplici Pastori: questo male fu rilevato nella relazione fatta dal Presidente Fornaro al Vicerè CONTE DI MIRANDA; ma non si pensò mai di moderare il numero degli Avvocati, e Procuratori; onde restando fra la moltitudine occulti, e confusi i meno onesti, spesso le liti erano prolungate, per gravare i Clienti di maggiori spese, o si procurava di suscitare delle nuove, per assicurare l'esazione degli eccessivi stipendj introdotti;
anzi

anzi qualche volta i poco onesti, e bisognosi hanno rinnovate le viziose maniere condannate dal Senato Romano ne' tempi dell'Imperatore CLAUDIO, e riferite da Tacito in quelle parole: *Confurgunt Patres, legemque CINCIAM flagitant: qua caveatur antiquitus, NE QUIS OB CAUSSAM ORANDAM, PECUNIAM; DONUMQUE ACCIPIAT*. Deinde, obtrementibus his, quibus ea contumelia parabatur, discors Suilio, Silius acriter incubuit, veterum oratorum exempla referens, qui famam in posteros, premia eloquentiae cogitavissent pulcherrima; alioquin & bonorum artium principem sordidis ministeriis sedari: ne fidem quidem integram monere, ubi magnitudo questuum spectetur; quod si in nullius mercedem negotia tueantur, pauciora fore: nunc inimicitias, accusationis odia, & injurias foveri, ut, quomodo vis morborum pretia medentibus, sic fori tabes pecuniam Advocatis ferat. (1) Fra le passate rivoluzioni furono moltiplicate in Dogana, e nei Tribunali di Napoli le controversie, col nome della Comunità de' Pastori; onde per impedire il grave danno della gente più povera, e mantenere ne' giusti limiti le facultà de' Deputati generali, fu nel Real Decreto dell'anno 1747. stabilito, che due Avvocati, ed un solo Procuratore si dovessero dalla Comunità tenere in Napoli, con doverse fare l'elezione da' Deputati generali, e dagli altri delle particolari Locazioni, uniti in forma di Parlamento, avanti del Presidente Governatore della Dogana: l'osservanza di questa ottima polizia fu nuovamente inculcata colla Reale determinazione de' 14. Settembre 1762., anche pel caso della giustificata mutazione de' primi difensori.

§. 13. Nell'uso delle appellazioni, la malizia de' cavilloso litiganti fece restare abolita la provvida legge del CARDINALE DI GRANVELA, colla sinistra interpretazione data alle Prammatiche del DUCA D' OSSUNA dell'anno 1584., e del Vicerè D' ARAGONA dell'anno 1668.; giacchè per essersi con quelle indistintamente confermata al Tribunale della Camera la facultà di ricevere quel giusto legale rimedio, e di esaminare gli affari decisi dalla Dogana, fra le cabale de' Curiali, e la malizia degli accan-

(1) Lib. XI. An. n. 6.

accaniti litiganti, spesso si faceano passare in quel Supremo Tribunale le Cause più privilegiate, ed esecutive, con sommo danno de' poveri Pastori, distratti dalle industrie. Ma i Ministri più accorti, ed esatti s'impegnarono di ravvivare l'antica polizia, con sentire prima le particolari relazioni della Dogana, per distinguere le Cause esecutive, e privilegiate dai solenni giudizi ordinarij, e regolare la spedizione delle formali inibitorie. Questo ottimo metodo non ha sempre assicurata la quiete dalla gente industriosa; giacchè fra la molteplicità delle più serie occupazioni di quel Supremo Tribunale, spesso i cavillofi litiganti hanno dilatata, oltre il dovere, la risoluzione degli affari. All'incontro decidendosi nella Dogana le Cause da un solo Giudice, non si è potuto mai estendere in favore di que' Sudditi le limitazioni, stabilite dalle leggi del Regno, per regolare le appellazioni, che da' decreti della Vicaria si propongono nel S.R.C. Dopo destinati al governo della Dogana uno de' Supremi Ministri del Tribunale della Camera, ed un Avvocato Fiscale togato, sebbene avessero i *Locati* avuta la libertà d'impetrare dal SOVRANO l'unione di quei due Ministri coll' Uditore; perchè ridotti in un perfetto Collegio esaminassero, con maggiore accertamento, le Cause più gravi; pure non si è mai pensato di rendere generale quella unione per gli affari, che hanno bisogno di una maggiore speditezza, per liberare la gente industriosa dall'incomodo di assistere nel Supremo Tribunale della Camera, pei gravami delle Cause esecutive, e privilegiate, che dovrebbero terminarsi in Dogana; e per restringere l'uso delle appellazioni alle sole Cause ordinarie, che sono della maggiore importanza.

§. 14. La qualità di Giudice temporaneo, annessa alla carica di Uditore della Dogana, l'obbligava, secondo il sistema delle leggi del Regno, a dovere nella forma stabilita rendere il Sindicato, dopo passato il triennio dell'esercizio; ma perchè i *Locati* potessero vendicare i torti ricevuti, dal CARDINALE DI GRANVELA fu stabilito, che l'Uditore si esponesse al Sindicato nell'Inverno, o Primavera, quando i Pastori si trovano in Puglia.

T. III.

X x

glia.

glia. La forma di quel giudizio non fu regolata nella maniera stabilita dalle leggi del Regno, per gli altri Giudici temporanei; ma senza venirsi alla particolare elezione de' Sindicatori, prima il Loganiere, e poi il Presidente Governatore han proceduto colle stabilite solennità. Nell'anno 1737. fu preteso, che pel Sindicato dell' Uditore della Dogana assegnar si dovesse un termine più lungo; così perchè il tempo del di lui esercizio era maggiore di quello degli altri Ministri temporanei; come anche perchè le Patrie de' *Locati*, e sudditi sono molto lontane dalla residenza del Tribunale. Ma dal Glorioso MONARCA fu rescritto, che non era giusto di alterare il sistema stabilito dalle leggi del Regno; perciò si è sempre costantemente osservato di procedersi dal Presidente Governatore nel giudizio del Sindicato, senza prolungarsi il termine designato dalle leggi; ancorchè l' Uditore della Dogana fosse stato nell' anno 1755. dichiarato Ministro perpetuo, con essersi abolita nel Real privilegio l' antica clausola di esercitare l'impiego per un solo triennio, usandosi l'altra, di dover l' esercizio durare a piacere del Principe. Questa stessa formola fu usata nell' anno 1779., nella elezione del Presidente Governatore, che per tutto il tempo antecedente si era sempre destinato per un solo biennio; ancorchè la Reale munificenza avesse spesso accordate replicate conferme a quei Ministri, che meglio si sono segnalati nella cura del Real Patrimonio, e nella direzione di quelle utilissime industrie.



DUX

DUX CALABRIÆ &c.

Doganiero diletto del Signor Re, e nostro. La Università di Foggia ne ha fatto supplicare, che ordinamo, che voi andate a stanziare in Foggia, ad esercitare l'ufficio vostro (secondo dicono averlo per privilegio della Maestà del Signor Re, al quale ne riferimo) sì per beneficio della Dogana, come per beneficio, e comodo di quella Terra. Per tanto vi dicemo, ordinamo, e comandamo, che dobbiate andare a stanziare in Foggia, e là esercitare l'ufficio vostro, secondo la forma dello privilegio del Signor Re, e quello eseguirete *adunquem*, non ci avendo altro in contrario. E non fate altrimenti, per quanto avete cara la grazia del Signor Re, e nostra, se pena di mille ducati desiderate evitare. La presente restituite al presentante per sua cautela. Datum in Castris felicibus apud Fortorium prope Civitatem. Die ultimo mensis Octobris 1486. Alphonus -- Joannes Pontanus Secretarius -- Trojanus de Buccutis.

REX ARAGONUM, ET UTRIUSQUE SICILIÆ.

Magnifico Doganiero. La Università, ed uomini di Foggia ne hanno mandato un Sindaco a supplicarne, non facciamo farli novità contro la forma de' loro privilegj per noi confirmati, che la residenza vostra se abbia a levare da quella Terra, e trasferirvi in Lucera, dove aveano inteso volivevo farla, del che quando fosse fatto, farria seguita la disfazione di quella Terra. Noi, intesa tale esposizione, avemo fatta ben discuter la cosa, e perchè è stato giudicato, esser più al proposito farla in Foggia, e non fimo per cosa alcuna per derogare a' loro privilegj, nè voler patere lo danno loro, ve dicimo per tanto, ed ordinamo, che per niente ve debiate mutar de stanziare in Foggia, e transferirve in altro loco, ma onniamente farite la residenza vostra in essa Terra di Foggia, come è solito, e non fate altrimenti, sotto pena della disgrazia Regia, e di ducati mille, la presente restituendo al presentante. Datum in Castro Novo Neapolis 2. mensis Decembris 1506. Rex Ferdinandus -- Joannes de Tufo -- Berardinus Bernaudus.

Sono registrati nel libro della Cancelleria della Città di Foggia.

D. FERDINANDO GIOACCHINO FAXARDO
DE REQUESENS, Y ZUNICA

*Marchese de Los Velez Malina, e Martorella, Governatore, e Capitano
Maggiore del Regno di Murcia, Vicerè, e Capitano Generale di
questo Regno.*

Essendo giunto a nostra notizia, che D. Michele Vargas Uditore del Tribunale di Foggia, spedisce diversi decreti nella sua propria casa, ed in cause di considerazione, senza sentire il Credenziero, che deve fare la parte del Fisco, contra il disposto cogli ordini de' Vicerè miei predecessori, Prammatiche, e decreti del Consiglio Collaterale, e della Camera della Sommaria; riferendomi di vantaggio, che sebbene in alcuni decreti interposti dallo stesso Ministro si dichiara la circostanza di essersi trattato l'affare nel Tribunale, sentito il Credenziero; pure si manca a questa inviolabile, ed espressa solennità, per cui si sono minorati i proventi, e si è introdotto di ritenersi i processi per disbrigare i negozj, e dare gli ordini a suo arbitrio, spedendo le commessioni senza saputa, e sottoscrizione dei Credenzieri. Ed essendo tutto ciò di grave pregiudizio, degno di opportuno rimedio; giacchè i Credenzieri della Dogana di Foggia sono i Fiscali di quel Tribunale, e come tali debbono intervenire in tutte le cause, nelle quali il Fisco ha, e può avere interesse; e per conseguenza il più antico deve firmare gli ordini, e nella di lui assenza il secondo, eccettuandosene quei negozj, che si riducono al solo interesse delle Parti, ordiniamo, e comandiamo, che così debba osservarsi, senza controvenirsi agli ordini de' Vicerè nostri predecessori, Prammatiche, e decreti del Consiglio Collaterale, e della Camera della Sommaria, incaricando al Presidente Duca di Parete Governatore della stessa Dogana di Foggia, ed agli Ministri, che succederanno in quell'impiego, di aver cura dell'adempimento di questo ordine, notificandolo all'Uditore, Segretario, Mastrodatti, ed altri uffiziali, a quali appartiene, che così debbano contenersi, sotto pena della nullità degli atti, e delle altre pene espresse nelle riferite Prammatiche, e decreti; conservandosi questo Dispaccio nel Tribunale, perchè in ogni tempo si abbia presente. Napoli 8. Ottobre 1678. -- Il Marchese de Los Velez.

*Si è tradotta dall'originale Spagnolo, che si conserva nel terzo Tomo
folio 174.*

Ho

HO posto alla notizia del Re la rappresentanza di V. S. Ill. della data de' 17. sopra al punto, che nei Real Dispacci dati fuori per la elezione dell' Avvocato Fiscale di cotesta Dogana, a favore di D. Nicola Palca, non si sia spiegata la circostanza di dover esercitare l' Ufficio di Primo, e secondo Credenziere, affinchè nelle assenze dell' Uditore potesse giudicar le cause fra le parti, e formare nel tempo stesso i Carichi, bilanci, e guidare la scrittura di cotesto Real Patrimonio, e la M. S. ha risoluto, che lo stesso Avvocato Fiscale eserciti l' Ufficio di Primo, e Secondo Credenziere, e tutte le altre funzioni espressate, ancorchè non siano spiegate negli antecedenti Reali Dispacci; e di suo Real ordine la partecipo a V. S. Ill., perchè così faccia praticare, giacchè in virtù di questa carta dà per comprese, e spiegate tutte le circostanze, che si richieggono. Dio guardi V. S. Ill. molti anni, come desidero Napoli 24. Novembre 1736. -- Joseph Joachim de Montcallegre -- Signor D. Stefano di Stefano.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo cb' esiste nel quinto Tomo f. 22.

DOpo di avere visto il Re nella relazione di V. S. Ill. de' 19. spirante quello, che rappresenta sopra le due difficoltà, che ha incontrate nella pendenza del Sindicato di D. Orazio Celentano Uditore di cotesta Dogana: una consiste se V. S. Ill. deve procedere solo nello stesso Sindicato, secondo il costume, o se deve farlo col Tribunale, che si riduce alla unione dell' Avvocato Fiscale; e l'altra, se il termine di venti giorni che comincia a correre nei Sindicati dalla pubblicazione de' Bandi, debba prorogarsi, come pretende l' Avvocato della Generalità de' Locati, per essere distante le Provincie d' Apruzzo, dove si trovano, quegli che devono sentirsi, e per essersi lo stesso termine stabilito per quelli, che esercitano l' ufficio per un solo anno, o un biennio, lo che non si verifica in cotesto Uditore, che ha servito tre anni nell' impiego, e così a proporzione deve prolungarsi il termine di venti giorni. Si è servita S. M. di risolvere, che il Sindicato si dia solamente avanti di V. S. Ill.; ma nel caso vi siano querele criminali, debba sentirsi l' Avvocato Fiscale della Dogana, con darsi luogo all' appellazione al Tribunale della Camera della Summaria, così per li capi criminali, che per li civili. Ma per quella che riguarda al punto di prolungare il termine di venti giorni assegnato dalle leggi del Regno, per riceverli le querele, non è concorsa S. M. a permettere la proroga, poichè essendosi colle stesse leggi stabilito il termine di venti giorni, per gli Officiali, che esercitano impieghi annali, o bien-

biennali, quello deveſi anche oſſervare per gli altri Officiali, che eſercitano per un triennio, non oſtante il motivo della diſtanza degli Apruzzi, dove riſiede la maggior parte de' Locati, eſſendo ſufficiente il termine di venti giorni, per averne la notizia, per far proporre le querele, per mezzo dei di loro Procuratori, ſenza neceſſità dell' aſſiſtenza de' medefimi; tanto più, che le ſteſſi leggi del Regno concedono l' altro termine, da proſeguire le querele propoſte; onde le ſteſſe leggi, e coſtituzioni del Regno ſi debbono fedelmente oſſervare. Mi ha comandato S. M. di partecipare tutto ciò a V. S. Ill. in riſpoſta della citata Relazione, affinché lo ponga in eſecuzione. Dio lo guardi per molti anni, come deſidero. Napoli 29. Giugno 1737. -- Joſeph Joachin de Montecallegre -- Signor D. Stefano de Stefano.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, che ſi conſerva nel quinto Tomo f. 30.

Colla relazione de' venti Luglio di queſto anno fece preſente al Re cotefſo Tribunale il dubbio, ch' era nato, ſe ſi dovea, o nò eſigere da cotefſo Uditore il diritto di dieci carlini per ogni rimetteſſione, che avanti del medefimo ſi fa dalle parti querelanti, qualunque ſia il numero dei Rei liquidati, allegando gli eſempj di quegli Uditori, che lo hanno eſatto, e quello che hanno atteſtato il Segretario, e Subalterno di cotefſo Tribunale: aggiugnendo, che il deſonto Uditor del Pozzo lo eſigeva non ſolo per le rimetteſſioni da eſſo ricevute, ma anco dalle altre preſentate in Dogana, fatte *in partibus*, eſigendo tanti diritti quanti erano li Rei inquieti per una ſteſſa cauſa, ed aſſoluti con un medefimo decreto; ma che per l'eſpoſto dubbio ſi era ſoſpeſa la eſazione dello ſteſſo diritto, laſciandoſi in depoſito in potere del Segretario del Tribunale quel che ſi era percepito, aggiugnendo, che gli Uditori delle Udienze del Regno percepivano l' enunciato diritto ſempre che le rimetteſſioni ſi riceveſſero alla loro preſenza; ed avendo S. M. maturamente eſaminato il contenuto della ſteſſa Relazione, e conſiderando, che l'eſazione del citato diritto, che ſi pretende introitare da cotefſo Uditore ſia illecitiſſima, ripugnante alla ragione, alle leggi, ed agli infiniti Reali ordini, ed alla ſteſſa pietà: e volendo eſtinguere intieramente il notabile danno inferito a ſuoi Vaſſalli, ſi è degnata determinare, che gli Uditori di cotefſo Tribunale ſi aſtengano di tale eſazione, e che le quantità che ſi trovano depoſitate in mano del Segretario, ſi reſtituiſcano ſubito a coloro, che le hanno pagate. Mi ha comandato la M. S. di partecipare tutto ciò a V. S. Ill., perchè col Tribunale medefimo ponga nella più eſatta eſecuzione queſto Sovrano ordine, e nell'

avve-

avvenire lo abbia sempre presente, affinchè non vi sia la menoma dimenticanza nella sua più religiosa osservanza. Dio guardi V. S. Ill. molti anni, come desidero. Napoli 28. Novembre 1737. -- D. Giovanni Brancaccio -- Signor Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, che si conserva nel quinto Tomo f. 54.

INformato il Re dalla rappresentanza di V. S. Ill. de' 22. dell' antecedente mese dell' attrasso delle cause criminali, che si sperimenta per l' assenza dell' Uditore del Tribunale di cotesta Dogana D. Nicola Lombardi, ed il dippiù, che ha esposto sopra la giurisdizione, e conoscimento di tali materie; è venuta a dichiarare, uniformandosi alla proposta di V. S. Ill., che il Presidente Governatore Ministro Togato possa procedere nelle cause criminali per l' assenza, o altro impedimento dell' Uditore, con ricevere le confessioni de' Rei, e procedere a qualunque altro atto, per la compilazione de' Processi, e giudizj Criminali, ed anche alla condanna de' rei, che sono presenti, o al giudizio contumaciaie della forgiudica contro gli assenti, convalidando S. M. colla sua Suprema autorità tutti gli atti formati da V. S. Ill. nel corso dell' infermità, ed assenza dell' Uditore Lombardi. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Ill. per sua intelligenza, ed adempimento. Dio lo guardi molti anni, come desidero. Napoli 2. Gennaio 1754. -- Il Marchese di Vallesantoro -- Signor D. Baldassarre Cito.

PERchè non restino senza il consueto della visita i poveri carcerati nel Tribunale di cotesta Dogana, nell' occasione della prossima Pasqua di Risurrezione, ha risoluto, e comanda il Re, che V. S. non ostante l' assenza del Presidente Governatore, e dell' Uditore, faccia tal visita pei Carcerati, e per gli altri detenuti col mandato, che siano capaci per le circostanze delle proprie inquisizioni di godere della grazia. Di ordine di S. M. lo prevengo a V. S. per la sua intelligenza, e puntuale adempimento. Dio lo guardi molti anni come desidero. Napoli 2. Aprile 1754. -- Il Marchese di Vallesantoro -- Signor D. Filippo Corvo.

Si sono tradotti dagli originali Spagnoli, che si conservano nel sesto Tomo f. 547. e 549.

In.

INformato il Re dalla rappresentanza, che V. S. Ill. con cotesto Tribunale ha fatta, colla data del primo corrente, che secondo l'antica inconcussa pratica, il solo Presidente Governatore di cotesta Dogana ha sempre proceduto nelle cause dei delitti de' Subalterni, Officiali, Scrivani straordinarij, ed altri Patentati dallo stesso Presidente Governatore: ha risoluto, e comanda, che non ostante la speciale Delegazione concessa a cotesto Tribunale da S. M. Cattolica suo Augusto Padre coi Dispacci del primo, e 18. Novembre del passato anno 1758., perchè nella causa delle frodi commesse a danno della Reale Azienda da Diego Mangano, che fu Scrivano di cotesta Dogana, colla intelligenza di Silverio suo Figlio, procedesse colla breviazione del termine prescritto dalle Prumatiche per gli Officiali di Banco, e suoi complici; debba V. S. Ill. come Presidente Governatore decidere solo, senza la ingerenza del Tribunale la causa secondo lo hanno eseguito in simili casi i suoi antecessori; giacchè colla Delegazione, che S. M. Cattolica accordò a cotesto Tribunale, non s'intese di alterare in menoma cosa il suo sistema. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Ill., ed al Tribunale per la sua intelligenza, ed adempimento. Dio lo guardi molti anni, come desidero. Napoli 13. Marzo 1760. Giulio Cesare d'Andrea - Signor Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, che si conserva nel Processo della Causa f. 295. P. V.

SOpra la rappresentanza fatta da cotesto Tribunale informativa sull' istanza, che fece D. Vittoria Arcuri, di doverli nella Dogana trattare, e decidere la causa d' Attanasio Pascalicchio, inquisito di omicidio, con l' intervento di un Ministro dell' Udienza di Lucera, ad oggetto, che essa Dogana potesse prendere la sembianza di Tribunale Colleggiato, ha il Re stimato sentire la Camera della Sommaria, dalla quale se li è rassegnato, che trattandosi nel caso presente di un omicidio commesso con le gravi circostanze, che si rilevava dalle Scritture rimessete con un' altro ricorso della detta Arcuri, che dimandò tenerli presente il parere dato dalli Capi Rota della Vicaria criminale, poteasi procedere nella detta Causa non solo col voto di cotesto Regio Uditore, come si pratica coll' altre, ma con quello di V. S. Illustrissima; affinchè così in questa guisa, e precedente istanza di cotesto Avvocato Fiscale, si trattasse formalmente, e venisse con ciò a trattarsi dalla Dogana con la facoltà di Tribunale Colleggiato, potendo la medesima con tal carattere procedere contro il Reo, coll'

coll'indici indubitati, che si dicono esservi, a tutto ciò, che si stimasse di giustizia; restando sempre ben vero libero alle parti di potere avverso la sentenza della Dogana, produrre quei legittimi gravami, che competeranno. E la M. S. in intelligenza di tutto ciò, si è uniformato al detto parere della Camera, e mi ha comandato parteciparlo a V. S. Ill. per intelligenza del proprio Tribunale nell'adempimento. Napoli 27. Aprile 1769. -- Giovanni Goyzueta -- Signor Marchese Granito.

Come che la celere spedizione degli affari Doganali, e la particolare natura, e qualità del governo economico di cotesta Dogana, ha fatto conoscere per lo passato, che non tutte quelle determinazioni, che trovansi emanate per le Regie Udienze Provinciali, sono adattabili al sudetto governo economico della Dogana, di forma che per sì fatti particolari motivi, nel tempo passato si è tenuta la pratica, che quando si è trattato di dover uscire cotesto Uditore in qualche accesso, non vi è stata mai la necessità di aspettarne prima il Reale permesso; ma senza di esso sono eseguiti detti accessi, con averne soltanto l'Uditore *pro tempore* fatto consapevole il Presidente Governatore, quale mai ha pensato di opporsi, nè glie l'ha impedito, appunto perchè richiedeva il vantaggio de' Locati, e per conseguenza quello del Fisco, che celeramente si spedissero gli affari de' medesimi, quali non permettevano, nè permettono quel differimento di tempo, che vi vorrebbe per ottenerne prima il Real permesso in ciascheduno particolare accesso; perciò la M. S. non ostante tutto ciò, che V. S. Ill. l'ha sull'affunto esposto; ha risoluto, e comanda, che quando si tratta di dover cotesto Uditore uscire per disimpegnare accessi; in tal caso possa il medesimo uscire, senza la necessità di domandarne, ed ottenerne il Real permesso, e ciò ad oggetto, che non si ritardi punto il celere, e veloce corso, che devono avere gli affari dei Locati per vantaggio loro, e del Real Erario; ben inteso però, che quando dovrà l'Uditore uscire per tali accessi, debba sempre farne intesa V. S. Ill., siccome sempre si è praticato sopra di tale affunto. Di Real ordine glie lo partecipo, per notizia della Dogana, e adempimento. Napoli li 9. Dicembre 1773. -- Giovanni Goyzueta -- Signor D. Giovanni d' Alessandrio.

Si conserva nel nono Tomo f. 68.

A Similitudine dello che fu disposto in Aprile del 1754., in cui fu accordato al Fiscale di Foggia D. Filippo Corvo di visitare i Carcerati

T. III.

Y y

cerati per la solennità di Pasqua di Resurrezione, a motivo dell' assenza del Presidente Governatore, e dell' Uditore di quel tempo; ha ora il Re determinato in vista della domanda, che V. S. Ill. l' ha fatta con rappresentanza degli 11. corrente, che l' Uditore D. Francesco Nicola de Dominicis faccia da se solo la visita dei Carcerati della Dogana per l' imminente solennità della ricorrenza del S. Natale, e ciò a motivo dell' assenza di V. S. Ill. da Foggia, e di trovarsi quel Fiscale indisposto, e non in stato di calare nella Ruota del Tribunale. Di Reale ordine glie lo partecipo per sua notizia, e della Dogana. Napoli li 21. Dicembre 1775. Giovanni Goyzueta -- Signor Marchese Danza.

Si conserva nel nono Tomo f. 111.

TRovandosi il Fiscale del Tribunale della Dogana di Foggia D. Carlo Maria Valletta tuttavia aggravato dal solito male di podagra, e chiragra, che alle volte li dura per buona parte dell' anno, e attenta la sua età avanzata, è obbligato a guardare il letto, riducendosi così inabile a disimpegnare la sua incumbenza. Ed essendovi all' opposto in Dogana non picciolo attrasso di cause, non meno attinenti al Real Patrimonio, che di molti carcerati poveri, i quali languiscono in Carcere, non che d' altri, che passeggiano per Foggia, e per le Provincie. Ha V. S. Ill. rappresentato tutto ciò al Re, e proposto con sua rappresentanza dei 9. corrente, ad oggetto di non ritardarsi il corso alle rispettive cause, e per dar luogo alla giustizia, che ogni qual volta l' enunciato Fiscale Valletta sia impedito, faccia le sue veci l' Uditore D. Francesco Nicola de Dominicis, e V. S. Ill. poi nelle cause dell' Uditore medesimo supplisca per lui da Commissario. E la M. S. informato di ciò, ha risoluto, che si pratichi lo che V. S. Ill. ha proposto; e lodando S. M. il suo zelo, vuole, che ponga in uso la sua efficacia, onde si possan disbrigare tutte le cause, ed affari, che vi siano pendenti, anche durante il tempo della licenza, che ha dimandata esso Fiscale per due mesi. Di Real ordine glie lo partecipo per sua notizia, e adempimento. Napoli 11. Gennaio 1776. -- Giovanni Goyzueta -- Signor Marchese Danza.

Si conserva nel nona Tomo f. 120.

Attenta la gavezza, ed importanza della Causa, che in cotesto Tribunale trovasi pendente tra il Capitolo della Chiesa Madre di S. Giovanni Rotondo da una parte, ed il Canonico D. Giambattista Fraticelli,

celli, e'l di lui fratello D. Nicola dall'altro, relativo al rilascio preteso da costoro: Il Re anche in veduta dell'istanza delle parti sudette, si è uniformato col parere rassegnatogli dalla Camera della Sommaria, sopra una rappresentanza, che fece il predecessore di V. S. Ill., ed ha risoluto, che la detta Causa debba votarsi, e decidersi da V. S. Ill., dall' Uditore, e dal Fiscale della Dogana. Di Real ordine glie lo partecipo per sua notizia, e dei mentovati Ministri nell' adempimento -- Napoli 11. Aprile 1776. -- Giovanni di Goyzueta -- Signor Marchese Danza.

SULL' avviso, che V. S. Ill. diede con sua rappresentanza de' 20. del passato Dicembre d'aver ammanito tutto il materiale e carte relative all' accesso della Reintegra, per il quale era pronto a partire; essendo occorso di sentirsi la Camera della Sommaria, relativamente al punto dello che dovesse praticarsi rispetto al governo della Dogana, durante la non breve assenza di V. S. Ill. da Foggia; ha quel Tribunale rassegnato al Re, che questi non era un caso nuovo, ma spesso accaduto con motivo della licenza data a' Presidenti Governatori di trattenerli in questa Capitale; e che dovendosi il sudetto accesso disimpegnare nel Tavoliere della Puglia, può benissimo V. S. Ill. in ogni luogo dove si ritrova, attendere al disimpegno ancora degli affari della Dogana, conducendosi in Foggia, quando le circostanze il richiedessero a disbrigarli; ma che nel rimanente durante il tempo di detto accesso, sembrava al cennato Tribunale doverli per lo governo della Dogana praticare quello stesso, che per lo passato erasi praticato, cioè disimpegnarsi da V. S. Ill. gli affari del Governo della Dogana, e gli altri di giustizia, ed interesse delle parti disimpegnarsi dall' Uditore, e dal Fiscale della medesima. E Sua Maestà in questa intelligenza ha determinato, che si eseguisca lo che la Camera ha proposto. Di Real ordine glie lo partecipo per sua notizia, e adempimento. Napoli 15. Gennaio 1778. -- Giovanni de Goyzueta -- Signor Marchese Danza.

NON volendo il Re, che in modo alcuno si alteri il sistema finora praticato, e stabilito pel governo di cotesta Dogana, ha risoluto, e comanda, che senza farsi disimpegnare gli affari della stessa Dogana dal Fiscale di Lucera, debba V. S. Ill. far le voci dell' Uditore in occasione d' infermità del Fiscale, e l' Uditore poi far quelle del Fiscale nelle cause criminali, e così pure debba osservarsi la pratica, che in caso non potesse intervenire in Ruota il Fiscale pel disimpegno degli affari, per qualche

legittimo impedimento d'infermità, possa in tal caso l' Uditore passare nell' abitazione del medesimo per dar esito agli affari criminali, senza che vi sia bisogno di altro Ministro particolare, al quale nel caso sudetto si verrebbe a conferire una delegazione perpetua in caso di legittimo impedimento di ciascuno dei Ministri della Dogana. Di Reale ordine lo partecipo a V. S. Ill. per sua notizia, e puntuale adempimento. Napoli 13. Febbrajo 1778. -- Giovanni Goyzueta -- Signor Marchese Danza.

Si conserva nel nono Tomo f. 145.

SULLA dimanda fatta dai Ministri della Dogana di Foggia di come conservarsi nelle disposizioni da darsi, cioè per gli affitti delle Terre Fiscali, per la discussione del general Compasso dei seminati, per le pene del disordine, per la custodia degli erbaggi Fiscali, per la situazione degli armenti ne' Riposi, e per tutti gli atti preliminari della volontaria professione, se dipendere da V. S. Ill., durante la sua permanenza qui, o negli Apruzzi per la reintegra dei Tratturi, ovvero risolversi da quel Tribunale della Dogana: avendo il Re stimato sentire la Camera della Sommaria, ha questa rassegnato di non essere ciò un punto nuovo; ma più volte avvenuto; poichè nelle assenze dei Presidenti Governatori nei mesi di Agosto, Settembre, e Ottobre, sia per licenza, o per altra causa, li Ministri della Dogana sono stati quelli, che han disimpegnato quello dovea disimpegnarsi dal Presidente assente, e che le pareva ora, che lo stesso dovesse praticarsi. E S. M. in questa intelligenza, ha risoluto, che si faccia il solito, come lo ha proposto la Camera. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Ill. per sua notizia, e regola. Napoli 28. Agosto 1778. -- Giovanni Goyzueta -- Signor Marchese Danza.

Si conserva nel nono Tomo f. 171.



C A P I T O L O XVI.

De' Luogotenenti, ed Ufficiali di Dogana.

§. 1. **L**A particolare protezione accordata a' Pastori concorsi in Dogana, e la giusta premura di moltiplicare il numero delle greggi, diede motivo al Doganiere *Montluber* di destinare nelle Provincie di *Apruzzo* un' altro Ufficiale, colla piena facoltà di difendere quella semplice industriosa gente dalle vessazioni de' potenti, e di accorrere prontamente a qualunque loro bisogno. A petizione de' *Locati* fu assegnata a quello Ufficiale la residenza della Città dell' *Aquila*, che si confermò nelle grazie concesse dal Savio FERDINANDO I. D' ARAGONA. In que' primi tempi soleva il Doganiere nella stagione estiva girare co' suoi Ufficiali fra le montagne, per vedere lo stato degli animali, e poi passare nella Città di *Lanciano*, a disporre la nuova trasmigrazione, nel tempo della *Fiera*, ivi celebrata fra i mesi di *Agosto*, e *Settembre*: ma dopo che fu limitata al Doganiere la facoltà di eleggere gli Ufficiali ordinarij, ed il concorso delle greggi si moltiplicò in Dogana, convenne di provvedere alla difesa de' Pastori col destinare nelle Provincie di *Apruzzo* un particolare Luogotenente, che avea cura della distribuzione degli erbaggi di quella Doganella, e dovea regolare la importante economia Pastorale, nel tempo estivo. Nell' essersi esentato il Doganiere dall' incomodo di passare in quei luoghi, fu aumentata l' autorità dell' antico Luogotenente, ma considerandosi, che lo stesso personaggio non potea trovarsi pronto in tutti i luoghi di quelle vaste Provincie, per accorrere ai bisogni de' *Locati*, che non erano sempre contenti di dipendere dagli altri minori Ufficiali ordinarij, che in compagnia delle greggi passavano nelle montagne, fu, colle leggi del Vicerè *TOBEDO*, obbligato il Doganiere *Sangro* a deputare un' altro Luogotenente, col particolare incarico di provvedere alla

la buona situazione degli animali ne' pascoli estivi . Negli antichi registri dell' Archivio della Dogana si vede , che nell' anno 1561. vi erano in Apruzzo due diversi Luogotenenti , il primo faceva la sua residenza nella parte marittima , e regolava gli affari di quella Doganella ; l' altro era destinato nella parte più alta , e montuosa per assistere a' Pastori sparsi fra quelle montagne , e fra le altre del *Contado di Molise* ; e questi dovea procurare la più comoda situazione alle greggi , ed amministrare giustizia a' Pastori , e decidere le loro controversie. Le patenti spedite a quei due Ufficiali erano concepite con formale totalmente diverse ; giacchè in una si parlava solamente della distribuzione , e della vendita degli erbaggi della Doganella , e dell' esazione della Fida ; e coll' altra si comunicava a quell' Ufficiale la giurisdizione , per esaminare , e decidere sommariamente , e senza forma di giudizio , le controversie nate fra i Pastori , con procedere , per la punizione de' delitti , e per le Cause civili della maggiore importanza , alla compilazione degli atti giudiziali , fino al punto di proferire la sentenza definitiva , con avvalersi della consulta di qualche Dottore . Ma prima di venire a quel solenne atto , era obbligato di riferire alla Dogana il vero stato della controversia , e le ragioni dei litiganti , perchè col maggiore accerto si facesse la decisione . Dovea questo Luogotenente regolare la situazione degli animali ne' pascoli estivi , e difendere i Pastori dagli aggravj , e dalle oppressioni degli Ufficiali de' Baroni , e de' Baglivi delle Comunità , col sostenere la più esatta osservanza delle leggi , e de' privilegi della Dogana ; ed al medesimo erano subordinati gli altri minori Ufficiali , distinti col nome di *Cavallari*.

§. 2. La particolare affezione del Doganiere *Gian Luigi di Sangro* per la persona di *Giovanni Andrea Valignani* , destinato nell' anno 1563. per Luogotenente della *Doganella* , fece poi sospendere l' elezione dell' altro Luogotenente generale di Apruzzo , e riunire tutte le facoltà in quel solo soggetto ; ma siccome questi non potea soddisfare nel tempo di estate a tutti i bisogni de' Pastori sparsi , fra quelle montagne ; così dallo stesso Doganiere

niere fu, nell'anno 1567., preso l'espedito di destinare in quelle Provincie altri Ufficiali, colla facoltà di esaminare, e decidere sommariamente, nella forma stabilita, le controversie, che nascevano fra quella gente industriosa, colla espressa legge di dovere pe' giudizj criminali, e per le altre Cause di maggiore importanza, darne subito avviso allo stesso Doganiere, o al Luogotenente generale *Valignani*, per dipendere dai loro ordini. Nell'anno 1569. fu destinato altro Luogotenente nella Provincia di *Terra di Otranto*, che faceva la sua residenza nella Città di *Taranto*, nelle di cui vicinanze erano sparsi gli erbaggi di quella nuova *Locazione*. Le lagnanze de' Pastori sparsi fra le montagne di *Apruzzo*, e gli ordini del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA obbligarono il Doganiere *Fabrizio di Sangro* a moltiplicare in quelle Provincie gli Ufficiali, ed ampliare le loro facoltà con uguagliarla in certa maniera a quella del Luogotenente Generale *Valignani*, che avea fissata la residenza in *Chieti* sua Patria; perciò nelle patenti, spedite nell'anno 1577., agli Ufficiali destinati in *Solmona*, *Lanciano*, e *Vasto* l'esercizio della giurisdizione fu comunicato colle stesse formole, e si lasciò nel loro arbitrio di consultare col Luogotenente le risoluzioni degli affari più urgenti, che non soffrivano la dilazione di attendere gli ordini della Dogana; ma pe' giudizj criminali fu allora spiegato, che la facoltà non dovesse estendersi oltre della compilazione delle informazioni, e la carcerazione de' delinquenti, ne' casi permessi dalle leggi. Pel maggior comodo de' Pastori, ed altri sudditi di Dogana, furono da anno in anno moltiplicati quegli Ufficiali negli altri luoghi, e Provincie del Regno, dove si era estesa la giurisdizione della Dogana. Nella Provincia di *Basilicata*, e di *Calabria* l'Ufficiale era distinto col nome di Luogotenente; ma per esecuzione delle leggi del Regno la loro giurisdizione fu sempre temporanea, ed annale; anzi per non confondergli co' *Cavallari*, quelli, che aveano facoltà più estesa furono distinti col nome di *Ufficiali di Residenza*, e gli altri forniti di minore autorità si chiamarono *Ufficiali Straordinarij*, e nelle loro patenti si solea apporre la condizione di prender co-

gni-

gnizione degli affari de' *Locati* nel solo caso della mancanza dei *Cavallari*, distinti con nome di *Ufficiali Ordinarij*. Con questa distinzione si credè di non alterare l'osservanza delle leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA, che avea ristretta al Doganiere la facoltà di accrescere il numero de' *Cavallari*, i quali, ridotti al numero di trenta, o si concedevano a vita da' Vicerè del Regno, o si vendevano all'incanto dal Tribunale della Camera, colla espressa condizione di essere privatamente impiegati in tutti gli affari economici della Dogana; perciò il Doganiere, a cui stava affidata privatamente tutta la giurisdizione, tenea occupati tutti i *Cavallari* ad assistere dall'Autunno fino alla Primavera a' *Locati*, sparsi ne' vasti piani della Puglia, ed a regolare quella importante economia, per avere la libera facoltà di eleggere gli altri Ufficiali necessarj per la più spedita amministrazione della giustizia.

§. 3. La relazione del Presidente *Fornaro* fece togliere al Doganiere la facoltà di eleggere il Luogotenente generale di *Apruzzo*, e di regolare gli affari di quella Doganella; e le istruzioni, formate dal Tribunale della Camera nell'anno 1590., diedero al medesimo la cura della situazione delle greggi, che dalla Puglia passavano a' pascoli di quelle montagne; ma per l'esercizio della giurisdizione non fu alterata l'antica polizia; giacchè quella era inseparabile dal Tribunale della Dogana; perciò gli Ufficiali destinati in quelle Provincie, per la più pronta, ed esatta amministrazione della giustizia, furono forniti di maggiore autorità, e liberati dall'antica dipendenza dal Luogotenente generale. Nelle patenti spedite ne' tempi posteriori si dichiararono subordinati al solo Doganiere, ed ebbero la piena facoltà di esaminare, e decidere le controversie civili di qualunque natura, e l'antica distinzione delle Cause di poco momento dalle altre più gravi era usata pel solo diverso modo di procedere, stabilito, ed osservato da' Ministri della Dogana, senza che si fosse alterata la primitiva restrizione, usata pe' giudizi criminali. Questa estensione di facoltà fu generalmente comunicata a tutti gli Ufficiali ordinarij, colle istruzioni formate dal

dal Tribunale della Camera nell'anno 1617. ; onde i Doganieri cercarono di decorare gli Ufficiali di residenza col titolo di Luogotenenti ; ma per le rimostanze del Luogotenente generale della Doganella fu dal Tribunale della Camera nell'anno 1631. , con ordine della data de' 28. Luglio , proibito al Doganiere *Bernaudo* di dare quel nome a qualunque altro Ufficiale. Dopo che furono destinati al governo della Dogana i Supremi Ministri Togati, gli antichi Ufficiali di residenza , sparsi nelle Provincie di *Apruzzo*, e nelle altre di *Otranto*, *Basilicata*, e *Calabria*, si distinsero col nome di Luogotenenti ; e per sostenere l'esercizio privativo della Giurisdizione, fu espressamente proibito all'altro della *Doganella* di prendere ingerenza nelle Cause de' *Locati*, e sudditi di Dogana. Allora pel maggior comodo de' Pastori furono destinati i luoghi della residenza, e distinti i limiti della giurisdizione di ciascuno, col nome di *Ripartimento*: uno fu destinato nella Città dell'*Aquila*; l'altro in *Solmona*; il terzo in *Celano*, o *Piscina*; ed il quarto risedeva nella Città di *Lanciano*. Per la Provincia di *Terra di Otranto* il Luogotenente fu destinato nella Città di *Castellaneta*, e per *Basilicata*, e *Calabria* si destinavano con una sola patente due Soggetti, senza designarsi la residenza. L'elezione di tutti dipendeva dal solo arbitrio del Ministro Governatore, che andava di accordo coi Credenzieri, i quali, col carattere di difensori de' diritti Fiscali, erano ascoltati in tutti gli atti; ma i diritti della spedizione della patente, tassati secondo la diversa estensione del *Ripartimento*, furono intieramente riserbati al Presidente Governatore, ed al Segretario del Tribunale (1). Per la compilazione degli atti erano prescelti dalla Dogana i Subalterni, e nelle patenti spedite si spiegavano le facoltà della carica, ed erano distinti col nome di *Mastrodatti*, o *Scrivani di residenza*: ma pe' Luogotenenti di *Apruzzo* fu tolta l'elezione de' Subalterni alla Dogana, e si confuse coll'affitto della *Mastrodattia*.

T. III.

Z z

ge-

- (1) L'esazione di questi diritti non si è mai abolita; ed attualmente il Luogotenente dell'*Aquila* paga ducati cento al Presidente; sessanta quello di *Solmona*; sessanta l'altro di *Celano*; ed altrettanti quello di *Castellaneta*, oltre delle somme dovute al Segretario.

generale delle Doganelle, che si faceva nel Tribunale della Camera.

§. 4. L'esercizio della bassa giurisdizione era intrinsecamente annesso all'ufficio di *Cavallaro*; ma per costante polizia della Dogana, non poteano quegli Ufficiali prendere ingerenza nell'amministrazione della giustizia, se non erano particolarmente incaricati dal Doganiere di assistere nella designata residenza; perciò dopo eseguita la commessione della custodia degli erbaggi Fiscali, e della situazione delle greggi ne' *Riposi*, erano incaricati di assistere alla divisione di detti erbaggi, e di esaminare le controversie de' Pastori sparsi nelle *Locazioni*, e ne' *Ristori*. Dopo cresciuto il discredito di quegli Ufficiali proprietari, fu dal comune de' *Locati* sollecitata la moltiplicazione degli straordinarij, anche per assistere nelle *Locazioni* nel tempo d'Inverno; affinchè si togliesse ai *Cavallari* ogni ingerenza nell'amministrazione della giustizia; e poichè i Ministri, destinati al governo della Dogana, furono sempre impegnati ad estendere la loro giurisdizione; perciò anche agli Ufficiali straordinarij furono assegnati i Subalterni, per la compilazione degli atti, distinti col nome di *Scrivani di residenza*, e gli esecutori col nome di *Algozini*. Con questi mezzi l'autorità degli Ufficiali de' Baroni era sempre più ristretta, e limitata; onde fra le grazie dimandate al Monarca FILIPPO IV., in tempo del Vicerè CARDINALE DI ZAPATA, si fece particolare premura per restringere quella facoltà. Fu poi suscitata nel Tribunale della Camera la pretesione di non doverfi, per esecuzione delle leggi del Regno, eleggere i Cittadini per amministrare giustizia ai *Locati*, e sudditi di Dogana nel tempo, che restavano nelle proprie Patrie: ma dopo varie contradizioni, si conobbe, che la legge generale non potea estendersi agli Ufficiali di Dogana; così perchè esercitavano una ristretta, e bassa giurisdizione; come anche perchè questa dipendeva dalla qualità delle persone, e non dalla estensione del territorio. La domanda della restrizione del numero fu lungamente discussa nel Tribunale della Camera, e col decreto generale de' 21. Giugno 1656. si dichiarò, che fosse nella piena libertà della Dogana di destinare un solo Ufficiale
stra-

straordinario, uno Scrivano, ed un *Algozino*, in tutti que' luoghi, dove sono situati, o concorrono gli animali, o vi dimorano i sudditi, e *Locati*. Questa decisione fu espressamente confermata nella Prammatica del Vicerè di ARAGONA; anzi per impedire ogni sconcerto, l'autorità di quegli Ufficiali fu limitata per l'esame, e decisione delle sole Cause civili di poco momento; e per ricevere le informazioni criminali, e carcerare i rei de' delitti gravi; ma per tutte le altre controversie, nelle quali si dovea formare il solenne processo, o procedere con termine, e sentenza, fu nella stessa Prammatica dichiarato, che dovessero le parti accudire nel Tribunale della Dogana, al quale fu riservato l'intero esercizio della giurisdizione.

§. 5. Pel maggior comodo de' *Locati*, e sudditi della Provincia di *Basilicata*, si ordinò, che il Governatore della Dogana dovesse destinare per suo Luogotenente uno degli Uditori, o l'Avvocato Fiscale di quella Udienda, perchè l'amministrazione della giustizia fosse meglio assicurata, e le controversie civili si terminassero colla maggiore speditezza, e senza molte formalità. Si diede esecuzione a questa legge, e per molti anni fu destinato uno de' Ministri dell' Udienda di *Matera* nella carica di Luogotenente, senza dargli le facoltà maggiori, e senza minorare il numero degli Ufficiali straordinarj di quella Provincia. L'elezione del Luogotenente di *Terra di Otranto* fu continuata, con designarsi la residenza della Città di *Castellaneta*, posta quasi nel centro di quella distrutta *Locazione*. Nelle Provincie di *Abruzzo* erano costantemente destinati quattro Luogotenenti, nelle Città dell' *Aquila*, *Solmona*, *Pescina*, e *Lanciano*, e si sostenne la loro privata giurisdizione, anche a fronte dell'antico Luogotenente generale di quella Doganella, che si avea usurpato il nome di Governatore, con dare l'altro di Luogotenenti agli altri suoi Ufficiali straordinarj, destinati ne' varj luoghi di quelle Provincie. Queste cariche vendute all'incanto divennero più rispettabili delle altre, che dipendevano dalla Dogana; così perchè si arrogarono l'esercizio della giurisdizione criminale; come anche perchè furono compresi nel privilegio del Foro, anche i Pa-

stori sottoposti al pagamento della *Fida delle pecore rimaste* : Allora tutta la direzione economica delle greggi , che dalla Puglia passavano nelle Montagne , fu riservata a' soli Luogotenenti prescelti dal Governatore della Regia Dogana , nè si permise mai al Governatore , ed agli Ufficiali della Doganella di prendere qualunque più lontana ingerenza negli affari de' *Locati* , anche nel caso , che fossero in competenza con quei particolari sudditi. La elezione del Luogotenente di *Basilicata* , fu poi sospesa , forse perchè si moltiplicò in quella Provincia il numero degli Ufficiali straordinari . L'altro Luogotenente , che si solea destinare nella Città di *Lanciano* , non fu più eletto , dopo che gli Ufficiali della Doganella divennero più potenti , ed il privilegio della giurisdizione fu esteso , anche per gli possessori delle vacche , e giumente mantenute negli erbaggi Fiscali , distinti col nome di *Stucchi* , e sottoposti al pagamento della Fida . Ma nei tempi più vicini la privilegiata giurisdizione della Dogana si è grandemente estesa nelle Calabrie , coll' essersi confermata ai sudditi de' Baroni la facoltà , o di essere arrollati nella *Transazione di Montepeloso* , col peso della Fida di venticinque pecore , o di fare l'affitto di una versura di terre Fiscali . Per comodo di questi nuovi Sudditi , fu nell' anno 1751 , destinato , colla Reale approvazione , l'Avvocato Fiscale dell' Udienza di *Cosenza* per Luogotenente di quella Provincia , nella maniera prescritta dalla Prammatica , per la Provincia di *Basilicata* . Lo stesso fu poi praticato nel seguente anno 1752. pei Sudditi dell' altra Provincia di *Catanzaro* ; ma siccome da anno in anno si sono in quelle Provincie moltiplicati i sudditi ; così si è continuata la elezione de' Luogotenenti , colla scelta di uno de' Ministri di quelle Udienze , senza preterirsi l'osservanza della Prammatica , per la giurisdizione criminale , riservata al solo Tribunale di Dogana .

§. 6. Il numero degli Ufficiali , e de' Scrivani straordinari non è stato mai limitato , per le opposizioni de' Baroni ; ma in osservanza degli esposti stabilimenti , la elezione è sempre dipesta dal prudente arbitrio del Governatore della Dogana , che gli ha
de-

destinati in tutti quei luoghi del Regno , dove dimorano più sudditi di Dogana , o concorrono in qualunque tempo dell'anno le greggi , ammesse ne' pascoli Fiscali . Anzi dopo cresciuto il discredito de' *Cavallari* furono a premura de' Pastori eletti altri Ufficiali per assistere nelle *Locazioni*, e ne' *Ristori* nel tempo d'Inverno : e questi si sogliono nominare dagli stessi *Locati*, ed ottengono l'esercizio della bassa giurisdizione, pel solo tempo d'Inverno, e Primavera . Dopo che il Regno fu felicitato dalla presenza del proprio adorabile MONARCA, varj Baroni hanno particolarmente ravvivata l'antica pretesione, per impedire la elezione degli Ufficiali ne' proprj Feudi ; ma con replicati Reali rescritti fu confermata la libertà della Dogana , e la difesa de' *Locati*, e de' sudditi, esentati dalla giurisdizione feudale. Nella scelta di questi Ufficiali si è sempre usata una particolare diligenza, nè mai si è tollerato, che facessero abuso delle facoltà concesse, o eccedessero i limiti della propria giurisdizione, o entrassero in briga coi Giudici ordinarij de' luoghi medesimi, allorchè, per la difesa de' Sudditi, debbono impedire le loro giudiziali procedure ; perciò si trova dalla Dogana espressamente proibito agli Ufficiali di spedire le inibitorie prima di verificare, che il ricorrente sia compreso nel rollo de' sudditi , e di sottoporlo al rigore del giudizio, per le Cause criminali, con dipendere poi dall'autorità del Tribunale, per frenare la non giusta ripugnanza de' Giudici ordinarij . Ma perchè si togliesse ogni motivo di confondere le diverse giurisdizioni , fu nell'anno 1757. stabilito, che si comunicasse ai Governatori de' luoghi la distinta notizia di tutte le persone sottoposte alla giurisdizione della Dogana .

§. 7. Per obbligare gli stessi Ufficiali al più esatto esercizio della carica, fu nell'anno 1758. dichiarato, che fossero tutti soggetti alla legge del Sindicato, nella stessa maniera osservata pe' Giudici ordinarij del Regno, e per lo stesso Uditore della Dogana, dichiarandosi irregolare, ed abusiva la contraria pratica ; e nell'anno 1760. fu ordinato, che doveessero restare sospesi dall'esercizio, subito che prendevano parte nella
pub.

pubblica amministrazione delle Università, o negli ufficj de' Baroni; ma quando poi si sono dimostrati esatti nell' amministrazione della giustizia, hanno ottenuta la rinnovazione delle patenti, ed hanno continuato per più anni nell' ufficio, senza che si fossero adattate alla giurisdizione della Dogana le leggi generali del Regno, che sostengono la temporalità de' Giudici pedanei. Dall'altra parte fu creduto necessario di spiegare i giusti limiti della giurisdizione di quei minori Ufficiali; perciò nelle patenti si adottò la formola, con cui la cognizione delle Cause minime fu ristretta per quelle, che non oltrepassavano la somma di carlini *trenta*; e le altre di qualunque natura furono riservate al Tribunale della Dogana; e si spiegò, che pei giudizj criminali fossero obbligati di mandare in ogni mese le informazioni, o le relazioni, senza distinguersi la qualità de' delitti, nè osservarsi le regole, stabilite dalle leggi del Regno nel designare i limiti fra la semplice giurisdizione civile, e la rigorosa processura criminale.

§. 8. Negli ultimi tempi si è considerato, che quella straordinaria restrizione, siccome obbligava tutti i *Locati*, e Sudditi de' luoghi più lontani a dipendere dal solo Tribunale di Dogana, per qualunque privilegiata controversia civile, e per ogni leggiera mancanza, non meritevole di positiva pena; così era di ostacolo alla proposta ampliazione del privilegio; giacchè la sola lontananza del Giudice spesso riusciva pei *Locati* più gravosa della stessa giurisdizione feudale. Quindi si è procurato di estendere la giurisdizione degli Ufficiali, senza alterare la formola delle patenti; ma col dargli la facoltà di procedere nelle Cause civili, o in forza delle particolari commessioni, spedite a ricorso degli stessi *Locati*, per le Cause del proprio interesse, che fossero di natura esecutiva, e non eccedessero una certa quantità; o col darsi all' Ufficiale medesimo la particolare facoltà di procedere nelle Cause esecutive, fino ad una determinata somma. In queste commessioni si è sempre spiegata la maniera di procedere, ordinandosi, che nelle Cause esecutive, e privilegiate, che non oltrepassavano la somma di ducati *dodeci*, si do-

dovesse procedere senza formalità di giudizio, con sentire i litiganti sommariamente; affinchè i sudditi non fossero vessati, fra la lunghezza delle liti, e le fondamentali leggi della Dogana fossero sostenute nella più esatta osservanza. Per le Cause di maggiore importanza furono obbligati di adempire a tutte le solennità giudiziali; senza restringersi la libertà de' litiganti di richiamare nel Tribunale di Dogana l'esame di qualunque particolare controversia, prima di attendere la decisione degli Ufficiali, o Luogotenenti, e di fare uso del rimedio delle appellazioni; giacchè essendo la loro giurisdizione prorogata dal solo consenso de' litiganti, non può regularsi cogli stabilimenti generali, fatti per la subordinazione de' Giudici ordinarij, e per l'uso delle appellazioni medesime. Ma nelle Cause privilegiate, o di poco momento, i Ministri della Dogana non hanno mai secondate le passioni de' litiganti, e colle sole relazioni de' Luogotenenti, o Ufficiali le hanno risolte.

§. 9. Per l'esercizio della giurisdizione criminale, si è creduto anche giusto di distinguere la qualità de' delitti, con proibire a tutti gli Ufficiali, e Luogotenenti di compilare le giudiziali informazioni per le semplici ingiurie verbali, o per le leggiere offese, fatte senza uso di armi, dandosi a' medesimi la norma, per dare la dovuta soddisfazione agli offesi, e terminare economicamente quelle controversie, senza grave dispendio de' Sudditi, e nella maniera generalmente osservata negli altri Tribunali, e Corti del Regno, col solo obbligo degli stessi Ufficiali di doverne dare distinto conto alla Dogana; perchè non facessero abuso della facoltà. Ma siccome a tutti questi pedanei Giudici, e Subalterni non furono assegnati particolari annui stipendj; così a' medesimi si è sempre permessa l'esazione delle sportule, per la formazione degli atti giudiziali, secondo sta conceduta al Segretario, ed a' Subalterni della Dogana; ed agli altri minori Giudici Locali, senza che però nella tassa generale, formata per regolare in Dogana quella esazione, si fosse parlato de' *Luogotenenti*, *Ufficiali*, e *Scrivani di residenza*, che doveano ricevere il compenso delle proprie fatiche da quelle sportule. Per

tal

tal riflesso nelle particolari controversie nate per tale esazione, fu dal Tribunale creduto giusto di obbligare tutti gli Ufficiali a regolare la esazione di quei diritti colle particolari *Pandette Locali*, osservate da' Giudici ordinarij: ma non si riflettè, che in questa parte le leggi generali del Regno, ed i particolari ordini del SOVRANO non erano stati efficaci a rettificare la pubblica economia giudiziale; giacchè fra le particolari controversie nate fra gli Ufficiali de' Baroni, e le Comunità del Regno, la esazione delle sportule è rimasta quasi in tutte le Provincie confusa, incerta, e varia, al segno di non poter assicurare gl'interessi de' litiganti. Si farebbe fatto il vero sollievo de' *Locati*, e de' Sudditi di Dogana, se, colla norma della *Pandetta* del Tribunale, si fossero tassate le sportule per tutti i Luogotenenti, Ufficiali, e Scrivani destinati nelle Provincie del Regno. Negli ultimi tempi coll'esserfi estesa la loro giurisdizione, si è stabilita la giusta tassa, per l'esazione delle sportule nelle Cause minime, anche criminali.



In

IN esecuzione degli ordini del Re de 24. Gennajo, sopra il ricorso del Procuratore del Principe di S. Buono, per togliersi dalla Città di Agnone il Cavallaro, o sia Ufficiale di cotesta Dogana Innocenzo Orlando; ha V. S. Ill. con cotesto Tribunale rappresentato con Relazione de' 31. dello stesso mese, di non essere sufficienti le cose dedotte dal detto Procuratore, per fondare la sua pretesione, e che a tenore delle Prammatiche non solo era permesso di tener l'Ufficiale in quella Città, ma che conveniva di sostenerlo, per vantaggio di quei locati; ma persuaso S. M., che non solo conviene al suo Real servizio, ma è anche giustizia, che in ogni luogo dove vi sono locati di Dogana debba esservi un Ufficiale, che possa procedere nelle cause minime, ed urgenti de' Locati medesimi nella maniera stabilita, colle Istruzioni Doganali; giacchè in altro caso s'impedirebbe il corso della giustizia; nè di questo possono dolersi i Baroni, e molto meno hanno dritto di pretendere, che nelle di loro Terre, non vi siano diversi Ufficiali per le persone soggette ad altre giurisdizioni; nè possono mettere in controversia questo dritto, che si trova dichiarato, ed osservato. Ha perciò risoluto la M. S., che il Tribunale di Dogana si avvalga della sua facoltà, e diritto in destinare gli Ufficiali nella maniera prescritta colla Regia Prammatica. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Ill., perchè col Tribunale così eseguisca. Dio lo guardi molti anni, come desidero. Napoli 4. Luglio 1739. — D. Giovanni Brancaccio — Signor Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall'originale Spagnolo, che si conserva nel quinto Tomo f. 242.

HO posta nella intelligenza del Re la rappresentanza che V. S. Ill. col Tribunale della Dogana le ha rassegnato a 21. del passato, informando sopra un ricorso di molti Cittadini della Terra di Moliterno, che esposero ritrovarsi ascritti per Sudditi di Dogana coll'affitto di una versura di Terre; onde che si destinasse per di loro Giudice Giuseppe Antonio Giampietro naturale della stessa Terra, e che di vantaggio fossero confermati per Sudditi. In questo affunto ha rappresentato V. S. Ill. col Tribunale, che dai Baroni si sia molte volte preteso di abolire tali Sudditi di Dogana, senza che l'avessero mai ottenuto: anzi di vantaggio colle Reali Cedulae, ed ordini si è mantenuto e conservato illeso il Foro della Dogana, con tutto il dippiù che si è praticato in questa materia pe' maggior vantaggio del Real Patrimonio; onde V. S. Ill. col Tribunale ha domandato, che si mantenga, e conservi alla Dogana la facoltà di ammettere i Sudditi colla prerogativa del Foro, e di destinare gli Ufficiali

T. Ill.

A a a

ne'

ne' luoghi dove quelli risiedono, in virtù de' Reali privilegj, ed Istruzione della stessa Dogana; ed essendosi degnata S. M. di aderire a questa domanda, mi ha comandato parteciparlo a V. S. Ill., e al Tribunale per la sua esecuzione, nella intelligenza, di essersene passato l'avviso al Segretario di Stato del Dispaccio di Giustizia, perchè distribuisca gli ordini corrispondenti per l'adempimento di questa Real deliberazione, di cui si è dato anche l'avviso al Tribunale della Camera della Summaria. Dio guardi V. S. Ill. molti anni, come desidero. Napoli primo Novembre 1747. -- Il Marchese Brancaccio. -- Signor Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall'originale Spagnolo, che esiste nel sesto Tomo f. 272.

HO posta nella intelligenza del Re la relazione fatta da V. S. Ill. col Tribunale a nove del caduto sopra la pretensione del Procuratore del Princioe di S. Buono, perchè si tolga il Cavallaro, che nella Città di Agnone ha destinato cotesto Tribunale, e con cui ha domandato, che sopra questa istanza si osservi la Real determinazione de' 4. Luglio dell'anno 1739.; colla quale fu dichiarato di continuarsi il destino degli Officiali di Dogana, a tenore della Prammatica, e delle Istruzioni della stessa Dogana, con essersi confermata quest'antica prerogativa tanto necessaria all'amministrazione della giustizia, al comodo de' litiganti, ed all'aumento di cotesto Real Patrimonio; Ed essendosi S. M. uniformata a quanto propone cotesto Tribunale, lo partecipo di Real ordine a V. S. Ill., per la sua intelligenza, ed adempimento. Dio lo guardi molti anni, come desidero. Napoli 9. Aprile 1748. -- Il Marchese Brancaccio. -- Signor Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana di Foggia.

Si è tradotto dall'originale Spagnolo, che si conserva nel sesto Tomo f. 325.

UNiformandosi il Re col parere, che V. S. Ill. col Tribunale gli ha rassegnato, con relazione de' 4. del corrente, non è concorso, nè all'abolizione de' privilegj de' Locati di cotesta Dogana nella Terra di Castelluccia, la quale si è domandata dal Barone della stessa Duca di Aquara, mediante l'offerta fatta di pagare alla Regia Corte il doppio di quello, che potea importare la rendita di un decennio, prodotta da quei Sudditi; e neppure è concorsa all'altra domanda dello stesso Duca, di non ammetterli da cotesta Dogana altri Cittadini di quella Terra nel numero de'

de' Locati, perchè non si pregiudicasse la di lui giurisdizione Baronale; D'ordine di S. M. la partecipo a V. S. Ill., ed al Tribunale, per sua notizia. Dio lo guardi molti anni come desidero. Napoli 11. Settembre 1748. -- Il Marchese Brancaccio -- Signor Presidente Governatore, e Tribunale della Dogana di Foggia.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, che si conserva nel sesto Tomo f. 347.

SI è servita S. M. di determinare, che V. S. Ill. disponga di dovere gli Ufficiali di cotesta Dogana, che risiedono ne' luoghi del Regno; così ora, che nell'avvenire, passare le note delle persone, che godono il foro della Dogana nelle mani de' rispettivi Governadori Locali, perchè nelle occasioni, così essi, come le Udienze non ignorino quelli, che sono esenti dalla loro giurisdizione; perchè possono procedere per tutte le altre, che credono di poter godere il foro di Dogana, al quale non sono state ammesse. Di Real ordine lo prevengo a V. S. Ill., perchè ne disponga l'adempimento. Dio lo guardi molti anni, come desidero. Portici 26. Ottobre 1756. -- Il Marchese di Squillace -- Signor D. Giulio Cesare d' Andrea.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, che si conserva nel settimo Tomo f. 76.

INformato il Re dei dubbj esposti da V. S. Ill. nella sua rappresentanza de' 12. corrente sopra la Real determinazione de' 26. Ottobre passato, perchè gli Ufficiali di cotesta Dogana comunicassero ai Governatori Locali, ed alle Udienze le note di quelli, che sono patentati della stessa: e come con ispecialità i traslati di Montepeloso, e gli altri che affittano una versura di terre Fiscali, nel tempo di domandar le patentiglie debbono spiegare in cotesta Dogana il proprio nome, e la Patria; comanda S. M., che la stessa Dogana si assuma il carico di passare tali notizie ai Governatori Locali, ed ai Presidi delle rispettive Provincie, perchè così si sapranno i principali ammessi al godimento del foro; giacchè in riguardo agli altri, che ne partecipano, per essere o abitanti, o familiari di tali patentati, il godimento deve dipendere dalle successive pruove della coabitazione, e del servizio personale, nè può rimediarsi, che in questa parte succeda qualche volta delle irregolarità. Stima S. M., che per questo mezzo si finiranno le continue controversie; giacchè non potranno i Go-

A a a 2

verna-

vernadori Locali aver pretesto di procedere contro i Sudditi di cotesta Dogana. Di Reale ordine partecipo tutto ciò a V. S. Ill. per suo adempimento. Dio lo guardi molti anni come desidero. Napoli 23. Novembre 1757. -- Il Marchese di Squillace -- Signor D. Giulio Cesare d' Andrea.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, che si conserva nel settimo Tomo f. 80.

PER la retta amministrazione della giustizia dovendo ognuno, che amministra giurisdizione dar conto delle sue procedure; ha determinato il Re, e comanda, che nelle patenti, che si spediranno da oggi in avanti ai Luogotenenti, ed Officiali di cotesta Dogana, sparsi per le Provincie, si debba apporre espressamente la clausola di dovere i medesimi esporli al Sindicato alla fine di ciascun anno, obbligandoli V. S. Ill. ad adempire esattamente a questa legge; e vuole di vantaggio, che tal Sindicato si debba dare ne' luoghi della loro rispettiva residenza avanti li Sindacatori, che saranno eletti in pubblico parlamento, come si pratica pei Governatori Locali, e nella maniera, che si trova stabilita pei Luogotenenti delle Doganelle di Apruzzo. Di Real ordine lo prevengo a V. S. Ill. pel suo esatto adempimento. Dio lo guardi molti anni, come desidero. Caserta 7. Marzo 1758. -- Il Marchese di Squillace -- Signor D. Giulio Cesare d' Andrea.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, che si conserva nel settimo Tomo f. 90.

INformato il Re dei dubbj, che propone cotesto Tribunale con la rappresentanza de' 18. del corrente, si è servita comandare, che gli attuali Luogotenenti, e Officiali di cotesta Dogana, sparsi nelle Provincie debbono rispettivamente alla fine dell' anno dare il Sindicato; e così ancora i Luogotenenti delle Calabrie, ancorchè siano Ministri di quelle Udienze, dovranno per questa parte restare soggetti alla stessa determinazione, dovendosi riputare per abuso la passata omissione. Di Real ordine lo prevengo a V. S. Ill., perchè spedisca l' avviso circolare per l' adempimento. Dio lo guardi molti anni come desidero. Portici 29. di Marzo 1758. -- Il Marchese di Squillace -- Signor D. Giulio Cesare d' Andrea.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, che si conserva nel settimo Tomo f. 93.

In

IN seguito del Real ordine, che a 28. del passato Luglio si comunicò a V. S., perchè il Reo Felice Bucci condannato a Presidio, passasse in Pescara ad adempir la sua condanna in virtù della sentenza proferita dal Luogotenente di Lanciano, rivista, e confermata da V. S., con essersi riservata la dichiarazione del punto de' Processi formati da' Luogotenenti di coteste Doganelle; è venuto ora S. M. a risolvere, e determinare, che non essendosi nelle Istruzioni dell' anno 1755. comunicata agli stessi Luogotenenti la facoltà di costituire i Rei, e di procedere ulteriormente in termine di giustizia, pure sono passati a procedere nelle cause criminali, e proferir sentenze; perciò comanda S. M., che i riferiti Luogotenenti debbono solamente nelle cause criminali prendere l'informazioni, e rimetterli al Governatore Generale, perchè questo proceda nei termini di giustizia; beninteso, che possono i Luogotenenti disporre l'arresto de' rei de' delitti meritevoli di pena affittiva di Corpo, imporre mandati, e disporre altre cautele necessarie ad impedire maggiori inconvenienti. Nello stesso tempo si è degnata S. M. disporre, che i Governadori Generali delle Doganelle dopo disbrigate le cause criminali, debbono rimettere alla Camera della Summaria i processi per la revisione, o appellazione, con mandare nel tempo stesso i rei condannati in Galera, o a Presidio per mezzo delle catene, che si mandano dalle Udienze: ma per riguardo al Luogotenente delle Doganelle di Teramo, ch'è l'Assessore di quel Comandante, essendo un Ministro graduato; ancorchè la sua incumbenza sia ristretta per quel Ripartimento, e la qualità della giurisdizione non sia diversa dagli altri Luogotenenti, pure si è servita S. M. di accordarli la facoltà di procedere fino al decreto definitivo, senza dipendere dal Governatore Generale di Chieti, e coll'obbligo di rimettere solamente alla Camera gli atti, ed i condannati per la revisione, o appellazione. Tutto ciò di Real ordine lo prevengo a V. S., perchè ne disponga l'adempimento, comunicando questa Real determinazione ai riferiti Luogotenenti. Dio lo guardi molti anni, come desidero. Napoli 15. Agosto 1759. -- Il Marchese di Squillace -- Signor Caporuota D. Giovan Tommaso de Agostino, Governadore Generale delle Doganelle di Chieti.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, che si conserva nell' Ufficio delle stesse Doganelle.

INterato il Re per rappresentanza del Governatore dello Stato di Flu-
meri, de' continui ricorsi de' Naturali della Terra di Castello la Baronia, luogo di quella giurisdizione, per gli oltraggi, e maltrattamenti, che
con-

contra essi praticava Nicolò Santolo attual Erario di quel Barone, coll' aura del foro, che gode come Officiale di cotesta Dogana colà residente, e di essere contra le leggi, ed Istruzioni Doganali, che gli Officiali, e Ministri del Barone esercitino impieghi della Dogana; ha determinato, e comanda, che sempre, che costi, che l'enunciato Nicolò Santolo sia nella Terra di Castello la Baronìa Erario di quel Barone, faccia V. S. Ill. ritirare la Patente, che tiene di Officiale Doganale, e destini altra persona in quello impiego; ed affinchè in avvenire non accadano simili asfurdì, comanda S. M., che nella spedizione di tali patenti, avverta V. S. Ill., che si aggiunga, *purchè non siano addetti a servizj Baronali*, usando la stessa cautela, che si pratica nel concedere tali Patenti, perchè non cadano in persone, che siano Amministratori delle Università. Napoli 20. Marzo 1760. -- Giulio Cesare d' Andrea -- Signor D. Antonio Belli.

Si conserva nel VII. Tomo f. 156. e 157.

SEbbene con Real ordine de' 15. di questo corrente mese si fusse partecipato in modo distinto, e separato alli due Governatori generali delle Doganelle di Aquila, e di Chieti, secondo comunicai a V. S. Ill., le determinazioni prese dal Re N. S., in quanto all'esatta osservanza del privilegio de' Locati, o di quello dei Fidati d' esse Doganelle: tuttavolta la M. S. per non far nascere implicanza in tali sue determinazioni, precisamente per quella dei Locati, e tenendo presente lo che le ha V. S. Ill. esposto con rappresentanza de' 16. stante; ha ordinato sotto questo medesimo giorno ai sudetti due Governatori delle Doganelle, di non prendere, nè far prendere dai rispettivi loro Luogotenenti di Teramo, e di altri luoghi tutti, minima ingerenza nelle cause dei Locati, Sudditi di Dogana, ed Officiali, che il Tribunale di Foggia tiene nelle Provincie d'Aquila, Teramo, e Chieti, e ciò appunto per ovviare ogni inquietudine, e strapazzo, che potesse risultarne ai Locati; come altresì per osservanza dei Reali ordini, che vi sono delle Istruzioni Doganali, e della Sinodal determinazione di S. M. de' 15. Giugno scorso. Lo che tutto partecipo a V. S. Ill. nel Real nome per sua intelligenza, e del proprio Tribunale. Napoli 22. Luglio 1769. -- Giovanni Goyzueta -- Signor Marchese Granito.

Si conserva nell'ottavo Tomo f. 313.

Ha

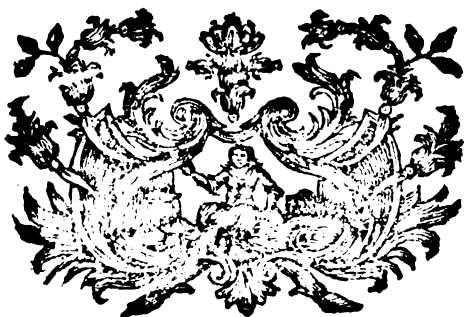
HA risoluto il Re , che nella causa vertente tra la Cappella Laicale sotto il titolo del SS. Sacramento della Terra di Castel del Monte, ordinaria Locata di Foggia, e un tal Domenico Orfini, debba procedere in esclusione del Governatore della Doganella di Chieti, coteſta Dogana; a qual' effetto ha la M. S. disposto , che il cennato Governatore ubbidisca all'inibitoria, che la detta Dogana li spedi, ed a questa subito trasmetta gli atti, senza ingerirsi, nè in detta causa, nè in altre simili ove vi concorra l'interesse de' Locati; affinchè così si eseguano dall'inferiore gli ordini del Giudice superiore, e non si ritardi il corso delle cause con notabile pregiudizio delle parti litiganti. E di Real ordine lo partecipo a V. S. Ill. per notizia della Dogana sudetta, ed uso, che ne risulta. Napoli 19. Maggio 1774. -- Giovanni Goyzueta -- Signor D. Giovanni d' Alessandro.

Si conserva nel nono Tomo f. 88.

INformato il Re di una rappresentanza di V. S. Ill. , con cui espone, che vedeva doverſi rimuovere dall'impiego d'Officiale Doganale di Serra Capriola D. Alessandro Castelnovo, perchè costui si trovava servendo da 14. anni; ha la M. S. dopo intesa la Camera della Sommaria, considerato , che il motivo esposto da V. S. Ill. non è una causa giusta, e sufficiente per la rimozione del Castelnovo; giacchè sebbene dette cariche sieno annali; pure dopo essersi da coloro, che le hanno esercitate, dato il Sindicato, ed ottenute le lettere liberatorie, sono essi dai predecessori Presidenti stati confermati, sempre che non vi sia stata causa di rimozione; onde in questo concetto ha risoluto S. M., che V. S. Ill. dia quelle disposizioni, che stimi convenire su tal dipendenza, con tener però presente, che non conviene, che senza giusta causa sia rimosso dalla carica colui, che addovere l'abbia disimpegnata. Di Real ordine glie lo partecipo per sua notizia, e regola. Napoli li 28. Settembre 1775. -- Giovanni Goyzueta -- Signor D. Giovanni d' Alessandro.

IL Re, a cui ho fatto presente la rappresentanza di V. S. Ill. dei diciannove dello spirante Novembre, è rimasto informato, che in coerenza di quanto consultò la Camera della Summaria per punto generale, e fu sovraneamente ordinato sotto li 28. Settembre scorso al suo predecessore Presidente d' Alessandro abbia rinnovate le Patenti a D. Alessandro Ca.

Castelnuovo, e a D. Domenico Mancini, l'uno Ufficiale Doganale in Serra Capriola, e l'altro in Ariano; e che lo stesso avrebbe disposto per l'Ufficiale di Genzano D. Michelangelo Pacelli, non che per tutti gli altri Ufficiali stati rimossi senza causa dal sudetto Presidente d'Alessandro, ma pel solo insufficiente motivo d'aver servito per molti anni, purchè però glie ne avanzassero le insistenze, e in essi non vi concorresse qualche appoggio di mancanza, o reità per escluderli. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Ill. per sua notizia, e regola in tale assunto. Napoli 30. Novembre 1775. „ Giovanni Goyzueta „ Signor Marchese Danza.



C A P I T O L O XVII.

Del Percettore, e del Libro Maggiore della Dogana.

§. 1. **L**A elezione del Cassiere, destinato a ricevere il denaro pagato da' *Locati*, e dagli altri debitori Fiscali, dipendeva dall'arbitrio del Doganiere, che avea l'obbligo di rimettere in Napoli tutte le Reali rendite della Dogana; perciò nell'anno 1549. dovette il Tribunale della Camera stabilire la maniera, con cui il *Tesoriere Generale* ricever dovesse il denaro esatto. Allora dopo finita la Fiera lo stesso Doganiere passava nella Capitale, portando la cassa del contante ricevuto, ed i registri della esazione: per le spese dello accompagnamento si portavano in esito annui ducati *cento cinquanta*; altri ducati *novanta* si pagavano dal Fisco, per la custodia nel tempo dell'esazione; e ducati *cento cinquanta* erano assegnati al Cassiere, pel suo annuale stipendio. Ma dopo che furono abolite le spese della custodia, e del trasporto del denaro, le rimesse delle somme esatte erano differite, col pretesto delle lettere di Cambio, che si portavano in Fiera da' Negozianti Stranieri, concorsi alla compra de' castrati, dallo spaccio de' quali dipendeva la facilità dell'esazione; perciò dallo stesso Tribunale fu nell'anno 1570. stabilito, che il distinto bilancio, ed il denaro esatto si dovesse rimettere in fine di ogni mese; ma in Aprile, e Maggio, quando si faceva il maggiore introito, si dovesse mandare fra quindici giorni, colla chiara distinzione delle somme pagate in contante, e delle altre ricevute in Cambiali; anzi per la più esatta osservanza di tali ordini, fu incaricato uno de' Credenzieri; perchè invigilasse alla esazione, e ne desse distinto riscontro a quel Supremo Tribunale. La stretta corrispondenza di quei Ministri proprietarj, regolati dalle stesse molli, non solo fece restare ineseguiti quegli stabilimenti, ma moltiplicò gli aggravi de' *Locati*, colla introdotta pena del tre per cento, pei debiti

T. III.

B b b

attraf-

attrassati. Nella visita del Presidente *Fornaro* furono conosciuti gli abusi, e si credè, che la dipendenza del Cassiere era la vera origine de' pregiudizj Fiscali; perciò fu proposto al Vicerè CONTE DI MIRANDA la necessità di togliere al Doganiere ogni ingerenza nella esazione del denaro, con deputare altro soggetto probo, e puntuale; perchè con indipendenza esercitasse quello Ufficio, senza gravare i *Locati*, nè far abuso del denaro Fiscale. Questo saggio parere non fu allora secondato; giacchè il nuovo Doganiere *Marchese di Padula* continuò a regolare nello stesso antico sistema la esazione delle Reali rendite, e la rimessa del denaro, eseguita solennemente col trasporto della Cassa in Napoli, e colla custodia armata; anzi da' registri del Credenziere *Corcione* degli anni 1603., 1604., e 1605., si rileva con chiarezza, di non essersi allora eletti nè il *Percettore*, nè il *Libro Maggiore*.

§. 2. Nella generale transazione conchiusa nell'anno 1615. dal Luogotenente *Marchese di S. Giuliano*, i *Locati* non si dolsero della pena de' *residui*; e furono contenti di ottenere la facoltà di far passare le greggi nelle montagne, col lasciare la lana per la sicurezza del pagamento della Fida, senza farsi parola della persona deputata per la esazione. All'incontro nel contratto, rinnovato nell'anno 1626. dal Consigliere *Galeota*, si parlò della ripugnanza del *Percettore* di ricevere le Cambiali, o Polize di Banco, che si portavano nella Fiera da' Compratori delle lane, e degli agnelli, e castrati; onde sembra indubitato, che prima di quel tempo si fosse eseguito il piano del Presidente *Fornaro* per la elezione del *Percettore*: anzi pei bisogni del Regio Erario l'Ufficio si era dal Tribunale della Camera venduto a *Gianluigi Positano*. Questi per accrescere i lucri della carica, trascurava la esazione della Fida, per esigere da' *Locati* la pena del tre per cento, per le somme passate nella rubrica de' *residui*; e siccome il ritardo era di sommo pregiudizio del Fisco, e di danno ai pastori; così dovette lo stesso Tribunale essere lungamente occupato a trovare nuovi espedienti per rendere più sollecita, e sicura la esazione di quelle Reali rendite. L'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio
scriv.

scrisse una particolare memoria , pubblicata da *Nicola Ageta*, senza data di tempo; in quella espone tutti gli abusi introdotti dall'avidità del nuovo Ufficiale proprietario , e propose l'espedito di doverfi restituire al *Positano* il prezzo pagato per la compra dell'ufficio, con eleggersi un semplice Cassiere, simile a quello de' Banchi di Napoli, per ricevere il denaro volontariamente pagato da' *Locati* debitori, con dovere perciò assistere in Foggia per tutto il tempo della Fiera, e ricevere il prezzo delle lane, e degli animali, e poi passare in *Apruzzo* per assistere all'altra Fiera celebrata in *Castel di Sangro* nel mese di Luglio, per esigere il compimento della Fida. L'esito di questo nuovo Piano è rimasto ignoto in Dogana; ma i *residui* furono sempre più moltiplicati; ancorchè il Tribunale della Camera usasse una particolare premura; perchè il Doganiere, ed i Credenzieri non trascurassero d'invigilare alla condotta di quello Ufficiale, e procurassero di facilitare la esazione della Fida coi mezzi più equi. Nelle transazioni da tempo in tempo rinnovate col Comune de' Pastori, si pensò sempre di mettere freno al grave peso della pena de' *residui*; anzi nell'anno 1631., avendo il Doganiere *Bernaudo* esposta allo stesso Tribunale della Camera la ripugnanza de' Mercadanti, concorsi a comprare le lane, ed i castrati, di soffrire il peso dell'uno, e mezzo per cento, tassato pel cambio delle Fedi di credito de' Banchi di Napoli, fu con provvisione della data de' 10. Maggio ordinato, che si dovessero ricevere le Fedi di Credito in soddisfazione del debito de' *Locati*, senza peso di Cambio.

§. 3. Dopo stabilito l'Ufficio di *Percettore*, subordinato al Tribunale della Camera, il Doganiere per non pregiudicare la sua autorità, prese l'espedito di destinare altro Ufficiale, per formare l'esatto registro di tutta la esazione, a fronte del carico de' debitori, fatto da' Credenzieri; fu quello distinto col nome di *Libro Maggiore*, e fu obbligato di unirsi al *Percettore*, per prender conto di tutte le somme, che si pagavano, e consegnare a' debitori i necessari ricivi, chiamati *bollettini*, sottoscritti da entrambi gli incaricati; quelli doveano contenere la

B b b 2

quan-

quantità, e qualità del debito, ed il pagamento fatto, nella Regia Cassa, nella stessa maniera prima praticata dal Doganiere, e Credenzieri; anzi nella transazione rinnovata nell'anno 1636. fu stabilito, che le note de' *residui* non dovessero aver credito, quando non si fossero formate dal *Libro Maggiore*, e che i debiti della Fida non dovessero passare in quella rubrica prima del giorno 22. di Luglio. Il Percettore *Positano* continuò nell'esercizio di quello ufficio fino all'anno 1635., quando vi fu sostituito *Carlo Silverio*: indi nello stesso anno, a petizione de' *Locati*, fu dal Doganiere *Bernaudo* eletto *Marco Aurelio Ferri* per *Libro Maggiore* in luogo di *Amato d' Alessio*, che ne avea fatta la rinuncia. Ma siccome in quei tempi l'infelice stato della Pastorizia moltiplicava da anno in anno le difficoltà della esazione delle Reali rendite, ed accresceva la quantità de' *residui*; così il Tribunale della Camera si applicò seriamente per riparare a tutti quei gravi sconcerti, obbligando il Percettore ad usare maggior diligenza nella esazione, senza che fossero mai minorati i *residui*. Frattanto essendosi abolito l'ufficio di Doganiere, e destinato al governo di quel Real Patrimonio un Supremo Ministro Togato, furono anche formate le particolari Istruzioni di ciascuno Ufficiale. La elezione del *Libro Maggiore*, fu riserbata al Supremo arbitrio del SOVRANO, e secondo il sistema adottato in quei tempi, fu dal Tribunale della Camera venduto a *Vincenzo Santese*, chi pretese di non essere obbligato a ricevere, ed osservare le Istruzioni formate colla data de' 21. Aprile 1649.; perchè in quelle si era sospesa la esazione delle solite sportule; ma dopo che col decreto de' 6. Novembre dello stesso anno gli fu dato il permesso di esigere grana due, e mezzo per ogni *bollettino* di pagamento, l'uno per cento per ogni deduzione di debito di Fida, e di affitti di terre Fiscali, ed altri ducati trecento annui per sua mercede, le istruzioni formate ebbero la piena esecuzione, ed il *Santese* passò ad esercitare l'ufficio.

§. 4. Le opposizioni del Percettore *Silverio*, circa l'obbligo dell'esazione de' *residui*, fecero restare sospesa fino all'anno 1652.

le

le Istruzioni formate dal Tribunale della Camera, pel più esatto esercizio di quello ufficio; ancorchè si fosse con replicate decisioni dell'anno 1649., e 1650. confermato il di lui obbligo, di dare chiaro conto della esazione de' *residui*. Lo scopo principale di quelle Istruzioni riguardava la chiarezza del conto, che in ogni anno presentar si dovea alla Regia Camera nel mese di Luglio, e le diligenze, che usar si doveano da' Commissarj spediti per l'esazione de' *residui*; giacchè per gl' introiti correnti doveano regularsi dal libro del carico de' varj debitori Fiscali, che in ogni anno formar si dovea da' soli Credenzeri. Per la esazione dovea il *Percettore* dipendere dagli ordini del Ministro Governatore, ancorchè fosse stato obbligato d' invigilare alla spedizione delle *Passate*, che doveano negarsi ai *Locati* debitori; quando non vi fosse la sicurezza della lana assegnata, o altro particolare ordine del Presidente. Non si parlò della rimessa del denaro nella Tesoreria Generale, nè del pagamento degli erbaggi, e degli altri pesi della Dogana; perchè, secondo le antiche leggi, questa cura era riserbata al Doganiere, ed ai Credenzeri. Per questo stesso motivo nelle altre Istruzioni, date al *Libro Maggiore*, non si pensò di regolare i varj esiti; ma solo si ebbe particolare cura d' impedire ogni abuso del denaro Fiscale, e di rendere più sicura la esazione; perciò quello Ufficiale fu obbligato ad usare ogni diligenza, perchè non si concedessero le *Passate* a' *Locati* debitori; ed i pagamenti si facessero senza ritardo, dovendo poi formare la nota de' *residui*, per prender esatto conto della condotta de' Commissarj, spediti per la esazione. Fu pure incaricato della particolare distribuzione del Sale, assegnato alle greggi manifestate in Dogana, colla legge di eseguirlo dopo adempito, o assicurato il pagamento della *Fida*; e finalmente fu obbligato di assistere in Dogana unitamente col *Percettore*, pel maggior comodo de' *Locati* debitori. Ma sebbene si fosse trasferita a questo nuovo Ufficiale la cura del registro della esazione, prima data ai soli Credenzeri; pure non furono questi esentati dall' obbligo di esaminare la spedizione delle *Passate*, per vedere se si fosse pagato, o assicurato

rato il debito della Fida . L'obbligo del *Libro Maggiore* si è sempre adempito, col formare il registro di tutti i debitori , descritti nel carico Fiscale , annotare con distinzione i pagamenti nel tempo , che si fanno da' debitori ; dare a' medesimi i soliti *bollettini* di ricivi , riconoscere , e firmare le licenze delle estrazioni dei prodotti ; dare le note de' *residui* , e discaricare la particolare distribuzione del sale , formando , secondo la richiesta de' *Locati* , i *bollettini* della consegna , per fargli sottoscrivere dall' Avvocato Fiscale .

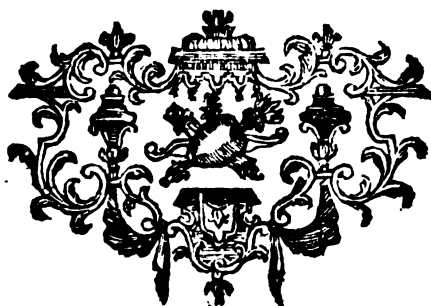
§. 5. I replicati ordini del Vicerè di ARAGONA , e lo spirito di equità spiegato , in varie occasioni a favore de' *Locati* , fecero adottare una nuova polizia nell'esazione delle Reali rendite della Dogana . Si conobbe , che senza vessare i debitori , la sola diligenza de' Ministri , diretta a mantenere que' minori Ufficiali nel più esatto adempimento del proprio dovere , così per la spedizione delle *passate* ; che nel dar corso alla rinnovazione degli affitti delle terre Fiscali , era bastante per rendere facile , e sicura tutta la esazione : perciò non solo fu designato il luogo , in cui il *Percettore* , ed il *Libro Maggiore* doveano assistere tutti i giorni ; ma furono quelli obbligati a tenere sempre sotto gli occhi i libri Fiscali , per registrare i pagamenti , e dare sollecito corso a tutte le varie licenze spedite : anzi spesso da' Ministri , destinati al governo di quel Real Patrimonio , si è proibito agli stessi Ufficiali di trascurare la stabilita assistenza nelle solite ore del giorno , e di adempire al proprio dovere nelle loro private case . I compratori dell' ufficio di *Percettore* non erano contenti dell' annuo stipendio di ducati *novecento* ; ma furono sempre impegnati a moltiplicare i lucri , colla esazione della pena del tre per cento , per le somme rimaste in *residuo* . Di questo peso erano dolenti i Pastori , e gli Agricoltori ; perciò , dopo essersi lungamente esaminato l'affare dal Supremo Tribunale della Camera , nell'anno 1718. , si dichiarò , che i debitori Fiscali non potessero passare nella rubrica de' *residui* dopo del maturo della Fida , o dell'affitto delle terre , se prima non fosse scorso l' anno comune , che finisce nel giorno de' 31.
di

di Dicembre, colla spiega di non poterfi, in qualunque tempo, aver per *residui* le partite assicurate colla introduzione delle lane, o co' biglietti de' Negozianti; e la esazione della pena del tre per cento si limitò per quelle sole partite recuperate da' Commissarj, lasciandosi alla prudenza del Presidente Governatore di regolarne la spedizione. Per impedire ogni abuso del danaro Fiscale fu ordinato, che in ogni mese dovesse il *Percettore* concordare il bilancio col *Libro Maggiore* per rimetterlo in Camera, e darne il duplicato al Ministro Governatore. La esecuzione di questi ordini non solo pose un giusto freno alla dannosa frequente spedizione dei Commissarj, che vessavano i *Locati*, e gli Agricoltori, senza ottenere l'utile del Fisco; ma ravvivò ne' Ministri, destinati alla cura di quel Regal Patrimonio, l'antica particolare attenzione, di prendere conto della esazione, e di esaminare, in fine di ciascuno anno, la qualità, e quantità de' *residui*, per conoscere, se vi fosse stata malizia, o negligenza del *Percettore*, nell' obbligare i debitori al pagamento nel tempo della spedizione delle *passate*, e della rinnovazione degli affitti. Fu poi, per esecuzione dello Imperiale rescritto dell'anno 1730., esaminata dal Tribunale della Camera la esazione della pena del tre per cento pei *residui*: si conobbe dannosa al Fisco, e gravosa a' debitori; perciò dopo essersi intieramente abolita, fu nell'anno 1736. dichiarato di non potere il *Percettore* spedire i Commissarj, senza l'espresso ordine del Presidente Governatore, e la piena intelligenza dell' *Avvocato Fiscale*, alla prudenza de' quali era incaricato di assicurare, coi modi più equi, la esazione delle Reali rendite; di distinguere il tempo, in cui convenga quel rigore; e di considerare, se i soggetti proposti siano idonei per quella gelosa commissione.

6. 6. L'ultimo felice stato della Dogana, siccome ha moltiplicate le rendite del Regio Erario; così ha minorati gli antichi illeciti lucri del *Percettore*; giacchè la esazione della Fida, e degli affitti delle terre Fiscali, si è sempre fatta colla sola diligenza, usata nella spedizione delle *passate*, e nella rinnovazione de-

degli affitti, senza l'indiscreto rigore dei Commissarj. I debitori hanno sempre riconosciuta dalla clemenza del MONARCA, e dalla giusta equità de' suoi Ministri, la discreta dilazione, goduta senza danno del Fisco, o fino al punto della estrazione delle lane, o fino al tempo della rinnovazione degl' affitti; perciò tutti si sono animati a migliorare quelle industrie, ed a sostenere la segreta gara della volontaria *Professione*, con positivo vantaggio del Regio Erario. I pochi residui degl' ultimi tempi sono nati unicamente o dall'abuso delle clandestine cessioni degl' erbaggi fiscali, fatte fra i *Locati*; o dal trovarsi uno stesso pastore ammesso a godere, con diversi nomi della propria famiglia, gli erbaggi di varie *Locazioni*; o dalla negligenza usata nella rinnovazione degl' affitti delle terre fiscali. Ma nell' essersi rinnovata l'antica rigorosa proibizione di non concedersi qualunque menoma dilazione a' debitori fiscali, senza l'approvazione del SOVRANO, i Pastori più accorti hanno delusa con facilità la diligenza dei Ministri, nella spedizione delle *passate*, ottenendole dal favore de' Subalterni, o col nome del Cessionario, senza pagare il debito del cedente, o col nome di chi è il meno caricato di peso. Sarebbero con facilità corretti questi abusi, se con giusto fervore si sostenesse la rigida osservanza delle provvide Leggi della Dogana. Per impedire al *Percettore* ogni diverso uso del denaro fiscale, fu il medesimo obbligato di rimettere, in ogni settimana, le somme esatte nella Tesoreria Generale, o in contante, o in polize de' Banchi di Napoli, con dover nel tempo stesso formare l'esatto bilancio di tutti gl' introiti, per confrontarlo coi registri del *Libro Maggiore*; restando a carico del Presidente Governatore di umiliare a S. M. la distinta notizia, e rimettere al Tribunale della Camera lo stesso solenne bilancio, dopo essersi riconosciuto dall'Avvocato Fiscale. Con queste diligenze si è sempre con facilità impedito ogni danno del Fisco, senza vessare i poveri debitori. La cura de' più Savj Ministri destinati al governo della Dogana è stata sempre diretta a sostenere con prudenza l'osservanza di quelle economiche leggi, ed a mettere nella più stretta corrispondenza la sicurezza de'

de' Reali intereffi, e la maggiore facilità della vendita de' prodotti della pastorizia; perciò effendofi conosciuta di positivo ostacolo di quel Commercio la proibizione di rimettere il denaro in Napoli colle lettere di Cambio, s'implorò dal Sovrano la grazia di farne uso; e col Real dispaccio de' 17. Maggio 1755. fu accordata, colla condizione di doverfi quelle concepire colla sola dilazione di otto giorni pel pagamento; ed in seguito si è costantemente obbligato il *Percettore* a ricevere indistintamente da' debitori fiscali, o le polize de' Banchi di Napoli, o le lettere di Cambio, senza poter dimandare il menomo stipendio; affinchè la esazione, e le rimesse del denaro si eseguissero colla maggiore facilità, ed i Pastori, e gli Agricoltori non fossero vessati nel soddisfare i proprj debiti.



Istruzioni in persona di voi Vincenzo Santese, che si danno per la Regia Camera della Summaria, come Ufficiale della Regia Dogana di Foggia, con carico di Libro maggiore di quella, stante la vendita di detto Ufficio a voi fatta per detta Regia Camera in virtù di decreto delli 27. Novembre 1648. penes Magnificum Bartholomeum Galluccium Actuarium per la buona amministrazione, ed esercizio di detto Ufficio.

E Primo, essendo la detta Regia Dogana di Foggia una delle maggiori Intrade tiene S. M. in questo Regno, e conto dello che pervene alla Regia Corte per fida di pecore, animali grossi, affitti di terre salde, uso di erba, e proventi Civili, e Criminali si fanno in detta Regia Dogana, conviene, che detto Ufficio di libro maggiore si eserciti con ogni puntualità, e diligenza conforme si ricerca un tal servizio: che perciò vi diciamo, ed ordinamo, che dobbiate primo loco formar un libro, quale intitolerete libro di tutti li residui della Regia Dogana di Foggia per tutto l'anno prossimo passato 1648., quale lo doverete formare con ogni puntualità, e diligenza delli libri del vostro predecessore qu. Amato d'Alessio dell'anni precedenti, ed in particolare del libro, che detto vostro predecessore teneva formato di detti residui, nel quale libro da voi formando doverete continuare, e notarvi anno per anno tutti li nomi de' debitori di detta Regia Dogana per qualsivoglia causa, con distinzione, e rubrica particolare d'ogni sorte di residui colli nomi veri di ciascuno debitore, cognome, e Patria, non lasciando di continuare qualsivoglia partita per qualsivoglia causa sotto pena di privazione d'Ufficio, e di pagarli di proprio, quando maliziose s'interlasciasse di continuarvi dove anco in ciascheduna di dette partite dovete notare tanto li pagamenti, che *pro tempore* si sono fatti in potere tanto del magnifico Percettore di detta Regia Dogana, quanto de' suoi Commissarij colle diligenze fatte da detti Commissarij dove saranno prodotte, e se detti Commissarij apparissero debitori per causa d'efazione da loro fatta, lo doverete anco notare partitamente, e distintamente, e perchè causa in fine di detto libro di residuo, al quale libro di residuo dovete attendere con ogni celerità possibile, e formato fra il termine di mesi... ed inviarlo in Napoli in questa Regia Camera in potere del magnifico Razionale a chi sta commesso il conto di detta Regia Dogana, acciocchè detto Regio Tribunale abbia del tutto notizia, e possi procedere ad ogni diligenza li parerà necessaria per l'efazione di detti residui, avvertendo, che elasso detto termine, e per voi non sarà inviato in Camera detto libro si procederà alla sospensione del vostro Ufficio, conforme similmente per questa Regia Camera l'anni passati fu ordinato al qu. Amato d'Alessio vostro predecessore, dal quale fu anco formato detto libro, e presentato in potere del qu. magnifico Razionale Laudato.

II.

II. Formarete da oggi avanti ogni anno libro maggiore, nel quale dovreste notare primo loco tutti li nomi de' debitori della Regia Dogana per causa d'affitti di Terre salde, uso d'erbe, e proventi di disordini giusta la lista, che dalli magnifici Credenzieri vi si consegnerà, continuando appresso tutti li Debitori per causa di fida, dando il debito a ciascheduno Locato per quelli spetta pagare, e viene tassato per il suo numero di pecore giusta la Locazione, che in ciascuno anno si fa da detta Regia Dogana, e nota, che vi si consegnerà, e così ancora qualsivoglia altro debitore, che per causa di fida d'animali grossi, pecore rimaste, affitti di pecore rimaste, e bestiame grosso, statoniche, affitti di Mastrodattie, proventi Civili, e Criminali, e qualsivoglia altro nome di debitore per qualsivoglia altra causa, dal quale libro maggiore ne dovreste *juxta solitum* cavare li bollettini del debito di ciascuno, con li quali bollettini hanno poi da fare il pagamento detti Debitori in potere del magnifico Percettore, il quale averà peso di farne introito in discarico di loro debito.

III. Formarete un' altro libro intitolato giornale, nel quale *in dies* andarete notando tutto quello, che li sudetti debitori vanno pagando in potere del detto magnifico Percettore, notandovi distintamente il nome di chi paga, e la causa, si per tener conto di tutto il denaro pervene in potere del detto magnifico Percettore, ed acciò con maggior facilità ne possiate cavar bilancio ogni volta, che da questa Regia Camera vi sarà ordinato; com'anco per doverli riportare, e notare per detti pagamenti nel sudetto vostro libro maggiore in discarico di tutt'i debitori, ordinandovi espressamente, che dopo, che avrete cavati li bollettini del debito di ciascuno sotto li quali bollettini il magnifico Percettore nota il danaro, che da lui si esigge, che detti bollettini debbiano ritornare in vostro potere, indorso de' quali debbiatene notare con firma di vostra mano la notata nell'introito giornale di detti pagamenti, senza la quale notata ordinamo siano invalide dette ricevute, nè che la detta Regia Dogana, e magnifici Credenzieri, e Segretario di essa possa spedire passata di pecore, bestiame grosso, e lana, se indorso di detti bollettini non vi sarà la detta notata di detti Introiti.

IV. In tempo si faranno le passate solite farnefi nella fine di Maggio, ovvero prima, quando però il Locato have saldato la fida, tanto di pecore, bestiame grosso, e lane, debbiatene far ogni diligenza prima, che dette passate si firmino dal magnifico Doganiere, o Governatore di detta Dogana, e magnifico Percettore, e notarsi indorso di dette passate di detti Locati, ad istanza de' quali si faranno, dette passate fossero debitori per causa della fida corrente, ovvero residuo, con distinguere la quantità del debito, e la causa, ed il magnifico Percettore prima di fare detta diligenza non possi dar' espedizione alcuna alli Locati, acciò non si fraudi il Regio Fisco, e la Regia Dogana, e così facci inviolabilmente osservare.

C c c 2

V.

V. Che quando sarà fatta la cassa ; seu esazione del mese di Giugno, ed il Regio Percettore se ne viene in Napoli , siate obbligato similmente venire in Napoli , gionto con il detto Percettore, e Regia Cassa , e portare il detto libro di residuo, e libro corrente, giornale, e ogni altra scrittura necessaria, che per voi si farà, acciò si possa, e debbia fare la concordia come la Camera ordinerà di tutti li pagamenti fatti , tanto per il residuo, quanto per il corrente in potere di detto Regio Percettore, e la Regia Corte sia certificata del tutto , e dopo si possano cavare le reste delli residui vecchi, e novi per poternesì mandare li Commissarj per l'esazione prescritta conforme si deve , e in caso , che proporerà legitimo impedimento di non potere venire in alcuni anni , la Camera provvederà sotto pena di ducati cento .

VI. Registrarete, e noterete tutti li pagamenti si faranno dal Regio Percettore : tanto d'ordine di S. E., quanto di questa Regia Camera , e mandati della Regia Dogana per qualsivoglia somma sia stato, ed in che tempo, acciò la Regia Corte sia certificata di detti pagamenti .

VII. Tenerete nota di tutti li Commissarj, che si mandaranno per detto Regio Percettore, e li consegnerete le liste , che per voi si faranno, e sottoscritte da voi , da quelli ve ne farete fare ricevuta, e lasciarne copia della quantità del residuo, che se li carica per esigere , ed al ritorno poi ve la farete restituire, con farvi dar conto dell'esazione, che averanno fatto , ed in particolare dovranno portar fede dell'Università con le diligenze contro ciascuno debitore, e subito le noterete in discarico di chi sarà esatta , e darne debito al detto Commissario, & *brevi manu* al detto Signor Percettore da chi sono stati spediti detti Commissarj, ancorchè non avessivo l'introiti fatti dal detto Regio Percettore di detti Commissarj, atteso è peso di detto Regio Percettore di farsi pagare da detti Commissarj, e del tutto al ritorno faranno detti Commissarj certificarne questa Regia Camera, ed in particolari l'Illustrissimo Sig. Luogotenente, Presidente Commissario, che sarà in quell'anno dalla Regia Dogana, e Sig. Avvocato Fiscale, qual notamento lo farete nella margine di ciascuno debitore per sua cautela &c.

VIII. Nella vostra venuta farete con la Regia Cassa seu danaro esatto come vi sta ordinato di sopra, porterete bilancio dello che importa l'entrata di quell'anno del Real Patrimonio; cioè Terre salde, uso di erba , fida di pecore, bestiame grosso, proventi Civili, e Criminali , ed ogn' altro Introito distintamente, e così ancora all'incontro li pagamenti fatti in quell'anno .

IX. Che di continuo, e particolarmente nel tempo si faranno li pagamenti delli Locati nelli mesi d'Aprile, Maggio, e Giugno abbiate d'affidare con la vostra scrittura nel Tribunale della Regia Dogana, acciò sia più

più comodo al Locato, che averà da pagare, e stare pronto alli pagamenti si faranno in Cassa.

X. Circa la dispensazione delle tomola 15. mila di sale stabilite per questa Regia Camera, dandosi ogni anno a suoi Locati per fida di pecore *tantum*, ed a Locati, ch' entrano al peso divisato, e che portano il peso delle 24. Locazioni, e non ad altri, ne debbiare dare seu tenere nota distinta, e registrare il nome del Locato, per quel numero di pecore Reali che lui tiene, che quantità se li dà, ed in che fundaco; e darete li bollettini alli veri Padroni di pecore, e loro Garzoni, e non ad altre persone; acciò non si commette fraude tra di loro, come più delle volte è successo, firmandovi li bollettini con notarvi la giornata, ed anno in detto bollettino, avvertendo di non fare detto bollettino di consegna di sale, se prima non averanno la passata solita dell' uscita della Regia Dogana, e pagato locchè devono alla Regia Corte, e quelli che non caleranno in Puglia con le loro pecore non se l' averà da dare detto Sale, e perchè a ciascuno di detti Locati se l' ha da consegnare il Sale giustamente li spetta per il numero delle pecore Reali, che professa, e cala in Puglia; ed acciò questa Regia Camera ne abbia del tutto chiarezza per cautela del Regio Fisco, vi ordinamo espressamente, che in detto libro maggiore, che da voi ogni anno s' averà da formare, e presentare poi nella Regia Camera in ciascuna partita, che in esso noterete nel debito di detti Locati, debbiare notarvi anco il numero di pecore Reali, e la quantità del Sale dispensato in detto anno, e in che fundaco per voi se l' è spedito il bollettino, acciò, che dal magnifico Razionale, che liquida il conto della Regia Dogana di Foggia, quanto d' Arrendamenti de' Sali se possi riconoscere, e liquidare se a detti Locati se li consegnasse il Sale, che li spetta, e se ha pagato la Regia fida.

XI. Avvertirete, che uscendone li bollettini di pagamenti, o altre scritture partinentino al vostro officio, che apportasse danno al Real Patrimonio o disturbo di vostro officio, ovvero fusse contro l' ordini dati ne debbiare dare avviso in questa Regia Camera, acciò si possa provvedere, e ordinare locchè sarà espediente per servizio del Regio Fisco.

XII. Gionti, che faranno in essa Regia Dogana li Cavallari, o Commissarj Deputati nell' allistamento di numerazione di pecore, o bestiami grosso, finito il termine di loro commessioni, de' quali ne dovrete tenere notamento, e registro, vi farete dare subito la nota degli animali, che per loro si faranno contati, con farli firmare detta nota di loro mani, e subito notarla allo libro maggiore con intervento delli Regj Credenzieri di quella; acciò per voi si cavino li prezzi, e darne nota al detto Regio Percettore, perchè quelli mandì ad esiggere, ed in particolare l' Allistamento del Saccione per essere detti Locati gente di fore Regno, che non mandandovi subito, si pericola detta esazione.

XIII.

XIII. Per il che tocca alli deritti spettantino al vostro officio per cavare bollettini a' Locati, e qualsivoglia altro debitore di quello importarà il loro debito, si sono ordinate alcune diligenze, che però appresso vi si stabilirà la quantità certa di quello dovrete esigere per ciascuno bollettino, e frantanto non esigerete cos'alcuna, pendente detta provisione facienda, e dichiarazione della Camera, attendendo conforme si deve al servizio di S. M., e al buon Governo.

XIV. In conformità di quello, che per questa Regia Camera sta ordinato in tutte le altre Istruzioni, tanto dell'ufficio di Regio Doganiere, Credenzieri, e Percettore di questa Regia Dogana si ordina espressamente anco a voi, che in conto, e modo nessuno debbiat attendere ad industria, cioè Maserie di Campi, nè di pecore, grani, lane, formaggi, ed ogni altro animale, nè sotto colore, e nome d'altra persona, nè debbiat tenere parte con altri, che fanno dette Industrie, sotto pena di perdere dette Industrie d'applicarsi al Regio Fisco, de' quali si darà la quarta parte al revelante prontamente, e detta privazione dell'ufficio sudetto.

XV. Avendo questa Regia Camera confidato alla vostra persona detto Ufficio di libro maggiore di questa Regia Dogana spera, che per voi s'eserciterà con ogni diligenza, e zelo, che si conviene per servizio di S. M., ed al buon Governo di detta Regia Dogana, che perciò ultimamente vi si ordina, che debbiat *in omnibus* eseguire, ed osservare tutto quello, che vi sarà ordinato appresso per servizio del Regio Fisco, conforme a questa Regia Camera li parerà espediente, e necessario, sotto pena di privazione di vostro officio, ed altre riservate a S. E., e questa Regia Camera, avvertendo ancorche succedendo qualche danno, o interesse al Real Patrimonio di questa Regia Dogana per vostra colpa per causa della scrittura, e conto, che da voi si tenerà tanto nel libro di residuo, libro maggiore corrente, bollettini, che per voi si caceranno del debito de' Locati, ed altri debitori; e bollettini per causa di Sali sarete tenuto a pagarlo alla Regia Corte di proprio, e così eseguirete &c. Datum Neapoli ex Regia Camera Summarie die 21. mensis Aprilis 1649. -- D. Diego de Uzeda M. C. L. -- Joannes Baptista Confalonius -- Vidit Fiscus -- Prosper Quaranta pro magnifico Actor. Con. -- Antonius Bolinus -- Matthias Galzeranus.

Dopo le quali Istruzioni a voi inviate sotto li 21. Aprile 1649. per questa Regia Camera è stato spedito ordine a voi diretto del tenor seguente v3.

Magnifico Vincenzo Santese Libro maggiore della Regia Dogana di Foggia nella causa vertente in questa Regia Camera ad istanza del
Re-

Regio Fisco circa le Istruzioni che avete da osservare per la bona amministrazione, ed esercizio di detto Ufficio per l'opposizione da voi opposte è stato lato decreto del tenor seguente v3. -- Die 16. mensis Novembris 1649. -- In causa Regii Fisci circa Instructiones formatas per Regiam Cameram sub die 21. Aprilis 1649., & consegnandas Magnifico Vincentio Santese Libro Majori Regiæ Dohanæ Menæpecudum Apuliæ pro bona administratione, & exercitio dicti Officii, pretendente dicto Vincentio non debere recipi tanquam contra formam ejus oblationis virtute cujus fuit eidem venditum officium prædictum & signanter per exactione directum pro bullettinis juxta decimum tertium Capitulum dictarum Instructionum, & alias prout in ejus, comparitione presentata sub die undecima mensis Maii 1649. in actis f. 122. continetur &c.

Visis actis, ac diligentis factis ordine Regiæ Cameræ per Dominum Militem U. J. D. Joannem Baptistam Confalonum Præsidentem Regiæ Cameræ, & Cause Commissarium factaque de eis Relatione in dicta Regia Camera partibus plenius auditis, fuit per Cameram ipsam provisum, & decretum, prout presenti decreto decernitur, & providetur, quod liceat dicto magnifico Vincentio Santese Libro Majori dictæ Regiæ Dohanæ Menæpecudum Apuliæ exigere pro quolibet bullettino faciendo Locatis, & cuicumque alio debitori granos duos cum dimidio, & pro qualibet deductione affidus post Locationem, quæ fit ad beneficium Locatorum ac pro notamento; & quibuscunque aliis occorrentibus pro dicta deductione ducatum unum pro centenariis, & provisionem sive salarium Officii prædicti ad Rationem ducatum trecentum tantum pro quolibet anno, hoc suum &c. -- Confalonus -- Vidit Fiscus -- Prosper Quaranta pro magnifico Actor. Con. -- Antonius Bolinus -- Bartholomæus Gallucci Actuarius -- Per tanto colla presente vi si fa noto detto preinserto decreto, e vi dicemo, e ordinamo, che quello debbiate ad unquem eseguire, ed osservare con mandare subito persona legitima in questa Regia Camera penes acta, che possi pigliare le Istruzioni prescritte in vostro nome, dandoli tutta la potestà, che si ricerca per atto pubblico, per potere ricevere l'Istruzioni predette, acciò si possi esercitare detto Ufficio buono, e fedelmente, come siete obbligato, altrimenti per questa Regia Camera si provvederà, che si amministri per altri l'Ufficio predetto, e così eseguirete non facendo il contrario, sotto pena d'onze 25. &c. Datum Neapoli die 22. mensis Decembris 1649. D. Diego de Uzeda M. C. L. -- Joannes Baptista Confalonus -- Prosper Quaranta -- Bartholomæus Galluccius Act.

Al magnifico Vincenzo Santese Libro maggiore della Regia Dogana di Foggia, si ordina l'osservanza del preinserto decreto interposto, e che mandi in Camera persona legitima con la protesta, che si ricerca per atto pubblico a ricevere l'Istruzioni per l'esercizio di detto officio, altrimenti si pro-

provederà, che detto ufficio si amministri per altro . Datum Nhapoli ex eadem Regia Camera Summarie die 30. mensis Decembris 1649. -- D. Diego de Uzeda M.C.L. -- Vidit Fiscus -- Joannes Baptista Confalonius -- Prosper Quaranta .

Concordat cum suo originali facta collatione salva semper &c. Foggie die 8. Septembris 1667. -- Calvanese Segretarius.

Esistono nel Terzo Tomo fol. 30. e 36.

Istruzioni, che si sono consegnate al magnifico Percettore della Regia Dogana di Foggia.

IN primis vi si ordina, che nelli conti di vostra amministrazione che per voi si dovranno presentare in questa Regia Camera, debbiano essere l'introiti con ogni chiarezza, e distinzione circa il debito di ciascuno Locato, rubrica per rubrica, così di Terre salde, come d'Erba, fida di pecore delle Locazioni ordinarie, ed straordinarie, dico, & *extra Locationem*, controvenzioni, scommissioni, disordini, proventi civili, e criminali, affitti di Statoniche, pecore rimaste, e bestiame grosso, ed ogni altro Introito di detta Regia Dogana; tirando il debito di dare, e avere in ogni partita del modo seguente v3.

Locazione della Procina

Lauro Sarro de Fratturo deve per pecore 9000. inclusovi l'utilità del Padrone, e dedotto l'erbaggio aereo non posseduto. — 804. 2. 4

A 15. Maggio 1651. in cascia ————— 500

A 10. Dicembre detto per mano di Tizio Com-
messario ————— 200

————— 700.

Ed acciò, che possiate con ogni facilità eseguire quanto di sopra, abbiamo dato ordine agli magnifici Credenzeri della Regia Dogana, che da oggi avanti immediatamente un mese dopo fatta la Locazione, debbiano consegnare in vostro potere una lista particolare firmata da loro mani di tutti li carichi della Regia Dogana, così di fida delle 23. Locazioni ordinarie, come di Terra d'Otranto, fida extra Locazione; uso d'erba, affitti di Statoniche, di pecore rimaste, e bestiame grosso, Proventi di scommissioni, controvenzioni, disordini civili, e criminali, ed ogni altro Introito di detta Regia Dogana, e questa Locazione per Locazione, partita per partita, con li nomi di ciascheduno debitore, e Patria, e numero delle pecore, e del-

• della quantità, che ciascuno deve pagare effettivamente in danari, con l'aggregazione dell'utilità del pane, e deduzione degli erbaggi aerei impossedibili, cac cito della Guardiola, erbaggi non posseduti, ededotti *ex officio*, come anco per informazione; acciò, che avendosi questa particolarità possiate dare chiaro, e distinto conto, e si possi sapere, che sorte di Locati restano in residuo, e in conformità di detta lista di Carichi formate, e presenterete il conto giornalmente con detta originale lista, per poterli con quella fare la concordanza degli Introiti per la sua liquidazione, una col giornale di ricevuta, che farete a beneficio de' Locati con la distinzione, e causa del pagamento, acciò che ritrovandosi errore, e differenza si possa scorgere da parte di chi dipende il pagamento, e non consegnandosi per detti magnifici Credenzieri la detta lista de carichi con la prestezza, che conviene, farete istanza al magnifico Governatore di detta Regia Dogana, che *pro tempore* farà, perchè appretti detti Credenzieri a farlo, e poi ne farete subito relazione in questa Regia Camera per pigliarsi gli espedienti necessarj in esecuzione di quanto sta ordinato.

2. Item nel conto dell'anno seguente computarete particolarmente del residuo, che resterà dell'anno precedente, nome per nome, rubrica per rubrica, e dell'esazione, che farete in detto anno distinguerete prima il residuo dell'anno precedente, e poi il debito della fida dell'anno corrente; acciò non si tralascino li residui, e s'invecchino per lungo tempo conforme si è fatto per il passato, e si possi con facilità vedere quello che il Locato ha pagato in detto anno, e quanto resta a dare in questo modo cioè,

Residuo dell'anno 1650.

Lauro Sarro di Fratturo ————— 104. 2. 10

A 8. Maggio 1650. in Cassa ————— 48. 2. 10

3. E acciò, che abbi la chiarezza, che si deve dell'esazione de residui de' vostri Predecessori, che si andranno esigendo da tempo in tempo. Vi ordinamo, che da oggi avanti nel fine dell'Introito del conto corrente debbiare fare una rubrica a parte dell'esazione degli residui de' vostri Predecessori fino ad oggi del modo seguente v3.

Introiti dell'esazione del Tesoriere per tutto l'anno 1650.

Da Francesco de Domenico di Caramanica residuo dell'an-

no 1645. ————— 18. 3. 7

Da Ottavio di Donato di Piescocoostanzo residuo dell'an-

no 1646. ————— 23. 4. 8

E così eseguirete tutta l'altra esazione de' residui, che averete fatto in detto anno.

4. E per quello, che tocca all'esazione, così della fida corrente, come delli residui in detta Dogana, osservarete gli ordini che vi darà il Ministro, che governa in detto Tribunale circa l'esazione del debito, ed espedi-

T. III.

D d d

di-

dizione delle passate delle Masserie , tanto di pecore , come di castrati , agnelli , lana , formaggio , pelle , ed altri frutti , quali passate non si dovranno fare , se prima non averanno pagato la Regia fida , o assicurato il pagamento di quello con la lana infondacata , se pure altrimenti non paterà al Ministro , che governa la detta Regia Dogana .

5. Perchè si deve con ogni attenzione , e diligenza attendere all'esazione delli residui , che suole cominciarfi dalli 22. di Luglio , ch'è il giorno di S. Maria Maddalena , perciò starete avvertito , che i Commissarj immediatamente si hanno da spedire per non perdere tempo , quelli siano uomini da bene , diligenti , e di confidenza , consignandoli la lista dell'esazione delli residui , che averanno da fare , obligandoli al ritorno , che faranno di presentare in potere dell'Officiale del Libro maggiore della Regia Dogana il conto distinto della loro esazione da chi . e per qual causa , e sotto le giornate hanno esatto ; acciocchè immediatamente si possano scaricare li Locati delli pagamenti fatti , e tirarsi debitori li Commissarj , dalli quali vi farete consignare subito il denaro , avvertendo , che restarò essi Commissarj , o li vostri Luogotenenti debitori di qualche somma , sarete tenuto a pagarlo de proprio stante che a voi spetta l'esazione .

E perchè li Debitori sono in numero , bisognando sollecitare detta esazione , acciò si facciano da per tutto in un istesso tempo le diligenze debite , dobbiate destinare i Commissarj , che siano bastanti per detto effetto , dividendo le Province in tanti ripartimenti , e assegnando a ciascuno , che si conferiscono nelle Terre de' loro ripartimenti , e procurino di esigere dalli debitori li residui , che devono , eseguendo li stabili , ed altri effetti , e nomi di Debitori , che tengono , e facendo anco eseguire per le loro case , per indurli al debito pagamento , riconoscendo il catasto , se vi è per sapere quello , che possiedono , informandosene ancora dal Governo , ed altri dell'Università , con farsene far fede autenticate per mano de pubblici Notari , ovvero dalli Governadori , o Cancellieri , e dove non potrà averfi questa sollemnità , basterà la fede firmata dalli Particolari di esca .

Che non ritrovandosi , o non avendosi notizia nelle loro Patrie di qualche debitore , si facciano far fede *ut supra* di quello , che se ne saprà per vederfi il mancamento da dove procede , se o per fallimento , impotenza per esserne incogniti , o non aver pecore , o star fuori Regno , per potersene poi aver ragione nella nova Locazione , che si farà in Foggia nel mese di Novembre , e si possi da questa Regia Camera dare quelli ordini , che saranno necessari per indennità della Regia Corte , e acciò vista per essa la causa del residuo , si possa pigliare risoluzione , e come sarà conveniente ; quali diligenze si potranno , e dovranno continuare , anche dopo calate le pecore in Puglia , perchè a rispetto di quelli Patronali , che sapranno esserne calate con loro pecore , procureranno d'esigerli con tutti li
mez-

mezzi convenienti, acciò non venghino disturbati mentre stanno nella Puglia, avendo obbedito alli Regj Banni; però rispetto a quelli, che averanno contravenuto, e non caleranno effendo soliti, e dovendo calare, e si staranno con le loro pecore in Apruzzo, in contento delli Banni dovranno continuarli le istesse diligenze, e per apprettarli con tutti li mezzi possibili al detto pagamento, e per aver vera, e particolar notizia di essi per farli anco calare in appresso, citra pregiudizio delle pene incorse.

E affinchè il magnifico Percettore possa dare pieno conto delle sudette diligenze da farsi da suoi Commissarj, si ordina che essi Commissarj debbiano far distinto, e particolar Inventario di quello faranno di per di da quello, che usciranno in commissione fino a quello, che faranno di ritorno, per potere da quello avere qualche notizia, che non fusse stato possibile di aver per mezzo di scritture; quali itinerarj doveranno presentarli al magnifico Percettore firmati di loro mani, e giurati insieme colle sudette scritture, e quelle insieme si debbiano presentare dal magnifico Percettore nel suo conto in ciaschedun' anno a tempo debito.

6. E acciò che questa Regia Camera tenghi notizia chiara, e distinta di quello andatete eligendo invierete in tempo della Fiera, che comincia ad Aprile, e finisce a Giugno ogni quindici di il Bilancio dell' esatto, e pagato, ed il restante tempo mandarete li Bilanci mensuali, come osservano l'altri Ministri, e Percettori Provinciali, e come si è detto in ogni conto presentare anco l' Itinerarj di ciascuno Commissario di quanto per loro si è fatto, ed eseguito nelle commissioni, che per voi se li darà, con distinzione, e chiarezza, acciò la Regia Camera possa aver notizia per quanto occorre, per poter poi con matura deliberazione provvedere come si è detto di sopra.

Riservandosi questa Regia Camera circa detti altri Capi *preter* del detto Itinerario, quali si debbia frantanto inviolabilmente osservare, di riformare, ed aggiungere, come li parerà espediente, visti detti conti, che si presenteranno per voi magnifico Percettore, obligandovi per ora ad osservare tutto quello, che dalli capi predetti si conoscerà in pratica potersi in tutto, o in parte osservare. Nè lasciando però di presentare l' Itinerarj come si è detto in ciascuno conto.

Quali decreti, ed Istruzioni si debbiano per voi *adunquem* osservare giusta la loro continenza, e tenore sotto la pena contenuta nella Regia Prammatica, e ordini a voi, ed altri Ministri pecuniarj dati per loro buona amministrazione, ed altro ad arbitrio di S. E., e Regia Camera. Datum Neapoli ex Regia Camera Summaria die 15. mensis Martii 1652.

Esistono nel terzo Tomo fol. 25. e 26.

E Discussisi li medesimi punti in detta Regia Camera sotto li 15. del corrente mese di Giugno inteso il Signor Avvocato Fiscale del Real Patrimonio è stato fatto il seguente appuntamento, cioè -- Si è appuntato, che l'esazione della Regia Dogana di Foggia, si debbia prima fare del corrente, e poi del residuo; e che il residuo non s'intenda residuo passato li 8. Maggio per uso d'erba, 22. Luglio per la fida, e 3. Novembre per l'esazione delle Terre salde, come si praticava nella Regia Dogana; ma dopo finito il mese di Dicembre, di ciascun'anno, tanto per le sudette cause, come per ogni altro pagamento; e che per quelle partite, che la Regia Corte sta cautelata o con le lane, o con viglietti di Mercanti, non s'intendano per residuo, anche passato il detto mese di Dicembre, e fino al tempo della soddisfazione; e che detti viglietti di Mercanti, o altre cautele debbano notarsi dal Libro maggiore di detta Regia Dogana, nello stesso tempo si fanno, o che si danno. Che a rispetto del tre per cento, debba il Percettore esigerlo solamente dalle partite, che si esigono da' Commissarij in partibus, secondo il Capitolo 8. delle Istruzioni del sudetto Ufficio, salve le ragioni al Regio Fisco, rispetto al passato; E che per quanto tocca ad obligare il Percettore ad esser tenuto de' residui, si debbia osservare il decreto di questo Tribunale de' 12. Ottobre 1716. col quale fu appuntato, cioè -- *Visis provisionibus expeditis per Regiam Cameram sub die secunda mensis Maii 1714. de residuis habeantur ratio in computo sequenti, & consignentur declaratorie per totum annum 1715., verum pro servitio Regii Fisci fiant diligentie ordinate*; E che detto Percettore per l'esazione de' residui debbia ricevere gli ordini del Signor Governatore della Regia Dogana. E per ultimo, che detto Percettore prima di mandare il solito Bilancio in Regia Camera, lo debbia riscontrare col Libro maggiore di detta Regia Dogana, con consegnarne un' altro al Sig. Presidente Governatore, ed in tal conformità, se ne debbiano spedire gli ordini necessarj.

Per tanto in esecuzione del preinserto appuntamento fatto da questa Regia Camera si compiacerà dare ordine a chi spetta, acciò lo notifichino tanto al magnifico Regio Percettore di cotesta Regia Dogana, quanto al magnifico Libro maggiore della medesima, a fine stia inteso di quanto con detto appuntamento sta ordinato. Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die 18. mensis Junii 1718. -- D. Lupert. de Mauleon Regens M.C.L. Vidit Fiscus -- Antonio Petrone -- Petrus Paulus. de Fulco Actuarius -- Al Sig. D. Giuseppe Aguirre.

Esiste nel quarto Tomo fol. 54.

Aven-

A Vendo posto nella Sovrana intelligenza del Re la relazione, che V. S. Illustrissima le ha rassegnata per la difficoltà, che incontrano i Deputati della generalità de' Locati in fare gli introiti del pagamento della fida, e rata, dovuta dagli animali di Dogana, a motivo del Real ordine de' 30. Ottobre dell' anno prossimo passato, con cui se le prevenne di doverli far le rimesse, o in denaro contante, o in polize di Banco, lo che non può eseguirsi, perchè i di loro rispettivi negozj si fanno colle Cambiali, specialmente nel presente tempo della Fiera. In vista di tutto ciò mi ha comandato S. M. dire a V. S. Illustrissima, che quando le lettere di cambio siano formate per pagarsi fra otto giorni, permetta di farle ricevere per facilitare la esazione. Dio guardi V. S. Illustrissima molti anni come desidero. Napoli 17. Maggio 1755. -- Il Marchese di Squilace -- Sig. D. Giulio Cesare d' Andrea.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, che si conserva nel sesto Tomo fol. 580.

Signor mio, e Padrone Osservandiss.

IN conformità dell' appuntato in Ruota la mattina de' 3. corrente sono a partecipare a V. S. che il Tribunale approva le disposizioni da V. S. date, perchè si ricevano dal Percettore di cotesta Dogana le fedi di credito, e le cambiali, che si danno dai debitori per li pagamenti fiscali nella maniera come riferisce nella sua relazione de' 20. del caduto Maggio. Nell' istesso tempo prevengo a V. S. che si compiaccia di riferire con la possibile sollecitudine lo che se li ritrova commesso con appuntamento de' 24. febbrajo, e rinnovato a' 11. del passato mese di Maggio in rapporto all' assegnamento domandato dal Percettore per le providenze, che convengono darli, e divotamente le bacio le mani. Di V. S. Napoli li 10. Giugno 1780. -- Divotiss., ed Obbligatiss. Servid. Il Marchese Cavalcanti -- Sig. Presidente D. Filippo Mazzocchi Regio Governatore in Foggia.

Si conserva nel Tomo nono fol. 228.

C A P I T O L O XVIII.

Degli altri minori Privilegj della Pastorizia.

§. 1. **P**ER moltiplicare, e sostenere il concorso delle greggi ne' Reali pascoli di Puglia, non furono contenti i Gloriosi Sovrani ARAGONESI, ed AUSTRIACI di stabilire i *Tratturi*, coi diversi rami, che corrispondevano alle varie *Locazioni*, e *Riposi*; ma vollero dare a' Pastori la piena libertà di far passare, e trattenere i proprj animali negli altri Territorj aperti, o demaniali, non occupati dalla coltura, nè riserbati al pascolo de' buoi, semprechè si trovassero situati fra gl'erbaggi goduti dalle greggi in qualunque tempo dell'anno; e gli altri della Puglia. Conobbero opportunamente, che non era facile impresa, di disegnare tanti particolari *Tratturi*, quante erano le Patrie de' Pastori, o le montagne, dove nella state pasfavano le greggi. Questa importante facoltà si è sempre sostenuta colle Leggi della Dogana; ed i Ministri, destinati a quel governo, hanno costantemente usata una particolare diligenza per impedire le vessazioni de' Pastori. Ma per rimuovere ogni qualunque ostacolo alla stabilita trasmigrazione, fu fin da' primi felici tempi della Dogana, inculcato alle Comunità, e Baroni del Regno di mantenere con diligenza i Ponti, situati ne' varj Fiumi, che intersecano il cammino fra le Montagne, e la Puglia, con essersi nel tempo stesso esentati i pastori, e le greggi dal pagamento de' varj dazj introdotti, e stabiliti; così per sostenere la sicurezzza de' pubblici cammini, che pel rinfranco delle spese necessarie al mantenimento, ed alla costruzione de' Ponti, e delle *Scafe* poste ne' Fiumi medesimi. La osservanza di questo privilegio era spesso alterata, o abolita dall'avidità degli esattori; perciò non solo fu con Bandi Generali vietata ogni esazione; ma si obbligarono gli Ufficiali, destinati a difendere, e facilitare il passaggio delle greggi, di doverle con tutta la maggiore at-

ten-

tenzione impedire; perchè la trasmigrazione fosse più libera, e facile. Nelle grazie dimandate al Glorioso IMPERATORE CARLO V. si legge la premura fatta, e gli ordini dati, così perchè si fossero rifatti, e mantenuti i Ponti ne' Fiumi, come anche perchè si punissero col maggior rigore quegli esattori, che in dispreggio de' Bandi della Dogana aveano costretti i *Locati* al pagamento de' *Passi*. Ne' Bandi del Doganiere di *Sangro*, e nelle Leggi del CARDINALE DI GRANVELA, ficcome fu inculcata, e prescritta la esatta osservanza di quella necessaria esenzione; così restò stabilito, che i Baroni, e le Comunità dovessero contribuire col Fisco alla costruzione, ed al mantenimento de' Ponti.

§. 2. Fra le posteriori confusioni della economia della Dogana, furono i Pastori più poveri esposti alle avanie degli esattori de' *Passi*, ancorchè nelle convenzioni fatte col Fisco, e nelle Istruzioni date a' *Cavallari* si fosse chiaramente ordinata la più esatta osservanza di quelle immunità. La negligenza degli Ufficiali, destinati a proteggere la libera trasmigrazione degli animali, e le rilasciate opinioni degli Scrittori, che faceano credere aboliti quei privilegi dai soli contrarj atti possessivi, esercitati clandestinamente con qualche debole particolare, moltiplicarono le più scandalose vessazioni, che con difficoltà erano frenate da' bandi annualmente rinnovati, e dall'autorità de' Magistrati, spesso confusa, e dilatata fra le solennità de' giudizi. A questi mali si volle mettere freno colla Prammatica del Vicerè di ARAGONA, pubblicata nell'anno 1668.: in quella furono espressamente abolite le contrarie interpretazioni date alla generale esenzione, e gli ordini ottenuti dai potenti possessori de' *Passi*, per continuare indistintamente l'esazione degli stabiliti *Dazj*, e si ordinò, che si procedesse con ogni rigore, contro degli esattori per la esenzione delle stabilite pene; ma sebbene, per sostenere l'osservanza di questa legge, i Supremi Ministri, destinati al governo della Dogana, avessero, in ogni anno con particolare bando, confermata questa generale immunità; pure o la malizia degli Ufficiali incaricati, o la facilità d'involvere, fra le dila-

dilazioni del Foro, la stessa osservanza delle leggi, spesso lasciava esposti i *Locati* più poveri alla rapacità di quegli esattori. La gloriosa paterna cura del MONARCA CATTOLICO N. S. pensò di liberare i Pastori da quelle vessazioni, allorchè nel Real decreto dell'anno 1747., comandò al Governatore della Dogana di dovere in ogn' anno rinnovare i Bandi penali, per sostenere quell'immunità, con destinare a spese de' Controventori i Subalterni a liquidare i Rei delle non giuste esazioni, per procedere alla esecuzione delle stabilite pene; tanto che la difesa, e'l sollievo de' Pastori è sempre dipesa dalla più efficace diligenza de' Ministri destinati al Governo di quel Real Patrimonio, e dalla fedeltà, ed attenzione de' minori Ufficiali, e Subalterni, incaricati dell'esecuzione degli ordini.

§. 3. La facilità, con cui le greggi poste in cammino possono danneggiare i seminati, e gli altri luoghi coltivati, non difesi dalle solite siepi, diede motivo al Savio IMPERATORE FEDERICO II. di esentare i Pastori dalla rigorosa ampliazione dell'antica legge *Aquila*, adottata nell'economia rustica de' secoli barbari; ma dopochè i SOVRANI ARAGONESI vollero ravvivare in Dogana il concorso degli animali di ogni specie, conobbero, che quel Privilegio avea bisogno di una più ampia interpretazione; giacchè le greggi de' *Locati* doveano sempre pascere fra i luoghi coltivati, ed aperti: fu perciò stabilito, che per qualunque danno commesso ne' seminati, Vigne, Giardini, Oliveti, o Difese de' particolari, fossero quelli obbligati alla sola emenda, senza potersi soggettare a qualunque leggierissima pena moderata colle leggi del Regno. Ma siccome l'ispezione generale de' danni era riserbata a' *Baglivi* di ciascuno luogo; così nella esecuzione del privilegio furono promossi de' dubbj, che turbavano la quiete de' Pastori; onde fra le doglianze esposte al Glorioso IMPERATORE CARLO V., vi fu quella, che riguardava la necessaria esenzione dalla pena de' danni commessi dagli animali, negli altrui poderi coltivati. Quello Augusto Principe trovò giusta la dimanda, e volle, che i Pastori fossero soggetti alla sola emenda; e quando colla maggiore chiarezza si dimostrasse di

di essersi il danno commesso con chiara malizia, e dolo, dovessero soggiacere alla stabilita multa pecuniaria; ma perchè i Pastori non fossero vessati dall'avidità de' *Baglivi*, e Guardiani, fu, in conferma delle Grazie del Re FERDINANDO I., espressamente proibito qualunque sequestro, o rappresaglia degli stessi animali, e si sostenne, che il solo Doganiere, o i suoi minori Ufficiali fossero i privativi Giudici di quelle minime controversie, che doveano risolversi senza formalità, col solo giudizio de' periti. Questa polizia fu con maggiore chiarezza spiegata ne' Bandi del Doganiere *Sungro*, e negli altri del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA; ed affinchè la negligenza de' minori Ufficiali, sparsi ne' varj luoghi del Real Tavoliere, o negli altri del Regno, non alterasse in pregiudizio de' Pastori l'osservanza di questo necessario privilegio, volle il Tribunale della Camera farne espressa menzione nelle Istruzioni date a' *Cavallari* nell'anno 1617.; anzi per rimuovere ogni motivo di controversia, dichiarò, che per la dimostrazione del danno commesso fosse bastante il pegno tolto al Pastore, senza potersi fare rappresaglia di animali; e diede nel tempo stesso la norma, con cui si dovea da' Periti far la liquidazione del danno medesimo.

§. 4. I Ministri destinati al governo della Dogana furono in ogni tempo attenti a sostenere la rigida osservanza di queste leggi; nè mai si è permesso, che i *Baglivi*, particolarmente incaricati di quella bassa giurisdizione, prendessero qualunque lontana ingerenza nella liquidazione de' danni, commessi dagli animali de' *Locati*; ancorchè le Comunità, ed i Baroni avessero più volte impreso di mettere in dubbio questo privilegio, fra le solite dilazioni, ed incertezze de' varj Tribunali del Regno. Ma restò abolito ogni equivoco, colla Sovrana determinazione degli 8. Ottobre 1738., con cui fu dichiarato di non doverfi dare esecuzione agli ordini ottenuti dalla Camera di Santa Chiara da' *Baglivi* della Terra di *Circello*, che voleano prendere cognizione de' danni commessi dagli animali de' *Locati*; ma che il Tribunale della Dogana dovesse privativamente procedere per quelle Cause, colla norma delle sue particolari leggi.

T. III.

E e e

L'of-

L'osservanza di questi ordini ha impedita l'ulteriori intraprese de' Baroni, e delle Comunità del Regno; tantopiù, che nell'anno 1772. il nostro Glorioso MONARCA confermò alla Dogana la privativa giurisdizione, per tutte le Cause de' danni, ancorchè si fossero commessi dagli animali di quei particolari, che solamente sono ammessi al godimento de' privilegi personali de' *Locati*, o come affittatori di una *versura* di Terre, o come descritti nella *Trasfazione* di *Montepeloso*, col peso di *venticinque* pecore. Non si è però mai permesso di far godere a questi nuovi Sudditi il privilegio dell'esenzione dalla pena, stabilita colle leggi del Regno pei danni casuali, accordata a' soli animali de' *Locati*; ma si è quella espressamente riservata a' *Bagliivi*, che debbono dedurre le loro pretese avanti gli Ufficiali della Dogana, Giudici privativi di quelle controversie. Questa giusta limitazione non si è però mai estesa per gli Agricoltori, che esercitano l'industria della semina nelle terre Fiscali; giacchè trovandosi a quelli comunicati tutti i privilegi della Pastorizia, si è sempre creduto giusto, che gli animali occupati nella coltura delle terre medesime, o nella trebbia delle vittovaglie, dovessero godere la stessa esenzione, accordata alle altre greggi concorse in Dogana, essendo per tutti eguale il motivo del privilegio.

§. 5. L'obbligo contratto dalle Comunità del Regno di pagare annualmente al proprio MONARCA i necessarij Tributi, fece nascere le particolari imposte fatte, o sopra i beni, e l'industrie di ogni specie, o sopra le persone de' Cittadini, o sopra il consumo del pane, del vino, della carne, e delle altre vivande. Le prime, e l'ultime furono sempre riputate le meno gravose per i più poveri; e le meno contrarie a' vantaggi della Nazione; perciò si sottoposero indistintamente a quel peso i Cittadini, ed i Forastieri di qualunque qualità; ma i posteriori particolari privilegi, accordati pel consumo de' varj generi, anche a' Cittadini, diedero motivo a' Pastori concorsi in Dogana, che per la cura delle di loro industrie doveano vivere fuori delle proprie Patrie, di domandare al Savio FERDINANDO I. D'ARA.

ARAGONA la generale esenzione da tutti que' particolari pesi, da' quali non erano esentati nelle proprie Patrie, fu conosciuta giusta la dimanda, e si ordinò agli esattori di que' Dazj, di non dovergli molestare, quando non fossero obbligati a contribuire a' pesi universali della comune patria. Trovavasi allora dismessa in Dogana la distribuzione del Pane, che ne' primi tempi si facea per conto del Fisco; perciò dovendo i Pastori provvedersi di quel necessario alimento, era giusto di esentargli da' particolari pesi imposti ne' luoghi, dove, per causa della di loro Industria, doveano fare permanenza: ma le Comunità non lasciarono senza opposizione quella immunità; onde i Pastori dimandarono all'IMPERATORE CARLO V. la spiega, e conferma di quella generale esenzione. L'affare non fu risoluto, e si rimise ad un più maturo esame; perciò nell'anno 1549. avendo il Reggente *Revertera* discusso solennemente la domanda de' *Locati*, e le opposizioni delle Comunità, e de' Baroni, confermò la generale esenzione dal peso di quei Dazj, per tutte le persone applicate alla cura delle greggi concorse in Dogana, che uscivano dalle proprie Patrie. Erasi allora conosciuto il grave incomodo de' Pastori, nel provvedere particolarmente al bisogno del pane; onde l'osservanza delle stabilite immunità divenne sempre più necessaria, per allettare i Panettieri a concorrere in Puglia, e promuovere l'esercizio di quel necessario mestiere; affinchè, dal principio dell'Autunno fino alla Primavera, i Pastori fossero provveduti del pane necessario al proprio sostegno, ed al mantenimento de' Cani, fidi custodi delle greggi. Nei bandi del Doganiere *Sangro* furono i Panettieri compresi espressamente nel numero de' seguaci di Dogana, e negli altri del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA si dichiarò di dovere quelli godere la piena libertà di far pane, senza essere obbligati al pagamento di qualunque dazio: onde i Ministri destinati alla cura di quel Real Patrimonio hanno in ogni tempo usata somma diligenza per esentare i Pastori, e Panettieri dalle avide imprese de' particolari Gabellieri; ed il Supremo Tribunale della Camera ha sempre sostenuta la privativa giurisdizione della Dogana in que-

E c c 2

ste

ste materie. All'incontro dalla distribuzione dell'imposte fatte sopra l'industrie de' Cittadini non furono escluse le greggi concorse in Dogana; ma si diede la norma, di doverfi nella liquidazione della rendita dedurre a favore de' Pastori l'intero peso della Fida, pagata al Fisco.

§. 6. La sicurezza delle stabilite immunità, ha dai tempi più antichi richiamati in Puglia molti particolari delle Provincie di Apruzzo, e di Contado di Molise, per esercitare quel mestiere, e provvedere tutti i Pastori del pane necessario, senza riceverne prontamente il prezzo, dandosi costantemente a tutti la dilazione di pagarlo nel tempo della Fiera, colla vendita de' prodotti dell'Industria; ma dopochè in Dogana fu adottato il sistema della tassa de' prezzi del cascio, e della lana, si credè anche giusto, doverfi nel mese di Maggio far la voce del Pane. Questa ne' primi tempi era solennemente stabilita dal Presidente Governatore, col pieno consenso de' *Locati*, e de' Panettieri; ma poi fu lasciata a' Deputati generali la libertà di regolarla dall'esatto calcolo de' prezzi de' grani, e conchiuderla col consenso de' Panettieri; onde ne' soli casi di positiva dissensione, si è ricorso all'autorità del Magistrato. L'utile di questo mestiere ha sempre sostenuto, e moltiplicato in Puglia il concorso de' Panettieri, senza che mai, per qualunque inopinato accidente, sia mancato a' Pastori il soccorso del pane; o si fusse alterata la polizia di somministrarlo a tutti, senza il pronto pagamento del prezzo; ancorchè il consumo del grano fosse in quantità molto eccedente. Tutti gli individui, che hanno ingerenza in quella industrie, o che concorrono nella Fiera celebrata in Foggia, godono la libertà di provvedersi di quel pane, senza essere vessati dai Gabellieri di quelle Comunità, siccome fu particolarmente dichiarato dal Tribunale della Camera, cogli ordini comunicati alla Dogana sotto la data de' 5. Maggio 1740. Si è però lasciata sempre illesa la libertà degli stessi Gabellieri, per impedire a' Cittadini di fare uso dello stesso pane, e di esentarsi dal peso della Comunità. Ma dopo che nella rinnovazione degli affitti delle Terre Fiscali furono comunicati agli Agri-

Agricoltori i privilegi della Pastorizia, si avanzò la pretesa di dovere gli Uomini addetti alla coltura di quelle terre, godere l'esenzione della Gabella del pane. Questa controversia fu esaminata in Dogana nell'anno 1567., ed a ricorso de' Gabellieri della Terra di *Cirignola* si dichiarò, dovere essere esente da quel peso il solo pane consumato da' lavoratori forastieri addetti a coltivare le terre Fiscali; ma per gli altri, che fossero Cittadini, o coltivassero altre terre, fu negata ogni esenzione. Ne' tempi posteriori furono spesso rinnovate simili controversie; onde gli Agricoltori implorarono l'autorità del Vicerè di ARAGONA; perchè si stabilissero i giusti limiti di quel Privilegio; ma nella Prammatica dell'anno 1668. non furono secondate tali premure, e si ordinò, che il Presidente Governatore della Dogana ne' termini giudiziali decidesse la controversia. L'affare non fu mai generalmente determinato; e secondo le particolari circostanze di fatto, ed i varj costumi de' luoghi, si è regolata la esazione della Gabella del pane, consumato nelle vaste Massarie di Puglia.

§. 7. L'immunità concessa ai Pastori non fu limitata pel solo consumo del pane; ma comprendea le altre vivande; perciò furono fin dai primi tempi allettati altri particolari per concorrere, e situarsi ne' varj luoghi del Real Tavoliere, così per la vendita del vino, che per la provvista della carne; i primi sono comunemente distinti col nome di *Franchi*, e gli altri si chiamano *Bassettieri*: quelli sono ammessi al godimento delle stabilite immunità, ed alla vendita del vino precedente la nomina de' Deputati generali; e gli ultimi ricevono dal Ministro Governatore della Dogana il permesso, di comprare gli animali inabili a vivere, o a dare frutto, per venderne le carni a peso, o a pezzo nella maniera stabilita, per godere di tutti i privilegi della Pastorizia. Per la compra, e vendita del vino trovasi stabilito, dovere l'immunità delle Gabelle restare limitata pe' soli *Locati*, ed altri seguaci di Dogana; perciò siccome non si è permesso alle particolari Comunità della Puglia d'impedire la situazione di quei venditori; così si è lasciata ai Gabellieri la libertà, di proibire,

re, ed impedire a' Cittadini de' luoghi medesimi, di concorrere in quelle bettole a provvedersi del vino. Dall' altra parte non si permette indistintamente ad ogni particolare l' esercizio di quel mestiere; ma colla Reale approvazione trovasi adottato il sistema di farsi per conto de' Deputati generali il solenne affitto della facoltà di vendere il vino, ne' varj luoghi del Real Tavoliere; e dopo essersi conchiuso il contratto, gli stessi Deputati propongono al Presidente Governatore le persone, che debbono esercitare quel mestiere, con proibirsi a qualunque altro particolare *Locato*, o seguace di Dogana di andar vendendo il vino senza la licenza de' Deputati, o degli Affittatori. Questa rendita è destinata per compenso dell' annuo stipendio degli stessi Deputati, e per le altre minori spese, che si fanno per conto della Comunità, che si debbono giustificare in fine dell' amministrazione triennale.

§. 8. Per la maggior sicurezza della trasmigrazione delle greggi, fu da' Pastori implorata dal Glorioso Imperatore CARLO V. la Grazia per l' uso, ed asportazione delle armi di ogni sorte; affinchè nel girare le vaste campagne di Puglia potessero difendersi dalla gente malvagia; ma siccome questa grazia non si fece nota a' Ministri destinati al governo delle Provincie del Regno; così nell' anno 1547. molti Pastori, nel calare in Puglia, facendo uso delle armi necessarie alla propria difesa, nel cammino si videro arrestati, e disarmati da' Subalterni de' Presidi delle stesse Provincie; onde furono costretti di ricorrere al Vicerè TOLEDO, per ottenere la libertà, e l' osservanza del privilegio. L' affare fu rimesso al Tribunale della Camera, dal quale, con provisioni della data de' 5. Novembre 1547., si diedero gli ordini all' Udienze di *Bari*, e di *Capitanata*; perchè subito dassero la libertà, e restituissero le armi a' *Locati*, che per esecuzione di particolare privilegio ne faceano uso, per la propria difesa, senza fargli restare interessati in menoma cosa, e senza dare a' medesimi ulteriore molestia per quella facoltà. Dopo che gl' Affittatori delle terre Fiscali furono ammessi a partecipare degli stessi privilegi, i Ministri destinati al governo della Dogana, credono

sono giusto di permettere anche a medesimi l'uso, e l'asportazione delle armi; ma per concorrere al sacrosanto fine delle nostre leggi, furono escluse dalle licenze, che si spedivano, quelle armi, che per la di loro qualità proditoria si trovavano espressamente vietate. Ne' Bandi del Doganiere di *Sangro* fu colla stessa limitazione confermato questo privilegio; ma per essersi dal Vicerè CONTE DI BENAVENTE con una rigorosa Prammatica proibita l'asportazione dell'armi, furono i Pastori nuovamente esposti alle persecuzioni degli Ufficiali ordinarij, e per le loro doglianze si pose in esame l'esposto privilegio; onde lo stesso Vicerè, cogli ordini della data del primo Marzo 1607., dichiarò di non doverli molestare i *Locati* per l'uso delle armi, che non erano particolarmente vietate, e specialmente delle schioppette cariche con polvere, e palle; ancorchè si usassero ne' luoghi abitati. Questi ordini furono rinnovati dal Vicerè CONTE DI LEMOS nell'anno 1611., in occasione delle nuove proibizioni fatte, con una straordinaria esorbitanza di pena.

§. 9. L'impegno di frenare la frequenza de' delitti, e di assicurare la pubblica quiete, diede motivo a' Supremi Governatori del Regno di sostenere con rigore la proibizione dell'uso delle armi, non come una legge di semplice polizia, ma come una legge fondamentale, da cui dipendeva la sicurezza de' Cittadini; onde per non pregiudicare i privilegi della Pastorizia, nelle Istruzioni formate dal Tribunale della Camera, nell'anno 1617., per l'ufficio de' Cavallari, fu in termini generali espressa la facoltà data a' *Locati*, Ufficiali, ed altri Sudditi di Dogana, per usare le armi di notte, e di giorno; ma siccome poi i Ministri deputati al governo di quel Real Patrimonio concedevano liberamente la licenza dell'asportazione, anche ai particolari non Sudditi di Dogana; così nella Prammatica del Vicerè d'ARAGONA, fu la facoltà confermata, e limitata per le sole persone sottoposte a quella giurisdizione. Non si fece allora distinzione fra i *Locati*, gli Affittatori delle terre Fiscali, e gli altri individui applicati a quelle Industrie; perchè si ebbe per certo, che i privilegi personali fossero a tutti comuni; ma per

per non distruggere il particolare rigore delle Prammatiche, le licenze furono costantemente concepite colla clausola di essere sempre escluse le armi particolarmente vietate, e dichiarate proditorie. Fra queste andavano comprese le *pistole*, usate da' Viaggiatori, ancorchè fossero le più necessarie alla difesa de' *Locati*; perciò nell'anno 1749. fu supplicato il MONARCA CATTOLICO N. S. di permettere anche l'asportazione di quelle armi, in conferma degli antichi generali privilegj. Quel Savissimo MONARCA col Real rescritto de' 12. febbrajo, comandò a chi degnamente governava la Dogana di osservare l'antico sistema per le licenze dell'asportazione delle armi. Allora fu posto in dubbio, se quella libertà fosse ristretta pei soli *Locati*, che conducono i proprj armenti ne' Reali pascoli di Puglia, o fosse comune a tutti i Sudditi; e nel risolversi dal Tribunale questa quistione, si confuse la licenza di usare le armi, coll'altra della caccia; onde si credè fare un pregiudizio al diritto de' Baroni, se si dava indistintamente a tutti i Sudditi la libertà di quell'uso; nè si considerò, che la facoltà di andare a caccia era totalmente diversa dall'asportazione delle armi; e siccome la prima si trova coi particolari diritti feudali, negata agli stessi *Locati*; così, per esecuzione della Prammatica, non si dovea fare distinzione della diversa qualità de' Sudditi, nel concedersi le licenze dell'asportazione delle armi non proibite; ma trovandosi rimesso al prudente arbitrio di chi governava la Dogana, l'esame della particolare qualità, ed indole delle persone, che desiderano fare uso delle armi, le licenze si sono sempre, con cognizione di causa, concesse indistintamente ai *Locati*, ed agli altri Sudditi.

§. 10. Le greggi concorse ne' Reali pascoli di Puglia, per la mancanza de' fissi necessarj ricoveri, restavano esposte a tutte le intemperie della stagione, se gli accorti Pastori non avessero sin da' primi tempi scelti i luoghi più esposti ai cocenti raggi Solari, e meglio riparati da' venti più freddi, per situarvi le mandre addette al riposo degli animali, e costruirvi i Pagiari della propria abitazione. Per erigere questi rustici temporanei

ranei ovili, si trovarono molto opportune le *Ferule*, che nelle medesime *Locazioni* crescono prodigiosamente ne' tempi piovosi di Primavera, e col calare della estate si disseccano, ed acquistano una consistenza poco dissimile da' piccoli arboscelli de' Boschi; onde colla unione di altro poco legname, delle canne selvagge de' luoghi paludosi, e della paglia rimasta ne' campi in tempo della messe, distinta col nome di *Ristoppia*, si sono sempre da' Pastori costrutti i piccioli ripari delle Mandre, ed i Pagliari della propria abitazione. Ma perchè questi restano in abbandono, dopo la partenza delle greggi per le Montagne, fu dai *Locati* implorata la suprema autorità del Principe per impedirne la distruzione; perciò nelle seconde grazie, concesse nell'anno 1480., da FERDINANDO I. D' ARAGONA, fu incaricato al Doganiere di dovere con rigorose pene proibite la devastazione delle Mandre; e punire i Controventori. Nelle Grazie accordate dal Glorioso Imperatore CARLO V. fu proibito ai particolari Pugliesi di fare incetto delle *Ferule*, per poi venderle ai *Locati*; e si diede pure a questi il permesso di poter tagliare in tutti i luoghi i legni infruttiferi, necessarij per la costruzione de' ricoveri.

§. 11. In conferma di questa grazia fu nelle Istruzioni del Vicerè TOLEDO espressamente ordinato di non doverfi impedire ai *Locati* la provvista della paglia, legni, e fascine, necessarie per la formazione delle mandre, e nei Bandi del Doganiere *Sangro*, e nelle leggi del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA non solo fu confermata quella libertà in favore de' Pastori; ma per impedire a' Pugliesi la distruzione delle *Ferule*, si stabilì, che il taglio non potesse farsi prima del giorno 15. di Novembre; quando le greggi sono avvicinate al Real Tavoliere, ed i Pastori sono impiegati a raccogliere, ed approntare i materiali opportuni alla costruzione degli ovili. I Ministri destinati al governo della Dogana furono sempre impegnati a sostenere questa necessaria libertà de' Pastori, mettendo freno alle non giuste opposizioni de' particolari; ma siccome la generale scarsità delle legna di ogni sorta, che si è moltiplicata ne' piani della Puglia, ha reso più necessario l'uso delle *Ferule*; così quegli

T. III.

F f f

Agri-

Agricoltori, ed altri particolari ne faceano grossi incetti nel tempo di estate, per farne un vantaggioso commercio co' *Locati*, che ne aveano maggior bisogno, e le trovavano distrutte nel tornare in Puglia, senza osservarsi gli esposti provvidi stabilimenti. Le lagnanze de' Pastori diedero motivo al MONARCA CATTOLICO di confermare, nel Real decreto dell'anno 1747, l'osservanza delle antiche leggi, con avere obbligato quel Prefidente Governatore a rinnovare gli ordini proibitivi, e ad usare una particolare cura, per sostenerne la esecuzione. I bandi spesso si sono rinnovati; ma il furtivo anticipato taglio delle *Ferule* non si è sempre impedito.

§. 12. La provvista de' legnami, e delle fascine necessarie alla costruzione, ed all'uso del fuoco, si è da' possessori de' boschi, e degli altri fondi, sparsi nel recinto del Real Tavoliere, spesso impedita a' Pastori, colla impropria interpretazione delle leggi generali, che proibiscono il taglio degli alberi; nè la diligenza de' Ministri destinati al governo della Dogana è stata sempre bastante ad impedire la persecuzione de' Pastori, ed a frenare le imprese de' più potenti oppositori. Dall'altra parte la precisa necessità di costruire gli ovili co' legnami, e di usare il fuoco per la manipolazione del latte, e pel comodo de' Pastori, persuase il Glorioso MONARCA CATTOLICO a limitare, nell'anno 1745., la proibizione del taglio degli alberi nel bosco del Feudo di *Monteserico*, con permettere l'uso delle frasche, e de' rami degli alberi; e delle altre legna secche, per consumarle al fuoco, e per costruirne i soliti ovili. Negli ultimi tempi fu nuovamente preteso, doverli procedere col rigore de' giudizj criminali contro de' Pastori, che in varj boschi, posti nel recinto del Real Tavoliere, aveano ecceduto nel taglio delle legna necessarie per l'industria; ma essendosene informato il Clementissimo SOVRANO, fu dichiarato di doverli procedere ne' termini civili, per l'emenda del danno fatto con eccesso; e che la moderazione stabilita pe' boschi Fiscali del *Monteserico* dovesse riputarsi generale per tutti gli altri, sparsi nel Tavoliere, ne quali hanno i *Locati* il diritto di provvedersi delle legna, necessarie ai varj usi dell'Industria.

CON-

CONCLUSIONE.

E' Giunta al suo termine la intrapresa fatica sulle Leggi, e la Economia della Dogana; ma non possiamo lusingarci, che la costante diligenza usata abbia eseguito il proposto rischiaramento de' diritti Fiscali; e molto meno speriamo, che la bassa maniera di scrivere possa in piccola parte appagare il delicato finissimo gusto de' letterati del Secolo. La debolezza de' propri talenti, e la mancanza delle migliori cognizioni non ci hanno permesso di usare quella nettezza di stile, quella proprietà di espressioni, quella profondità di pensieri, e quella giusta analisi, che convenivano alla importante materia, che si è trattata; e corrispondevano al generale squisito genio de' dotti. Dall'altra parte la necessaria distrazione del proprio impiego, e la massima confusione, in cui era sepolta la materia, non ci hanno dato luogo di rischiarare tutte le particolari parti della Economia della Dogana. Ma siccome uno insensibile urto dello innato amor proprio, ci ha fatti eccedere i limiti della istorica esposizione di quelle economiche leggi, per entrare nel difficilissimo esame dei più stretti rapporti, che da una parte mantengono nel giusto livello la suprema *Regalia* del Principe, col bene universale della Nazione, e dall'altra sostengono il perfetto equilibrio della Pastorizia, e dell'Agricoltura, per la ricchezza, e la libertà de' Popoli, e pel maggiore utile del Regno Erario; così ci nasce il dubbio, che lo stesso urto potesse privarci del favore dei Clementissimi sguardi dell'ottimo MONARCA che ci governa; perchè vedesse la nostra fatica con occhio di pietà, e munificenza; e toglierci nel tempo stesso il benigno compatimento de' più sensati filosofi. Forse si crederà, che quello involontario trascorso sia figlio della strana ambizione di comparire uomo profondo, e consumato nell'utile studio delle Scienze economiche; ma poichè il nostro cuore è stato sempre occupato dall'ardente desiderio di adempire ai doveri del proprio impiego, e dall'amore di rendere utili allo Stato le nostre deboli fatiche; così l'altra seduttrice passione, figlia

F f f 2

pri-

primogenita dell'amor proprio, non vi ha trovato il necessario alimento per sostenerli; onde non si è avuto altro sincero scopo, che quello di rischiare i diritti Fiscali, grandemente pregiudicati, fra le passate rivoluzioni, e di esporre i danni della Pastorizia, e dell'Agricoltura, soli perenni fonti delle ricchezze di questo Regno. Quindi con fiducia imploriamo la graziosa protezione dello Augusto SOVRANO, per essere difesi dalla rabbia di coloro, che si veggono forse scoperti di avere attentato a' Reali diritti; e nel tempo stesso domandiamo il benigno favore de' dotti; perchè gli errori, e i difetti del nostro intelletto siano emendati con vera carità filosofica; e non rilevati col rigore di una acre astiosa censura. Il rescritto dell'Imperatore ADRIANO, con cui dichiarò, che nel giudicare delle altrui azioni, si dovesse distinguere la volontà dall'esito, ci fa sperare la dimandata grazia; giacchè coll'esserli unita alla narrazione de' fatti qualche debole riflessione economica, non si è commesso un positivo delitto, ma si è meglio manifestata la costante volontà di promuovere il vero utile dello stato; perciò ci lusinghiamo di trovare un benigno accogliamento.

*Ut desunt vires, tamen est laudanda voluntas:
Hac ego contentos, auguror, esse Deos.*



I. DAN.

I. D A N N I.

IL Tribunale della Camera della Summaria ha passato alla notizia del Re la novità, che V. S. Illustrissima gli ha rappresentata a premura di alcuni Locati, per la pretensione dei Baglivi della Terra di Circello, che vogliono avere ispezione nei danni, che possono commetterli dagli animali degli stessi Locati, allorchè passano nel Tavoliere della Puglia, ed obbligarli all' emenda, ed alle pene, coll' appoggio delle provisioni, che ad istanza degli stessi Baglivi ha spedite la Camera di Santa Chiara: Su questo assunto ha V. S. Illustrissima domandato si dassero le provvidenze per impedire i pregiudizj, che possono risultare, così ai Reali interessi, che in danno dei Locati, e sudditi di cotesta Dogana. Ed informata la M. S. di quanto ha rappresentato il Tribunale della Regia Camera su questa importante materia, ha risoluto, che V. S. Illustrissima non debba eseguire altri ordini, che quelli del Re, e della riferita Camera della Summaria in questi affari, e faccia osservare le Regie Istruzioni pel buon regolamento di cotesta Dogana; perciò ha la M. S. ordinato alla Camera di S. Chiara, che lasci procedere in tutte le dipendenze dei Locati cotesto Tribunale di Dogana, e che nell' avvenire non passi a spedire provisioni, nè s' intrometta a quel che appartiene alla Dogana senza prima darne conto a S. M. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, perche resti intesa di questa Real deliberazione, e la eseguisca in ciò, che le appartiene. Dio lo guardi molti anni come desidero. Napoli 8. Ottobre 1733. -- D. Giovanni Brancaccio -- Signor D. Trojano de Philippis.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, che si conserva nel quinto Tomo fol. 145-

Signor mio, e Padrone Offervandis.

SI è proposto in Tribunale sotto il dì 3. del corrente Giugno la relazione di cotesto Signor Uditore D. Francesco Nicola de Dominicis, diretto a questo Signor Avvocato Fiscale de Leone, toccante le provisioni di questa Regia Camera, spedite ad istanza del Barone di Campochiaro, dirette a quel Governatore, colle quali viene accordata al medesimo Governatore le facoltà di procedere contra i Doganati, non solo nelle cause dei danni; ma anche nelle cause minime da trenta carlini in sotto, in pregiudizio delle prerogative di cotesto Tribunale Doganale; ed a tenor dell' ap-

appuntato in esso, prevengo a V. S. si compiacca, non ostante le provisioni, che nella medesima relazione si dicono spedite da questo Tribunale, ordinanti al Governatore di Campochiaro, che nelle cause dei danni, e nelle cause minime da trenta carlini in sotto, debba esso Governatore procedere contro li Doganati, far osservare, e mantenere alli detti Doganati tutti li privilegi, che loro spettano, e specialmente il privilegio del foro a tenore delle leggi, e gli ordini di questa Regia Camera, non ostante le citate provisioni in contrario, che si dicono spedite da questo Tribunale al detto Governatore di Campochiaro, e divotamente le bacio le mani - Di V. S. -- Napoli li 6. Giugno 1772. -- Sig. Marchese Presidente D. Angelo Granito Governatore nella Real Dogana di Foggia - Divotiss., ed Obbligatiss. Servidore -- Il Marchese Cavalcanti.

Si conserva nell'ottavo Tomo fol. 431.

AVendo il Re determinato, che nella causa dei danni, che diconsi fatti dagli animali del Locato D. Pasquale Guaccero, e da quei di altri Locati, debba a tenore dello che prescrivono le Istruzioni Doganali, e del disposto del suo Augustissimo Padre sotto li 8. Ottobre 1738., procedere cotesto Tribunale della Dogana, senza potervisi punto intromettere la Corte Bajulare di Palo in Provincia di Bari. Lo partecipò di Real ordine a V. S. Illustri. per notizia della Dogana, e adempimento. Napoli 27. Agosto 1772. -- Giovanni Goyzueta -- Sig. Marchese Granito.

Si conserva nell'ottavo Tomo fol. 452.

NOmmeno dai ricorsi, che han rassegnato i Deputati particolari delle Locazioni di Procina, Arignano, Trinità, e Guardiola, e li Deputati della Generalità de' Locati, che dalle successive consulte delle Signorie Loro Illustrissime, non che della Camera della Summaria, è il Re venuto nel conoscimento, che i Locati nel condur le loro greggi dalle montagne nel Regio Tavoliere, e da esso alle Montagne, e pascoli estivi, vengano abusivamente i Locati molestati dai Baglivi, e Guardiani dei Baroni, e delle Università, per ove devono transitare, obbligandoli a pagamenti eccessivi, anche di pretesa fida, che sta interdetta; ed informata altresì, che tali pretese sian promosse in altri Tribunali per isfuggire appunto la giurisdizione della Dogana, che è il foro competente dei Locati. Ha la

M. S.

M. S. risoluto, giusta il dettame delle Signorie Loro Illustrissime, e della Camera, che a tenore delle leggi del Cardinale Granvela confermate dalla Prammatica 79. *de Offic. Proc. Cæs.* al Cap. primo, pubblicata nel 1668. e posteriori Reali ordini, non si debba, nè si possa impedire agli animali dei Locati nel tempo di salire, e calare dalle montagne in Puglia, il passaggio, e temporaneo trattenimento di ore ventiquattro pei luoghi incolti, e non riserbati al pascolo de' Buoi aratorj, ancorchè non vi fosse particolar designazione dei tratturi, o rami di essi, senza tenersi conto di qualunque solito, che si allegasse in contrario; e ancorchè quei territorj fossero per qualunque tempo dell'anno riserbati al pascolo degli animali, che si fidano dai possessori; con che poi dall'altra parte debbono i pastori restare obbligati a prender sempre le strade più brevi, e meno incommode per far giungere gli animali ai designati tratturi nel tempo di condurli in Puglia, e nel ritornare alle montagne, debbono anche servirsi dei tratturi, fino a che saranno nella maggior vicinanza dei pascoli estivi, senza potere in qualunque caso, pretendere il passaggio per i luoghi coltivati in qualsivisia maniera; acciò i possessori dei fondi non ricevano danno, e soffrino il menomo possibile incomodo. Ed affinchè si osservi con la dovuta esattezza la divisata economia, vuole la M. S., che per esecuzione degli ordini dello Augusto suo Padre del 1738., in caso di qualunque controversia, debba procedere privatamente la Dogana, senza ingerenza di qualunque altro Giudice, o Tribunale Delegato, con dovere i Presidi Provinciali a correlazione di quanto prescrive la prefata M. S. Cattolica nel suo Real Decreto del 1747., con bandi particolari, e circolari, rinnovare le antiche proibizioni, ed incaricare a tutti gli Officiali minori, d'impedire ogni aggravio, o trattenimento degli animali, e greggi dei Locati nel tempo della trasmigrazione di essi dalle montagne in Puglia, e da quivi alle montagne. Di Real ordine partecipo alle Signorie Loro Illustrissime questa Real determinazione, acciò per la lor parte la facciano osservare, ed eseguir, mentre se ne passano i corrispondenti ordini ai Presidi dei due Apruzzi, e quelli di Lucera, Montefusco, e Matera. Napoli li 3. Maggio 1781. -- Giovanni Goyzueta -- Signori Presidente, e Fiscale della Dogana di Foggia.

Si conserva nel nono Tomo fol. 273.

II. A R M I.

I Deputati della generalità de' Locati di coteffa Dogana sono ricorsi al Re coll' annesso memoriale, esponendo; che per accudire alle industrie, che
i par-

i particolari Locati tengono in molti luoghi del Regno, le fu dal Serenissimo Re Alfonso Primo d'Aragona conceduto il permesso delle asportazioni delle armi, che poi fu confermato dai Re Successori: ma le Udienze, e gli Ufficiali de' Luoghi, per dove i Locati esercitano i loro negozj, ed industrie, pretendono inquietarli per l'asportazione delle armi proibite, e delle pistole lunghe, posite alla sella del Cavallo; perciò domandano gli ordini opportuni, perchè i Locati sudditi di Dogana, e di loro Servidori non siano molestati per l'asportazione dell'espressate armi. E Sua Maestà mi ha comandato di rimettere a V. S. Illustrissima il ricorso, perchè sopra le licenze dell'asportazione delle armi offervi il solito. Dio lo guardi molti anni, come desidero. Napoli 12. febbrajo 1749. -- Il Marchese Brancaccio -- Signor Presidente Governatore della Dogana.

Si è tradotto dall'originale Spagnolo, che si conserva nel sesto Tomo fol. 376.

III. VENDITA DEL VINO.

AVendo dato conto al Re di quello che rappresentò il Presidente Governadore di coteffa Dogana D. Trojano de Philippis con carta de' 11. Giugno passato, informando sopra l'istanza, che fecero alcuni particolari di coteffa Città, perchè si proibisse ai Locati di coteffa Dogana i due luoghi, che tengono nella stessa Città per vendere il vino, chiamati li *Franchi*; giacchè non hanno alcun titolo per mantenerli, con doverli obbligare alla restituzione di quello, che hanno esatto. Ma tenendo presente S. M. quando in questo assunto ha rappresentato il Tribunale della Camera della Summaria, ha risoluto, e comanda, che si offervi quel che si è praticato fino a questo punto sopra tale materia, senza farsi la menoma novità, restando a carico degli Affittatori della Gabella della Città di custodire i posti franchi, per impedire, che i Cittadini non si proveggano in essi. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima per la sua intelligenza, e adempimento. Dio lo guardi molti anni, come desidero. Napoli 5. Agosto 1740. -- D. Giovanni Brancaccio -- Signori Ministri del Tribunale della Dogana.

Si è tradotto dall'originale Spagnolo, che si conserva nel quinto Tomo fol. 334.

Per

PER le controversie, che furono promosse avanti il predecessore di V. S. Illustrissima Marchese Danza, e che questi con rappresentanza de' 23. Maggio 1778. espone vertevano tra gli Amministratori di cotesta Città da una parte, e li Deputati della Generalità de' Locati dall'altra, le quali controversie si raggirano ai tre seguenti punti; cioè il primo riguardante, se si dovesse togliere il jus proibitivo, che hanno i Locati in due Osterie, o siano posti, chiamati li *Franchi*, in cui si vende il vino solamente ai Locati; e se si dovesse introdurre il vino per li detti posti solamente da chiunque Apruzzese, quantunque non Locato; il secondo concernente se nell'imposizione delle assise dei commestibili per li Cittadini di Foggia, che si fa da' proprj Amministratori vi dovessero avere ingerenza, come pretesero i Deputati generali de' Locati; ed il terzo se vi fosse pregiudizio della Città di Foggia il tenerli dai Locati li detti imposti col venderli in essi il vino ai Cittadini. Avendo il Re intesa la Camera della Summaria sul contenuto dei mentovati tre punti, ha risoluto, giusta il dettame proposto da essa Camera, che in quanto al primo punto non si deferisca alla pretensione dei mentovati Amministratori di cotesta Città, per l'abolizione de' detti due posti franchi; ma esser lecito ad ognuno dei Locati, e seguaci di Dogana, d'introdurre in Foggia, e vendere il vino a' Locati stessi, con doverli su tale assunto osservare, e far osservare locchè per lo passato si è praticato, e fu confermato dal suo Augusto Padre con Dispaccio dei cinque Agosto 1740., con che sia lecito alla Generalità de' Locati, e suoi Deputati generali d'impedire la introduzione del vino in Foggia alli soli Locati Apruzzesi, e seguaci di Dogana, a tenore dei banni soliti emanarsi; ma che però non debba impedirli agli altri Apruzzesi, che non sieno Locati, di poter introdurre il vino per l'abbondanza, e grassa della Città di Foggia.

Rispetto poi al secondo punto ha la M. S. considerato insufficiente la pretensione de' Deputati della Generalità dei Locati d'ingerirsi nelle assise, da che siccome è giusto, che nei regolamenti dei Locati non abbiano ad avere ingerenza gli Amministratori della Città di Foggia; così all'opposto è ragionevole, che i Locati non debbano averla in affare riguardante quel Comune; e perciò comanda la M. S., che i cennati Amministratori per la imposizione delle indicate assise dei commestibili per uso di cotesta Città, si servano del loro dritto, senza potere in tali assise aver alcuna, o menoma ingerenza li Deputati generali dei Locati.

E finalmente per locchè riguarda il terzo punto non potendosi contendere ai Locati di tenere, siccome l'han tenute, e tengono per di loro uso, e comodo, le due sudette osterie chiamate li posti *Franchi*, in cui si vende il vino; S. M. ha considerato, che se dai Cittadini di Foggia si vada a comprare il vino in esse Osterie, e ad un sì fatto inconveniente si

T. III.

G g g

vo-

voglia dar riparo; già la provvidenza fu data col citato Dispaccio di S. M. C. de' 5. Agosto 1740., poicchè in esso si prescrisse, che la Città avesse tenuti i Custodi vicino ai sudetti posti *Franchi*, per così impedire a coloro, che non son Locati la compra del vino; onde in quanto a ciò vuole la M. S., che si debba esattamente osservare la citata Determinazione de' 5. Agosto 1740.

Di Real ordine partecipo a V. S. Illustrissima quanto ha la M. S. deliberato su i cennati tre punti di controversia, acciò nella guisa indicata ne faccia seguire l'adempimento. Napoli 31. Agosto 1780. - Giovanni Goyzueta - Sig. D. Filippo Mazzocchi.

Esiste nel nono Tomo fol. 236. a 237.

III. TAGLIO DELLE LEGNA.

L' Affittatore della Statonica del Real Fondo di Monteserico Benedetto Cicalese è ricorso al Re, esponendo, che nel Bosco di S. Lorenzo, e Cerreto, uno de' Corpi di detto Feudo, si siano tagliati molti alberi dai particolari, senza alcuna licenza, per cui avendone esposte le querele in cotesto Tribunale, si era presa a sue spese l'informazione, si erano appurati i rei, ed alcuni di essi si erano transatti, onde domanda il disbrigo della Causa contro degli altri, che si liberino a suo favore le transazioni, e si diano li rimedj di non far nascere nell'avvenire simili inconvenienti. In vista di questa istanza volendo S. M., che si dia pronto, ed efficace riparo per evitare le incisioni in detto Bosco, ha risoluto, che in ogni mese di Settembre si pubblichi Bando in cotesta Città, ed in tutti gli altri luoghi, dove conviene, col quale si proibisca ad ogni persona di qualunque grado, stato, e condizione, nessuno eccettuato, ancorchè fossero Locati, o fidati di Dogana, di tagliare, o far tagliare nel riferito Bosco di S. Lorenzo, e Cerreto alberi, o piante fruttifere, o infruttifere di qualunque specie sotto la pena, che cotesto Tribunale giudicherà opportuna; così per gli incisor, che per quelli, che daranno l'ordine, o avranno l'utile della incisione, oltre della rifazione, e compenso del danno commesso, alla quale faranno gli uni, e gli altri obbligati *in solidum*, secondo l'apprezzo, che se ne farà dai periti, così nella proprietà, che nel frutto; dovendosi solamente permettere ai Locati, e fidati della Regia Dogana il semplice, e necessario taglio delle frasche, e rami degli alberi, senza frutto, e delle legna secche per uso, comodo, e riparo delle proprie persone, pastori, ed animali. Comanda S. M., che il Presidente, e Ministri di cotesta Dogana invigi-

gilino per la inviolabile esecuzione, ed osservanza di detto Bando, da rinnovarsi, e pubblicarsi in ogni anno, usandosi particolare attenzione, perchè i soldati della stessa Dogana, ed i guardiani, che si destinino alla custodia degli erbaggi dello stesso Real Feudo di Monteserico, invigilino specialmente alla custodia dell'espresso Bosco, arrestando gli incisori, e tutti gli altri, che partecipassero nelle incisioni proibite; affinchè cotesto Tribunale proceda a quanto conviene per la osservanza del Bando, per la esazione delle pene, e per la rifazione de' danni, a norma del Bando medesimo.

Ma toccante al particolare interesse del Cicalese per le incisioni di 302. alberi del primo triennio del suo affitto, e degli altri 1013. di questo secondo triennio, che dice essersi liquidati, e costati nelle due informazioni, che si sono prese a sue spese, e per la pretensione, che tiene di conseguire le transazioni, che si sono fatte, e si faranno; comanda S. M., che cotesto Tribunale amministri al Cicalese pronta, e spedita giustizia, sentendo l'Avvocato Fiscale, e le Parti, con aver presente, che nel caso costasse effettivamente dalle informazioni di essersi tagliati alberi di Cerri, e di Quercie, che producono le ghiande, da cui ritrae frutto l'Affittatore del Feudo, farebbe consentaneo alla ragione, che dal prodotto delle transazioni se gli compensi il danno a proporzione del frutto, che avrebbe potuto avere, secondo il giudizio de' periti. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima per puntuale adempimento di questa Sovrana determinazione in tutte le sue parti. Iddio lo guardi molti anni come desidero. Napoli 13. febbrajo 1745. -- D. Giovanni Brancaccio -- Signor D. Nicola Pasca.

Si è tradotto dall' originale Spagnolo, che si conserva nel Sesto Tomo fol. 49. a 52.

HO fatto presente al Re una consulta della Camera della Summaria de' 5. corrente, con la quale informando su di una rappresentanza, che in Settembre dell'anno passato fecero cotesti Ministri della Dogana per la controversia della incisione d'alberi fatta dai Locati della Locazione di Arignano nei boschi di pertinenza del Duca di Termoli, e del Duca di Calabritto, per cui si pretese doverli procedere criminalmente, e dai cennati Ministri si cercò l'oracolo, segnatamente sul particolare, se il Banno fatto pel Real Feudo di Monteserico, doves' estendersi per tutte le altre Locazioni, e Rittori del Regio Tavoliere; ha essa Camera rassegnato, di non trovare, che in una tale incisione, vi sia cosa criminosa, per procederli

contra gl'incisori criminalmente : onde uniformandosi la M. S. col parere del cennato Tribunale, ha risoluto, e comanda, che nell'enunciata dipendenza debba la Dogana procedere civilmente, intese le parti, dando luogo ai legittimi gravami in essa Camera ; con che resti la Dogana nella intelligenza, che la Sovrana determinazione emanata nel 1745. da S. M. C. per il Feudo di Monteserico , e in seguito il bando della stessa Dogana pubblicato per il taglio permesso per uso dei Locati nei Boschi di detto Feudo, sia una determinazione generale da osservarsi per tutti gli altri luoghi del Tavoliere della Puglia, in dove i Locati han dritto di legnare : Di Reale ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima per notizia della Dogana, e adempimento . Napoli li 20. Aprile 1780. -- Giovanni Goyzuela -- Sig. D. Filippo Mazzocchi .

Esiste nel nono Tomo fol. 219.

F I N E.

INDICE

I N D I C E

D E' C A P I T O L I

Che si contengono in questo terzo Tomo.

CAP. I.	D ella particolare divisione de' pascoli Fiscali. Pag. 3	
CAP. II.	Delle Poste fisse, e separate.	31
CAP. III.	Della dispensazione degli erbaggi straordinarj insoliti.	42
CAP. IV.	Della Controvenzione.	71
CAP. V.	Della pena delle Scommessioni.	93
CAP. VI.	Dell' esazione della Fida, e della vendita de' prodotti della Pastorizia.	107
CAP. VII.	Del Commercio esclusivo de' prodotti della Pastorizia.	143
CAP. VIII.	Degli erbaggi estivi.	164
CAP. IX.	Della distribuzione del Sale.	173
CAP. X.	Degli affitti, e della coltura delle Terre Fiscali.	185
CAP. XI.	Della Semina.	222
CAP. XII.	Della pena del disordine.	253
CAP. XIII.	Del particolare concime delle Terre di Puglia.	267
CAP. XIV.	Della privativa giurisdizione della Dogana.	283
CAP. XV.	Del Tribunale della Dogana.	334
CAP. XVI.	De' Luogotenenti, ed Ufficiali di Dogana.	359
CAP. XVII.	Del Percettore, e del Libro Maggiore della Dogana.	379
CAP. XVIII.	Degli altri minori Privilegj della Pastorizia.	400

Al



Al Capitolo III. Parte II. §. 3. pag. 84. deve aggiungersi la seguente nota.

La gara della volontaria *Professione*, sostenuta dalla presenza de' Supremi Ministri deputati a regolare la economia della Dogana, siccome fece da anno in anno aumentare il numero delle pecore manifestate, che nell'anno 1597. arrivarono a quattro milioni cento ottantadue mila duecento settantadue; così moltiplicò la distribuzione degli *Erbaggi Straordinarj insoliti*, senza poterli eseguire la legge del Vicerè CARDINALE DI GRANVELA, per riserbarli al sostegno delle vacche, e delle giumente. Dall'altra parte l'esempio de' particolari ordini dati dalla Dogana, per esentare dal peso dello *Allistamento* le vacche, e le giumente numerate nelle *Locazioni*, o ne' *Ristori* ordinarij, fece sperare ai possessori di quegli animali di rendere generale quella esenzione, coll'acquittare indistintamente tutti i pascoli per mezzo della sola segreta gara della volontaria *Professione*: ma gli accorti Ministri, che aveano la cura di quel Real Patrimonio, dopo lunghe discussioni considerarono, che siccome i Pastori riceveano sommo vantaggio nel far godere alle vacche, e giumente gli erbaggi assegnati alle pecore; così non era giusto esentare quegli animali dal pagamento dell'intera stabilita Fida; perciò si prese l'espediente di minorare per la terza parte il numero delle vacche, e giumente, che dai Commissarij si numeravano nelle *Locazioni*, ne' *Ristori*, o negli erbaggi de' particolari, dispensati dalla Dogana col nome di *Straordinarj insoliti*: questa pratica fu approvata dal Tribunale della Camera; e colle provisioni de' 2. di Marzo 1598., che si leggono nel registro di quello anno, fu ordinato al Doganiere Marchese di Padula di dovere generalmente far godere a' Pastori quella giusti-

stificata minorazione ; onde in tutti i posteriori carichi della esazione dello *Allistamento* fu costantemente minorato per la terza parte il numero delle vacche , e giumente , mantenute negli erbaggi delle *Locazioni* , e de' *Ristori* , o negli altri dispensati ; ma la sinistra interpretazione , che da' *Credenzieri* fu data a quegli ordini , fece in appreso esentare da quel giusto peso gli animali mantenuti negli erbaggi de' particolari , non dispensati dalla Dogana .



DI TUTTO CIO' CHE SI CONTIENE
IN QUESTA OPERA.

Abbondanza della Capitale resta assicurata dalla libertà del commercio d'ogni specie , stabilito nelle pubbliche Fiere e Mercati tom. 3. pag. 224.
Abbondanza maggiore della moneta sparsa nelle Provincie promuove sensibilmente l'aumento de' prezzi tom. 3. pag. 227.
Abbondanza de' prodotti , e la scarsità del denaro incagliano l'efazione della Fida tom. 1. pag. 294.
Abbondanza delle spighe rimasta ne' campi coltivati fa sussistere gli Animali impiegati alla coltura , ed alla trebbia delle vittovaglie tom. 3. pag. 164. ad 165.
Abeti e loro utile tom. 1. pag. 28.
Abolizione degli antichi crediti Fiscali tom. 2. pag. 231.
Abolizione data dal nostro Re all' arrendamento del Tabacco di Lecce tom. 1. pag. 21.
Abolizione delle cariche che si vendevano all'incanto fatta dal Re Cattolico tom. 3. pag. 339.
Abolizione del dritto per le remissioni ed esculpazione tom. 3. pag. 341.
Abolizione de' Dazj fa sedare le interne sedizioni del Regno t. 2. p. 220.
Abolizione de' Doganieri , e Credenzieri produsse utile al Fisco t. 1. p. 5.
Abolizione degli antichi pregiudizj della gente industriosa t. 1. p. 20.
Abolizione delle vendite di tutte le difese del Monteferico t. 1. p. 179.
Abusi aboliti . Bando del Reggente Stefano Carrillo per provvedere a varj abusi dato in Troja li 22. Luglio 1661. t. 2. p. 252. ad 260.
Abusi . Impegni del Presidente Guerrero per togliere varj abusi nell' anno 1709. introdotti dai Locati accorti , e potenti t. 2. p. 311.
Abusi . Rinviazione degli antichi bandi non è efficace per rimuovere gli invecchiati abusi t. 2. p. 322.
Abusi rimossi da D. Giuseppe Correale nel 1721. t. 2. p. 322.
Abusi , e loro riforma ordinata dall' Arciduca Carlo d' Austria t. 2. p. 172.
Accesso del Presidente D. Carlo Ruori , ed Avvocato Fiscale D. Matteo

T. III. H h h Fer-

- Ferrante ad istanza de' Locati; e del Principe d' Acquaviva, contro la mensa Vescovile per la difesa dell' Orfanese t. 2. p. 148.
- Accesso eseguito a spese della Comunità, dove si è esaminata la savia condotta del Presidente Pasca t. 2. pag. 379.
- Accesso ordinato a spese del Fisco nell' anno 1729. e provvidenze date dalla Giunta t. 2. pag. 330.
- Accesso in Puglia dei Ministri della Giunta sulle lagnanze dei Deputati generali nell' anno 1714. tom. 2. pag. 317.
- Accortezza de' Deputati nel 1738. fa restare sole dodici poste ai Locati di Castiglione tom. 2. pag. 374.
- Acquisto fatto dal Doganiere Montluber di tutti i pascoli fra i fiumi Fortore, e Sangro, e suoi motivi tom. 1. pag. 53.
- Addimento di decima, o di sesta resta vietato agli oblatori t. 2. p. 282.
- Adriano de Ulloa Presidente Commissario, per far custodire i passi d' Aciuffello, e di Grassano, dato in Foggia li 11. Aprile 1690. tom. 2. pag. 211. ad 212.
- D. Adriano Ulloa nel 1690. rinova la transazione con varj Particolari tom. 2. pag. 170.
- Affittatori, e Subalterni, soggetti alla giurisdizione della Dogana, e per qual motivo tom. 2. pag. 274.
- Affitti, e Coltura delle Terre Fiscali tom. 3. pag. 135.
- Affitti conchiusi privatamente dagli Agenti del nuovo possessore a disordini che ne succedono tom. 2. pag. 92.
- Affitti fatti colla solennità dell' incanto negli anni 1569. e 1570. t. 3. p. 187.
- Affitti fittizj vietati colle Sovrane determinazioni date negli anni 1758. e 1770. tom. 3. pag. 200.
- Affitti. Provvidenze date per impedire i danni del Fisco, negli affitti delle Terre tom. 2. pag. 237.
- Affitti rinnovati nel 1567. coll' aumento dell' estaglio a ducati quarantasette il carro tom. 1. pag. 276.
- Affitto della Statonica conchiuso nell' anno 1700. tom. 1. pag. 184.
- Affitto triennale degli Erbaggi estivi di Salpi, Versentino, e Monteferico ed esazione della Statonica tom. 3. pag. 165.
- Aggravj degli Agricoltori prodotti dalla malizia degli Agrimenfori. Liti nate per la esazione della pena del disordine, motivo di nuove provvidenze tom. 3. pag. 260.
- Agnelli, Castrati, e Lane. Preferenza data a' Pastori dal Reggente Capocelatro per la vendita degli Agnelli, Castrati, e Lane t. 2. p. 221.
- Agricoltori negano d' essere soggetti alli soli Giudici ordinarj in occasione, che seguisse qualche danno a motivo dell' incendio delle ristoppie. Si abolisce la pratica delle commissioni generali tom. 3. pag. 275.

Agri-

- Agricoltori** si procurano da Negozianti della Capitale il denaro necessario , per supplire alle spese dell'industria tom. 3. pag. 223.
- Agricoltori**, ed assegnamento facoltativo agli medesimi di poter preparare le Maggesi nell'anno 1556. tom. 1. pag. 272.
- Agricoltura** moltiplica i comodi della vita, accresce la popolazione, e minor la primitiva rozzezza tom. 1. pag. 1.
- Agricoltura** nel suo florido stato forma il potere , e la felicità delle Nazioni polite tom. 1. pag. 1.
- Agricoltura.** I Deputati della Nazione espongono all'Imperatore Carlo V. i pregiudizj inferiti all' Agricoltura tom. 3. pag. 185.
- Agricoltura**, e Pastorizia sostegno delle Nazioni tom. 1. pag. 33.
- Albero** in piano, e sua estenzione tom. 1. pag. 188. ad 189.
- Alberi.** Dispaccio, in cui si definisce la controversia della incisione d'alberi fatta dai Locati della locazione di Arignano ne' boschi di pertinenza del Duca di Termoli , e del Duca di Calabritto. Dat. Napoli 20. Aprile 1780. tom. 3. pag. 421.
- Alberi**, e loro piantagione tom. 1. pag. 22.
- Alberi**, e loro taglio proibito in Regno e loro vantaggio per la costruzione delle navi tom. 1. pag. 23.
- Alfonso I.** d' Aragona fece varie leggi per la Pastorizia, e per l' Agricoltura tom. 1. pag. 3.
- Alfonso I.** d' Aragona fece risorgere la cura del bestiame , ed abolì gli antichi dazj, che si pagavano per le greggi t. 1. p. 3.
- Alfonso I.** d' Aragona assicurò i Pastori della distribuzione de' pascoli tom. 1. p. 3.
- Alfonso I.** d' Aragona prescrive doverli lasciare un sufficiente territorio per l'uso della semina t. 1. p. 266.
- Alfonso I.** d' Aragona stabilisce la Dogana della Mena delle Pecore ad un giusto prezzo t. 1. p. 221.
- Alfonso I.** d' Aragona proibisce l'introduzione delle greggi dello Stato Pontificio nei pascoli d' Apruzzo t. 3. p. 165.
- Alfonso Crivelli** Reggente si fa scrupolo sul ricorso de' Possessori potenti per lo Bando del Presidente Tufo, e la Controversia non resta decisa tom. 2. p. 174.
- Alfonso Crivelli** destinato al governo della Dogana t. 2. p. 316.
- Alfonso Guerrero** Presidente, destinato a passar in Puglia per riconoscere lo stato di tutte le Locazioni, e stato infelice in cui trovò la Pastorizia per le occupazioni delli Erbaggi fatte da' Particolari , ed altri motivi t. 1. p. 104. ad 105.
- Allistamento** perchè così chiamato t. 2. p. 82.
- Allistamento** conchiuso per tre anni coll' estaglio d'an. due. 4200. t. 2. p. 91.

- Allistamento. Il Tribunale della Camera rinnova l'affitto dell' Allistamento, senza pensare alla riforma degli antichi abusi pregiudiziali t. 2. p. 94.
- Allistamento. Istruzioni date a varj Luogotenenti di Dogana per l' Allistamento del bestiame grosso, e minuto della medesima date in Foggia li 20. Dicembre 1574. t. 2. p. 106 ad 108.
- Allistamento assegnato dal Tribunale della Camera al Duca Palatino del Reno Conte di Neoburgo t. 2. p. 91.
- Allistamento. Doglianze de' Locati esposte a Carlo VI. per il peso dell' Allistamento e professione degli animali grossi t. 2. p. 328.
- Allistamento non è bastante per coprire la porzione de' crediti del Conte Palatino del Reno t. 2. p. 101.
- Allistamento, e Fida delle pecore rimaste fa preterire l'osservanza della proibizione di venderli nella Fiera di Foggia gli animali de' Pastori non Locati t. 3. p. 157.
- Alvano, e sua tassa t. 1. p. 189.
- Amendoia di Montemilone, e sua tassa t. 1. p. 201.
- Amministratori di Università. Ordine del 1760., che doveessero restar sospesi dall'esercizio gli Ufficiali che avessero preso parte nell'amministrazione dell'Università, e negli uffici de' Baroni t. 3. p. 367. ad 368.
- Amministratori dell'Università per lo scarso numero delle pecore, vendono all'incanto gli Erbaggi de' mofciali t. 2. p. 122.
- Ampliacione de' Feudi fa passare nel dominio de' privati varie saline tom. 3. p. 174.
- Andrea Guerrero Presidente fa bando per abolire la transazione t. 2. p. 212.
- S. Andrea, ed Erbaggi dispensati t. 1. p. 409.
- S. Andrea, e sue Locazioni t. 1. p. 142.
- S. Andrea, e sua tassa t. 1. p. 436.
- Andreassi Presidente continua nel 1682. nell'impiego di Governatore della Dogana t. 2. p. 281.
- Andria, e suo Territorio. Decreto generale emanato nel 1551. pel Territorio d' Andria, confermativo del possesso de' Locati t. 1. p. 227.
- Andria, e sue Locazioni t. 1. p. 170.
- Andria, e sua tassa t. 1. p. 443.
- Andrisciana, e sue divisioni t. 1. p. 182.
- D. Angelo Granito Presidente passa al Governo della Dogana, e passa in Puglia nell'anno 1764. t. 2. p. 388.
- Animali che non si erano dichiarati soliti dedotti dalle numerazioni che si facevano dai Commissarj dell' Allistamento t. 2. p. 90.
- Animali de' Cittadini di Piedimonte nelle Locazioni di Canosa, e Vallecannella t. 2. p. 286.
- Animali, Concorso d'ogni specie d'animali ne' Feudi di Salpi, Versentino, e Mon-

- e Monteferico posti ne' luoghi bassi della Puglia t. 3. p. 165.
- Animali. Dispaccio Reale che proibisce l'uscita degli animali grossi, e piccoli dato in Napoli li 15. Ottobre 1738. t. 2. p. 402. ad 403.
- Animali. Dispaccio de' 16. Maggio 1726. col quale permette a' forastieri la compra della terza parte degli animali t. 2. p. 326.
- Animali. Decreto generale della Camera delli 21. Giugno 1656. con cui si dichiara, che la Dogana fosse in libertà di destinare un solo Odiziale straordinario, uno Scrivano, ed un Algozino in tutti que' luoghi dove sono situati gli animali, o vi dimorano i Sudditi, e Locati t.3. p. 364.
- Animali indomiti secondo le antiche leggi devono dal giorno 29. Settembre, fin al giorno della dispensazione delle liste, mantenersi lontani dal Tavoliere tom. 2. pag. 383.
- Animali. Motivi della proibizione dell'estrazione degli animali, e della loro carne tom. 1. pag. 14.
- Animali morti. Incarico dato al Presidente del Tufo di verificare il numero degli animali morti per la neve tom. 2. pag. 320.
- Animali, e loro numerazione tom. 2. pag. 275.
- Animali. Ordine del Vicerè Toledo al Doganiere Sangro di deputare un Luogotenente per la buona situazione degli animali ne' pascoli esivi tom. 3. pag. 359. ad 360.
- Animali. Rigidezza straordinaria dell'Inverno dell'anno 1726. produce una considerevole mortalità d'animali, e provvidenze date dal Vicerè sull'esposto da pastori tom. 2. pag. 326.
- Animali sparsi ne' Riposi della Puglia soffrono danni gravissimi per l'improvvisa neve caduta in Novembre del 1739. tom. 2. pag. 374.
- Annibale di Capua eletto Doganiere tom. 1. pag. 87.
- Annibale Moles Presidente procura di correggere i disordini, e gli abusi introdotti in Dogana, dopo la partenza di Luigi Sangro t. 1. p. 311.
- Annibale Moles Consigliere mandato in Puglia nel 1641., e suo piano approvato in Maggio del 1642. tom. 2. pag. 13. ad 14.
- Annibale Moles propone la ricompra dell'ufficio di Doganiere con restituire a Moneglia i ducati 37. mila tom. 2. pag. 16. ad 17.
- Annibale Moles nel 1646. persuade i Locati a rinovare per altri due anni la convenzione, coll'aumento di ducati 500. t. 2. p. 143.
- Annibale Moles presenta un memoriale al Tribunal della Camera, in data delli 30. Maggio 1646. tom. 3. pag. 264.
- Annibale Tinto Credenziere riconosce il Territorio chiamato la Macchia, e lo divide dall'altro di Torre di Mare tom. 2. pag. 132.
- Annona di Puglia, e Basilicata tom. 1. pag. 296.
- Antonello di Stefano, mandato in Puglia per la reintegrazione de' Territorj occupati tom. 1. pag. 87.

Anto-

- Antonello di Stefano Presidente, fissa il tempo per la licenza di preparar le Maggesi tom. 1. pag. 267.
- S. Antonino, e sue Locazioni tom. 1. pag. 142.
- D. Antonio Capobianco Consigliere governa la Dogana in vece del Reggente Ulloa nel 1660. t. 2. p. 226.
- D. Antonio Centellas Reggente rinnova il bando in data delli 20. Luglio 1667., e sue provvidenze t. 2. p. 232.
- Applicazione virtuosa di tanti Monasterj di Monache, qual' utile produrrebbe t. 1. p. 43.
- Appuntamento della Regia Camera al Percettore della Dogana dato in Napoli li 18. Giugno 1718. t. 3. p. 398.
- Appuntamento de' 18. Dicembre 1728. per frenare l'irregolare arbitrio de' Credenzeri t. 3. p. 203.
- Appuntamento della Dogana de' 8. Agosto 1750. per non ammettere a' riaffitti i debitori Fiscali t. 3. pag. 218.
- Apruzzo per gli olivi t. 1. p. 24.
- Archibusi, e loro fabbrica t. 1. p. 45.
- Archivio. Rescritto Reale de' 27. Maggio 1730. che ordina la rettificazione dell' Archivio della Dogana, e mezzi per l'esazione delle rendite di essa t. 2. p. 331.
- Arignano Locazione aggiunta, ed Erbaggi dispensati t. 1. p. 408.
- Arignano, e sue Locazioni t. 1. p. 141.
- Arignano, e sua tassa t. 1. p. 436.
- Arignano, suoi Erbaggi all'incanto t. 2. p. 277.
- Armenti, e leggi per li medesimi t. 1. p. 107.
- Armenti. Mezzi savissimi adoperati dal Presidente Cito, spingono i possessori degli Armenti a moltiplicare il concorso, e la volontaria professione t. 2. p. 385.
- Armenti trattiene in Puglia a passar l'Inverno, e nella Stagione estiva nelle Montagne del Sannio, e della Sabina t. 1. p. 47.
- Armi. Stabilimento generale del 1719. pei delitti frequenti commessi colle armi da fuoco, e sue conseguenze t. 3. p. 288.
- Armi. Rescritto Reale de' 12. febbrajo 1749. col quale ordina di far osservare l'antico sistema per le licenze dell'asportazione delle Armi t. 3. p. 410.
- Armi. Ordine del Vicerè Conte di Lemos emanato nell'anno 1611. che rinnova a Pastori il privilegio dell'asportazione dell'Armi t. 3. p. 409.
- Armi. Licenze per l'asportazione dell'Armi concepite colla Clausula di escluder quelle dichiarate proditorie t. 3. p. 410.
- Armi. Dispaccio sull'asportazione delle armi. Per Napoli 12. febbrajo 1749. t. 3. p. 417.

Armi.

- Armi.** Istruzioni formate dal Tribunale della Camera nell'anno 1617. per il porto dell' Armi t. 3. p. 409.
- Armi.** Privilegio concesso a' Pastori di portar le Armi necessarie per la sicurezza delle greggi, e per difendersi dalla gente malvaggia nel girare le vaste Campagne di Puglia t. 3. p. 408.
- Arrendamento del Sale.** Vendita delle rendite Fiscali fa moltiplicare le divisioni dell' Arrendamento del Sale t. 3. p. 181.
- Artieri Napoletani** per li loro Privilegj t. 1. p. 37.
- Angosie degli Agricoltori Pugliesi** per il poco compenso che hanno delle spese della semina t. 3. p. 227.
- Avanie de' minori Officiali distinti col nome di Cavallari,** producono il danno al Reale Erario t. 1. p. 394.
- Avanie de' Cavallari incaricati alla distribuzione de' riposi, e custodia delle Locazioni, e Ristori,** son cagione delle lagnanze de' Pastori t. 2. p. 4.
- Avvedutezza del Marchese Granito per evitare tutti gli ostacoli nel suo lungo governo della Dogana** t. 2. p. 389.
- Avvertimenti di Virgilio a Pastori per avere il latte in maggiore abbondanza** t. 3. p. 173.
- Avvocato Fiscale eletto, ed abolizione de' Credenzieri** t. 2. p. 370.
- Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, e l' Supremo Tribunale della Camera** sostengono con varie dispute la privativa giurisdizione della Dogana contro le pretese del Reggente D. Nicola Gascone t. 3. p. 297.
- Avvocato Fiscale.** Dispaccio con cui furono dal Vicerè spiegate le facoltà, e preminenze dell' Avvocato Fiscale dato in Napoli li 5. Novembre 1722. t. 2. p. 351. ad 352.
- Avvocato Fiscale.** Dispaccio ordinante, che l' Avv. Fiscale eserciti l' ufficio di primo, e secondo Credenziere, de' 24. Novembre 1736. t. 3. p. 351.
- Avvocato Fiscale.** Dispaccio de' 29. Giugno 1737. ordinante che il Sindacato dell' Uditore debba risolversi senza sentirsi l' Avvocato Fiscale della Dogana, ma che essendovi querele criminali debba questo sentirsi; dando luogo all' appellazione nel Tribunale della Camera t. 3. p. 351.
- Avvocato Fiscale D. Filippo Corvo, ed Uditore D. Domenico Salomone,** regolano con vantaggio gli affari della Dogana nell' anno 1747. t. 2. p. 385.
- Avvocato Fiscale Ferrante, e Presidente Marchant** passano in Puglia per esaminar lo stato di quelle industrie t. 2. p. 379.
- Avvocato Fiscale Pasca,** sollecita la risoluzione del dubbio proposto all' Imperatore Carlo VI. nell' anno 1729. t. 2. p. 376.
- Avvocato Fiscale Pasca** dichiarato dal Sovrano Governatore della Dogana nell' anno 1744. t. 2. p. 378.
- Avvocato particolare per difendere i poveri** t. 3. p. 341.

Avvo-

- Avvocati, e Procuratori. Decreto Reale del 1747. ordinante che due soli Avvocati, ed un solo Procuratore si dovessero dalla Comunità tenere in Napoli; e loro elezione t. 3. p. 346.
- Aumento dell'estaglio negli affitti rinnovati t. 1. p. 276.
- Aumento della Fida nell'anno 1567. t. 1. p. 397.
- Aumento della Fida di ducati tre per cento, ordinata dal Vicerè Duca d'Alba t. 2. p. 120.
- Aumento della Fida, ed ordini dell'Imperatore Carlo VI. per la riforma della Dogana t. 2. p. 306.
- Aumento del venti per cento sulla tassa della Fida, fatto da' Pastori, per ottenerne l'abolizione t. 2. p. 318.
- Aumento di Fida. Bando del Presidente Guerrero, col quale si ordina pel pagamento della Fida l'aumento di ducati venti per cento. Dato in Foggia li 15. Settembre 1709. t. 2. p. 334.
- Aumento della popolazione richiede maggior estensione di femina t. 3. p. 185.
- Aumento dell'antica tassa della Fida, cagionato dalle spese della guerra t. 1. p. 286. ad 287.
- Aumento della Locazione generale nell'anno 1690. t. 2. p. 286.
- Austriaci, e Veneziani per gli abeti t. 1. p. 28.
- Autore passato alla carica di Avvocato Fiscale della Dogana, pensa di esporre i diritti incontrastabili del Fisco intorno i pregiudizj fatti alle Reali Finanze da' Ministri proprietarj t. 1. p. 7.
- Autunno felice dell'anno 1761. comincia a far risorgere l'abbattuta Pastorizia tom. 2. p. 388.

B

- B**Adia di S. Maria delle grotte di Vitulano ottenne dopo l'anno 1660. la Poste del Fornello t. 3. p. 36.
- Baglivi. Determinazione Sovrana dei 8. Ottobre 1738. colla quale dichiara non doverli dar esecuzione agli ordini ottenuti da' Baglivi dalla Camera di S. Chiara t. 3. p. 403.
- Baglivi, e Guardiani. Ferdinando I. proibisce qualunque sequestro, o rap-prefaglia da farsi da' Baglivi, e Guardiani contro de' Pastori t. 3. p. 403.
- Baldassarre Cataneo Genovese sostituito da Moneglia alla Carica di Doganiere tom. 2. p. 16.
- D. Baldassarre Cito, sue lodi tom. 1. p. 5.
- D. Baldassarre Cito Presidente destinato al governo della Dogana nell'anno 1748. tom. 2. p. 385.
- Bambagia, ed accrescimento della sua femina, ed il dilei frutto t. 1. p. 20.
- Bandi generali. Rinovazione, e pubblicazione di essi t. 2. p. 235.
- Ban.

- Bandi . Istruzioni , ed ordini raccolti dall' Autore intorno la particolar legislazione della Dogana t. 1. p. 7.**
- Bandi generali del Presidente Ulloa dell' anno 1671. t. 3. p. 77.**
- Bandi penali . Decreto del Monarca Cattolico emanato nel 1747. che comanda al Governatore della Dogana di dover rinnovare i bandi penali t.3.p.402.**
- Bando generale rinnovato in ogni anno dalla Dogana , per publicarsi nelle Provincie d' Apruzzo , Contado di Molise , Capitanata , Basilicata , Principato , Terra di lavoro , Terra di Bari , e Terra d' Otranto t. 2. p. 430.**
- Bando di Ferrante 10. Ottobre 1483. t. 1. p. 65.**
- Bando del Re Ferrante tom. 1. p. 84.**
- Bando delli 5. Marzo 1549. prescrivente l' osservanza de' diritti della generale reintegrazione tom. 1. p. 223.**
- Bando particolare emanato in data dei 4. Febrajo 1549. per la sussistenza delle greggi , e sue provvidenze t. 1. p. 224. ad 225.**
- Bando in data dei 4. Marzo 1652. fatto publicare dal Reggente Capecel., per riguardo alla distinta situazione dei Tratturi allora reintegrati t. 1.p.239.**
- Bando del Presidente D. Diego Ulloa , publicato nel 1672. per il godimento del riposo del Saccione t. 1. p. 242.**
- Bando per i Territorj del Saccione t. 1. p. 250. ad 251.**
- Bando publicato nella Città di Ruvo li 8. Febrajo 1575. per la reintegrazione dei Regj Tratturi t. 1. p. 255. ad 256.**
- Bando publicato nella Città di Foggia li 14. Dicembre 1576. proibitivo a tutte , e singole persone di ammuovere , e levare li titoli necessarj t.1.p.257.**
- Bando publicato nella Città di Foggia li 24. Maggio 1601. proibitivo a tutte , e singole persone di ammuovere , e levare li titoli necessarj t.1.p.258. ad 259.**
- Bando publicato in Napoli li 4. Settembre 1651. prescrivente a tutte , e singole persone di ammuovere , e levare li titoli necessarj t.1.p.259. ad 260.**
- Bando publicato in Napoli li 4. Marzo 1652. proibitivo a qualsivoglia condizione di persone di seminare , piantare , o ponere per l' avvenire qualsivoglia impedimento ne' Tratturi , tanto reintegrati , che da reintegrarsi t. 1. p. 260. ad 263.**
- Bando publicato in Foggia li 8. Ottobre 1672. , col quale si proibisce a qualsivoglia grado di persone d' affittare difesa alcuna nel contenuto , e descritto Riposo del Saccione t. 1. p. 264. ad 265.**
- Bando dei 16. Ottobre 1562. e sue provvidenze t. 1. p. 291. ad 292.**
- Bando del Presidente D. Nicola Gascone in data dei 6. Maggio 1675. , e sue provvidenze t. 2. p. 92. ad 93.**
- Bando emanato li 22. Aprile 1733. , e sue provvidenze t. 2. p. 95.**
- Bando dei 16. Ottobre 1562. e sue circostanze t. 2. p. 96.**
- Bando emanato li 15. Luglio 1562. , e sue provvidenze t. 2. p. 96.**
- Bando del Doganiere Luigi de Sangro , dato in Napoli li 15. Luglio 1562.**
- T. III. I i i**

1562. prescrivente la descrizione dei nomi , e cognomi di quelli che portano pecore in Dogana t. 2. p. 112. ad 113.
- Barletta , e sua particolare Locazione t. 2. p. 118.
- Barlettani dismettono l'industria delle pecore moscie , ed introducono le gentili t. 2. p. 120.
- Barletta, e sue poste. Bando del Reggente Villanova per titolare le cinque poste della Locaz. di Barletta in data dei 21. Genn. 1559. t. 1. p. 126. a 128.
- Bando dei 21. Gennajo 1559. , e sue provvidenze t. 2. p. 119.
- Bando del Doganiere Fabrizio de Sangro, che rinnova la proibizione dell'unione delle pecore de' forastieri , con quelle de' Barlettani t. 2. p. 120.
- Bando del Presidente Guerrero emanato nell'anno 1711. , che per le opposizioni di potenti particolari resta ineseguito t. 2. p. 173.
- Bando del Presidente de Filippis per frenar le spese eccessive in danno de' Pastori t. 3. p. 20.
- Bando del Presidente D. Gian Francesco de Puga de' 14. Aprile 1692. t. 3. p. 12.
- Bando del Presidente Ulloa dell'anno 1694. t. 3. p. 12.
- Bando del Presidente D. Andrea Guerrero 12. Aprile 1697. t. 3. p. 13.
- Bando del Presidente Ruoti per metter freno agli abusi t. 3. p. 19.
- Bando del Presidente D. Diego Ulloa de' 22. Novembre 1671. t. 3. p. 51.
- Bando per la pena della duplicazione dei ducati trentadue t. 3. p. 52.
- Bando del Presidente Milano dell'anno 1703. t. 3. p. 55.
- Bando del Presidente Aguirre pubblicato in Maggio 1719. t. 3. p. 58.
- Bando de' 21. Novembre 1750. a favore de' Locati t. 3. p. 65.
- Bando della Giunta della Regia Dogana di Foggia t. 3. p. 91.
- Bando del Vicerè Cardinale Granvela t. 3. p. 94.
- Bando rigoroso del Presidente Gascone dell'anno 1675. t. 3. p. 96.
- Bando del Presidente D. Giuseppe Aguirre, in data dei 26. Gennajo 1719. e sue provvidenze t. 3. p. 167. ad 168.
- Barca , e sua distribuzione t. 1. p. 189.
- Barone di Palagiano nel 1619. domanda di estendere la Coltura del suo Territorio t. 2. p. 135.
- Baroni ottengono nell'anno 1602. dal Vicerè Conte di Lemos favorevoli provvidenze per sostegno della loro giurisdizione t. 1. p. 397.
- Baroni , e Vassalli , e loro litigio per li legnami t. 1. p. 29.
- Baroni non gradiscono la legge del Cardinale Granvela t. 1. p. 317.
- Basilicata riguardo agli olivi t. 1. p. 23.
- Bassettieri particolari commercianti delle pelli di agnelli morti , o d' altri animali chiamate bassette t. 3. p. 138.
- Bassettieri ricevono il permesso dal Governatore della Dogana di comprare li animali inabili a vivere t. 3. p. 407.
- Bastimenti. Privilegio di preferenza concesso a' bastimenti Napolitani dal
tra-

- trasporto de' prodotti di tutte le varie industrie del Regno t. 3. p. 153.
D. Bernardino di Montalvo Uditore per le lagnanze del Doganiere Marchese di Padula non s'ingerisce più negli affari di Dogana t. 3. p. 336.
D. Berardino Ramirez Contigliere della Regia Camera emana un ordine in Foggia li 10. Giugno 1624. t. 2. p. 204.
D. Bernardo Tanucci, sue premure appresso il Sovrano per la divisione delle terre Fiscali dalle particolari masserie. Conseguenze della medesima t. 3. p. 237.
 Bestiame, e sua cura necessaria t. 1. p. 1.
 Bestiame che non si fidi a difese, ed erbaggi di Padroni t. 1. p. 373.
 Bisceglia, e sue Locazioni tom. 1. p. 170.
 Bisogni dello stato fanno aumentare il prezzo del sale dall' anno 1635. al 1640. t. 3. p. 176.
 Bollettini spediti da' Deputati per l' indistinta distribuzione che far si deve in qualunque fondaco t. 3. p. 176.
 Bollettini devono essere sottoscritti dal Percettore, e libro maggiore t. 3. p. 381.
 Borromeo Vicerè col voto de' Reggenti rappresenta al Monarca che l' imposizione del venti per cento sopra la Fida non può sostenersi t. 2. p. 315.
 Boschi frequentissimi nel Regno, e per qual motivo t. 1. p. 27.
 Boschi, e sistema per la loro distinzione, ed utile t. 1. p. 29.
 Bosco di S. Lorenzo, e sue divisioni t. 1. p. 183.
 Bruchi, e danni che cagionano in Puglia t. 3. p. 251.
 Bruchi, e loro inondazione t. 3. p. 198.
 Bufali quando furono trasportati in Italia t. 1. p. 9.

C

- C**abale de' Credenzieri regolatori degli affari economici per ritardare le licenze tom. 1. pag. 244.
 Cabale, e maneggi de' Locati ricchi fanno insorgere difficoltà t. 2. p. 15.
 Caccito, e per empire cosa significano t. 2. p. 229.
 Caccito, e suo peso imposto t. 2. p. 274.
 Caccito delle Locazioni di Procina, Ortona, ed altre, compensa la mancanza di Arignano, Castiglione, e Guardiola t. 2. p. 285.
 Caccito. Governo del Reggente Scondito per le sue disposizioni aumenta il Caccito al Regio Erario t. 2. p. 296.
 Caccito aumentato per esserli tolte le astuzie de' Pastori potenti t. 2. p. 308.
 Caccito, pagamento della Fida t. 3. p. 14.
 Calabria per l' uve passie t. 1. p. 26.
 Calzette, cappelli, e panni di lana t. 1. p. 39.
 Camarda, e sue Locazioni t. 1. p. 169.
 Camarda, e sua Locazione t. 1. p. 426.
 Camarda, e sua tassa t. 1. p. 443.

- Camillo della Marra con decreto de' 16. Maggio 1619. permette al Barone di Palagiano la maggior occupazione della semina t. 2. p. 136.
- Cammini. Ordine di Filippo IV. Monarca delle Spagne, al Vicerè Conte di Oñate, per far ridurre i pubblici cammini nella pristina larghezza t. 1. p. 237.
- Candelaro, e sue Locazioni t. 1. p. 148.
- Candelaro colla Locazione aggiunta di Farano, Virginuolo, Posta delle Stincete, e Mezzanile, ed erbaggi dispensati t. 1. p. 411.
- Candelaro, e sua tassa t. 1. p. 437.
- Canestriello grande, e sue Locazioni t. 1. p. 160.
- Canne, e sua Locazione t. 2. p. 118.
- Canne degli archibusi t. 1. p. 45.
- Canosa, e sue Locazioni t. 1. p. 166.
- Canosa, e Vallecannella loro Locaz. ricevono gli animali di Piedimonte t. 2. p. 286.
- Canosa, con Locazione aggiunta di Gaudiano t. 1. p. 425. ad 426.
- Canosa, e sua tassa t. 1. p. 443.
- Capecelatro Reggente passa in Puglia nell'anno 1648. con amplissime facoltà t. 2. p. 220.
- Capitanata per gli olivi t. 1. p. 24.
- Capitano della Grassa deputato alla custodia de' confini, per esigere il dazio dell'introduzione delle pecore de' Romani t. 3. p. 167.
- Capitoli contenuti nel pubblico istromento stipulato in Foggia li 25. Novembre 1615. t. 2. p. 27. ad 34.
- Capitoli, patri, e convenzioni formati dal Duca d'Alcalà, coi locati della Dogana delle pecore di Puglia t. 1. p. 283. ad 285.
- Capobianco Consigliere persuade ai Locati di Terra d'Otranto di rinnovare la convenzione, dopo il flagello della peste t. 2. p. 144.
- Capo-Mafia, regolatore delle compagnie de' Pastori t. 3. p. 14.
- Capradosso, e sue divisioni t. 1. p. 182. ad 183.
- Capre, e loro mantenimento, e frutti t. 1. p. 11.
- Cardinale di Schrottembach Vicerè nell'anno 1720. fa passare in Puglia il Presidente Domenico Castelli pel regolamento della Dogana t. 2. p. 322.
- Carfagne pecore, cosa siano t. 1. p. 11.
- Cariche le quali si vendevano all'incanto abolite t. 3. p. 339.
- Carico della Fida a cosa ascendesse nel 1685. t. 2. p. 146.
- Carico della Fida, libro in cui sono tassati i prezzi della Fida t. 3. p. 107.
- Carlo di Borbone nell'Autunno dell'anno 1759. passa a reggere la vasta Monarchia di Spagna, e fa riunire all'Esercizio i dritti della Fida, dell'Allistamento, e gli Stuechi d'Apruzzo t. 2. p. 387.
- Carlo V. sua entrata in Napoli, e sua riconferma degli antichi privilegi della Pastorizia t. 1. p. 91.
- D. Carlo Ruoti Presidente prende il governo della Dogana nell'anno 1730. tom. 2. p. 332. Carlo

- Carlo VI. erige una giunta particolare per gli affari della Dogana t. 1. p. 246.
 Carlo III. Monarca delle Spagne, stabilisce la sua Sede in Barcellona, e con rescritto de' 20. Giugno 1708. destina al governo della Dogana il Reggente D. Andrea Guerrero t. 2. p. 310.
 Carne delle bufale, e suo consumo t. 1. p. 9.
 Carne de' porci, e consumo t. 1. p. 13.
 Carne de' porci, e suo utile t. 1. p. 13.
 Carpino, e Cagnano loro demanio con sua divisione t. 1. p. 193.
 Carrillo Reggente emana un bando a 23. Aprile 1662., e sue provvidenze tom. 2. p. 231.
 Carrubi, o fian sciufcelle qual commercio ne faccia la Provincia di Bari t. 1. p. 27.
 Casale di Trinità, e sue Locazioni t. 2. p. 118.
 Casalini, e sua assegnazione t. 1. p. 202.
 Casalnuovo suoi erbaggi all' incanto t. 2. p. 277.
 Casalnuovo, con la Locazione aggiunta di Lima ciprana, ed erbaggi dispensati t. 1. p. 410.
 Casalnuovo, e sue Locazioni t. 1. p. 143.
 Casalnuovo, e sua tassa t. 1. p. 436.
 Casalorda, e sue Locazioni t. 1. p. 143.
 Casanate Presidente emana un bando, dato in Foggia li 8. Dicembre 1623. t. 2. p. 202. ad 203.
 Cascicavalli, e maniera con cui si formano t. 3. p. 134.
 Cascio, sua voce, ed epoca dell' introduzione t. 3. p. 135.
 Cascio. Disposizioni del Presidente Guerrero fatte nell' anno 1711. per la vendita del cascio, e delle ricotte t. 3. p. 136.
 Cascio. D. Nicola Gascone Presidente nell' anno 1675. stabilì il prezzo del cascio, e ricotte t. 3. p. 136.
 Castellaneta suo Demanio assegnato a' Cittadini secondo l' antica stima t. 2. p. 147.
 Castellaneta, disposizioni date da' Ministri della Camera per mettere in chiaro l' estensione, e lo stato di quel Territorio t. 2. p. 148.
 Castello da capo con sue divisioni t. 1. p. 181.
 Castello da piedi, e sue divisioni t. 1. p. 181.
 Castelluccia delli Sauri, e sue Locazioni t. 1. p. 155.
 Castelluccia delli Schiavi, con sue Locazioni t. 1. p. 163.
 Castel Pagano, e sue Locazioni t. 1. p. 142.
 Castel Pagano, e sua Difesa chiamata Foresta, e sua tassa t. 1. p. 195.
 Castiglione suoi Locati nell' anno 1684. fanno il volontario manifesto delle pecore t. 2. p. 283.
 Castiglione, e sue Locazioni t. 1. p. 149.
 Castiglione, colla Locazione aggiunta di S. Jacovo, la Motta, e di S. Nicola, ed erbaggi dispensati t. 1. p. 413.
 Castiglione, e sua tassa t. 1. p. 437.

Ca-

- Castiglione suoi erbaggi all'incanto t. 2. p. 277.
- Castrati, agnelli, e lane nella vendita sono preferiti i *Pastori* t. 2. p. 221.
- Catasto. Formazione di un esatto generale Catasto, per ordine del Re Cattolico t. 1. p. 19.
- Cavallari, esclusi dalla pena della scommessione t. 3. p. 95.
- Cavallari. Decreto del Supremo Tribunale della Camera de' 13. Marzo 1725. ordinante, che il prodotto delle pene si fosse liberato per metà ai Cavallari t. 3. p. 99.
- Cavallari. Bando del Presidente Steffano di Steffano, col quale s'ordina a' Cavallari di dover osservare le particolari Istruzioni date dalla Regia Camera, ed altre provvidenze dato in Foggia li 14. Agosto 1735. t. 2. p. 391. ad 395.
- Cavallari. Istruzioni date a' Cavallari dal Tribunale della Camera nell'anno 1617. t. 3. p. 403.
- Cavalli. Minorazione delle razze de' cavalli per l'introduzione de' cavalli forastieri, e principalmente di quelli della Dalmazia, e Sardegna t. 1. p. 111.
- Cavalli. Motivi per cui i Vicerè proibirono l'estrazione de' cavalli t. 1. p. 109.
- Cave, e sue Locazioni t. 1. p. 155.
- Cave con Locazione aggiunta di Siponto, e Posta del Conte di Troja, ed erbaggi dispensati t. 1. p. 416.
- Cave, e sua tassa t. 1. p. 438.
- Cause. Casi in cui è solita la Dogana di rimettere a' Giudici ordinarij la cognizione delle cause de' sudditi t. 3. p. 300.
- Cause criminali, e loro decisione t. 3. p. 338.
- Cause criminali. Dispaccio de' 2. Gennaio 1754. ordinante che il Presidente Governatore possa procedere nelle cause criminali per l'assenza, o impedimento dell'Uditore t. 3. p. 353.
- Cause criminali. Dispaccio de' 15. Agosto 1759. t. 3. p. 375.
- Cause particolari. Dispaccio de' 11. Aprile 1776. t. 3. p. 356.
- Celli locato. Dispaccio Reale, col quale ordina al Tribunale della Dogana di cassare da suoi libri il Locato Celli, dato in Napoli li 20. Febbraio 1772. t. 3. p. 308. ad 309.
- Ceneri delle ristoppie particolare concime usato dagl' Agricoltori. Leggi, che proibiscono l'incendio delle medesime t. 3. p. 272.
- Cerasola grande, e sue divisioni t. 1. p. 182.
- Cerasola piccola, e sue divisioni t. 1. p. 182.
- Chiapperi che nascono nella Puglia, loro utile, ed estrazione t. 1. p. 21.
- S. Chirico, e sue Locazioni t. 1. p. 146.
- Chiusure, e Parchi t. 1. p. 128.
- Cito Presidente ordina che il beneficio della continuazione non debba prolungarsi oltre il mese d'Agosto nell'anno 1750. t. 3. p. 211.
- Citta.

- Cittadini di Barletta descritti per Locati ne' libri della Dogana : si distribuiscono il numero delle pecore , secondo la quantità del Territorio t. 2. p. 122.
- Cittadini di Castellaneta , e contratto con essi rinnovato nell'anno 1712. per aumentare il numero delle pecore col pagamento della Fida t. 2. p. 147.
- Cittadini di Castellaneta offeriscono alli Doganieri Sangro, e de Massariis di fare la professione in ogni anno t. 2. p. 136.
- Cittadini di Castellaneta , e particolari Locati continuano a godere il beneficio delle antiche transazioni t. 2. p. 149.
- Cittadini di Mottula , e della Terra delle Noci con ordine della Dogana dei 27. Ottobre 1564, sono autorizzati a far uso del demanio t. 2. p. 137. a 138.
- Cittadini Napoletani sono soggetti alla Dogana , quando vi concorre l'interesse del Fisco t. 3. p. 295.
- Civitate , e sue Locazioni t. 1. p. 150.
- Classi. Dispaccio col quale si ordina di ridurre il ceto delle persone in tre classi separate, ed altre provvidenze, dato in Napoli li 15. Maggio 1761. t. 2. p. 424. ad 425.
- Clima del Regno di Napoli , e sua diversa situazione rendono necessaria la trasfrazione delle greggi t. 1. p. 211.
- Clima necessario alle bufale t. 1. p. 9.
- Codici Teodosiano, e Valentiniano per il consumo della carne porcina , che si contribuiva dai Lucani, Campani, e Sanniti t. 1. p. 50.
- Coloni. Abolizione delle gravose distinzioni fatta dal nostro Re con assicurare gli antichi coloni de' fondi Ecclesiastici nel perpetuo godimento del frutto delle loro fatiche t. 1. p. 18.
- Coloni ammessi a godere la giusta rata delle mezzane generali t. 2. p. 121.
- Coltura delle terre t. 1. p. 15.
- Coltura delle terre rilasciate nella Locazione, si eseguisce come nelle terre di portata t. 2. p. 121.
- Coltura delle aride terre di Puglia , ed i frequenti riposi accordati alle masserie, ravvivano la fertilità t. 3. p. 188. ad 189.
- Coltura. Legge di Carlo II. d'Angiò rimasta negletta riguardo alla coltura delle terre t. 1. p. 17.
- Coloni. Le leggi del Codice, e la Costituzione di Federico non furono bastanti a mantener gli antichi Coloni nel possesso delle terre migliorate, ed i loro motivi t. 1. p. 17.
- Coltura. Ordine del Vicerè Cardinale di Granvela , per far coltivare ad economia le Terre de' Possessori, e pena stabilita per la contro. t. 1. p. 278.
- Coltura. Il Vicerè Duca d'Alcalà permette la coltura di carra 500. nelle Terre assegnate per Ristori t. 1. p. 273.
- Coltura. Impegni del Vicerè D. Pietro per l'aumento della coltura, ed ampliazione delle antiche Mezzane t. 1. p. 89.

Coltu-

- Coltura delle Vigne del Regno, eccellenza de' suoi vini, e qual commercio se ne potrebbe fare t. 1. p. 25.
- Commercio della carne de' porci t. 1. p. 13.
- Commercio esclusivo de' prodotti della Pastorizia t. 3. p. 143.
- Commissione data al Credenziere Sigismondo Corcione t. 3. p. 45.
- Compratori delle lane sottoposti al pagamento di grana 33. $\frac{1}{2}$ per ogni cantajo nelle estrazioni fatte per le piazze straniere t. 3. p. 150.
- Comune de' Locati espone le sue disgrazie al Monarca Cattolico nell'anno 1745. t. 3. p. 169.
- Comunità de' Locati nel 1714. offerisce per un interino compenso l'aumento della Fida t. 2. p. 124.
- Concessione de' territorj boscoli in affitto fatta da Federico II. t. 1. p. 15.
- Concessione del Presidente D. Sebastiano de Cotes nell'anno 1684. t. 3. p. 52.
- Concessione delle Poste arrogatafi dalli Locati t. 3. p. 38.
- Concessione delle Poste riserbata al solo supremo arbitrio del Sovrano t. 3. p. 39.
- Concessione del Presidente D. Sebastiano de Cotes a D. Domenico la Posta nell'anno 1685. t. 3. p. 37.
- Concessione fatta ai Monaci dell' Abbadia di Tremiti t. 3. p. 34.
- Conclusione dell' Autore t. 3. p. 413.
- Concia delle pelli, e de' cuoi abbondante nel Regno, e mantenuto per il favio provvedimento del Duca d' Ossuna t. 1. p. 44.
- Concordia particolare fatta dai Cittadini di Gravina, Altamura, e Matera co' Locati di Terra d'Otranto, affine d'evitare la distruzione delle loro vigne, chiusure, parchi, e seminati t. 1. p. 240.
- Concorso de' Pastori ricorre al Reggente Galeota per riordinare l'abbattuta economia della Dogana, e sue provvidenze t. 2. p. 140. ad 141.
- Concorso de' Pastori nell'anno 1683., e loro assegnazioni t. 2. p. 283.
- Concessione de' Locati per la trasmigrazione delle loro greggi t. 1. p. 141.
- Condizioni volute da' Deputati generali t. 2. p. 223.
- Conduttore vuol esser sicuro di ricevere ogni anno da' Credenzieri la nota distinta di tutti gli animali soliti t. 2. p. 91.
- Confermazione fatta ai Locati di Casalnuovo, Castiglione, e San Giuliano del riposo del Saccione t. 1. p. 241.
- Confusione degli affari di Dogana dà la libertà agli Agricoltori più potenti di continuare la coltura delle Terre Fiscali t. 3. p. 197.
- Consulta umiliata da' Ministri al Sovrano, in data de' 20. Gennaio 1710. colla quale espongono le difficoltà incontratesi nel livellare i varj, ed incostanti prezzi de' particolari t. 2. p. 313.
- Consulta della Real Camera umiliata al Re sopra un ricorso de' Locati t. 3. p. 29.
- Consumo de' grani duri buoni per la panizzazione generale, come pure alla manipolazione de' maccheroni d'ogni specie t. 3. p. 231.

Con-

- Conte di Castrillo esclude dalla partecipazione del sale tutte le pecore manifestate con nomi incogniti t. 3. p. 180.
- Conte Daun Vicerè nell'anno 1708. destina al governo della Dogana il Presidente D. Lorenzo Giordano t. 2. p. 309.
- Conte d'Harrach Vicerè destina i Reggenti Giovenè, e Castelli, acciò uniti coi Ministri della Giunta, esaminino le controversie nate sulla riforma proposta dal Mancini t. 2. p. 330.
- Conte di S. Steffano fa coniare varie monete d'argento t. 3. p. 179.
- Conte di S. Steffano Vicerè nell'anno 1689. destina al governo della Dogana D. Adriano Ulloa, figlio del Reggente D. Felice t. 2. p. 285.
- Conte di S. Steffano Vicerè destina nuovamente al governo della Dogana il Presidente Ulloa t. 2. p. 288. ad 289.
- Continuazione degli affitti delle Terre Fiscali, contribuisce sommamente a far risorgere l'Agricoltura in Puglia t. 3. p. 206.
- Contradizioni fra i Locati possessori, e le domande dell'Università restano confuse per le incertezze del foro t. 2. p. 124.
- Contratto stabilito da' Locati, col Consigliere Galeota nell'anno 1626. per il pagamento della Fida t. 2. p. 10.
- Contratto stipulato dal Notar Francesco Consolo di Foggia, in data de' 3. Gennaro 1697. t. 2. p. 291.
- Contratto rinnovato nell'anno 1626. col Consigliere Galeota, nel quale si parla della ripugnanza del Percettore nel ricevere le Cambiali, o Polize di banco t. 3. p. 380.
- Contribuzione proporzionata da pagarsi da' particolari di Basilicata nell'anno 1714. t. 2. p. 173.
- Controvenzioni. Commissarj deputati per la controvenzione non hanno facoltà d'inquirere contro de' possessori che hanno fatte vendite anticipate, o clandestine t. 2. p. 288.
- Controvenzioni. Istruzioni alli Commissarj delle controvenzioni nelle parti di Basilicata t. 3. p. 89.
- Controvenzione. Nome con cui in Dogana si distingue la violazione degli economici stabilimenti t. 3. p. 71.
- Controvenzione, e scommissione da che derivano t. 2. p. 143.
- Controvenzione. Spedizione de' Commissarj di essa, sospesa per ordine della Camera t. 2. p. 286.
- Convenzione col Presidente D. Diego Ulloa per conchiudere la professione delle pecore nel 1672. t. 2. p. 144.
- Convenzione dell'anno 1642. limita il tempo della rinnovazione, e la libertà della confusa designazione delle terre t. 3. p. 197.
- Controvenzione. Suoi Commissarj spediti per le Provincie di Bari, Otranto, Basilicata, Calabria, e Principato Ultra t. 2. p. 163.

T, III.

K k k

Con-

- Controversie nate nel Tribunale della Dogana, e della Camera t. 3. p. 168.
 Controversie nate nel 1694. fra li stessi Malsari, danno motivo all' elezione di due Deputati t. 3. p. 255.
 Controversie per stabilire la lista degli animali soliti per l' esazione dell' Allistamento tom. 2. p. 95.
 Convenz. particolare coll' Università di Matera, Altamura, e Gravina t. 2. p. 144.
 Convenzione rinnovata nel 1651. che assicura a' Pastori i pascoli di Castellana, Palagiano, e Montescaglioso t. 2. p. 143.
 Convenzione stabilita coi Locati nell' anno 1721. t. 3. p. 182.
 Convenzione temporanea non sospendo il giudizio promosso avanti la Giunta particolare t. 2. p. 168.
 Coperchia, e sue divisioni t. 1. p. 183.
 Copia di relazione fatta nel 1609. dal Luogotenente della Doganella d' Abruzzo D. Bernardino Montalvo t. 2. p. 72.
 Copia di bando pubblicato d' ordine di Lelio Pignatello Luogotenente della Doganella d' Apruzzo t. 2. p. 69. ad 71.
 Corato. Giudizio proseguito avanti il Tribunale della Regia Camera dai Cittadini di Corato, ed osservazioni fatte dal Presidente Fabrizio Villani, e sue provvidenze t. 1. p. 228.
 Corcione Credenziere negli anni 1603. 1604. e 1605., fa vedere da' suoi registri, non esservi stati in detto tempo nè il Percettore, nè il libro maggiore t. 3. p. 380.
 Cornito con Locazione aggiunta di S. Giovanni in Fronte, ed erbaggi dispensati t. 1. p. 419. ad 420.
 Cornito, e sue Locazioni t. 1. p. 159.
 Cornito, e sua tassa t. 1. p. 440.
 Corpo di leggi distinto col nome d' Istruzioni divise in 68. capi, e sottoscritte dal Vicerè, e da' Ministri li 19. Ottobre 1549., e loro contesto per il comodo sostegno di tutti gli armenti t. 1. p. 107.
 Correa di Candela, e sue Locazioni t. 1. p. 158.
 Correa grande, e sue Locazioni t. 1. p. 152.
 Correa piccola, e sue Locazioni t. 1. p. 153.
 Costituzioni, Capitoli, e Prammatiche del Regno, emanate sulla reintegrazione de' riposi tom. 1. p. 224.
 Costruzione degli ovili necessaria per quali fini t. 3. p. 4.
 Credenza falsa esser più utile al Fisco la coltura degli affitti, che la distribuz. de' pascoli, fa preferir l' esame nell' assegnamento delle Locazioni t. 3. p. 209.
 Credenzieri aboliti produssero utile al Fisco t. 1. p. 4.
 Credenziere Corcione deputato per liquidare le frodi de' Pastori che dividevano le greggi in piccole porzioni t. 1. p. 389.
 Credenziere de' Malsariis non può dar fine al suo disimpegno per le nuove masse-

- masserie fatte dal Conte Potenza t. 2. p. 131.
- Credenziere Freda ripiglia il suo impiego in Marzo del 1734. , ad esclusione del Credenziere Giordano t. 2. p. 333.
- Credenziere. Ordini Reali del 1649. colli quali incarica il Credenziere più antico ad amministrare la giustizia in caso d' assenza , od altro dell' Uditore t. 3. p. 338.
- Credenzieri. Dispaccio de' 17. Luglio 1627. col quale stabilisce che il Credenziere più antico dovesse amministrare la giustizia in luogo dell' Uditore tom. 3. p. 337.
- Credenzieri. Dispaccio del Vicerè de' 30. Marzo 1699. con cui si destina il Raz. Onofrio per supplire alle veci delli Credenzieri di Dogana t. 2. p. 294.
- Credenzieri Freda, e Giordano assolti dalle accuse , tornano a regolare gli affari della Dogana t. 2. p. 316.
- Credenzieri, e Fiscali loro elezione sospesa t. 2. p. 368.
- Credenzieri. Insinuazioni segrete de' sospesi Credenzieri fanno soffrire di malanimo a' Locati l' aumento del Caccito t. 2. p. 295.
- Credenzieri, loro particolare incarico in sostenere le ragioni Fiscali t. 3. p. 15.
- Credenzieri procurano di mettere in discredito il Fiscale Correale, e guadagnare il Presidente Ribas t. 2. p. 323.
- Credenzieri. Provvidenze date dal Vicerè Conte di Castrillo in data de' 5. Marzo 1654. per ridurre i Credenzieri proprietarj all' esatto esercizio delle loro cariche t. 2. p. 224. ad 225.
- Crediti Fiscali aboliti t. 2. p. 231.
- Cugno di S. Lorenzo, e sue divisioni t. 1. p. 182.
- Cuojo de' butali, e suo uso t. 1. p. 9.
- Cuoi, e pelli, e loro concia t. 1. p. 44.
- Cura degli animali t. 1. p. 7.
- Cura del bestiame non è da se sola bastante a render polita, e numerosa una nazione tom. 1. p. 1.
- Cura del bestiame necessaria per alleviare le fatiche della coltura de' terreni t. 1. p. 1.
- Cura de' buoi riputata la più utile, e la più necessaria in una culta nazione t. 1. p. 3.
- Cura della femina lasciata in mano de' coloni parziarj ne' luoghi distanti dalla Capitale, e dalla Marina, loro cura principale t. 3. p. 245.
- Cura particolare del Monarca di far abolire le irragionevoli antiche pratiche, e migliorar la Pastorizia t. 2. p. 390.
- Custode dell' Archivio, e sua provvisione eletto dal Vicerè a relazione del Presidente Navarra t. 3. p. 343.
- Custodia delle Locazioni t. 2. p. 235.
- Custodi del passo d' Aciniello abusano delle facultà concessigli, con gravare i possessori delle greggi t. 2. p. 174.

- D** Anni che soffrono i seminati della Puglia nella Primavera t. 3. p. 243.
- Danni** . Dispaccio per le cause de' danni dat. Napoli 6. Giugno 1772. t. 3. p. 415.
- Danni** . Dispaccio , con cui si provvede a' danni cagionati dagli animali de' Locati, allorchè passano nel Tavoliere delle Puglia . Dat. Nap. 8. Ott. 1738. t. 3. p. 415.
- Danni** . Dispaccio per cause di danni . Dat. Nap. 27. Agosto 1772. t. 3. p. 416.
- Dazj** . Oppressione che si usa da' Finanzieri nell' esiggere i Dazj, e motivi t. 1. p. 19.
- Dazj** aboliti fan sedare le interne sedizioni del Regno t. 2. p. 220.
- Dazj** . Motivi del rigore che si usa da' Finanzieri nell' esazione de' dazj imposti per il bisogno dello stato t. 1. p. 19.
- Dazj** . Ferdinando I. d' Aragona ordina agli Esattori de' dazj di non molestare i Pastori per la contribuzione de' sudetti pesi t. 3. p. 405.
- Dazj** . Loro estinzione fatta da Alfonso d' Aragona t. 1. p. 56.
- Dazio** distinto col nome di decino t. 3. p. 144.
- Dazio** della contrattazione, o sia piazza, tassato per grana 18. , e dazio del diritto del Fondaco , tassato per grana 15. t. 3. p. 143.
- Decadenza** delle manifatture per la lontananza della Corta t. 1. p. 36.
- Decadenza** delle rendite della Dogana fa accogliere benignamente da Carlo VI. il piano umiliatoli da Tomaso Mancini t. 2. p. 329.
- Decadenza** della semina in Puglia , nasce dalla contrarietà del clima tom. 3. p. 192. ad 193.
- Decreto** del Collaterale Consiglio in Agosto 1579. contro la domanda del Comune de' Baroni fatta al Vicerè Mondejar t. 3. p. 33.
- Decreto** generale per la spiega delle leggi del Cardinale di Granvela, dato in Napoli li 10. Novembre 1605. t. 2. p. 113. ad 115.
- Decreto** de' 6. Novembre 1649. col quale permette al libro maggiore l'esazione di grana due e mezzo per ogni bollettino t. 3. p. 382.
- Decreto** del Collaterale Consiglio de' 12. Luglio 1577. a favore del Duca di Torremaggiore t. 3. p. 33.
- Decreto** dell' Imperatore Carlo VI. al Vicerè, perchè sentisse il Presidente Ruoti t. 3. p. 82.
- Decreto** del Re Cattolico per stabilire l' osservanza dell' antica polizia della Dogana t. 3. p. 101.
- Decreto** del Presidente Ulloa, che approva la convenzione fatta da' Cittadini di Gravina ec. coi Locati d' Otranto t. 1. p. 240.
- Decreto** sopra i Tratturi Reali per li quali passa la Regia Dogana di Apruzzo in Puglia, e nel ritorno che fa da Puglia in Apruzzo t. 1. p. 249.
- Decreto** di D. Francesco Reverterio per la riduzione de' Regj Tratturi alla stabilita larghezza di trapassi 60. sopra i parchi, e difesa della terra di Grumo in data de' 5. Marzo 1549. t. 1. p. 253. a 254. **Do-**

- Decreto** dato dalla Regia Camera nella causa tra 'l Regio Fisco , e gli eredi del qu. Carlo Mormili t. 1. p. 216.
- Decreto** dato dalla Regia Camera nella Causa tra 'l Regio Fisco , ed il Cardinale de Gadis come protettore del Venerabil Monastero di S. Leonardo de la Matina t. 1. p. 215.
- Decreto** dato dalla Regia Camera , nella causa tra il Regio Fisco , ed il Vescovo della Città di Bovino t. 1. p. 215.
- Decreto** dato dalla Regia Camera nella causa tra 'l Regio Fisco , e l'Università , e Uomini della Terra di S. Marcutio t. 1. p. 213.
- Decreto** dato dalla Regia Camera , nella causa tra 'l Regio Fisco , e l'Università , e Uomini della Città di Canosa t. 1. p. 214.
- Decreto** dato dalla Regia Camera , nella causa tra 'l Regio Fisco , ed il Barone di Massafra Francesco Papacoda t. 1. p. 214.
- Decreto** dato dalla Regia Camera , nella causa tra il Regio Fisco , e l'Ill. D. Ferdinando di Gonzaga t. 1. p. 212.
- Decreto** dato dalla Regia Camera , nella causa tra 'l Regio Fisco , e l'Università , e Uomini della Città di Lavello t. 1. p. 212.
- Decreto** del Presidente D. Gianfrancesco de Puga dell'anno 1694. t.3.p.53.
- Decreto** del Collaterale Consiglio a favore del Cardinale de Gadis dell'anno 1551. t. 3. p. 31.
- Decreto** del Presidente Ribas de' 30. Novembre 1722. , con cui proibisce a tutti gli Ufficiali della Dogana , di ubbidire a gli ordini dell' Avvocato Fiscale Correale t. 2. p. 324.
- Decreto** interinale de' 30. Aprile 1566. , e sue provvidenze t. 2. p. 134.
- Decreto** del Presidente D. Giuseppe Aguirre del 1719. con cui assegna al Monastero di S. Angiolo altre versure 34. di Territorio t. 2. p. 135.
- Decreto** della Regia Camera della Sommaria sopra la Difesa detta Stingete tra il Marchese di Lavello , ed il Fisco de' 5. Nov. 1555. t.1.p.218. a 219.
- Decreto** della Regia Camera nella causa del Duca d'Andria col Fisco per gli erbaggi delle terre di Gioja t. 1. p. 219.
- Decreti** rapportati fra gli arresti compilati dal Regente de Marinis t.1.p.220.
- Decreto** dato dalla Regia Camera , nella causa tra il Regio Fisco , e la Magn. Francesca Villagut , e gli Ill. Eredi minori de Banti t.1. p. 210. a 211.
- Decreto** del Vicerè Duca di Medina Celi proibente l'estrazione di qualunque sorta d'animali nell'anno 1698. t. 3. p. 157.
- Decreto** del Re Cattolico dell'anno 1747. t. 3. p. 86.
- Decreto** del Vicerè Marchese di Montejar in data de' 13. Settembre 1577. e sue provvidenze t. 2. p. 98.
- Decreto** dato dalla Regia Camera , nella causa tra il Regio Fisco , e l'Ill. Duca di Gravina t. 1. p. 211.
- Decreto** del Monarca Cattolico de' 14. Febraro 1748. t. 3. p. 21.

Decre-

- Decreto** dato dalla Regia Camera nella causa tra il Regio Fisco, e l' Ill. Marchese d' Iliceto t. 1. p. 209.
- Decreto** dato dalla Regia Camera, nella causa tra il Regio Fisco, ed il Magn. Tiberio Signore di Roberto t. 1. p. 210.
- Decreto** dato dalla Regia Camera nella causa tra il Regio Fisco, e S. E. il Conte di Conca, e l' Università di Venosa t. 1. p. 208.
- Decreto** dato dalla Regia Camera nella causa tra il Regio Fisco, e l' Ill. Marchese di Vico t. 1. p. 206.
- Decreto** di D. Francesco Reverterio per la riduzione de' Regj Tratturi alla stabilita larghezza di trapassi 60. sopra i parchi e difese della Città di Ruvo in data de' 5. Marzo 1549. t. 1. p. 251. ad 252.
- Decreto** di D. Francesco Reverterio per la riduzione de' Regj Tratturi alla stabilita larghezza di trapassi 60. sopra i parchi, e difese della Città di Quararo, in data de' 5. Marzo 1549. t. 1. p. 252. ad 253.
- Decreto** dato dalla Regia Camera nella causa tra il Regio Fisco, ed il Magn. e Rev. Priore di Bari t. 1. p. 209.
- Decreto** per il riposo del Monte Gargano, proferito pei parchi, e chiusure della Città di Manfredonia t. 1. p. 227.
- Decreto** di D. Francesco Reverterio per la riduzione de' Regj Tratturi alla stabilita larghezza di trapassi 60. sopra i parchi, e difese della Città di Bitonto in data de' 5. Marzo 1549. t. 1. p. 254.
- Decreto** di D. Francesco Reverterio per la riduzione de' Regj Tratturi alla stabilita larghezza di trapassi 60. sopra i parchi, e difese della Città di Manfredonia, in data de' 5. Marzo 1549. t. 1. p. 254. ad 255.
- Decreto** dato dalla Regia Camera nella causa tra il Regio Fisco, ed il Magn. Barone D. Troilo Vespes della Città di Bovino t. 1. p. 207.
- Decreto** del 1747. che ordina a' Ministri della Dogana di rinovar l' ordine della reintegrazione generale de' Tratturi, Ripoli, e Ristori t. 1. p. 248.
- Decreto** del 1747. qual ordina espressamente l' osservanza del bando dell' anno 1719. t. 3. p. 169.
- Decreto** del Monarca Cattolico, emanato nel 1747. che stabilisce la licenza temporanea di fidare negli erbaggi autunnali pe' luoghi circonvicini a' riposi t. 1. p. 244.
- Decreto** dato dalla Regia Camera nella causa tra il Regio Fisco, e l' Ill. Principe di Melfi, e S. E. la Contessa di Mileto t. 1. p. 207.
- Decima**, e sesta, non si ammettono nell' incanto degli erbaggi Fiscali t. 3. p. 169.
- Decima**, e sesta cosa significino t. 2. p. 281.
- Decisioni** del Tribunale della Camera dell' anno 1649. e 1650. , le quali confermano l' obbligo al percettore di dare chiaro conto dell' esazione de' residui t. 3. p. 383.
- Deduzione** fatta a' Locati del prezzo degli erbaggi straordinarj per il debito

- to della Fida t. 1. p. 387.
- Delitti.** Dispaccio riguardante i delitti di campagna. Dato Napoli alli 15. Ottobre 1600. t. 3. p. 302.
- Delitti.** Dispaccio de' 28. Maggio 1628. contro i delitti di campagna soliti a commettersi da' sudditi di Dogana t. 3. p. 287.
- Delitti.** Dispaccio riguardante i delitti di campagna. Dat. Napoli 15. Marzo 1781. t. 3. p. 303.
- Delitti.** Dispaccio in cui si dichiara il Tribunale della Dogana di Foggia inabile a procedere con delegazione nelle cause de' delitti commessi con colpo di schioppo; contro le pretese de' Credenzieri dello stesso Tribunale. Dat. Napoli 14. Novembre 1720. t. 3. p. 305.
- Demanio della Terra di Castelnuovo assegnato a' Locati di Guardiola** t. 1. p. 241.
- Demanj di S. Spirito, e sue Locazioni** t. 1. p. 157.
- Demanj, e loro pascoli.** Reggente Galeota ordina osservarsi le leggi generali che accordano il libero pascolo, e trattenimento ne' Demanj tom. 2. pag. 141.
- Demanio di Lucera unito alla Dogana** t. 1. p. 174.
- Demanj d' Ascoli, e sue Locazioni** t. 1. p. 158.
- Demanj non si vendano a' particolari** t. 2. p. 268.
- Denunzianti.** Bando del Presidente D. Vincenzo Vidman, col quale si promette il quarto delle pene pecuniarie a' Denunzianti, dato in Foggia li 13. Agosto 1698. t. 2. p. 304. ad 305.
- Denunzianti.** Bando de' 13. Agosto 1698. col quale si stabilì doverli dare a' Denunzianti la quarta parte delle pene pecuniarie t. 2. p. 293.
- Deputati generali ottengono dal Presidente Ribas un nuovo assegnamento, che si accresce ancora nell'anno 1736.** t. 3. p. 183.
- Deputati generali nell'anno 1711. pretendono la sospensione del pagamento dalle rendite della Dogana** t. 2. p. 315.
- Deputati generali cercano di profittare dell'animo benigno del Sovrano** t. 2. p. 367.
- Deputati.** Dispaccio de' 7. Dicembre 1746. col quale accorda a' Pugliesi di poter eleggersi in ogni triennio per Deputati uno, o due Locati t. 2. p. 373.
- Deputati delle Piazze di Napoli persuadono il Vicerè ad obbligare i Locati al pagamento del dieci per cento** t. 3. p. 179.
- Determinazione reale divisa in 35. Capitoli, in data de' 10. Maggio 1747. e sue provvidenze** t. 2. p. 380.
- Determinazione Reale sulle pretese di alcuni particolari della Provincia di Bari** t. 3. p. 276.
- Devastamento delle Poste. Stabilimenti del Monarca Cattolico riguardanti le medesime** t. 3. p. 268.
- Dichiarazione in cui si prescrive la larghezza de' Tratturi** t. 1. p. 223.
- Dichiarazione del Monarca Cattolico in favore della giurisdizione della Dogana;**

- gana; esempj che la confermano t. 3. p. 293.
- D. Diego Ribas** Presidente nell'anno 1722. destinato al governo della Dogana tom. 2. p. 323.
- D. Diego Ulloa** Presidente emana un bando in data de' 22. Luglio 1671. e sue provvidenze t. 2. p. 272.
- D. Diego de Vera** Presidente nell'anno 1612. dimette le solennità dell'incanto, e modera l'antico estaglio t. 3. p. 193.
- D. Diego de Vera** Presidente nell'anno 1605. permette la preparazione delle Maggesi dopo la metà di febbrajo t. 3. p. 191.
- Difficoltà de' Locati** di pagare al Fisco la convenzione per essere esentati dalle pene di Scommissione, e Controvenzione t. 2. p. 143.
- Difesa di Tressanti**, e sua divisione t. 1. p. 190. ad 191.
- Difese**. Designazione delle difese di Castelpagano, Tressanti, Schifara, Motta della Regina, ed altri Territorj t. 1. p. 273.
- Difese**, Il Doganiere Sangro esamina le difese non adattate alla coltura t. 1. p. 274.
- Difese**. Bando del Presidente Girolamo de Filippo, proibitivo a' particolari di vendere difese, mezzane, matine, parchi, e demanj, dato in Foggia li 30. Settembre 1669. t. 2. p. 268. ad 271.
- Difese**. Bandi emanati in Marzo 1565. per l'esclusione della difesa di S. Leuci, ed aggiunta di quella di Stincere, ed altri luoghi t. 1. p. 275.
- Difese**, ed erbaggi. Bando con cui si notifica a' Padroni delle difese, ed erbaggi di non affidare, nè lasciar entrare bestiame alcuno nelle medesime, in data de' 14. Maggio 1576. t. 1. p. 373. ad 374.
- Dilazione**, Rappresentanza del Doganiere Sangro al Vicerè Duca d'Alcalà fa accordare a' Locati più bisognoli la dilazione del pagamento t. 1. p. 294.
- Dilazione** accordata da' Panettieri a' Pastori, di pagarli il pane in tempo della Fiera t. 3. p. 406.
- Dimande** che si fanno, e grazie che si ricercano a S. M. dalla Dogana delle pecore, e Uomini di essa t. 1. p. 80. ad 83.
- Dimostrazioni** di Plutarco intorno al sale che si dà alle pecore t. 3. p. 173.
- Dimostrazione** delle Locazioni, e Feudi, sopra de' quali si trovano situate le terre salde destinate alla coltura, sotto la denominazione di Ristoppie, dato in Foggia li 24. Giugno 1745. t. 3. p. 215. ad 217.
- Disordine**, e sua pena t. 3. p. 253.
- Dispaccio** sul proposito de' delitti in campagna. Dato Napoli 28. Maggio 1622. t. 3. p. 302.
- Dispaccio Reale** dato in Napoli li 28. Settembre 1742., e sue provvidenze t. 3. p. 314. ad 315.
- Dispaccio Reale** dato in Napoli li 31. Agosto 1746. con sue provvidenze tom. 3. p. 313. ad 314.
- Dispaccio Reale** dato in Napoli li 22. Settembre 1754. con sue provvidenze t. 3. p. 313.

Di-

- Dispaccio col quale si ordina l'osservanza dell'Istruzioni inviate dal Tribunale della Camera a Vincenzo Santese t. 3. p. 392. ad 394.**
- Dispaccio diretto al Presidente Puga, col quale gli ordina di dover conchiudere gli affitti per un triennio t. 3. p. 202.**
- Dispaccio del Vicerè Cardinale di Althan, e suoi ordini t. 2. p. 324.**
- Dispaccio Reale col quale permette riceverli dalli Uffiziali di Dogana le lettere di cambio, per facilitare l'esazione, dato in Napoli li 17. Maggio 1755. t. 3. p. 399.**
- Dispaccio Reale contro la negligenza de' Governatori delle Provincie della Puglia, riguardo a' Bruchi t. 3. p. 248.**
- Dispaccio del Vicerè di Althan che sospende il Presidente Ribas dall'esercizio di Governatore della Dogana t. 2. p. 324.**
- Dispaccio Reale per la delegazione de' Cambj t. 3. p. 325.**
- Dispaccio Reale col quale stabilisce le persone comprese nel privilegio, t. 3. p. 326. ad 327.**
- Dispaccio Reale per le cause eccettuate, dato in Napoli li 12. Ottobre 1746. t. 3. p. 328. ad 329.**
- Dispaccio Reale per la privativa giurisdizione della Dogana, dato in Napoli li 8. Luglio 1747. t. 3. p. 330.**
- Dispaccio Reale per la privativa giurisdizione della Dogana t. 3. p. 333.**
- Dispaccio Reale per la continenza delle cause t. 3. p. 321.**
- Dispaccio Reale de' 16. Giugno 1745. che approva l'aumento della coltura t. 3. p. 207.**
- Dispaccio Reale col quale s'ordina all'Udienza di Montefusco, che badi in avvenire a non contravenire a' Reali ordini, dato in Napoli li 13. Ottobre 1770. t. 3. p. 308.**
- Dispaccio Reale col quale si ordina di non doverli riaffittare a' Massari Ricciardi le terre della Regia Corte tom. 3. p. 219. ad 220.**
- Dispaccio del Vicerè de' 23. Novembre 1723. col quale si accetta l'offerta fatta da' Locati t. 2. p. 325.**
- Dispaccio diretto dal Vicerè al Presidente Correale, dato in Vienna li 23. Dicembre 1721. t. 2. p. 349. ad 351.**
- Dispaccio del Re Cattolico de' 2. Gennaro 1754., con cui dichiara, che il Prendente Governatore possa procedere criminalmente quando l'Uditore sia impedito t. 3. p. 339. ad 340.**
- Dispaccio per la competenza di giurisdizione della Dogana con particolari Delegati t. 3. p. 311.**
- Dispacci per la competenza di giurisdiz. della Dogana col S.C. t. 3 p. 315. 316.**
- Dispaccio con cui si approvano gli appuntamenti della Camera, e decreto, con cui se ne ordina alla Dogana l'esecuzione t. 2. p. 247. ad 248.**
- Dispaccio per la continenza della causa t. 3. p. 224. ad 225.**

- Dispaccio per le competenze di giurisdizione della Delegazione de' Cambj col foro militare t. 3. p. 326.
- Dispaccio con cui si nega agli Agenti de' Baroni il foro Doganale t. 3. p. 329.
- Dispaccio per la competenza di giurisdizione della Dogana col Tribunale Misto t. 3. p. 330.
- Dispaccio con cui si nega il foro Doganale per le cause di ratizzo di grano per l'annona t. 3. p. 331.
- Dispaccio con cui si nega il foro Doganale per le cause di frodi commesse in danno dell'annona t. 3. p. 332.
- Dispaccio con cui si dichiara che il Cappellano maggiore sia giudice competente per le cause attenenti alle Chiese di Regio Patronato t. 3. p. 333.
- Dispaccio con cui si ordina che le Corti Allodiali senza replica obbediscano alle Ortatorie della Dogana t. 3. p. 318.
- Dispaccio con cui s'ordina, che la Camera proceda in prima istanza per le cause de' Napoletani Locati t. 3. p. 319.
- Dispaccio con cui si nega a' Locati fittizj de' luoghi Demaniali il foro Doganale t. 3. p. 320.
- Dispaccio per la competenza del foro della Dogana colle Udienze t. 3. p. 321.
- Dispaccio per la competenza del foro della Dogana col foro militare t. 3. p. 310.
- Dispaccio per la competenza del foro della Dogana colli Stati Farnesiani t. 3. p. 316.
- Dispacci del 1773., e 1774. per l'accesso del Saccione da farsi dall'Uditore della Dogana t. 3. p. 91. ad 92.
- Dispaccio de' 9. Aprile 1748. per la pretesione del Principe di S. Buono di togliersi il Cavallaro destinato dalla Doga. nella Città di Agnone t. 3. p. 372.
- Dispensazione, legge Doganale t. 3. p. 80.
- Dispensazione estinta per le mozioni popolari t. 2. p. 164.
- Dispensazione temporanea degli erbaggi particolari, o qualità di solito, pregiudica le Reali rendite della Dogana t. 2. p. 85.
- Dispensazione volontaria ricevute da D. Pietro Rexas t. 2. p. 165.
- Dispensazione degli Erbaggi Straordinarij, ed insoliti t. 3. p. 42.
- Dispensazione. Legge della privativa dispensazione degli Erbaggi ristabilita dal Presidente Cotes t. 2. p. 283.
- Disposizioni date dal Tribunal della Camera nell'anno 1714. t. 2. p. 319.
- Disposizioni diverse di Alfonso I. d'Aragona per moderare l'eccessivo fervore della Pastorizia t. 3. p. 42.
- Disposizioni del Reggente Figueroa per impedire il danno de' Locati t. 1. p. 91.
- Distinzione degli Animali non soggetti all'Allestimento t. 2. p. 87.
- Dispensazione preterita fa minorare le rendite della Dogana t. 2. p. 164.
- Dispensazione. Vicerè Conte di Castirillo dà ordini particolari al Configliere D. Felice Ulloa, acciò ristabilisca la privativa dispensaz. di Basilicata t. 2. p. 165.
- Di-

- Distinzione della lana delle pecore** t. 1. p. 12.
- Distinzione del nome di libro maggiore cosa contenga** t. 2. p. 168.
- Distinzione del nome delle pecore** t. 1. p. 11.
- Distinzione in ogni Locazione del numero delle pecore reali , dalle altre aumentate dalla gara della professione** t. 2. p. 293.
- Distribuzione delle Liste dilatate oltre il dovere , pregiudiziale a' Pastori** t. 3. p. 97.
- Distribuzione della volontaria professione a' Locati , è conosciuta utile al Fisco** t. 2. p. 81.
- Distribuzione data alli Ristori secondo la Legge del Vicerè Toledo** t. 1. p. 172.
- Distribuz. de' riposi produce diversa situazione de' paffi , e perchè** t. 1. p. 244. 245.
- Distribuzione de' riposi , incomoda , e dannosa a' Pastori , e suoi motivi** t. 1. p. 242.
- Distribuzione delle liste fatta li 26. Novembre 1736.** t. 2. p. 371.
- Distribuzione degli Erbaggi Straordinarj insoliti** t. 3. p. 44.
- Distribuzione del Sale** t. 3. p. 173.
- Distribuzione si fa ad arbitrio de' Periti , ed Agrimenfiori , che si eseguisce nelle terre più comode , e vicine alle masserie de' ricchi Pugliesi** t. 3. p. 208.
- Distribuzione de' Bollettini firmata da' Credenzieri della Dogana per togliere ogni sospetto di frode agli Amministratori dell' Arrendamento** t. 3. p. 177.
- Distribuzione del Sale nell' anno 1620. cresciuta fino a tom. 20000.** t. 3. p. 176.
- Divisione delle Locazioni generali , e particolari** t. 1. p. 65.
- Divisione particolare de' pascoli Fiscali** t. 3. p. 3.
- Divisione particolare degli erbaggi delle Locazioni abbandonate alla sola privata cura de' Pastori , e danno che reca a' Reali interessi** t. 3. p. 11.
- Divisione degli Erbaggi de' pascoli dell' Orfanese , e Torre di Mare secondo l' estima del possedibile** t. 2. p. 145.
- Divisione de' Pascoli soggette all' arbitrio del Doganiere** t. 3. p. 5.
- Diversità del prezzo stabilito per gli affitti delle maggese , e semina delle terre Fiscali , rende necessaria la pratica della rinnovazione** t. 3. p. 204.
- Dogana. Vicerè Conte di Miranda fa passare in Puglia nell' anno 1588. il Presidente della Camera Ferdinando Fornaro , quale procura d' iscoprire i veri motivi della decadenza della Dogana** t. 1. p. 390. ad 391.
- Dogana. Disposizioni saggie fanno nell' anno 1686. aumentare le rendite della Dogana** t. 2. p. 284.
- Dogana. Dispaccio con successive istruzioni per i Ministri della Dogana , dato in Portici li 10. Maggio 1747.** t. 2. p. 404. ad 422.
- Dogana. Provvidenze date dal Monarca per la pronta esecuzione de' varj Privilegi della Dogana** t. 2. p. 384.
- Dogana. Bando del Vicerè Cardinale Granvela , prescrivente la regola per la buona amministrazione , e governo della Regia Dogana , dato in Napoli li 30. Luglio 1574.** t. 1. p. 346. ad 362.
- Dogana. Bando del Vicerè Cardinale Granvela per la conservazione , ed**

- aumento della Dogana, reintegrazione de' Tratturi, ed altre provvidenze, dato in Napoli il primo Luglio 1575. t. 1. p. 364. ad 371.
- Dogana della Mena delle Pecore di Puglia forma uno specioso ramo delle Reali Finanze t. 1. p. 3.
- Dogana. Ristabilimento della Dogana delle pecore, e delle leggi date da' Sovrani Aragonesi t. 1. p. 56.
- Dogana. Bandi, ordini, e comandamento fatti dal Doganiere Fabrizio di Sangro per governo, ed aumento della Dogana, e beneficio de' Fidati, dati in Foggia li 7. febbrajo 1574. t. 1. p. 319. ad 336.
- Dogana. Prammatica per l'Economia, e legislazione della Dogana approvata solennemente li 30. Luglio 1574. t. 1. p. 313.
- Dogana. Bando in data de' 14. Maggio 1576., confermativo dell'osservanza delle leggi della Dogana t. 1. p. 313.
- Dogana. Bando in data de' 7. febbrajo 1574. del Doganiere Sangro, con cui richiama all'osservanza tutte le antiche leggi della Dogana t. 1. p. 312.
- Dogana. Supplica data da' Baroni, e Comunità del Regno per la Dogana delle Pecore di Puglia, e disposizioni emanate su tal riguardo t. 1. p. 92. a 93.
- Dogana. Bando del Vicerè Cardinale Granvela per l'aumento della Dogana, conservazione, ed aumento de' pascoli, e proibitivo dell'estrazione del bestame fuori Regno, dato in Nap. li 19. Giu. 1574. t. 1. p. 337. a 345.
- Dogana delle pecore di qual rendita fosse al Regio Erario t. 1. p. 54.
- Dogana. Almirante di Castiglia Vicerè nell'anno 1645. per l'assenza dell'Uditore Giulio Cesare Galuppo, incarica il Governatore di Foggia per l'esercizio interino della Dogana t. 3. p. 337.
- Dogana di Puglia. Privilegio concesso li 3. Ottobre 1548. al Luogotenente della Camera Francesco Revertera, industrie, e regolamenti dal medesimo per tal fine praticati t. 1. p. 106.
- Dogana di Puglia. Capitoli, grazie, e conferme di grazie che si domandano alla Maestà Cesarea per parte della Dogana di Puglia, e Uomini d'essa t. 1. p. 96. a 104.
- Dogana, e Stato della medesima, fino alle grazie dell'Imp. Carlo V. t. 1. p. 85.
- Dogana. Suo Tribunale t. 3. p. 334.
- Dogana. Rendita antica della Dogana delle pecore, fatta risorgere dalla Regina Giovanna t. 1. p. 55.
- Doganella d'Apruzzo. Istruzioni che la Regia Camera della Sommaria, dà al Luogotenente della Regia Doganella Antonio Valignano, per la buona amministrazione della medesima, date in Napoli li 25. Ottobre 1590. t. 2. p. 63. ad 69.
- Doganella. Istruzioni da osservarsi da' Governatori generali delle Doganelle delle Provincie d'Aquila, e Chieti per la retta amministrazione della giustizia, in data de' 22. Dicembre 1754. t. 2. p. 75. ad 79.

Do-

- Doganella** antica d'Apruzzo t. 2. p. 52.
- Doganella**. Nomina de' due Governatori delle Aziende di Chieti, ed Aquila, in data de' 24. Dicembre 1754. t. 2. p. 79. ad 80.
- Doganiere** abolito, e destinato in sua vece un Ministro togato per assumere la direzione di tutti gli affari economici, e fiscali t. 3. p. 336.
- Doganiere** trasferisce in Lucera la sua residenza t. 3. p. 335.
- Doganiere** passata la fiera porta la cassa del contante, ed i registri dell'esazione t. 3. p. 379.
- Doganiere** Bernaudo nell'anno 1631. espone al Tribunale della Camera la ripugnanza de' Mercanti di soffrire il peso dell' uno e mez. per cento t. 3. p. 381.
- Doganiere** solo non può sostenere il peso della giurisdizione, perchè gli si dà l'assistenza d'un Credenziere, ed Uditore t. 3. p. 334.
- Doganiere** Bernaudo, torna al governo della Doga., e suoi maneggi t. 2. p. 10. a 11.
- Doganiere** Caracciolo elegge per Luogotenente Carlo Pignatelli t. 2. p. 54.
- Doganiere** Gio: Luiggi di Sangro nel 1569. destina i Commis. per la numerazione delle pecore nelle Provincie di Principato, e Basilicata t. 2. p. 97.
- Doganiere** Sangro, destina un Luogotenente in Castellaneta per far osservare la legge generale, ed invigilare alla privativa dispens. degli erbaggi t. 2. p. 162.
- Doganiere** Sangro stabilisce la pena contro gli Agricoltori che abbandonassero la coltura e semina de' Territorj designati. Ufficiali sparsi per le Locazioni per promuoverne la coltura t. 3. p. 254.
- Doganiere**. Assegnamento fatto da Alfonso I. d'Aragona al Doganiere t. 3. p. 341.
- Doganiere** aboliti produssero utile al Fisco t. 1. p. 4.
- Doglianze** fatte al Vicere da' Deputati generali, verificate dal Reggente Scondito t. 2. p. 294.
- Doglianze** de' Deputati generali per le determinazioni date dal Tribunale della Camera t. 2. p. 310.
- Doglianze** del Barone di Palagiano al Reggente Villanova per la titolazione de' pascoli fatta dal Credenziere de' Massariis t. 2. p. 135.
- Doglianze** de' Baroni esposte al Vicerè Conte di Miranda, a motivo de' privilegi concessi alla Pastorizia, e sue provvidenze t. 1. p. 392. ad 393.
- Doglianze** de' Locati per i continui furti che pativano nel Saccione, e ne' luoghi di Gargano, chiamata comunemente Montagna di S. Angiolo t. 1. p. 222. ad 223.
- Doglianze** de' Locati della Terra d'Otranto per la sospesa designazione del Tratturo, e sue provvidenze t. 1. p. 239.
- Domanda** del Duca di Montecalvo t. 3. p. 39.
- Domanda** de' Pastori all' Imperatore Carlo VI. accordatagli t. 3. p. 68.
- Domanda** del Principe S. Nicandro t. 3. p. 40.
- D. Domenico** Garofalo Reggente riconosce nel 1713. lo stato della Locazione, per togliere l'abuso della vendita degli Erbaggi, che facevasi da pochi Cittadini di Barletta t. 2. p. 123.
- D. Do.

- D. Domenico Garofalo Reggente dichiarato Duca di Postiglione, entra alla direzione degli affari di Dogana nel 1713. t. 2. p. 316.
- Donativo fatto in Foggia dalla generalità de' Locati, per godere gli effetti della Reale protezione t. 2. p. 5. ad 6.
- Dragonara, e Cantigliano con sue Locazioni t. 1. p. 148.
- Drappi. Proibizione de' Supremi Governatori del Regno riguardo all'uso, ed introduzione de' drappi forastieri t. 1. p. 37.
- Drappi. Minorazione dell'introduzione in queste Provincie de' drappi di seta, migliorati da' Francesi, sotto la protezione di Luigi XIV., e del suo Ministro Colbert t. 1. p. 37.
- Dritto. Dispaccio in cui si risolvono alcune questioni di dritto, dato in Napoli 31. Agosto 1780. t. 3. p. 419.
- Dritto degli erbaggi di Foggia, donato da Carlo III. di Durazzo, al Prefetto degli Studj di Napoli t. 1. p. 55.
- Dritto della dispensazione di tutti gli erbaggi straordinarj insoliti, per qual motivo ceduto dal Fisco a' Locati t. 2. p. 6.
- Dritto dell' Uditore per le remissioni, ed esculpazioni t. 3. p. 341.
- Duca D. Tomaso Mazzaccara Avvocato Fiscale riunisce il dritto della Fida, e dell' Allistamento per il vantaggio del Regio Erario t. 2. p. 102. ad 103.
- Duca d'Alba Vicerè per la morte avvenuta all' Uditore Maurizio Moles nell'anno 1626. destina il Gov. di Foggia per l'interino esercizio t. 3. p. 337.
- Duca d'Arcos Vicerè in Febbrajo dell' anno 1647. prescrive l'osservanza delle convenzioni fatte al Fisco t. 3. p. 338.

E

- E** Celestiaci. Loro impegno alle industrie campestri t. 1. p. 18.
- E**conomia. Impegno del Presidente Ruoti per migliorare l'economia, e Locazione generale fatta nel 1733. tom. 2. p. 333.
- Economia nuova e suoi effetti t. 3. p. 7.
- Elezione del Cassiere dipende dall'arbitrio del Doganiere t. 3. p. 379.
- Elezione di due Deputati per ciascuna delle ventitrè Locazioni t. 2. p. 5.
- Emanuele Alvarez Escalera Presidente surrogato al governo della Dogana dal Vicerè Marchese di Astorga t. 2. p. 273.
- Empire rubrica di erbaggi così descritti t. 1. p. 369.
- Entiteusi, e sue conseguenze t. 1. p. 49.
- Epoca del tempo in cui sogliono i Pastori prima di partire dalle Locazioni pagare il dritto della Fida t. 3. p. 108.
- Equilibrio stabilito fra l'Agricoltura, e la Pastorizia, si mantiene illeso t. 3. p. 190.
- Erario, e suo utile per la Dogana delle pecore t. 1. p. 54.
- Erario. Motivi dell'offerta fatta a Ferrante primo di rinfrancare intieramente il Reale Erario ec. t. 1. p. 66.

- Erario.** Rinnione del Regno di Napoli nella persona del Gran Conte Ruggero, e sue sagge disposizioni per l'ingrandimento delle rendite del Regio Erario, e delle Dogane t. 1. p. 52.
- Erbaggi.** Vendita degli erbaggi delle Locazioni di Arignano, Castiglione, e Guardiola variata a proporzione della maggiore, o minor concorrenza de' volontarj manifesti. t. 2. p. 283.
- Erbaggi.** Qualità degli erbaggi delle Locazioni di Lesina, rendono inefficaci le disposizioni del Presidente Cotes t. 2. p. 282.
- Erbaggi messi all'incanto** negli anni 1709. e 1710. come dallo Squarcia, foglietto t. 2. p. 312.
- Erbaggi.** Decreto de' 25. Novembre 1682. col quale si ordina che per le vendite degli erbaggi Fiscali venduti all'incanto, le licitazioni si debbano ammettere fra ore 24. t. 2. p. 282.
- Erbaggi.** Bando del Presidente Francesco del Tuso proibitivo della vendita delle difese, ed erbaggi della Locazione generale, dato in Foggia li 15. Ottobre 1717. t. 2. p. 214. ad 215.
- Erbaggi.** Reggente Capecelatro fa continuare il sistema di distribuire gli erbaggi Fiscali, col peso della Fida corrispondente all'estima del possedibile t. 2. p. 222.
- Erbaggi.** Bando del Presidente D. Vincenzo Vidman col quale si proibisce a' Locati di vendere gli erbaggi situati nelle Provincie di Capitanata, Bari, Lecce, Basilicata, ed Otranto, dato in Fog. li 11. Giu. 1698. t. 2. p. 302. a 304.
- Erbaggi.** Rescritto Reale in data de' 9. Ottobre 1743., col quale si proibisce la vendita degli erbaggi, prima di stabilirsi la distribuzione de' pascoli Fiscali t. 2. p. 377.
- Erbaggi della terra d'Otranto** che si dispensano per indennizzare il Regio Fisco, ed i Padroni locati, salva l'estima da farsi t. 2. p. 195. ad 201.
- Erbaggi.** Decreto de' 20. Ottobre 1551. per la tassa de' prezzi degli erbaggi t. 3. p. 44.
- Erbaggi.** Bando del Doganiere Fabrizio di Sangro proibitivo della vendita degli erbaggi, e vendita di essi, dato in Fog. li 14. Sett. 1576. t. 2. p. 178. a 179.
- Erbaggi descritti in rubrica** col nome di Empire t. 1. p. 396.
- Erbaggi.** Deputati generali dimandano alla Giunta la vendita degli erbaggi di Lesina, e Castiglione t. 2. p. 325.
- Erbaggi.** Possessori degli erbaggi usurpano in pregiudicio de' dritti Fiscali le leggi della Dogana t. 1. p. 279.
- Erbaggi divisi in quarantatrè Locazioni**, che cominciano da Civitate, fino ad Andria t. 1. p. 58.
- Erbaggi.** Vendita, e distribuzione degli erbaggi fatta da Alfonso, con aver data tal cura al suo familiare Francesco Montluber t. 1. p. 57.
- Erbaggi, e modo con cui** devonfi estimare t. 1. p. 61.

Erbag-

- Erbaggi . Distribuzione degli erbaggi, rimessa intieramente all' arbitrio de' Ministri della Dogana t. 1. p. 222. •
- Erbaggi di Viesi, Matinata, e Matinatella, sono parte del vasto Territorio di Monte S. Angiolo t. 1. p. 227.
- Erbaggi delle Locazioni, e Ristori, ceduti a' Locati, mediante un annuo pagamento t. 2. p. 5.
- Erbaggi . Decreto di S. M. C. de' 10. Maggio 1747. vietando ogni sorta di commercio riguardo agli erbaggi t. 3. p. 41.
- Erbaggi . Vendita degli erbaggi di Lesina, Arignano, Castiglione, e Guardiola fatta all' incanto in Novembre del 1692. t. 2. p. 287.
- Erbaggi . D. Diego de Vera Presidente si trasferisce in Foggia per liquidare il vero numero delle pecore, e suo sistema per aumentare le rendite della Dogana, col dispensarsi gli erbaggi delle Locazioni, e Ristori t. 1. p. 399. ad 400.
- Erbaggi . Bando del Presidente D. Giuseppe Aguirre col quale si proibisce la vendita degli erbaggi delle Montagne d' Apruzzo, dato in Foggia li 26. Gennaro 1719. t. 2. p. 170. ad 171.
- Erbaggi . Dispaccio Reale col quale ordina doverli prima dispensare, e vendere gli erbaggi della R. Corte, dato in Nap. li 9. Ottobre 1743. t. 2. p. 404.
- Erbaggi . Bando del Presidente D. Nicola Pasca, emanato in Febrajo del 1744. proibitivo della compra degli erbaggi estivi t. 3. p. 168.
- Erbaggi . Qualità diversa degli erbaggi delle Locazioni, e Ristori, sono causa della tassa ineguale della Pida t. 1. p. 287.
- Erbaggi . Tribunale della Camera incarica il Doganiere Sangro di riconoscere la qualità degli erbaggi nelle Provincie d' Otranto, e Basilicata, e sue buone disposizioni t. 1. p. 295.
- Erbaggi di Parite, Torre Alemana, e S. Agata restano separati da quelli di S. Chirico, Lama Ciprana, ed altri t. 1. p. 395.
- Erbaggi . Bando per fissare gli erbaggi del pascolo, e pagamento della Fida, emanato in Foggia li 16. Ottobre 1562. t. 1. p. 300. ad 302.
- Erbaggi . Bandi penali per obbligare i possessori delle vacche, e giumente descrivere nelle liste de' soliti, a concorrere all' acquisto degli erbaggi della Locazione di Lesina t. 2. p. 93.
- Erbaggi . Lelio Pignatelli Luogotenente della Doganella d' Apruzzo vende gli erbaggi denominati Stucchi t. 2. p. 55.
- Erbaggi . Relazioni fatte al Presidente Simone Vaaz intorno alli erbaggi degli Stucchi, e vendita de' medesimi t. 2. p. 56.
- Erbaggi, e loro prezzo limitato per le due rubriche degli ordinarj, e straordinarj t. 3. p. 119.
- Erbaggi . Notizie riguardo agli erbaggi descritte nel libro delle piante, e nell' altro dato stizzo del viaggio di Terra di Otranto, Bari ec. t. 3. p. 46.
- Erbag-

- Erbaggi.** Falsa persuasione de' Doganieri per volerli esimere dalla particolare divisione degli erbaggi t. 3. p. 8.
- Erbaggi.** Invito fatto a' Pastori dal Doganiere Montluber per la distribuzione degli erbaggi delle Provincie di Capitanata, Bari, Otranto, e Basilicata t. 2. p. 159.
- Erbaggi.** Bando del Presidente de Filippo de' 30. Settembre 1699. che proibisce l'acquisto degli erbaggi straordinarj, e pena per li Contravvent. t. 2. p. 240.
- Erbaggi straordinarj** proibiti di venderli sostengono il maggior concorso delle greggi non ammesse nelle ordinarie Locazioni di Puglia t. 2. p. 162.
- Erbaggi.** Bando del Pres. Ruoti per la retta distribuzione degli erbaggi t. 3. p. 25.
- Erbaggi.** Bando del Pres. Marchant per il ripartimento degli erbaggi t. 3. p. 27.
- Erbaggi.** Domanda fatta da' Possessori degli erbaggi al Vicerè Conte di Montejar per la preferenza delle loro greggi, a quelle de' Pastori Locati t. 1. p. 192. ad 193.
- Erbaggi.** Controversie nate tra gli Agenti del Re di Polonia, ed il Governatore della Doganella per la giurisdiz., e distribuz. degli erbaggi t. 2. p. 58.
- Erbaggi** de' luoghi marittimi dell' Apruzzo, destinati pel mantenimento delle piccole greggi t. 2. p. 52.
- Erbaggi.** Dimanda de' Locati per la prelat. degli erbaggi detti Stucchi t. 2. p. 57.
- Erbaggi** distinti col nome di Stucchi, e Poste di Acri, e per qual fine t. 2. p. 53.
- Erbaggi.** Bando del Reggente Ulloa, che annulla la vendite degli erbaggi della Prov. di Basilicata, dato in Foggia li 10. Ottobre 1654. t. 2. p. 204. a 205.
- Erbaggi** dispensati propria espressione t. 2. p. 138.
- Erbaggi.** Distribuzione degli erbaggi Fiscali nell' anno 1727. t. 2. p. 328.
- Erbaggi.** Bando del Presidente Gaicone in data de' 24. Aprile 1676., con cui dichiara la vendita all' incanto degli erbaggi di Lesina, Arignano, Casalnuovo, Castiglione, ed altri t. 2. p. 277.
- Erbaggi** de' mosciali venduti all' incanto per l' aumento della rendita del Patrimonio t. 2. p. 123.
- Erbaggi.** Osservazioni cavate dagli antichi registri circa gli erbaggi straordinarj insoliti t. 3. p. 46.
- Erbaggi.** Pretenzione di pochi potenti Ecclesiastici possessori d'erbaggi non accordatagli t. 3. p. 43.
- Erbaggi.** Bando de' 2. Dicembre 1667. che permette l' acquisto degli erbaggi straordinarj t. 2. p. 234.
- Erbaggi.** Bando particolare del Presidente Ulloa de' 10. Ottobre 1654., che proibisce la vendita degli erbaggi di Basilicata, e Calabria, ed altre provvidenze t. 2. p. 106.
- Erbaggi.** Pena stabilita contra de' Pastori che facevano compra, e vendita degli erbaggi straordinarj insoliti t. 3. p. 50.
- Esazione della Fida** delle pecore osservata con rigore, per i bisogni del
- T. III. M m m Re.

- Regio Erario t. 1. p. 289.
- Esazione della Fida a diversa ragione nel ripart. del Trigno, e Sangro t. 2. p. 89.
- Esazione della Fida, e della vendita de' prodotti della Pastorizia t. 3. p. 171.
- Esazione della Fida nel ripartimento del Saccione t. 2. p. 89.
- Esazione della Fida per gli animali numerati nella Puglia, e Montagna, dipende unicamente dalla qualità di solito, e godimento de' Tratturi, e Riposi t. 2. p. 90.
- Esazione del tre per cento fatta dal Percettore muove le lagnanze de' Pastori, e provvidenze date per questo nell' anno 1718. dal Tribunale della Camera t. 3. p. 384.
- Esazione della rendita della Fida, fattasi pagare dal Presidente D. Francesco de Puga t. 1. p. 183.
- Escolpa, e remissione dritto abolito t. 3. p. 341.
- Escomputo. Dispaccio Reale col quale accorda a' Locati l' escomputo di ducati 15000. per il restante debito della Fida, dato in Napoli li 10. Maggio 1760. t. 2. p. 422. ad 423.
- Escomputo. Dispaccio col quale si dà la facoltà al Presidente Belli di ripartire l' escomputo de' ducati 15000., dato in Napoli li 17. Maggio 1760. t. 2. p. 424.
- Escomputo discreto, e di sommo vantaggio alla nuova professione dell' anno 1561. t. 1. p. 291.
- Esecuzione data da Gio: Luigi di Sangro, a' decreti del Collaterale t. 1. p. 172.
- Esecuzione degli ordini del Conte di Castrillo di minorar la distribuzione del sale nell' anno 1713. t. 3. p. 180. ad 181.
- Esenzione da ogni dazio concessa da Ferdinando I. d' Aragona per l' estrazione delle lane a' paesi esteri t. 3. p. 155.
- Esenzione dalla giurisdizione feudale accordata a' Locati t. 3. p. 367.
- Esercito spedito dalla Francia in Puglia t. 1. p. 68.
- Esito ignoto sulla controversia degli erbaggi di Torre di Mare t. 2. p. 133.
- Espediente d' introdurre i grani di Sicilia per assicurare la comoda sussistenza de' Popoli t. 3. p. 229.
- Espedienti del Duca d' Alba per non veder minorare la rendita della Dogana t. 2. p. 9.
- Espedienti per vincere le Cabale de' Ministri destinati al governo della Dogana t. 2. p. 102.
- Espressione di erbaggi dispensati t. 2. p. 138.
- Espressioni per Empire, e Caccito cosa significino t. 2. p. 229.
- Estaglio. Convenzioni per la fissazione dell' estaglio t. 1. p. 273.
- Estaglio: Il Doganiere Sangro con sua relazione de' 6. Dicembre 1564. pone sott' occhio la necessità dell' aumento dell' estaglio, e per qual motivo t. 1. p. 275.

Ella-

- Estaglio. Il Reggente Villanova propone la minorazione del primo estaglio t. 1. p. 273.
 Estima del possedibile venduta all'incanto t. 2. p. 285.
 Estima particolare per i Territorj non misurati t. 2. p. 138.
 Estima del possedibile cosa sia t. 3. p. 36.
 Estrazione dell'olio, e di lui utile t. 1. p. 22.
 Estima delle particolari Difese, Mezzane, e Territorj cresciuta idealmente, sulla sicurezza di non doverne far uso t. 1. p. 387.
 Estrazione de' castrati tassate a carlini venticinque a migliajo t. 3. p. 158.
 Estrazione de' grani permessa a' Porti della marina di Puglia t. 3. p. 228.
 Estrazione de' grani fa esercitare con impegno la semina t. 1. p. 20.

F

- F**abio Capece Galeota Consigliere passa a regolare gli affari della Dogana per le doglianze de' Locati poveri tom. 2. pag. 10.
 Fabio Capece Galeota passa in Puglia per togliere tutti li perniciosi sconcerti, e suo sistema approvato da' Ministri del Collaterale, e dalla Camera t. 2. p. 15.
 Fabbrica della nuova moneta intrapresa dal Vicerè Marchese del Carpio dà motivo nell'anno 1683. di accrescere il prezzo del sale t. 3. p. 179.
 Fabbriche di Majolica frequenti nella Capitale, ma quella della Terra de' Castelli è di maggior riputaz., suo commercio collo Stato Pontificio t. 1. p. 45.
 Fabbrica de' vetri, e privilegj accordati dal Cattolico Monarca per introdurre la fabbrica de' cristalli, e specchi t. 1. p. 45.
 Fabbrica della porcellana, e sua felice riuscita t. 1. p. 45.
 Fabbrica, ed Incoronata, e sue Locazioni t. 1. p. 152.
 Fabbrica delle canne degli archibusi, quall'utile porti al R. Erario t. 1. p. 45.
 Fabrizio di Sangro Doganiere sostiene la distribuzione di tutti i pascoli vernini t. 2. p. 83.
 Fabrizio di Sangro, fratello di Gian Luigi, passa a regere la Dogana, e sue osservazioni t. 1. p. 311.
 Fabrizio di Sangro rinuncia l'Ufficio di Doganiere al Cavaliere Alfonso Caracciolo, e svantaggi che ne derivano t. 1. p. 387. ad 388.
 Fabrizio di Sangro viaggia verso le Montagne degli Apruzzi, e risultato del medesimo t. 1. p. 232. ad 233.
 Fabrizio di Sangro Doganiere intraprende la solenne ricognizione, e designazione de' pubblici cammini, e per qual motivo t. 1. p. 232.
 Facolta data al Presidente Beili di distribuire a' Locati a proporzione della quantità del debito di ciascuno, il rilascio di duc. 15000. t. 2. p. 387.
 Faggi, e loro utile t. 1. p. 28.

- Farano** inclusa la difesa di Mezzanile, e sue Locazioni t. 1. p. 147.
- Federico II.** Imperatore riserva al Fisco le antiche Saline sparse nella Calabria, Puglia, ed Apruzzo t. 3. p. 173.
- D. Felice de Lanzina** Ulloa rinnova la convenzione nel 1654. co' Locati pel pagamento della Fida t. 2. p. 143.
- Feora di Foggia**, e sue Locazioni t. 1. p. 154.
- Ferdinando I.** proibisce di fare acquisto degli erbaggi estivi, e tutti quelli che non possiedono animali t. 3. p. 165.
- Ferdinando il Cattolico** concede nel 1514. a' Barlettani l'accrescimento del Territorio pel godimento de' pascoli t. 2. p. 113.
- Ferdinando I.** ordina che il Doganiere debba fare nell'inverno la sua residenza in Foggia t. 3. p. 334.
- Ferdinando** ritorna in Spagna per la morte di Filippo Arciduca d'Austria, avendo lasciato per Governatore del Regno D. Gio. d'Aragona t. 1. p. 86. e 87.
- Ferrante I.**, e suo passaggio fatto nella Puglia, e suppliche a lui date da' Locati t. 1. p. 64. ad 65.
- Ferrante di Sangro** nobile della piazza di Nido, Doganiere di Napoli nel 1592. t. 1. p. 104.
- Fertilità** delle campagne del Regno di mandorle, fichi, mela, ed altri frutti, e qual commercio se ne possa fare t. 1. p. 26.
- Feudo**, e sua tassa t. 1. p. 440.
- Feudo d'Ascoli**, e sue Locazioni t. 1. p. 157.
- Feudo**, con Locazione aggiunta di Fabbrica, ed Incoronata, ed erbaggi dispendati t. 1. p. 419.
- Feudo di Terra d'Otranto** passato al Duca della Torre Filomarino col solito pagamento della Fida t. 2. p. 145.
- Fida** delle vacche, e giumente sua esazione sottoposte alla pena della contravvenzione t. 3. p. 79.
- Fida**. Convenzione fatta dal Vicerè Conte di Lemos col comune de' Pastori per l'annuo pagamento della Fida t. 3. p. 48.
- Fida**. Dispaccio della Regia Giunta per la contribuzione, e ripartimento della Fida, dato in Foggia il 1. Maggio 1729. t. 2. p. 353. ad 355.
- Fida** sua esazione difficile per la rigidità dell'inverno dell'anno 1760. t. 2. p. 387.
- Fida**. Sistema proposto a' particolari del Regno di concorrere volontariamente al pagamento della Fida, per godere de' privilegi della Dogana tom. 2. p. 176.
- Fida**, e tassa de' suoi prezzi come divisa t. 2. p. 159.
- Fida**. Controversia strepitosa nel 1729. per voiersi caricare doppia la Fida pel numero delle pecore liquidate t. 2. p. 176.
- Fida**. Impegni del Consigliere D. Pietro Varaz, passato in Puglia nell'anno 1651. per assicurare il pagamento della Fida, con la sola stima del Possedibile t. 2. p. 223.

Fida

- Fida**, e sua minorazione t. 2. p. 170.
- Fida**. Provvidenze interinali esentano i possessori degli animali sottoposti all'aratro dal pagamento della Fida t. 2. p. 93. ad 94.
- Fida**. Leggi del Vicerè Toledo prescriventi la Fida che dovevano pagare le pecore che non continuavano l'intrapresa trasligrage t. 2. p. 160.
- Fida** di Trigno, e Sangro unita alla Doganella d'Apruzzo t. 2. p. 90.
- Fida**. Espediente del Tribunale della Camera di affittare l'esazione della Fida, per impedire le ruberie de' Cavallari t. 2. p. 101.
- Fida**. Minorazione della Fida nell'anno 1666. t. 2. p. 170.
- Fida** a quanto ascendesse ne' tre ripartimenti di Puglia, Montagna, e Saccone nell'anno 1603. t. 2. p. 85.
- Fida** delle vacche, e delle giumente, come regolata fosse t. 2. p. 86.
- Fida** degli animali grossi, e pecore rimaste t. 2. p. 81.
- Fida**, e sua Esazione, confermata secondo l'ultima tassa del Vicerè Duca d'Alba t. 1. p. 313.
- Fida**. Lettera di Gio: Luigi di Sangro, per l'aumento della Fida, data in Ruvo li 24. Gennaio 1557.
- Fida**. Lettera di Gio: Luigi de Sangro sull'aumento della Fida in data de' 20. Novembre 1556. t. 1. p. 297. ad 298.
- Fida**. Istruzioni che si danno dal Doganiere Alfonso Caracciolo, al Regio Credenziere Gesmundo Corcione per l'esigenza della Fida delle pecore, date in Foggia l'ultimo di Novembre 1584. t. 1. p. 401. ad 404.
- Fida**. Accortezza usata da' Locati nel trattare co' Ministri della Dogana, per impedire l'aumento della Fida t. 1. p. 247.
- Fida** suo aumento posto in veduta al principio di questo secolo t. 1. p. 246.
- Fida**. Ordine di Roberto per riguardo al diritto della Fida degli animali t. 1. p. 54. a 55.
- Fida**. Carico della Fida gravoso alle Locazioni, ed espedienti dati per questo t. 1. p. 224.
- Fida**. Difficoltà incontrate dal Reggente Capecelatro per la bonificazione della Fida t. 2. p. 221.
- Fida**. Offerta fatta alla Giunta di pagare la Fida, senza procedersi alla nuova numerazione, approvata li 9. Dicembre 1732. t. 2. p. 177.
- Fiera** pubblica, che in ogni anno celebrasi in Foggia ne' mesi di Aprile, e Maggio per concessione dell'Imperatore Federico II. t. 3. p. 109.
- Fiera** della Città di Lanciano, stabilita per sapere il numero delle greggi sparse per le montagne t. 1. p. 229.
- Fiera** celebrata in Foggia per richiamare il concorso de' Negozianti nella primavera dell'anno 1650. t. 2. p. 221.
- Fiera** di Foggia dichiarata franca, e generale dal Vicerè Toledo t. 3. p. 146.
- Fiera** di Foggia dichiarata eguale a quella di Salerno, Aversa, e Lanciano t. 3. p. 150.

Fie-

- Fiera celebrata nella Terra di S. Gio: Rotondo, ed a qual fine t. 3. p. 193.
 Fiorentino, e sue Locazioni t. 1. p. 168.
 Filippo V. nell'anno 1702. per acquistarsi l'amore del Popolo si porta in Napoli t. 2. p. 306.
 Filippo IV. fa separare dalla Dogana l'esazione dell'Allistamento per soddisfare i crediti della Regina Bona Sforza di Polonia t. 2. p. 91.
 Filippo IV. concede l'Ufficio di Luogotenente della Dogana al Barone Pompeo Procaccini t. 2. p. 57.
 Finanze. Premure del Vicerè Conte d'Onate per riordinare le Reali Finanze t. 2. p. 220.
 Fiscali, e Credenzieri. Loro elezione sospesa t. 2. p. 368.
 Fisco pregiudicato nelle sue ragioni per le numerazioni erronee fatte da Commissarj t. 2. p. 94.
 Fisco bada solo all'esazione della Fida delle pecore reali descritte nello Squarciafoglio t. 2. p. 319.
 Flagello della peste desola il paese, sotto il governo del Vicerè Conte di Castriello t. 3. p. 198.
 Fontanella, o sia Posta di Steffano, e sue Locazioni t. 1. p. 145.
 Fontanafura, e sue Locazioni t. 1. p. 159.
 Fonte di Cagnano, e S. Maria di Carpino con loro tassa t. 1. p. 194.
 Formola dell'ordine al Doganiere, che non dovesse dipartirsi da Foggia t. 3. p. 349.
 Foro. Dispacci del primo Novembre 1747. con cui si ordina che si mantenga, e conservi alla Dogana la facoltà di ammettere i sudditi colla prerogativa del Foro, e di destinare gli Ufficiali ne' luoghi dove quelli risiedono in virtù de' Reali privilegj, ed istruzioni della stessa Dogana t. 3. p. 371. ad 372.
 Foro. Il privilegio dell'elezione del Foro non fu mai efficace per restringere la privata giurisdizione della Dogana t. 3. p. 289.
 Fra Girolamo Seripando spedito in Brusselles all'Imperatore Carlo V. per ottenere la restrizione della facoltà concessa alla Dogana t. 1. p. 114.
 Francesco Milano Presidente Governatore della Dogana nell'anno 1702., e sue premure per la Locazione generale t. 2. p. 306.
 Francesco del Tufo Presidente prende l'esercizio della Dogana nel 1716. t. 2. p. 320.
 Francesco del Tufo Presidente con bando de' 15. Ott. del 1717. ordina a' Possessori degli erbaggi di astenersi dal contrattare li medesimi t. 2. p. 173. a 174.
 Francesco Marchant Presidente destinato al governo della Dogana nell'anno 1741. in compagnia dell'Avvocato Fiscale Pasca t. 2. p. 376.
 Francesc' Antonio Andreassi Presidente procura sapere dal Presid. Gascone i veri motivi che impediscono i vantaggi della professaz. volontaria t. 2. p. 280.
 Frau-

- Francesi.** Loro invasione sotto il comando del Duca di Guisa, e flagello della peste, fanno svanire gli ordini del Vicerè Conte di Castrillo, e premure del Pretidente Ulloa t. 2. p. 225.
- Franchi** ammessi a godere le immunità, e vendere il vino, precedente la nomina de' Deputati generali t. 3. p. 407.
- Frodi** praticate dagli oblatori nella rinnovazione degli affitti, esposte dal Presidente Fornaro al Vicerè Conte di Miranda t. 3. p. 189.
- Frodi** commesse da' Cavallari nelle numerazioni delle pecore in discapito del Fisco, e de' Pastori t. 2. p. 83. ad 84.
- Fuoco.** Dispaccio Reale con cui si conferisce alla Dogana la facoltà privativa di pubblicare i bandi, e permettere il fuoco delle Ristoppie t. 3. p. 280.
- Fuoco.** Dispaccio, con cui si ordina al Preside di Trani di revocare il bando del fuoco delle Ristoppie da lui spedito t. 3. p. 282.
- Fuoco.** Dispaccio, in cui si spiegano alcuni dubbj proposti sulla facoltà della Dogana di pubblicare i bandi del fuoco t. 3. p. 280.
- Furti.** Dispaccio Reale nell'occasione di una causa di furto di strada pubblica, Dato in Napoli 29. Marzo 1781. t. 3. p. 303.

G

- G** Ambarda, e sue divisioni tom. 1. pag. 182.
- Gascone** Presidente nel 1675. unisce la Locazione di Castellaneta, con quella dell' Orfanese, e loro pesi t. 3. p. 178.
- Gaudiano**, e sue Locazioni t. 1. p. 167.
- Gennaro** di Ferdinando Presidente passa al governo della Dogana t. 2. p. 388.
- Gentili** pecore cosa siano t. 1. p. 11.
- Gelsi** per qual motivo più coltivati nella Calabria, e Terra di lavoro t. 1. p. 26.
- Giacomo Saluzzo** Avvocato Fiscale del Reale Patrimonio, con provvisioni de' 28. Gennaro 1604. dichiara l' esazione della Fida delle pecore t. 2. p. 100.
- Giardino**, e sua divisione t. 1. p. 190.
- Giorno 8.** di Novembre stabilito per la distribuzione de' pascoli t. 3. p. 6.
- Gio: Antonio** d' Ancora Razionale riconosce, e misura il Territorio di Palagiàno, e liquida la quantità da coltivarsi t. 2. p. 135.
- Gio: Luigi** di Sangro Doganiere riferisce al Tribunal della Camera che gli affari della Terra d' Otranto gli davano più fastidio che tutta la Dogana t. 2. p. 131.
- Gio: Luigi** de Sangro Doganiere dispensa gli erbaggi della Locaz. di Terra d' Otranto, per tutti gli animali che concorrono in Dogana t. 2. p. 160.
- Gio:

- Gio: Francesco de' Puga Presidente nell' anno 1691. destinato al Governò della Dogana t. 2. p. 286.
- Gio: Angelo Barile Duca di Caivano, mandato in Puglia nell' anno 1639. e sue premure t. 2. p. 12. ad 13.
- Gio: Luigi di Sangro Doganiere, differisce la Locazione generale, e per quai motivi t. 1. p. 238. ad 239.
- Giovanni d' Austria per le domande del Popolo di Napoli nell' anno 1648, modera il prezzo del sale t. 3. p. 177.
- Gio: Francesco Cessa Credenziere mandato a riconoscere i Territorj, e coltura del Saccione t. 1. p. 225.
- S. Giovanni in Piano, e sue Locazioni t. 1. p. 140.
- S. Giovanni in fonte, e sue Locazioni t. 1. p. 162.
- Girolamo Seripando spedito da Carlo V. assicura l'abbondanza del Regno col far riscare varie Locazioni t. 1. p. 271.
- Girolamo Galiberti supplica il Vicerè per la dispensa della legge del Cardinal Granvela t. 2. p. 121.
- S. Giuliano, e sua tassa t. 1. p. 441.
- S. Giuliano con Locaz. aggiunta di Parafacco, ed erbaggi dispensati t. 1. p. 423.
- S. Giuliano, e Posta di S. Nicola, con sue Locazioni t. 1. p. 161.
- Giulio Cesare di Andrea Presidente passa al governo della Dogana, e sua diligente cura per promuovere i vantaggi tanto a' Pastori, quanto all' Erario t. 2. p. 386.
- Giulio Cesare d' Andrea Presidente eletto pe' suoi meriti Segretario di Stato, ed è rimpiazzato dal Presidente D. Antonio Belli t. 2. p. 386.
- Giumento, e vacche, e loro ristori t. 2. p. 273.
- Giumento. Restrizione delle Reali industrie degli animali alle sole razze delle giumente, provvenuta dalle rivoluzioni in tempo della Regina Giovanna I. t. 1. p. 55.
- Giunta formata di varj Ministri per ridurre in buon ordine gli sconvolti affari della Dogana t. 2. p. 313.
- Giunta eretta in Spagna pel governo della Dogana t. 2. p. 306.
- Giunta particolare di Ministri, deputata dall' Imperatore Carlo VI. per la riforma degli abusi della Dogana t. 2. p. 94.
- Giunta composta di varj Ministri della Camera, e della quale è dichiarato Capo il Marchese di S. Giuliano, e suo sistema t. 2. p. 11.
- Giunta di savj Ministri per la riforma della Dogana eretta dall' Imperatore Carlo VI. t. 3. p. 17.
- Giurisdizione, Luogotenente della Dogana vuol tutta riserbata per se la giurisdizione di nominare i sudditi particolari delle Doganelle t. 2. p. 56.
- Giurisdizione. Decisione per la controversia della giurisdiz., data a favore del Governatore della Doganella nell' anno 1662. t. 2. p. 58.

Giu-

Giurisdizione privativa della Dogana per tutte le Cause de' Locati, e Prammatica per questo effetto t. 1. p. 316.

Giurisdizione privativa confermata dal Monarca alla Dogana nell' anno 1772. t. 3. p. 404.

Giurisdizione. Ordini del Vicerè Conte di Lemos, con cui si esimono dalla giurisdizione della Dogana i delitti di campagna. Risposta del Consiglio Collaterale all' Uditore di quel tempo t. 3. p. 286.

Giurisdizione privativa della Dogana t. 3. p. 283.

Giurisdizione privativa della Dogana, riceve una forma stabile, e costante niente dissimile da quella della G. C. della Vicaria t. 3. p. 334.

Giurisdizione del Presidente Governatore, Uditore, e Fiscale fuori di residenza t. 3. p. 340.

Giurisdizione. Stabilimento del 1759. di comunicarsi a' Governatori de' luoghi la distinta notizia di tutte le persone sottoposte alla giurisdizione della Dogana t. 3. p. 367.

Giuseppe Aguirre Presidente passa al governo della Dogana, e mezzi adoperati dal medesimo, per conchiudere con piacere de' Pastori la locazione generale nell' anno 1719. t. 2. p. 321.

Giuseppe Aguirre Presidente passa al governo della Dogana nell' anno 1724., e sue operazioni t. 2. p. 325.

Giuseppe Aguirre Presidente dichiara le vacche, e giumente fidate negli erbaggi del Monteferico, non soggette al peso dell' Allistamento t. 2. p. 94.

Giuseppe Correale Fiscale per incomodi di salute si allontana dal Tribunale, tornando gli affari sotto la direzione de' Credenzieri t. 2. p. 332.

Giuseppe Correale Giudice di Vicaria nell' anno 1721. destinato con tal carattere per rimuovere tutti gli abusi, e pregiudizj introdotti nella Dogana t. 2. p. 322.

Giuseppe Correale sua morte avvenuta in Napoli nell' anno 1732. t. 2. p. 333.

Giuseppe Odoardi Presidente nell' anno 1729. per rendere inalterabile l' esazione delle sportule, fa situare nel passo d' Aciniello una lapide colla spiega delle somme che devono pagarsi t. 2. p. 174.

Giuseppe Odoardi Presidente passa al governo della Dogana nell' anno 1728. tom. 2. p. 329.

Giuseppe de Rosa Consigliere sostiene le ragioni del Fisco t. 2. p. 168.

Godimento de' Tratturi, e Riposi limitati solamente per quelli designati dal Doganiere Fabrizio di Sangro t. 2. p. 87.

Governo di Dogana. Presidente Moles resta sorrogato dal Presidente D. Gio: de Montoja, nella carica di Gover. della Dogana nell' anno 1679. t. 2. p. 279.

Governo della Dogana stabilito per un Ministro togato della Camera t. 2. p. 17.

Governo della Dogana nell' anno 1712. destinato a D. Alfonso Crivelli t. 2. p. 316.

Governatori del Regno, per assicurare l' interna abbondanza permettono la

T. III.

N n n

coltu-

- coltura , e semina di una parte delle terre riserbate al pascolo t.3.p.185.
 Governatore della Dogana , deputa in ogni anno un Soggetto ad occupare i passi di Basilicata t. 2. p. 172.
 Grano . Ministri della Dogana sul ricorso di pochi dissidenti a' 4. Agosto 1694. fissano la voce del grano t. 3. p. 226.
 Grano . Presidente D. Vincenzo Vidman , con ordine de' 20. Agosto 1699. proibisce a' Massari , e Negozianti di Foggia , di stabilire privatamente la solita voce del grano t. 3. p. 22.
 Grano . Presidente D. Domenico Garofalo , dopo prese le più accertate notizie passa co' Credenzieri alla Città di S. Severo , e vi stabilisce il prezzo del grano t. 3. p. 226. ad 227.
 Grano . Maniera adottata in Puglia di conservare i grani nelle fosse , lodata da Varrone t. 3. p. 232.
 Grano . Presidente D. Domenico Castelli nell'anno 1721. colle solite formalità fissa la voce del grano t. 3. p. 227.
 Grano . Costume di stabilire la voce del grano fissata alla Fiera di Foggia , e non a quella di S. Giovanni rotondo t. 3. p. 225.
 Grano . Estrazione de' grani , ed altro han fatto esercitare con impegno la semina t. 1. p. 20.
 Grazie domandate a Ferdinando il Cattolico da' Deputati , spediti in Segovia t. 1. p. 86.
 Grazie accordate dal Re Ferdinando I. a dette Istruzioni t.1.p.76.ad 80.
 Grazia dimandata da' Pastori a Ferdinando I. nel 1470. per far ridurre il sale ad un giusto limite t. 3. p. 174.
 Greggi . Dispaccio che provvede alle molestie sofferte da' Locati nel far passare le greggi dalle montagne nel Regio Tavoliere , dato Napoli 3. Maggio 1781. t. 3. p. 16.
 Greggi . Direzione economica delle greggi , che dalla Puglia passano nelle montagne riserbata a' soli Luogotenenti prescelti dal Governatore della Regia Dogana t. 3. p. 366.
 Greggi , e loro trasmigrazioni . Incarico dato dal Tribunale della Camera , all' Uditore della Dogana Lelio Ricciardi , sulle doglianze di varj particolari per la trasmigrazione delle greggi , e sue provvidenze t.1.p.235.a 236.
 Greggi , e loro trasmigrazione . Leggi del Vicerè Toledo per proteggere la trasmigrazione delle greggi , e sue proibizioni t. 1. p. 229.
 Greggi . Giunta eretta dal Vicerè Conte di Oñate per richiamare in Dogana l' antico concorso delle greggi , e sue provvidenze t. 2. p. 165.
 Greggi . Bando de' Ministri della Giunta in data de' 9. Agosto 1661. portante l' obbligo di dover manifestare in Dogana le greggi , e condurle nelle Locazioni ordinarie t. 2. p. 169.
 Greggi . Bandi pubblicati nelle Provincie per il concorso straordinario delle greg-

- greggi alla trasmigrazione, ed altre provvidenze t. 2. p. 161.
 Grumo, e Toritto suo demanio, e sua tassa t. 1. p. 198. ad 199.
 Guardiola, e sua tassa t. 1. p. 444.
 Guardiola con sua Locazione, ed erbaggi dispensati t. 1. p. 428.
 Guardiola. Facoltà de' suoi Locati di potere in ogni tempo riacquistare gli erbaggi t. 2. p. 290.
 Guardiola, e sue Locazioni t. 1. p. 167.
 Guardiani, e Baglivi t. 3. p. 403.
 Guerra d' Italia nell' anno 1733. persuade le piazze di Napoli ad un straordinario donativo t. 3. p. 183.
 Guerre tra la Spagna, e la Francia, che impedirono il commercio de' Francesi in questo Regno t. 1. p. 37.
 Guerra della Spagna colla Francia, ed Inghilterra, danno motivo al Conte di Miranda di vendere le cariche le più gelose, fra' quali quella di Doganiere t. 1. p. 393.
 Guerra d' Italia obbliga il Sovrano a mettersi alla testa de' suoi eserciti t. 2. p. 378.
 Guerrero Reggente nell' anno 1709. stabilisce che non si possano rinnovare gli affitti delle terre Fiscali per minor tempo d' un triennio t. 3. p. 202.
 Guerrero Presidente, sue disposizioni per rimettere in osservanza le leggi fondamentali della Dogana t. 2. p. 291. ad 292.
 Guglionisi, ed Ufficiali destinati in quella Terra, e vicinanze di Biferno, ed a qual fine t. 1. p. 230. ad 232.

I

- S** Jacovo, e sue Locazioni tom. 1. pag. 144.
 Idea generale dell' opera t. 1. p. 1.
 Ignazio Ram Presidente passa al governo della Dogana t. 2. p. 333.
 Ignazio Ram Presidente nel 1735. lascia il governo della Dogana all' Avvocato Fiscale de' Steffano t. 2. p. 368.
 Immunità delle gabelle, limitata a soli Locati t. 3. p. 407.
 Impegno degl' Ufficiali de' Baroni nel distruggere la giurisdizione della Dogana t. 3. p. 285.
 Impegno de' Direttori de' Conservatorj per introdurvi l' amore delle Manifatture, e mezzi suggeriti per tal' effetto t. 1. p. 43. ad 44.
 Impegno d' Errico IV. per l' introduzione delle manifatture di seta in Francia, e poi passate in Inghilterra t. 1. p. 37.
 Incanto. Pratica adottata di far separatamente l' incanto, sopra ciascuna offerta particolare t. 3. p. 190.
 Incarico dato al Presidente de' Magnanis per l' esecuzione de' decreti della reintegrazione t. 1. p. 111.

N n n a

La

- Incendio degli alberi, e per qual motivo abusato t. 1. p. 28.
- Incombenze de' Cavallari delle Provincie di Apruzzo, Molise, e Terra di Lavoro per la numerazione delle pecore, ed esazione della Fida t. 2. p. 95. a 96.
- Industria de' porci t. 1. p. 12.
- Industria delle pecore, e capre, e loro mantenimento, e frutto t. 1. p. 11.
- Industrie dirette a difendere i seminati da' topi t. 3. p. 244.
- Inibitorie. Si domanda la facoltà di procedere alla carcerazione degli Ufficiali così Regj, che Baronali recusanti di ubbidire alle Inibitorie della Dogana t. 3. p. 285.
- Inibitorie. Proibizione della Dogana agli Ufficiali di spedire inibitorie prima di verificare che il ricorrere sia compreso nel rollo de' sudditi t. 3. p. 367.
- Inondazione de' Bruchi nell' an. 1662., desola tutti i seminati di Puglia t. 3. p. 198.
- Inondazione straordinaria di Sorci nell' anno 1629. desola le campagne in Puglia t. 3. p. 195.
- Inosservanza delle leggi, e privilegi concessi a' Locati fa minorare il concorso degli armenti, e per conseguenza la rendita della Dogana t. 1. p. 390.
- Insoliti, e straordinarij erbaggi t. 3. p. 42.
- Insistenza degli Artieri Napoletani per l'osservanza de' loro Privilegj esclusivi t. 1. p. 37.
- Invasione de' Barbari del Settentrione nell'Italia, qual cosa abbia prodotto t. 1. p. 50.
- Inverno rigoroso dell' anno 1745. causa di danni gravissimi ai piani di Puglia tom. 2. p. 379.
- Ischitella, e Peschici, ed Isola di Varano loro demanio con loro tassa t. 1. p. 194. ad 195.
- Istromento solenne di transazione stipulato li 26. Dicembre 1639., e sue condizioni t. 2. p. 13.
- Istromento stipulato li 19. Maggio 1676. con intervento del Presidente Gascone per l'approvazione de' privilegi, ed immunità da concedersi a' Locati t. 2. p. 147.
- Istromento stipulato in Castellaneta li 4. Dic. 1556., e sue condiz. t. 2. p. 136.
- Istromento stipulato co' Locati li 11. Febbraro 1636., ed approvato dal Vicerè, per la conferma di varj privilegi t. 2. p. 11.
- Istruzioni del Re Alfonso I. compendiate da Marc' Antonio Coda nel discorso sulla Dogana stampato nel 1666., e 1698. t. 1. p. 74.
- Istruzioni pel nuovo Doganiere Marchese di Padula Gio. Antonio Carbone in data de' 27. Aprile 1592. t. 1. p. 393.
- Istruzioni pe' Cavallari t. 3. p. 12.
- Istruzioni date dalla Regia Camera al Doganiere Alfonso Caracciolo per esaminare un memoriale presentato da' Locati della Regia Dogana, in data de' 12. Novembre 1585. t. 1. p. 404. ad 407.
- Istruzioni date ai particolari per l'osservanza di varj capi, in data de' 23. Agosto 1616. t. 2. p. 72. ad 74. Istru-

- Istruzioni che si danno dalla Regia Camera della Sommaria, al Regio Cavallaro della Dogana per la conservazione de' privilegj, immunità, ed esenzioni della medesima t. 2. p. 35. ad 45.
- Istruzioni date dal Tribunale della Camera alli Ufficiali ordinarij di Dogana, in data de' 4. Marzo 1617. per l'osservanza delle leggi t. 2. p. 7.
- Istruzioni Doganali. Dispaccio per l'osservanza delle Istruzioni della Regia Dogana, in data de' 4. Marzo 1744. t. 1. p. 281. ad 282.
- Istruzioni, e loro osservanza. Bandi, ordini, e comandamenti fatti dal Regio Doganiere Gio: Luigi de Sangro per l'osservanza, ed esecuzione delle Regie Istruzioni, governo, beneficio, conservazione, ed aumento della Regia Dogana t. 1. p. 302. ad 310.
- Istruzioni date al Luogotenente della Dogana Andrea Gastaldo, date in Foggia il primo Gennaio 1563. t. 2. p. 105. ad 106.
- Istruzioni del Doganiere Alfonso Caracciolo per accertare l'interesse Fiscale nell'anno 1584. t. 2. p. 99.
- Istruzioni date dal Doganiere Fabrizio de Sangro al Luogotenente Andrea Valignano, date in Foggia li 24. Dicembre 1577. t. 2. p. 110. ad 111.
- Istruzioni del Vicerè di Toledo al Doganiere, per impedire l'unione delle pecore de' Cittadini di Barletta, da quelle de' Locati t. 2. p. 118. ad 119.
- Istruzioni date dal Doganiere Fabrizio di Sangro a Francesco Luciano, e Gio: Nicolao Floreto Luogotenenti della Regia Dogana, date in Foggia li 20. Dicembre 1577. t. 2. p. 108. ad 110.
- Istruzioni particolari che S. M. ha risoluto che s' osservino dal Presidente della Dogana D. Filippo Mazzocchi, date in Napoli li 14. Agosto 1779. t. 2. p. 426. ad 430.
- Istruzioni da osservarsi da' Ministri della Dogana, date in Napoli li 21. Maggio 1738. t. 2. p. 396. ad 400.
- Istruzioni, ordini, e bandi, raccolti dall'autore intorno la particolare legislazione della Dogana t. 1. p. 7.
- Istruzioni che si dovranno osservare dalli Commissarij destinati a compassare li disordini fatti nelli territorj affittati dalla Regia Corte, ed anche nelle Masserie ordinarie, quali si debbono osservare anche dallo Scrivano, Attitante, e Compassatore t. 3. p. 262.
- Istruzioni che si danno dalla Regia Camera della Sommaria all' Ufficiale della Regia Dogana Vincenzo Santese, date in Napoli li 21. Aprile 1649. t. 3. p. 388. ad 392.
- Istruzioni particolari formate per ciascun Ufficiale di Dogana t. 3. p. 382.
- Jus proibitivo de' Locati accordatogli dall' Imperatore Carlo V. per l'introduzione delle lane, ed animali nella Fiera di Foggia t. 3. p. 109.
- S. Justa, e sue Locazioni t. 1. p. 143.
- Juvara, e sua tassa t. 1. p. 185.

Lana.

- L**agnanze del Principe di S. Severo, che pretende gli erbaggi di S. Andrea riserbati al pascolo delle di lui greggi t. 2. p. 375.
- Lagnanze della Città di Lucera, e relazione del Doganiere al Tribunale della Camera t. 1. p. 175.
- Lagnanze reciproche de' Locati, e degli Agricoltori t. 2. p. 134.
- Lagnanze de' Possessori fu la condotta de' Cavallari destinati all' annuale numerazione t. 2. p. 89.
- Lana, e sua manifattura t. 1. p. 34.
- Lana, e distinzione t. 1. p. 12.
- Lana. Obbligo de' Pastori di trasportare in Foggia le loro lane per tutto il mese d'Aprile per cautela del pagamento della Fida t. 3. p. 121.
- Lana. Diligenze usate per migliorare la qualità delle lane t. 3. p. 114.
- Lana, Saggie provvidenze del Presidente Marchese Centellas riguardo al commercio delle lane t. 3. p. 123.
- Lana. Real Dispaccio dell' anno 1762. ordinante l'osservanza dell' antico solito circa la voce, e prezzo delle lane t. 3. p. 141.
- Lana, Primo esempio della tassa de' prezzi, o sia voce per le lane, dato dal Presidente D. Melchiorre di Navarra nell' anno 1667. t. 3. p. 122.
- Lana. Dispaccio col quale s'ordina la sospensione del caricamento delle lane de' Locati, dato in Napoli li 18. Aprile 1770. t. 3. p. 162.
- Lana, Castrati, ed Agnelli nella vendita sono preferiti i Pastori t. 2. p. 221.
- Lana, Richiesta premurosa de' Veneziani per le lane dalle greggi ammesso in Dogana t. 1. p. 39.
- Lana, Decreto del Reggente Fabio Capece Galeota per impedire il concorso, ed introduzione delle lane, e degli animali nella fiera d'Altamura t. 3. p. 120.
- Lana. Consulta della Giunta di Commercio fatta al Re perchè si degni accordare di pagarsi il dritto del dazio delle lane nella Dogana di Napoli, invece di quella di Foggia t. 3. p. 160.
- Lana, e cascio loro vendita, ed estrazione degli agnelli, e castrati soddisfatti i Locati t. 2. p. 307.
- Lana. Prezzi delle lane tassati nella Fiera di Foggia t. 3. p. 115.
- Lana per limosine t. 3. p. 121.
- Lana, e tassa del loro prezzo t. 3. p. 126.
- Lana. Determinazione del Re Cattolico de' 12. Giugno 1760. per l'estrazione delle lane tanto dal porto di Napoli, che di Manfredonia col solo dritto di grana 33. $\frac{1}{2}$ per cantajo t. 3. p. 153.
- Lana. Dispaccio Reale col quale s'ordina, che non si faccia novità pel commercio delle lane, e trasporto de' fali t. 3. p. 162. ad 163.
- Lama Ciprana, e sue Locazioni t. 1. p. 146.

Lam-

- Lampisciano, e sua divisione t. 1. p. 190.
 Lanciano, e sua fiera per le greggi t. 1. p. 229.
 Latte delle bufale, e suo prodotto t. 1. p. 9.
 Latte. Importante frutto della Pastorizia t. 3. p. 133.
 Lavoratorio, Mezzana antica, Lago di Salpi con sue divisioni t. 1. p. 192.
 Lecce per gli oivi t. 1. p. 23.
 Legge di Carlo V. proibitiva del taglio delli Alberi per la costruzione delle navi, e suoi vantaggi t. 1. p. 28.
 Legge pubblicata li 22. Dicembre 1668. t. 2. p. 236.
 Leggi del Vicerè Cardinale di Granvela che prescrivono la distribuzione degli erbaggi straordinarij insoliti t. 2. p. 83.
 Legge del Cardinale di Granvela, poco gradita dal rispettabile Comune de' Baroni, e suoi motivi t. 1. p. 317. ad 318.
 Legge confermativa de' privilegi, prerogative, ed esenzioni, da goderfi da Possessori delle greggi t. 1. p. 213. ad 214., & t. 3. p. 44.
 Legge di usare l'incanto nella distribuzione delle poste t. 3. p. 13.
 Leggi di Dogana. Bando in data de' 15. Aprile 1563. del Doganiere Gio: Luigi di Sangro, con cui inculca l'osservanza delle leggi di Dogana t. 1. p. 293. ad 294.
 Leggi di Ferdinando I. d'Aragona per sostenere il prezzo delle lane nella Fiera di Foggia t. 3. p. 114.
 Legge di Federico II. per invigilare sulla condotta degli artefici di ciascun mestiere t. 1. p. 34.
 Legge di Ferdinando I. d'Aragona riguardo alle manifatture di seta, e lana t. 1. p. 35.
 Leggi del Vicerè di Toledo che proibisce di vestirsi i Pastori pel dritto della Statonica t. 3. p. 164.
 Leggi degli Aragonesi rinnovate dalle Monarchia Spagnola t. 1. p. 3.
 Legna. Dispaccio sopra il taglio delle legna, dato in Napoli 13. Febbre 1745. t. 3. p. 420.
 Legnami, e litigio per li medesimi fra Baroni, e Vassalli t. 1. p. 29.
 Lesina, e sua tassa t. 1. p. 436.
 Lesina, ed erbaggi dispensati t. 1. p. 408.
 Lesina, suoi erbaggi all'incanto t. 2. p. 277.
 Lesina, e sue Locazioni t. 1. p. 141.
 Lettera del Marchese Goyzueta, all'Uditore de Dominicis, per l'esazione del dazio per li prodotti delle vacche, e bufale de' Locati tom. 3. pag. 163.
 Lettera del Marchese Cavalcanti al Presidente Mazzocchi, per farsi ricevere le Fedi di credito, e le Cambiali dal Precettore t. 3. p. 399.

Li .

- Libertà indiretta accordata a' Possessori degli erbaggi**, fa decader la rendita della Dogana t. 2. p. 172.
- Libertà usurpata da' Possessori di vendere i pascoli**, rendono inutile la numerazione degli animali grossi t. 2. p. 87.
- Libertà data a' Pastori di moltiplicare il numero delle greggi**, e di vantaggio all' Erario Reale t. 1. p. 385.
- Libertà della volontaria professione**, permette a' possessori degli animali l'acquisto de' pascoli, oltre l'estima del possedibile di ciascuna Locaz. t. 2. p. 104.
- Libertà civile** è il vero scudo per difendersi dall'estesa giurisdizione de' Baroni t. 1. p. 392.
- Libertà concessa a' Baroni di mettere in commercio i propri pascoli** t. 3. p. 49.
- Libertà limitata della vendita delle pecore**, ed uso del sale non comprende i Locati Barlettani t. 2. p. 120. ad 121.
- Libertà della compra del sale limitata per soli tomoli 15000.** t. 3. p. 175.
- Libertà concessa di restringere il sito delle Mandre**, pregiudica sommamente la Pastorizia t. 3. p. 187.
- Libertà della volontaria professione**, regola l'esazione della Fida per la sola metà t. 2. p. 95.
- Libro dell'anno 1664.**, e rubrica pel riparto della Fida dovuta da' Baroni, e dalle Università t. 2. p. 170.
- Libro maggiore ufficio principale di Dogana destinato a far l'esazione del denaro** t. 3. p. 130.
- Licenze.** Tribunale della Camera concede le licenze, dopo sentita la relazione de' Ministri della Dogana t. 1. p. 279.
- Licitazioni.** La gara spinge i possessori degli animali a coprire l'estima delle Locazioni di Casainuovo, Orta, e Cornito t. 2. p. 282.
- Limitazione della libertà de' Pastori ordinata dal Presidente Guerrero** t. 3. p. 17.
- Limitazione della facoltà de' Commissarij** t. 3. p. 78.
- Limitazione, e restrizione delle franchigie**, ed esenzioni concesse al libero traffico de' prodotti della Pastorizia Doganale t. 1. p. 39.
- Limosine considerevoli in lane bianche, e nere** accordate da Filippo IV. a' Frati Mendicanti di S. Francesco t. 3. p. 121.
- Lista separata degli animali che pascevano ne' Territorj non dispensati chiamati col nome di Territorj extra Dogana** t. 2. p. 82. ad 83.
- Liste.** Distribuzione di esse, ed entrata degli animali nelle Locazioni stabilite alli 15. e 25. di Novembre del 1707. t. 2. p. 307.
- Liste.** Consegna di note particolari t. 3. p. 9.
- Liste.** Distribuzione di esse sollecitata da' Locati, e perchè t. 2. p. 274.
- Liste.** Distribuzione di esse fatta ne' primi giorni di Novembre, libera le greggi da' danni prodotti dall'anticipata neve caduta ne' riposi t. 2. p. 277.
- Liste.** Distribuzione delle liste per la divisione delle Locazioni, stabilita esse-

- eseguirsi ogni anno al più tardi nel giorno 25. Novembre t. 2. p. 290.
- Liste. Distribuzione in Novembre del 1740. di gran vantaggio a' Pastori, ed al Regio Erario t. 2. p. 374. ad 375.
- Lista, qual cosa spiegassero t. 3. p. 6.
- Liste. Decreto del Monarca Cattolico inculcante la maggior sollecitudine per la distribuzione delle liste t. 3. p. 21.
- Litigj. Tribunali Supremi del Consiglio, e della Camera occupati per terminare i litigj fra il Commune de' Locati, ed il Fisco t. 2. p. 307.
- Litigj. Rescritto Reale spedito da Barcellona li 7. Novembre 1711., col quale si ordina di esaminarsi nuovamente coll' intervento del Tribunale della Camera le pretese del Fisco, ed opposizioni de' Locati t. 2. p. 315.
- Litigio tra i Baroni, ed i Vassalli pel legname, e taglio de' medesimi t. 1. p. 29.
- Locati. Dispaccio de' 11. Settembre 1748. con cui S. M. uniformandosi al parere del Presidente, e Tribunale di Dogana non è concorsa nè all' abolizione de' privilegj de' Locati di Dogana nella Terra di Castelluccia domandata dal Duca d' Aquara, nè all' altra domanda di detto Duca di non ammetterli dalla Dogana altri Cittadini di quella Terra nel numero de' Locati t. 3. p. 373.
- Locati. Dispaccio de' 19. Maggio 1774. con cui si ordina al Governatore della Doganella di Chieti di ubbidire all' inibitoria speditagli dalla Dogana, ed a questa subito trasmetta gli atti della causa tra la Cappella Laicale del SS. Sacramento della Terra di Castel del Mare, e Domenico Orfini, e che non s' ingerisca in quelle cose in cui vi concorra l' interesse de' Locati t. 3. p. 377.
- Locati. Memoriale presentato da' Locati della Dogana di Foggia, al Governatore della medesima Marchese di Centellas, dato in Napoli li 20. Aprile 1668. t. 2. p. 266. ad 268.
- Locati ricusano di pagar la Fida negli anni 1556. e 1557., e per qual motivo t. 2. p. 132.
- Locati di Castiglione rendono inutile la scelta usata dal Fisco nella divisione de' pascoli t. 2. p. 390.
- Locati si dolgono per la restrizione de' pascoli, ed aumento della coltura, e sue providenze t. 1. p. 267.
- Locati. Bando in data de' 19. Giugno 1574., col quale si ordina di prontamente por freno agli abusi introdotti nell' aggravare i Locati t. 1. p. 312.
- Locati espongono all' Imperatore Carlo V. i pregiudizj prodotti dalla confusione delle diverse giurisdizioni t. 3. p. 335.
- Locati. Dispaccio che approva l' espediente dell' elezione di due Locati probi per eleggere il prodotto della vendita de' Ristori, e ripartirla fra tutti i Locati t. 2. p. 239.
- Locati della Dogana, per le dissensioni degli Ufficiali della medesima non

- godono le prerogative, esenzioni, e privilegi concessi dal Presidente de Marinis t. 2. p. 58. ad 59.
- Locazione, e Ristori, e loro distribuzione. Bando del Reggente Carrillo per togliere tutte le frodi che si facevano nella distribuzione delle Locazioni, Ristori, ed uso de' Tratturi de' 22. Luglio 1661. t. 2. p. 229. a 230.
- Locazione. Bando del Presidente D. Nicolao Gascon, per fissare il tempo della Locaz. generale, dato in Foggia li 6. Maggio 1675. t. 2. p. 297. a 298.
- Locazione. Bando del Reggente Stefano Carrillo per stabilire il tempo della Locazione, dato in Foggia li 22. Novembre 1661. t. 2. p. 262. ad 263.
- Locazione generale dell'anno 1669., e suo esito felice per la saggia condotta del Presidente de Filippo t. 2. p. 241.
- Locazione. Bando del Reggente Capecelatro, con cui si stabilisce il tempo per la Locazione generale, dato in Nap. li 11. Agosto 1651. t. 2. p. 247. a 251.
- Locazione generale stabilita li 15. Novembre 1669., ma però differita fino a dì 25. detto per mancarvi la concorrenza de' Pastori t. 2. p. 240.
- Locazione generale del 1670. conchiusa senza difficoltà, per i vantaggi che ne sentirono i Pastori t. 2. p. 241.
- Locazione. Bando della Regia Giunta, per stabilire il tempo della Locazione generale, dato in Napoli li 9. Agosto 1661. t. 2. p. 260. ad 261.
- Locazione particolare di Barletta t. 2. p. 118.
- Locazione della Terra d'Otranto t. 2. p. 131.
- Locazione generale nell'anno 1715. dilatata fino a' primi giorni di Dicembre t. 2. p. 320.
- Locazione d'Andria, ed erbaggi dispensati t. 1. p. 426. ad 427.
- Locazione generale conchiusa nell'anno 1668. t. 2. p. 235.
- Locazione generale. Pratica costante di distribuirsi le liste della Locazione generale nella sera de' 25. Novembre t. 3. p. 22.
- Locazioni da riscarsi progettate da Girolamo Seripando t. 1. p. 271.
- Locazione particolare stabilita tra i fiumi Tronto, e Pescara, e nella parte del Saccione tra il Sangro, e'l Trigno chiamata col nome di Doganella t. 2. p. 52.
- Locazione generale da compiersi al primo di Novembre t. 2. p. 6.
- Locazioni da ridursi divise a femina, ed a pascolo t. 1. p. 269. ad 270.
- Locazione di Ponte Albanito riservata per le greggi del Duca di Bovino t. 3. p. 34.
- Locazioni. Istruzioni date al Dottor Sebastiano Marano per vantaggiare la Locazione generale t. 1. p. 296.
- Locazione di qual rendita fosse all'Erario Reale nell'anno 1569. t. 1. p. 296.
- Locazione, nome con cui vien designata la divisione degli erbaggi t. 3. p. 4.
- Locazione. Bando del Reggente Carrillo in cui si ordina, che in ciascheduna Locazione si dovesse ricevere il volontario manifesto per solo numero corrispondente alla stabilita stima del possedibile t. 2. p. 263.

Loca-

- Locazione, e sua misura. Dispaccio dato in Foggia li 25. Ottobre 1567. per la misura delle Locazioni all' Ufficiale della Regia Dogana Placido Salfano t. 1. p. 282. ad 283.
- Locazione. Marchese di Centellas propone l' espediente di permettere la custodia delle Locazioni a' Locati t. 2. p. 235.
- Locazione generale nell' anno 1746. , aumenta la rendita al R. Erario t. 2. p. 380.
- Locazione. Bando de' 6. Maggio 1675. qual stabilisce la Locazione generale al primo di Novembre, ed altre provvidenze t. 2. p. 276.
- Locazione generale stabilita secondo le leggi del Vicerè Toledo nella Serra Capriola, per il maggior comodo de' Dogan. si trasferisce in Foggia t. 1. p. 385.
- Locazione di S. Andrea del Principe S. Sevetto nell' anno 1741. dal Fisco s' ammettono in quella cinque Pastori t. 2. p. 375.
- Locazione generale stabilita li 22. Novembre del 1676. dal Presidente D. Diego Ulloa t. 2. p. 278.
- Locazione generale, e distribuzione delle liste, non può oltrepassare il giorno 25. di Novembre, e suoi motivi t. 2. p. 381.
- S. Lorenzo, e sue Locazioni t. 1. p. 152.
- Lucera, e suo Demanio unito alla Dogana t. 1. p. 174.
- S. Lucia, suo Demanio, e Difesa con sua tassa t. 1. p. 195.
- Lucito, e sua pertinenza t. 1. p. 202.
- Luigi Petroni Presidente passa al governo della Dogana t. 2. p. 388.
- Luogo destinato agli animali sopravanzati dalla stabilita estima di una Locazione t. 3. p. 6.
- Luoghi dove devono tenersi le pecore nelle diverse stagioni t. 1. p. 12.
- Luogotenenti di Piscina, Sulmona, e Tocco, sottoposti al Governatore dell' Aquila t. 2. p. 59.
- Luogotenente antico della Doganella, esercita la giurisdizione pel pagamento dell' una, ed altra Fida t. 2. p. 101. ad 102.
- Luogotenenti di Teramo, Cività di Penne, e Lanciano, subordinati al governatore di Chieti t. 2. p. 59.

M

- M**accaronari loro impegno per avere la preferenza a' Negozianti nella compra de' grani duri della maggior perfezione tom. 3. pag. 232.
- Macinato, e sua tassa t. 1. p. 191.
- Maggesi, e Ristoppie da seminarli per un solo anno t. 2. p. 138.
- Maggesi, Ristoppie, e Nocchiariche .. Decreto de' 27. Marzo 1551. per riformare la divisione delle Maggesi, Ristoppie, e Nocchiariche t. 1. p. 269.
- Maggesi. Antonello di Steffano ordina che le licenze per le Maggesi non potessero concedersi prima de' 17. Gennajo t. 1. p. 87.

O o o 2

Mag-

- Maggesi**, e loro nome t. 3. p. 211.
Majoriche, e Caroselle nome che si dà a' grani dolci, e bianchi t.3.p.230.
Majolica, e loro fabbrica t. 1. p. 45.
Malizia de' Subalterni, e causa di molti pregiudizj t. 3. p. 212.
Malizia delle Comunità d' Ecclesiastici, e Baroni d' abbandonare la coltura, e per qual motivo t. 3. p. 206.
Malizia, ed ignoranza degli Ufficiali di Dogana, confonde l' intelligenza della vera espressione extra Dogana, e qualità di solito t. 2. p. 86.
Mancanza d'Oblatori per le vendite delle poste di Lefina, e Cattiglione t.2.p.318.
Mandorle, fichi, e mela del Regno t. 1. p. 26.
Mandre. Ordinazione del Vicerè Toledo di non doverfi impedire le provviste necessarie per la formazione delle mandre a' Locati t. 3. p. 411.
Mandre. Provviste per le mandre sono impedita a' Pastori. Stabilimento del Monarca Cattolico fatto a tal uopo nel 1745. t. 3. p. 412.
Manifatture, e loro decadenza t. 1. p. 36.
Manifattura di seta, e lana t. 1. p. 35.
Manifesto. Bando della Suprema Giunta de' 9. Agosto 1661. per manifestare in Dogana le pecore gentili t. 2. p. 230.
Manifesto degli animali. Bando de' 22. Novembre 1661. prescrivente a' Pastori di dover fra giorni tre adempire al volontario manifesto de' propri animali, e ricevere la rata de' pascoli t. 2. p. 230.
Manna, e stabilimento per la sua raccolta t. 1. p. 31.
Mantenimento, e moltiplicazione de' porci t. 1. p. 13.
Marcantonio Coda stampa il discorso sulla Dogana t. 1. p. 74.
Marc' Aurelio Ferri eletto per libro maggiore t. 3. p. 382.
Marcello Pignone disimpegna i decreti della reintegrazione t. 1. p. 117.
Marchese di Lavello, e suo ricorso dato al Vicerè per poter continuare il libero uso del frutto della ghianda nel suo bosco di Montemilone, e provvidenze date dal Presidente Annibale Moles t. 1. p. 202. ad 203.
Marchese del Carpio Vicerè destina nell' anno 1687. al governo della Dogana il Presidente Capece Scondito, e sue operazioni t. 2. p. 285.
Marchese di Oriolo suo ricorso t. 3. p. 72.
Marchese di Padula Doganiere nell' anno 1598. unisce in un istesso tempo gli incanti delle varie offerte t. 3. p. 190.
Marchese di Centellas suggerisce varj spedienti per impedire le frodi, e ridarre gli affitti in una forma regolare t. 3. p. 199.
Marchese di S. Eramo possessore del Feudo di Palagiano, ritiene i pascoli pe' suoi armenti col carico della Fida e. 2. p. 146.
Massari di campo. Dispaccio Reale col quale si proibisce a' Massari di campo, o Pugliesi di assentarsi per Locati delle Locazioni delle terre di portata, dato in Napoli li 25. Gennaio 1781. t. 3. p. 220. ad 221.

Maffa-

- Maffari.** Bando della Regia Giunta, proibitivo a tutti gli Ufficiali di Dogana di molestare i Maffari, e Locati per l'esazione de' diritti, cortesie ec., dato in Foggia li 7. Maggio 1729. t. 2. p. 356. ad 357.
- Maffari di campo.** Dispaccio Reale col quale si esclude la domanda de' Maffari di campo per la dilazione di pagare i loro Creditori nell'anno venturo, dato in Napoli li 24. Giugno 1779. t. 3. p. 220.
- Maffari** loro obbligo di non poter preparare le Maggesi, senza la licenza de' Cavallari t. 1. p. 267.
- Masse,** compagnie particolari di Pastori t. 3. p. 14.
- Masserie vecchie,** e masserie nuove perchè così chiamate tom. 1. p. 276. ad 277.
- Melchiorre de Navarra** Presidente. Suo bando in data de' 10. Luglio 1665, spiegativo che l'abolizione de' debiti giugneva all'eccessiva somma d'un milione t. 2. p. 231.
- Memoriale** dato al Tribunale della Regia Camera dal Doganiere Fabrizio de Sangro, dato in Napoli li 11. Febbrajo 1576. t. 1. p. 371. ad 373.
- Memoriale** dato dalla generalità de' Locati per il nuovo aumento con successivo accesso della Giunta, e provvidenze date dalla medesima, dato in Foggia li 6. Aprile 1714. t. 2. p. 335. ad 346.
- Memoriale** dato dal Doganiere Fabrizio Sangro al Tribunale della Regia Camera per provvedere sulle Istruzioni, e Capitoli fatti per l'amministrazione della Dogana t. 1. p. 363.
- Mena delle Pecore,** ed istruzioni che si danno dal Vicerè D. Pietro di Toledo, al magn. Ferrante de Sangro Regio Doganiere della Mena delle Pecore di Puglia t. 1. p. 120. ad 136.
- Mena delle Pecore,** ed ordine del Tribunale della R. Camera nella causa vertente tra il R. Fisco, e l'Ill. D. Ferdinando Gonzaga per l'uso, e Mena delle Pecore della Puglia, ed altro t. 1. p. 136. ad 140.
- Merletti eccellenti** della Provincia di Lecce t. 1. p. 42.
- Mezzane,** ristretto mantenimento per li buoi t. 3. p. 93.
- Mezzane,** e sistema di venderli all'incanto t. 2. p. 122.
- Mezzane** necessarie al pascolo, permesse colla proporzione del quinto t. 1. p. 273.
- Mezzane.** Maffari di Puglia nel 1457. ricorrono ad Alfonso per l'ampliamente delle Mezzane t. 1. p. 266.
- Mezzane.** Territorio destinato al pascolo de' buoi t. 1. p. 266.
- Mezzane** ampliate per impegno del Vicerè Toledo t. 1. p. 89.
- Merà di Mesamefa,** e sua divisione t. 1. p. 202.
- Mesolini** di Gallipoli, calzette, e felpe di Taranto, e veli di Monopoli se muniti fossero di privilegio, se ne farebbe un gran commercio colli Stranieri t. 1. p. 42.

Mi-

- Michele Bombino** . Dispaccio Reale sospeso dal Governatore della Dogana, dato in Napoli li 28. Dicembre 1769. t. 3. p. 307.
- Michele Rullan** Pref. nell' anno 1726. prende il possesso della Dog. t.2.p.326.
- Michele Rullan** destina un Ufficiale nell' anno 1726. per raccogliere le notizie del Tratturo di Pescasseroli t. 1. p. 248.
- Michele Sulla** riferisce la necessità del Riposo della maseria chiamata d' autenisi t. 2. p. 121.
- Michele Villanova** Consigliere Delegato dal Vicerè, per provvedere all'Annona delle Provincie di Puglia, e Basilicata, e sue disposizioni t.1.p.296.
- Milano** Presidente richiamato dal Marchese di Villena, col sostituire il Presidente D. Domenico Garofolo in Giugno del 1706. t. 2. p. 307.
- Minerva**, e sue divisioni t. 1. p. 182.
- Minervino**, e sue Locazioni t. 1. p. 166.
- Ministro della Camera** accordato a' Temutarj, col nome di Delegato, e sua ispezione t. 2. p. 274.
- Ministri del Tribunale della Camera** non permettono la persecuzione de' particolari Locati t. 2. p. 104.
- Ministri delle Udienze di Chieti**, e dell' Aquila eletti Governatori generali della Doganella t. 2. p. 59.
- Ministri proprietarj** destinati al governo della Dogana avidi del proprio interesse tennero nascoste le leggi Doganali con positivo danno del Fisco t.1.p.4.
- Minorazione della Fida** nell' anno 1626., riduce la quantità del sale a soli tomoli 15000. t. 3. p. 176.
- Minorazione volontaria della Fida** offerta da' conduttori, rende inefficace la pena stabilita coll'ordine del Vicerè Conte di Penneranda t. 2. p. 102.
- Miseria generale de' popoli del Regno** abbatte l' agricoltura, ed avvilita la Pastorizia t. 3. p. 196.
- Misura fatta dalli Agrimentori** per determinare, e separare in ogni feudo la quantità delle terre, che occupar si doveano per la coltura e semina t.1.p.106.
- Misura de' territorj**. Doglianze portate al Tribunale della Camera da' particolari possessori, per esservi corso errore nella misura de' Territorj, e loro provvedimenti t. 1. p. 116. e 117.
- Misura de' seminati** fatte nell' anno 1565., e sue provvidenze t. 2. p. 134.
- Modo**, e tempo in cui devono tosarsi le pecore t. 1. p. 12.
- Moltiplicazione degli affitti** promossa nell' anno 1729. t. 3. p. 206.
- Moltiplicazione della coltura del tabacco**, permessa dal Re Cattolico al Leccesi t. 1. p. 20.
- Moltiplicazione del numero degli animali**, conferma l' espediente di assegnarsi la stima delle Difese, Mezzane, o Territorj t. 1. p. 396.
- Monarca Cattolico** abolì le cariche di Doganiere, e Credenziere t. 1. p. 5.
- Montagna d' Arignano**, e sua tassa t. 1. p. 195.

Mon-

- Monte di Poto**, e sue divisioni t. 1. p. 183.
- Monte Casino**. Privilegio accordato al Monastero di Monte Casino da Rugiero Guiscardo Duca di Puglia per l'esenzione da qualunque peso, e censo, che si pagava per il pascolo delle pecore t. 1. p. 51. ad 52.
- Montecuccolo**, e sue divisioni t. 1. p. 182.
- Montepeloso** suoi Cittadini godono l'antica dispensazione di Basilicata t. 2. p. 169.
- Montepeloso** suoi possessori contenti dell'annuo pagamento della Fida aumentano l'industria t. 2. p. 175.
- Montescaglioso** suo territorio distinto col nome d'Isca dell'Arena misurato coll'assistenza del Credenziere de Massariis t. 2. p. 133.
- Monteserico**, e sua devoluzione al Fisco di qual conseguenza sia t. 1. p. 275.
- Monteserico**, ed abolizione delle sue difese t. 1. p. 179.
- Monterocciolo**, e sue Locazioni t. 1. p. 160.
- Montluber**. Diploma con cui Alfonso dichiara Montluber Doganiere perpetuo, e Commissario generale ec. t. 1. p. 58.
- Montluber**. Privilegio del Re Alfonso a Francesco Montluber t. 1. p. 70. a 74.
- Montroja** Presidente surrogato dopo la Locazione generale dal Consigliere D. Trojano Miroballo t. 2. p. 279.
- Morbo epidemico** scoperto in varj luoghi del Regno nella state dell'anno 1736. ritarda la trasfugazione delle greggi t. 2. p. 370.
- Morte del Marchese Ferrante** nel 1754. fa conferire al Presidente Cito la carica di Luogotenente del Trib. del Camera, col titolo di Marchese t. 2. p. 386.
- Mosciali**. Conferma a' Locati di Barletta del privativo uso del pascolo de' mosciali t. 2. p. 123.
- Mosciali**. Bando del Reggente D. Domenico Garofalo proibitivo d'introdurre pecore nel territorio chiamato i mosciali di Barletta, dato in Foggia li 6. Gennaro 1715. t. 2. p. 129. ad 130.
- Mosciali**. Bando particolare del Reggente Garofalo in data de' 6. Gen. 1715. proibitivo di arruolare al godimento de' mosciali, le pecore de' forastieri t. 2. p. 124.
- Mosciali**. Decreto del Presidente D. Andrea Guerrero de' 7. Novemb. 1697. con cui dichiara, che le pecore manifestate in Dogana da' Cittadini di Barletta, sieno mantenute nel pascolo de' mosciali t. 2. p. 123.
- Mosciali**, e stato delle loro Locazioni t. 2. p. 119.
- Mofra**, atto preliminare al contratto delle pecore, che si fa nella fiera di Foggia alla presenza del Doganiere, e de' Compratori t. 3. p. 112.
- Motivi** per cui la maggior parte delli territorj appartiene a' Baroni, Ecclesiastici, e ricchi particolari t. 1. p. 17.
- Motivi della restrizione** del dritto di proprietà per le particolari famiglie t. 1. p. 16.
- Motta della Regina**, e sua divisione t. 1. p. 186.
- Motta S. Nicola**, e sue Locazioni t. 1. p. 145.

Mo-

- Mozioni popolari nel 1647. estinguono intieramente l'ombra dell' antica dispensazione t. 2. p. 164.
 Muli del Regno, e loro uso t. 1. p. 11.
 Multa pecuniaria per que' Pastori che fanno andare maliziosamente le loro greggi ne' seminati, vigne, e difese t. 3. p. 403.
 Murgia di Minervino Demaniale, motivo per cui non se ne fa particolar dichiarazione t. 1. p. 227.
 Mutazione annuale de' Ministri, fa preterire l'osservanza delle Istruzioni del Tribunale della Camera per li Cavallari, e sue conseguenze t. 2. p. 8.
 Mutazione frequente di Ministri e di grave danno a' Locati t. 2. p. 6.

N

- N**apoli suo Regno passa sotto il dominio dell' Arciduca Carlo d' Austria che destina per suo Vicerè il Conte di Martinitz t. 2. p. 307.
 Navarra Reggente tenta correggere i pregiudizj, e ne informa il Vicerè D. Pietro Antonio d' Aragona t. 2. p. 232.
 Navarra Reggente nell' anno 1665. persuade il Vicerè Cardinale d' Aragona, a somministrare agli Agricoltori il denaro necessario per supplire alle spese della messe t. 3. p. 199.
 Nerone suo impegno per la buona direzione del pubblico Erario t. 1. p. 49.
 S. Nicandro, suo Demanio, e sua divisione t. 1. p. 193.
 Nicola Ageta pubblica una memoria scritta dall' Avvocato Fiscale del Reale Patrimonio, nella quale espone gli esposti per togliere gli abusi introdotti dall' avidità del nuovo Ufficiale proprietario t. 3. p. 381.
 Nicola Gascone Presidente nell' anno 1675. trova quasi distrutta la particolare Locazione di Terra d' Otranto, e sue provvidenze t. 2. p. 145.
 Nicola Antonio Deminadois scelto per Doganiere, in surrogazione del Doganiere Caracciolo t. 1. p. 67.
 Nicola Gascone Pres. destinato al governo della Dogana in Feb. 1675. t. 2. p. 275.
 Nocchiariche, e Ristoppie, e loro distinzione t. 1. p. 269.
 Nomina della carica di Luogotenente della Regia Doganella d' Apruzzo nella persona di Gio: Ant. Valignano, dato in Fog. li 18. Aprile 1563. t. 1. p. 61. 62.
 Norma per rendere esatta la liquidazione degl' eccessi di coltura data al Doganiere Marchese di Padula t. 3. p. 256.
 Norma per gli affitti, e coltura delle Terre Fiscali t. 2. p. 7.
 Normandi loro venuta, e sue conseguenze t. 1. p. 51.
 Nota de' nomi, e cognomi delle Locazioni t. 1. p. 250.
 Nota de' particolari che possiedono difese, e pascoli in ciascun territorio, t. 1. p. 374. ad 384.
 Numerazione. Provvidenze date dal Vicerè, e Tribunale della Camera per far

- far procedere alla sollecita numerazione delle pecore mantenute da' particolari di Lioneffa, Cicoli, Amatrice, e stato di Tagliacozzo t.2. p.221.
- Numerazione. Sistema antico della giusta numerazione degl' animali andato in disuso t.3. p. 7.
- Numerazione delle pecore. Ritardo della decisione dell' antica controversia pendente nel Tribunale della Camera, non permette l' esecuzione della numerazione esatta delle pecore t. 2. p. 124.
- Numerazione di animali, ed informazione per la medesima t. 2. p. 275.
- Numerazione delle vacche, e delle giumente confusa, e pregiudicata, per essersi violata la legge fondamentale della dispensazione privata t.2.p.84.
- Numerazione da eseguirsi coll' assistenza di due persone deputate dalla Comunità t. 2. p. 89.
- Numerazione degli animali grossi, esclusa dagli asini, cavalli, e giumente domate t. 2. p. 88.
- Numerazione divisa in quattro ripartimenti, distinti col nome di Saccione, Montagna, Puglia, e Trigno t. 2. p. 82.
- Numerazione indistinta de' luoghi meno lontani dalle Locazioni, e da' Ristori, ed a qual fine t. 2. p. 82.
- Numerazione. Il rigore della numerazione, non accresce il concorso delle greggi t. 1. p. 289.
- Numerazione generale di tutti gli animali mantenuti nelle Locazioni, e Ristori, ed a qual fine t. 2. p. 9.
- Numero delle pecore date in nota da' Pastori per la volontaria professione nel 1644. t. 2. p. 140.
- Numero delle pecore, che ogni anno concorre in Dogana t. 3. p. 132.
- Numero delle pecore professate aumentato nel 1600. t. 2. p. 139.
- Numero delle pecore manifestate nell' anno 1646. a che ascendesse t.2.p.164.
- Numero aggiunto nello Squarciafoglio coll' espressione di pecore in erba t.2.p.285.
- Numero delle Poste, vario nelle Locazioni t. 3. p. 4.
- Numero de' processi moltiplicato nel foro per le continue liti nate fra gli Agricoltori, ed i Negozianti t. 3. p. 230.

O

- O**bbighi degli Ufficiali di Dogana trascurati da' medesimi, per faziare la propria ingordigia tom. 2. pag. 163.
- Obbligo del Pastore di pagare il peso della Fida t. 3. p. 7.
- Obbligo delle Comunità del Regno di pagare al Monarca i tributi annualmente t. 3. p. 404.
- Occupazioni del Tribunal della Camera per decidere le controversie di quelli che

T. III.

P p p

che

- che pretendevano l'esenzione t. 2. p. 100.
- Occupazioni. Conto dato dal Doganiere Caracciolo al Tribunale della Camera delle occupazioni fatte in pregiudizio del Fisco t. 1. p. 67.
- Offerta fatta al Fisco nell'anno 1714. da' Locati di un compenso volontario di ducati 25. mila per esimersi dalle pene pecuniarie, ed altre t. 1. p. 247.
- Officiali proposti dal Vicerè Toledo per numerare gli animali nelle Locazioni e Ristori di Puglia, come pure in altre parti del Regno t. 1. p. 90.
- Officiali di Dogana. Divisione di tre classi d' Officiali per raccogliere le liste di tutte le pecore, che dovevano concorrere in Dogana t. 1. p. 229. a 230.
- Ufficio di Segretario, e Mastrodatti affittato per an. duc. 3500. t. 3. p. 342.
- Olio, e sua estrazione t. 1. p. 22.
- Oliveto di S. Giovanni Rotondo, e sua tassa t. 1. p. 195.
- Olivi, e loro piantagione t. 1. p. 22.
- Opposizioni de' Locati discusse avanti il Consiglio Collaterale per ordine del nuovo Vicerè Conte Borromeo t. 2. p. 314.
- Opposizioni dell' Agente dell' Elettore Palatino per l'assegnamento della Fida, e rendite della Dogana t. 2. p. 103.
- Ordine alla Regia Camera che sollecitamente decidesse le particolari controversie nate per le occupazioni di certi luoghi, per devenir poi alla reintegrazione t. 1. p. 226.
- Ordine con cui si spediscono le patentiglie a' sudditi fittizj t. 3. p. 200.
- Ordine Reale per esser ammessi i Locati Pugliesi assieme cogli Apruzzesi per Deputati generali purchè abbiano la nomina t. 2. p. 400.
- Ordine Reale con cui si rimette la pena della scommissione, ed altri a' Locati controventori t. 2. p. 395.
- Ordine del Conte di Castrillo per destinarsi per Commissarij della Controvenzione un Ministro del Tribunale della Dogana t. 2. p. 75.
- Ordine della Camera acciò la Dogana facesse la deduzione per gli animali allistati da' Commissarij dell' allistamento t. 2. p. 111.
- Ordine del 1698. per cui le terre del feudo di Monteferico rimaste incolte dopo l'anno 1650. non debbano godere della menoma deduz. t. 3. p. 205.
- Ordine del Cardinale di Granvela, che l'Uditore si esponesse al Sindicato nell'inverno, e primavera t. 3. p. 347.
- Ordine della Camera al Presidente Governatore di provvedere al particolare bisogno de' Locati t. 3. p. 62.
- Ordine del Vicerè Cardinale di Granvela, che due soli Avvocati, e due Procuratori potessero difendere le cause in Dogana t. 3. p. 345.
- Ordine della Camera, che l'Uditore non possa eliger cosa alcuna per i decreti interlocutorj, nè definitivi t. 3. p. 341.
- Ordine del Presidente D. Andrea Guerrero alli Subalterni Commissarij tom. 3. pag. 15.

Ordi-

- Ordine** dato dal Tribunale della Camera al Luogotenente della Regia Doganella per l'esecuzione di varie provvidenze, dato in Foggia li 25. Maggio 1585. t. 2. p. 62. ad 63.
- Ordini** del Reggente Guerriero inefeguiti per la facoltà da' Credenzieri di spotici regolatori dell'Economia t. 3. p. 203.
- Ordini** de' 18. Ottobre, e 3. Dicembre 1649. che proibisce gli affitti de' Territorj saldi di Monteferico t. 3. p. 197.
- Ordini** del Vicerè Cardinale S. Croce furono inefficaci per richiamar all' osservanza la legge di Carlo II. d' Angiò t. 1. p. 17.
- Ordini** del Vicerè Cardinale di Granvela per la decisione delle controversie de' Locati t. 3. p. 345.
- Ordini** del Vicerè d' Aragona adempiti con esattezza per la diligenza de' Ministri t. 3. p. 334.
- Ordona** con Locazione aggiunta di Stornara, ed erbaggi dispensati t. 1. p. 418.
- Ordona**, e sua tassa t. 1. p. 439.
- Ordona**, e sue Locazioni t. 1. p. 156.
- Origine** del maggior danno apportato all' Agricoltura t. 3. p. 238.
- Orsanese**, e di Torre di Mare co' loro erbaggi descritti fra quelli che compongono la Locazione di Terra d' Otranto t. 2. p. 139.
- Orsanese**, e sua difesa riunita ne' pascoli fa desistere lo strepitoso litigio infero fra i Cittadini locati, ed il Fisco t. 2. p. 242.
- Orta**, e sue Locazioni t. 1. p. 156.
- Orta**, e sua tassa t. 1. p. 439.
- Orta**, con Locazione aggiunta del quarto di S. Gio: della Cirignola, ed erbaggi dispensati t. 1. p. 417.
- Orta**, **Ordona**, e **Stornara**, e loro portate ricevono una nuova divisione t. 1. p. 270.
- Osservanza** delli stabilimenti dati dal Tribunale della Camera, fanno riuscire felice l'esecuzione del nuovo sistema t. 2. p. 8.
- Osservazione** fatta da più accorti Agricoltori sulla diversità de' grani tom. 3. p. 230. ad 231.
- Ottavio Capece Scondito** Reggente Gov. della Dogana nel 1700. t. 2. p. 295.
- Ovili**, e loro costruzione necessaria t. 3. p. 4.

P

- P**Adroni delle masserie di portate, ed affittatori delle terre Fiscali non possono variare, e cedere la coltura, senza l'intelligenza della Camera, e Dogana t. 3. p. 198.
- Pagamento** della Fida, regolato dal num. degli animali di ogni annot. 3. p. 5.
- Pagamento** della Fida aumentato per il maggior numero delle pecore nell' anno 1706. t. 2. p. 147.

P p p 2

Paga.

- Pagamento della Fida**, senza godere gli erbaggi resta gravoso a' Pastori Apruzzesi t. 2. p. 97.
- Pagliarole**. Distinzione di tal nome t. 2. p. 93.
- Pagliari** costrutti da' Pastori ne' pascoli di Puglia per il ricovero delle loro greggi, e per ripararli da' cocenti raggi del Sole, e da' venti freddi t. 3. p. 410.
- Paglia de' grani di Puglia** sua qualità di sostanza midolloso, e buona al sostegno degli animali t. 3. p. 231.
- Palagianò** suo territorio misurato dal Credenziere de Massariis t. 2. p. 135.
- Palmari grande**, e sue Locazioni t. 1. p. 150.
- Palmari piccolo**, e sue Locazioni t. 1. p. 151.
- Panettieri** godono dell'esenzione di pagare qualunque dazio t. 3. p. 405.
- Panni**. Motivi per cui le varie fabbriche de' panni, cappelli, e calzette di lana introdotte nell'Apruzzo, e Terra di Lavoro, non ebbero mai la particolare protezione del governo t. 1. p. 39.
- Panni di Arpino, Palena, Piedimonte, Avellino** migliori di quelli di Germania, ed Inghilterra t. 1. p. 40.
- Panno**. Stabilimento del Re Cattolico di far vestire tutto il suo esercito di panno nazionale t. 1. p. 39. ad 40.
- Pane**, e sua voce t. 3. p. 406.
- Pantanella grande** rilasciata al Possessore di Canosa t. 1. p. 199.
- Paranze**, nome con cui si chiamavano le classi de' pefatori delle lane nella Fiera di Foggia t. 3. p. 117.
- Parafacco**, e sue Locazioni t. 1. p. 169.
- Parlamento generale** convocato nel palazzo della Dogana, coll'intervento di tutti i Pastori, per abolire le concussioni de' Commissarj, e Cavallari t. 2. p. 5.
- Parlamento generale** convocato li 4. Maggio 1615. per ridurre in buon ordine le cose toccanti il Reale Patrimonio t. 2. p. 18. ad 27.
- Particolari di Basilicata**, restano esenti dal peso del passo dell'Aciniello t. 2. p. 171.
- Particolari della Città di Nusco**, offrono l'aumento della Fida, colla reintegrazione del pascolo della difesa di Camarda t. 1. p. 395.
- Partite** trasfatte t. 2. p. 170.
- Parchi**. Fabrizio di Sangro Doganiere eseguisce la demolizione de' parchi destinati al pascolo t. 1. p. 228.
- Parco di Minervino** con sua tassa t. 1. p. 196.
- Partenza delle pecore**, si regola secondo il vario corso della stagione t. 3. p. 164.
- Particolari della Città dell'Aquila, di Sulmona, e di Castel di Sangro** destinati dalle stesse Comunità a pefare le lane nella fiera di Foggia, con esigerne da' compratori, e venditori il salario d'un grano a rubbio t. 3. p. 116.

Pa-

- Pascoli.** Il Luogotenente della Camera D. Berardino Ramirez Montalvo nel 1624. permette a' Pastori la libera contrattaz. de' pascoli straordinarj t. 2. p. 163.
- Pascoli** estivi danno il vantaggio alle pecore di goder le spighe t. 2. p. 166.
- Pascoli.** Disposiz. di Alfonso I. d' Aragona per la distribuz. de' pascoli t. 3. p. 93.
- Pascoli.** Bando dell' anno 1697. del Re Carlo relativo a' pascoli t. 3. p. 24.
- Pascoli** di Lesina, e Castiglione t. 3. p. 13.
- Pascoli.** Bando del Presidente de Filippo dell' anno 1669. per la vendita; e compra de' pascoli t. 3. p. 51.
- Pascoli** acquistati dal Doganiere Montluber t. 1. p. 53.
- Pascoli.** Distribuzione, ed esazione della Fida fatta a proporzione di dieci pecore per ogni vacca, o giumenta t. 2. p. 92.
- Pascoli.** Offerta del Marchese di S. Giuliano a' possessori delle pecore che restavano ne' pascoli, ed esito di questa disposizione t. 2. p. 101.
- Pascoli,** e loro distribuzione. Relazione fatta al Vicerè Duca d' Ossuna dal Credenziere Gio: Domenico Chirico per togliere varj abusi nella distribuzione de' pascoli t. 1. p. 388.
- Pascoli.** Bando del Regg. Villanova per li pascoli delle mezzane dell' Ofanto, Sepolcro, e Rasciatano, in data delli 21. Genn. 1559. t. 2. p. 125. ad 126.
- Pascoli.** Ordine del Vicerè Conte di Penneranda in data de' 22. Ag. 1661., e maneggi de' Conduttori per allontanare li animali da' pascoli t. 2. p. 102.
- Pascoli** autunnali per il sostegno delle greggi, devono essere vicini alle Locazioni t. 1. p. 244.
- Pascoli.** Pramm. spedita da Madrid li 3. Gen. 1593. per regolare la distribuz. de' pascoli, ed impedire la parzialità, e le frodi usate da' Dog. t. 1. p. 394. a 395.
- Pascoli.** Vantaggio fiscale fondato nella distribuz. de' pascoli vernini t. 2. p. 133.
- Pascoli** destinati da Montluber per il godimento delle stabilite Locaz. t. 1. p. 222.
- Pascoli.** Uso de' pascoli vernini limitato in Dogana fino alli 8. Mag. t. 3. p. 164.
- Pascoli.** Disposizioni date dal Presidente Gascone per la distribuzione de' pascoli vernini t. 2. p. 277.
- Pascolo** nel recinto delle poste, mantenuto saldo, ed incolto t. 2. p. 122.
- Pasquale** d' Aragona Vicerè concede l' aboliz. degli antichi crediti Fiscali t. 2. p. 231.
- Passaggio.** Bando del Presidente D. Francesco Moles col quale si ordina a qualsivoglia persona di non poter esiggere il dritto del passaggio, dato in Foggia li 30. Luglio 1678. t. 2. p. 300. ad 301.
- Passaggio.** Uditore, e Credenziere della Dogana, incaricati di regolare il passaggio, e la situazione degli animali ne' Riposi t. 2. p. 236.
- Passaggio.** Bando particolare del Presidente Moles in data de' 30. Luglio 1673. col quale si proibisce l' esazione di qualunque dritto per il passaggio, e trattenimento degli animali, ed altre provvidenze t. 2. p. 279.
- Passaggi.** Leggi de' Sovrani Aragonesi proibenti il passaggio delle greggi da una Locazione all' altra t. 3. p. 5.

Pas-

- Passaggio.** Bando del Doganiere Fabrizio di Sangro per frenare l'anticipato passaggio delle greggi nelle Locazioni t. 3. p. 8.
- Passaggio nelle Locazioni,** e pena stabilita dal Vicerè di Toledo per quelli che anticipavano t. 1. p. 223.
- Passaggi.** Ministri della Dogana permettono a' Locati il passaggio anticipato delle greggi nel feudo di Civitate, e luoghi contigui a' Tratturi t. 1. p. 235.
- Passaggi.** Bando in data de' 8. febbrajo 1575. prescrivente doverli togliere tutti gli impedimenti de' pubblici passaggi t. 1. p. 233.
- Passaggi.** Leggi del Vicerè Cardinale di Granvela per frenare l'anticipato passaggio delle greggi nelle Locazioni t. 3. p. 8.
- Passate.** Licenze spedite nella Dogana per accompagnamento delle greggi ne' loro passaggi da riconoscersi da' Cavallari t. 3. p. 108.
- Passate,** nome con cui vien distinta la licenza, che si dà a' Pastori, allorchè vogliono allontanare gli animali dalla Puglia t. 3. p. 18.
- Passi.** Prammatica del Vicerè d'Aragona publicata nell'anno 1668. colla quale abolisce gli ordini ottenuti da' potenti possessori de' passi per continuare l'esazione degli stabiliti dazj t. 3. p. 401.
- Passi.** Verificazione de' Tratturi proseguita, cominciando dal passo di Pontorotto, e successivi Territorj t. 1. p. 234. ad 235.
- Passi.** Bando del Presidente Giuseppe Odoardo, prescrivente la custodia del passo detto Aciniello, dato in Foggia li 16. Feb. 1729. t. 2. p. 216. a 217.
- Passi.** Num. de' passi che nella primavera si debbono custodire da' Cavall. t. 3. p. 129.
- Passi.** Pene agli esattori che costringono i Locati al pagamento de' passi, in dispreggio de' bandi della Dogana t. 3. p. 401.
- Passi di Basilicata** t. 2. p. 172.
- Passi,** e loro dritti si concedono dal Fisco in affitto per l'ufficio de' Cavallari t. 2. p. 172.
- Passo di Aciniello** custodito, e perchè t. 2. p. 166.
- Pastori.** Legge dell'Imperatore Federico II. per la trasmigrazione delle greggi dalle montagne, ne' piani della Puglia, e proibizione per le gravanze de' Pastori, e libertà del passaggio degli animali t. 1. p. 53.
- Pastori** per esentarsi dalle avanie de' Commissarj della Controvenzione negli anni 1692. e 1693. manifestano in Dogana volontariamente le loro pecore t. 2. p. 288.
- Pastori** concorsi all'acquisto de' pascoli di Castiglione ne sono esclusi t. 3. p. 180.
- Pastori.** Pratica introdotta di elegerli particolarmente da ogni Locazione due Pastori, e per qual fine t. 2. p. 239.
- Pastori,** e greggi esentati dal pagamento de' dazj stabiliti pel mantenimento de' ponti situati ne' varj fiumi, per la trasmigraz. delle greggi t. 3. p. 400.
- Pastori** importano nuovamente gli effetti della Reale Clemenza per li danni sofferti dalla mancanza delle piogge t. 2. p. 388.

Pa-

- Pastori sottoposti a metter in commercio i prodotti delle proprie greggi** t. 2. p. 171.
- Pastori . Provv. date dalla Giunta alle loro dimande in Apr. 1714.** t. 2. p. 317.
- Pastori poveri per godere la libertà della volontaria professaz. uniscono le loro piccole greggi per condurle in Dogana sotto il nome di un solo** t. 1. p. 338.
- Pastori s' impegnano a concorrere nel Reale Tavoliere, affine di godere più vantaggi** t. 1. p. 386.
- Pastori . Istruzioni particolari del Presidente Fornaro per assicurare gl' interessi del Fisco, e le sostanze de' poveri pastori, ed altre provvidenze, in data de' 25. Ottobre 1590.** t. 2. p. 54. ad 55.
- Pastori . Prerogative, e privilegj conceduti in favore del corpo de' pastori a preferenza d' ogni altro, acciò non s' introducano in Puglia animali, e lane d' altri possessori d' animali non ammessi in Dog., e suoi motivi** t. 1. p. 109.
- Pastori accorti deludono facilmente la diligenza de' Ministri nella spedizione delle passate provvidenze suggerite per questo** t. 3. p. 386.
- Pastori . Bando del Doganiere Fabrizio di Sangro, emanato in febbrajo del 1574. per ravvivare il concorso de' pastori in Dogana** t. 2. p. 161.
- Pastori . Conferma degli antichi privilegi, concessa dal Re Ferrante a' Deputati dell' intero corpo de' pastori** t. 1. p. 64.
- Pastori . Il Doganiere Sangro nell' anno 1569. ordina la ricognizione, ed appuramento de' parchi, e chiusure, per le lagnanze de' pastori, ed esecuzione del decreto proferito dal Reg. Revertera nel 1549.** t. 1. p. 228.
- Pastorizia . Impegno de' Governatori del Regno per far risorgere l' abbattuta pastorizia per li straordinarj bisogni della Monarchia di Spagna, e loro efficaci espedienti** t. 2. p. 3.
- Pastorizia . Provv. date per l' aumento della pastorizia** t. 2. p. 10.
- Pastorizia ridotta in florido stato per la ristrizione dell' autorità del Doganiere, ed avante de' Cavalieri frenate dagli ordini del Vicerè Conte Olivares** t. 1. p. 397.
- Pastorizia . Relazione del Reg. Galeota fatta al Vicere in data de' 4. Sett. 1645., e mezzi suggeriti per il sollievo della pastorizia** t. 2. p. 16.
- Pastorizia . Filippo IV. destina alla visita generale del Regno il Cavaliere D. Gio. Chacon Ponz de Leon, per la decadenza della pastorizia** t. 2. p. 14.
- Pastorizia . Mezzi praticati dal Doganiere Fabrizio di Sangro per l' aumento delle Reali rendite, e vantaggio della Pastorizia** t. 1. p. 316. ad 317.
- Patenti spedite a' Bassettieri per godere dell' immunità nella vendita delle carni, e pelli** t. 3. p. 139.
- Patente di Luogotenente della Dogana, spedita in data de' 18. Apr. 1563., e sue particolari istruzioni** t. 2. p. 52.
- Pecore gentili de' Cittadini d' Ariano soggette alla Fida** t. 2. p. 333.
- Pecore, e loro mantenimento, e frutto** t. 1. p. 11.
- Pecore in erba espressione dello Squarciafoglio** t. 2. p. 285.

Peco

- Pecore gentili, e loro industria moltiplicata nelle provincie di Basilicata t. 2. p. 160.
 Pecore gentili. Leggi del Vicerè Cardinale di Gravèla prescriventi la tras-
 migrazione delle pecore gentili, e sue provvidenze t. 2. p. 161.
 Pecore dove devono tenerli t. 1. p. 12.
 Pecore reali descritte nel libro chiamato Squarciafoglio t. 2. p. 228.
 Pecore gentili, e loro miglior qualità t. 1. p. 11.
 Pecore quando devono tofarsi t. 1. p. 12.
 Pecore gentili mantenute nelle provincie di Puglia, Capitanata, e Contado
 di Molise, testano sottoposte al pagamento della Fida t. 2. p. 98.
 Pecore moscie, e carfagne t. 1. p. 11.
 Pecore manifestate in Dogana nel 1622. a qual num. ascendesse t. 2. p. 163.
 Pecore. Situazione data da Montluber per riparo delle pecore t. 1. p. 59.
 Pecore. Bando col quale s'ordina a tutte le Provincie d' Apruzzo Citra,
 ed Ultra, Capitanata, e distretto di Puglia di dover mandare una di-
 stinta nota degli animali pecorini di ciascun particolare, dato in Foggia
 li 13. Luglio 1645. t. 2. p. 46. ad 47.
 Pecore moscie e loro privilegio di pagar la Fida come pagano i Cittadini
 di Trani, e di Andria t. 2. p. 118.
 Pecore. Nota delle pecore extra Locazione in Terra d'Otranto, e Basilicata
 descritte nel conto del Credenziere Corcione, con sue divisioni, e tassa
 della Fida t. 2. p. 180. ad 195.
 Pecore. Distinzione sofistica delle pecore gentili, e carfagne abolita t. 2. p. 374.
 Pecore. Utile che ricevono le pecore dall' uso del sale t. 3. p. 173.
 Pecore Reali distinte da quelle dette col nome in alia t. 3. p. 14.
 Pelli d'animali. Esenzione da' dazj concessa ad ogni sorte di pelli d' anima-
 li radunato da' Bassettieri t. 3. p. 158.
 Pena di ducati sei a morra per le pecore, oltre le pene corporali contra de'
 pastori, che anticipatam. introducono gli animali nel R. Tavoliere t. p. 101.
 Pena dell'emenda stabilita a que' pastori che lasciano andare le loro greggi
 ne' seminati, vigne, giardini, e difese de' particolari t. 3. p. 402.
 Pena stabilita per quelli che ammoveffero i titoli lapidei t. 1. p. 238.
 Pena de' ducati sessantaquattro a migliajo di pecore t. 3. p. 82.
 Pene diverse prescritte agl' eccessi di coltura. Premura de' Locati fatta al
 Supremo Tribunale della Camera t. 3. p. 255.
 Pena delle scommissioni t. 3. p. 93.
 Pena imposta a' pesatori in caso di contravvenzione agli ordini Fiscali t. 3. p. 129.
 Peraino, e sue divisioni t. 1. p. 181.
 Percossio con sue divisioni t. 1. p. 181.
 Per empire, termine usato per spiegare certa tassa ideale t. 3. p. 9.
 Per le persone comprese nel privilegio si è sempre in Dogana ricevuta la
 norma del Capo 14. de' Bandi del Doganiere Fabrizio di Sangro t. 3. p. 299.
 Per-

- Percettore.** Istruzioni che si sono consegnate al Percettore della R. Dogana di Foggia, date in Napoli li 25. Marzo 1652. t. 3. p. 394. ad 397.
- Percettore** Positano sostituito in tal carica nell'anno 1635. da Carlo Silverio t. 3. p. 382.
- Percettore** non può spedire i Commisfarj senza l'ordine espresso del Presidente Governatore, ed Avvocato Fiscale t. 3. p. 385.
- Perillo**, e sua divisione t. 1. p. 201.
- Permissione** data a' pastori di passare dopo i 20. di Settembre alle Murge, per i passi di Spinazzola, e Melfi t. 1. p. 243.
- Permuta** domandata dall'abolita Compagnia Gesuitica, al Vicerè Conte di Castrillo, per carra settantadue delle terre di portata, ed accordatecela dal Vicerè di Astorga t. 1. p. 277.
- Peso** della Fida degli animali generale a tutti i pastori t. 2. p. 159.
- Peso** delle Collette che pagavasi da ogni famiglia delle Comunità del Regno, distinta col nome di Fuochi t. 3. p. 174.
- Peso** del pagamento della Fida, da ripartirsi sul numero delle pecore di ciascun particolare t. 2. p. 6.
- Peso** del Caccito nuovamente imposto a' pastori, e sue conseguenze t. 2. p. 274.
- Pesce** Lombardo, e sue divisioni t. 1. p. 181.
- Pezza** di Messer Tomaso, e sue Locazioni t. 1. p. 151.
- Pezza** di S. Nicola, riserbata t. 1. p. 187.
- Piana** Cardona grande, e sue divisioni t. 1. p. 181.
- Piana** Cardona piccola, e sue divisione t. 1. p. 181.
- Piano** di riforma presentato da Tomaso Mancini all'Imperatore Carlo VI. t. 3. p. 58.
- Piano** del Marchese D. Domenico Grimaldi per impedire le inondazioni, e la corruzione dell'aria t. 3. p. 240.
- Pietra** Monte Corvino, e sue Locazioni t. 1. p. 169.
- Pini** abbondanti nella Calabria, e loro prodotto t. 1. p. 31.
- Pietro** de Roxas Uditore passa in Basilicata, e riceve da' pastori la volontaria dispensazione delle pecore t. 2. p. 165.
- Pietro** Antonio Mastrillo Presidente passa in Puglia in Aprile dell'an. 1601. per eseguire la reintegrazione di tutti i Tratturi t. 1. p. 236.
- Ponte** Albanito, e sue Locazioni t. 1. p. 154.
- Ponte** Albanito con Locazione aggiuata di S. Lorenzo, ed erbaggi dispensati t. 1. p. 415. ad 416.
- Ponte** Albanito, e sua tassa t. 1. p. 438.
- S. Pietro** in Bagno, e sue Locazioni t. 1. p. 154.
- S. Pietro** in Ulmo, e sue divisioni t. 1. p. 182.
- Porci**, e loro industria t. 1. p. 12.
- Porci**, e loro moltiplicazione, e consumo t. 1. p. 13.

T. III.

Q q q

Por-

- Portate , nome dato alle terre rilasciate in ogni feudo t. 3. p. 186.
- Portata , e sua distinzione t. 1. p. 266.
- Possedibile . Consigliere Varaiz in Dicembre del 1652. accetta l'offerta de' Locati di soffrire il peso del solo possedibile , e controversie fatte alla medesima dal Conte Palatino del Reno t. 2. p. 224.
- Possessori potenti ricorrono alla Suprema Giunta per l'inesecuzione del bando del Presidente del Tufo t. 2. p. 174.
- Possessori de' tratturi , e riposi disgustati , ed avviliti per mancanza della dispensazione t. 1. p. 88.
- Posta , nome con cui si chiama il ricovero degl' animali t. 3. p. 4.
- Posta del Conte di Troja , e posta di Siponto , con sue Locaz. t. 1. p. 156.
- Posta di Parite esempio più antico della separazione delle greggi t. 3. p. 31.
- Poste d' Acri nome di alcuni erbaggi t. 2. p. 53.
- Poste della Locazione di Castiglione , situate nelle vicinanze di Foggia sono occupate dalla nuova coltura t. 3. p. 208. ad 209.
- Poste fisse , e separate t. 3. p. 31.
- Prammatica di Ferrante I. de' 14. Dicembre 1482. t. 1. p. 65.
- Prammatica del 1668. stabilisce il registro esatto degli affitti t. 3. p. 199.
- Prammatica del 1668. prescrive di rimettere al Tribunale della Camera la nota delle partite trasfatte t. 2. p. 170.
- Prammatica dell'anno 1668. circa le pene della controvenzione t. 3. p. 76.
- Prammatica del 1613. , che stabilisce a chi si deve dare la preferenza sopra i grani degli Agricoltori che anticipatamente hanno ricevuto danaro per le spese della semina , e messe t. 3. p. 194.
- Prammatiche del Conte di Lemos , e del Conte di Olivares per la compra de' grani , e dell'orzo alla voce t. 3. p. 225.
- Prammatica del 1668. , che permette la scelta de' Guardiani delle Locazioni a' Pastori t. 3. p. 96.
- Prammatica del 1608. , che conferma il privilegio esclusivo del Fisco per la vendita del sale t. 3. p. 175.
- Prammatica del Vicerè d'Aragona del 1668. per la pretensione degli Agricoltori di esser esenti dalla gabella del pane t. 3. p. 407.
- Prammatica per la riforma della Dogana , incaricatane l'esecuzione al Presidente de' Filippis t. 2. p. 236.
- Prattica adottata dalla Dogana t. 3. p. 259.
- Prattica costante de' pastori di costruirli ogni anno la loro abitaz. t. 3. p. 5.
- Prattica di esporre anticipatamente all'incanto le Locazioni , e Rastori t. 3. p. 10.
- Pregiudizio avvenuto alla Dogana , dopo la morte d' Alfonso finchè fu confermato il Re Ferrante t. 1. p. 63.
- Prelazione . Decreto del Re Cattolico dell'anno 1747. per l'esercizio della prelazione t. 3. p. 63.

Pre-

- Premura** di estendere la coltura delle Terre Fiscali dà motivo al Vicerè Conte di S. Stefano di ridurre a basso prezzo l'affitto t. 3. p. 201.
- Presenza del Monarca** è cagione di una prospera mutazione a' Locati pastori t. 2. p. 367.
- Premure della Città di Barletta** per la reintegrazione delle antiche mezzane, chiamate dell'Ofanto, Sepolcro, e Raschiato t. 2. p. 119.
- Presidente Governatore.** Dispaccio con cui si ordina che in assenza del Presidente, i Ministri della Dogana facciano le sue veci t. 3. p. 358.
- Presidente Governatore.** Dispaccio de' 13. Feb. 1778. con cui S. M. ordina, che il Pres. Governatore faccia le veci dell' Uditore in occasione d'infermità del Fiscale, e che l' Uditore faccia quelle del Fiscale nelle cause criminali, e che in caso d'infermità del Fiscale, o altro impedimento, l' Uditore passi nella di costui abitazione per dar esito agli affari criminali senza delegarvi altro ministro particolare t. 3. p. 357. ad 358.
- Presidente Fornaro** propone al Vicerè Conte di Miranda la necessità di togliere al Doganiere ogni ingerenza nell' esazione del denaro tom. 3. pag. 380.
- Presidente D. Giuseppe Aguirre** nell' anno 1718. dispensa interinalmente gli erbaggi dell' Orsanese a' Cittadini di Castellanera t. 2. p. 143.
- Presidente Vidman** non è secondato da' Credenzieri t. 2. p. 294.
- Presidente D. Francesco Antonio Andreassi**, verificata la scarsezza della raccolta, accorda la minoraz. della terza parte del debito t. 3. p. 201.
- Presidente D. Melchiorre Navarra** stabilisce nel 1665. il pagamento che devono fare i Locati al Fisco t. 2. p. 144.
- Presidente Gascone** conchiude il contratto co' Cittadini di Castellaneta per la dispensazione dell' Orsanese t. 2. p. 147.
- Presidente Ruoti** dà la norma come debbasi eseguire in ogni anno la deduzione prescritta col R. Rescritto de' 27. Maggio 1730. t. 3. p. 205.
- Presidente Giacomo Galeota** figlio del Reggente Galeota, riceve nel 1645. l'obbligo de' Locati di pagare l'annua Fida t. 2. p. 142.
- Pretensioni de' Locati** nell' anno 1729. dichiarate ingiuste da' Ministri che passarono a Foggia t. 3. p. 205.
- Pretensioni del Re di Francia Francesco I.** sopra il Regno di Napoli, e guerra contro l' Arciduca Carlo per il possesso del medesimo tom. 1. pag. 88.
- Pretensioni de' Giudici ordinarij**, che si debba dividere le cognizione della causa, quando in quella sono compresi i Locati, o altri sudditi, in compagnia d'altri non sudditi t. 3. p. 296.
- Prezzo basso del grano** dall' anno 1735. al 1758. t. 3. p. 228.
- Prezzo delle Maggesi** distinto col nome di ufo d'erba da farsi nel mese di Maggio t. 3. p. 211.

- Prezzo degli affitti Fiscali minorato nel 1664. t. 3. p. 198.
 Prezzi del sale nelle varie provincie del Regno t. 3. p. 174.
 Primaticci, agnelli nati al principio d'Autunno, vernarecci, quelli nati al principio d'Inverno, e cordaschi, quelli nati alla vicinanza della Prim.t.3.p.110.
 Primavera anticipa nel clima della Puglia t. 3. p. 164.
 Principi favj anno arricchiti di varj privilegj, ed onorifiche distinz. la cura del bestame, e la coltura delle campagne t. 1. p. 2.
 Privilegio accordato alla Casa Santa dell' Annunziata di Sulmona di ritenere la posta detta la Paglia t. 3. p. 35.
 Privilegio della privativa giurisdizione unico scudo della gente semplice da' potenti. I Baroni lo fanno limitare t. 3. p. 284.
 Privilegio accordato al Duca di Torre Maggiore dal Vicerè per la concessione delle poste dette l'Orto del Rosso, e la Valle di Mastrojanni t.3. p.32.
 Privilegio del Monarca Carlo II. a favore di D. Domenico la Posta de'9. Dicembre 1686. t. 3. p. 37.
 Privilegio de' Cittadini di Barletta, perchè le proprie pecore moscie di natura, non son obbligate a concorrere nelle stabilite Locaz. t. 2. p. 118.
 Proceffura contro il Doganiere Castiglione, a cui fu surrogato il Cavaliere Nicola Caracciolo t. 1. p. 64.
 Procina, ed erbaggi dispensati t. 1. p. 407.
 Procina, e sue Locazioni t. 1. p. 140.
 Procina, e sua tassa t. 1. p. 435.
 Professazione volontaria ristabilita, fa disprezzare la cura della distribuzione degli erbaggi estivi t. 3. p. 167.
 Professazione a che numero di pecore ascendesse nel 1610. t. 1. p. 398.
 Professazione volontaria aumentata nel 1695. t. 2. p. 289.
 Professazione. Bando del Marchese d' Aquino Consigliere della R. Camera, prescrivente a tutti i Locati padronali di pecore di dover fare la professazione, dato in Nap. li 20. Luglio 1650. t. 2. p. 242. ad 246.
 Professazione. Bando diviso in otto capitoli, formato per modificare i pregiudizj inseriti alla volontaria professazione t. 3. p. 20.
 Professazione volontaria, e suo ristabilimento t. 2. p. 220.
 Professazione volontaria. Vicerè Conte di Peñaranda, e Pref. D. Steffano Carrillo, tentano di ristabilire la professaz. volontaria t. 2. p. 226.
 Professaz. volontaria moltiplica il concorso degli animali t. 2. p. 138.
 Professazione volontaria abolita, e disordini che ne sieguono t. 2. p. 4.
 Professazione. Bando col quale s'ordina a tutti i Locati padronali di pecore, loro Agenti, e Mafsari, di professare quel numero di pecore, che possedono, dato in Foggia li 13. Luglio 1645. t. 2. p. 47. ad 51.
 Professazione aumentata nell'anno 1602. t. 2. p. 139.
 Professazione delle capre, e delle pecore moscie, introdotta col peso di duc. 12. al migliajo t. 1. p. 392.

Pro-

- Professione volontaria ristabilita da' Ministri della Dogana t. 2. p. 92.**
- Professione. Provvidenze del Vicerè Conte d'Onate, ed espedienti dati per far risorgere l'abolito sistema della professione t. 2. p. 223. ad 224.**
- Professione. Supplica particolare de' Locati data al Vicerè li 30. Gennaro 1661. con esporre la necessità della volontaria professione t. 2. p. 226.**
- Professione volontaria delle pecore extra Locazione in Puglia nel 1604. t. 1. p. 430. ad 434.**
- Professione. Prammatica in data de' 2. Luglio 1661. che ordina la volontaria professione, ed abolisce i diversi sistema introdotti t. 2. p. 227.**
- Professione volontaria. Bando pubblicato per tutte le Provincie per invitar i Locati alla volontaria professaz., e ricevere la distrib. degli erbaggi t. 2. p. 15.**
- Proibizione ingiunta a' pastori di far commercio de' pascoli assegnatigli t. 3. p. 32.**
- Proibizione di estrarre fuori Regno le greggi, e suoi motivi t. 1. p. 312. ad 313.**
- Proibizione al Doganiere della Doganella d'ingerirsi nella causa de' Locati, e Sudditi di Dogana t. 3. p. 363.**
- Proibizione rinovata dal Duca d'Arcos per riguardo al tessere, tingere, e filare i lavori di seta, eccettuata la Città di Catanzaro a riguardo de' velluti t. 1. p. 37.**
- Proibizione a' Pastori di non variare i passi assegnati a ciascuna Locaz. t. 1. p. 245.**
- Proibizione della Camera alla Dogana di continuar gli affitti t. 1. p. 180.**
- Provincie di Lecce, e Basilicata non tanto fruttifere d'olivi, e per qual motivo t. 1. p. 23.**
- Provvidenze date sulle domande de' Locati, che non sollevano punto la Pastorizia t. 1. p. 338.**
- Provvidenze del Marchese di S. Giuliano per assicurare il Comune de' Pastori del godimento delle prerogative, ed immunità t. 2. p. 7.**
- Provvidenze date nel 1758. e replicate in appresso dal fu Presidente D. Antonio Belli, in quel tempo Governatore della Regia Dogana di Foggia, per l'estirpazione de' bruchi t. 3. p. 251.**
- Provvidenze date dall'Avv. Fiscale D. Alfonso Crivelli per verificare, e distruggere le nuove occupazioni, e sua partenza da Foggia t. 1. p. 246.**
- Provvidenze date dal Credenziere Girolamo de Massariis per stabilire il numero delle pecore, ed assegnare i territorj per la coltura t. 2. p. 131.**
- Provvidenze contro i gravissimi danni cagionati da' bruchi nelle campagne della Puglia, diligenze usate per estinguere la specie di detti perniciosi insetti t. 3. p. 243.**
- Provvidenze date per moderare l'estesa autorità data a' Mastri Portolani del Regno t. 3. p. 228.**
- Provvidenze del Vicerè Toledo date agli Uffiziali di Dogana, perchè prendano cura delle pecore destinate nelle Montagne d'Abruzzo t. 3. p. 166.**
- Provvidenze date dal Doganiere Alfonso Caracciolo in ordine alla divisione degli erbaggi nelle Locazioni t. 3. p. 9.**

Prov-

- Provvidenze del Presidente Aguirre per impedire l'eccessiva alterazione de' prezzi t. 3. p. 57.
- Provvidenze interine, per la designazione, e riparto delle Locazioni, e Ristori t. 3. p. 207.
- Provvidenze date dal Vicerè per evitare il danno prodotto dalla illimitata variazione della semina t. 3. p. 188.
- Provvisione in data delli 10. Maggio 1631. colla quale si ordina, che debbanfi ricevere le fedi di credito, in soddisfazione del debito de' Locati t. 3. p. 381.
- Provvisione, dritto dovuto a' Mercanti di Foggia conservatori delle lane per compenso del loro incomodo t. 3. p. 128.
- Provvisioni de' 27. Ottobre 1561. con le quali si ordina al Doganiere Sangro di rimettere alla Camera tutte le informazioni, ed atti formati da' Credenzieri t. 2. p. 132. ad 133.
- Publicazione della nuova moneta sospesa nell' anno 1688. t. 3. p. 179.
- Publicazione di tutte le pecore professate aggiunte alle altre reali fisse distinte coll' espressione in alia t. 2. p. 229.
- Puga Presidente regola la Dogana, sino alla primavera del 1694. t. 2. p. 288.
- Puglia, e sue tenute divisa con accortezza da Alfonso I. d' Aragona t. 1. p. 3.

Q

- Q**uarto di S. Giovanni della Cirignola, e sue Locazioni t. 1. p. 163.
- Quarto delle Torri, e sue Locazioni t. 1. p. 162.
- Quarto di S. Marco, e sue Locazioni t. 1. p. 166.
- Quararini, negozianti di cascio sparsi ne' luoghi del Real Tavoliere t. 3. p. 134.
- Quistioni promosse in pregiudizio della Dogana risolte dalla Prammatica del Vicerè d' Aragona pubblicata nel 1668., Decreti, che la confermano t. 3. p. 290.

R

- R**accolto . Conseguenze che derivano dall' abbondanza del raccolto t. 1. p. 274.
- Ragion Pastoral- opera publicata dall' Avv. Fisc. D. Stefano di Stefano t. 2. p. 368.
- Rappresentanza del Marchese Cito Presid. della Real Camera di S. Chiara t. 3. p. 64.
- Ratizzi particolari non son bastanti per riparare le disgrazie successe nel 1764. t. 3. p. 229.
- Razze dei cavalli, e come si siano mantenute in queste Provincie t. 1. p. 10.
- Reale determinazione de' 15. Maggio 1762. ordinante doverfi tollerare la vendita delle lane fatta a prezzi minori della voce t. 3. p. 132.
- Recinto della mezzana stabilito per costruirvi le case rurali per l' abitazione degli Operaj t. 3. p. 201.
- Recinto delle Poste, e loro pascolo t. 2. p. 122.

Rega-

- Regalie.** Ristabilimento di tutte le Regalie al tempo dell'Imperatore Ferdinando I. t. 1. p. 53.
- Registro della Dogana,** distinti col nome di Squarciafoglietti, cosa contennero t. 2. p. 162.
- Registro fatto dal Doganiere** nel 1562. ed a qual fine t. 2. p. 96.
- Registro per la distribuzione degli Erbaggi,** chiamato Squarciafoglietto t. 1. p. 389.
- Registro. Credenziero** assegnato da Alfonso a Montluber, per un esatto registro t. 1. pag. 60.
- Reggente Villanova** passa in Puglia nell'anno 1558. per dar fine a tutte le controversie, e suoi maneggi t. 1. p. 115.
- Reggente Revertera e sua commissione** t. 1. p. 118. a 120.
- Reggente Villanova** esamina la domanda de Barletani, e sue provvidenze t. 2. p. 119.
- Reggente Villanova** nel 1559. aumenta la Coltura della difesa Orfanese t. 2. p. 136.
- Reggente Galeota** per riparare a varj abusi, concede nel 1645. ed assicurare il Reale Erario, concede in affitto l'esazione della Fida degli animali grossi numerati ne' Ripartimenti del Saccione Montagna, e Puglia t. 2. p. 93.
- Reggente D. Steffano Carillo** nel 1658. fa passare di nuovo il Credenziero Freda in Basilicata con facoltà più ampie, per ridurre in florido stato le rendite della Dogana t. 2. p. 166.
- Reggente Ulloa** nel 1659. destina gli Ufficiali per il passo di Aciniello t. 2. p. 167.
- Reggente Ulloa** nell'anno 1660. lascia il governo della Dogana per gli gravi affari del Regno, e si destina in suo luogo il Consigliere D. Antonio Capobianco t. 2. p. 167.
- Regno esposto a frequenti penurie** per la malizia de' possessori di vasti territorj t. 3. p. 223.
- Regola per limitare la partenza delle greggi dalle Montagne** t. 1. p. 243.
- Regola stabilita nel 1602.** per bonificare a Pastori il pagamento della Fida tom. 2. p. 140.
- Regola del foro,** che stabilisce alle Università, ed a' Baroni il privilegio Fiscale della decima, e festa t. 3. p. 169.
- Regola per la condotta de' Cavalieri,** ed altri provvedimenti t. 2. p. 368. a 370.
- Regolamento della Comunità politica de' Pastori** in tempo della divisione degli erbaggi t. 3. p. 16.
- Regolamenti del Vicerè D. Pietrantonio di Aragona** t. 3. p. 238.
- Reintegrazione. Disimpegno del Presidente D. Marcello Pignone** per l'esecuzione de' decreti della reintegrazione, e sue disposizioni t. 1. p. 112.
- Reintegrazione. Dispaccio in data de' 27. Marzo 1551.** per la reintegrazione delle Locazioni per la Mena delle pecore di Puglia della Regia Dogana t. 1. p. 280. ad 281.
- Reintegrazione de' Tratturi** t. 1. p. 364.
- Reintegrazione delle Mezzane eseguita nel 1558.** t. 2. p. 119.

Rein-

- Reintegrazione del Reale Tavoliere ordinata dal Vicerè t. 2. p. 313.
- Reintegrazione, e suoi piani formati dal Reggente Revertera, e dal Presidente Guerriero, per calcolare il numero delle pecore da sostenerfi nelle Ristoppie per tutto il tempo della Fida t. 1. p. 110. ad 111.
- Relazione fatta dal Presidente Fornaro, al Vicerè Duca di Miranda, per l'accertamento della Fida delle pecore rimaste in Apruzzo t. 2. p. 99. a 100.
- Relazione in lingua Spagnola, presentata al Vicerè Marchese de los Velez, e sue provvidenze in data de' 25. Giugno 1681. t. 2. p. 280.
- Relazione con successivo Dispaccio Reale, dato in Napoli li 12. Novembre 1772. t. 3. p. 316. ad 317.
- Relazione del Consigliere Annibale Moles esposta al Vicerè, ed al Collaterale sopra i danni al Fisco provenienti dalla pratica di non esigere dagl'Agricolt. la pena del disordine, stabilimenti sulla stessa materia t. 3. p. 257.
- Remissione, ed escolpa, dritto abolito t. 3. p. 341.
- Remissione di mercede, Dispaccio de' 29. Maggio 1773. col quale stabilisce non doverfi accordare minorazione, o remissione di mercede, senza la sua sovrana approvazione t. 3. p. 204., e p. 219.
- Rendita della Fida più scarsa nel 1605. t. 2. p. 85.
- Rendita restituita al R. Erario correggerà tutti gli abusi gravosi al Fisco t. 2. p. 104.
- Rendita della Fida, aumentata nel 1604. t. 2. p. 85.
- Rendita della Dogana minorata per essersi preterita da possessori delle greggi la dispensazione t. 2. p. 164.
- Rendita del Reale Erario cresciuta nell'anno 1605. per le buone disposizioni dell'Avvocato Fiscale t. 2. p. 100.
- Rendita che produce l'estrazione della manna al Regio Erario t. 1. p. 32.
- Rescritto del Trib. della Camera del 1668. da la norma con cui si deve esaminare il danno de' Locati, e lo stato dell'Industria t. 2. p. 234.
- Rescritto Reale spedito da Vienna li 22. Ottobre 1712. dall'Imperadore Carlo VI. per la riunione della Fida, ed Allistamento t. 2. p. 103.
- Rescritto dell'Imp. Carlo VI. per l'osservanza degli ordini della Giunta t. 3. p. 18.
- Residui. Bando del Reggente Melchior de Navarra, col quale condona il pagamento de' residui debiti della Fida, dato in Foggia li 10. Luglio 1665. t. 2. p. 264. ad 266.
- Rescritto Imperiale dell'anno 1730. col quale si abolisce la pena dell'esazione del tre per cento t. 3. p. 385.
- Restrizione dell'arbitraria distribuzione de' Ristori t. 1. p. 185.
- Responsali, nome di Licenze spedite in Dogana per l'estrazione delle lane t. 3. p. 151.
- Restrizione del dritto di proprietà per le particolari famiglie t. 1. p. 16.
- Restrizione della privilegiata giurisdizione della Dogana fatta dai Giudici Ordinarij del Regno t. 3. p. 292.
- Revertera Presidente conferma a Locati l'esecuzione generale de' Dazj non ostan-

- ostante l'opposizione de' Baroni, e delle Comunità t. 3. p. 405.
- Revoca della proibizione dell' incendio. Cautele, e pene stabilite per evitarne i danni t. 3. p. 273.
- Riccìa, e sua divisione t. 1. p. 191.
- S. Ricciardo, e sue Locazioni t. 1. p. 144.
- Ricorso del Marchese di Oriolo al Supremo Tribunale della Camera tom. 3. pag. 72.
- Ricotte t. 3. p. 136.
- Richiamo dell' antica concorrenza de' Pastori t. 2. p. 272.
- Richiesta delle opere straniere in dispreggio delle proibizioni t. 1. p. 38.
- Riflessioni del Credenziere Chirico, comunicate a Filippo II. Monarca delle Spagne fanno passare in Foggia tre Ministri della Camera della Sommaria, per togliere varj abusi t. 1. p. 389. ad 390.
- Riforma degli abusi ordinata dall' Arciduca Carlo d' Austria nell' anno 1709. tom. 2. p. 172.
- Riforma. Dispaccio del Vicerè Conte d' Harrach in cui destina i Reggenti per esaminare le controversie nate sulla riforma proposta dal Mancini, dato in Lucemburgo li 27. Maggio 1730. t. 2. p. 357. ad 366.
- Riforma della Dogana ordinata da Carlo VI. t. 2. p. 306.
- Riforma di Dogana. Ordine de' Ministri della Giunta eretta per la riforma della Dogana al Presidente Governatore per la divisione delle commissioni fra l' Uditore, e Credenzieri t. 3. p. 81.
- Rigidezza anticipata della stagione, ed i cattivi tempi sono causa della mortalità di circa 400. mila fra pecore, ed agnelli t. 1. p. 290.
- Rigidezza straordinaria della stagione nell' anno 1612., e causa della generale mortalità degli animali t. 1. p. 399.
- Rimatola, e sue Locazioni t. 1. p. 153.
- Rinnovazione di contratto, eseguito in Maggio del 1620. dall' Avvocato Fiscale Camillo della Marra t. 2. p. 8.
- Rinnovazione di contratto co' Cittadini di Castellaneta per anni cinque, fatta nel 1683. t. 2. p. 147.
- Rinnovazione del contratto nell' anno 1648., e sue condizioni t. 2. p. 91.
- Rinuncie fatte da' Pastori, e dagl' Agricoltori dichiarate invalide per iscanzare la privativa giurisdizione della Dogana t. 3. p. 291.
- Rinuncia fatta del Regno da Alfonso II. al suo figlio Ferdinando t. 1. p. 68.
- Rinuncia dell' Imperatore Carlo V., fa passare il Regno di Napoli sotto il dominio di Filippo II. di lui figlio t. 1. p. 286.
- Rinuncia fatta dal Doganiere Fabrizio Sangro dell' amministrazione della Dogana, nell' anno 1580. t. 1. p. 318.
- Ripartimento de' Doganieri t. 3. p. 363.
- Ripartimento fatto dal Pres. Guerrero nell' anno 1697. t. 3. p. 36.

T, III.

R r r

Ri-

- Ripartimento distinti in Dogana col nome di accomodo t. 3. p. 20.
- Ripartimento vasto della Puglia diviso in cinque classi, a ciascuna delle quali è destinato un particolare Commiss. nell'anno 1623. t. 2. p. 89.
- Riposo del Saccione, luogo posto distante dalle Locazioni di Puglia t. 3. p. 6.
- Riposo delle Murge, o della Montagna, si lascia ad arbitrio de' Locati di Tressanti t. 1. p. 241.
- Riposo delle Murge, e decreti proferiti per l'accesso de' Territorj di Corato, Ruvo, e Bitonto t. 1. p. 226.
- Riposi, e Tratturi t. 1. p. 121.
- Riposo delle Maggesi, bastante per assicurare la fertilità delle raccolte t. 3. p. 212.
- Riposi perchè così chiamati t. 1. p. 222.
- Riposo delle terre favorisce la semina de' grani, e delle civaie t. 3. p. 222.
- Riposo del Saccione il più vasto, e migliore di tutti per la qualità degli erbaggi, impegna i Ministri al mantenimento di essa t. 1. p. 224.
- Riposo del Monte Gargano dal Re Ferdinando aggiunto per commodo degli armenti in Autunno t. 1. p. 63.
- Riposo della Montagna degli Angioli dato ai Locati di Procina, Lesina, Arignano, ed altri t. 1. p. 241.
- Riposo delle Murge riserbato per le greggi de' Locati d'Orta Ortona, Feudo, Cornito, ed altri t. 1. p. 241.
- Riserba de' buoi impiegati nella coltura delle varie masserie t. 2. p. 122.
- Risi, e loro utile t. 1. p. 21.
- Risposta dell'Avvocato Fiscale, al Doganiere Monsorio, dato in Napoli li 3. Febbrajo 1604. t. 2. p. 116. ad 117.
- Ristabilimento della volontaria professione t. 2. p. 220.
- Ristoppie, e Nocchiariche cosa siano t. 3. p. 37.
- Ristoppie, e Nocchiariche, e loro distinzione per la coltura delle Locazioni t. 1. p. 269.
- Ristoppie, e Nocchiariche. Terre destinate al Riposo t. 1. p. 266.
- Ristori. Permissione data a' possessori delle vacche, e giumente di acquistare quelle Poste, o Ristori corrispondenti al sostegno di quelli armenti t. 2. p. 273.
- Ristori. Bando del Presidente D. Nicola Gascon, col quale ordina doverfi fare da tutti i Locati l'offerta delle pecore per li Ristori che devono pigliare, dato in Foggia li 24. Aprile 1676. t. 2. p. 299. ad 300.
- Ristori. Dimanda de' Locati di far custodire da' proprj Guardiani i Ristori senza l'ingerenza de' Cavallari t. 2. p. 273.
- Ristori, e tassa del Possedibile t. 1. p. 108.
- Ristoro, stabilimento circa i pascoli, ed erbaggi straordinarij t. 3. p. 6.
- Ristori. Decreto de' 28. Settembre 1560. per i Ristori soliti t. 3. p. 44.
- Ritardo della distribuzione de' pascoli cosa produce t. 3. p. 7.
- Ritardo dell'amministrazione della giustizia, sono causa di molti scontenti, espe-

- espedienti proposti per questo al Vicerè Conte di Miranda dal Presidente Fornaro t. 1. p. 391.
 Riunione al Reale Erario di tutte le rendite della Dogana, fanno sperare lucrosi vantaggi t. 2. p. 95.
 Riveli. Cittadini solleciti a produrre i riveli delle pecore nel 1730. t. 2. p. 176.
 Roccanova, e Senisi, e surrogazione de' Custodi t. 2. p. 175.
 Rodisano, e sue Locazioni t. 1. p. 140.
 Rumori della Guerra col Papa, ritardano la partenza de' Pastori t. 1. p. 288.
 Ruvo. Supplica data dalli uomini della Città di Ruvo per ampliare il parco, ed i ripari di detta Città, affine di farvi pascolare i loro buoi aratori tom. 1. p. 217.
 Ruvo, e suo bosco, sua convenzione, e sue riserve t. 1. p. 196. ad 197.

S

- S** Samuele, e sue Locazioni t. 1. p. 165.
 Sangro Doganiere fa riconoscere gli Erbaggi di Palagianello, ed Acquaviva, alli quali unisce quelli di Girifalco, Roccavetere, Castellaneta, Mottola, e Palagiano t. 2. p. 137.
 Sangro Doganiere reintegrato nel suo impiego nell' anno 1567. t. 1. p. 296.
 Sangro Doganiere resta sospeso dall' esercizio della sua Carica tom. 1. pag. 295. ad 296.
 Santa Maria, e sua divisione t. 1. p. 202.
 Santo Leuci, e sua divisione t. 1. p. 191.
 Saragolle, nome volgare che si dà a' grani forti, e duri t. 3. p. 230.
 Sboggia, lana del ventre, della coda, e dell' altre estremità del corpo, reputata meno perfetta t. 3. p. 114.
 Scarabottoli, e sua distribuzione t. 1. p. 189.
 Scarchezza del salario dei Cavallari destinati all' esazione della Fida, e causa delle loro frodi t. 2. p. 99.
 Schifara, e sua Tassa t. 1. p. 186.
 Sciagure varie defolarono il Regno per la morte d' Alfonso I. di Aragona t. 1. p. 3.
 Saccione, e suo riposo t. 3. p. 6.
 Sale, e sua distribuzione t. 3. p. 173.
 Saline. Monarca Cattolico nell' anno 1753. riunisce al Regio Erario l' arrendamento de' Sali di Puglia, colle saline di Barletta t. 3. p. 184.
 Salnitro. Determinazione Reale, con cui si ordina agl' operarj del Salnitro la esatta osservanza della proibizione dello scavo delle Poste t. 3. p. 270.
 Salnitro. Dispacci Reali coi quali si prescrive l' osservanza delle disposizioni fatte a vantaggio de' Salnitri, e delle Poste t. 3. p. 278.
 Salzola, e Cammarelle con sue Locazioni t. 1. p. 161.

R r r 2

Sal

- Salzola, e sua tassa t. 1. p. 441.
 Salsola, con Locazione aggiunta di Barca, ed Erbaggi dispensati t. 1. p. 422.
 Salpi con Erbaggi dispensati t. 1. p. 423. ad 424.
 Salpi, e sua tassa t. 1. p. 442.
 Salpi, e sue Locazioni t. 1. p. 164.
 Salvetre, e sue Locazioni t. 1. p. 160.
 Scelta de' Commisfarj arbitraria al Presidente Governatore t. 3. p. 78.
 Sciufcelle, o siano Carrubbi t. 1. p. 27.
 Scolcola, e sue Locazioni t. 1. p. 167.
 Scommessione. Rigore delle pene della Scommessione sospeso, ed abolito t. 3. p. 97.
 Scommessione, e Controvenzione da che derivano t. 2. p. 143.
 Scommes. , nome con cui vien designato il danno commesso negli erbaggi t. 3. p. 94.
 Scommissione. Decreto de' 10. Ottobre 1724. ordinante l'efazione di carlini quattro da dividersi tra il Fisco, e i Locati perpenale delle scommissioni de' buoi t. 3. p. 99.
 Scommessione. Bando del Presidente D. Sebastiano de Cotes, in cui si modera la pena di Galera, con quella di quattro tratti di corda pei Cavallari, aggiunta la pena di docati mille per i Padroni, e la corda per i Pastori t. 3. p. 97.
 Scommissione. Rescritto Reale dei 8. Gennajo 1738. che abolisce le pene delle Scommissioni, e Controvenzioni per quell'anno t. 2. p. 372.
 Scommissione. Domanda dei Deputati generali per l'abolizione delle pene della Scommessione t. 2. p. 220.
 Scommissione de' buoi considerata piuttosto casuale, che dolosa t. 3. p. 98.
 Scommis. Dispaccio de' 17 Dec. 1763. in ordine alla pena delle scomm. t. 3. p. 105.
 Scommissione. Decreto del Presidente Cotes dell'anno 1684. ordinandosi che la pena della scommissione de' buoi si dovesse esigere solo per metà t. 3. p. 98.
 Scommissioni, stabilimento del Reg. Capece Galeota per la pena di esse t. 3. p. 96.
 Sconcerto delle stagioni nell'anno 1759. produce una scarshezza generale di grani t. 3. p. 229.
 Scoperta del nuovo Mondo, cagion del lusso, e polizra in Europa t. 1. p. 36.
 Scrittori del Foro impegnati a dilucidar le leggi Doganali t. 1. pag. 4.
 Scrivani del Real Patrimonio, e loro ufficio t. 3. p. 20.
 Scrivani del Real Patrimonio destinati a formar registri separati da quelli del Libro maggiore per l'efazione del danaro t. 3. p. 131.
 Scrivani del Real Patrimonio, e loro incarico t. 3. p. 339.
 Sculcula ridotto a Coltura coll'altro di Tuvara t. 3. p. 210.
 Sebastiano de Cotes Governatore della Dogana t. 2. p. 231.
 Sedizioni popolari, e tassa de' prezzi de' grani avviliscono gli Agricoltori Pugliesi, e minorano l'industria della semina t. 3. p. 197.
 Segretario. Incorporazione al Regio Erario dell'ufficio di Segretario, e Mastrodatti per ordine del Vicerè Conte di Miranda a relazione del Reggente Fornaro t. 3. pag. 342.

Se-

- Semina de' Grani** si fa con impegno per l'estrazione t. 1. p. 20.
- Semina.** Osservazioni fatte per la buona riuscita della semina in dette Terre t. 1. p. 267. ad 268.
- Semina.** Decreto dei 27. Marzo 1551. in cui furono risolte le difficoltà de' Pugliesi per la particolare economia della semina t. 1. p. 111. a 112.
- Semina de' risi**, e loro utile, e danno che reca alla salute t. 1. p. 21.
- Semina**, e suo territorio per questo uso t. 1. p. 266.
- Semina.** Clima, e situazione della Puglia, non permette la semina delle stesse Terre per più di due anni t. 1. p. 267.
- Semina.** Provvidenze date dal Monarca per impedire la maggior decadenza della Semina t. 3. p. 212.
- Semina della bambace** t. 1. p. 20.
- Senisi**, e Roccanova, e surrogazione de' Custodi t. 2. p. 175.
- Separazione delle greggi** ordinata da Ferdinando I. d' Aragona t. 3. p. 31.
- Separazione del Corpo della Doganella**, fatta nel 1650. dal Tribunale della Camera, assegnato per li crediti del Re di Polonia t. 2. p. 57.
- Serra Cimino**, e sue divisioni t. 1. p. 183.
- Serra Capriola.** Luogo ove si procedeva alla distribuzione de' pascoli t. 3. p. 6.
- Seta.** Permeso del Re Cattolico dell' introduzione, e miglioria dell' arte di filare, e tessere, e tingere i lavori di seta in varj luoghi delle Calabrie, e vicinanze di Napoli, senza tenerli conto dell' ingiusta tassa de' prezzi de' varj drappi t. 1. p. 38.
- Seta**, e sua manifattura t. 1. p. 34.
- Seta.** Decadenza della Nobil arte della Seta t. 1. p. 38.
- Seta.** Impegno della Corte di Spagna di migliorar le manifatture di Seta de' suoi Regni, ed Istruzioni del medesimo, pubblicate per mezzo del Vicerè Marchese del Carpio t. 1. p. 37.
- Seta.** Introduzione libera de' lavori di Seta nella Capitale, e Provincie, mai proibita alle amiche Nazioni d' Europa, ed utile derivato da questa libertà t. 1. p. 38.
- Sicurezza delle immunità** richiama in Puglia molti Particolari delle Provincie, per esercitare il mestiere di Panattiere t. 3. p. 406.
- Sindacato.** Ordine del 1758., che gli Ufficiali fossero soggetti alla legge del Sindicato come i Giudici ordinarij del Regno, e Uditore di Dogana t. 3. p. 367.
- Sindacato.** Dispacci con cui si ordina che gli Ufficiali, ed i Luogotenenti Doganali in ogni anno debbono dare il loro Sindicato, e che nelle patenti delli medesimi si debba porre la clausa di essere obbligati in ogni anno, e nel luogo della residenza dare il loro Sindicato t. 3. p. 374.
- Sistema di caricarli la Fida** nell' anno 1649. per la sola stima del Possedibile t. 2. p. 221.
- Sistema di dare ai Compratori delle poste di Lefina** la sola porzione del

Se.

- Sale, che corrisponde al numero delle pecore reali t. 3. p. 180.
- Sistema de' Locati per ricevere dal Fisco tutti gli erbaggi col pagamento della Fida, alla stabilita stima delle Locazioni e de' Ristori t. 1. p. 87.
- Sistema addottato di distinguere la qualità de' Boschi, e suo utile t. 1. p. 29.
- Sistema di mutare prima del biennio il Governatore della Dogana conferma il potere de' Credenzieri proprietarj t. 2. p. 272.
- Sistema continuato di esigersi da soli cinque particolari Cittadini la Fida de' Mofciali t. 2. p. 124.
- Sito tra Posta, e Territorio coltivato. Ferdinando I. d'Aragona restringe la semina, e fissa le distanze del sito tra le Poste, e il Territorio coltivato t. 1. p. 267.
- Sostitute distinzioni per duplicare il dazio della contrattazione t. 3. p. 159.
- Solagni, e sue divisioni t. 1. p. 183.
- Soldati per l'assistenza del passo d'Aciniello t. 2. p. 175.
- Solito e sue qualità t. 2. p. 86.
- Sospensione dell'elezione del Luogotenente di Basilicata t. 3. p. 366.
- Sovrani Aragenesi, ed Austriaci, stabiliscono i Tratturi ne' pascoli di Puglia per il concorso delle greggi t. 3. p. 400.
- Specorati, perchè così chiamati t. 2. p. 380.
- Spighe, e loro abbondanza a qual'uso serve t. 3. p. 164.
- Spinazzola, o sia Murgetta con sua tassa t. 1. p. 196.
- Spino Amaro, e sua divisione t. 1. p. 202.
- Spogliare la Posta, cautela che spiegasi in Dogana t. 3. p. 18.
- Sportule, e loro esazione. Si situa una lapide nel passo di Aciniello colla spiega delle somme, che devono pagarli t. 3. p. 286.
- Sportule. Real Dispaccio con cui si ordina l'osservanza dell'esazione delle Sportule, colla spiega delle somme contenute nella lapide situata al passo d'Aciniello t. 3. p. 373.
- Squarciafoglio, registro degl'animali, che passavano nelle Locaz. t. 3. p. 9.
- Squarciafoglio, ed espressione di pecore in erba t. 2. p. 285.
- Squarciafoglietti cosa contengono t. 2. p. 162.
- Stabilimento fatto dal Vicerè Pietro di Toledo per la decisione delle controversie de' Locati t. 3. p. 344.
- Stabio. Bando proibitivo dello scavo dello Stabio nelle antiche poste di ogni Locazione t. 2. p. 384.
- Stabilimento per la raccolta della Manna fatto da' Vicerè Spagnuoli t. 1. p. 31.
- Stabilimenti emanati per evitare la lunghezza delle liti t. 1. p. 109.
- Stabilimento del Re Cattolico, che tutti li individui del suo esercito fossero vestiti con panni fabricati nel Regno t. 3. p. 155.
- Straordinarj, ed insoliti erbaggi t. 3. p. 42.
- Stabilimento per l'esazione della Fida, fatto al tempo di Feder. II. t. 1. p. 221.
- Stato delle rendite della Dogana dal 1734. fino al presente t. 2. p. 441. a 450.
- Stato

- Stato delle Locazioni ordinarie della Dogana dell'anno 1604. a 1605. rilevato dal conto del Credenziere Sigismondo Corcione t. 1. p. 407.**
Stato infelice della Dogana fa dismettere l'antica annuale dispensazione degli erbaggi straordinarij t. 2. p. 89.
Stato ultimo della transazione di Basilicata t. 2. p. 218. ad 219.
Stato felice della Dogana moltiplica le rendite dell'Erario, e minora gli illeciti lucri del Percettore t. 3. p. 385.
Stato della particolare Locazione de' Mosciali trascurato t. 2. p. 119.
Statonica perchè così chiamata t. 3. p. 164.
Statonica, e suo affitto conchiuso nel 1700. t. 1. p. 184.
Sterparo sua tassa, e divisione t. 1. p. 202.
Stingete, e Belvedere con sue Locazioni t. 1. p. 147.
Stingete, e sua distribuzione t. 1. p. 189. ad 190.
Stornara, e sue Locazioni t. 1. p. 157.
Stornara, Orta, ed Ordona, e loro portate ricevono una nuova divisione t. 1. p. 270.
Stucchi, nome che distingue gli erbaggi t. 2. p. 53.
Subalterni. Dispaccio de' 13. Marzo 1760. ordinante al Presidente Govern., e Tribunale della Dogana di poter decidere nelle cause de' delitti de' Subalterni, Officiali, e Scrivani t. 3. p. 854.
Subalterno dettinato al registro degli affitti, passato il mese di Agosto, deve notare le terre abbandonate di ciascuna Locazione t. 3. p. 211.
Supplica data a Carlo V. da' Deputati de' Pastori, e provvidenze date sulla medesima t. 1. p. 92.
Surrogazione fatta di un Avvocato Fiscale coll' uso di toga, e grado di Giudice di Vicaria t. 3. p. 339.
Surrogazione di due Custodi in Rocca nova, e Senisi t. 2. p. 175.

T

- T** Aglio d'alberi proibito in Regno tom. 1. pag. 28.
Tassa della Fida. Gio: Luigi di Sangro, fa ricevere a' Pastori il peso della tassa della Fida senza disgustarli t. 1. p. 287.
Tassa de' Ristori. Decreto dato dalla Regia Camera per la tassa de' Ristori nella causa tra il Regio Fisco, e Marcello Caraccione, e l'Univerità, e Uomini della Terra di Rotello t. 1. p. 206.
Tassa de' Ristori. Decreto dato dalla Regia Camera per la tassa de' Ristori nella causa tra il Regio Fisco, e l'Ill. Principe di Melfi t. 1. p. 218.
Tassa de' Ristori, e decreto dato dalla Regia Camera per la tassa de' Ristori nella causa tra il R. Fisco, ed il Vescovo della Città di Troja t. 1. p. 205.
Tassa de' Ristori. Decreto dato dalla Regia Camera per la tassa de' Ristori nella causa tra il Regio Fisco, ed il Magn. Paolo Poderico, e l'Illa. Marchese di Polignani t. 1. p. 205.

Tassa

- Tassa de' Ristori. Decreto dato dalla Regia Camera per la tassa de' Ristori nella causa tra il Regio Fisco, ed il Venerabil Monastero di S. Maria di Tremite t. 1. p. 217.
- Tassa di tutti i Ristori t. 1. p. 176.
- Tassa del prezzo delle lane regolata dalla diversa qualità di esse t. 3. p. 126.
- Tassa de' prezzi stabiliti alle Locaz. degli erbaggi straordinarj insoliti t. 1. p. 435.
- Tassa delle sportole, servono pel mantenimento de' Custodi t. 2. p. 172.
- Tassa imposta dal Fisco per i pascoli di Monte S. Angiolo, Viesti, e Demanio di S. Marco in Lamis t. 1. p. 227.
- Tassa del Possedibile per l'economica distinzione di scegliere i Ristori più comodi, e vicini alle Locazioni ordinarie t. 1. p. 108.
- Tassa de' prezzi della Fida come fosse divisa t. 2. p. 159.
- Tassa. Costume lodevole di regolare la tassa del prezzo dalla voce fatta nella Terra di S. Gio: Rotondo non è osservato t. 3. p. 224. ad 225.
- Tasse per le diete degli Ufficiali incaricati alla numer. degli animali t. 3. p. 83.
- Tasse. Motivi dell'aggravio derivato agli Agricoltori nelle tasse t. 1. p. 19.
- Tavoliere prima, e poi Quadrone fu chiamato il territorio contiguo al luogo della posta t. 3. p. 4.
- Taranto il suo Lago si riduce in sale nell'està t. 3. p. 173.
- Terlizzi, suo Demanio, e sua Tassa t. 1. p. 198.
- Terreni. Premura che ha il Vicerè di restituire al Regno la desiderata abbondanza, con successiva permissione di far scelta dei terreni più fertili t. 1. p. 274.
- Terre Fiscali. Ordini dati per l'aumento della Coltura delle terre Fiscali dati in Foggia li 28. Giugno 1745. t. 3. p. 214. ad 215.
- Terre da prepararsi in Maggesi, quali fossero t. 3. p. 197.
- Territorj rilasciati ai Possessori t. 1. p. 172.
- Territorj uniti per formare le ordinarie Locazioni della Dogana, secondo il libro della Generale reintegrazione t. 1. p. 140.
- Territorj boscosi, e loro concessione t. 1. p. 15.
- Territorio di Torre di Mare dispensato ad alcuni Locati t. 2. p. 131.
- Territorio di Castellaneta, e sua difesa chiamata Orfanese t. 2. p. 136.
- Territorj riserbati al pascolo degli animali di Dogana t. 1. p. 171.
- Tele di Lino, Canapa, e Bambagia abbondanti nel Regno, alla riserva della Provincia di Bari t. 1. p. 41.
- Tele di Molfetta se fossero bianchite, non inferiori alle più comuni di Germania, ed Olanda, t. 1. p. 41. a 42.
- Terra d'Otranto, e prezzo stab. ai suoi Locati per li loro erbaggi t. 2. p. 152. ad 154.
- Terra d'Otranto, e Capi presentati dalli suoi Locati al Reggente Fabio Capece Galeota, e sue provvidenze t. 2. p. 154. ad 158.
- Terra d'Otranto. Stato della sua Locazione dell'anno 1604. in 1605. secondo i Registri del Credenziere Corcione t. 2. p. 150. ad 152.

Terra

- Terra d'Otranto. Pregiudizj derivati dalla divisione degli antichi pascoli di Terra d'Otranto, e rescritto de' 16. Agosto 1709. dell' Arciduca Carlo d'Austria, per provvedere a medesimi t. 2. p. 147.
- Terre, e loro coltura t. 1. p. 15.
- Terre di Coltura. Notizie prese dal Supremo Consiglio, e Tribunale della Camera per separarle dalle altre destinate al pascolo, e sue provvidenze t. 1. p. 268.
- Terre in affitto. Il Doganiere Sangro designa le Terre concesse in affitto, per ridurle in Maggesi t. 1. p. 272.
- Terre affittate. Il Doganiere Sangro sollecita la designazione di tutte le Terre affittate, e per qual motivo t. 1. p. 293.
- Tertiveri, e sua misura t. 1. p. 187.
- Tiberio Imperatore qual premura avesse per l'esatta amministrazione de' pubblici Tribunali t. 1. p. 48.
- Titoli piantati. Bando in data dei 24. Maggio 1601. per invigilare al mantenimento de' titoli già piantati t. 1. p. 236.
- Tommaso Mazzaccara Avvocato Fiscale suo progetto di sostenere l'aumento della Fida t. 2. p. 311.
- Tommaso Mancini suo piano accolto da Carlo VI. t. 2. p. 329.
- Topi, danni, che apportano ai seminati t. 3. p. 242.
- Torbidi degli affari di Dogana, minorano la dispensa degli Erbaggi t. 2. p. 101.
- Torre di Mare suo Erbaggio unito alla Locaz. di Terra d'Otranto t. 2. p. 133.
- Torre di Mare, ed Orfanese loro erbaggio non compresi nelle dispense t. 2. p. 145.
- Torre di Mare e suo erbaggio acquistato dal Principe di Stigliano Caraffa, e sua distribuzione t. 2. p. 139.
- Torremaggiore, e sue Locazioni t. 1. p. 144.
- Tovaglie, Mantili, e Salviette della Città di Cava t. 1. p. 42.
- Traffico che fanno i Veneziani, e gli Austriaci dei legnami d'Abete, e di Faggio colle Province del Regno, e loro utile t. 1. p. 28.
- Traffico che fa la Terra di Lavoro del suo Vino con li Genovesi, ed Olandesi t. 1. p. 26.
- Traffico particolare della Calabria, con gli Inglesi, delle uve passate t. 1. p. 26.
- Trasmigrazione degli Animali minorata in danno del Fisco, pel timore di dover pagare l'altra Fida particolare t. 2. p. 92.
- Trasmigrazione. Il Doganiere fa continuare l'antica trasmigrazione per accrescere il concorso degli armenti, e ricevere il pagamento della stabilita Fida t. 1. p. 315.
- Trasmigrazione. Bando del Tribun. della Camera prescrivente al Doganiere Sangro di far eseguire in ogni anno la stabilita trasmigrazione t. 1. p. 291.
- Trasmigrazione, e professione delle pecore, non porta altr'obbligo che il pagamento dell'intera Fida t. 2. p. 102.
- Trasmigrazione. Lagnanze de' Deputati generali per la violata libertà della trasmigrazione t. 2. p. 279.

T. III.

S s s

Trasmi-

- Trasmigrazione.** Bando dei 20. Luglio 1650. del Tribunale della Camera, con cui comanda a Possessori delle Provincie d'Apruzzo di ripigliare la dismessi trasmigrazione de' pascoli Fiscali t. 2. p. 222.
- Transazione di Basilicata**, e suo ultimo stato t. 2. p. 218.
- Transazione proposta ai Possessori degli erbaggi per liberare i Pastori dalle vessazioni**, ed assicurare la rendita al Fisco t. 2. p. 167.
- Transazione conchiusa nell'anno 1615. tra i Locati**, ed il Marchese di S. Giuliano, nella quale son contenti d'ottenere la facoltà di far passare le greggi nelle montagne, e lasciare la lana, per la sicurezza del pagamento della Fida t. 3. p. 380.
- Transazione fatta col Vicerè Conte di Penaranda**, ed il Procuratore de' Particolari di Montepeloso, dei 26. Aprile 1663. e sue condizioni t. 2. p. 169.
- Transazione.** Occupazioni della Giunta, non permettono d'esaminare l'illegittima transazione di Basilicata t. 2. p. 173.
- Transazione.** Bando del Presidente D. Gerolamo di Filippo, che invita i possessori degli erbaggi a rinovare la transaz., emanato in febbrajo del 1670. t. 2. p. 170.
- Transazione del 1636.** stabilisce che le note de' residui non debbano aver credito, quando non sieno state formate dal libro maggiore t. 3. p. 302.
- Transazione.** Luogotenente Montalvo Marchese di S. Giuliano non comprende nella transazione i Locati della Terra d'Otranto t. 2. p. 140.
- Transazione solenne tra il Fisco**, e il comune de' Locati dell'anno 1615., in cui si convenne, che non doveessero i Locati attingersi al pagamento della Fida, se prima non si seguiva la vendita della lana t. 3. p. 118.
- Transazione fatta in Basilicata pel Consigliere Capobianco nell'anno 1661.** t. 2. p. 206. ad 208.
- Transazione.** Bando del Reggente Andrea Guerreto, per abolire la transaz. della Provincia di Basilicata, dato in Foggia li 14. Aprile 1711. t. 2. p. 212. ad 213.
- Transazioni rinovate col Comune de' Pastori negli anni 1620. e 1626.** t. 3. p. 195.
- Transazione fatta nella Provincia di Basilicata nell'anno 1662.** juxta l'Albarano t. 2. p. 208. ad 211.
- Transazione.** Dispaccio Reale col quale si proibisce la transazione che praticavasi coi Locati di Lesina, e Castiglione, dato in Napoli li 5. Settembre 1743. t. 2. p. 403. ad 404.
- Transazione temporanea pel pagamento della Fida conchiusa nel 1615.** t. 3. p. 176.
- Transazione da rinnovarsi** t. 2. p. 170.
- Trattati di pace conchiusi tra l'Imperatore**, ed il Pontefice col Re di Francia, ad elezione di D. Pietro di Toledo per Governatore di Napoli, fanno risorgere la pastorizia, e la ricchezza del Rego Erario t. 1. p. 89.
- Trattato Segreto**, conchiuso fra Luigi XII. e Ferdinando il Cattolico t. 1. p. 85.
- Tratte**, perchè così chiamate t. 1. p. 271.
- Tratturi.** Il Reggente Capecelatro con particolari Bandi, conferma le eseguite designazioni de' Tratturi t. 1. p. 238.

Trat-

- Tratturi.** L' Uditore Giuseppe Mercurio reintegra il Tratturo, che da Celano, e Capo di Fucina, va fino alla Torre di Solmona t. 1. p. 238.
- Tratturi.** Unione di tutte le relazioni, fatta dal Reggente Capecelatro per l' esecuzione delle prescritte reintegrazioni de' Tratturi t. 1. p. 238.
- Tratturi,** e loro reintegrazione t. 1. p. 364.
- Tratturi.** Marino de Angelis Governatore di Foggia reintegra il Tratturo che da Spinazzola, giugne al Demanio della Città di Melfi t. 1. p. 238.
- Tratturi.** Il Reggente Capecelatro esamina personalmente il Tratturo che da Foggia passa a Lucera, e successivi territorj t. 1. p. 237.
- Tratturi.** Disposizioni del Reggente Galeota per la ricognizione, ed apertura dei Tratturi t. 1. p. 236.
- Tratturo,** perchè così denominato t. 1. p. 222.
- Tratturi.** Il Fiscale Gio. Maria Campana fa la reintegrazione del restante Tratturo, che dalla Città dell' Aquila, va ad unirsi all' altro di Caporciano t. 1. p. 237.
- Tratturi.** Il Fiscale Gio. Gerolamo Natale è incombenato di reintegrare il Tratturo, che comincia dalla Chiesa di S. Maria delli Sciandarelli di Caporciano, e per le sue divisioni t. 1. p. 237.
- Tratturi.** L' Uditore Carlo Capece Scondito incaricato della visita del Tratturo, che dalla Scafa del Fiume Pescara, passa per la Città di Lanciano, ed altri territorj t. 1. p. 237.
- Tratturi.** Ordine dato dall' Uditore Figliuola per la reintegrazione del Tratturo che dal Feudo di Montalto di Castel di Sangro, passa per Civitanova, ed altri territorj t. 1. p. 237.
- Tratturi.** L' Uditore Scondito reintegra il Tratturo che dalla Torre di Solmona viene al Fiume Biferno, ed altri Territorj t. 1. p. 238.
- Tratturi.** Guglielmo Recco Uditore di Bari, reintegra il Tratturo, che dal Ponte di Canne, esce ai Demanj di Grumo, ed altri successi Territorj t. 1. p. 238.
- Tratturi.** Opposizioni delle Città di Gravina, Altamura, e Matera per riguardo alle reintegrazioni de' Tratturi t. 1. p. 238.
- Tressanti,** e sue Locazioni t. 1. p. 153.
- Tressanti** colla Locazione aggiunta di Correa grande, e Demanio di S. Spirito, ed erbaggi dispensati t. 1. p. 414. ad 415.
- Tressanti,** e sua tassa t. 1. p. 438.
- Tributi** annuali da pagarsi al Monarca t. 3. p. 404.
- Tributi.** Disposizioni di Carlo d' Angiò per moderare il peso di varj tributi, e sua industria per promuovere l' agricoltura t. 1. p. 54.
- Tribunale** della Dogana, dichiara esenti dal Dazio del pane i lavoratori forastieri delle Campagne, addetti a coltivare le terre Fiscali t. 3. p. 407.
- Tribunale** della Dogana serve di difesa contro le intraprese della Giurisdizione Baronale t. 1. p. 6.
- Tribunale** della Camera ha la direzione di tutti gli economici affari e vuole

- le i Ministri della Dogana subordinati al medesimo t. 3. p. 335.
 Tribunale della Camera si unisce col Supremo Consiglio per determinare sulla decisione delle Cause Criminali, ed altre, e loro espedienti t. 3. p. 338.
 Tribunale della Camera nell'anno 1617. permette a Coloni l'occupazione delle Terre t. 3. p. 194.
 Tribunale della Camera stabilisce la maniera con cui il Tesoriere generale deve ricever il denaro t. 3. p. 379.
 Tribunale della Camera nell'anno 1767. sospende i suoi ordini per le doglianze de' Locati t. 3. p. 210.
 Tribunale della Camera nell'anno 1570. stabilisce che il denaro esatto si debba rimettere in fine d'ogni mese, ed altri provvedimenti t. 3. p. 379.
 Tribunale della Camera con lettera dei 14. Dicemb. 1748. dà piena facoltà al Presidente Cito di secondare la dimanda de' Conduttori t. 3. p. 210.
 Tribunale della Camera per facilitare la rinovazione degli affitti esenta i Coloni dalla molestia de' Creditori fino alla nuova raccolta t. 3. p. 195.
 Tribunale della Dogana manda annualmente quattro Soldati per assistere ai passi d'Aciniello, Accestura, Graffano, e Montepeloso t. 2. p. 175.
 Tribunale della Dogana contribuisce colle sue particolari leggi all'aumento delle Industrie t. 1. p. 5.
 Trinità con Locazione aggiunta di Canne. Puzzelle di S. Andrea, S. Maria del petto, e lo Vallone di mal tempo, con erbaggi dispensati t. 1. p. 424. ad 425.
 Trinità, Santo Cassano, e Puzzoculmo con sue Locazioni t. 1. p. 164.
 Trinità, e sua tassa t. 1. p. 442.
 Trojano de Philippis Presidente passa al Governo della Dogana, quale sollecita la sua partenza per la rigidezza anticipata della stagione t. 2. p. 371.

V

- V** Acche, e giumente, e loro ristori tom. 2. pag. 273.
 Valero Configliere, sue disposizioni date in Apruzzo, per impedire il passaggio degli animali nel finitimo stato Pontificio t. 2. p. 230.
 Valignani Luogotenente della Dogana destinato alla numerazione degli animali grossi, ed esazione della Fida t. 2. p. 53.
 Valle Castagne, e sua divisione t. 1. p. 201.
 Valle Cornuta, e sua divisione t. 1. p. 202.
 Vallecannella, e sua tassa t. 1. p. 440. ad 441.
 Vallecannella, e Canosa loro Locazione ricevono gli animali de' Cittadini di Piedimonte t. 2. p. 286.
 Vallecannella, e sue Locazioni t. 1. p. 159.
 Vallecannella, con Locazioni aggiunte di Quarto delle Torri di Cirignola, con erbaggi dispensati t. 1. p. 420. ad 421.

Van-

- Vantaggio** che hanno le Provincie dell' Apruzzo, e Capitanata per riguardo degli olivi, e frutti che ne potrebbero ricevere t. 1. p. 24.
- Vassalli, e Baroni, e loro litigio** per li legnami t. 1. p. 29.
- Vendita del bestiami** di Dogana imposta nel bando del Doganiere Sangro non può eseguirsi per più motivi t. 2. p. 88.
- Vendita anticipata**, solleva i Locati dal peso del Caccito t. 2. p. 276.
- Vendita de' castrati**, ed agnelli senza più aspettare la solennità della mostra t. 3. p. 127.
- Vendita dell' Ufficio di Governatore della Doganella abolita**, e per qual motivo t. 2. p. 59.
- Vendite anticipate, o clandestine** t. 2. p. 288.
- Vendita degli Stucchi fatta colla pubblicazione de' bandi**, ed accensioni di candele t. 2. p. 54.
- Vendita della carica di Doganiere in favore di D. Giuseppe Bernaudo** per i bisogni del Reale Erario t. 2. p. 9.
- Venosa suo Demanio, e sua tassa** t. 1. p. 199.
- Versentino, e Lavoratorio di quel Feudo, e sua tassa** t. 1. p. 201.
- Versentino, e sue Locazioni** t. 1. p. 146.
- Vescellito con sue Locazioni** t. 1. p. 161.
- Vetri, e loro fabbrica** t. 1. p. 45.
- Uditore assegnato da Alfonso a Montluber per l'amministrazione della giustizia** t. 1. p. 60.
- Uditore. Dispaccio ordinante che per l'incomodi che soffre il Fiscale, l'Uditore faccia le di lui veci nella spedizione delle cause, e che nelle cause dell' Uditore medesimo, il Presidente faccia da Commis.** t. 3. p. 356.
- Uditore. Dispaccio de' 28. Novembre 1737.**, con cui si abolisce l'esazione che si faceva dall' Uditore di carlini dieci per ogni remissione, ordinandosi, che il denaro per tal causa depositato in mano del Segretario, si restituiffe subito a chi l'avea pagato t. 3. p. 352.
- Uditore. Dispaccio di D. Ferdinando Faxardo de Requesens de' 8. Ottobre 1678.**, ordinante, che l' Uditore non possa spedir decreti senza l'intervento del Credenziere t. 3. p. 350.
- Uditore. Dispaccio ordinante all' Uditore, che nella ricorrenza del Natale faccia da se solo la visita de' Carcerati, per l'assenza del Presidente Governatore** t. 3. p. 355.
- Uditore. Dispaccio de' 9. Dicembre 1773.** ordinante che l' Uditore possa andar in accetto senza domandarne il Real permesso, ma col farne solo inteso il Presidente Governatore t. 3. p. 355.
- Ufficiali. Rinnovazione delle Patenti accordata a quelli Ufficiali che si sono dimostrati esatti nell'amministrar la giustizia** t. 3. p. 368.
- Ufficiali. Proibizione agli Ufficiali, e Luogotenenti di compilar giudizi in-**

- informazioni per semplici ingiurie verbali , o per leggiere offese fatte senz' uso d' armi t. 3. p. 369.
- Ufficiali . Esazione delle sportule per la formazione degli atti giudiziali accordata a' Giudici , e Subalterni pedanei t. 3. p. 369.
- Ufficiali . Dispaccio de' 4. Luglio 1739. , con cui S. M. ordina , che il Tribunale della Dogana si avvalga della sua facoltà in destinare gli Ufficiali nella maniera prescritta colla R. Prammatica t. 3. p. 371.
- Ufficiale di Dogana nel 1562. incaricato d' accompagnare gli animali , che tornavano alle Montagne di Terra di Lavoro , per difenderli dalle avan- nie de' Baglivi , e Guardiani t. 2. p. 137.
- Ufficiali . Dispaccio de' 22. Luglio 1769. ordinante a due Governatori delle Doganelle di Aquila , e Chieri di non prendere , nè far prendere da' loro Luogotenenti di Teramo , ed altri luoghi la menoma ingerenza nelle cause de' Locati , e sudditi di Dogana , ed Ufficiali , che il Tribunale di Foggia tiene nelle Provincie d' Aquila , Teramo , e Chieri t. 3. p. 376.
- Ufficiali . Dispaccio de' 20. Marzo 1760. , con cui si ordina , che sempre che l' Erario della terra di Castello , la Baronla Nicolò Santolo , sia nella detta terra , si ritiri la patente che tiene di Ufficiale Doganale , e si destini altri in quest' impiego ; e che nelle Patenti in avvenire si debba spiegare , di non dover essere addetti a' servigi Baronali t. 3. p. 375. a 376.
- Ufficiali . Dispaccio de' 26. Ottobre 1756. con cui S. M. ordina che gli Ufficiali di Dogana residenti ne' luoghi del Regno passino le note delle persone che godono il foro della Dogana , nelle mani de' rispettivi Governatori Locali t. 3. p. 373.
- Ufficiale destinato a tener l' esatto registro di tutta l' esazione , distinto col nome di Libro Maggiore t. 3. p. 381.
- Ufficiali de' Fondaci per compensarsi delle spese del trasporto del sale pre- tendono somme maggiori t. 3. p. 181.
- Ufficiali . Dispaccio diretto al Presidente de' Filippis per contenere le estor- sione degli Ufficiali di Dogana nel passaggio degli animali , dato in Na- poli li 21. Maggio 1738. t. 2. p. 401. ad 402.
- Ufficiale di Dogana deputato a dividere un Ristoro assegnato a varie Lo- cazioni t. 3. p. 8.
- Uffizj di Cavallari , a' quali spetta il dritto de' passi si concedono in affitto dal Fisco t. 2. p. 172.
- Ufficio di Doganiere venduto nel 1637. ad Agostino Moneglia Genovese , motivo per cui si rinovarono le antiche concussioni , ed aggravj t. 2. p. 12.
- Ufficio di Doganiere venduto a Ferrante Monzorio , e suoi obliighi t. 1. p. 398.
- Ufficio di Percettore venduto per i bisogni del Regio Erario a Gio: Luigi Positano che cerca accrescere i lucri della sua carica t. 3. p. 380.
- Vicerè Duca di Medina las Torres , fa passare in Puglia il Presidente Vaz-
Con-

- Conte di Mola, per una nuova numerazione delle pecore, e diligenze praticate dal medesimo t. 2. p. 12.
- Vicerè Conte di Peñaranda nell'anno 1660. accorda la metà del debito a coloni, per animargli a proseguire l'industria t. 3. p. 193.
- Vicerè Duca di Medina Celi in Maggio del 1696. destina al governo della Dogana il Presidente D. Andrea Guerrero t. 2. p. 290.
- Vicerè Conte di Benavente rappresenta al corpo della Nazione di rinunciare nell'anno 1607. alla distribuzione del sale t. 3. p. 175.
- Vicerè Toledo sua morte seguita in Firenze a causa della guerra di Siena t. 1. p. 113.
- Vicerè Conte di Lemos fa passare in Puglia nell'anno 1615. D. Bernardino di Montalvo t. 2. p. 4.
- Visconti Vicerè pubblica la Prammatica de' 15. Febbraio 1734. e sue providenze t. 3. p. 183.
- Vicerè Duca d'Alcalà concede in affitto per uso di semina li territorj saldi delle varie difese straordinarie assegnate per ristori t. 3. p. 186.
- Vicinanza degli erbaggi produce l'anticipata desolaz. de' pascoli t. 1. p. 242.
- Vigilanza de' Ministri nel metter freno alle pretese gravose a Locati, ed offensive a dritti della Sovranità t. 2. p. 178.
- Vigne del Regno t. 1. p. 25.
- Vincenzo Grimani Veneto Vicerè passa al governo di Napoli in surrogazione del Conte Daun t. 2. p. 310.
- Vincenzo Vidman Consigliere in Maggio del 1693. destinato al governo della Dogana, e sue premure per accrescere i vantaggi del Regio Erario t. 2. p. 292. ad 293.
- Vincenzo Santese eletto Ufficiale del Libro Maggiore, che pretende non esser obbligato ad osservare le istruzioni formate li 21. Aprile 1649. tom. 3. p. 382.
- Vini del Regno t. 1. p. 25.
- Vino. Dispaccio per la vendita del vino, dato in Napoli 5. Agosto 1740. tom. 3. p. 418.
- Vino. Sistema di concedersi in affitto la vendita del vino ne' varj luoghi del Reale Tavoliere t. 3. p. 408.
- Visciglito, e sue Locazioni t. 1. p. 151.
- Vittovaglie. Privilegio d'esenzione accordato da Ferdinando II. a quelli che immettono vittovaglie in Napoli t. 3. p. 224.
- Ulloa Presidente comanda al Credenziere D. Giuseppe Freda di far eseguire gli ordini della Dogana t. 2. p. 205. ad 206.
- Ulloa Presidente, sue disposizioni producono l'aumento della volontaria profusione t. 2. p. 269.
- Ulloa Presidente nell'anno 1656. fa passare in Basilicata il Credenziere D. Giuseppe

- feppe Freda, e sue difpofiz. per richiamare il concorfo de' Pastori t. 2. p. 166.
 Volontaria Profeflazione produce l' inoffervanza dell' antica legge t. 3. p. 7.
 Voce del grano nell' anno 1760. a cofa ascendeffe t. 3. p. 229.
 Voce del cafcio, fua epoca, ed introduzione t. 3. p. 135.
 Voce del grano a cofa ascendeffe negli anni 1762. e 1763. t. 3. p. 229.
 Voce, nome con cui vien diftinto il prezzo de' varj prodotti pofiti in comm. t. 3. p. 122.
 Voce del Pane ftabilita dal Prefidente Governatore col confenfo de' Locati,
 e de' Panattieri t. 3. p. 406.
 Unione delle Locazioni particolari, alle generali, e fuoi effetti t. 3. p. 10.
 Unione della femina colla cura delle greggi procurata dai Pugliefi. Stipendio de' lavoratori rurali, e ftilo di pagarlo anticipatamente t. 3. p. 235.
 Unione di tutte le Locazioni fequite nell' anno 1586. t. 3. p. 34.
 Unione delle Locaz., e Poſte ordinata dal Vicerè Duca d' Offuna t. 1. p. 395.
 Utile che derivarebbe, fe dal Sovrano ſi richiamaffe all' offervanza la legge di Federico t. 1. p. 18.
 Utile maggiore della Carne de' porci t. 1. p. 13.
 Ufo d'erba diftingue il nome delle Maggeſi t. 3. p. 211.
 Uva paſſa t. 1. p. 26.

Fine dell' Indice .

~~Handwritten scribbles and marks~~

~~Handwritten scribbles~~ 140
36

